REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 28 agosto 2012 **Anno XLIII - N. 71**

Soave (Vr), Palazzo di Giustizia.
Il trecentesco palazzo di Giustizia fu fatto costruire nel 1375 da Cansignorio della Scala, signore della cittadina. Si presenta come una tipica costruzione medioevale con facciata in pietra e mattoni ornata e decorata con lapidi e iscrizioni: una grande lapide a caratteri gotici ne attesta la data di costruzione. Il palazzo è merlato e porticato, con loggia a quattro portoni ad arco acuto. Al centro della facciata spicca una statua del XVI secolo raffigurante la Madonna con Bambino sulle ginocchia. Nella foto sullo sfondo è visibile il Castello di Soave.

(Archivio fotografico Promozione turistica Regione del Veneto)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

n. **637** del 6 agosto 2012
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006, Asse II Occupabilità. Avviso percorsi sperimentali triennali 2012/2013 - Interventi di terzo anno. Apertura termini. L. 53/2003. DGR n. 1014 del 5 giugno 2012. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e assunzione dell'impegno di spesa. 14
[Formazione professionale e lavoro]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1308** del 3 luglio 2012
Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Sviluppo S.p.A. del 9 luglio 2012 alle ore 9.30. 16
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1409** del 17 luglio 2012
Modifiche organizzative della Segreteria regionale per la Sanità e della Segreteria regionale per le Infrastrutture. 19
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1411** del 17 luglio 2012
Servizio per la gestione informatizzata in "outsourcing" del personale delle Aziende Sanitarie e dell'Istituto Oncologico Veneto. Esercizio facoltà applicazione clausola contrattuale opzionale di rinnovazione. 20
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1420** del 31 luglio 2012
Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 2 agosto 2012 alle ore 12.00. 22
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1421** del 31 luglio 2012
Partecipazione alle assemblee di società e organismi partecipati dalla Regione del Veneto. Ratifica di atti del Presidente e dell'operato del rappresentante regionale. 40
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1422** del 31 luglio 2012
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 14. (Provvedimento di variazione n. 36) // Cassa. 47
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1423** del 31 luglio 2012
Programma di Cooperazione transfrontaliera "Interreg IV Italia - Austria 2007-2013". Risultati quinto avviso. 50
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1424** del 31 luglio 2012
Programma di cooperazione transnazionale Central Europe 2007 - 2013. Ricognizione dei progetti con partner veneti approvati a seguito del quarto bando internazionale. Avvio del progetto "SMART i.e. - Rete di formazione per l'innovazione e l'imprenditorialità nei settori emergenti dell'economia sostenibile". 56
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1425** del 31 luglio 2012
Programma UE di Cooperazione territoriale europea "Spazio alpino" 2007-2013. Avvio dei progetti approvati a seguito della quarta procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione. 59
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1426** del 31 luglio 2012
Programma UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale (SEE) 2007-2013. Presa d'atto dell'esito della quarta procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione di progetti. ... 65
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1427** del 31 luglio 2012
L.R. 8.05.1980, n. 43 e successive modificazioni. Contributo per l'anno 2012 a favore dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto), della Delegazione Regionale dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani) e dell'URPV (Unione Regionale delle Province del Veneto). ... 72
[Enti locali]

n. **1428** del 31 luglio 2012
Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto Orientale. (L.R. 26.10.2007, n. 30). Ulteriori disposizioni. ... 73
[Enti locali]

n. **1429** del 31 luglio 2012
Avvio della procedura ai sensi della DGR n. 2919/2007 per l'individuazione di n. 3 professionalità idonee all'espletamento delle attività inerenti la nuova Politica di coesione 2014-2020.(POR CRO FESR 2007-2013, Asse 6 Assistenza Tecnica - Azione 6.1.1 Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo. (cod. az. 2A611). ... 76
[Concorsi]

n. **1430** del 31 luglio 2012
Programma Operativo Regionale parte FESR 2007-2013 obiettivo "Competitività regionale e occupazione". Ricognizione straordinaria dello stato di avanzamento del Programma. ... 79
[Progammazione]

n. **1431** del 31 luglio 2012
Variazioni al bilancio per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39. Prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste. (Provvedimento di variazione n. 37). ... 81
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1432** del 31 luglio 2012
L.R. 22.07.1994 n. 31 "Norme in materia di usi civici" - art. 4. Concessione di contributo al Comune di Marano Vicentino (VI) ... 83
[Foreste ed economia montana]

n. **1433** del 31 luglio 2012
Incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate. Trasferimento delle risorse finanziarie 2012 alle Comunità Montane. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 5, 110, 115 e 116. ... 85
[Foreste ed economia montana]

n. **1434** del 31 luglio 2012
Linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo". Art. 33 comma 4 l.r. 13/2012. Deliberazione n. 67/CR del 3 luglio 2012. ... 88
[Foreste ed economia montana]

n. **1435** del 31 luglio 2012
Riparto alle Comunità Montane delle somme derivanti dal Fondo Nazionale per la montagna. L. 31 gennaio 1994, n. 97 e legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, articolo 17. ... 97
[Foreste ed economia montana]

n. **1436** del 31 luglio 2012
Progetto "Buy Veneto" 2012. Undicesimo workshop Internazionale del Turismo nel Veneto. Venezia, 11 ottobre - 13 ottobre 2012. ... 100
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1437** del 31 luglio 2012
Approvazione iniziative promozionali sulla carta stampata e attraverso il circuito delle emittenti televisive regionali. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2012. Linea di spesa 1) "Iniziative di comunicazione e promozione turistica". Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e DGR n. 647 del 17 aprile 2012. ... 119
[Turismo]

n. **1438** del 31 luglio 2012
Iniziative di promozione integrata dell'agroalimentare e del territorio nel circuito della carta stampata e delle emittenti televisive regionali. Programma promozionale delle produzioni venete, settore primario anno 2012. Azione 3) "Comunicazione e valorizzazione agroalimentare". D.G.R. n. 527 del 3 aprile 2012. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche 127
[Turismo]

n. **1439** del 31 luglio 2012
Iniziative integrate di promozione e valorizzazione del turismo veneto nei confronti del mercato del Regno Unito. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. Legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33. 134
[Turismo]

n. **1440** del 31 luglio 2012
Partecipazione regionale a "Caseus Veneti 2012". Legge regionale 9 del 25 febbraio 2005. L.R. 14 marzo 1980, n. 16. DGR n. 527 del 3 aprile 2012. 136
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1441** del 31 luglio 2012
Adesione alla Rete Europea per il Turismo Accessibile (ENAT) e quota associativa 2012. Legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 articolo 1 e deliberazione n. 1825 del 8 novembre 2011. 139
[Turismo]

n. **1442** del 31 luglio 2012
Istituzione dell'Osservatorio turistico regionale e programma di attività per l'anno 2012 del "Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" (CISET). Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 e legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, articolo 28. 141
[Turismo]

n. **1443** del 31 luglio 2012
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico: modifica dell'Allegato F, parte III, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. Deliberazione della Giunta regionale n. 61/CR del 25 giugno 2012. 145
[Turismo]

n. **1444** del 31 luglio 2012
Progetto fattorie didattiche 2012: realizzazione della decima edizione della manifestazione "Fattorie didattiche aperte". Programma promozionale delle produzioni venete, Settore Primario 2012. DGR n. 527 del 3 aprile 2012. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche. 147
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1469** del 31 luglio 2012
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso, avanti il TAR Veneto, da Associazione Vittime della Caccia contro Regione Veneto ed altri per l'annullamento parziale, previa sospensione degli effetti, della DGR n. 1130 del 12/06/2012 "Stagione venatoria 2012/2013". 149
[Affari legali e contenzioso]

n. **1470** del 31 luglio 2012
Autorizzazione a proporre opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Impresa Finotti s.a.s. di Finotti Guglielmo & C. contro la Regione del Veneto, per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 7.02.2012 e a costituirsi conseguentemente avanti il TAR Veneto. 150
[Affari legali e contenzioso]

n. **1471** del 31 luglio 2012
Autorizzazione ad accettare l'abbandono del giudizio instaurato avanti il Tribunale di Venezia da Bergamin srl contro Regione del Veneto, Veneto Strade SpA e Veneto Infrastrutture e Servizi srl. 151
[Affari legali e contenzioso]

n. **1472** del 31 luglio 2012
Autorizzazione ad intervenire ad opponendum nel ricorso avanti il Tar Lazio proposto da società Rete A s.p.a. c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed altri per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione AGCOM n. 603/10/CONS. 152
[Affari legali e contenzioso]

n. **1473** del 31 luglio 2012
N° 7 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 153
[Affari legali e contenzioso]

n. **1474** del 31 luglio 2012
avanti il Tribunale di Venezia - sez. Chioggia R.G.N.R. 1640/11; avanti il Tribunale di Venezia - sez. Mestre 2888/11 R.G.N.R., n. 1 avanti il Tribunale di Belluno, 6 avanti il Tribunale di Verona, n. 4 avanti il Tribunale di Treviso, n. 2 avanti il Tribunale di Padova, 2 avanti il Tribunale di Vicenza, n. 3 avanti il Tribunale di Venezia, n. 1 avanti il Tribunale di Rovigo,..... 154
[Affari legali e contenzioso]

n. **1475** del 31 luglio 2012
Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 155
[Affari legali e contenzioso]

n. **1476** del 31 luglio 2012
Ratifiche DPGR n. 127 del 2.07.2012 e n. 131 del 10.07.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 156
[Affari legali e contenzioso]

n. **1477** del 31 luglio 2012
Ratifiche DPGR n. 79 del 27.04.2012; n. 141 del 25.07.2012 e n. 142 del 25.07.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.....157
[Affari legali e contenzioso]

n. **1478** del 31 luglio 2012
Ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica proposto da Burnelli Vincenzo c/ Regione del Veneto, per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati ed il corretto ripristino del punteggio assegnato alla proposta di cooperazione decentrata, richiesta contributo prot. 107.673 del 7/03/2012. Autorizzazione alla trasposizione e alla relativa costituzione nell'eventuale giudizio/riassunto. 158
[Affari legali e contenzioso]

n. **1479** del 31 luglio 2012
Ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica proposto da Fallimento ETB Garda srl c/ Regione del Veneto, Autorità di Bacino del Fiume Po e Comune di Malcesine per l'annullamento, tra l'altro, della DGR n. 83 del 21.02.12 di definitiva approvazione della variante parziale al PRG del Comune di Malcesine. Autorizzazione alla trasposizione e alla costituzione avanti il TAR per il Veneto.....159
[Affari legali e contenzioso]

n. **1485** del 31 luglio 2012
L.R. 8.9.1978, n. 49 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre manifestazioni e convegni di interesse regionale". Esercizio 2012. 1° Provvedimento. 160
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1486** del 31 luglio 2012
L.R. 18 marzo 2011 n. 7 art.16. Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare. Adempimenti gestionali conseguenti in esecuzione DGR n. 957 del 5 giugno 2012. Individuazione beni suscettibili di successiva alienazione. II stralcio funzionale. 182
[Demanio e patrimonio]

n. **1499** del 31 luglio 2012
L.R. 28.01.1982, n. 8. - L.R. 07.11.2003, n. 27. Programma di eliminazione dei passaggi a livello su linee ferroviarie in Comune di Venezia. "Realizzazione di opere sostitutive del passaggio a livello alla progressiva km 4+743 della linea ferroviaria Mestre - Trieste a servizio di via Vallon, in Comune di Venezia". Opere di completamento. Delibera a contrarre..... 196
[Trasporti e viabilità]

n. **1500** del 31 luglio 2012
Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20,32, L.R. 30.10.1998, n. 25. Assegnazione dei finanziamenti per l'esercizio della mensilità di agosto 2012. 198
[Trasporti e viabilità]

n. **1501** del 31 luglio 2012
Intervento di bonifica dell'ex discarica per R.S.U sita nel Comune di Spinea (VE), Via Luneo. DGRV 1133 del 18 marzo 2005. Leggi n. 139/92 e n. 448/2001 (cod. B/15 VIII fase). Modifica del soggetto attuatore, da Comune di Spinea (VE) a VEITAS S.p.A. 202
[Venezia, salvaguardia]

n. **1502** del 31 luglio 2012
L.R. 16.8.2002 n. 22 (autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali). Accreditamento Istituzionale dell'Unità di Offerta: Sezione Stati Vegetativi Permanenti (S.V.P.), ubicata presso l'Ospedale Classificato "Villa Salus", Via Terraglio n. 114, Mestre (Ve). 216
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1503** del 31 luglio 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Centro Diurno per minori con disturbo da deficit attentivo-iperattivo "Archimede" (CD) ubicato a Torri di Quartesolo (VI) in Via Italia Unita n. 1, della Associazione "Servizi Sociali e Sicurezza per Padova - ASSP" di Padova (PD). 218
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1504** del 31 luglio 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Borgo Antico" ubicata a Marostica (VI) in Via Beato Lorenzino 59, della Libra Società Cooperativa Sociale di Marostica (VI). 220
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1505** del 31 luglio 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Mure" ubicata a Mure di Molvena (VI) in Via Soprachiesa 12, della Libra Società Cooperativa Sociale di Marostica (VI)..... 222
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1506** del 31 luglio 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Villa Mirabella" ubicata a Breganze (VI) in Via Palugare 11, della Libra Società Cooperativa Sociale di Marostica (VI)..... 224
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1507** del 31 luglio 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Il Roveto" ubicata a Montecchio Maggiore (VI) in Via Maso 29, della Mamre Società Cooperativa Sociale a.r.l. di Montecchio Maggiore (VI)..... 226
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1508** del 31 luglio 2012
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto, bandito con deliberazione n. 1720 del 5.07.2005. Cessazione dei termini di cui alla DGR n. 1724/2011 a seguito della riforma introdotta dall'art. 11, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27..... 228
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1509** del 31 luglio 2012
Disposizioni relative all'anno 2012 per il contenimento della spesa per la specialistica ambulatoriale interna. 230
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1511** del 31 luglio 2012
Rettifica per errore materiale alla D.G.R. n. 433 del 20 marzo 2012: accreditamento Comunità Alloggio "Il Glicine" ubicata a Torrebelvicino (VI) in Via Risorgimento 38, della Entropia Cooperativa Sociale Onlus di Torrebelvicino (VI)". L.R. 16 agosto 2002, n. 22. 232
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1518** del 31 luglio 2012
Servizio per la gestione informatizzata in "outsourcing" del personale delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto - clausola contrattuale di rinnovazione ed estensione dell'appalto fino al 27.7.2015 - revoca della DGR n. 994 del 5.6.2012. 233
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1519** del 31 luglio 2012
Progetto "Sorveglianza sulle zoonosi trasmesse da vettori e valutazione del rischio di diffusione sul territorio della Regione Veneto". Impegno di spesa. 236
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1521** del 31 luglio 2012
Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul "Documento di consenso sulle politiche di offerta e modalità di esecuzione del test per Human Immunodeficiency Virus (HIV) in Italia" e dell'Intesa sul documento "Infezione da HIV e detenzione". 238
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1522** del 31 luglio 2012
Deliberazione della Giunta Regionale n. 5773 del 18.10.1989 "Protocollo d'intesa con gli istituti di credito - Tesorieri delle U.L.S.S. - e le categorie dei convenzionati e dei fornitori del servizio sanitario regionale per lo smobilizzo dei crediti.". Proposta di aggiornamento del Protocollo d'Intesa. 271
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1528** del 31 luglio 2012
Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO). Approvazione ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Deliberazione n. 10/CR del 6.03.2012. 277
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1529** del 31 luglio 2012
Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veronese di Verona. Approvazione ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Deliberazione n. 10/CR del 6.03.2012. 283
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1538** del 31 luglio 2012
Ditta Me.Ma.P. s.r.l. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "Cascina Pozzi", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). (L.R. 44/82). 291
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **1539** del 31 luglio 2012
Ditta: L'Immobiliare S.r.l. Rilascio della concessione di acqua termale da denominare "Terme dei Colli Asolani" in Comune di Crespano del Grappa (TV) - L.R.40/89. 294
[Acque]

n. **1548** del 31 luglio 2012
Settimana dell'Ambiente Veneto 2013. Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione di carattere ambientale rivolte alla popolazione veneta. 295
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1549** del 31 luglio 2012
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Ex Consorzio di Bonifica Dese Sile) - Interventi in rete minore di bonifica ricalibrazione e sostegni su sottobacini dei Fiumi Dese e Zero II Stralcio - Scolo Zeretto - in Comune di Mogliano Veneto (TV). Procedura di approvazione definitiva e autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/99 e D.Lgs. n. 4/08 (DGRV n. 308/09, DGRV n. 327/09) e contestuale rilascio dell'autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/04. 297
[Bonifica]

n. **1550** del 31 luglio 2012
Magistrato alle Acque - Ispettorato Generale Laguna di Venezia, Marano e Grado e per la Legge per la Salvaguardia di Venezia - Nuova configurazione di foce dell'Adige e dei litorali di Chioggia - Comuni: Chioggia (VE), Rosolina (RO) - Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99 - Giudizio favorevole di compatibilità ambientale. 307
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1552** del 31 luglio 2012
Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo Regionale di Garanzia e Controgaranzia costituito presso la Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell' art. 2, c. 1, lett. c) della Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, di cui alla Dgr 30 dicembre 2005, n. 4333 e alla Dgr 21 dicembre 2010 n. 3283. Nuove disposizioni di applicazione del Fondo. Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 20 del 3 aprile 2012. 325
[Secondario, settore]

n. **1553** del 31 luglio 2012
Modifica della "Disciplina per l'utilizzo dei Fondi per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie" di cui alla Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, articolo 55, comma 7 quinquies. Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 48 del 5 giugno 2012. 327
[Secondario, settore]

n. **1554** del 31 luglio 2012
L.r. 9/2007 - Artt. 5, 6, 7, 8 e 9. Nomina dei componenti di: Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica.....332
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1556** del 31 luglio 2012
Fondo Sociale Europeo (FSE). Ripetizione del servizio di "Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo della Regione del Veneto, di cui all'obiettivo Competitività regionale e occupazione, 2007/2013". Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, art. 57, comma 5, lettera b). CIG 44245706AA. 334
[Appalti]

n. **1557** del 31 luglio 2012
Attività trasferite alle Province in materia di formazione professionale. Approvazione del criterio di riparto e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul capitolo 72030 del bilancio di previsione 2012. L.R. 11/2001 art. 137. 338
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1560** del 31 luglio 2012
Approvazione schema di Accordo tra Regione del Veneto, Parti Sociali, Università e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (USRV) per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. (D.Lgs 167 del del 14.9.2011 e L.R. 3/2009). 341
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1562** del 31 luglio 2012
Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Confindustria Veneto per la realizzazione del piano integrato per l'occupazione giovanile. 343
[Istruzione scolastica]

n. **1563** del 31 luglio 2012
Fondazione Portogruaro Campus. Contributo regionale. Anno Accademico 2012-2013. Concessione - Impegno di spesa. [Legge Regionale 22/06/1993, n. 16 (articolo 4 bis)]. 353
[Istruzione scolastica]

n. **1564** del 31 luglio 2012
Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Contributo regionale. Anno Accademico 2012 - 2013. Concessione - Impegno di spesa. [Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (articolo 82)]. 355
[Istruzione scolastica]

n. **1565** del 31 luglio 2012
Deliberazione n. 769 del 2 maggio 2012. Ente Veneto Lavoro: autorizzazione al rinnovo di contratto a tempo determinato e all'attivazione di contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 357
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1566** del 31 luglio 2012
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Vicenza per attività di formazione nell'ambito del progetto integrato di Alternanza Scuola-Lavoro. (D. Lgs 112/1998, art. 138).....358
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1567** del 31 luglio 2012
"Agri 15 Società agricola s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Lonigo (VI). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 364
[Energia e industria]

n. **1568** del 31 luglio 2012
"Aptenia s.r.l. - società agricola". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - Comune di Pincara (RO). 372
[Energia e industria]

n. **1569** del 31 luglio 2012
"Azienda agricola Fosca s.s. di Nicolin Giorgio, Gianfranco e Gianpaolo". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Lonigo (VI). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 380
[Energia e industria]

n. **1570** del 31 luglio 2012
"Azienda Agricola Mea s.s. - Società Agricola". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Porto Viro (RO). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 388
[Energia e industria]

n. **1571** del 31 luglio 2012
"San Giorgio Biogas - società agricola consortile a.r.l.". Subentro nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Caorle - località San Giorgio di Livenza (VE). 396
[Energia e industria]

n. **1572** del 31 luglio 2012
"Società agricola Donola Aldo e figli". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Bovolenta (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 403
[Energia e industria]

n. **1573** del 31 luglio 2012
"Azienda agricola La Colombara di Tosetto Walter". Variante non sostanziale all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Camisano Vicentino (VI) e contestuale rettifica della D.G.R. n. 121 del 31 gennaio 2012. "Enel - Divisione Infrastrutture e Reti". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 411
[Energia e industria]

n. **1575** del 31 luglio 2012
Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 in data 29 febbraio 2012. Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 16 marzo 2012, pubblicato nella G.U. del 15 giugno 2012. (L. 77/2009, art. 11). 414
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **1577** del 31 luglio 2012
Interventi regionali in materia di edilizia pubblica. Provvedimenti. (L.R. n. 02/01, L.R. n. 3/03, art. 52 e L.R. 44/87). 427
[Edilizia abitativa]

n. **1578** del 31 luglio 2012
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Primo programma di riparto 2012. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7). 429
[Opere e lavori pubblici]

n. **1579** del 31 luglio 2012
Istituto per la Trasparenza, l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti - ITACA - di Roma. - Quota associativa comprensiva del contributo integrativo per la gestione del Servizio Legge 109/1994 nell'anno 2012. Impegno di spesa € 12.000,00=. 436
[Opere e lavori pubblici]

n. **1581** del 31 luglio 2012
Organizzazione della IX Conferenza Regionale per la Polizia locale e sulla Sicurezza Urbana. Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2002, art. 2, comma 1 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza" - Dgr. n. 3810 del 5. 12. 2006 e successive modifiche. 437
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1582** del 31 luglio 2012
Ditta Arcarino Immobiliare srl (ex Archeo Real Estate S.p.A.) di Arzignano (VI) - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale puro di potenza elettrica pari a 408 kWe, da realizzarsi presso l'insediamento produttivo in Comune di Castelgomberto (VI) in via dell'Economia sn. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010. 438
[Energia e industria]

n. **1583** del 31 luglio 2012
Ditta Comast S.p.A. di Vicenza - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale puro di potenza elettrica pari a 408 kWe, da realizzarsi presso l'insediamento produttivo in Comune di Castelgomberto (VI) in via dell'Economia sn. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010. 444
[Energia e industria]

n. **1584** del 31 luglio 2012
Ditta Mc Energy Snc. di Negro Marcigaglia e Bruttomesso Monica di Castelgomberto (VI) - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale puro di potenza elettrica pari a 408 kWe, da realizzarsi presso l'insediamento produttivo in Comune di Castelgomberto (VI) in via della Scienza 25. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010. 449
[Energia e industria]

n. **1585** del 31 luglio 2012
Ditta Merlara Biogas Soc. Agricola arl. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di effluenti zootecnici e biomasse di origine vegetale con potenza elettrica pari a 999 kW da realizzarsi in Comune di Merlara (PD). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010. 454
[Energia e industria]

n. **1586** del 31 luglio 2012
Ditta Midal Srl. di Chiampo (VI) - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale puro di potenza elettrica pari a 408 kWe, da realizzarsi presso l'insediamento produttivo in Comune di Chiampo (VI) in via Strada dei Laghi sn. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010. 461
[Energia e industria]

n. **1587** del 31 luglio 2012
Ditta NATCOR S.r.l.. Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da circa 989 kWe, alimentato a olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Malo (VI). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001; D.Lgs 42/2004. 466
[Energia e industria]

n. **1588** del 31 luglio 2012
Ditta Valore Ambiente Srl - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas da discarica, di potenza pari a 300 kWe da realizzarsi in Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010. 477
[Energia e industria]

n. **1589** del 31 luglio 2012
Ditta ESE Castelguglielmo S.r.l. Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,65 MWp nei Comuni di Castelguglielmo (RO) e Bagnolo di Po (RO), località Boaria Burato. D.P.R. 380/2001. 481
[Energia e industria]

n. **1590** del 31 luglio 2012
Ditta ESE Dosso S.r.l. Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 4,99 MWp nei Comuni di Este (PD) ed Ospedaletto Euganeo (PD). D.P.R. 380/2001. 482
[Energia e industria]

n. **1591** del 31 luglio 2012
Ditta Società Bisciola s.r.l.. Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 997,94 MWp nel Comune di Pramaggiore (VE). D.P.R. 380/2001. 483
[Energia e industria]

n. **1592** del 31 luglio 2012
richiedente: Comune di Ariano nel Polesine - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 999,36 kWp in comune di Ariano nel Polesine (RO), e opere funzionali in Comune di Adria (RO), ai sensi del D.Lgs. 387/2003. 485
[Energia e industria]

n. **1593** del 31 luglio 2012
Richiedente: Ditta PETRA Srl - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 122,92 MWp nei Comuni di Trecenta e Bagnolo di Po (RO) ai sensi dell'articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010. 487
[Energia e industria]

n. **1594** del 31 luglio 2012
Adesione della Regione Veneto in qualità di struttura di supporto per i Comuni del Veneto al "Patto dei Sindaci" promosso dall'Unione Europea per la predisposizione di "Piani d'Azione per l'energia sostenibile" finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea al 2020. Sottoscrizione Accordo di Partenariato con la Commissione Europea - Direzione Generale dell'Energia. 489
[Energia e industria]

n. **1595** del 31 luglio 2012
D.G.R. 769/2012 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni ". Applicazione ai provvedimenti trasmessi sino alla data del 13/07/2012 dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi. 493
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1596** del 31 luglio 2012
Partecipazione regionale all'invito a presentare proposte della Commissione Europea, nell'ambito del programma LIFE + 2012. Progetto "Helping enhanced soil functions and adaptation to climate change by sustainable agricultural techniques"-HelpSoil. 497
[Agricoltura]

n. **1598** del 31 luglio 2012
Azienda regionale Veneto Agricoltura. Attività di trasferimento dell'innovazione in materia di conservazione del patrimonio ittico autoctono regionale. Approvazione progetto. Art. 1, c. 1 e art. 3 c. 1 della L.R. n. 19/1998. 499
[Caccia e pesca]

n. **1599** del 31 luglio 2012
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca - FEP (Reg. CE n. 1198 del 27.7.2006). Approvazione delle graduatorie delle istanze di finanziamento acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 1590 del 4 ottobre 2011 a valere sulle Misure: "2.2 - Pesca acque interne", "3.2 - Protezione e sviluppo fauna e flora acquatica" e "3.4 - Sviluppo di nuovi mercati"..... 504
[Caccia e pesca]

n. **1602** del 31 luglio 2012
Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi): adesione anno 2012. Cap. 3030 - Esercizio finanziario 2012. L.R. 16.08.1984, n. 40. 510
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1603** del 31 luglio 2012
Partecipazione regionale all'invito a presentare proposte della Commissione Europea, nell'ambito del programma LIFE + 2012. Progetto "Contratto Natura 2000".....511
[Foreste]

n. **1605** del 31 luglio 2012
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DGR n. 1355 del 3 agosto 2011 e s.m.i..Misura 511 - Assistenza tecnica - Programma Operativo 2011. Affidamento ad Agriconsulting S.p.A. del "Servizio di valutazione ex ante del programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020", art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006. 513
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **1610** del 31 luglio 2012
Programma sperimentale di difesa fitosanitaria biotecnologica sulla Mosca dell'olivo (Bactrocera oleae Gelmin). Impegno di spesa.....517
[Agricoltura]

n. **1612** del 31 luglio 2012
Autorizzazione al rinnovo della nomina di Direttore ad interim del funzionario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po, Marco Gottardi. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1841, L.R. 18 marzo 2011, n. 7, art. 10. D.G.R. 2 maggio 2012, n. 769. 525
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1613** del 31 luglio 2012
Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, CONTAGRAF e ARPA del Veneto di cui alla DGR 29 dicembre 2011, n. 2482. Programma delle attività di studio, controllo e monitoraggio agroambientale degli effetti dell'applicazione di direttive e regolamenti comunitari per le zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva n. 91/676/CEE ricadenti nell'ambito del territorio del Bacino Scolante in Laguna di Venezia. 527
[Agricoltura]

n. **1615** del 31 luglio 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C1 Laboratorio Famiglia - Via Contrà Santa Croce n. 7 - Vicenza della Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale Via dell'Industria n. 51 - Vicenza. (lr n. 22/2002).....535
[Servizi sociali]

n. **1616** del 31 luglio 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale dei seguenti Centri di Servizi:
- Centro Diurno per persone con disabilità "San Giuseppe 1" con sede in Padova 35137 Via Beato Pellegrini 155
- Centro Diurno per persone con disabilità "San Giuseppe 2" con sede in Padova 35137 Via Beato Pellegrini 155 (L.R. n. 22/2002). ... 537

[Servizi sociali]

n. **1617** del 31 luglio 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale dei seguenti Centri di Servizi:
• Centro Diurno per persone con disabilità "Santa Rosa Nucleo 1" con sede in Padova 35134 Via Palladio 51
• Centro Diurno per persone con disabilità "Santa Rosa Nucleo 2" con sede in Padova 35134 Via Palladio 51 (L.R. n. 22/2002).....539
[Servizi sociali]

n. **1618** del 31 luglio 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Pio X" con sede in Via Londa 31/a Valstagna 36020 VI (L.R. n. 22/2002).....541
[Servizi sociali]

n. **1619** del 31 luglio 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti con sede in Isola Vicentina 36033 VI Via San Marco 21/D (L.R. n. 22/2002)..... 543
[Servizi sociali]

n. **1620** del 31 luglio 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità e Centro Diurno per persone con disabilità entrambi con sede in Taglio di Po 45019 RO, Via Manzoni (L.R. n. 22/2002)..... 545
[Servizi sociali]

n. **1621** del 31 luglio 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C della Comunità Terapeutica San Francesco con sede legale in Via Sottomonte n. 3 - Monselice (PD) (Lr n. 22/2002). 547
[Servizi sociali]

n. **1622** del 31 luglio 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C1 della Comunità Terapeutica Società Cooperativa Sociale Villa Renata con sede legale in Via Orsera n. 4 - Lido di Venezia (Lr n. 22/2002). 549
[Servizi sociali]

n. **1623** del 31 luglio 2012
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia.....551
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1624** del 31 luglio 2012
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Casa di riposo "Comm. A. Michelazzo" di Sossano (VI)..... 554
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1625** del 31 luglio 2012
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Ipab SPES Servizi alla Persona Educativi e Sociali di Padova.....556
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1627** del 31 luglio 2012
Primo provvedimento applicativo contributi - Esercizio finanziario 2012. Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. L.R. 14.1.2003, n. 3 - art. 22.....558
[Cultura e beni culturali]

n. **1628** del 31 luglio 2012
Acquisto e distribuzione gratuita di n. 500 copie del libro "Lupi e uomini. Il grande predatore è tornato" (Autore: Daniele Zovi), edita da Terra Ferma Edizioni srl (Crocetta del Montello - TV). Autorizzazione (art.1, 2° comma della L.R. n. 50/93).....570
[Informazione ed editoria regionale]

n. **1633** del 31 luglio 2012
Presentazione del progetto "STOP FOR-BEG - AgainST emerging fOrms of trafficking in Italy: exPloited immigrants in the international phenomenon of FORced BEGgging" a valere sul Programma di prevenzione e lotta contro il crimine 2007-2013 - Avviso pubblico "Trafficking in Human Beings - THB (HOME/2012/ISEC/AG/THB) annualità 2012. 572
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1634** del 31 luglio 2012
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 e s.m.i.. Autorizzazione al rinnovo della convenzione annuale con ARPAV per le attività di supporto al funzionamento del Centro Funzionale Decentrato presso la Protezione Civile Regionale per il periodo dall'08 agosto 2012 al 07 agosto 2013. 574
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **1635** del 31 luglio 2012
Protezione Civile. L.R. 13/2012 articolo 14 "Contributo straordinario per i Comuni della provincia di Padova colpiti da calamità naturali". Individuazione dei criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi, per un importo complessivo di €. 500.000,00 a favore dei Comuni e per gli eventi di cui al comma 1 del medesimo articolo..... 587
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **1636** del 31 luglio 2012
Protezione Civile - Contributo al Centro Regionale Veneto di Protezione Civile per sviluppo di attività dirette a veicolare i concetti di previsione, prevenzione in materia di Protezione Civile - Anno 2012. 590
[Protezione civile e calamità naturali]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 637 del 6 agosto 2012

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006, Asse II Occupabilità. Avviso percorsi sperimentali triennali 2012/2013 - Interventi di terzo anno. Apertura termini. L. 53/2003. DGR n. 1014 del 5 giugno 2012. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e assunzione dell'impegno di spesa.
[Formazione professionale e lavoro]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Dati di sintesi - Allegato A
- Progetti pervenuti - Allegato B
- Progetti e interventi con punteggio di merito - Allegato C
- Progetti ammissibili e finanziati - Allegato D

2. di approvare i progetti di seguito elencati a condizioni che i soggetti proponenti - prima della stipula dell'atto di adesione - modifichino lo Statuto, adeguandolo, in riferimento agli organi collegiali, a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010:

- progetto cod. 2089/1/1/1014/2012 presentato dal Centro per la Formazione Professionale delle Maestranze Edili ed Affini della Provincia di Belluno;
- progetto cod. 2179/1/1/1014/2012 presentato da Ente Scuola Professionale per i Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso;
- progetto cod. 3618/1/1/1014/2012, presentato da Assistedil di Rovigo;

3. di prendere atto che le domande di ammissione presentate per i progetti cod. 131/2/1/1014/2012, 131/2/2/1014/2012, 131/2/3/1014/2012, presentati dall'Associazione Lepido Rocco, cod. 335/1/1/1014/2012 e 335/1/2/1014/2012 presentati dalla Fondazione Cavanis, cod. 740/1/1/1014/2012, presentato dall'Istituto Poverette della Casa Nazareth, cod. 2090/1/1/1014/2012, e cod. 2090/1/2/1014/2012, presentati dall'Associazione Pavoniana la Famiglia, cod. 3714/1/1/1014/2012, presentato dalla Cooperativa Sociale Cultura e Valori sono state integrate con le prescritte dichiarazioni relative alla posizione dei rispettivi organi collegiali in rapporto all'articolo 6, comma 2 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010 e che per il progetto cod. 3865/1/1/1014/2012, il soggetto proponente Associazione Victory TNG ha regolarizzato la domanda presentandola sul prescritto modello;

4. Ritenuto, per le ragioni esposte in premessa, di considerare valido, ai fini dell'assegnazione del contributo pubblico allievo, il numero degli allievi riportato nella scheda finanziaria (scheda 9), nei casi in cui lo stesso diverga dal numero degli allievi preventivati nelle schede degli interventi formativi (schede 7);

5. Ritenuto, per le ragioni esposte in premessa di approvare:

- il progetto cod. 131/2/1/1014/2012, presentato dall'Associazione Lepido Rocco, prendendo atto della rettifica apportata alla scheda finanziaria dello stesso con nota dell'Ente prot. n. 845 del 31 luglio, rettifica peraltro già preventivata nella nota esplicativa prot. n. 766 del 5 luglio, allegata alla domanda di ammissione;
- il progetto cod. 2775/5/1/1014/2012, presentato dall'Associazione CFP CNOS-FAP San Zeno, prendendo atto dell'integrazione pervenuta con nota prot. 12508-12 del 2.8.2012;

6. di assumere i seguenti impegni di spesa, a favore dei beneficiari di cui all'allegato D al presente provvedimento sui capitoli sotto indicati i quali presentano sufficiente disponibilità:

- euro € 14.186.223,55 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul totale a valere sul capitolo 101322 del bilancio regionale 2012,
- euro € 13.466.312,45 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul totale a valere sul capitolo 101323 del bilancio regionale 2012;

7. di liquidare, successivamente alla procedura di impegno di cui al precedente punto 5, gli importi finanziati spettanti ai beneficiari specificati nello stesso Allegato D al presente decreto, compatibilmente con le risorse di cassa disponibili, per singolo progetto e secondo le modalità previste dalla DGR 1014/2012, citate in premessa;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

9. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche.

Santo Romano

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1308 del 3 luglio 2012

Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Sviluppo S.p.A. del 9 luglio 2012 alle ore 9.30.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea dei soci della Veneto Sviluppo S.p.A., convocata per il giorno 9 luglio 2012 alle ore 9.30 e avente all'ordine del giorno il rinnovo degli organi sociali e la determinazione dei relativi compensi.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con nota n. 5152/12 del 13 giugno 2012 della società Veneto Sviluppo S.p.A., partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 2 luglio 2012 alle ore 9.30, presso la sede della Società in Venezia - Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega - Edificio Lybra - Via delle Industrie 19/D, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 luglio 2012, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale;
2. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale;
3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2012/2014, previa determinazione del loro numero;
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e designazione del Presidente del Collegio Sindacale, per il triennio 2012/2014.

In merito ai punti iscritti all'ordine del giorno si rappresenta che, a far data dall'assemblea ordinaria del 8 maggio 2012 che ha approvato il bilancio al 31.12.2011, gli attuali organi sociali operano in regime di prorogatio.

In merito al punto 1) all'ordine del giorno dell'assemblea, si rappresenta che i compensi attualmente spettanti ai componenti del Collegio Sindacale sono i seguenti: per il Presidente, un compenso annuo lordo, determinato in ragione dei minimi tariffari previsti dai rispettivi ordini professionali di appartenenza, in relazione alle funzioni esplicate e comunque non superiore a € 35.000,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate; per ciascun componente effettivo, un compenso annuo lordo, determinato in ragione dei minimi tariffari previsti dai rispettivi ordini professionali di appartenenza, in relazione alle funzioni esplicate e comunque non superiore a € 25.000,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate.

Si rammenta, inoltre, che con DGR n. 2951 del 14/12/2010 è stata approvata in materia di compensi agli organi societari di controllo una specifica direttiva che prevede quanto segue:

"Al momento del primo rinnovo dell'organo di controllo delle società, successivo alla data di adozione della presente direttiva, l'assemblea stabilisce un tetto massimo al compenso annuo lordo attribuito all'organo pari al 90 per cento del compenso annuo lordo effettivamente attribuito nell'ultima annualità."

Tenuto però conto del rapporto tra il valore del fatturato della Società, l'ammontare degli ingenti fondi gestiti e gli importi dei succitati compensi, si propone di confermare anche per il triennio 2012-2014 gli attuali compensi attribuiti al Collegio Sindacale, derogando a quanto previsto dalla DGR 2951/2010.

Per quanto riguarda il punto 2) all'ordine del giorno, si rappresenta che attualmente i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono previsti nelle seguenti forme:

- un'indennità al Presidente del Consiglio di Amministrazione di euro 30.212,73 lordi annui;
- un'indennità ai membri del Comitato Esecutivo di euro 3.222,69 lordi annui;
- un gettone di presenza spettante ai Consiglieri di Amministrazione per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali di euro 227,24;
- un rimborso delle spese pié di lista - rimborso chilometrico per l'uso dell'auto secondo la tariffa ACI al minimo fiscale riconosciuto per gli autoveicoli a benzina e diesel, per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali;
- una polizza assicurativa a favore di tutti i consiglieri per la copertura di infortunio professionale e responsabilità civile verso terzi che possono derivare dall'esercizio delle proprie funzioni, con un limite di spesa per ciascun consigliere di euro 2.000,00.

La DGR n. 1075/2011 prevede quale direttiva alla lettera A) che "Le società a partecipazione regionale maggioritaria che non abbiano ancora provveduto alla riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal primo comma della direttiva F-II della DGR 2951/2011, dovranno porre l'argomento all'ordine del giorno della prima assemblea utile".

Tenuto però conto del rapporto tra il valore del fatturato della Società, l'ammontare degli ingenti fondi gestiti e gli importi dei succitati compensi, si propone di confermare anche per il triennio 2012-2014 gli attuali compensi attribuiti al Consiglio di Amministrazione, derogando a quanto previsto dalla DGR 2951/2010 e dalla DGR 1075/2011.

Per quanto riguarda il punto 3) all'ordine del giorno, si rappresenta che sul BUR n. 70 del 16 settembre 2011 è stato pubblicato l'avviso n. 19 del 2 settembre 2011 per il rinnovo dell'organo amministrativo della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 20 statutario, deve essere composto da un numero dispari di membri, non inferiore a cinque e non superiore a tredici, secondo la determinazione dell'assemblea. La metà più uno dei membri è nominata dal Consiglio regionale, i restanti dall'assemblea su designazione dei soci titolari di azioni di categoria "B".

In considerazione del fatto che il Consiglio regionale con deliberazione n. 88 del 28 giugno 2012 ha nominato sette componenti del Consiglio di Amministrazione, si propone che tale organo, per il triennio 2012-2014, si componga di tredici membri.

Si propone, inoltre, di incaricare il rappresentante regionale di comunicare in assemblea i nominativi delle persone nominate dal Consiglio regionale con la deliberazione succitata (Allegato A) quali Consiglieri d'Amministrazione per il triennio 2012-2014, qui di seguito indicati:

- ANTONELLI Andrea nato a Roma il 23 dicembre 1966;
- ZANOLLA Bruno nato a Quero (BL) il 18 febbraio 1964;
- AGOSTINELLI Paolo nato a San Bonifacio (VR) il 3 giugno 1958;
- CATTELAN Giovanni nato a Thiene (VI) il 22 febbraio 1975;
- GROSSO Giorgio nato a Meolo (VE) il 22 novembre 1949;
- CHIEREGHIN Nerino nato a Adria (RO) il 1° marzo 1951;
- VANONI Marco, nato a Verona il 21 marzo 1964.

e di prendere atto delle proposte di nomina formulate dai Soci di categoria "B".

In merito al punto 4) all'ordine del giorno, si rappresenta che sul BUR n. 70 del 16 settembre 2011 è stato pubblicato l'avviso n. 20 del 2 settembre 2011 per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Si informa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, l'organo di controllo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, dei quali due effettivi e uno supplente sono nominati dal Consiglio Regionale, e i restanti sono nominati dall'assemblea tra i candidati designati dai titolari di azioni di categoria B).

Si propone di incaricare il rappresentante regionale di comunicare in assemblea i nominativi delle persone nominate con deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 28/6/2012 (Allegato B) che sono:

quali componenti effettivi del Collegio Sindacale per il triennio 2012 - 2014:

- MORELLI Giorgio, nato a Chioggia (VE) il 7 febbraio 1954;
- GRIGOLON Gianfranco, nato a Camposampiero (PD) il 20 agosto 1957;

e quale componente supplente:

- ZERBARO Luciano, nato a Sarcedo (VI) il 16 agosto 1944;

e di prendere atto delle proposte di nomina formulate dai Soci di categoria "B".

Si propone, inoltre, di procedere col presente provvedimento a designare il Presidente del Collegio Sindacale, che, ai sensi dell'art. 27 comma 2, deve essere individuato tra i componenti di nomina regionale.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto della Veneto Sviluppo S.p.A.;

Vista la nota della società Veneto Sviluppo S.p.A. n. 5152/12 del 13 giugno 2012;

Viste le deliberazioni del Consiglio regionale n. 88 e n. 89 del 28 giugno 2012 (Allegato A) e (Allegato B);

delibera

1. in merito al punto 1) all'ordine del giorno dell'assemblea, per le motivazioni indicate in premessa, di confermare anche per il triennio 2012-2014 gli attuali compensi attribuiti al Collegio Sindacale, derogando a quanto previsto dalla DGR 2951/2010;
2. in merito al punto 2) all'ordine del giorno, per le motivazioni indicate in premessa, di confermare anche per il triennio 2012-2014 gli attuali compensi attribuiti al Consiglio di Amministrazione, derogando a quanto previsto dalla DGR 2951/2010 e dalla DGR 1075/2011;
3. in merito al punto 3) all'ordine del giorno, di determinare in tredici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012-2014 e di incaricare il rappresentante regionale di comunicare in assemblea i nominativi delle persone nominate dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 88 del 28/6/2012 (Allegato A) quali Consiglieri d'Amministrazione, come di seguito indicato:

- ANTONELLI Andrea nato a Roma il 23 dicembre 1966;
- ZANOLLA Bruno nato a Quero (BL) il 18 febbraio 1964;
- AGOSTINELLI Paolo nato a San Bonifacio (VR) il 3 giugno 1958;
- CATTELAN Giovanni nato a Thiene (VI) il 22 febbraio 1975;
- GROSSO Giorgio nato a Meolo (VE) il 22 novembre 1949;
- CHIEREGHIN Nerino nato a Adria (RO) il 1° marzo 1951;
- VANONI Marco, nato a Verona il 21 marzo 1964;

nonché di prendere atto delle proposte di nomina formulate dai Soci di categoria "B";

4. in merito al punto 4), di incaricare il rappresentante regionale di comunicare in assemblea i nominativi delle persone nominate con deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 28/6/2012 (Allegato B) che sono:

quali componenti effettivi del Collegio Sindacale per il triennio 2012 - 2014:

- MORELLI Giorgio, nato a Chioggia (VE) il 7 febbraio 1954;
- GRIGOLON Gianfranco, nato a Camposampiero (PD) il 20 agosto 1957;

e quale componente supplente:

- ZERBARO Luciano, nato a Sarcedo (VI) il 16 agosto 1944;

e di prendere atto delle proposte di nomina formulate dai Soci di categoria "B", nonché di designare per la successiva nomina dell'assemblea, ai sensi dell'art. 27 comma 2 dello statuto, quale Presidente del Collegio Sindacale, il sig. Giorgio Morelli;

5. di incaricare, ex art. 61 comma 3 dello Statuto, il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, di rappresentare la Regione del Veneto in sede di partecipazione all'Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A., secondo quanto indicato nel presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione integralmente nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

(L'allegata deliberazione del Consiglio regionale n. 88 del 28 giugno 2012 è pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 60 del 31 luglio 2012, *ndr*)

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1409 del 17 luglio 2012

Modifiche organizzative della Segreteria regionale per la Sanità e della Segreteria regionale per le Infrastrutture.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Si tratta, con il presente provvedimento, di apportare alcune modifiche organizzative nell'ambito della Segreteria regionale per la Sanità e della Segreteria regionale per le Infrastrutture.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

con nota prot. n. 159822/B.000.0.1.3 del 4/04/2012 il Segretario regionale per la Sanità, al fine di rendere il vigente assetto organizzativo maggiormente conforme alle esigenze funzionali proprie della Segreteria regionale per la Sanità, ha proposto l'istituzione - nell'ambito della Direzione controlli e governo SSR - del Servizio acquisti centralizzati.

Contestualmente, effettuata una generale ricognizione degli attuali Servizi, si ritiene di sopprimere il Servizio programmazione e monitoraggio bilancio SSR - presso l'Unità di Progetto programmazione risorse finanziarie SSR - attualmente vacante.

A seguito delle suddette modifiche organizzative si propone che la titolarità dell'istituendo Servizio acquisti centralizzati sia conferito all'Avv. Nicola de Conti (dirigente), che contestualmente cessa dal precedente incarico presso la Direzione demanio, patrimonio e sedi.

Si demanda a successivo decreto l'affidamento al medesimo dirigente delle funzioni di coordinamento del CRAS (Coordinamento Regionale Acquisti in Sanità).

Si propone pertanto di procedere alle richieste modifiche organizzative delle strutture con decorrenza dal 1 agosto 2012 e di conferire, con decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni, l'incarico sopra citato, dando atto che l'interessato continuerà a percepire la retribuzione di posizione con graduazione "C", attualmente in godimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

Tutto ciò premesso

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- Vista la legge regionale n. 1/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la nota prot. n. 159822/B.000.0.1.3 del 4/04/2012 del Segretario regionale per la Sanità;

delibera

1. di sopprimere il Servizio programmazione e monitoraggio bilancio SSR nell'ambito della Segreteria regionale per la Sanità - Unità di Progetto programmazione risorse finanziarie SSR - attualmente vacante;
2. di istituire contestualmente nell'ambito della Segreteria regionale per la Sanità - Direzione controlli e governo SSR - il Servizio acquisti centralizzati;
3. di dare atto che le modifiche organizzative suddette avranno effetto dal 1° agosto 2012;
4. di conferire la titolarità del Servizio acquisti centralizzati, presso la Direzione controlli e governo SSR, all'Avv. Nicola De Conti (dirigente) con decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni, con cessazione contestuale dal precedente incarico presso la Direzione demanio, patrimonio e sedi, demandando a successivo decreto l'affidamento al medesimo dirigente delle funzioni di coordinamento del CRAS (Coordinamento Regionale Acquisti in Sanità). L'Avv. De Conti in relazione a tale incarico continuerà a percepire la retribuzione di posizione con graduazione "C, attualmente in godimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1411 del 17 luglio 2012

Servizio per la gestione informatizzata in "outsourcing" del personale delle Aziende Sanitarie e dell'Istituto Oncologico Veneto. Esercizio facoltà applicazione clausola contrattuale opzionale di rinnovazione.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento autorizza l'esercizio da parte della Regione del Veneto della facoltà di applicazione della clausola opzionale di prosecuzione (rinnovazione) per ulteriori 3 (tre) anni dei contratti, al termine della scadenza del periodo iniziale di 5 anni, stipulati dalle Aziende Sanitarie e dallo IOV (Istituto Oncologico Veneto), a seguito della gara centralizzata a livello regionale, espletata dall'Azienda Ospedaliera di Verona, ex deliberazione del Direttore Generale n. 1226/2007.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1226 del 27.7.2007 l'Azienda Ospedaliera di Verona ha disposto l'aggiudicazione definitiva alla impresa Sigma Informatica SpA di Venezia, relativa alla gara centralizzata a livello regionale, per l'affidamento del servizio per la gestione informatizzata in "outsourcing" del personale dipendente, assimilato, specialistico e convenzionato ed universitario delle Aziende Sanitarie e dello IOV (Istituto Oncologico Veneto), inerente il periodo di anni 5 (cinque), con facoltà opzionale di prosecuzione per un periodo di ulteriori anni 3 (tre), per l'importo complessivo quinquennale di € 7.043.868,00, IVA esclusa, calcolato per un numero stimato di 67.860/mese cedolini al prezzo unitario cadauno cedolino di € 1,73, IVA esclusa, con possibili aggiornamenti a seguito di variazioni ISTAT con cadenza annuale.

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

- con la predetta deliberazione n. 1226/2007 è stata approvata la conclusione del procedimento concorsuale che ha visto, a fronte di un novero di n. 9 soggetti economici preselezionati dal bando di gara, la presentazione di n. 3 offerenti e l'individuazione della predetta impresa Sigma Informatica SpA, quale migliore offerente sia sotto il profilo del prezzo che della qualità (economia metodo produzione servizio, soluzioni tecnologiche proposte, nonché condizioni favorevoli per le prestazioni richieste, etc.);
- la clausola contrattuale che prevede l'esercizio della facoltà opzionale di prosecuzione, oltre agli anni 5 intesi come prima fase contrattuale, di ulteriori anni 3 di una seconda fase contrattuale, è stata prevista nel bando di gara 2006 - 128304 - IT, e, quindi, legittimamente praticabile, anche in ragione dell'art. 29 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., quale trasposizione dell'art. 9 della Direttiva 2004/18/CE, ed avallata anche dall'intervenuto indirizzo consolidato a livello giurisprudenziale amministrativo della piena legittimità della prosecuzione in disamina, in quanto il bando di gara stesso ha previsto due fasi temporali, poste in gara, dove la seconda (c.d. rinnovo trasparente) è stata subordinata alla volontà delle parti;
- le singole Aziende Sanitarie e lo IOV hanno provveduto alla stipulazione dei relativi contratti aziendali, per una soluzione informatica omogenea ma personalizzata per ciascun soggetto sanitario contraente, ed è stata definita, al fine di conseguire la necessaria uniformità, la scadenza contrattuale del quinquennio di appalto nel giorno 27.7.2012, al costo iniziale a cedolino di € 1,73 + IVA, quale regolazione del corrispettivo per l'appaltatore che, in ragione degli intervenuti adeguamenti annuali ISTAT, è assurto agli attuali € 1,87 + IVA.

Con la recente D.G.R.V. n. 994 del 5.6.2012 la Giunta Regionale ha inteso, previa attenta e motivata disamina (approssimarsi della scadenza naturale dei contratti stipulati dai singoli Enti, tempi tecnici stimati necessari per l'espletamento di una nuova procedura di affidamento ed esperienza acquisita nella conduzione della precedente procedura centralizzata a livello regionale), dare mandato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona di procedere all'approvazione di tutti i necessari atti per lo svolgimento delle procedure di una nuova gara centralizzata a livello regionale per pervenire all'aggiudicazione dell'appalto per il servizio per la gestione informatizzata del personale delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, per il periodo di cinque anni con facoltà di prosecuzione per un ulteriore periodo di tre anni.

Con la medesima D.G.R.V. n. 994/2012 è stato, tra l'altro, disposto all'Azienda Sanitaria in parola l'attivazione della proroga dei contratti in essere per la durata necessaria all'espletamento della nuova procedura concorsuale, nonché di attivare, entro il termine perentorio del 15.7.2012, la produzione della procura speciale da parte delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, al fine conseguire per conto loro l'espletamento della procedura di gara in parola.

Rilevato che, come da documentazione agli atti presso la Direzione Controlli e Governo SSR, la Sigma Informatica Spa di Venezia, non ha concesso la disponibilità alla proroga richiesta dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, idonea a garantire, nelle more dell'espletamento della nuova gara, un servizio, in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e allo IOV, ritenuto indispensabile per la gestione informatizzata in "outsourcing" di tutto il personale dipendente, assimilato, specialistico e convenzionato ed universitario.

Osservato che tale impedimento rappresenta per l'intero sistema della sanità veneta un importante rischio di disservizio o, peggio, potrebbe rappresentare un'assoluta mancanza di adeguata copertura delle prestazioni in parola di gestione del personale e non vi sono i tempi tecnici utili e necessari a ricercare un diverso appaltatore idoneo a mettere in atto tutte le necessarie azioni per lo svolgimento del servizio in disamina, ed inoltre non permette all'Azienda Sanitaria incaricata di poter svolgere correttamente e con le normali garanzie il mandato predetto attribuitole dalla Giunta Regionale.

Ritenuto, stante quanto sopra riscontrato, che la scelta "obbligata" è quella di azionare la clausola contrattuale prevista dalla precedente procedura di gara, ex deliberazione n. 1226/2007 dell'Azienda Ospedaliera di Verona, che prevede la facoltà opzionale di prosecuzione, per un periodo di ulteriori anni 3 (tre) oltre agli anni 5 (cinque) di prossima conclusione, del rapporto contrattuale instaurato dalle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR con l'attuale appaltatore.

Osservato, altresì, che l'entrata in servizio di un nuovo e diverso appaltatore conseguirebbe l'assunzione di rischi derivanti dal processo di riconversione, di migrazione dati e di avviamento con costi rilevanti che le Aziende Sanitarie, lo IOV e la Regione del Veneto potrebbero dover subire in relazione all'obiettivo primario del controllo della preponderante voce di spesa (personale) per la sanità veneta, nonché determinerebbe un innalzamento dei costi indiretti di esercizio che potrebbero subentrare, tenuto conto

anche dei fisiologici tempi tecnici per l'adozione di un nuovo apparato organizzativo-gestionale, in sostituzione di quello attuale perfezionato negli anni, in relazione ad un nuovo sistema informatico da introdurre.

Preso atto, nel contempo, delle percentuali di riduzione degli importi relativi alla fornitura di beni e servizi per i contratti in essere, previste all'art. 15, comma 13, del recente D.L. 6/7/2012 n. 95.

Al riguardo si fa presente che, nel corso dell'ultimo anno del quinquennio contrattuale ed in previsione della sua naturale scadenza, la Segreteria regionale per la Sanità aveva già svolto una apposita disamina, anche in considerazione dei tempi tecnici ordinari necessari all'espletamento di una nuova gara di appalto, stimati - in assenza di contenzioso amministrativo - in circa 9/12 mesi, inerente le diverse soluzioni possibili tra le quali l'indizione di una nuova gara o la prosecuzione del rapporto con l'attuale appaltatore Sigma Informatica Spa, in applicazione della clausola contrattuale predetta, e la stessa aveva fondato la convinzione per quest'ultima ipotesi, per le seguenti motivazioni:

- la constatazione della legittimità della clausola di rinnovazione in disamina, posta in gara già al momento dell'indizione della gara stessa e della sua pubblicazione: la conclusione del procedimento della predetta gara a carattere pubblicistico prevede l'istituto in parola, peraltro vigente nell'ordinamento, dell'attivazione dei poteri negoziali di natura civilistica spettanti ai contraenti e, nel caso in esame, anche alla Regione del Veneto, alle singole Aziende Sanitarie e allo IOV;
- l'analisi e la valutazione con esito positivo, come da documentazione agli atti presso la Direzione Controlli e Governo SSR, svolte dal Dirigente Responsabile Sistema informatico Socio Sanitario e dal Responsabile della Direzione regionale Personale del Servizio Socio Sanitario Regionale, in merito alle prestazioni eseguite dalla Sigma Informatica SpA nella fase del quinquennio contrattuale, anche sulla base di un'apposita ricognizione effettuata con l'apporto delle singole Aziende Sanitarie.

A fondare ulteriormente tale ipotesi, era anche l'effettuazione, in merito alle condizioni economiche praticate con l'appalto in parola, di una apposita rilevazione presso alcune realtà sanitarie limitrofe alla Regione del Veneto, che aveva confermato, pur nella constatazione delle diverse dimensioni territoriali e di oggetto dell'appalto in parola, la congruità delle citate quotazioni economiche, come risultante da documentazione agli atti presso la Direzione regionale Controlli e Governo SSR.

Ritenuto, pertanto, necessario sospendere le disposizioni intraprese dalla Giunta Regionale con la D.G.R.V. n. 994/2012, nelle more della nuova volontà giuntale di incaricare la Segreteria regionale per la Sanità a procedere con carattere di urgenza ad intavolare una negoziazione con la Sigma Informatica SpA, per ottenere la prosecuzione predetta a fronte della concessione della stessa di migliorie rispetto alle attuali condizioni di contratto, nonché di una riduzione del prezzo attualmente corrisposto per cedolino, anche con preciso riferimento alle disposizioni intervenute con la "spending review bis" ex comma 13, art. 15, Decreto Legge n. 95 del 7.7.2012.

Constatato, al riguardo che, come da documentazione agli atti presso la Direzione regionale Controlli e Governo SSR, l'impresa Sigma Informatica SpA di Venezia aveva già manifestato sinteticamente le attività positivamente prestate nel corso dell'appalto eseguito e, nel contempo, si è resa disponibile alla prosecuzione del servizio per gli ulteriori tre anni, a fronte dell'attuale prezzo unitario a cedolino di € 1,81 + IVA ed alla fornitura di alcune migliorie riferite al sistema informatico appaltato, rimanendo invariate tutte le rimanenti condizioni e clausole contrattuali.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la deliberazione n. 1226 del 27.7.2007 dell'Azienda Ospedaliera di Verona;

Visto l'art. 29 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Preso atto del D.L. 6/7/2012, n. 95;

delibera

1) di sospendere, per le motivazioni indicate in premessa, le disposizioni approvate con la D.G.R.V. n. 994 del 5.6.2012 con le quali la Giunta Regionale ha, tra l'altro, dato mandato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona di procedere all'approvazione di tutti i necessari atti per lo svolgimento delle procedure di una nuova gara centralizzata a livello regionale per pervenire all'aggiudicazione dell'appalto per il servizio per la gestione informatizzata del personale delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, per il periodo di cinque anni con facoltà di prosecuzione per un ulteriore periodo di tre anni;

2) di dare incarico alla Segreteria regionale per la Sanità di procedere con carattere di urgenza allo svolgimento di un'apposita negoziazione con la Sigma Informatica SpA, riferita ai rapporti in essere con la stessa derivanti dalla deliberazione n. 1226 del 27.7.2007 approvata dall'Azienda Ospedaliera di Verona, al fine di ottenere la prosecuzione degli ulteriori anni 3, oltre agli anni 5 di prossima conclusione, a fronte della concessione della stessa di migliorie rispetto alle attuali condizioni di contratto nonchè di una riduzione del prezzo attualmente corrisposto per cedolino, anche con preciso riferimento alle disposizioni intervenute con la "spending review bis" ex comma 13, art. 15, Decreto Legge n. 95 del 7.7.2012;

3) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione degli esiti della negoziazione predetta di cui al precedente punto 2) del presente dispositivo;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5) di pubblicare la seguente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1420 del 31 luglio 2012

Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 2 agosto 2012 alle ore 12.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 2 agosto 2012 alle ore 12.00, avente quali argomenti all'ordine del giorno l'approvazione del Conto consuntivo per l'esercizio 2011, del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012, l'approvazione del Programma di attività della Fondazione per il 2012 e di alcune modifiche statutarie riguardanti la composizione degli organi sociali, nonché la nomina del rappresentante dei Soci Sostenitori nel Consiglio di amministrazione.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'art 11 della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2009) ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare alla costituzione della Fondazione Ca' Vendramin, con sede a Taglio di Po (Rovigo), in qualità di fondatore, con una quota pari al 62,50 %, del fondo di dotazione.

La Fondazione ha lo scopo di favorire la conoscenza e lo sviluppo del Delta del Po e di promuovere la ricerca avanzata a livello nazionale e internazionale sui temi attinenti ai delta e alle zone umide. Essa opera nell'ambito della Regione del Veneto.

Tale soggetto persegue in particolare, i seguenti obiettivi:

a) promuovere, gestire e coordinare, in collaborazione con le Università del Veneto e il Centro Universitario di Rovigo (CUR), la ricerca avanzata sui delta e sulle zone umide anche con riferimento ai sistemi territoriali connessi e, in particolare, con il "Laboratorio internazionale per i delta e le lagune";
b) partecipare a organismi internazionali per la trattazione dei problemi di natura idraulica, costiera ambientale, economica e sociale dei delta e delle zone umide del Mediterraneo e di altri Paesi del mondo;
c) gestire, promuovere, valorizzare e sviluppare il sistema museale del Delta del Po e, in particolare, il Museo regionale della Bonifica Ca' Vendramin, nonché il complesso dei manufatti idraulici storici, delle antiche idrovore delle corti e degli edifici di archeologia rurale del delta;
d) promuovere, sviluppare e gestire la fruizione dei percorsi attrezzati e dei punti di sosta, ai fini della visitazione delle opere idrauliche, degli ambienti rurali e paesaggistici del delta del Po;
e) stimolare, promuovere e diffondere la conoscenza e le opportunità offerte dalle comunità e dai territori del delta, aperti a un approccio conoscitivo intereuropeo e internazionale, con strumenti improntati al dialogo, al confronto e allo scambio di idee, di progetti e di esperienze culturali, scientifiche e operative tra i vari soggetti coinvolti;
f) favorire l'interazione tra le comunità locali e il mondo della cultura e delle nuove opportunità economiche, anche al fine di indirizzare i giovani verso un percorso formativo collegato con le eccellenze dei vari settori d'interesse;
g) promuovere, con il coinvolgimento di personalità del mondo scientifico, di studiosi del settore e delle istituzioni, la predisposizione di documenti per una "equilibrata regolazione ambientale e urbanistica del Delta", come modelli innovativi di governo del territorio;
h) ricercare sostegni materiali, economici e finanziari presso istituzioni, enti pubblici e imprese al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione a sostegno del sistema economico del territorio;
i) privilegiare il coinvolgimento dei giovani nella varie attività promosse, per accrescere la loro formazione e qualificazione e le opportunità di inserimento occupazionale nei vari settori economici;
j) promuovere, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali e internazionali, la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale, ambientale e artistico delle genti del Polesine e del loro territorio;
k) promuovere, gestire e valorizzare, in casi particolari espressamente previsti negli atti di programmazione, idrovore ed edifici di rilievo storico e di archeologia rurale in tutto il territorio della provincia di Rovigo;
l) realizzare presso la sede sociale e nel territorio polesano eventi, manifestazioni e rievocazioni di carattere storico, musicale e teatrale e di recupero delle antiche tradizioni;
m) promuovere e valorizzare le tradizioni popolari, i mestieri del delta del Po e delle sue lagune;
n) promuovere, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali e internazionali, i rapporti internazionali e di gemellaggio con le istituzioni di altri Paesi, anche su delega degli enti e istituzioni che operano nel territorio polesano e veneto;
o) promuovere ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi sociali.

La norma sopra menzionata ha previsto, al comma 5, una partecipazione regionale al patrimonio iniziale della fondazione pari a euro 100.000,00.

Inoltre, per consentire alla fondazione di perseguire le finalità elencate, il comma 4 art. 11 L.R. 1/2009, ha autorizzato la Giunta regionale ad erogare alla stessa, un contributo annuale alle spese di gestione e funzionamento, che sarà annualmente stanziato a valere sulle risorse del bilancio regionale.

La Fondazione si è costituita in data 30 ottobre 2009 e con il Decreto n. 79 del 20 aprile 2010 del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti della Regione del Veneto è stata riconosciuta al numero 572 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Con nota n. 607 del 13 luglio 2012 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin, che si terrà presso la sede della Fondazione (Museo regionale della Bonifica Ca' Vendramin), in via Veneto n. 38, a Taglio di Po, il giorno 2 agosto 2012 alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Conto consuntivo esercizio 2011;
3. Approvazione Bilancio preventivo 2012;
4. Approvazione modifica Statuto;
5. Nomina del rappresentante dei Soci Sostenitori nel Consiglio di Amministrazione;
6. Attività della Fondazione Ca' Vendramin;
7. Varie ed eventuali.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il verbale della seduta precedente, in linea con quanto deliberato dalla Giunta Regionale.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, da un'analisi della documentazione trasmessa (Allegato A) risulta, che l'esercizio 2011 si è concluso con un avanzo di amministrazione pari ad € 72.538,93 e la Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori al Conto Consuntivo 2011 propone di approvare detto documento.

A fronte di una liquidità iniziale al 1 gennaio 2011 pari a € 237.008,87, la Fondazione ha realizzato entrate pari a € 65.829,19, di cui € 35.000,00 per quote associative ed € 18.000,00 per contributi su progetti e attività. I residui attivi sono pari a € 73.257,54. Di conseguenza il totale assestato delle entrate (incassi e residui attivi) è pari a € 139.086,73.

Dal lato delle uscite si registrano: € 3.744,00 per compenso revisore dei conti, € 37.716,50 per spese personale, € 116.215,41 per compenso e rimborso spese consulenti progetti, € 30.162,19 per acquisti di servizi tecnici e professionali, € 8.786,86 per utenze, € 1.005,45 per materiale di consumo, € 2.196,56 per godimento beni di terzi, € 301,48 per oneri finanziari e patrimoniali, € 7.692,00 per acquisto beni durevoli, imposte e tasse per € 5.372,76, per un totale complessivo di uscite pari a € 213.193,21. Conseguentemente, la liquidità finale al 31/12/2011 è stata pari a € 89.644,85. Pertanto, il totale assestato delle uscite (pagamenti e residui passivi) è pari a € 303.556,67.

Ciò considerato, si propone di approvare il conto consuntivo per l'esercizio 2011.

Passando alla trattazione del terzo punto all'o.d.g., relativo al bilancio di previsione per l'esercizio 2012, trasmesso dalla Fondazione (Allegato B), si evince che la liquidità iniziale per l'anno 2012 è pari a € 89.644,85, i residui attivi 2011 sono pari a € 73.257,54 e la Fondazione prevede di realizzare le seguenti entrate: erogazioni dai soci pari a € 80.000,00 per quote associative, contributi per progetti e attività € 59.000,00, entrate varie € 18.000,00, altre entrate per € 10,00, per un totale complessivo entrate di € 157.010,00, e un totale entrate, più liquidità iniziale e residui attivi pari a € 319.912,39.

Dal lato delle uscite sono previsti: € 2.000,00 per rimborsi spese amministratori, € 3.780,00 per compensi Revisore dei Conti, € 46.000,00 per spese personale, € 3.000,00 per indennità e rimborso spese comitato scientifico, € 22.000,00 per compenso e rimborso spese consulenze progetti, € 56.400,00 per acquisti di servizi tecnici e professionali, € 10.000,00 per spese convegni/mostre; € 15.000,00 per utenze, € 1.500,00 per materiali di consumo, € 3.000,00 per acquisto beni durevoli, imposte e tasse per € 1.000,00, accantonamenti per € 65.868,93, per un totale complessivo di uscite pari a € 229.548,93, al quale si aggiungono € 90.363,46 per residui passivi 2011, per un totale complessivo di uscite più residui passivi pari a € 319.912,39.

La Fondazione Ca' Vendramin prevede di concludere l'esercizio 2012 con una liquidità finale pari a € 0,00 e la Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori propone di approvare detto documento.

Pertanto, si propone di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 (Allegato B).

In merito al punto 4) all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ca' Vendramin ha presentato una proposta di modifica statutaria al 1° comma dell'art. 11, che prevede la riduzione del numero massimo dei componenti dell'organo amministrativo da nove a cinque.

Considerato che la modifica statutaria è volta ad ottemperare alla previsione di cui all'art. 6 comma 5 del D.L. 78/2010, come convertito dalla legge 122/2010, e tenuto conto della sua applicazione agli enti e organismi strumentali delle Regioni previsto dall'Art. 22 comma 3 del D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011, si propone di approvare detta modifica secondo il testo riportato in allegato (Allegato C).

Con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno, si rappresenta che ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 c. 7 e dell'art. 11 c. 1 dello Statuto, all'Assemblea dei Sostenitori compete l'elezione del proprio Presidente, il quale è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione. Si propone, pertanto, di prendere atto di detta nomina, salvo il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico.

Con riferimento al punto 6), la Fondazione ha trasmesso il programma delle attività per l'anno 2012, che si allega (Allegato D).

Tale programma prevede:

- Progetto Vietnam;
- Progetto Life e Collaborazioni con l'Ente Parco Delta del Po;
- Mostre fotografiche;
- Il progetto Le quattro stagioni del Delta del Po;
- Promozione di eventi culturali e di valorizzazione dei prodotti del Polesine e del Delta;
- Realizzazione Quaderni Fondazione Ca' Vendramin n. 2;
- Incarichi da parte dei Consorzi Delta del Po e Veneto Orientale;
- Merchandising;
- Contratti di fiume;
- Lavori di ripristino e interventi di allestimento museo;
- Gruppo di lavoro per sviluppo vallicultura veneto e progetto Expo 2015.

Considerato che il programma delle attività per l'anno 2012 prevede la realizzazione e la prosecuzione di progetti in linea con gli scopi statutari della Fondazione, si propone di approvarlo.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l'art. 11 della L.R. 1/2009;
- Visto lo Statuto della Fondazione Ca' Vendramin;
- Vista la nota di convocazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- Visto il Conto consuntivo per l'esercizio 2011 e la Relazione del Revisore dei Conti (Allegato A);
- Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e la Relazione del Revisore dei Conti (Allegato B);
- Vista la modifica allo statuto della Fondazione (Allegato C);
- Visto il Programma di attività della Fondazione per l'anno 2012 (Allegato D);
- Considerato che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, di approvare il verbale della seduta precedente;
2. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare il Conto consuntivo per l'esercizio 2011 (Allegato A);
3. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 (Allegato B),
4. in relazione al quarto punto all'ordine del giorno relativo alle modifiche statutarie (Allegato C), di approvare la modifica al primo comma dell'art. 11 dello Statuto della Fondazione secondo il testo riportato in allegato;
5. con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno, di prendere atto della nomina del rappresentante dei Soci Sostenitori nel Consiglio di Amministrazione effettuata dall'Assemblea dei Sostenitori, salvo il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico;
6. per quanto riguarda il punto 6), di approvare il Programma di attività della Fondazione per l'anno 2012 (Allegato D);
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATO A

ALLA DGR N. 1420 del 31 luglio 2012

FONDAZIONE CA' VENDRAMIN

analizzato

il CONTO CONSUNTIVO 2011 dell'ente che si riassume nella tabella che segue:

(tra parentesi gli importi negativi)

Preventivo 2011	Residui Attivi 2010	Variazioni Incr.	Variazioni Decr.	Insussistenze Attive	Insussistenze Passive	Assestato 2011	Incassi	Pagamenti	Residui attivi 2011
ENTRATE									
87.010,00	15.000,00	47.876,73	10.000,00	800,00	==	139.086,73	65.829,19	==	73.257,54
USCITE									
253.003,48	86.014,89	46.506,31	10.000,00	==	71.968,01	303.556,67	==	213.193,21	90.363,46

attestato

l'AVANZO DELLA GESTIONE 2011 che ammonta ad Euro 72.538,93 come si evince dalla tabella che segue:

(tra parentesi gli importi negativi)

Liquidità iniziale 2011	237.008,87
Totale incassi 2011	65.829,19
Totale pagamenti 2011	(213.193,21)
Residui attivi 2011	73.257,54
Residui passivi 2011	(90.363,46)
AVANZO DI GESTIONE 2011	**72.538,93**

verificata

la sottoriportata SITUAZIONE FINANZIARIA,

Situazione finanziaria 2011		
Saldo conto corrente presso il tesoriere Cassa di Risparmio del Veneto	89.495,20	
Saldo cassa contanti presso l'ente	149,65	
	LIQUIDITA' FINALE	**89.644,85**

ritiene

che il Consiglio di amministrazione della FONDAZIONE CA' VENDRAMIN abbia predisposto il CONTO CONSUNTIVO 2011 in osservanza dei dettami contabili e normativi regionali e lo stesso corrisponda alle risultanze contabili,

1/4

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

FONDAZIONE CA' VENDRAMIN

All'assemblea dei Soci Fondatori della

FONDAZIONE CA' VENDRAMIN

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2011

Il sottoscritto **dott. Filippo Carlin**, Revisore dei Conti della FONDAZIONE CA' VENDRAMIN, nominato all'atto della costituzione dell'ente in data 30 ottobre 2009,

visto

l'art. 8 dello Statuto dell'ente che, al comma secondo, prevede *"[...] l'Assemblea dei Fondatori [...] entro il 30 aprile [...] approva il Conto consuntivo dell'esercizio relativo all'anno precedente [...] in casi eccezionali [...] entro il 30 giugno..."*;

letto

l'art. 16, comma secondo, dello Statuto dell'ente in base al quale *"... il Revisore dei conti esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redigendo, per ciascuno di essi, una apposita relazione"*;

preso atto

che il Consiglio di amministrazione ha approvato il documento nel maggior termine consentito dall'art. 8, comma secondo, dello statuto dell'ente, invocando il *"caso eccezionale"*;

dato notizia

che nel corso dell'esercizio sono state effettuate delle periodiche verifiche trimestrali al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 16, comma secondo, lett. b e lett. c, dello Statuto dell'ente e che dei controlli effettuati è stato stilato apposito verbale (art. 16, comma secondo, lett. d);

verificato

che il CONTO CONSUNTIVO 2011 è stato redatto secondo un appropriato schema contabile che tiene conto delle movimentazioni intervenute sia *per competenza* che *per cassa* nel corso dell'esercizio;

2/4

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

FONDAZIONE CA' VENDRAMIN

esprime

PARERE FAVOREVOLE

per l'approvazione del CONTO CONSUNTIVO 2011 della FONDAZIONE CA' VENDRAMIN.

Porto Viro, 26 giugno 2012

Il Revisore dei Conti

Dott. Filippo CARLIN

3/4

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

	DESCRIZIONE CONTI ENTRATE	VALORI DA BILANCIO PREVENTIVO 2011	RESIDUI ATTIVI 2010	VARIAZIONI INCREMENTATIVE	VARIAZIONI DECREMENTATIVE	INSUSS. ATTIVE	INSUSS. PASSIVE	BILANCIO ASSESTATO	INCASSI	PAGAMENTI	RESIDUI ATTIVI 2011
1	QUOTE ASSOCIATIVE	45.000,00	15.000,00	10.000,00				65.000,00	35.000,00		30.000,00
	1 1 da Soci Fondatori										
	1 1 1 Regione Veneto										
	1 1 2 Provincia di Rovigo	5.000,00						5.000,00			5.000,00
	1 1 3 Parco Regionale Veneto del Delta del Po	10.000,00						10.000,00			10.000,00
	1 1 4 Consorzio di Bonifica Delta del Po	10.000,00		10.000,00				20.000,00	20.000,00		
	1 2 da soci Sostenitori										
	1 2 1 A I P O. - Agenzia Interregionale per il fiume Po	10.000,00	10.000,00					20.000,00	10.000,00		10.000,00
	1 2 2 Banca Adria - Credito Cooperativo del Delta	5.000,00	5.000,00					10.000,00	5.000,00		5.000,00
2	CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA'	36.000,00						36.000,00	18.000,00		18.000,00
	2 1 da Parco Regionale Veneto del Delta del Po per Progetto NATREG	18.000,00						18.000,00	18.000,00		
	2 2 da Parco Regionale Veneto del Delta del Po per Progetto LAMBRO	18.000,00						18.000,00			18.000,00
3	DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI										
	3 1 da soci Fondatori										
	3 2 da soci Sostenitori										
4	RIMBORSI VARI			1.333,21				1.333,21	1.333,21		
	4 1 da Consorzio di Bonifica Delta del Po per gestione Museo della Bonifica			1.333,21				1.333,21	1.333,21		
	4 3 rimborsi vari										
5	ENTRATE VARIE	11.000,00		36.107,54	10.000,00	800,00		36.307,54	11.050,00		25.257,54
	5 1 da studi e progettazione										
	5 2 da organizzazione manifestazioni ed eventi	1.000,00				800,00		200,00	200,00		
	5 3 da organizzazione corsi di formazione										
	5 3 1 Corso Scuole Lagune	10.000,00			10.000,00						
	5 4 Seminario Bonifica			10.850,00				10.850,00	10.850,00		
	5 5 Convegno AIPO			25.257,54				25.257,54			25.257,54
6	ALTRE ENTRATE	10,00		435,98				445,98	445,98		
	6 1 rendite patrimoniali										
	6 2 rendite finanziarie	10,00		335,98				345,98	345,98		
	6 3 altre			100,00				100,00	100,00		
7	ANTICIPAZIONI DI CASSA										
8	PARTITE DI GIRO										
	TOTALI	92.010,00	15.000,00	47.876,73	10.000,00	800,00		139.086,73	65.829,19		73.257,54

	DESCRIZIONE CONTO USCITE	VALORI DA BILANCIO PREVENTIVO 2011	RESIDUI PASSIVI 2010	VARIAZIONI INCREMENTATIVE	VARIAZIONI DECREMENTATIVE	INSUSS. ATTIVE	INSUSS. PASSIVE	BILANCIO ASSESTATO	INCASSI	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI 2011
1	RIMBORSI SPESE AD AMMINISTRATORI	2.000,00	869,95					2.869,95			2.869,95
2	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	3.744,00	3.744,00					7.488,00		3.744,00	3.744,00
3	PERSONALE	48.000,00		2.862,00			7.943,50	40.918,50		37.716,50	3.202,00
	3 1 dipendenti			2.182,00				2.182,00			2.182,00
	3 2 Direttore	6.000,00		680,00				6.680,00		5.660,00	1.020,00
	3 3 contratti a progetto	35.000,00					6.403,28	28.596,72		28.596,72	
	3 4 rimborsi spese e indennità	5.000,00					1.540,22	3.459,78		3.459,78	
4	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE COMITATO SCIENTIFICO	3.000,00	3.000,00					6.000,00			6.000,00
5	COMPENSO E RIMBORSO SPESE CONSULENTI PROGETTI	82.000,00	69.151,26	31.844,48	10.000,00			172.995,74		116.215,41	56.780,33
	5 1 progetto cooperazione decentrata Laguna di Hue - Vietnam	35.000,00	69.151,26					104.151,26		71.441,64	32.709,62
	5 2 Progetto NATREG	15.000,00						15.000,00		12.486,57	2.513,43
	5 3 Progetto LAMBRO	15.000,00						15.000,00			15.000,00
	5 4 Corso Formazione Molluschicolo	7.000,00						7.000,00		5.781,60	1.218,40
	5 5 Corso scuole lagune	10.000,00			10.000,00			0,00			0,00
	5 6 Seminario Bonifica			5.338,80				5.338,80			5.338,80
	5 7 Convegno AIPO			26.505,60				26.505,60		26.505,60	
6	ACQUISTO DI SERVIZI TECNICI E PROFESSIONALI	37.520,00	7.469,29	3.026,55			2.250,72	46.054,11		30.162,19	15.901,92
	6 1 consulenza fiscale e del lavoro e altre consulenze professionali	12.000,00	1.541,25				591,77	12.949,51		8.287,14	4.662,37
	6 2 consulenze procedure amministrative e organizzative		4.200,00				28,95	4.171,05			4.171,05
	6 3 siti, riviste, banche dati e servizi informativi	1.000,00	292,85					1.292,85		1.292,85	
	6 4 marketing e comunicazione	3.000,00	2.732,70					5.732,70		5.732,70	
	6 5 assicurazioni	3.000,00					1.000,00	2.000,00		2.000,00	
	6 6 gestione sistema museale	17.820,00	1.728,00					19.548,00		12.479,50	7.068,50
	6 7 acquisti vari	1.000,00					630,00	370,00		370,00	
7	UTENZE	15.000,00	1.346,34				5.204,70	10.140,64		8.786,86	1.353,78
8	MATERIALI DI CONSUMO	1.500,00	135,06				629,61	1.005,45		1.005,45	
9	GODIMENTO BENI DI TERZI			2.708,12				2.708,12		2.196,64	511,48
10	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			301,48				301,48		301,48	
11	BENI DUREVOLI	6.000,00	300,00	1.392,00				7.692,00		7.692,00	
12	IMPOSTE E TASSE	1.000,00		4.372,76				5.372,76		5.372,76	
13	RACCOLTE FONDI										
14	ACCANTONAMENTI	54.939,48					54.939,48				
	14.1 al fondo per attività istituzionali										
	14 1 1 laboratorio internazionale della lagune										
	14 1 2 costituzione museo della bonifica	20.000,00					20.000,00				
	14 01 03 avvio allestimento archivio biblioteca Fondazione	20.000,00					20.000,00				
	14.2 al fondo per integrità patrimoniale	14.939,48					14.939,48				
15	ALTRE USCITE										
16	PARTITE DI GIRO										
	TOTALI	283.003,48	86.014,89	48.506,31	10.000,00		71.968,01	303.556,67		213.193,21	90.363,46

LIQUIDITA' INIZIALE AL 01/01/2011	237.008,87 +
TOTALE INCASSI AL 31/12/2011	65.829,19 +
TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2011	213.193,21 -
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011	73.257,54 +
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011	90.363,46 -
AVANZO DI GESTIONE AL 31/12/2011	72.538,93

SALDO CONTO CORRENTE AL 31/12/11	89.495,20
SALDO CASSA/CONTANTI AL 31/12/11	149,65
TOT. SALDO CONTO CORRENTE+CASSA	89.644,85

4/4

ALLEGATO B

ALLA DGR N. _____ del

BILANCIO PREVENTIVO 2012

				IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
LIQUIDITA' INIZIALE ANNO 2012					89.644,85
RESIDUI ATTIVI 2011					73.257,54
ENTRATE					
1	QUOTE ASSOCIATIVE				80.000,00
1.1	da Soci Fondatori			60.000,00	
	1.1.1	Regione Veneto	0,00		
	1.1.2	Provincia di Rovigo	20.000,00		
	1.1.3	Parco Regionale Veneto del Delta del Po	20.000,00		
	1.1.4	Consorzio di Bonifica Delta del Po	20.000,00		
1.2	da soci Sostenitori			20.000,00	
	1.2.1	A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il fiume Po	10.000,00		
	1.2.2	Banca Adria - Credito Cooperatico del Delta	5.000,00		
	1.2.3	Altri soci sostenitori	5.000,00		
2	CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA'				59.000,00
2.1	da Consorzio di Bonifica Delta del Po			20.000,00	
2.2	da Consorzio di Bonifica Veneto Orientale			20.000,00	
2.3	da Parco Regionale Veneto del Delta del Po per Progetto LIFE			19.000,00	
3	DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI				0,00
3.1	da soci Fondatori			0,00	
3.2	da soci Sostenitori			0,00	
4	RIMBORSI VARI				0,00
4.1	da Consorzio di Bonifica Delta del Po per gestione Museo della Bonifica			0,00	
4.3	rimborsi vari			0,00	
5	ENTRATE VARIE				18.000,00
5.1	da studi e progettazione			0,00	
5.2	da organizzazione manifestazioni ed eventi			12.000,00	
5.3	entrate diverse (gadget, biglietti ingresso, ecc.)			5.000,00	
5.4	da organizzazione corsi di formazione			1.000,00	
	5.4.1		0,00		
6	ALTRE ENTRATE				10,00
6.1	rendite patrimoniali			0,00	
6.2	rendite finanziarie			10,00	
6.3	altro			0,00	
7	ANTICIPAZIONI DI CASSA				0,00
8	PARTITE DI GIRO				0,00
TOTALE ENTRATE					157.010,00
TOTALE ENTRATE PIU' LIQUIDITA' INIZIALE 2012 E RESIDUI ATTIVI 2011					319.912,39

USCITE					
RESIDUI PASSIVI 2011					90.363,46
1	RIMBORSI SPESE AD AMMINISTRATORI				2.000,00
2	COMPENSO REVISORE DEI CONTI				3.780,00
3	PERSONALE				46.000,00
3.1	Dipendenti			35.000,00	
3.2	Direttore			6.000,00	
3.3	Contratti a progetto			0,00	
3.4	Rimborsi spese e indennità			5.000,00	
4	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE COMITATO SCIENTIFICO				3.000,00
5	COMPENSO E RIMBORSO SPESE CONSULENTI PROGETTI				22.000,00
5.1	Progetto cooperazione decentrata Laguna di Hue - Vietnam			1.000,00	
5.2	Corsi Formazione			3.000,00	
5.3	Progetto LIFE			18.000,00	
6	ACQUISTO DI SERVIZI TECNICI E PROFESSIONALI				56.400,00
6.1	consulenza fiscale e del lavoro e altre consulenze professionali			9.400,00	
6.2	libri, riviste, banche dati e servizi informativi			2.000,00	
6.3	marketing e comunicazione			15.000,00	
6.4	assicurazioni			3.000,00	
6.5	gestione sistema museale			25.000,00	
6.6	acquisti vari			2.000,00	
7	SPESE CONVEGNI-MOSTRE				10.000,00
8	UTENZE				15.000,00
9	MATERIALI DI CONSUMO				1.500,00
10	GODIMENTO BENI DI TERZI				0,00
11	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI				0,00
12	BENI DUREVOLI				3.000,00
13	IMPOSTE E TASSE				1.000,00
14	RACCOLTE FONDI				0,00
15	ACCANTONAMENTI				65.868,93
15.1	al fondo per attività istituzionali			4.000,00	
	15.1.1	laboratorio internazionale delta lagune	1.000,00		
	15.1.2	costituzione museo della bonifica	1.000,00		
	15.1.3	avvio allestimento archivio biblioteca Fondazione	2.000,00		
14.2	al fondo per integrità patrimoniale			61.868,93	
16	ALTRE USCITE				0,00
17	PARTITE DI GIRO				0,00
TOTALE USCITE					229.548,93
TOTALE USCITE PIU' RESIDUI PASSIVI 2011					319.912,39

LIQUIDITA' FINALE PRESUNTA ANNO 2012	0,00

1/3

ALLEGATO B

ALLA DGR N. 1420 del 31 luglio 2012

FONDAZIONE CA' VENDRAMIN

All'assemblea dei Soci Fondatori della

FONDAZIONE CA' VENDRAMIN

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2012

Il sottoscritto **dott. Filippo Carlin**, Revisore dei Conti della FONDAZIONE CA' VENDRAMIN, nominato all'atto della costituzione dell'ente in data 30 ottobre 2009,

visto

l'art. 8 dello Statuto dell'ente che, al comma secondo, prevede *"... entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Fondatori approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario successivo"*;

rilevato

che il BILANCIO PREVENTIVO 2012 è stato predisposto oltre il termine previsto dal citato art. 8, comma secondo, dello Statuto dell'ente;

letto

l'art. 16, comma secondo, dello Statuto dell'ente in base al quale *"... il Revisore dei conti esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redigendo, per ciascuno di essi, una apposita relazione"*;

preso atto

che l'approvazione del BILANCIO PREVENTIVO 2012 sarà posta all'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Fondatori dell'ente di prossima convocazione;

verificato

che il BILANCIO PREVENTIVO 2012 è stato redatto secondo gli schemi approntati dalla Regione del Veneto;

analizzato

il BILANCIO PREVENTIVO 2012 dell'ente che si riassume nella tabella che segue (importi in unità di Euro):

ENTRATE		USCITE	
Quote associative	80.000	Rimborsi spese ad amministratori	2.000
Contributi per progetti e attività	59.000	Compenso Revisore dei conti	3.780

2/3

ALLEGATO B

ALLA DGR N. _____ del

FONDAZIONE CA' VENDRAMIN

Entrate varie	18.000	Personale	46.000
Altre entrate	10	Indennità Comitato scientifico	3.000
		Spese consulenti per progetti	22.000
		Servizi tecnici e professionali	56.400
		Spese convegni-mostre	10.000
		Utenze	15.000
		Materiali di consumo	1.500
		Beni durevoli	3.000
		Imposte e tasse	1.000
		Accantonamenti	65.869
TOTALE ENTRATE	**157.010**	**TOTALE USCITE**	**229.549**
Liquidità iniziale anno 2012	**89.645**	**Residui passivi 2011**	**90.363**
Residui attivi 2011	**73.257**	**TOTALE**	**319.912**
TOTALE	**319.912**	**Liquidità finale presunta anno 2012**	**00**

ritenendo

che il Consiglio di amministrazione della FONDAZIONE CA' VENDRAMIN abbia predisposto il BILANCIO PREVENTIVO 2012 in osservanza dei dettami contabili e normativi regionali e di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

per l'approvazione del BILANCIO PREVENTIVO 2012 della FONDAZIONE CA' VENDRAMIN.

Porto Viro, 26 giugno 2012

Il Revisore dei Conti

Dott. Filippo CARLIN

3/3

ALLEGATO C

ALLA DGR N. 1420 del 31 luglio 2012

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA MODIFICA
Articolo 11 **(Consiglio di Amministrazione - composizione e compiti)**	**Articolo 11** **(Consiglio di Amministrazione - composizione e compiti)**
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri. Oltre al Presidente della Fondazione di cui all'art. 13, comma 1, ciascun Fondatore designa un proprio componente. Il membro della Regione Veneto è designato dalla Giunta regionale. Il Presidente dei Sostenitori, ove esistenti, è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione.	1. Il Consiglio di Amministrazione è composto **da cinque membri**. Oltre al Presidente della Fondazione di cui all'art. 13, comma 1, **saranno nominati tre rappresentanti degli altri Soci Fondatori e un Consigliere in rappresentanza dei Soci Sostenitori.** Il membro della Regione Veneto è designato dalla Giunta regionale. Il Presidente dei Sostenitori, ove esistenti, è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione.
2. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Amministrazione, decorso il quinquennio dalla data della nomina, restano in carica in regime di *prorogatio* sino all'insediamento dei successori. Il Presidente provvede, anche nel caso di vacanza di un Consigliere a chiederne la sostituzione al Fondatore o all'Assemblea dei Sostenitori che designò il Consigliere venuto meno; il Consigliere subentrante, resta in carica sino allo spirare del termine previsto per la permanenza in carica del Consigliere da lui sostituito. Qualora uno o più dei Fondatori non provvedessero alla designazione del Consigliere di loro competenza entro 90 giorni dalla richiesta del Presidente, l'Assemblea dei Fondatori avrà la facoltà di provvedere alle relative nomine.	2. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Amministrazione, decorso il quinquennio dalla data della nomina, restano in carica in regime di *prorogatio* sino all'insediamento dei successori. Il Presidente provvede, anche nel caso di vacanza di un Consigliere a chiederne la sostituzione al Fondatore o all'Assemblea dei Sostenitori che designò il Consigliere venuto meno; il Consigliere subentrante, resta in carica sino allo spirare del termine previsto per la permanenza in carica del Consigliere da lui sostituito. Qualora uno o più dei Fondatori non provvedessero alla designazione del Consigliere di loro competenza entro 90 giorni dalla richiesta del Presidente, l'Assemblea dei Fondatori avrà la facoltà di provvedere alle relative nomine.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che: a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile; b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;	3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che: a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile; b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

ALLEGATO C

ALLA DGR N. _____ del

c) ricoprano cariche le quali comportino incompatibilità o ineleggibilità all'incarico di amministratore della Fondazione ai sensi della normativa vigente.	c) ricoprano cariche le quali comportino incompatibilità o ineleggibilità all'incarico di amministratore della Fondazione ai sensi della normativa vigente.
4. I membri del Consiglio decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione : a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati; b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; c) il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.	4. I membri del Consiglio decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione : a. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati; b. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; c. il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.
5. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'attività di gestione della Fondazione, inclusa ogni funzione concernente l'amministrazione del patrimonio, del bilancio e di ogni altra risorsa finanziaria acquisita a vario titolo.	5. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'attività di gestione della Fondazione, inclusa ogni funzione concernente l'amministrazione del patrimonio, del bilancio e di ogni altra risorsa finanziaria acquisita a vario titolo.
6. Nell'ambito delle funzioni attribuite, il Consiglio di Amministrazione: a) cura l'esecuzione degli atti di indirizzo e di programmazione dell'attività della Fondazione deliberati dall'Assemblea dei Fondatori; b) approva i Regolamenti concernenti l'attività della Fondazione compresi quelli che disciplinano i bandi di concorso per la corresponsione di borse di studio e premi; c) predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori; d) definisce il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi al Direttore, unitamente alle necessarie dotazioni finanziarie; e) delibera il gradimento e l'adesione dei Sostenitori; f) delibera l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati alla Fondazione;	6. Nell'ambito delle funzioni attribuite, il Consiglio di Amministrazione: a. cura l'esecuzione degli atti di indirizzo e di programmazione dell'attività della Fondazione deliberati dall'Assemblea dei Fondatori; b. approva i Regolamenti concernenti l'attività della Fondazione compresi quelli che disciplinano i bandi di concorso per la corresponsione di borse di studio e premi; c. predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori; d. definisce il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi al Direttore, unitamente alle necessarie dotazioni finanziarie; e. delibera il gradimento e l'adesione dei Sostenitori; f. delibera l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati alla Fondazione;

2/3

ALLEGATO C

ALLA DGR N. _____ del

g) autorizza la partecipazione della Fondazione ad iniziative ed a consorzi posti in essere da soggetti pubblici e privati compatibili con i propri scopi;	g. autorizza la partecipazione della Fondazione ad iniziative ed a consorzi posti in essere da soggetti pubblici e privati compatibili con i propri scopi;
h) delibera le richieste di contributi e finanziamenti a soggetti pubblici e privati;	h. delibera le richieste di contributi e finanziamenti a soggetti pubblici e privati;
i) delibera l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca sulla base dei regolamenti di cui alla lett.b;	i. delibera l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca sulla base dei regolamenti di cui alla lett.b;
j) delibera l'acquisto di beni mobili e immobili;	j. delibera l'acquisto di beni mobili e immobili;
k) delibera in materia di dotazione di personale della Fondazione e del relativo trattamento economico;	k. delibera in materia di dotazione di personale della Fondazione e del relativo trattamento economico;
l) elegge, su proposta del Presidente, il Vicepresidente;	l. elegge, su proposta del Presidente, il Vicepresidente;
m) nomina, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico di cui all'art. 15 e determina i relativi gettoni di presenza;	m. nomina, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico di cui all'art. 15 e determina i relativi gettoni di presenza;
n) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore e ne determina il trattamento economico;	n. nomina, su proposta del Presidente, il Direttore e ne determina il trattamento economico;
o) delibera su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente;	o. delibera su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente;
p) convoca, almeno una volta all'anno, l'Assemblea dei Sostenitori.	p. convoca, almeno una volta all'anno, l'Assemblea dei Sostenitori.

ALLEGATO D
ALLA DGR N. 1420 del 31 luglio 2012

PROGRAMMA ATTIVITA' 2012

1. Premesso

Il programma delle attività della Fondazione Cà Vendramin 2012 è ovviamente legato alle disponibilità del bilancio di previsione di cui ancora non si ha certezza dell'entità in attesa di conoscere il contributo dei Soci Fondatori e di quello dei Soci Sostenitori.

Una prima ipotesi è stata comunque predisposta facendo riferimento in particolare a quelle iniziative che richiediamo un impegno finanziario contenuto o per le quali la Fondazione Cà Vendramin mette solamente a disposizione i locali museali.

2. Programma di attività 2012

a) Progetto Vietnam

Durante il 2011 sono stati effettuati studi e ricerche necessari per predisporre il progetto di risanamento della laguna di Tam Giang-Cau Hai nella povincia di Hue in Vietnam in collaborazione con la FAO e la Regione del Veneto. Tale attività è stata effettuata da un gruppo di esperti incaricati dalla Fondazione e dal Consorzio di bonifica Delta del Po (che agisce per conto della Regione Veneto) che hanno effettuato una missione nella laguna di Hue per rilievi batimetrici, misure di portata e, in genere, per raccogliere informazioni in sito e presso esperti vietnamiti delle Università locali sulla morfologia lagunare.

Un ulteriore missione nell'ambito del progetto è stata effettuata da tecnici locali (dott.Francesco Paesanti) nello scorso mese di novembre per approfondire gli aspetti tecnici legati all'allevamento dei molluschi bivalvi vivi nel delta, con particolare riferimento alla specie tuttora allevata che è la vongola verace Tapes Philippinarnum. Nell'occasione sono stati altresì esaminati i possibili riflessi sulle possibilità di sviluppare rapporti commerciali fra Vietnam e realtà economiche italiane.

Nel 2012 si prevede di redigere il progetto generale di risanamento della Laguna di Hue prospettando anche l'individuazione di strumenti finanziari internazionali per l'eventuale progetto definitivo e la realizzazione degli interventi esecutivi.

La Fondazione Cà Vendramin collaborerà strettamente con la FAO per questa 2° fase anche senza mettere a disposizione altre risorse finanziarie avendo esaurito nel 2010 e nel 2011 l'importo di € 70.000 previsto per l'iniziativa.

b) Collaborazioni con l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po - Progetto Life –

Nel 2011 la Fondazione Cà Vendramin ha espletato per conto dell'Ente Parco le attività previste in due progetti, denominati rispettivamente "NATREG" e "LAMBRO". Il primo consisteva nel realizzare uno studio su una zona campione del Delta, in collaborazione con il Parco Delta del Po dell'Emilia Romagna, per individuare una metodologia comune fa i due parchi regionali ai fini di dare un valore economico alle zone di diversa tipologia ambientale.

ALLEGATO D
ALLA DGR N. _____ del

Per quanto riguarda il secondo, la Fondazione Cà Vendramin attraverso gli esperti del proprio Comitato Scientifico ha concluso una studio di valutazione dell'entità del danno alle zone di elevato valore ambientale del Delta in presenza di uno sversamento di idrocarburi in Po e nel suo Delta come quello provocato nel Lambro nel mese di gennaio 2011.

Nel 2012 la Fondazione Cà Vendramin, con l'ausilio del Consorzio di bonifica Delta del Po, porterà a termine l'incarico di collaborazione con il Parco per la realizzazione di interventi, previsti nel progetto europeo LIFE, nelle valli da pesca Bagliona e Cà Pisani in comune di Porto Viro.

c) Mostre fotografiche

- Mostra fotografica "In Mutata Quiete"

La Fondazione Cà Vendramin intende promuovere tale mostra fotografica per raccontare il territorio del Delta del Po e della Sacca di Scardovari attraverso il linguaggio fotografico. La mostra è il frutto della ricerca fotografica dell'autore Tommaso Saccarola, fotografo professionista dal 2006, che ha avuto in questi anni numerosi riconoscimenti per la sua attività artistica ricevendo premi prestigiosi.

Per tale mostra è stato richiesto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dei Comuni di Porto Tolle, Porto Viro e Taglio di Po e dell'Ente Parco, nonché della Regione del Veneto per la quale si sta esaminando la possibilità di sottoscrivere un apposito "Accordo di programma" per la gestione dell'eventuale contributo finanziario. La mostra si terrà nei locali della Fondazione Cà Vendramin – Museo Regionale della bonifica – dal 16 giugno al 15 luglio 2012.

- Mostra "Terre rubate"

Mostra fotografica sul Delta di Primo Cassol, fotografo professionista che risiede e lavora ad Arco. L'autore ha esposto le proprie opere al Museo Nazionale della Guerra di Rovereto nella mostra "Riflessi: oltre il conflitto" curata da Nunzio Battaglia e Sandro Jovine alla Galleria G. Craffonara di Riva del Garda in "Acrobazie – circo e dintorni". Questa mostra sarà presentata con il patrocinio della Fondazione Cà Vendramin a Riva del Garda – Biblioteca civica – il 10 marzo p.v. e sarà aperta fino al 15 aprile 2012. Sarà poi esposta nei locali del Museo Cà Vendramin in un periodo successivo le cui date sono in corso di definizione.

- Mostra "Don't be alone" (non essere solo)

Si tratta di una mostra d'arte contemporanea esposta per due week end successivi del prossimo mese di maggio, probabilmente il 4, 5, 6 e 11, 12, 13. Il progetto vede protagonisti 4 artisti per 12 regioni italiane, dei quali uno sarà il capo fila e si occuperà di far pervenire i prodotti tipici regionali per Happy Our. Il progetto verrà sviluppato nelle date sopracitate dalla Sig.ra Dau della Galleria l'Artista di Lendinara, dalla Sig.ra Marchetto Pres. Pro Loco e dal Sig. Lino Ponzetto di Papozze.

d) Le quattro stagioni del Delta del Po

Durante il 2011 e la prima parte del 2012 la Fondazione Cà Vendramin ha incaricato vari professionisti a fotografare dall'alto, con l'ausilio di aerei ultraleggeri il Delta nelle varie stagioni in maniera da osservare il mutare del paesaggio nelle varie stagioni climatiche.

2/5

ALLEGATO D
ALLA DGR N. _____ del

Si sono ripresi poi da terra molti particolari interessanti: l'agricoltura, la vegetazione, i litorali ecc.

Si prevede per i prossimi mesi di eseguire il "montaggio" delle foto per ottenere un video da presentare in apposite manifestazioni a Cà Vendramin.

Tali video assieme ad altri di proprietà della Fondazione Cà Vendramin o del Consorzio Delta del Po potranno essere messi in vendita.

e) Promozione di eventi culturali e di valorizzazione dei prodotti del Polesine e del Delta

- Serata dello Storione

E' prevista per il 4 maggio p.v. un incontro culturale-gastronomico sullo storione, una specie ittica che ha caratterizzato il Po e il suo Delta nel passato e che negli ultimi decenni è praticamente scomparso.

Il Prof. Remigio Rossi, docente di ecologia e zoologia marina all'Università di Ferrara, ci descriverà le caratteristiche di questa specie ittica, la causa della sua forte riduzione e le possibilità di un suo allevamento e di un eventuale ripopolamento del fiume.

- Serata con ristoranti polesani

Si sta mettendo a punto un evento culturale-gastronomico con un gruppo di ristoranti polesani per valorizzare i prodotti gastronomici locali. La serata gastronomica preceduta da un convegno sarà tenuto a Cà Vendramin.

f) Quaderni Cà Vendramin n. 2

Il Comitato Tecnico Scientifico sulle lagune nominato dal Consorzio Delta del Po in relazione alla attuale sistuazione dei finanziamenti regionali sulla gestione delle lagune deltizie ha ritenuto opportuno proporre al Consorzio e alla Fondazione Cà Vendramin editrice dei "Quaderni Cà Vendramin" di trasformare l'edizione da carta stampata a digitale per economizzare sui costi.

Il livello scientifico dei Quaderni non dovrà abbassarsi ma rimanere un punto di riferimento importante per tutti gli organismi pubblici e studiosi che si interessano di lagune in generale di ambienti umidi di transizione.

Si sta studiando la data per la presentazione a Cà Vendramin del n°2, dei Quaderni in forma digitale. L'evento potrebbe essere contestuale ad un workshop sulle lagune che è allo studio del sopracitato Comitato Tecnico Scientifico.

g) Incarichi da parte dei Consorzi di bonifica Delta del Po e Veneto Orientale

E' in via di definizione una convenzione con il Consorzio Delta del Po per un incarico di studi e ricerche sulla laguna di Caleri, con riferimento particolare al canale Caleri ai fini di una sua officiosità che possa garantire il corretto ricambio idrico della laguna stessa e la navigabilità.

- Recentemente vi sono stati contatti con il Consorzio di bonifica Veneto Orientale per un incarico alla Fondazione Cà Vendramin di studi e ricerche relativi all'idraulica e all'ecologia della laguna di Caorle che è in gestione al sopracitato Consorzio.

ALLEGATO D
ALLA DGR N. _____ del

h) Merchandising

La Fondazione conta di poter partire nei prossimi mesi con un'attività di merchandising avendo già finanziato la produzione di una serie di gadget: cartoline del delta e di CàVendramin, CD e filmati sul Delta, magliette, cappellini ecc. che saranno messi in vendita quanto prima.

i) Contratti di fiume

La Fondazione Cà Vendramin in collaborazione con l'Autorità di bacino del Po e l'UNESCO – sede di Venezia – sta predisponendo un progetto per un programma di attività per la definizione di un "contratto di fiume" riguardante il tratto terminale del fiume Po e il territorio del delta.

Il Delta rappresenta il "sensore terminale" dell'efficacia delle politiche di gestione delle acque e del territorio dell'intero bacino fluviale del Po.

Come anche il recente evento d'inquinamento determinato dallo sversamento di idrocarburi in prossimità della città di Monza ha concretamente dimostrato, ogni evento naturale o antropico ha effetti sul territorio del Delta.

Un monitoraggio efficace nel Delta può permettere l'individuazione per tempo dei fenomeni e del loro aggravamento nel bacino di monte.

Il valore del patrimonio ambientale e culturale del delta travalica i confini locali costituendo un elemento costitutivo del patrimonio storico, culturale ed identitario nazionale.

Da tempo le comunità locali hanno dovuto affrontare, in un continuo rapporto con le istituzioni, regionali e nazionali, i problemi determinati dall'equilibrio dinamico fra fiume, terra e mare, rinnovando sempre la capacità di affrontare i problemi posti dallo sviluppo di un'agricoltura avanzata, dalla subsidenza, dell'instabilità della linea di costa, dall'intrusione del cuneo salino, ponendosi anche come modello per gli altri territori deltizi del Mediterraneo.

La partecipazione attiva all'associazione DeltaMed e la recente istituzione della Fondazione Cà Vendramin costituisce l'esempio più avanzato della capacità di collaborazione fra le istituzioni del Veneto e le Comunità locali.

Si tratta quindi di proporre la redazione di un progetto, che potrebbe avere nella Fondazione Cà Vendramin l'elemento coordinatore delle comunità e degli interessi economici locali, per promuovere opportunità di sviluppo, eventuali cambiamenti e trasformazioni del territorio attraverso la fusione di culture per creare omogeneità di strategie ed unicità di obiettivi.

Il progetto non necessita, quindi, di una riorganizzazione più centralistica dei poteri, ma di una diffusione delle "responsabilità" e di cooperazione, come metodo di lavoro e strumento di azione:

- Coordinamento verticale tra i vari livelli amministrativi
- Coordinamento orizzontale tra le politiche settoriali e territoriali.

Bisogna costruire, infine, un sistema di vagliatura che garantisca che le scelte delle diverse politiche soddisfino le esigenze di reciproco rispetto e il conseguimento dell'obiettivo principale della ricostruzione creativa dell'ambiente fluviale.

ALLEGATO D
ALLA DGR N. ____ del

Si pone in altri termini, la fondamentale esigenza di garantire, innanzitutto, che il progetto sia adottato dal livello "politico", l'unico capace di assumerne la responsabilità e la guida, superando l'incomunicabilità delle politiche di settore e anzi valorizzando le grandi potenzialità di sinergia esistenti in ciascuna di esse.

l) Lavori di ripristino e interventi di allestimento museo

Nel corso del 2012 si prevede la realizzazione di uno stralcio di lavori di adeguamento e d'interventi di allestimento museale nei locali di Cà Vendramin per un importo di € 500.00,00 finanziato per 270.000,00€ dalla Fondazione CARIPARO, mentre la parte rimanente farà carico al consorzio Delta del Po attraverso fondi propri, finanziamenti statali, regionali ed europei (progetto LIFE).

La realizzazione di tale progetto è orientata a realizzare interventi per attivare in modo più efficace la funzione degli ambienti museali.

m) Gruppo di lavoro per sviluppo vallicoltura veneta e progetto EXPO 2015

La Fondazione Cà Vendramin parteciperà anche per il 2012 agli incontri promossi da Veneto Agricoltura e da AIKAL (Associazione Internazionale Cultura Ambiente e Lavoro Solidale) con sede a Mestre per una serie di iniziative legate allo sviluppo delle venericolture nelle valli da pesca venete e la realizzazione in genere delle attività legate alla vallicoltura veneta.

Un altro degli obiettivi di tali incontri è quello di promuovere e sviluppare la conoscenza delle espressioni culturali locali relative al territorio, all'ambiente, all'alimentazione attraverso la predisposizione di un progetto di interesse dei territori delle regioni che si sviluppano lungo l'intero corso del Po fino al suo Delta da presentare nell'ambito dell'EXP 2015.

Il ruolo della Fondazione Cà Vendramin nell'ambito del progetto è di partecipazione attiva mirata a far conoscere le potenzialità ambientali ed economiche del delta del Po.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1421 del 31 luglio 2012

Partecipazione alle assemblee di società e organismi partecipati dalla Regione del Veneto. Ratifica di atti del Presidente e dell'operato del rappresentante regionale.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento la Giunta regionale ratifica alcune procure e decreti del Presidente della Regione del Veneto funzionali alla partecipazione di un rappresentante regionale ad assemblee di società e l'operato in assemblea del rappresentante regionale.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Nel corso dell'anno 2011 e 2012 si sono tenute alcune assemblee di società e organismi a partecipazione regionale per le quali la Giunta regionale, a causa di uno slittamento temporale della seduta precedentemente fissata, o per il ritardo della trasmissione della documentazione da parte delle società, non ha potuto pronunciarsi in tempo utile sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e, conseguentemente, incaricare un rappresentante regionale di partecipare alle stesse.

In tali occasioni il Presidente della Giunta, ritenendo comunque necessario che la Regione del Veneto fosse presente a dette assemblee in qualità di socio, ha incaricato, ai sensi dell'art. 6 lett. d) della L.R. 27/1973, con procura e/o decreto, un assessore o un funzionario regionale di parteciparvi, fornendo, ove necessario, puntuali indicazioni di voto.

Gli atti di cui sopra non sono stati posti alla ratifica della Giunta regionale nella prima seduta utile in quanto si è ritenuto opportuno acquisire preventivamente i verbali delle relative assemblee sociali. Questo però ha comportato una dilatazione dei tempi in quanto le società e gli organismi partecipati spesso perfezionano la verbalizzazione delle sedute assembleari anche dopo alcuni mesi. Considerato, quindi, lo scarto temporale dal momento in cui i succitati atti venivano in essere a quello in cui potevano essere ratificati, è stato valutato più funzionale predisporre le ratifiche della Giunta regionale in un unico provvedimento.

Con la presente deliberazione si propone, pertanto, di ratificare tali atti, che vengono riportati in allegato (Allegato A), nonché l'operato del rappresentante regionale, nei casi in cui o non erano state fornite preventive indicazioni di voto oppure si è reso necessario discostarsi dalle medesime per fatti sopravvenuti.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 6 lett. d) della L.R. 27/1973;

Visti i decreti e le procure del Presidente della Regione del Veneto riportati nella tabella allegata (Allegato A);

Considerato l'operato del rappresentante regionale nell'assemblea ordinaria della Società per l'Autostrada di Alemagna S.p.A. del 28 aprile 2011 e nell'assemblea dei fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 20 maggio 2011, secondo quanto illustrato nella tabella allegata (Allegato A);

delibera

1. di ratificare i decreti e le procure del Presidente della Regione del Veneto riportati nella tabella allegata (Allegato A);
2. di ratificare l'operato del rappresentante regionale nell'assemblea ordinaria della Società per l'Autostrada di Alemagna S.p.A. del 28 aprile 2011 e nell'assemblea dei fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 20 maggio 2011, secondo quanto illustrato nella tabella allegata (Allegato A);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1421 del 31 luglio 2012

Assemblea dell'organismo partecipato	*Atto da ratificare*	*Contenuto dell'atto*	*Operato del rappresentante da ratificare*
Assemblea ordinaria di Insula S.p.A. del 8 marzo 2011	Procura del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 112652 del 7/3/2011	Sulla base del seguente ordine del giorno: 1)Prima ipotesi di programmazione 2011; 2) Situazione societaria e riscontri in relazione al piano industriale 2011 – 2014; 3) Varie ed eventuali; con la procura venivano fornite le seguenti direttive: - richiedere il rinvio dell'assemblea ad una data successiva all'approvazione del bilancio di previsione della Regione del Veneto e del Comune di Venezia e, nel caso fosse richiesta ai Soci l'approvazione dei documenti posti all'ordine del giorno, astenersi dalla votazione.	-
Assemblea ordinaria dell'associazione Informest del 14 marzo 2011	Procura del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 123377 del 11/3/2011	Sulla base del seguente ordine del giorno: 1) Approvazione Bilancio Preventivo 2011 ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale; 2) Varie ed eventuali; con la procura venivano fornite le seguenti direttive: in relazione al punto 1 all'ordine del giorno, di approvare il Bilancio Preventivo 2011 dell'associazione Informest come da proposta del Consiglio di Amministrazione, e quindi la copertura del disavanzo tramite l'utilizzo del fondo di dotazione, rimandando comunque all'approvazione del bilancio 2011 l'esatta determinazione di tale disavanzo; di prendere atto di quanto rappresentato nel Bilancio Preventivo 2011 della società Informest Consulting srl.	-
Assemblea ordinaria della Società per l'Autostrada di Alemagna S.p.A. del 28 aprile 2011 avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e la	Procura del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 194079 del 20/4/2011	-	Tenuto conto che la procura non conteneva alcuna indicazione di voto, il rappresentante regionale votava in assemblea, sulla base di un'istruttoria svolta dalla Direzione competente, al fine di tutelare al meglio gli interessi regionali. In merito al primo punto all'ordine

nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;			del giorno, l'assemblea in questione votava all'unanimità l'approvazione del bilancio d'esercizio 2010 e il rinvio all'esercizio successivo della perdita d'esercizio pari ad € 8.490,80, a norma dell'art. 2446 del c.c., visto che essa non superava un terzo del capitale sociale. Il dott. Simone Griggio in rappresentanza della Regione Veneto, invitava comunque la Società a perseguire l'equilibrio economico finanziario. In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il rappresentante regionale comunicava che il Consiglio regionale non aveva ancora provveduto alla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione di spettanza regionale e, conseguentemente, confermava temporaneamente in *prorogatio* l'ing. Giuseppe Fasiol, fino alla avvenuta conclusione del procedimento di nomina ai sensi della L.R. 27/1997, da parte del Consiglio regionale. L'assemblea, inoltre, deliberava, anche con il voto favorevole della Regione del Veneto, che nessun compenso venisse riconosciuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011/2013, il rinnovo del Collegio Sindacale e la conferma del compenso spettante

			precedentemente a tale organo anche per il triennio 2011/2013.
Assemblea dei fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 20 maggio 2011	-	-	Considerato che tra i punti all'ordine del giorno dell'assemblea figurava anche l'approvazione del bilancio preventivo 2011, la Giunta regionale con DGR 632 del 17 maggio 2011, deliberava su tale argomento secondo quanto segue: -, "di rinviare l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2011, una volta che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cà Vendramin abbia provveduto alle revisioni ed agli adattamenti del documento, conseguenti alla decurtazione della quota regionale ivi erroneamente prevista per l'anno 2011, con determinazione dei nuovi saldi contabili." Tenuto conto che il bilancio di previsione presentato in assemblea è stato rideterminato in corrispondenza della decurtazione del contributo regionale, il rappresentante regionale in assemblea dott. Simone Griggio ha approvato il nuovo documento.
Assemblea ordinaria di College Valmarana Morosini S.p.A. del 29/6/2011	Procura del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 310051 del 29/6/2011	Sulla base del seguente ordine del giorno: 1)Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2010 e deliberazioni conseguenti; 2) Rappresentazione ai soci della situazione complessiva della Società con particolare riferimento agli aspetti finanziari e illustrazione dei relativi fabbisogni; 3) Varie ed eventuali; con la procura venivano fornite le seguenti direttive:	-

		in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2010 di College Valmarana Morosini S.p.A e la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita d'esercizio pari a € - 78.718,00, con l'utilizzo della "Riserva di rivalutazione", invitando nel contempo la Società a perseguire, nel prossimo futuro, gli equilibri di bilancio; in relazione al secondo punto all'o.d.g., concernente la Relazione sulla situazione finanziaria della Società, di prendere atto di quanto verrà illustrato in sede assembleare, comunque astenendosi da eventuali richieste di pronunciamento in merito proposte dal Consiglio di amministrazione della Società.	
Assemblea straordinaria ed ordinaria di Autovie Venete S.p.A. del 30 gennaio 2012	Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 23 del 27/1/2012	Sulla base del seguente ordine del giorno: Parte Straordinaria: 1)Progetto di fusione per incorporazione della controllata Bazzera S.r.l. e determinazioni conseguenti. Parte Ordinaria: 1) Atto integrativo di data 4 novembre 2011 alla Convenzione di Concessione ANAS S.p.A./S.p.A. Autovie Venete e relativi allegati: ratifica determinazioni assunte; 2) Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 Codice Civile; con decreto veniva stabilito: 1) con riferimento alla Parte Straordinaria, di approvare il progetto di fusione per incorporazione della controllata Bazzera S.r.l.; 2) con riferimento al punto 1) all'o.d.g., parte ordinaria, di ratificare le determinazioni assunte in relazione all'Atto integrativo di data 4 novembre 2011 alla Convenzione di Concessione ANAS S.p.A./S.p.A. Autovie Venete e relativi allegati, purché coerenti con il mandato assegnato al Presidente della Società con DGR n. 1721/2011; 3) per quanto riguarda il punto 2) all'o.d.g., parte ordinaria, di votare a favore dell'autorizzazione di cui all'art. 2390 c.c.; 4) di incaricare il Dott. Massimo Picciolato o, in caso di sua assenza o impedimento, il Dott. Simone Griggio, con procura speciale del Presidente della Giunta Regionale, di rappresentare la Regione del Veneto in sede di partecipazione all'Assemblea straordinaria e ordinaria della società Autovie Venete S.p.A., secondo quanto indicato nel presente provvedimento; 5) di incaricare la Direzione Regionale Attività Ispettiva	-

		e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto; 6) di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 7) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.	
Assemblea ordinaria dell'associazione Informest del 5 marzo 2012	Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 48 del 2/3/2012	Sulla base del seguente ordine del giorno: 1)Nomina Revisori supplenti ai sensi dell'art. 10 dello statuto dell'associazione; 2) Varie ed eventuali; con decreto veniva stabilto: 1) in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di approvare i nominativi proposti quali componenti supplenti del Collegio dei Revisori di nomina assembleare, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla natura dell'incarico; 2) di incaricare il Dott. Massimo Picciolato o, in caso di sua assenza o impedimento, il Dott. Corrado Casagrande, con procura speciale del Presidente della Giunta Regionale, di rappresentare la Regione del Veneto in sede di partecipazione all'Assemblea ordinaria dell'associazione Informest, secondo quanto indicato nel presente provvedimento; 3) di incaricare la Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto; 4) di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 5) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.	-
Assemblea ordinaria dell'associazione Informest del 29 marzo 2012	Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 66 del 28/3/2012	Sulla base del seguente ordine del giorno: 1) Approvazione bilancio preventivo 2012 ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Associazione; 2) Varie ed eventuali; con decreto veniva stabilito: 1) in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di chiederne il rinvio della trattazione ad una successiva assemblea, invitando nel contempo l'Associazione a presentare all'approvazione dei soci un bilancio preventivo che non preveda maggiori costi rispetto all'esercizio appena concluso ovvero che gli incrementi dal lato della spesa siano giustificati da importi in crescita dal lato dei ricavi (prevedendo però il mantenimento dell'utilizzo del fondo di dotazione sui livelli dell'anno precedente), oppure, nel caso tale richiesta non fosse accolta dall'assemblea, di votare contro l'approvazione del bilancio preventivo presentato; 2) di incaricare il Dott. Massimo Picciolato o, in	-

		caso di sua assenza o impedimento, il Dott. Simone Griggio, con procura speciale del Presidente della Giunta Regionale, di rappresentare la Regione del Veneto in sede di partecipazione all'Assemblea ordinaria dell'associazione Informest, secondo quanto indicato nel presente provvedimento; 3) di incaricare la Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto; 4) di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 5) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.	
Assemblea ordinaria dell'associazione Informest del 31 maggio 2012	Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 104 del 28/5/2012	Sulla base del seguente ordine del giorno: 1) Approvazione bilancio preventivo 2012 ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Associazione; 2) Varie ed eventuali; con decreto veniva stabilito: 1) in relazione al punto 1 all'ordine del giorno, di invitare l'Associazione, anche in ottemperanza al D.L. 78/2010 e successive modifiche, a tener conto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori, a contenere il livello delle spese e a porre in essere ogni azione, anche progettuale, finalizzata a contenere l'utilizzo del fondo di dotazione; 2) sempre, con riferimento al punto 1 all'o.d.g., di approvare il bilancio preventivo economico e finanziario 2012 di Informest e la proposta del Consiglio di Amministrazione di provvedere alla copertura del disavanzo tramite l'utilizzo del fondo di dotazione, rimandando comunque all'approvazione del consuntivo l'esatta determinazione di tale disavanzo; 3) di prendere atto di quanto rappresentato nel Bilancio Preventivo 2012 della società Informest Consulting s.r.l.; 4) di incaricare l'Assessore Roberto Ciambetti o, in caso di sua assenza o impedimento, il dott. Massimo Picciolato, con procura speciale del Presidente della Giunta Regionale, di rappresentare la Regione del Veneto in sede di partecipazione all'Assemblea ordinaria dell'Associazione Informest, secondo quanto indicato nel presente provvedimento; 5) di incaricare la Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto; 6) di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 7) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.	-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1422 del 31 luglio 2012

Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 14. (Provvedimento di variazione n. 36) // Cassa.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 14 del 6 aprile 2012 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014) prevede che: "…la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l'esercizio 2012, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39."

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

- nota prot. n. 307926 del 4/07/2012 della U.P. Foreste e Parchi;
- nota prot. n. 307978 del 4/07/2012 della U.P. Foreste e Parchi;
- nota prot. n. 307991 del 4/07/2012 della U.P. Foreste e Parchi;
- nota prot. n. 308503 del 4/07/2012 della U.P. Foreste e Parchi;
- nota prot. n. 308518 del 4/07/2012 della U.P. Foreste e Parchi;

si procede a dar corso alla relativa variazione compensativa di cassa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14;

Vista la D.G.R. n. 599 del 17 aprile 2012, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2001)";

Vista la D.G.R. n. 710 del 2 maggio 2012, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2012";

Viste le note delle strutture regionali precedentemente richiamate;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2012 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1422 del 31 luglio 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 013032	INTERVENTI PER LA DIFESA IDROGEOLOGICA (ARTT.8,9,10,19, ART.20, LETT.A), L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	+19.395,00	0,00	0,00
Upb: U0096	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
Cap. 013036	PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE (ART.12, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	+605,00	0,00	0,00
Upb: U0096	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
Cap. 013044	DIFESA FITO-SANITARIA (ART.18, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	+847,00	0,00	0,00
Upb: U0095	RISORSE FORESTALI				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
Cap. 013048	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DI BOSCHI ESISTENTI, PER L'ARBORICOLTURA DA LEGNO, PER RIMBOSCHIMENTI PROTETTIVI E RICOSTITUZIONE DI SUPERFICI BOSCATE (ART. 22, C. 7, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	+319,00	0,00	0,00
Upb: U0097	MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
Cap. 013054	INTERVENTI COMPENSATIVI DI RIMBOSCHIMENTO O DI MIGLIORAMENTO COLTURALE DI FORMAZIONI FORESTALI (ART.15, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	+424,00	0,00	0,00
Upb: U0097	MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
Cap. 100696	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA; DI DIFESA FITO-SANITARIA; DI MIGLIORAMENTO, RICOSTITUZIONE E COMPENSAZIONE BOSCHIVA (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 LETT. A), 22, 31, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	-21.990,00	0,00	0,00
Upb: U0096	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 101218	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA CONSERVAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DI AREE FORESTALI (ART. 61, L.R. 19/02/2007, N. 2)	0,00	+400,00	0,00	0,00
Upb: U0095	RISORSE FORESTALI				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1423 del 31 luglio 2012

Programma di Cooperazione transfrontaliera "Interreg IV Italia - Austria 2007-2013". Risultati quinto avviso.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con questa deliberazione si prende atto dell' approvazione dei diciotto progetti che riguardano i beneficiari del territorio veneto, presentati all'ultimo "bando" pubblico del programma, scaduto il 29.02.2012. In due di questi, "Rapid Open Innovation - speeding Time To Market" e "Armonizzazione del procedimento di notifica nell'ambito dell'economia dello smaltimento e recupero dei rifiuti nell' Euroregione Carinzia-FVG-Veneto" sono coinvolte le strutture regionali: l'Unità di Progetto Ricerca ed Innovazione e la Direzione Tutela Ambiente - Servizio Rifiuti, che trovano nell'atto indicazioni per procedere all'avvio dei progetti.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con la deliberazione n. 273 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha preso atto delle modalità di presentazione delle proposte progettuali al quinto avviso del Programma Interreg IV Italia - Austria autorizzando la presentazione delle proposte elaborate dalle strutture e dagli enti regionali.

Complessivamente al Segretariato tecnico congiunto, con sede a Bolzano presso l'Autorità di gestione, sono pervenute entro il 29.02.2012, n. 64 proposte progettuali e n. 2 "estensioni", cioè iniziative che vanno ad ampliare progetti già approvati nel quarto avviso ad ulteriori beneficiari per creare sinergie e incrementare la sostenibilità dei risultati. Fra le citate proposte, 35 più una "estensione", coinvolgono capofila (lead partner) o partner del territorio Veneto tra cui 9 strutture/enti regionali.

L'istruttoria dei progetti - criteri formali, criteri obbligatori e di qualità - è stata effettuata dal Segretariato tecnico congiunto e dalle sei Amministrazioni regionali, partner di Programma.

Per la Regione del Veneto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 4223 del 18.12.2007, tali compiti fanno capo all'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera che, per le valutazioni tecniche - specifiche di settore, è stata coadiuvata dalle strutture regionali competenti per materia, non coinvolte nei progetti, e dalla Segreteria regionale per l'Ambiente, in veste di Autorità ambientale.

La graduatoria definitiva dei progetti è stata approvata dal Comitato di pilotaggio nella riunione tenutasi a Campo Tures (BZ) il 31 maggio e il 1° giugno 2012 e in base ai fondi disponibili risultano pienamente finanziabili n. 30 progetti e n. 2 estensioni, per un totale di risorse pubbliche assorbite pari a euro 14.877.508,12 di cui euro 9.987.963,56 di fondi europei FESR ed euro 4.889.544,56 di fondi nazionali e regionali italiani ed austriaci.

Inoltre, risultano approvati, ulteriori 12 progetti (di cui 4 della priorità 1 e 8 della priorità 2) che hanno raggiunto il punteggio minimo, ma che non possono essere finanziati da subito a causa della completa allocazione dei fondi FESR rispetto al piano finanziario vigente. Tali progetti sono stati inseriti in una graduatoria "provvisoria", modalità prevista nel bando, valida fino al 31 marzo 2013, e potranno essere finanziati, a prescindere dalla priorità, in un secondo momento, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi (FESR e di cofinanziamento nazionale italiano ed austriaco) derivanti da economie o recuperi, revoche o altre sopravvenienze intervenute durante l'attuazione dei progetti in corso, ovvero qualora fossero disponibili dei finanziamenti aggiuntivi regionali (cosiddetto overbooking) o comunitari (premialità).

In base all'esperienza acquisita con i precedenti avvisi, il Comitato ha peraltro potuto verificare - per alcuni progetti - un sovradimensionamento del budget, rispetto agli obiettivi e ai risultati previsti, o - per altri - una duplicazione dei costi tra più partner. Pertanto, ai fini di un utilizzo più efficiente delle risorse, sono state richieste ai beneficiari delle rimodulazioni finanziarie che hanno interessato anche alcuni partner veneti.

Per quanto attiene alla situazione delle proposte presentate da soggetti del territorio veneto, nei progetti dal titolo "Rapid Open Innovation - speeding Time To Market" e "Armonizzazione del procedimento di notifica nell'ambito dell'economia dello smaltimento e recupero dei rifiuti nell' Euroregione Carinzia-FVG-Veneto" sono coinvolte due strutture regionali: l'Unità di Progetto Ricerca ed Innovazione (budget assegnato di 40.000,00 euro) e la Direzione Tutela Ambiente - Servizio Rifiuti (budget assegnato di 116.407,00 euro). Per tali progetti la Regione non ha stabilito di patrtecipare con alcun quota di finanziamento proprio.

Lo scopo principale del primo progetto, nel quale la Regione collabora, assieme ad altri soggetti veneti (Treviso Tecnologia e Certottica) con enti della Provincia Autonoma di Bolzano, del Tirolo e Salisburgo, è il miglioramento della competitività e della capacità di innovazione delle piccole e medie imprese dell'area di confine Italia - Austria.

Nel secondo progetto la Regione collabora con il Land Carinzia, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Udine nell'ambito della cooperazione trilaterale "Euroregione senza confini.

Nell'Allegato A al presente provvedimento, sono evidenziati i risultati della graduatoria che riguardano il territorio veneto e sono elencati i progetti e l'"estensione" approvati dal Comitato di pilotaggio.

I lead partner saranno chiamati dall'Autorità di gestione alla firma del contratto di finanziamento relativo al contributo pubblico approvato, e contenente - tra l'altro - le regole per l'attuazione e le relative procedure finanziarie, la tempistica, gli obblighi e gli adempimenti del leader e dei partner di progetto.

In particolare, la gestione finanziaria dei progetti prevede che ciascun partner realizzi le attività di competenza e ne sostenga anticipatamente la spesa, chiedendone poi - una volta controllato e validato l'importo da parte dell'ufficio di controllo di primo livello competente per il proprio territorio - il rimborso all'Autorità di certificazione - Provincia autonoma di Bolzano, per il tramite del lead partner. Per i progetti del territorio Veneto le operazioni di controllo di primo livello sono svolte dalla Direzione Programmazione (Autorità di gestione del POR CRO - parte FESR).

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 del 18.12.2007;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 22.02.2012;
- Visto il verbale della riunione del Comitato di pilotaggio tenutasi a Campo Tures (BZ) il 31 maggio e il 1° giugno 2012 che approva la graduatoria definitiva dei progetti presentati al quinto avviso pubblico del Programma Interreg IV Italia - Austria;
- Vista la Legge regionale n. 14 del 6.04.2012 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014";
- Richiamata la deliberazione del CIPE n. 36/2007 che ripartisce le risorse FESR italiane per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e determina il cofinanziamento a carico del Fondo nazionale di rotazione (FdR);
- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di prendere atto della graduatoria approvata dal Comitato di pilotaggio del Programma Interreg IV Italia-Austria (2007-2013), riunitosi a Campo Tures (BZ) il 31 maggio e il 1° giugno 2012, dalla quale - nell' Allegato A, parte integrante del presente atto - si sono estrapolati i progetti aventi come capofila o partner soggetti del territorio Veneto;
2. di demandare alla Direzione Bilancio l'istituzione dei capitoli di spesa necessari all'attuazione dei progetti, nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale, attingendo le risorse dai capitoli 101199 "Fondo FESR per la cooperazione transfrontaliera (2007-2013)" e 101200 "Fondo FDR per la cooperazione transfrontaliera (2007-2013)" a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera; tali capitoli saranno attribuiti alla responsabilità di budget delle Strutture elencate nell' Allegato A; determinando in euro 156.407,00 (di cui 75% - quota FESR - per 117.305,25 euro e 25% - quota FDR - per 39.101,75 euro) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederanno, con propri atti, i dirigenti regionali delle Strutture medesime, utilizzando i capitoli che verranno istituiti dalla Direzione Bilancio con le modalità appena descritte;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1423 del 31 luglio 2012

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREG IV ITALIA - AUSTRIA - 2007-2013

Proposte progettuali con capofila (LP) o partner veneti approvate nell'ambito del quinto avviso (scadenza 29.02.2012)

N.	PRIORITÀ	ID	TITOLO PROGETTO	LP	PARTNER VENETO	COSTO PROGETTO PARTE VENETA	CONTRIBUTO PARTE VENETA	ALTRI PARTNER
1	*1.1*	5683	Rapid Open Innovation - speeding Time to Market	Treviso Tecnologia – azienda speciale per l'innovazione della Camera di Commercio di Treviso (VEN)	**Unità di Progetto Ricerca ed Innovazione - Regione del Veneto;** Certottica scarl - Istituto Italiano per la certificazione dei prodotti ottici scarl	250.000,00	250.000,00 **(di cui 40.000,00 Regione Veneto)**	Fraunhofer Italia Research-Innovation Engineering Center (BZ); Transidee Centro di trasferimento tecnologico Università Innsbruck (TIR); Innovations- und technologietransfer Salzburg GmbH (SAL)
2	*1.1*	6662	Villaggi dell'alpinismo senza confini	Comune di Forno di Zoldo (VEN)	Club Alpino Italiano Veneto	260.320,00	218.590,80	Club Alpino Austriaco Sezione Austria (TIR); Club Alpino Austriaco Sezione Sillian (TIR)
3	*1.2*	5882	Nuovi strumenti a sostegno delle PMI e start up innovative nell'area transfrontaliera (INCO-NET)	Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico (FVG)	Fondazione La Fornace dell'Innovazione	172.000,00	172.000,00	Agenzia per lo Sviluppo della Carinzia (KAR)
4	*1.3*	5682	Sviluppo di un sistema di diagnosi dello stato per il riciclo attivo degli accumulatori del futuro	Fraunhofer Italia società consortile diricerca a responsabilità limitata (BLZ)	Treviso Tecnologia – azienda speciale per l'innovazione della Camera di Commercio di Treviso	38.000,00	34.200,00	Carinthia University of applied Sciences (KAR) Entwicklungsagentur Kärnten GmbH (KAR) TIS Techno Innovation South Tyrol S.C.p.A (BZ)
5	*1.3*	6002	Sviluppo di processi di verniciatura all'acqua	Certottica Scarl - Istituto Italiano per la Certificazione dei Prodotti Ottici (VEN)	Elsy research srl - hi-tech coatings	407.100,00	341.964,00	Wood Kplus Centro carinziano di competenza sul legno (KAR)

ALLEGATOA alla Dgr n. 1423 del 31 luglio 2012 pag. 2/4

N.	PRIORITÀ	ID	TITOLO PROGETTO	LP	PARTNER VENETO	COSTO PROGETTO PARTE VENETA	CONTRIBUTO PARTE VENETA	ALTRI PARTNER
6	***1.3***	6362	Sviluppo di metodologie di prova e qualificazione di sistemi con tecnologie Airbag applicati a sciatori in pista	Dolomiticert S.c.a.r.l. (VEN)	Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale	380.878,50	319.937,94	Università di Salisburgo-Dipartimento interdisciplinare di Sport e Scienze Motorie (SAL)
7	***1.3***	5582	BIT GENERATION: promozione dell'accesso alla società dell'informazione in contesti montani	Provincia di Belluno / Servizio Istruzione e Welfare (VEN)	//	140.400,00	117.936,00	Società Cooperativa Sociale Onlus (FVG); Regionsmanagement Osttirol (TIR); Dipartimento Istruzionee formazione Italiana (BLZ)
8	***1.3***	6782	Studio di una Linea Guida per la messa in sicurezza delle vie ferrate e di sentieri attrezzati dell'arco alpino	Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (SASV) (VEN)	Dolomiticert S.c.a.r.l.; [A P _ Club Alpino Italiano Veneto]	286.046,00	240.278,64	Università di Salisburgo-Dipartimento interdisciplinare di Sport e Scienze Motorie (SAL)
9	***1.3***	6602	Metodologie integrate di caratterizzazione di scarponi da sci e sciatori per l'incremento di sicurezza e comfort in pista	Centro Tecnologico di sci e sport alpini (TIR)	Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale; Dolomiticert S.c.a.r.l.	365.776,90	307.252,60	//
10	***1.3***	5982	Business Resource Efficiency nelle micro e piccole imprese in networking transfrontaliero	Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese -Confartigianato (Confartigianato Udine) (FVG)	Confartigianato Vicenza	199.000,00	199.000,00	Associazione Provinciale dell'Artigianato - APAFormazione e Service Coop. (LVH-APA) (BLZ); Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH - ITG Salzburg (SAL)
11	***2.1***	6142	Genotipizzazione, protezione durevole e gestione delle popolazioni regionali di temoli in sistemi di acque sottoposte a cambiamenti antropogenici	Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige - Ripartizione 33 - Sperimentazione agraria e forestale LAIMBURG (BLZ)	Provincia di Belluno - Settore tutela e gestione della fauna e delle risorse idriche	110.000,00	92.400,00	Associazione Pescatori tirolese (TIR); Ripartizione Ambiente, Acqua e Tutela della Natura del Governo della Carinzia (KAR)
12	***2.3***	6502	Urban Energy Web: conoscenza condivisa per il contenimento dei consumi energetici e sviluppo di energie rinnovabili a scala urbana	Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno (VEN)	Università IUAV di Venezia; Certottica - Istituto Italiano per la certificazione dei prodotti ottici Scarl	430.000,00	344.000,00	Società di ricerca a responsabilità limitata Research Studios Austria (SAL); SIR Istituto salisburghese per pianificazione territoriale e edilizia (SAL)

ALLEGATOA alla Dgr n. 1423 del 31 luglio 2012 pag. 3/4

N.	PRIORITÀ	ID	TITOLO PROGETTO	LP	PARTNER VENETO	COSTO PROGETTO PARTE VENETA	CONTRIBUTO PARTE VENETA	ALTRI PARTNER
13	***2.4***	5902	Interreg-Rat Dolomiti Live	Regionsmanagement Osttirol (TIR)	A P [Fondazione Centro StudiTransfrontaliero del Comelico e Sappada, Belluno]; Gal Alto Bellunese	200.000,00	168.000,00	Comunità Comprensoriale Valle Pusteria (BLZ)
14	***2.4***	5324	Identità e cooperativismo in territori di insediamento di minoranze storico-linguistiche (ID-Coop)	EURAC Istituti Diritti delle Minoranze/ Studi Federalismo e Regionalismo/Plurilinguismo/Svilupp o Regionale e Management del Territorio (BLZ)	Provincia di Belluno - Servizio Economia e Politiche Comunitarie, Settore Sviluppo Economico Sociale e Culturale	111.350,00	93.534,00	SGZ Unione economica slovena della Carinzia (KAR); Agenzia regionale per la lingua friulana (FVG); Comune di Monfalcone - Ufficio Relazioni Internazionali (FVG)
15	***2.4***	5847	Armonizzazione del procedimento di notifica nell'ambito dell'economia dello smaltimento e recupero dei rifiuti nell'Euroregione Carinzia-FVG-Veneto	Land Carinzia - Direzione 8 – Centro di Competenza Ambiente, Acque e Tutela Ambientale (KAR)	**Regione Veneto Direzione Tutela Ambiente - Servizio Rifiuti**	116.407,00	116.407,00 **(Regione Veneto)**	Provincia di Udine Servizio Amministrativo Ambiente (FVG) AP -Regione Autonoma FVG – Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna – Servizio Disciplina Gestione rifiuti e Siti inquinati
16	***2.5***	6162	Ciclovia dell'amicizia - Da Monaco di Baviera a Venezia per lo sviluppo del bike tourism e la valorizzazione dei territori transfrontalieri	Provincia di Belluno (VEN)	Provincia di Treviso; A P [Provincia di Venezia]	492.837,80	413.983,75	Comunità Comprensoriale Valle Isarco (BLZ)
17	***2.6***	5782	AdMuseum - Rete transfrontaliera per l'accessibilità fisica e culturale ai patrimoni museale e naturale e agli spazi urbani	Gal Alto Bellunese (VEN)	Provincia di Belluno	421.225,00	345.404,50	Città di Glorenza (BLZ); Comunità Montana della Carnia (FVG); Regio L Regionalmanagement Bezirk Landeck (TIR)

ALLEGATOA alla Dgr n. 1423 del 31 luglio 2012

N.	PRIORITÀ	ID	TITOLO PROGETTO	LP	PARTNER VENETO	COSTO PROGETTO PARTE VENETA	CONTRIBUTO PARTE VENETA	ALTRI PARTNER
ESTENSIONE								
18	***2.4***	5364	La via per l'efficienza energetica nei Comuni	Provincia di Udine	Provincia di Belluno	250.000,00	250.000,00	APE-Agenzia Per l'Energia del Friuli Venezia Giulia (FVG); Governo della Regione Carizia, Dipartimento 8 Ambiente (KAR); Energie Tirol (TIR); Ecoistituto Alto Adige(BLZ)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1424 del 31 luglio 2012

Programma di cooperazione transnazionale Central Europe 2007 - 2013. Ricognizione dei progetti con partner veneti approvati a seguito del quarto bando internazionale. Avvio del progetto "SMART i.e. - Rete di formazione per l'innovazione e l'imprenditorialità nei settori emergenti dell'economia sostenibile".

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prende atto dell'approvazione del progetto "SMART i.e. - Rete di formazione per l'innovazione e l'imprenditorialità nei settori emergenti dell'economia sostenibile" da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione transnazionale Central Europe, e autorizza il dirigente della Direzione regionale Lavoro, partner del progetto, ad assumere ogni atto necessario al suo avvio e alla sua implementazione.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Il Programma di cooperazione transnazionale Central Europe 2007-2013, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nel quadro delle iniziative dell'Obiettivo 3 - Cooperazione Territoriale, è stato approvato dalla Commissione europea il 3/12/2007 con decisione C (2007) 5817 (codice CCI 2007 CB 163 PO 061), di cui la Giunta regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 774 in data 8/04/2008. Con successiva decisione C (2011) 5316 del 25/07/2011, la Commissione europea ha approvato alcune modifiche al Programma, che consistono essenzialmente nella revisione del piano finanziario per adeguarlo allo stato della spesa e alle esigenze rilevate nelle varie regioni partecipanti; di tali modifiche la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 1523 del 27/09/2011.

La selezione dei progetti finanziabili da parte del Programma avviene, di regola, attraverso avvisi pubblici internazionali emanati dall'Autorità di gestione, Città di Vienna. Con deliberazione n. 1616 in data 11/10/2011, la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura del quarto bando internazionale per il finanziamento di progetti per il periodo 10/06 - 14/10/2011, autorizzando le Strutture regionali interessate a presentare, come partner capofila (lead partner) o partner di progetto, delle proposte progettuali candidate al finanziamento.

Alla chiusura del bando, il Segretariato Tecnico Congiunto, che coadiuva l'Autorità di Gestione del Programma, ha proceduto alla valutazione delle proposte progettuali, verificandone sia i requisiti formali di ammissione, sia la qualità tecnica e la sostenibilità finanziaria. Tale valutazione si è conclusa con l'individuazione, da parte del Comitato di sorveglianza riunitosi a Halle il 24-25/05/2012, di 23 proposte progettuali (rispetto alle 134 candidature pervenute, di cui 103 ritenute ammissibili dopo il controllo formale) da approvare definitivamente a seguito dell'adempimento di alcune condizioni relative sia al contenuto dei progetti, sia al loro piano finanziario. Ai capofila dei progetti approvati veniva dunque assegnato un termine, sino al 13/07/2012, per inviare i documenti di candidatura rivisti secondo le indicazioni del Comitato di Sorveglianza.

Con successiva comunicazione del 20/07/2012, il Segretariato Tecnico Congiunto informava i membri del Comitato di Sorveglianza dell'avvenuto adempimento delle condizioni da parte di un primo gruppo di 12 progetti, che possono quindi ritenersi approvati in via definitiva, mentre per i rimanenti 9 sono ancora pendenti alcuni adempimenti di carattere esclusivamente formale.

Va peraltro precisato che la procedura internazionale di cui si tratta nel presente provvedimento ha messo a disposizione - al momento dell'apertura - tutti i fondi FESR rimasti da allocare in base al piano finanziario del Programma stesso (23,54 milioni di Euro). Durante il sopra citato Comitato di Sorveglianza dello scorso mese di maggio, si è preso atto della potenziale disponibilità di ulteriori fondi derivanti dalle minori spese di progetti in corso, e si è deciso di farne una sorta di "pre-allocazione" stabilendo, fin d'ora, che saranno utilizzati per poter approvare un numero maggiore di progetti positivamente istruiti e collocati in graduatoria in questa ultima procedura.

L'utilizzo di questi fondi ulteriori è tuttavia subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea di una modifica al vigente piano finanziario del Programma: si tratta infatti di risorse finanziarie originariamente previste per priorità e aree di intervento diverse da quelle in cui si collocano gli progetti che si intende finanziare.

Con successiva comunicazione, datata 20/7/2012, il Segretariato ha precisato che il budget complessivo dei 23 progetti approvati è pari a € 38.587.840,31, di cui € 30.620.651,79 FESR.

Tra i 23 progetti approvati, ve ne sono 7 con partner provenienti dal territorio veneto che si elencano di seguito; per due di questi l'approvazione è subordinata ad ulteriori adempimenti formali e alla citata modifica del piano finanziario del Programma, da parte della Commissione europea:

- SMART i.e. - Rete di formazione per l'innovazione e l'imprenditorialità nei settori emergenti dell'economia sostenibile, area di intervento 1.3. "Rafforzare lo sviluppo della conoscenza", partner: Regione del Veneto - Direzione Lavoro;
- CENTRAL MARKETS - Rivitalizzare e promuovere i mercati tradizionali nell'Europa Centrale, area di intervento 4.1. "Sviluppo di strutture di insediamento policentrico e cooperazione territoriale", capofila: Comune di Venezia;
- FORTE CULTURA - Capitalizzare l'eredità culturale delle fortezze per lo sviluppo sostenibile e la competitività di città e regioni, area di intervento 4.3. "Capitalizzare le risorse culturali per città e regioni più attrattive", partner: Provincia di Verona;
- HERMAN - Gestione dell'eredità culturale nell'area Central Europe, area di intervento 4.3., partner: Marco Polo System GEIE (Venezia), Provincia di Treviso;
- SENIOR CAPITAL - Sviluppare il capitale umano degli anziani per accrescere il loro valore economico e sociale in un'economia competitiva e basata sulla conoscenza, area di intervento 1.3., partner: Provincia di Treviso, approvazione definitiva subordinata ad adempimenti formali e alla modifica del piano finanziario del Programma;
- THETRIS - Sviluppo di percorsi tematici transnazionali tra edifici di culto con il coinvolgimento delle comunità locali, area di intervento 4.3., partner: Provincia di Padova;

- URBAN WFTP - Introduzione dell'approccio basato sull'impronta idrica nelle aree urbane, per monitorare, valutare e migliorare l'uso dell'acqua, area di intervento 3.4. "Supportare tecnologie e attività ecocompatibili", capofila: Università di Padova, partner: Comune di Vicenza e Fondazione Rumor - Centro Produttività Veneto (Vicenza), approvazione definitiva subordinata ad adempimenti formali e alla modifica del piano finanziario del Programma.

Come si evince dall'elenco di cui sopra, la Regione del Veneto è coinvolta come partner nel progetto "SMART i.e. - Rete di formazione per l'innovazione e l'imprenditorialità nei settori emergenti dell'economia sostenibile", che ha come capofila il Consiglio per l'Istruzione della Città di Vienna - Ufficio Europa. Il progetto si pone come approfondimento - e in parte prosecuzione -delle attività già realizzate con il progetto ET STRUCT, approvato nell'ambito del secondo bando del Programma Central Europe, che si concluderà nel mese di dicembre di quest'anno.

Il partenariato si compone di 12 partner provenienti da sei Paesi dell'area programma. Oltre al capofila e alla Regione del Veneto, vi sono l'Università di Vienna, l'ente Modena Formazione, la Municipalità e l'Università di Stoccarda (Germania), la Municipalità di Bratislava e la società I- Europa (Repubblica Slovacca), l'Agenzia per l'Impresa di Budapest e il Collegio di Business e Comunicazione della medesima città (Ungheria), il Distretto Metropolitano Praga 14 e l'Università Tecnica Ceca (Repubblica Ceca). Tendenzialmente, in ciascuno dei 6 Paesi partecipanti al progetto vi sono un partner con competenze politiche ed un partner portatore di expertise tecnico, così da assicurare non solo la qualità ma anche la sostenibilità dei risultati del progetto.

Il progetto SMART i.e. si propone di affrontare alcune questioni critiche per l'area dell'Europa Centrale: la scarsa propensione delle piccole e medie imprese per l'innovazione, il basso tasso di sopravvivenza delle start -up imprenditoriali, la disoccupazione giovanile e la cosiddetta "fuga dei cervelli". L'obiettivo del progetto è quindi di superare gli schemi per cui la soluzione a queste questioni va trovata secondo schemi di mera competitività nazionale o regionale, utilizzando piuttosto un'ottica integrata di area vasta transnazionale. Verranno predisposti degli schemi di formazione comuni per collegare le diverse regioni e fornire ai cittadini maggiori opportunità di accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione a tre settori emergenti e sostenibili: le industrie creative, la "green economy", le tecnologie di informazione e comunicazione (ICT).

La durata prevista delle attività progettuali è di 30 mesi, con inizio il 1/07/2012 e conclusione il 31/12/2014; per quest'ultimo bando del Programma, infatti, l'Autorità di Gestione ha acconsentito che, a proprio rischio, i partner potessero decidere di anticipare la data di inizio delle attività rispetto alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento con l'Autorità di Gestione da parte del capofila, nonché del contratto di partenariato tra quest'ultimo e i vari partner.

Il budget complessivo è pari a € 2.133.700,00 (di cui 1.675.165,00 FESR), mentre quello a disposizione della Regione del Veneto ammonta a € 213.000,00 (di cui € 159.750,00 parte FESR e € 53.250,00 parte Fondo di Rotazione Nazionale).

Oltre alle attività progettuali tecniche, da sviluppare come stabilito nel documento di candidatura (application form) e nel contratto di partenariato (partnership agreement), la Direzione Lavoro dovrà curare la gestione amministrativa e finanziaria del progetto. Si tratterà, quindi, di monitorare gli avanzamenti fisici e finanziari della parte di competenza del progetto e inviare al capofila, con cadenza semestrale, dei report per la successiva integrazione con i contributi degli altri partner, la loro rielaborazione in termini di risultati complessivi del progetto ed il successivo inoltro al Segretariato Tecnico Congiunto. Dovrà inoltre raccogliere la documentazione di spesa ed ogni altro documento necessario a provare lo svolgimento delle attività di propria competenza ed inviare la documentazione obbligatoria al controllore di primo livello (individuato ai sensi dell'accordo Stato - Regioni del 29/10/2009 per la definizione del sistema di gestione e controllo dei Programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale) per la certificazione di competenza del professionista suddetto. Una volta ottenuta la certificazione, le spese potranno essere incluse nel report semestrale, affinché il capofila proceda a richiedere - per conto del partner - il rimborso delle quote FESR all'Autorità di certificazione del Programma. Ottenuto detto rimborso, sarà cura della Direzione Lavoro chiedere direttamente al Ministero per lo Sviluppo Economico l'erogazione del corrispondente cofinanziamento a carico del Fondo di Rotazione (FDR) nazionale, ai sensi della legge 183/1987 e della delibera CIPE n. 36/2007.

Il finanziamento del progetto è a carico della UE - quota FESR per il 75% - e dello Stato - quota FDR per il 25% - non è prevista alcuna quota di cofinanziamento a carico della Regione del Veneto.

Laddove la specificità delle attività progettuali da realizzare richieda un impegno aggiuntivo rispetto alle competenze istituzionali ordinariamente svolte, la Direzione Lavoro potrà aver bisogno di ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato e/o collaborazioni esterne ad hoc. Inoltre, la specificità di alcune attività di ricerca scientifica previste dal progetto, il coordinamento gestionale e finanziario, cosiccome la certificazione della spesa o la divulgazione dei risultati del progetto potranno rendere necessaria l'acquisizione di servizi o prestazioni professionali, da delegare ad enti strumentali regionali, o da affidare a istituzioni accademiche o a soggetti esterni. Il costo di dette collaborazioni, consulenze e servizi, da affidare nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, oltre che delle regole del Programma Central Europe, potrà essere rendicontato entro le pertinenti voci di spesa ammissibile del budget del progetto.

Si tratta pertanto di autorizzare il dirigente regionale della Direzione Lavoro al perfezionamento e alla firma della documentazione necessaria a dare avvio alle attività progettuali ed ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa.

Farà seguito l'iscrizione dei capitoli di spesa necessari all'attuazione dei progetti, da costituire a carico del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014, attingendo ai capitoli "fondo" (cap.101197 - Fondo FDR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013 e Cap. 101198 - Fondo FESR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013), a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, e da assegnare alla Direzione Lavoro.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il regolamento CE n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali e il regolamento CE n. 1080/06 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nonché il regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti di cui sopra e la decisione del Consiglio 2006/702/CE sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, e s.m.i.;
- Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 5817 del 3/12/2007 che approva il Programma operativo "Central Europe" per il periodo 2007-2013 (codice CCI 2007 CB 163 PO 061), e la decisione di modifica C (2011) 5316 del 25/07/2011;
- Viste la delibera CIPE del 15/06/2007 n. 36 che ripartisce le risorse FESR italiane per l'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" e determina il cofinanziamento a carico del Fondo nazionale di Rotazione;
- Richiamata la DGR n. 1616 in data 11/10/2011 "Programma di cooperazione transnazionale Central Europe 2007-2013. Presentazione delle candidature regionali al quarto bando internazionale per la selezione di progetti";
- Preso atto del verbale del Comitato di Sorveglianza tenutosi a Halle (Germania) il 24-25/05/2012, che individua i progetti ammissibili al finanziamento a seguito della suddetta procedura;
- Preso atto della comunicazione del Segretariato Tecnico Congiunto in data 20/07/2012, relativa all'adempimento delle condizioni imposte ai progetti per l'approvazione definitiva;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione, art. 22;
- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa

delibera

1. di prendere atto dell'approvazione del progetto di Cooperazione transnazionale - finanziato nell'ambito del programma Central Europe -"SMART i.e.: rete di formazione per l'innovazione e l'imprenditorialità nei settori emergenti dell'economia sostenibile" (SMART Training network for innovation and entrepeneurship in emerging sustainable economic sectors), al quale la Regione del Veneto partecipa come partner progettuale attraverso la Direzione Lavoro;
2. di autorizzare il dirigente regionale della Direzione Lavoro alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto descritte in premessa e ad adottare i conseguenti atti amministrativi e di spesa;
3. di demandare alla Direzione Bilancio l'istituzione dei capitoli di spesa necessari all'attuazione del progetto "SMART i.e.: rete di formazione per l'innovazione e l'imprenditorialità nei settori emergenti dell'economia sostenibile", nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale, attingendo dai capitoli "fondo" (cap.101197 - Fondo FDR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013 e cap. 101198 - Fondo FESR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013) a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, tali capitoli saranno attribuiti alla responsabilità di budget della Direzione Lavoro;
4. di determinare in euro 213.000,00 (di cui 75% quota FSR per euro 159.750,00 e 25% quota FDR per euro 53.250,00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Lavoro;
5. di incaricare l'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera delle attività di informazione e supporto tecnico alla Direzione Lavoro, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali di gestione del Programma. A questo scopo la Direzione Lavoro garantirà il flusso di informazioni atto a consentire un costante aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, secondo le scadenze stabilite dall'Autorità di gestione transnazionale del Programma, e valuterà congiuntamente all'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera la necessità di eventuali modifiche tecniche ai contenuti o al piano finanziario del progetto;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1425 del 31 luglio 2012

Programma UE di Cooperazione territoriale europea "Spazio alpino" 2007-2013. Avvio dei progetti approvati a seguito della quarta procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con questa deliberazione la Giunta prende atto dell'approvazione delle proposte progettuali che coinvolgono strutture regionali nell'ambito della quarta procedura del Programma UE in oggetto, incaricando i responsabili delle strutture regionali coinvolte alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione dei progetti, nonchè adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La Commissione europea ha adottato il 20 settembre 2007, con propria decisione C (2007) 4296, il testo del Programma operativo "Spazio Alpino" (di seguito: il Programma) per il periodo 2007-2013 (codice CCI 2007 CB 163 PO 014), finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui la Giunta regionale, con DGR n. 171 del 29 gennaio 2008, ha preso atto.

Con successive delibere la Giunta regionale di volta in volta ha stabilito le modalità per la partecipazione delle strutture regionali alle procedure di evidenza pubblica per la presentazione di proposte progettuali con cui l'Autorità di gestione (AdG) attua il Programma. Nel corso dell'incontro tenutosi a Salisburgo (Austria) il 10 e 11 maggio 2011 il Comitato di Programma (Programme Committee), organo transnazionale di gestione e sorveglianza del Programma, ha deciso il lancio della quarta procedura di selezione di progetti suddivisa, come di consueto, in due successive fasi, dando mandato all'AdG di procedere. La procedura ed i documenti necessari a parteciparvi sono stati pubblicati sul sito del Programma (http://www.alpine-space.eu).

La Giunta regionale con DGR n. 19 del 17 gennaio 2012 ha dato mandato alle strutture regionali interessate a presentare la documentazione di partecipazione ad alcune proposte di progetto; successivamente alla prima selezione, conclusasi il 15 marzo 2012, con DGR n. 669 del 17 aprile 2012 si è dato mandato alle strutture partecipanti ai progetti preselezionati di partecipare -mediante la presentazione dei progetti definitivi- alla seconda fase di selezione, aperta dal 19 marzo al 27 aprile 2012.

Per la quarta selezione di progetti, il Programma ha messo a disposizione una quota FESR di circa 24 milioni di euro a cui si aggiungono le quote di cofinanziamento nazionale, per un importo complessivo di circa 32 milioni di euro. Il Programma prevede infatti una quota di cofinanziamento dei progetti da parte del Fondo FESR pari al 76% del totale delle spese eligibili, mentre il restante 24% rimane a carico di finanziamenti nazionali che per l'Italia sono garantiti dal Fondo di rotazione nazionale - FDR, come disposto con Delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007. Non è prevista alcuna quota di cofinanziamento a carico della Regione del Veneto.

Le risorse a bando erano a disposizione dei beneficiari provenienti dalle aree eligibili dei diversi Paesi, non essendo prevista alcuna loro pre-ripartizione tra i diversi Paesi partecipanti al Programma.

A conclusione della procedura di selezione in due fasi il Programme Committee, riunitosi a Vaduz (Liechtenstein) il 27 e 28 giugno scorsi, ha selezionato, sulla base della lista di merito proposta dal Segretariato tecnico congiunto transnazionale (JTS), dodici progetti da finanziare. Delle 114 proposte presentate alla prima fase solo ventidue erano state ammesse alla seconda. L'Italia vede così approvati cinque progetti gestiti come capofila transnazionale, mentre quattro sono a capofilato tedesco e tre austriaco. I progetti finanziati che vedono il coinvolgimento di almeno un soggetto Veneto sono sette, quattro dei quali vedono la partecipazione della Regione come partner: si tratta dei progetti "AlpBC", "Cabee" e "Rurbance" con la Direzione Urbanistica e paesaggio, e di "Fidias"con l' Unità di progetto Ricerca e innovazione.

L'Autorità di gestione del Programma -Land Salisburgo (Austria)- con proprie lettere ha comunicato ai capofila l'approvazione ed il finanziamento dei progetti, talvolta riportando le condizioni all'implementazione poste dal Programme Committee e chiedendo piccoli aggiustamenti dei contenuti dei rispettivi formulari presentati (application form), che sono in fase di recepimento nella versione definitiva dei progetti. In particolare, per il progetto "Recharge.green" il Programme Committee, anche a seguito delle istanze presentate in quella sede dai rappresentanti del Comitato nazionale del Programma, ha invitato il capofila ad estendere il partenariato ad un rilevante soggetto italiano, accettando la candidatura della Regione del Veneto presentata in sede di Comitato nazionale dal rappresentante della Regione. Per quest'ultimo progetto sono in corso contatti tra i diversi soggetti coinvolti, per concordare i contenuti della proposta di partecipazione. Nell'Allegato A si riassumono le informazioni relative ai progetti approvati in via definitiva che vedono la partecipazione della Regione del Veneto.

Tra le attività propedeutiche obbligatorie per l'avvio dei progetti è prevista la firma di un contratto di partenariato (partnership agreement), contratto che regola i rapporti tra i partecipanti ad un progetto ed il suo capofila (lead partner). In seguito all'approvazione definitiva viene inoltre sottoscritto un contratto di finanziamento (subsidy contract) tra il solo partner capofila, responsabile per l'intero progetto, e l'AdG del Programma. Tale contratto regola i rapporti tra il lead partner e l'AdG e definisce, tra l'altro, le modalità di revisione dei contenuti del progetto che si dovessero rendere necessarie nel corso della sua attuazione.

Oltre alle attività progettuali tecniche, da sviluppare come stabilito nei documenti di candidatura (application form e partnership agreement), le strutture coinvolte in qualità di partner progettuale dovranno monitorare gli avanzamenti fisici e finanziari del progetto ed inviare al lead partner, generalmente con cadenza semestrale, dei report di avanzamento fisico e finanziario per la successiva integrazione con i contributi degli altri partner, la loro rielaborazione in termini di risultati complessivi del progetto ed il successivo inoltro al JTS. I singoli partner dovranno inoltre raccogliere la documentazione di spesa ed ogni altro documento necessario a provare lo svolgimento delle attività di propria competenza ed inviare la documentazione obbligatoria ai responsabili del controllo di primo livello per la conseguente certificazione. Una volta ottenuta la certificazione delle spese sostenute, queste potranno essere rendicontate al capofila, affinché proceda a chiedere il rimborso delle quote FESR all'Autorità di certificazione

del Programma, attivando così al tempo stesso il conseguente rimborso della contropartita di finanziamento spettante al Fondo di rotazione nazionale.

Le attività operative, compresa la gestione del budget, la funzione di monitoraggio e rendicontazione, sono svolte dalle strutture titolari delle parti venete di ogni singolo progetto nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Per l'intensità delle attività progettuali da realizzare, che richiedono un più ampio ed approfondito impegno rispetto alle competenze istituzionali ordinariamente svolte e comportano un impegno aggiuntivo ed innovativo rispetto alle normali mansioni di servizio, potrà risultare necessario supportare le citate strutture regionali con personale a tempo determinato e/o collaborazioni esterne ad hoc.

La specificità di alcune fasi di ricerca previste dai progetti, il coordinamento manageriale e finanziario che dovranno essere sviluppati nei progetti approvati potranno rendere inoltre necessaria l'acquisizione di competenze tecnico-scientifiche da delegare ad enti strumentali regionali competenti nelle materie specifiche o ricorrendo a consulenze o collaborazioni esterne, secondo quanto previsto, anche in termini di pubblicità, dalla normativa vigente. Analogamente si procederà per l'assegnazione dell'attività di certificazione delle spese sostenute per le attività progettuali. I costi che ne deriveranno potranno essere compresi nelle voci di spesa ammissibili dei progetti.

Si tratta pertanto di incaricare i responsabili delle strutture regionali che realizzano i progetti a titolo di partner alla predisposizione e alla firma della documentazione necessaria a dare avvio alle attività progettuali ed ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa. Spetta alla Direzione Bilancio l'iscrizione dei capitoli di spesa necessari all'attuazione dei progetti, da costituire a carico del bilancio di previsione 2012 e pluriennale, attingendo dai capitoli "fondo" (Cap.101197 - Fondo FDR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013 e Cap. 101198 - Fondo FESR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013) a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera e da assegnare alle strutture coinvolte nei progetti.

In base ai piani finanziari dei progetti approvati l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a cui le Strutture sono chiamate è di 210.000,00 euro per il progetto "AlpBC", di 110.613,00 euro per il progetto "Cabee" di 181.000,00 euro per il progetto "Fidias" e di 190.000,00 euro per il progetto "Rurbance". La Regione, non rivestendo il ruolo di lead partner per nessuno di questi, non deve prevedere a bilancio trasferimenti ad altri partner per i rimborsi delle quote FESR.

L'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera manterrà un ruolo di informazione, coordinamento e supporto tecnico alle strutture regionali, di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali di gestione del Programma, in particolare rappresentando la Regione nel Comitato nazionale del Programma, previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 21.12.2007 "Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Obiettivo di Cooperazione territoriale europea".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il regolamento CE n. 1083/06 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il regolamento CE n. 1080/06 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento CE n. 1828/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti di cui sopra e la decisione del Consiglio 2006/702/CE sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione;

- Vista la Decisione C (2007) 4296 del 20 settembre 2007 della Commissione europea che approva il Programma operativo di cooperazione transnazionale "Alpine Space" per il periodo 2007-2013 (codice CCI 2007 CB 163 PO 014);

- Viste la delibera CIPE del 15.06.2007 n. 36 che ripartisce le risorse FESR italiane per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e determina il cofinanziamento a carico del Fondo nazionale di rotazione, e la delibera CIPE del 21.12.2007 n. 158 che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un Comitato nazionale dedicato al coordinamento della partecipazione italiana al Programma "Spazio alpino";

- Richiamate le DGR n. 171 del 29 gennaio 2008 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Programma operativo "Alpine space", la DGR n. 19 del 17 gennaio 2012 di autorizzazione alla presentazione delle proposte progettuali alla prima fase di selezione e la DGR n. 669 del 17 aprile 2012 di autorizzazione alla presentazione dei progetti definitivi da parte delle direzioni regionali alla seconda fase di selezione della quarta procedura pubblica internazionale di selezione del Programma;

- Richiamate le lettere dell'Autorità di gestione del Programma prot. n. 13-4-1-DE del 2 luglio 2012 con la quale è stata comunicata l'approvazione del progetto "AlpBC", prot. n. 11-4-1-AT del 2 luglio 2012 con la quale è stata comunicata l'approvazione del progetto "Cabee" prot. n. 15-4-1-IT del 2/07/2012 con la quale è stata comunicata l'approvazione del progetto "Fidias" e prot. n. 2-4-1-IT del 2 luglio 2012 con la quale è stata comunicata l'approvazione del progetto "Rurbance";

- Vista la legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", art. 22;

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa

delibera

1. di prendere atto, quali risultanze della quarta procedura ad evidenza pubblica internazionale per la selezione di progetti, di cui alla decisione del Programme committee tenutosi a Vaduz (Liechtenstein) il 27 e 28 giugno 2012, dell'approvazione al finanziamento da parte del Programma "Spazio alpino" 2007-2013 dei progetti transnazionali "AlpBC", "Cabee" e "Rurbance" cui la Regione del Veneto -Direzione Urbanistica e Paesaggio- partecipa in veste di partner e il progetto "Fidias" cui la Regione partecipa, sempre in veste di partner, con l'U.P. Ricerca e Innovazione, come descritto nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare i dirigenti regionali delle Strutture di cui al punto 1 alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto descritte in premessa e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;

3. di demandare alla Direzione Bilancio l'istituzione dei capitoli di spesa necessari all'attuazione dei progetti, nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale, attingendo dai capitoli "fondo" (cap.101197 - Fondo FDR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013 e cap. 101198 - Fondo FESR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013), a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera; tali capitoli saranno attribuiti alla responsabilità di budget delle suddette Strutture regionali, determinando in 691.613,00 euro (di cui 76% - quota FESR - per euro 525.625,88 euro e 24% - quota FDR - per euro 165.987,12 euro) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederanno con propri atti i dirigenti regionali delle medesime strutture, utilizzando i capitoli che verranno istituiti dalla Direzione Bilancio con le modalità appena descritte;

4. di prescrivere che ogni eventuale modifica tecnica ai contenuti o al piano finanziario dei progetti venga valutata congiuntamente dalle strutture regionali titolari e dall'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, restando a queste ultime, assieme al lead partner, il compito di provvedere conseguentemente;

5. di incaricare l'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera delle attività di informazione, coordinamento e supporto tecnico alle strutture regionali, di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali di gestione del Programma, rappresentando la Regione nel Comitato nazionale del Programma; a questo scopo le strutture titolari dei singoli progetti garantiranno il flusso di informazioni atto a consentire un costante aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti, secondo le scadenze indicate dall'Autorità di gestione transnazionale del Programma;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1425 del 31 luglio 2012 pag. 1/3

PROGRAMMA OPERATIVO SPAZIO ALPINO - 2007-2013

Progetti con partecipazione della Regione del Veneto finanziati con la quarta procedura internazionale di selezione del Programma (26.10.2011 –27.4.2012)

ACRONIMO DEL PROGETTO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA E RUOLO	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
AlpBC	Inserimento del tema energia e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle politiche e negli strumenti di pianificazione urbanistica e sviluppo di un network di stakeholder del settore. Definizione di strategie per lo sviluppo del settore della ristrutturazione e riqualificazione energetica degli insediamenti e degli edifici alpini per migliorare la competitività di PMI e tecnici nel settore del recupero sostenibile.	Camera di Commercio di Monaco (DE)	Regione del Veneto; ERSAF Lombardia - Milano; Finaosta S.p.A - Aosta; TIS Techno Innovation South Tyrol ScPA - Bolzano; Regione Piemonte (IT); Università Leibniz - Hannover (DE); Research Studio iSPACE- Salisburgo; Energieinstitut Vorarlberg- Dornbirn; Camera di Commercio e artigianato di Salisburgo (AT); Camera di Commercio di Drôme - Neopolis – Valence (FR); Centro di sviluppo Valle Soča – Kobarid (SI); Centro per il Commercio Ballemberg – Hofstetten (CH).	Dir. Urbanistica e Paesaggio (Partner)	2.891.878,00 €	210.000,00 €

ALLEGATOA alla Dgr n. 1425 del 31 luglio 2012 pag. 2/3

ACRONIMO DEL PROGETTO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA E RUOLO	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
Cabee	Creazione linee guida per la definizione, creazione, valutazione e promozione (inclusa la gestione di appalti) di edifici e quartieri ad emissione quasi zero (energia, materiali, rifiuti, personale e aspetti sociali), capitalizzando progetti INTERREG, di Cooperazione territoriale e del VII Programma Quadro.	Regionalentwicklung Vorarlberg (AT)	Regione del Veneto; Regione Piemonte; Provincia di Alessandria; Accademia europea Bolzano-EURAC (IT); Network Enterprise Alps (NENA) - Ludesch; BAUAkademie Lehrbauhof Salisburgo (AT); Rhônalpénergie-Environnement –Lione (FR); Università delle Scienze applicate Rosenheim (DE), Centro di sviluppo Valle Soča-Kobarid; Building and civil Engineering Institute ZRMK Lubiana (SI); InnovationsTransfer Central Switzerland -Horw (CH);	Dir. Urbanistica e Paesaggio (Partner)	2.263.098,00 €	110.613,00 €
Fidias	Obiettivo principale del progetto è la crescita sostenibile del territorio tramite la promozione dell'*eco-innovation,* attraverso servizi innovativi, scambi di competenze e tecnologie "verdi" al fine di aumentare la competitività e l'occupazione nell'area coinvolta.	Camera di Commercio di Venezia (IT)	Regione del Veneto; Finlombarda SpA (IT); Camera di Commercio di Marsiglia; Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione – Lione; Associazione europea dei rappresentanti eletti delle Regioni montane (FR); Innofinanz Agenzia di promozione - Graz; Austria Wirtschaftsservice - Vienna; Management Center Innsbruck (AT); Micromountains Network –Villingen-Schwenningen (DE); Institut Jožef Stefan Ljubljana (SI).	U.P. Ricerca e Innovazione (Partner)	2.419.500,00 €	181.000 €

ALLEGATOA alla Dgr n. 1425 del 31 luglio 2012 pag. 3/3

ACRONIMO DEL PROGETTO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA E RUOLO	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
Rurbance	Sviluppo di strategie e strumenti di riqualificazione e governance dei sistemi urbano rurali nell'area alpina a sostegno dell'integrazione delle politiche settoriali di sviluppo.	Regione Lombardia (IT)	Regione del Veneto; Regione Piemonte (IT); Regionalmanagement Graz & Graz-umgebung; Città di Graz (AT); Università Leibniz - Hannover (DE); Agenzia di sviluppo della regione di Lubiana; Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Anton Melik Geographical Institute (SI); Istituto di Urbanistica di Grenoble – Università Pierre Mendès Francia; Grenoble Alpes Métropole; Regione Rhone Alpes; Agenzia per l'Urbanistica della regione di Grenoble (FR); Allgäu GmbH Associazione per la Residenzialità e il Turismo – Kempten (DE) Città di Zurigo (CH).	Dir. Urbanistica e Paesaggio (Partner)	2.482.000,00 €	190.000,00 €

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1426 del 31 luglio 2012

Programma UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale (SEE) 2007-2013. Presa d'atto dell'esito della quarta procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione di progetti.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con questa deliberazione la Giunta regionale prende atto dell'approvazione (con prescrizioni) delle proposte progettuali che coinvolgono quattro strutture regionali nell'ambito della quarta procedura ad evidenza pubblica internazionale del Programma UE "Europa Sudorientale" (SEE) 2007-2013, autorizzando i Dirigenti regionali di tali strutture alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione dei progetti e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La Commissione europea ha adottato il 20.12.2007 con decisione C (2007) 6590 il testo del Programma operativo (PO) "Europa Sud Orientale" (SEE) per il periodo 2007-2013, cofinanziato dall'Unione europea con il fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), lo strumento di assistenza pre-adesione (IPA), e lo strumento di prossimità e partenariato (ENPI).

La Giunta regionale con DGR n. 3512 del 18.11.2008 ne ha preso atto.

Per l'attuazione del PO vengono emanate dalla Autorità di gestione, Ungheria, delle procedure transnazionali ad evidenza pubblica per la raccolta (cosiddetta chiamata-invito) di proposte progettuali da parte dei soggetti ammissibili, provenienti dai territori che compongono l'area programma.

Con DGR n. 1930 del 22.11.2011 la Giunta regionale ha stabilito la partecipazione delle strutture regionali alla quarta procedura, aperta dal 10.10.11 al 25.11.11, di cui ora si illustrano i risultati.

Delle 342 proposte complessivamente presentate entro i termini, 237 avevano superato i controlli formali e di eligibilità ed erano state ammesse alla fase di valutazione qualitativa, a seguito della decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza riunitosi a Chisinau (Moldavia) il 15 e 16 Febbraio 2012.

Con decisione del Comitato di Sorveglianza di Bologna del 27 e 28 Giugno 2012, alla fine del processo valutativo, sono state approvate complessivamente 37 proposte progettuali tra quelle che avevano raggiunto il miglior risultato in termini di punteggio di qualità e che trovano copertura finanziaria nelle risorse disponibili.

L'Autorità di Gestione del Programma ha dunque comunicato - in data 17 Luglio 2012 - ai capofila dei progetti l'esito della selezione, pur condizionata al soddisfacimento di alcune richieste di modifica delle proposte progettuali, cui dare risposta entro il 24 Agosto.

Nell'Allegato A si riassumono le informazioni relative ai progetti approvati in via definitiva, che vedono la partecipazione della Regione del Veneto con: la Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione nel progetto "CMC - Clusters meet culture: an opportunity for development": che mira a valorizzare in termini di originalità, unicità e qualità, i prodotti dei distretti locali presenti nelle aree circostanti ai centri storici; la Direzione Industria e Artigianato nel progetto "Ease & SEE - Enabling actions for social entreprises in South East Europe": che mira a sviluppare collaborazione nel campo delle imprese sociali in area SEE, prendendo spunto dallo sviluppo di un modello di sviluppo già testato che prevede un ruolo rilevante assegnato alla pubbliche amministrazioni che si sforzano di rendere le imprese sociali indipendenti dalle contribuzioni pubbliche; la U.P. Ricerca e Innovazione nel progetto "EVLIA - Making good values of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE": che intende affrontare il problema del reperimento di risorse per la crescita da parte delle PMI a forte carattere innovativo nella fase di startup della loro attività; ed infine la U.P. Logistica nel progetto "ACROSSEE - Accessibility improved at border crossing for the integration of South East Europe": che punta alla adozione di un modello di trasporto comune per l'intera zona Sud Est Europea, integrato con il resto dell'Europa, utilizzabile sia dalle istituzioni pubbliche che dagli operatori del trasporto.

Tra le attività propedeutiche obbligatorie per l'avvio dei progetti è prevista la firma di un contratto (partnership agreement) che regola i rapporti tra i partecipanti ad un progetto ed il capofila. In seguito all'approvazione definitiva viene inoltre sottoscritto un contratto di finanziamento (subsidy contract) tra il solo capofila, responsabile per l'intero progetto, e l'Autorità di gestione del Programma; tale atto definisce, tra l'altro, le responsabilità, i flussi di pagamento e rendicontazione, le modalità di eventuale revisione dei contenuti del progetto, necessarie nel corso dell'attuazione.

Oltre alle attività progettuali tecniche, da sviluppare come stabilito nei documenti di candidatura (application form e partnership agreement), le sopraricordate Strutture regionali, nella loro qualità di partner, dovranno monitorare gli avanzamenti fisici e finanziari del progetto ed inviare al capofila, generalmente con cadenza semestrale, dei report di avanzamento fisico e finanziario, per la successiva integrazione con i contributi degli altri partner, la loro rielaborazione in termini di risultati complessivi del progetto ed il successivo inoltro al Segretariato tecnico congiunto transnazionale (JTS). I singoli partner dovranno inoltre raccogliere la documentazione di spesa ed ogni altro documento necessario a provare lo svolgimento delle attività di propria competenza ed inviare la documentazione obbligatoria ai responsabili nazionali del controllo di primo livello per la conseguente certificazione. Una volta ottenuta la certificazione delle spese sostenute, queste potranno essere rendicontate al capofila, affinché proceda a chiedere il rimborso delle quote FESR all'Autorità di certificazione del Programma, e - dopo aver ottenuto detto rimborso - ciascun partner italiano di progetto richiederà anche il conseguente rimborso della corrispondente quota di cofinanziamento a carico del Fondo di Rotazione Nazionale. Poiché per i beneficiari italiani il finanziamento UE - quota FESR - è al 85% ed il cofinanziamento nazionale - quota FDR - copre il restante 15%, non è previsto alcun onere di cofinanziamento a carico della Regione.

In base ai piani finanziari dei progetti in via di approvazione l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a cui le Strutture sono chiamate è di euro 200.875,00 per il progetto CMC, di euro 122.080,00 per il progetto EASE & SEE, di euro 107.300,00 per il progetto EVLIA e di euro 80.000,00 per il progetto ACROSSEE. Si tratta di importi che potrebbero subire alcune riduzioni in seguito alla già citata fase - attualmente in corso - di rimodulazione delle proposte progettuali richiesta dall'Autorità di Gestione. Le spese vengono in prima istanza affrontate dalle Strutture attingendo a capitoli di spesa direttamente loro assegnati per l'attuazione dei progetti; in seguito alla accettazione della rendicontazione l'Autorità di certificazione rimborserà, nelle modalità appena descritte, ai partner una quota pari al 100% delle spese validamente sostenute.

Ciascuna Struttura regionale partner di progetto è responsabile della corretta realizzazione della propria parte di progetto.

Qualora la mole delle attività operative, compresa la gestione del budget, la funzione di monitoraggio e di rendicontazione richieda un impegno maggiore rispetto alle competenze istituzionali ordinariamente svolte, e sia legata ad attività aggiuntive ed innovative rispetto alle normali mansioni di servizio, potrà risultare necessario per le citate Strutture regionali ricorrere al supporto di personale a tempo determinato e/o collaborazioni esterne ad hoc, comunque ammissibili fra le spese progettuali.

Analogamente, in alcuni casi la specificità di parti delle analisi e attività di studio o ricerca previste dai progetti, cosiccome il coordinamento manageriale o l'attività di certificazione potranno rendere necessaria l'acquisizione di competenze tecnico-scientifiche da affidare ad enti strumentali o "in house" regionali, competenti nelle materie specifiche o il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne - il cui costo potrà essere compreso nelle voci di spesa ammissibili dei progetti (es. alla voce "external expertise") - secondo quanto previsto, anche in termini di pubblicità, dalla normativa vigente.

Con il presente atto, si tratta di autorizzare le Strutture regionali partner dei citati progetti alla predisposizione e alla firma della documentazione necessaria a dare avvio alle attività progettuali ed ai conseguenti adempimenti. La Direzione Bilancio, una volta noti gli importi esatti dei budget approvati definitivamente per ciascun progetto, istituirà nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale, appositi capitoli di spesa che saranno assegnati alle Strutture coinvolte.

La copertura finanziaria deriverà dai capitoli "fondo": rispettivamente Cap.101197 - Fondo FDR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013 e Cap. 101198 - Fondo FESR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013, a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera,

L'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera manterrà un ruolo di informazione, coordinamento e supporto tecnico alle Strutture regionali, di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali di gestione del Programma, in particolare rappresentando la Regione nel Comitato nazionale del Programma, previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 21.12.2007 "Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Obiettivo di Cooperazione territoriale europea".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il regolamento CE n. 1083/06 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il regolamento CE n. 1080/06 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti di cui sopra e la decisione del Consiglio 2006/702/CE sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione;

- Vista la Decisione C (2007) 6590 del 20.12.2007 della Commissione europea che approva il Programma operativo di cooperazione transnazionale "Europa Sud Orientale" per il periodo 2007-2013 ;

- Viste la delibera CIPE del 15.06.2007 n. 36 che ripartisce le risorse FESR italiane per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e determina il cofinanziamento a carico del Fondo nazionale di rotazione, e la delibera CIPE del 21.12.2007 n. 158 che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un Comitato nazionale dedicato al coordinamento della partecipazione italiana al Programma SEE;

- Richiamata la DGR n. 3512 del 11.11.2008 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del PO SEE;

- Richiamata la DGR n. 1930 del 22.11.2011 con cui la Giunta regionale ha preso atto della partecipazione delle strutture regionali alla quarta procedura ad evidenza pubblica internazionale lanciata dal Programma;

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa

delibera

1. di prendere atto - per le ragioni e nelle modalità esposte in premessa - dell'approvazione dei quattro progetti transnazionali finanziati con il Programma di cooperazione SEE 2007 - 2013, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che coinvolgono come partner alcune Strutture regionali;

2. di autorizzare i dirigenti regionali di tali Strutture alla sottoscrizione dei documenti necessari all'avvio dei progetti e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;

3. di demandare alla Direzione Bilancio, ad avvenuta approvazione definiva del budget delle proposte progettuali, l'istituzione dei capitoli di spesa necessari all'attuazione dei progetti, nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale, attingendo dai capitoli "fondo" (Cap.101197 - Fondo FDR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013 e Cap. 101198 - Fondo FESR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013) a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera; tali capitoli saranno attribuiti alla responsabilità di budget delle Strutture regionali coinvolte nei progetti determinando in euro 510.255,00 (di cui 85% quota FESR euro 433.716,75 e 15% quota FDR euro 76.538,25) in base ai piani finanziari ad oggi disponibili, l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederanno con propri atti i dirigenti regionali delle Strutture medesime, utilizzando i capitoli che verranno istituiti dalla Direzione Bilancio nelle modalità appena descritte;

4. di prescrivere che ogni eventuale modifica tecnica ai contenuti o al piano finanziario dei progetti venga valutata congiuntamente dall'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera e dalle Strutture regionali titolari, restando a queste ultime il compito di provvedere conseguentemente;

5. di incaricare l'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera delle attività di informazione, coordinamento e supporto tecnico alle Strutture regionali, di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali di gestione del Programma, rappresentando la Regione del Veneto nel Comitato nazionale del Programma; a questo scopo le suddette strutture titolari dei progetti garantiranno il flusso di informazioni atto a consentire un costante aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti, secondo le scadenze indicate dall'Autorità di gestione transnazionale del Programma;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1426 del 31 luglio 2012 pag. 1/4

PROGRAMMA OPERATIVO EUROPA SUD ORIENTALE 2007-2013

Proposte di progetto approvate dal Comitato di Sorveglianza – Regione del Veneto

ACRONIMO DEL PROGETTO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA –ENTE REGIONALE COINVOLTO	COSTO TOTALE INDICATIVO DEL PROGETTO	STIMA DEL BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
CMC - Clusters meet culture: an opportunity for development	Il progetto mira a valorizzare in termini di originalità, unicità e qualità, i prodotti dei clusters locali presenti nelle aree circostanti ai centri storici, che spesso sono capitali della cultura e dell'arte dell'area SEE, collegandoli con il turismo che viene da lontano.	Regione del Veneto - Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione	Unioncamere Veneto, Provincia di Rimini, Ministero dello sviluppo economico, Chamber of commerce of Pecs – Baranya (HUN), Cultural Innovation Competence Centre Association (HUN), Sibiu Chamber of Commerce and Agriculture (RO), Lucian Blaga University of Sibiu (RO), Regional Chamber of Craft and Small Business Maribor (SLO), Maribor Development Agency (SLO), Slovak Chamber of Commerce and Industry (SLK)	Regione del Veneto – Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione	1.644.187,00 €	200.875,00 €

EVLIA - – Making good values of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE	Il progetto mira ad affrontare il problema del reperimento di risorse per la crescita da parte delle PMI a forte carattere innovativo nella fase di startup della loro attività	Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Venezia	Università Ca' Foscari di Venezia, Austria Wirstchaftsservice (A), Economica Istitute of Economic research (A), Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation funding (RO), Lucian Blaga University of Sibiu (RO), Jozef Stefan Institute (SLO); Public Agency for technology of the Rep. of Slovenia (SLO), University of Pecs (HUN), Chamber of commerce and Industry of Pecs – Baranya (HUN), Euro perspectives foundation (BG), Athens chamber of commerce and industry (GR), Belgrade Chamber of Commerce (SRB), Croatian institute of Technology (HR); Austrian Patent office (A), State office for inventions and trademarks of Romania (RO), Hungarian intellectual property office (HUN), Hellenic copyright organization (GR), GIS-transferCenter (BG), European Patent Office (D), State intellectual property Office of Croatia (HR), Intellectual property office of Serbia (SRB)	Regione del Veneto – U.P. Ricerca e Innovazione	1.920.100,00€	107.300,00 €

ALLEGATOA alla Dgr n. 1426 del 31 luglio 2012 pag. 3/4

EASE & SEE - Enabling actions for social entreprises in South East Europe	Il progetto mira a sviluppare collaborazione nel campo delle imprese sociali in area SEE, prendendo spunto dallo sviluppo di un modello di sviluppo già testato che prevede un ruolo rilevante assegnato alla pubbliche amministrazioni che si sforzano di rendere le imprese sociali indipendenti dalle contribuzioni pubbliche. .	Comune di Venezia	Sofia Municipality (BG), Euricse Istituto di ricerca europeo su cooperative e imprese sociali, RDA of Northen Primorska Nova Gorica (SLO), Pannon Business network association (HUN), Association for waste prevention (A), Chamber of Commerce and industry of Serbia (SRB), Italian chamber of Commerce in Bulgaria (BG),	Regione del Veneto – Direzione Industria e Artigianato	1.421.490,75 €	122.080,00 €

ACROSSEE - Accessibility improved at border crossing for the integration of South East Europe	Il progetto mira alla adozione di un modello di trasporto comune per l'intera zona Sud Est Europea, integrato con il resto dell'Europa, utilizzabile sia dalle istituzioni pubbliche che dagli operatori del trasporto	CEI – Iniziativa Centro Europea	Unioncamere Veneto, Venice International University, Regione Friuli Venezia Giulia, Ministero infrastrutture e trasporti, ITALFERR, Aristotle University of Thessaloniki, (GR), Austriatech – Federal Agency for Technological Mesures Ltd. (A), Regional Administration Smolyan (BG), TRAINOSE S.A. (GR), Federal Ministry for Transport Innovation and Technology (A), University Politehnica of Bucharest (RO), Public Foundation for the development of industry (HUN), Region of Epirus (GR), Institute of traffic and transport Ljubljana (SLO), GEA College – Faculty of Entrepreneurship (SLO), Ministry of public works and transport of Albania (AL), Pro-rail alliance, Belgrade Chamber of commerce (SRB), Croatian ministry of the sea, Odessa national maritime university (UKR), Ministry of national development (HUN), Community of European Railway and Infrastructure Companies (B), Ministry of Transport and Maritime Affairs (MON)	Regione del Veneto – U.P. Logistica	3.296.575,40€	80.000,00 €

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1427 del 31 luglio 2012

L.R. 8.05.1980, n. 43 e successive modificazioni. Contributo per l'anno 2012 a favore dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto), della Delegazione Regionale dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani) e dell'URPV (Unione Regionale delle Province del Veneto).

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Vengono stabiliti i criteri di ripartizione del contributo relativo all'anno 2012 a favore dell'ANCIVeneto, dell'UNCEM Veneto e dell'URPV e assunzione dell'impegno di spesa.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Premesso che la legge regionale 8 maggio 1980 n. 43, così come modificata dalla legge regionale 18 maggio 1983, n. 27, intitolata "Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione Regionale dell'AICCE e della Delegazione Regionale dell'UNCEM "prevede che la Regione del Veneto, al fine di potenziare l'autonomia degli Enti Locali, conceda contributi annuali a detti organismi, subordinando l'erogazione dei contributi stessi alla presentazione di apposita domanda alla Giunta Regionale, corredata da una relazione sull'attività svolta con relative note di bilancio.

Per l'anno 2012 il capitolo di spesa n. 3010 del Bilancio di previsione 2012, ai fini dell'erogazione del contributo in oggetto, prevede uno stanziamento per Euro 100.000,00. Quanto ai criteri di assegnazione del contributo, si ritiene di confermare i criteri già adottati in passato che tengono conto sia del numero degli enti rappresentati e sia dei costi sostenuti (dati consuntivi 2011) e il riparto che ne consegue è quindi il seguente:

- Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto)	euro	60.000,00
- Delegazione Regionale dell'U.N.C.E.M. (UNCEM Veneto)	euro	20.000,00
- Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV)	euro	20.000,00
Totale	euro	100.000,00

Con il presente atto si propone, inoltre, di demandare ad appositi decreti del Dirigente della Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti la liquidazione degli importi del contributo in oggetto a favore dei soggetti beneficiari, una volta acquisita dagli stessi la domanda con i relativi allegati previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 43/80 succitata.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 43/1980 e successive modificazioni.

Vista la L.R. n. 14 del 4.04.2012.

Visto l'art. 28 della L.R. n. 1/1997.

Visti gli articoli 42 e 44 della L.R. n. 39/2001

delibera

1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che, per l'anno 2012, il contributo previsto dalla L.R. n. 43/1980 e successive modificazioni sia determinato nei seguenti importi:

00101245 Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto) euro 60.000,00
00038563 Delegazione Regionale dell'U.N.C.E.M. (UNCEM Veneto) euro 20.000,00
00069542 Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV) euro 20.000,00
Totale euro 100.000,00

2. di impegnare a favore dell'ANCI Veneto, dell'UNCEM Veneto e dell'URPV l'importo complessivo di euro 100.000,00 sul capitolo n. 3010 ad oggetto "Contributi a favore delle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché alla Federazione regionale dell'AICCE e alla delegazione regionale dell'UNCEM (LR 43/1980 art. 1,2,3-LR 27/1983)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di demandare ad apposito decreto del Dirigente della Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti la liquidazione degli importi del contributo in oggetto a favore dei soggetti beneficiari, una volta acquisita dagli stessi la domanda con i relativi allegati previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 43/80 succitata.
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1428 del 31 luglio 2012

Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto Orientale. (L.R. 26.10.2007, n. 30). Ulteriori disposizioni.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone i criteri per autorizzare modifiche ai progetti/interventi finanziati, ai sensi della normativa in oggetto, con i provvedimenti della Giunta Regionale nn. 2398/08, 1066/09, 869/10, 685/11 (Comuni aree svantaggiate di montagna) nonchè nn. 1723/08, 2613/08, 3231/08, 3333/08, 545/10, 471/11 (Comuni area del Veneto Orientale).

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007: "Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto Orientale" e sue successive modificazioni e/o integrazioni, la Regione del Veneto ha inteso promuovere interventi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, dando mandato alla Giunta Regionale di determinare con propri provvedimenti e previo parere della competente Commissione Consiliare, procedure, termini e modalità per l'attuazione degli interventi medesimi.

A partire dall'anno 2007 la Giunta Regionale ha pertanto provveduto ad ammettere a finanziamento spese di investimento finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei 171 Comuni montani individuati quali destinatari dei contributi ed elencati secondo l'ordine decrescente di una graduatoria di "svantaggio socio-economico" determinata in base alle priorità ed ai criteri individuati dalla norma medesima, con la preferenza a parità di punteggio per i Comuni con minor numero di abitanti, e provvedendo altresì ad assegnare, fino all'esaurimento delle somme a tal fine stanziate per gli esercizi di riferimento e con riguardo ad un limite massimo contributivo assegnabile per singolo Comune di volta in volta individuato, i contributi economici spettanti a ciascun Ente, demandandone la relativa liquidazione al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti previa specifica rendicontazione da parte di ciascun Ente assegnatario di contributo delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti/interventi oggetto del finanziamento medesimo.

Allo stesso scopo, ed in presenza di specifico stanziamento in sede di bilancio, gli interventi regionali in argomento hanno inteso finanziare anche spese di gestione e di funzionamento in determinati settori: servizi sociali; trasporto scolastico; gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali; riscaldamento stabili comunali e scuole.

Complessivamente, nel quinquennio 2007 - 2008 - 2009 -2010 e 2011, mediante apposite deliberazioni di assegnazione per ciascun anno di riferimento (rispettivamente nn.: 2398/08.08.2008, 1066/21.04.2009, 869/15.03.2010, 685/24.05.2011 e 1720/26.10.2011) la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. 30/07 in oggetto, ha prodotto i seguenti risultati:

	A spese di investimento (cap. 101023)								B spese di gestione e funzionamento (cap. 101064)			
	fondi stanziati (euro)	contributo massimo assegnabile (euro)	Comuni destinatari	Comuni che hanno presentato domanda di contributo	domande di contributo presentate	progetti / interventi presentati	Comuni finanz.ti	progetti / interventi finanziati	fondi stanziati (euro)	contributo massimo assegnabile (euro)	Comuni destinatari	Comuni finanz.ti
2007	9.000.000	200.000	171	127	143	207	47	94	0	0	0	0
2008	8.352.500	135.000	171	128	134	160	65	79	237.500	20.000	14	14
2009	9.000.000	135.000	171	123	135	157	71	91	237.500	20.000	14	14
2010	5.000.000	90.000	171	135	142	170	56	68	200.000	20.000	14	14
2011									200.000	20.000	14	14
	31.352.500			513	554	694	239	332	875.000			56

La L.R. 30 del 26.10.2007 promuove, altresì, interventi regionali mirati a finanziare le spese di investimento per l'esercizio di funzioni e servizi comunali volte al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei Comuni ricadenti nell'area del Veneto Orientale, nonché nei Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia-Giulia, ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane (art. 1, c. 1, L.R. 30/2007, così come integrato dall'art. 81, c. 1, L.R. 1/2008).

A partire dall'anno 2007 e fino al 2010, previa la definizione dei criteri e delle modalità operative per l'attuazione della L.R. 30/2007, la Giunta Regionale ha disposto annualmente il finanziamento degli interventi presentati dai 24 Comuni interessati dalla sopracitata normativa ed inerenti alle finalità previste dalla medesima.

Essendo ora pervenute, da parte di alcuni degli Enti assegnatari dei contributi attribuiti con le suddette deliberazioni e con riguardo alle sole spese di investimento, alcune istanze tese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare modifiche rispetto ai progetti/interventi ammessi allora a beneficio regionale, si ritiene opportuno definire in quali casi tali modifiche possano essere considerate meritevoli di approvazione affinché, queste ultime, non pregiudichino le condizioni poste alla base dei finanziamenti sin qui assegnati o le finalità per le quali i medesimi sono stati in origine accordati.

Si propone pertanto che, previa apposita istanza adeguatamente motivata da parte del Comune assegnatario, possano essere ritenute ammissibili e meritevoli di approvazione, con riguardo alle sole spese di investimento, modifiche ai progetti/interventi originariamente ammessi a beneficio regionale soltanto se rispettose, esclusivamente, di quanto sotto elencato:

1. devono riguardare, analogamente ai progetti/interventi originari ammessi a contributo, progetti/interventi per spese di investimento finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti
2. devono essere tali da non modificare sostanzialmente nè snaturare le finalità del progetto di investimento originario, cioè devono:
   - poter essere ascrivibili alla medesima categoria del progetto di investimento originario:
     a) realizzazione di OO.PP., rispettando la stessa natura dei lavori previsti originariamente (per esempio: costruzione; ristrutturazione; opere stradali, ecc.);
     b) acquisizione di immobili o di acquisto mezzi strumentali, rispettando la stessa natura dell'acquisizione originaria (per esempio: area; immobile; tipologia dell'automezzo o del mezzo strumentale ammesso a finanziamento; ecc.)
   - rispettare il medesimo ambito del progetto originario tra quelli previsti dal rispettivo provvedimento di individuazione dei criteri e modalità operative:
     a) opere per l'istituzione e la gestione di servizi di pubblica utilità;
     b) iniziative nel campo dei servizi alla persona e in particolare per l'infanzia, l'adolescenza e per i giovani, nel settore dei servizi sociali, dell'istruzione e del trasporto scolastico;
     c) interventi per la valorizzazione ambientale e la raccolta dei rifiuti che concorrono al miglioramento qualitativo dei servizi e al contenimento delle tariffe a carico degli utenti;
     d) interventi per la manutenzione e il riscaldamento delle sedi e stabili comunali e delle scuole;
     e) acquisizione di mezzi per attivare servizi di trasporto a favore dei residenti, in particolare a favore delle persone anziane, minori e persone con handicap, residenti in centri abitativi ad alta marginalità;
     f) investimenti e attrezzature per il sostegno della vita civile e sociale della comunità, nonché per favorire, valorizzare e promuovere il territorio, la cultura e le tradizioni locali;
     g) progetti e interventi in genere di opere pubbliche a carattere infrastrutturale, sociale e territoriale.
3. si precisa inoltre che, per quanto riguarda il quadro economico, in generale, le modifiche proposte:
   - possono riguardare variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera originaria e della sua funzionalità;
4. inoltre, le stesse richieste di modifica devono essere adeguatamente motivate e, in via prioritaria, evidenziare che:
   - si rendono necessarie per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (per esempio: a seguito di nuova classificazione sismica, ecc.)
   - si rendono necessarie per cause impreviste ed imprevedibili (per esempio: a seguito di progettazione da parte di altro Ente di un nuovo asse stradale o di nuove opere di difesa idraulica, o per il venir meno di cofinanziamenti e di accordi di programma, ecc.)
   - appaiono necessarie per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale
   - appaiono altresì necessarie per errori od omissioni del progetto esecutivo che possono pregiudicare, totalmente o parzialmente, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione
5. infine, si ritiene di stabilire che i termini di rendicontazione degli interventi oggetto della richiesta di modifica:
   - devono rispettare la tempistica prevista per la rendicontazione individuata originariamente, per l'anno di riferimento, dal rispettivo provvedimento di individuazione dei criteri e modalità operative
   - possono prevedere, in alternativa e su richiesta adeguatamente motivata, una eventuale proroga massima di un anno rispetto al termine previsto originariamente per la rendicontazione e di cui al punto precedente.

Sulla base pertanto di quanto sopra espresso e con particolare riguardo alle relative graduatorie di assegnazione in argomento, si propone che richieste di modifiche al progetto originariamente ammesso a finanziamento da parte degli Enti risultati assegnatari di contributo per spese in conto capitale nel periodo considerato (quadriennio 2007/2010) possano essere ritenute meritevoli di approvazione esclusivamente se nel rispetto di quanto sopra specificato, mantenendo così inalterate le condizioni e le priorità che hanno caratterizzato l'individuazione dei n. 332 progetti/interventi ammessi a contributo ai sensi della normativa in oggetto relativa ai Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna. Lo stesso dicasi, per i progetti/interventi ammessi a contributo e relativi ai Comuni ricadenti nell'area del Veneto Orientale nonché nei Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia - Giulia, ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane.

Ciò premesso, si propone infine di demandare l'autorizzazione ai Comuni richiedenti a procedere nelle modifiche ai progetti di investimento ritenute meritevoli di approvazione in base al presente provvedimento a successivi appositi atti del Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni, per ciascun anno di riferimento, contenute nei relativi provvedimenti di assegnazione di contributo sopra citati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 26/10/2007 n. 30;

Vista la L.R. 7/11/2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i seguenti provvedimenti: DGR n. 2398/2008, DGR n. 1066/2009, DGR n. 869/2010, DGR n. 685/2011 e DGR n. 1720/2011 nonchè DGR n. 1723/08, DGR n. 2613/08, DGR n. 3231/08, DGR n. 3333/08, DGR n. 545/10 e DGR n. 471/11.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate che qui si intendono integralmente riportate, i criteri e le modalità per l'autorizzazione di modifiche ai progetti/interventi ammessi a contributo regionale per spese di investimento in attuazione della L.R. 26.10.2007 n. 30 nel quadriennio 2007 - 2010, deliberazioni della Giunta Regionale nn. 2398/2008, 1066/2009, 869/2010, 685/2011 (Comuni aree svantaggiate di montagna), nonchè nn. 1723/08, 2613/08, 3231/08, 3333/08, 545/10, 471/11 (Comuni area del Veneto Orientale nonché nei Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia - Giulia, ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane);
2. di richiamare, per quanto non espressamente stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni riportate nei provvedimenti originari di assegnazione, per ciascun anno di riferimento, specificati al precedente punto 1. del dispositivo;
3. di incaricare, per le motivazioni in premessa illustrate che qui si intendono integralmente riportate, il Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione, ivi compresa l'adozione di appositi provvedimenti di autorizzazione, per ciascun Ente richiedente con le modalità in premessa descritte, a procedere nelle modifiche progettuali ritenute meritevoli di approvazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1429 del 31 luglio 2012

Avvio della procedura ai sensi della DGR n. 2919/2007 per l'individuazione di n. 3 professionalità idonee all'espletamento delle attività inerenti la nuova Politica di coesione 2014-2020.(POR CRO FESR 2007-2013, Asse 6 Assistenza Tecnica - Azione 6.1.1 Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo. (cod. az. 2A611).

[Concorsi]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si autorizza l'avvio della procedura per l'acquisizione di n. 3 professionalità per lo svolgimento di attività inerenti la nuova Politica di coesione 2014-2020, mediante previa ricognizione interna delle professionalità esistenti, e, in caso di esito negativo, mediante procedura comparativa da bandire all'esterno.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con Comunicazione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, la Commissione Europea ha adottato la strategia "Europa 2020", che è una strategia per la crescita economica e sociale dei Paesi dell'UE, che sostituisce la Strategia di Lisbona e individua tre priorità che si rafforzano a vicenda:

- Crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- Crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
- Crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Con Comunicazione (COM 2010) 642 del 9 novembre 2010, la Commissione Europea ha presentato le conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale. Secondo tali conclusioni, il valore aggiunto che la politica di coesione può creare deriva dal perseguimento di alcuni obiettivi strategici:

- Rafforzare la programmazione strategica attraverso:
  - Un quadro strategico comune
  - Un contratto di partnership sullo sviluppo degli investimenti
  - I programmi operativi;
- Aumentare la concentrazione tematica;
- Rafforzare le capacità di rendimento prevedendo condizioni e incentivi;
- Migliorare valutazione, prestazioni e risultati;
- Sostenere l'uso di nuovi strumenti finanziari.

La Politica di coesione è parte, dal punto di vista finanziario, della proposta di bilancio Comunitario contenuta nella Comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia 2020" del 29 giugno 2011.

Si possono individuare alcune parole chiave che costituiscono il filo conduttore di questa riforma, in particolare:

- Risultati, chiaramente collegati al raggiungimento degli obiettivi fissati in Europa 2020, ottenibili con programmi concentrati su priorità limitate;
- Semplificazione sia delle norme generali sia di quelle che regolano settori specifici;
- Condizionalità: agli Stati membri sarà richiesto di dimostrare che i finanziamenti sono serviti a raggiungere le priorità politiche europee;
- Sostegno agli investimenti, attraverso il coinvolgimento del settore privato su strumenti finanziari innovativi amplificando l'impatto del bilancio europeo.

Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato otto proposte di regolamento relative alla nuova programmazione della politica di coesione, della politica agricola e della politica per la pesca, sui quali si sta concentrando l'attività negoziale dello Stato membro e delle Regioni.

Il pacchetto comprende, tra gli altri, un Regolamento Generale che istituisce una serie di norme comuni per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) al fine di ottenere la migliore combinazione di fondi per incrementare l'impatto dell'azione dell'UE, e un Regolamento specifico per il FESR.

Le Regioni devono:

- partecipare al negoziato dei testi definitivi dei Regolamenti;
- partecipare al negoziato per la stesura del Contratto di Partenariato;
- predisporre i singoli Programmi operativi di attuazione delle politiche di coesione.

In particolare dovrà essere predisposto il Programma Operativo Regionale POR FESR del Veneto 2014-2020.

Già il Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2012) 61, 14 marzo 2012 "Elementi di un quadro strategico comune 2014-2020 per il FESR, il FSE, il Fondo di Coesione, il FEASR e il FEAMP", delinea una serie di attività per la predisposizione del POR FESR, quali:

- Analisi del potenziale di sviluppo e delle capacità della Regione, in particolare per quanto riguarda le principali sfide identificate nella strategia Europa 2020, i programmi nazionali di riforma e le raccomandazioni specifiche a ciascun paese;
- Valutazione delle principali sfide che deve affrontare la regione. Al centro di questo processo figurano l'identificazione delle strettoie e degli anelli mancanti, le lacune nell'innovazione, compresa la mancanza di pianificazione e di capacità di attuazione che limita le prospettive di lungo periodo in materia di crescita e di occupazione. Andranno evidenziati i settori e le azioni possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;
- Verifica delle condizionalità ex-ante ex art. 17;
- Presa in considerazione delle sfide in materia di coordinamento intersettoriale, intergiurisdizionale o anche transfrontaliero (macroregioni, bacini marittimi …);

- Sviluppare un approccio integrato attraverso un coordinamento rafforzato tra i vari livelli territoriali e le fonti di finanziamento (contratto di partnership);
- Sviluppare il programma basato sul contratto di partnership e sugli obiettivi tematici enunciati nella Proposta di Regolamento Generale.

Inoltre, il "Draft template for the Main elements of the Operational Programme - Fiche n. 5" del 14 novembre 2011, propone una bozza di indice del Programma Operativo.

Il Ministero per la coesione territoriale ha redatto un documento concernente il "Quadro strategico comune 2014-2020: proposta di percorso di programmazione", che prevede le attività da svolgere con tempistiche particolarmente cogenti.

Infine, la Proposta di Regolamento relativa al FESR COM (2011) 614 del 6.10.2011 ha previsto la concentrazione tematica delle risorse: almeno l'80% a livello nazionale del totale delle risorse FESR per le Regioni più sviluppate, di cui la Regione Veneto fa parte, dovrà essere destinato agli obiettivi tematici indicati all'art. 9, punti 1, 3, 4 della proposta di Regolamento Generale ovvero: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; promuovere la competitività delle piccole e medie imprese; sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti settori.

Si rende quindi necessario attivare quanto prima un Gruppo di lavoro che possa adempiere a quanto prescritto dalla UE e dal Ministero.

Considerata quindi la complessità delle attività da svolgere, in particolar modo la predisposizione del nuovo POR FESR Veneto 2014-2020, e dell'enorme quantità di documenti, molto spesso in lingua inglese, da studiare ed esaminare che richiedono il possesso di specifici titoli universitari, una comprovata esperienza, nonché un'adeguata conoscenza della lingua inglese, si ravvisa la necessità di acquisire tre professionalità con specifiche competenze.

A fronte delle sopra descritte specificazioni ed esigenze, la Direzione Programmazione ha la necessità di avvalersi di tre soggetti con i seguenti specifici requisiti di studio e professionali:

Primo profilo "Amministrativo a indirizzo internazionale": 1 persona

Titolo di studio: diploma di laurea quadriennale in Scienze Politiche ad indirizzo internazionale oppure in Scienze Internazionali e Diplomatiche - per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento - oppure della laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenenti alle classi 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S, oppure della laurea magistrale del nuovo ordinamento appartenenti alle classi LM52, LM62, LM63, LM81, LM90;

adeguata conoscenza della lingua inglese;

conoscenza dei più diffusi software informatici;

comprovata e significativa esperienza nella programmazione e gestione di Programmi e Progetti Comunitari e/o nella redazione di documenti inerenti la programmazione regionale;

Il candidato dovrà dimostrare, in sede di colloquio, un'adeguata conoscenza della normativa comunitaria e nazionale e dei documenti di programmazione relativi alla Politica di coesione, con particolare riferimento alla nuova programmazione 2014-2020.

Secondo profilo "Economico": 2 persone

Titolo di studio: diploma di laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) o equipollenti, o laurea specialistica appartenente alle classi 64/S, 84/S (nuovo ordinamento), o laurea magistrale appartenenti alle classi LM56, LM77;

adeguata conoscenza della lingua inglese;

conoscenza dei più diffusi software informatici;

comprovata e significativa esperienza nella programmazione e gestione di Programmi e Progetti Comunitari e/o nella redazione di documenti inerenti la programmazione regionale;

comprovata e significativa esperienza sulle tematiche relativa a Europa 2020 e sui temi prioritari della politica di coesione, in particolare a quelli attinenti alla ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, all'efficienza e risparmio energetici e energie rinnovabili e alla competitività delle PMI.

Il candidato dovrà dimostrare, in sede di colloquio, un'adeguata conoscenza della normativa comunitaria e nazionale e dei documenti di programmazione relativi alla Politica di coesione, con particolare riferimento alla nuova programmazione 2014-2020.

Allo stato attuale, la Direzione Programmazione non dispone di personale in possesso degli specifici requisiti di studio e professionali idonei a gestire in modo continuativo ed efficace le attività necessarie, pertanto si rende opportuno attivare una ricognizione all'interno della Regione del Veneto, così come previsto dalla DGR n. 2919/2007, per l'individuazione di n. 3 professionalità.

Al fine di acquisire le predette professionalità, ai sensi dei commi 6 e 6bis dell'art. 7. D.LGS. n. 165 del 2001, della DGR n. 2919/2007 e delle circolari applicative (circolare del Segretario Regionale agli Affari Generali prot. n. 576434/41.00 del 16.10.2007; circolare del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 116671/40.00 del 3/03/2008), l'Amministrazione verifica preliminarmente l'esistenza nell'ambito del personale regionale di soggetti aventi le caratteristiche professionali richieste e provvede ad acquisirle attivando procedure di mobilità interna, anche a carattere temporaneo.

Solo qualora tale verifica dia esito negativo, si ricorrerà ad apposite selezioni (una per ogni profilo richiesto) mediante procedura comparativa, per titoli e colloquio, da bandire all'esterno, al fine dell'individuazione dei soggetti a cui affidare gli incarichi in questione, mediante la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza a partire alla data del contratto, per un massimo di 18 mesi, da svolgere prevalentemente presso la sede della Direzione Programmazione.

Pertanto assumendo come parametro la retribuzione di un dipendente appartenente alla categoria D (C.C.N.L. Regioni ed Enti locali vigente), conformemente a quanto stabilito dalla DGR n. 2919/2007, il compenso previsto per ciascun collaboratore è di euro 40.000,00, comprensivo di oneri, contributi e spese (ad esclusione delle eventuali spese di missione che vengono stimate in euro 2.000,00 totali), per una spesa complessiva pari a euro 122.000,00, da imputare ai capitoli "Asse 6 "Assistenza Tecnica" n. 101271 'quota comunitarià e capitolo n. 101273 'quota statale e regionalè, del Bilancio 2012.

Si fa presente che con DGR n. 3888 del 4/12/2007, è stato approvato il Piano di Assistenza Tecnica del POR FESR, il quale all'Azione 6.1.1 "Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo", prevede l'intervento relativo all'assunzione di

personale a tempo determinato al fine di supportare l'esecuzione dei compiti delle Autorità di Gestione.

Tutte le attività saranno realizzate in coordinamento con i dirigenti della Direzione Programmazione.

Si propone, infine, di incaricare il Dirigente della Direzione Programmazione a porre in essere tutti gli atti conseguenti e rientranti nelle descritte procedure.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001 n. 39;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Vista la DGR 18 settembre 2007, n. 2919, "Art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 - Disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa";
- Vista la circolare del Segretario regionale agli Affari Generali del 16 ottobre 2007, prot. 576434/41.00;
- Vista la circolare del Segretario Generale della Programmazione del 3 marzo 2008, prot. n. 116671/40.00;
- Vista la DGR n. 3888 del 4 dicembre 2007;
- Vista la DGR n. 1111 del 6 maggio 2008;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di autorizzare l'avvio della procedura prevista dalla DGR n. 2919/2007 per l'individuazione di n. 3 professionalità per attività inerenti la nuova Politica di coesione 2014-2020, così come meglio descritte in premessa;
3. di procedere ai sensi della DGR n. 2919/2007 all'individuazione di n. 3 professionalità prioritariamente mediante ricognizione all'interno della Segreteria Generale della Programmazione e, secondariamente, alle altre Segreterie regionali, della presenza di personale regionale di ruolo munito di tutti i requisiti curriculari descritti, da assegnare tramite l'istituto della mobilità interna temporanea;
4. di autorizzare, in caso di esito negativo della suddetta ricognizione, il Dirigente regionale della Direzione Programmazione ad avviare l'iter per l'acquisizione delle professionalità richieste, mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, da bandirsi all'esterno, cui affidare gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, la cui copertura finanziaria sarà fatta valere su fondi di natura comunitaria, così come disposto dalla DGR n. 1111/2008;
5. di stabilire che il compenso per ciascuna delle tre professionalità, qualora si debba ricorrere all'acquisizione delle stesse all'esterno dell'Amministrazione regionale, per l'intero periodo di collaborazione della durata di mesi 18 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, è di euro 40.000,00, comprensivo di oneri, contributi e spese, per una spesa complessiva di euro 120.000,00;
6. di stimare in euro 2.000,00 complessivi la spesa per eventuali spese di missione;
7. di determinare in euro 122.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Programmazione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli "Asse 6 "Assistenza Tecnica" n. 101271 'quota comunitarià e capitolo n. 101273 'quota statale e regionalè, del Bilancio 2012.;
8. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Programmazione a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti ai sensi della DGR n. 2919 del 18/09/2007;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1430 del 31 luglio 2012

Programma Operativo Regionale parte FESR 2007-2013 obiettivo "Competitività regionale e occupazione". Ricognizione straordinaria dello stato di avanzamento del Programma.

[Progammazione]

Note per la trasparenza:

Si intende effettuare una ricognizione straordinaria dello stato di avanzamento del Programma Operativo regionale parte FESR, al fine di assumere le opportune iniziative per evitare il rischio di restituzione dei fondi all'Unione Europea.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 425 del 27 febbraio 2007, ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - obiettivo "Competitività regionale e occupazione" parte FESR periodo 2007-2013.

La Commissione Europea, con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, ha adottato il suddetto Programma e, conseguentemente, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 3131 del 9 settembre 2007, ha preso atto della sopracitata decisione.

Con Deliberazione n. 3888 del 4 dicembre 2007 e s.m.i., sono state individuate le Strutture regionali responsabili dell'attuazione (SRA), delle singole azioni di ciascuna linea di intervento del Programma e, con successivi provvedimenti sono state avviate le varie Linee di intervento.

Tra le altre sono state avviate le seguenti Azioni che comportano procedure per l'affidamento di appalti pubblici:

1.1.1 "Supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese nei settori a elevato contenuto tecnologico"

1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e locale"

2.1.1 "Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili"

2.1.2 "Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici"

3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati"

3.2.1 " Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura"

3.2.2 "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale"

3.2.3 "Attività innovative di promozione del patrimonio naturale"

4.2.1 "Snodi e piattaforme logistiche intermodali"

4.2.2 "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale"

4.3.1 "Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano".

Sono pertanto state sottoscritte tra le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) e i beneficiari degli interventi, specifiche convenzioni atte a regolare i rapporti tra la Regione e i soggetti stessi.

Al fine di verificare la fattibilità degli impegni assunti dalla Regione e dai soggetti beneficiari e l'avanzamento delle Azioni, la Direzione Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, conduce regolarmente degli incontri periodici con le SRA.

In tali incontri sono emerse difficoltà che hanno portato a ritardi, anche significativi, nell'esecuzione dei progetti, ritardi che possono mettere a rischio la certificazione della spesa nei tempi previsti dalla normativa comunitaria.

Si ritiene pertanto necessario procedere da subito ad una ricognizione straordinaria dell'avanzamento delle Azioni sopra elencate, incaricando la Direzione Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, di verificare, entro le prime settimane di settembre, in accordo con le SRA, lo stato di attuazione di ciascun progetto avviato, al fine di individuare criticità o gravi ritardi nell'esecuzione degli interventi, tali da non garantire la realizzazione degli stessi.

Potranno così essere assunte le opportune iniziative correttive nei confronti dei beneficiari, ivi comprese riduzioni o revoche dei finanziamenti, al fine di non vanificare le attività già svolte e assicurare un corretto impiego delle risorse, considerato che tutti i progetti dovranno essere conclusi nei tempi utili per consentire la relativa certificazione della spesa alla Commissione Europea.

La Giunta Regionale sulla base delle risultanze di tale ricognizione straordinaria approverà l'elenco dei progetti per i quali va disposta la revoca parziale o totale dei finanziamenti concessi, demandando alle singole SRA l'adozione dei conseguenti atti amministrativi.

Le eventuali revoche di finanziamenti, consentiranno una tempestiva fase di riprogrammazione delle risorse, garantendo in tal modo l'utilizzo dell'intero piano finanziario disponibile del POR FESR, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa comunitaria, evitando il disimpegno delle risorse e la conseguente restituzione delle stesse all'Unione Europea.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Visto il regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2008 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale

Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il POR parte FESR 2007-2013, obiettivo "Competitività regionale e occupazione", approvato con Decisione CE 4247 del 7 settembre 2007;

Viste le DGR nn. 425/2007, 3131/2007, 3888/2007 e s.m.i.;

delibera

1. di incaricare la Direzione Regionale Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, di effettuare entro le prime settimane di settembre, in accordo con le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA), una ricognizione straordinaria dello stato di avanzamento del Programma FESR 2007-2013, in particolare delle azioni 1.1.1, 1.3.3, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, in quanto comportano procedure di affidamento di appalti pubblici;
2. di demandare ad una successiva deliberazione l'approvazione dell'elenco dei progetti per i quali è necessario disporre la revoca parziale o totale dei finanziamenti sulla base della ricognizione straordinaria effettuata ai sensi del precedente punto 1;
3. di riservarsi di effettuare una eventuale riprogrammazione delle risorse che si renderanno disponibili, in base al provvedimento di cui al punto precedente, al fine di garantire l'utilizzo dell'intero piano finanziario del POR FESR, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa comunitaria;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1431 del 31 luglio 2012

Variazioni al bilancio per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39. Prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste. (Provvedimento di variazione n. 37).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Integrazione degli stanziamenti di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di motivate richieste da parte delle strutture regionali, per far fronte ad oneri di natura imprevista.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

L'articolo 18 della legge regionale di contabilità del 29 novembre 2001 n. 39, prevede che la Giunta Regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per far fr\\onte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa, quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa, utilizzando le disponibilità iscritte in bilancio nell'apposito Fondo di riserva per le spese impreviste.

La Direzione Mobilità con nota prot. n. 327877/62.01.02 del 16 luglio 2012 rappresenta la necessità di implementare lo stanziamento del capitolo di spesa n. 045122 (UPB U0139) "Interventi straordinari a sostegno della navigazione interna sul Lago di Garda (L.R. 20/01/1988, N. 1)" di Euro 130.000,00, al fine di garantire la ricostruzione del pontile di attracco della navigazione posto a sud presso il porto di Bardolino, sul Lago di Garda, danneggiato dalla burrasca del 15 febbraio 2012. Tali lavori rivestono carattere di somma urgenza, come evidenziato dal verbale redatto dal Genio civile di Verona il 6 luglio 2012.

L'Assessorato al Turismo e al Commercio Estero con nota prot. n. 331475/51.00.00.32 del 18.07.2012 rappresenta la necessità di implementare il capitolo di spesa n. 100186 (UPB U0074) "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto (art. 2, comma 1, lett.b l.r. 04/11/2002, n. 33)"di Euro 1.500.000,00, al fine di avviare iniziative di promozione locale, informazione ai turisti e di valorizzazione delle località e destinazioni del territorio veneto che sono necessarie per dare un nuovo impulso al comparto del turismo. Tali iniziative possono costituire un volano per la ripresa dell'economia di questa Regione in considerazione del perdurare della particolare situazione crisi economica mondiale che sta interessando anche il settore turistico.

La Direzione Sistemi Informativi con nota prot. n. 345591 del 26.07.2012 rappresenta la necessità di implementare il capitolo di spesa n. 007214 (UPB U0079) "Spese per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della rete telematica regionale" per l'importo di Euro 275.279,81 al fine di permettere la copertura dei canoni di manutenzione della rete telematica pertinente le Polizie Locali.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di dare copertura alle esigenze di spesa sopra rappresentate e debitamente motivate, mediante il prelievo di Euro 1.905.279,81per competenza e per cassa, dalle disponibilità esistenti sul capitolo n. 080020 (UPB U0188) "Fondo di riserva per le spese impreviste", da destinare all'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. n. 045122 (UPB U0139), del capitolo di spesa n. 100186 (UPB U0074) e del capitolo di spesa n. 007214 (UPB U0027).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;
- Vista la L.R. 6 aprile 2012 n. 14, di approvazione del Bilancio di Previsione 2012;
- Vista la Dgr 2 maggio 2012, n. 710, "Direttive per la gestione del bilancio 2012";
- Vista la nota della Direzione Mobilità prot. n. 327877/62.01.02 del 16.07.2012;
- Vista la nota dell'Assessorato al Turismo e al Commercio Estero prot. n. 331475/51.00.00.32 del 18.07.2012;
- Vista la nota della Direzione Sistemi Informativi prot. n. 345591 del 26.07.2012;
- Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2012 le seguenti variazioni, ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Capitolo	UPB	Descrizione	Importo Competenza	Importo Cassa
Stato di previsione della Spesa - Variazioni in aumento:				
007214	U0027	SPESE PER IL POTENZIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI RADIO E DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE	275.279,81	275.279,81
Centro di responsabilità:		Direzione Sistemi Informativi		

045122	U0139	INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA SUL LAGO DI GARDA (L.R. 20/01/1988, N. 1)	130.000,00	130.000,00
Centro di responsabilità:		Direzione Mobilità		
100186	U0074	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO DEL-L'IMMAGINE DEL TURISMO VENETO (ART. 2, COMMA 1, LETT.B L.R. 04/11/2002, N. 33)	1.500.000,00	1.500.000,00
Centro di responsabilità:		Direzione Promozione Turistica Integrata		
		Totale variazioni in aumento	1.905.279,81	1.905.279,81
		Stato di previsione della Spesa - Variazioni in diminuzione:		
080020	U0188	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREViste (ART.18, L.R. 29/11/2001, N. 39)	1.905.279,81	1.905.279,81
Centro di responsabilità:		Direzione Ragioneria e Tributi		
		Totale variazioni in diminuzione	1.905.279,81	1.905.279,81
		Variazione netta della Spesa	0,00	0,00

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
3. di comunicare al Consiglio Regionale il presente atto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1432 del 31 luglio 2012

L.R. 22.07.1994 n. 31 "Norme in materia di usi civici" - art. 4. Concessione di contributo al Comune di Marano Vicentino (VI).

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Al Comune di Marano Vicentino, che ha attivato e concluso le operazioni di accertamento delle terre di uso civico, viene concesso il relativo contributo regionale come previsto dall'art. 4 della L.R. 31/94. Disposizioni in materia di usi civici".

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

Con la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, lo Stato ha emanato le disposizioni per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre possedute da Comuni, università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici.

Con la Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 la Regione Veneto ha disciplinato l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle all'uso previsto dalla L. 1766/27, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

Nello specifico l'art. 4, ultimo comma, della L.R. 31/94 come modificato con L.R. 25 febbraio 2005 n. 5, prevede che, per lo svolgimento delle operazioni di accertamento o di verifica delle terre di uso civico, i Comuni si possano avvalere di periti esterni, con specifica competenza in materia, che vengono nominati dall'Amministrazione regionale su proposta dei Comuni medesimi. Lo stesso comma prevede altresì che la Regione concorra nelle spese fino ad un massimo del 75% degli importi ammissibili.

Con propria Deliberazione n. 6641 del 18.12.1995, "L.R. 31/94. Disposizioni in materia di usi civici", la Giunta Regionale ha approvato le norme di attuazione della L.R. 31/94, disciplinando le procedure per la nomina del perito esterno e per la determinazione del contributo ammissibile. In merito all'erogazione del contributo è previsto un acconto del 50% ad avvio delle operazioni accertative e nomina del perito, e il saldo finale del restante 50% ad avvenuta approvazione degli elaborati progettuali.

In data 17.08.2011 è pervenuta l'istanza di concessione di contributo ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della L.R. 31/94 del Comune di Marano Vicentino (VI), prot. n. 9320 del 17.08.2011 con richiesta di un contributo di € 14.287,50 pari al 75% della spesa complessiva di € 19.050,00 prevista per l'esecuzione delle operazioni di accertamento del proprio demanio civico.

L'istanza presentata risulta ammissibile a contributo, ai sensi dell'art. 4 ultimo comma, nella misura massima del 75% della spesa prevista in quanto conforme alle procedure e norme di attuazione approvate con D.G.R. n. 6641 del 18.12.1995.

Preso atto dell'entità complessiva dei contributi sino ad ora impegnati nell'anno 2012, nello specifico per il Comune di Marano Vicentino, si evidenzia che attualmente il cap. 13002 - U0005, denominato "Spese per l'assolvimento degli adempimenti regionali in materia di usi civici, di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31", del Bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2012 presenta una disponibilità finanziaria che consente di concedere un contributo pari al solo 22,96% della spesa ritenuta ammissibile, invece del previsto 75%.

Pertanto, tenuto conto che con D.G.R. n. 400 del 8 febbraio 2000 è stato individuato nella Giunta Regionale l'organo competente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo di cui all'art. 4 della L.R. 31/94, con il presente atto si ritiene opportuno procedere alla concessione di tale contributo al Comune di Marano Vicentino, impegnando la relativa spesa complessiva pari a € 4.375,00 con imputazione al cap. 13002 - U0005, denominato "Spese per l'assolvimento degli adempimenti regionali in materia di usi civici, di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31", del Bilancio di previsione della Regione del Veneto del corrente esercizio finanziario.

Si dà atto che con decreto del dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 111 del 9.09.2011 si è provveduto alla nomina del perito demaniale incaricato ad eseguire le operazioni di riordino delle terre di uso civico, fissando i termini per la conclusione delle del procedimento di verifica in mesi 15.

Successivamente, a seguito di istruttoria regionale, con DGR n. 339 del 6.03.2012 sono state chiuse le operazione di accertamento delle terre ed è stato approvato il progetto di riordino delle terre di uso civico del Comune di Marano Vicentino (VI).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L. 16 giugno 1927, n. 1766 e il relativo regolamento di applicazione approvato con R.D. 332/28;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici" e le relative norme e procedure di attuazione approvate con D.G.R. n. 6641 del 18.12.1995;

Vista la Legge regionale 10 febbraio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 8 febbraio 2000 n. 400 "Procedimenti amministrativi regionali" che ha individuato la Giunta Regionale quale organo competente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo di cui all'art. 4 della L.R. 31/94;

Visto l'art. 51 della Legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";

Considerata l'attribuzione di competenze a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 2299 del 28.09.2010 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali e Unità di Progetto. Artt. 13, 14 e 17 della L.R. 10.01.1997 n. 1";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 274 del 22 febbraio 2012 "Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di previsione 2012 (PDL N. 228), ai sensi dell'art. 19 - 3o comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 (Provvedimento di variazione n. 2).

Vista la Legge regionale 06 aprile 2012 n. 13 "Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014", che assegna in competenza al capitolo 13002 la somma di € 10.000,00;

Vista la D.G.R. n. 599 del 17 aprile 2012 "Attribuzione delle risorse del Bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2001)".

Vista la D.G.R. n. 710 del 2.05.2012 "Direttive per la gestione del Bilancio 2012".

Considerata l'istanza di contributo avanzata dal Comune di Marano Vicentino (VI) prot. n. 9320 del 17.08.2011;

Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 111 del 9.09.2011;

Considerata la DGR n. 339 del 6.03.2012 di chiusura delle operazioni di riordino delle terre di uso civico del Comune di Marano Vicentino (VI);

delibera

1) Di dichiarare quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di prendere atto dell'istanza presentata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22 luglio 1994 n. 31, da parte dell'amministrazione Comunale di Marano Vicentino (VI) di nomina del perito istruttore delle operazioni di accertamento delle terre di uso civico e di concessione del relativo contributo regionale.

3) Di determinare in € 4.375,00, come meglio descritto in premessa, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/94, al Comune di Marano Vicentino (VI) il contributo regionale spettante per l'esecuzione delle operazioni di riordino del demanio civico, pari alla misura massima del 22,96% della spesa ritenuta ammissibile.

4) Di impegnare, come meglio indicato in premessa e per le finalità di cui al punto 3), a favore del Comune di Marano Vicentino la somma di € 4.375,00= relativa al contributo concesso con imputazione al cap. 13002 - U0005, denominato "Spese per l'assolvimento degli adempimenti regionali in materia di usi civici, di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31" del Bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2012 che presenta la sufficiente disponibilità.

5) Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.

6) Di provvedere all'erogazione al Comune di Marano Vicentino (VI), del contributo regionale di cui al punto 4) in un'unica soluzione, considerata la già avvenuta chiusura delle operazioni di riordino delle terre di uso civico approvata con DGR n. 339 del 6.03.2012.

7) La Direzione Economia e Sviluppo Montano è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

8) Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

9) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1433 del 31 luglio 2012

Incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate. Trasferimento delle risorse finanziarie 2012 alle Comunità Montane. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 5, 110, 115 e 116.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si opera il trasferimento alle Comunità Montane delle risorse finanziarie, rese disponibili a seguito dell'approvazione del bilancio 2012, necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla L.R. n. 33/2002 in materia di turismo d'alta montagna e relative alla manutenzione, al ripristino della segnaletica e alla messa in sicurezza dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei bivacchi di montagna. Somma complessiva impegnata: euro 140.000,00.

L'assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", prevede all'articolo 5 che le Comunità Montane svolgano le funzioni relative all'attività di assegnazione ed erogazione dei contributi per i sentieri alpini, per i bivacchi e per le vie ferrate, ai sensi degli articoli 110, 115 e 116 della stessa legge.

In particolare per il turismo d'alta montagna, le Comunità montane sono tenute ad assicurare la manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate, ad attuare e ripristinare la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza. Tali compiti vengono svolti utilizzando personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del Club Alpino Italiano, nonché le guide alpine.

Inoltre per i bivacchi fissi, le Comunità montane competenti per territorio, d'intesa con le sezioni locali del Club Alpino Italiano (CAI) o con altra associazione alpinistica senza fine di lucro, svolgono sistematica attività di sorveglianza e provvedono a realizzare quanto necessario per mantenere o ricostituirne l'efficienza.

Ciascuna Comunità montana poi, nell'esercizio della funzione amministrativa ad essa assegnata, concede alla sezioni del CAI Veneto, alle guide alpine e agli enti interessati i relativi contributi, in proporzione alle spese preventivate per realizzare gli interventi di revisione, manutenzione e di ripristino dei sentieri, delle ferrate e dei bivacchi di alta montagna.

Per assicurare quindi lo svolgimento degli interventi di mantenimento in efficienza e in sicurezza del territorio montano, anche al fine di una migliore fruizione turistica dello stesso, la Giunta regionale trasferisce annualmente alle Comunità montane le risorse stanziate nel bilancio di previsione al capitolo 100185 denominato "Trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità montane per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (articoli 5, 110, 115 e 116 della Legge regionale n. 33/2002)".

Per l'anno in corso, con L.R. 6 aprile 2012, n. 14, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio in corso e sul capitolo 100185 (UPB U0076) è disponibile la somma di euro 140.000,00 per le finalità innanzi descritte.

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione della somma allocata nello specifico capitolo di spesa, con deliberazione n. 1384 del 9 maggio 2003, la Giunta regionale ha stabilito che la ripartizione delle risorse tra le Comunità montane venga effettuata sulla base delle richieste presentate dalle stesse alla competente Direzione regionale, in proporzione quindi alle spese previste da ogni Comunità montana - e considerate ammissibili a seguito dell'istruttoria della stessa struttura regionale - per la realizzazione degli interventi specificatamente previsti dalla legge regionale n. 33/2002.

Tutto ciò premesso, sono state presentate alla competente struttura regionale - Direzione Economia e sviluppo montano - da parte di tutte le Comunità montane del Veneto, le richieste di intervento relative alla legge in oggetto per l'esercizio 2012; considerato che, a seguito dell'istruttoria effettuata, gli interventi ritenuti ammissibili a contributo, previsti dagli articoli 110 e 116 della citata legge regionale, ammontano complessivamente ad un importo di € 254.900,46, si ritiene, a fronte di una disponibilità di bilancio di € 140.000,00, di attribuire a ciascuna Comunità montana un contributo, arrotondato, pari al 54,92 % dell'importo richiesto.

In relazione a quanto sopra, si propone di approvare il riparto dei fondi relativi all'esercizio finanziario in corso, secondo le somme riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che indica, per ciascuna Comunità montana, l'importo richiesto e il relativo importo di contributo assegnato.

Trattandosi di risorse relative a funzioni trasferite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2002, è opportuno precisare che ciascuna Comunità montana destina le risorse finanziarie assegnate con il presente provvedimento per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate nell'ambito della propria autonomia amministrativa, assicurando gli interventi fondamentali per il mantenimento in efficienza e sicurezza del territorio di competenza e che eventuali economie di spesa potranno essere riutilizzate per il miglioramento dei sentieri di montagna.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Visti gli articoli 5,110, 115 e 116 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, " Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la deliberazione n. 1384 del 9 maggio 2003;

Vista la documentazione presentata dalle Comunità montane e agli atti della competente struttura tecnica regionale;

Vista la legge regionale n. 6 aprile 2012, n. 14, “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”;

Vista la deliberazione n. 599 del 17 aprile 2012 “Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2001)”;

Vista la deliberazione n. 710 del 2 maggio 2012 “ Direttive per la gestione del bilancio 2012”;

delibera

1. Di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, alle Comunità montane del Veneto, le risorse finanziarie stanziate per l’esercizio 2012, negli importi indicati per ciascuna Comunità montana nel prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 140.000,00, ai fini dello svolgimento delle funzioni relative all’incentivazione di bivacchi, sentieri alpini e vie ferrate, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, 110, 115 e 116 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
2. Di stabilire che il riparto di cui al punto 1. è operato in proporzione alle necessità finanziarie rappresentate da ogni singola Comunità montana per gli interventi a carattere ordinario e straordinario preventivati ai sensi della normativa di cui trattasi, e riportate nel prospetto allegato.
3. Di impegnare a favore di ciascuna Comunità montana l’importo del trasferimento come indicato nel richiamato prospetto, imputando la somma complessiva di € 140.000,00 al capitolo di spesa n. 100185 (UPB U0076) “Trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità montane per l’incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (articoli 5,110,115 e 116 della legge regionale n. 33/2002)” del bilancio di previsione per l’esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità.
4. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7 gennaio 2011, n. 1.
5. Di provvedere con successivi decreti del Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano, in base alle disponibilità di cassa recate al capitolo di spesa n. 100185, alla liquidazione degli importi oggetto di impegno con la presente deliberazione.
6. Di stabilire che le Comunità montane provvedano ad inviare, per l’importo loro liquidato, il rendiconto sullo stato degli interventi e sulle spese sostenute entro 12 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione.
7. Di incaricare la Direzione Economia e Sviluppo Montano dell’esecuzione del presente atto.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1433 del 31 luglio 2012

Incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate.
(L.R. 33/2002 – artt. 5, 110, 115, 116).
Riparto risorse finanziarie anno 2012 alle Comunità montane del Veneto

COMUNITA' MONTANE	IMPORTI RICHIESTI AMMISSIBILI		IMPORTI ASSEGNATI
provincia di Belluno			
CM Agordina	**17.684,80**		**9.713,00**
CM dell'Alpago	**2.150,22**		**1.182,00**
CM Cadore Longaronese Zoldano	**17.654,06**		**9.696,00**
CM Val Belluna	**6.246,60**		**3.431,00**
CM Bellunese, Belluno - Ponte n. A.	**1.063,20**		**584,00**
CM Centro Cadore	**41.087,60**		**22.565,00**
CM Comelico e Sappada	**16.895,84**		**9.280,00**
CM Feltrina	**12.191,00**		**6.696,00**
CM Valle del Boite	**80.719,68**		**44.332,00**
provincia di Treviso			
CM del Grappa	**7.150,00**		**3.927,00**
CM delle Prealpi Trevigiane	**2.256,96**		**1.240,00**
provincia di Verona			
CM del Baldo	**5.758,00**		**3.163,00**
CM della Lessinia	**9.139,86**		**5.020,00**
provincia di Vicenza			
CM Alto Astico e Posina	**4.710,22**		**2.587,00**
CM dall'Astico al Brenta	**571,20**		**314,00**
CM del Brenta	**1.868,00**		**1.026,00**
CM Agno-Chiampo	**20.194,40**		**11.091,00**
CM Leogra-Timonchio	**1.992,22**		**1.095,00**
CM Spettabile Reggenza dei Sette C.	**5.566,60**		**3.058,00**
TOTALE	**254.900,46**		**140.000,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1434 del 31 luglio 2012

Linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo". Art. 33 comma 4 l.r. 13/2012. Deliberazione n. 67/CR del 3 luglio 2012.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Acquisito il parere della competente commissione consiliare, si provvede all'approvazione delle le linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo"

L'assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con l'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (Finanziaria 2012) sono state introdotte alcune modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale", finalizzate in particolare a disciplinare, nell'ambito di specifici percorsi con finalità ciclo-escursionistiche, la circolazione dei velocipedi sulle strade silvo-pastorali e sulle aree ad esse assimilate, nonché - in presenza di particolari condizioni - sui sentieri alpini così come definiti e regolamentati dagli articoli 111 e seguenti della l.r. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Con lo stesso articolo sono state inoltre definite alcune disposizioni in materia di ciclo-escursionismo; la norma prevede in particolare che, fino all'emanazione di una legge regionale di disciplina organica del ciclo-escursionismo, le aree sciabili attrezzate e le piste di cui agli articoli 6 e 32 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" nel periodo in cui non sono in esercizio per la pratica dello sci invernale, possano essere impiegate anche quali percorsi ciclo-escursionistici su tracciati esclusivamente destinati a tali attività.

Le procedure individuate dall'art. 33 della l.r. 13/2012 stabiliscono, al comma 3, che i comuni autorizzino i tracciati ciclo-escursionistici nelle aree sciabili attrezzate nonché - allo scopo di completare circuiti di maggiore dimensione - sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate, sulla base di una richiesta formulata da un soggetto gestore del percorso ciclo-escursionistico; la stessa legge stabilisce inoltre che detti gestori sono responsabili della gestione e della manutenzione dei tracciati destinati esclusivamente al ciclo-escursionismo, al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori.

I percorsi o i tratti di percorso possono essere ad uso esclusivo dei velocipedi, anche a pedalata assistita - biciclette/Mountain-bike (MTB) - adeguatamente segnalati ed interdetti all'escursionismo pedestre - o ad uso promiscuo in quanto utilizzanti viabilità silvo-pastorale o viabilità pubblica o in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 1 della l.r. 33/2002.

Il comma 4 del summenzionato articolo 33 della l.r. 13/2012, stabilisce che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilità, definisca i criteri per l'individuazione dei percorsi ciclo-escursionistici nell'ambito delle aree sciabili attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di comportamento.

Con proprio atto n. 67/CR del 3/07/12 "Linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo". Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 33 comma 4 l.r. 13/2012." la Giunta regionale ha approvato i summenzionati criteri.

In data 25 luglio 2012 la Seconda Commissione Consiliare ha emesso parere favorevole alla D.G.R. n. 67/CR del 3/07/12 con alcune richieste di modifiche tecniche da apportare all'allegato A che riguardano, in particolare i seguenti punti:

1. Punto 1 - Definizione di percorso ciclo-escursionistico: si è meglio precisato che i percorsi o i tratti di percorso che possono essere ad uso esclusivo dei velocipedi, anche a pedalata assistita, vanno adeguatamente segnalati ed interdetti all'escursionismo pedestre; si è dettagliato inoltre, nei nuovi percorsi, la necessità di privilegiare infrastrutture e tracciati abbandonati, vecchi sentieri o tracce naturali.
2. Punto 2.2 - Autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici. Soggetti gestori: è stato precisato il termine di "aree assimilate" e ribadita la possibilità del comune di farsi promotore di percorsi cicloescursionistici.
3. Punto 5 - Criteri per la realizzazione dei percorsi cicloescursionistici o per il loro adeguamento: è stato tolto nella elencazione degli accorgimenti tecnici il penultimo punto già riportato nel punto 1.
4. Punto 7 - Regole di comportamento degli utenti: è stato aggiunto un'ulteriore lettera che evidenzia la necessità dell'uso del casco.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, nonché dell'opportunità di definire più in generale dei criteri attuativi ed interpretativi delle norme introdotte dal succitato art. 33 della l.r. 13/2012, anche al fine di favorirne una più efficace applicazione da parte dei soggetti interessati e una più corretta gestione dei procedimenti autorizzatori da parte dei comuni e degli altri enti competenti in materia, si propone di approvare l'Allegato A) al presente atto, con il quale vengono definite le linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo", con le modifiche richieste, che si condividono, da parte della competente II Commissione consiliare;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la l.r. 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo pastorale";

Visto l'articolo 33 della l.r. 10 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";

Vista la l.r. 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve";

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.";

Visto l'art. 33 comma 4 della legge regionale l.r. 10 aprile 2012, n. 13., il quale stabilisce che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilità, definisca i criteri per l'individuazione dei percorsi ciclo-escursionistici nell'ambito delle aree sciabili attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di comportamento;

Visto il parere della Seconda Commissione Consiliare espresso in data 25 luglio 2012;

delibera

1. Di approvare le linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo", riportate nell'Allegato A) alla presente deliberazione - parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento- con il quale vengono definite le direttive, i criteri e le procedure per la realizzazione e l'autorizzazione dei percorsi ciclo-escursionistici con le modifiche richieste, che si condividono, indicate in premessa.
2. Di abrogare il punto 7 "Attività ciclo-escursionistiche" dell'allegato A) della D.G.R. n. 341 del 6 marzo 2012.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. La Direzione regionale Economia e Sviluppo montano è incaricata dell'esecuzione del presente atto.
5. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1434 del 31 luglio 2012 pag. 1/7

Linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo".

SOMMARIO

1. Definizione di percorso ciclo-escursionistico

2. Criteri di individuazione e autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici

   2.1 Individuazione di specifici percorsi cicloescursionistici da parte di enti locali
   2.2 Autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici. Soggetti gestori.

3. Disposizioni tecnico-amministrative per l'inclusione dei sentieri alpini nei percorsi ciclo-escursionistici

4. Criteri di classificazione dei percorsi cicloescursionistici

5. Criteri per la realizzazione dei percorsi ciclo escursionistici o per il loro adeguamento

6. Segnaletica

7. Regole di comportamento degli utenti

1. Definizione di percorso ciclo-escursionistico

I percorsi ciclo-escursionistici - di seguito indicati anche come "percorsi" - sono itinerari realizzati con finalità di valorizzazione e conoscenza paesaggistica e ambientale del territorio, oltre che sportivo-ricreativa - che si sviluppano sulla viabilità silvo-pastorale, sui sentieri (alpini e non), sulle mulattiere e sulle piste forestali nonché su nuovi tracciati all'interno di aree prative, di prati-pascoli, di boschi e di aree sciabili attrezzate.

Per sentieri alpini si intendono *"i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale*" (art. 111 L.R. 33/2002).

Per aree sciabili attrezzate si intendono le superfici innevate, anche artificialmente, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali lo sci da discesa, nelle sue varie articolazioni, lo sci da fondo, la tavola da neve denominata snowboard, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l'uso di particolari mezzi e strumenti o di uno specifico equipaggiamento (art.6 L.R. 21/2008).

I percorsi o i tratti di percorso possono essere ad uso esclusivo dei velocipedi, anche a pedalata assistita - biciclette/Mountain-bike (MTB) - adeguatamente segnalati ed interdetti all'escursionismo pedestre - o ad uso promiscuo in quanto utilizzanti viabilità silvo-pastorale o viabilità pubblica o in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 1 della L.R. 33/2002.

Al fine di ridurre l'impatto ambientale e paesaggistico, nei casi di nuovi percorsi ad uso esclusivo dei velocipedi, l'individuazione degli stessi dovrà privilegiare infrastrutture e tracciati abbandonati, vecchi sentieri o tracce naturali.

In relazione alla definizione di percorso ciclo-escursionistico, con riferimento alle diverse caratteristiche dei tratti in cui lo stesso è articolato e alla sua lunghezza complessiva, vengono identificate due principali tipologie di percorso:

- □ percorsi ciclo-escursionistici TOUR**:** sono percorsi prevalentemente realizzati su strade silvo–pastorali e sentieri esistenti. Si tratta di percorsi Marathon e All Mountain, riservati sia in via esclusiva che non ai ciclisti. In tali percorsi rientrano anche quelli sovra-comunali o intervallivi.
- □ percorsi ciclo–escursionistici FREE RIDE**:** percorsi prevalentemente realizzati ex novo sulle aree sciabili, su strade silvo–pastorali e sentieri esistenti, in prevalenza destinati ad un uso esclusivo delle bici.

2. Criteri di individuazione e autorizzazione dei percorsi cicloescursionistici

2.1 Individuazione di specifici percorsi cicloescursionistici da parte di enti locali

La legge regionale n. 14/92 come modificata dall'art. 33 della l.r. 13/2012, prevede che gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale (comuni, comunità montane, provincie) possano individuare specifici percorsi ciclo-escursionistici nelle strade silvo-pastorali e nelle aree ad esse assimilate, ad eccezione dei tracciati delle piste da sci e dei tracciati degli impianti di risalita.

Nella fattispecie di cui sopra, si configura l'individuazione di un percorso ciclo escursionistico, escluse le aree sciabili, su iniziativa diretta di un ente locale o di una pluralità di enti locali, nel caso di circuiti di maggiori dimensioni. In questo caso l'ente o gli enti interessati formalizzano mediante proprio provvedimento il percorso, provvedendo a segnalarlo adeguatamente e ad assicurarne la manutenzione, individuando uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione del percorso o dei diversi tratti del percorso.

A tale scopo gli enti locali proponenti possono esercitare essi stessi il ruolo di soggetto gestore del percorso o anche realizzare accordi o convenzioni con soggetti privati o enti a carattere collettivo (Associazioni Mountain-bike, Gruppi Sportivi, Pro Loco, ecc.) al fine di assicurare la gestione e la manutenzione del percorso; gli stessi soggetti sopra indicati potranno farsi parte attiva per proporre agli enti locali, sulla base della propria competenza tecnica e tenuto conto delle attività di interesse collettivo in campo sportivo-ricreativo svolte sul territorio, idonei percorsi ciclo escursionistici, ai fini della loro formale individuazione da parte degli enti locali interessati alla proposta.

2.2 Autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici. Soggetti gestori.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 33 della l.r. 13/2012, comma 3 e successivi, i Comuni autorizzano i tracciati ciclo-escursionistici nelle aree sciabili attrezzate nonché - allo scopo di completare circuiti di maggiore dimensione - sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate, di cui all'articolo 2, comma 2 della LR 14/92, pubbliche o private, sia sulla base di una richiesta formulata da un soggetto gestore del percorso stesso sia a seguito di autonoma iniziativa comunale.

Per gestore dei percorsi cicloescursionistici si intende il soggetto – o l'insieme di soggetti associati - a carattere privato, pubblico o con diverso profilo giuridico, identificato/i quale responsabile/i della gestione e della manutenzione del percorso per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

Tale responsabilità gestionale può essere esercitata da un unico soggetto per l'intero percorso cicloescursionistico, oppure può essere esercitata da diversi soggetti, privati o pubblici, ciascuno con riferimento ad un tratto specifico del percorso (es. una o più società impiantistiche per i tratti di tracciato sciabile; Associazioni MTB per altri tratti del percorso).

In ogni caso dovrà essere assicurato l'obbligo di manutenzione dell'intero percorso.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione il soggetto proponente l'itinerario dovrà presentare al comune competente per territorio una domanda completa della documentazione di seguito indicata.

a) relazione tecnica a firma di professionista abilitato, con indicazione della tipologia e della classificazione di difficoltà del percorso, sulla base dei criteri indicati al punto 4;
b) elenco e indicazione progressiva della posizione e tipo dei cartelli informativi, definita in base alla tipologia e alla classificazione del percorso;
c) corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000
d) sviluppo altimetrco del percorso;
e) descrizione e schemi di eventuali opere e manufatti necessari;
f) programmazione della manutenzione annuale, avendo cura di specificare:
   - i soggetti responsabili, per l'intero percorso, o per diversi specifici tratti dello stesso, della manutenzione;
   - gli interventi che saranno realizzati nella fase di apertura, esercizio e chiusura del percorso;
g) documentazione attestante la disponibilità dei suoli;
h) traccia del percorso geo-referenziato, su supporto informatico compatibile con i programmi di gestione dei sistemi informativi territoriali.

Qualora l'itinerario sia proposto e gestito da più soggetti, consorziati fra di loro, la domanda di autorizzazione dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascuno dei soggetti coinvolti (società impiantistiche, associazioni, CAI, altri soggetti); in alternativa può essere delegato alla presentazione della domanda di autorizzazione un unico soggetto, il quale opera in nome e per conto degli altri.

Il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente paragrafo 2.1 – ovvero percorsi individuati direttamente da enti locali – l' autorizzazione del percorso ciclo escursionistico da parte del comune è necessaria anche nei casi in cui il percorso stesso non comprenda tratti di tracciato nelle aree sciabili attrezzate.

Con riferimento ai tracciati che si estendono sul territorio di più comuni, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata dal soggetto richiedente presso il comune nel cui territorio ricade in maniera prevalente il tracciato; quest'ultimo provvederà a svolgere l'istruttoria della domanda, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, acquisendo le relative autorizzazioni anche mediante l'indizione di conferenze di servizi.

Il provvedimento di autorizzazione del percorso viene rilasciato dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, e della relativa documentazione, da parte del soggetto richiedente.

Il gestore del percorso ciclo-escursionistico provvede annualmente alla manutenzione dello stesso garantendo la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall'innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivati dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei velocipedi.

Il gestore dispone presso i punti d'accesso al percorso, in modo visibile agli utenti, la segnaletica relativa alla tipologia e classificazione del tracciato, nonché le regole di condotta dell'utente.

La circolazione dei velocipedi è comunque vietata nei prati, prati pascoli e boschi non facenti parte integrante di specifici percorsi ciclo-escursionistici autorizzati dai Comuni.

3. Disposizioni tecnico-amministrative per l'inclusione dei sentieri alpini nei percorsi cicloescursionistici

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 art. 4 della l.r. 14/1992, come modificato dalla l.r. 13/012, i sentieri alpini – disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della l.r. 33/2002 e successive modificazioni – possono essere inclusi nei percorsi ciclo escursionistici, qualora individuati dalle competenti Comunità montane per territorio, di concerto con le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, e sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna.

Ai fini di tale inclusione, i sentieri alpini devono comunque soddisfare le seguenti condizioni tecniche:
- larghezza minima del fondo viabile, sull'intero tratto interessato, di 1,5 m;
- pendenza massima del 20% calcolata su un tratto di 2,5-10 m di lunghezza;
- mantenimento dell'uso promiscuo in sicurezza del sentiero alpino;
- ridotta velocità da parte dei ciclisti;
- specifica segnaletica rivolta agli utenti.

La Comunità montana, di concerto con le sezioni del C.A.I. operanti nel territorio, può motivare in casi particolari l'individuazione di sentieri che si discostano dai parametri di cui sopra.

Nel caso in cui le proposte di percorso cicloescursionistico presentate ai comuni, includano tratti di sentiero alpino, i Comuni provvedono, ai fini del completamento dell'istruttoria, ad acquisire da parte delle Comunità montane interessate il nulla osta, previa attivazione da parte di queste ultime delle procedure di cui all'art. 4 comma 6 della l.r. 14/92, come modificata dall'art. 33 della l.r. 13/2012.

Qualora il sentiero, ancorché classificato come alpino, si sviluppi prevalentemente su piste forestali, piste di esbosco o mulattiere, il cui uso promiscuo (ciclo escursionistico/pedonale), a motivo della larghezza e delle caratteristiche di utilizzo del tracciato, è da ritenersi tecnicamente idoneo, non risulta necessaria l'acquisizione del parere della commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna; la Giunta regionale inoltre – tramite le proprie strutture competenti – promuove, per tali tipologie di tracciati, intese fra Comunità montane e CAI, al fine di individuare in maniera univoca e in tempi contenuti, per l'intero territorio montano, i tracciati da considerare idonei all'utilizzo ciclo escursionistico.

4. Criteri di classificazione dei percorsi ciclo-escursionistici

I percorsi ciclo-escursionistici - o i tratti in cui il percorso è articolato - sono classificati secondo una scala crescente di difficoltà sulla base delle caratteristiche del percorso stesso. A tale classificazione è associato un colore ed un segno grafico, mutuato dalle principali norme internazionali vigenti.

I parametri individuati per la classificazione sono i seguenti:

a) Larghezza minima prevalente della sede viabile
Larghezza media prevalente della sede viabile o della superficie battuta del sentiero.

b) Rivestimento del fondo viabile
Il materiale e la stabilità del fondo sono fattori determinanti del livello di difficoltà del sentiero.
I termini utilizzati per descrivere il fondo sono: duro (pavimentato o asfaltato), fermo, stabile, variabile, molto variabile, mobile, imprevedibile.

c) Pendenza (massima e media)
La pendenza massima è calcolata su un tratto di 2,5-10 metri di lunghezza.
La pendenza media è la pendenza media sull'intero sviluppo del percorso/tratto.

La classificazione complessiva può considerare anche gli ostacoli naturali o le particolarità tecniche presenti lungo il percorso.

Nella tabella è riportata la classificazione del percorso/tratto in relazione alle caratteristiche tecniche:

	Facile Cerchio verde	Medio Quadrato blu	Difficile Rombo rosso	Molto difficile Doppio rombo nero
Larghezza del percorso	>100 cm	60-100 cm	30-60 cm	< 30 cm
Fondo	Stabile	In gran parte stabile, ma variegato	Molto variegato	Molto variegato e imprevedibile
Pendenza media	< 5%	5-10%	10-15%	> 15%
Pendenza massima	<15 %	15-20 %	15-20 %	> 20 %

Al percorso o al tratto di percorso da classificare sarà attribuito di norma il grado di difficoltà (facile/medio/difficile/molto difficile) del parametro per cui si rileva la difficoltà maggiore (es. tratto di percorso con larghezza > 100 cm, fondo stabile, pendenza media 5%, pendenza massima 17% = classificazione "difficile")

5. Criteri per la realizzazione dei percorsi ciclo escursionistici o per il loro adeguamento.

I percorsi per il ciclo-escursionismo vanno individuati con l'obiettivo di permettere al ciclista di raggiungere aree di particolare qualità scenico-ambientale con il fine di garantire la visita e la conoscenza di molteplici emergenze naturalistiche e paesaggistiche nell'ambito, di norma, di una giornata. Devono essere privilegiati i percorsi che interessano elementi di valore paesaggistico, storico, culturale, sportivo e naturalistico.

Tali percorsi dovranno preferenzialmente interessare uno o più tematismi del territorio - paesaggistici, culturali, antropologici e naturalistici - con l'intento di giungere alla creazione di una dotazione di percorsi sufficientemente diversificata per i diversi interessi culturali e le diverse competenze sportive degli utenti.

Particolare rilievo va posto inoltre alla creazione di possibili collegamenti tra i vari percorsi nell'ottica della realizzazione di circuiti più estesi, sovra-comunali e/o inter-vallivi con finalità di esplorazione e visita plurigiornaliera, per una maggiore conoscenza dei territori interessati e con elevato potenziale sportivo e turistico. Per la realizzazione dei circuiti estesi è possibile includere anche tratte su strade asfaltate.

Vanno inoltre privilegiati i percorsi su terreno che abbia caratteristiche fisiche idonee all'uso ripetuto per MTB o che possa essere reso idoneo con modalità naturali mediante l'applicazione e l'utilizzo di materiali autoctoni rivenuti sul luogo e riducendo al minimo l'alterazione alla conformazione naturale del terreno.

Va posta particolare attenzione alla corretta informazione all'utente sulle difficoltà e caratteristiche del percorso, tenendo conto che l'offerta di questi percorsi è indirizzata a persone che già dispongono di idonea attrezzatura per il loro utilizzo e quindi necessaria competenza ciclistica. Infatti vi è una evidente progressione di competenza nel passaggio dall'uso personale della bicicletta per mobilità urbana, su strade asfaltate, al suo utilizzo fuori strada e su percorsi a fini escursionistici per i quali è anche richiesto oltre alla competenza e il mezzo adatto, anche una base di allenamento e preparazione fisica per la possibile estensione e superamento delle difficoltà del percorso.

I nuovi tratti di percorso andranno realizzati con l'obiettivo di mantenere sempre il cicloescursionista al loro interno garantendo così il minore danno ambientale possibile.

Per la realizzazione vanno utilizzati idonei accorgimenti per ridurre l'erosione e limitare la velocità ai fini della sicurezza degli utenti.

La progettazione del percorso dovrà tener conto, in sintesi, dei seguenti criteri ed accorgimenti tecnici:

- la mitigazione degli impatti visivi
- la sicurezza del tracciato
- gli interventi per la regimazione delle acque superficiali
- le indicazioni in merito alla manutenzione annuale del tracciato soprattutto per evitare fenomeni erosivi
- gli accorgimenti per evitare o scoraggiare il fuoripista
- l'uso di materiali naturali e di provenienza locale per la realizzazione di eventuali strutture o percorsi artificiali

6. Segnaletica

I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.

La segnaletica può essere distinta in:

a) pannelli di comunicazione contenenti le principali informazioni sul percorso, sulla sua difficoltà e le regole di comportamento
b) segnali di classificazione della difficoltà del percorso da disporre lungo l'itinerario;
c) segnali di divieto:
   □ divieto di transito ai pedoni (nei tratti ad uso esclusivo dei velocipedi)

d) segnali di avvertimento agli escursionisti a piedi, nei sentieri alpini dove è autorizzato il passaggio delle MTB.

Per la tipologia della segnaletica vanno adottate, opportunamente rielaborate alle necessità specifiche, le indicazioni tecniche regionali in vigore per il ciclo-turismo e, relativamente ai sentieri alpini, quelle del C.A.I.

7. Regole di comportamento degli utenti

I fruitori dei percorsi ciclo-escursionistici, sia esclusivi che non, dovranno sottostare a regole di comportamento che garantiscano la propria sicurezza e quella degli altri utilizzatori e, in particolare, quelle sotto elencate.

Gli enti promotori e gestori dei percorsi si dovranno impegnare alla loro divulgazione e al loro rispetto.

a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione, alla tipologia e al grado di difficoltà del percorso nonché alle proprie attitudini e capacità al fine di non costituire pericolo od arrecare danno a se stessi o agli altri;
b) attenersi alle disposizioni impartite dal personale dipendente dal gestore;
c) dare la precedenza agli escursionisti a piedi, nel caso di percorsi ad uso promiscuo;
d) rallentare ed usare cautela nell'avvicinare e superare altri escursionisti in bicicletta o persone che praticano il trekking;
e) controllare sempre la velocità ed affrontare le curve prevedendo di poter incontrare altri ciclo escursionisti, escursionisti a piedi o altri ostacoli . L'andatura deve essere commisurata al grado di esperienza di ciascuno e al tipo di terreno.
f) restare sui percorsi già tracciati;
g) non lasciare rifiuti. Portare con se i propri e, se possibile, raccogliere quelli abbandonati da altri;
h) non spaventare gli animali e dare loro il tempo di spostarsi dal percorso;
i) rispettare le proprietà private;
j) garantire sempre la propria autosufficienza;
k) non viaggiare da soli in zone isolate;
l) non urlare, diffondere musica, inseguire gli animali o danneggiare le piante.
m) Usare il casco, obbligatoriamente nel caso di percorsi ciclo–escursionistici FREE RIDE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1435 del 31 luglio 2012

Riparto alle Comunità Montane delle somme derivanti dal Fondo Nazionale per la montagna. L. 31 gennaio 1994, n. 97 e legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, articolo 17.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Si provvede a definire il riparto fra le Comunità montane delle somme assegnate al Veneto a valere sul Fondo Nazionale per la montagna pari a € 1.224.114,00. L'assegnazione delle somme afferenti l'anno 2009 è intervenuta con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) n. 13 del 20 gennaio 2012.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", impegna le Regioni e gli Enti locali nella salvaguardia e nella valorizzazione delle zone montane, obiettivi che, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale.

Allo scopo di favorire il perseguimento di tali obiettivi, l'articolo 2 della stessa Legge 97/94, istituisce il "Fondo nazionale per la montagna", il quale è alimentato da trasferimenti comunitari, statali e pubblici in generale, ed è ripartito poi alle Regioni, rivestendo carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali.

Con Legge Regionale 3 luglio 1992, n. 19, così come modificata dalla Legge Regionale 9 settembre 1999, n. 39, la Regione ha provveduto alla delimitazione delle aree omogenee e all'istituzione di diciannove Comunità montane e in particolare, l'articolo 17, così come sostituito dall'articolo 14 della l. r. 39/1999, ha istituito il "Fondo regionale per la montagna" alimentato anche da trasferimenti dal Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, da allocarsi al capitolo di spesa 3109 del Bilancio regionale.

Lo stesso articolo 17 individua i criteri di riparto del Fondo alle Comunità Montane - soggetti destinatari delle risorse del Fondo ai fini della realizzazione degli interventi di sviluppo e salvaguardia delle aree montane - attribuendo un peso percentuale del 20% ai seguenti parametri:

- superficie territoriale montana;
- popolazione residente nel territorio montano;
- stato di dissesto idrogeologico;
- condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell'ultimo biennio;
- altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità.

Ora, con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) n. 13 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012, è stato approvato il riparto del Fondo Nazionale per la montagna di cui alla Legge 97/94 per l'anno 2009, assegnando alla Regione del Veneto la somma di € 1.224.114,00; tale entrata da parte dello Stato è stata quindi oggetto di accertamento nell'esercizio finanziario 2012 da parte delle competenti strutture regionali, sulla base delle procedure previste dalla Deliberazione n. 710 del 2 maggio 2012 "Direttive per la gestione del bilancio 2012".

Per quanto sopra, ed al fine di assicurare le funzioni di sviluppo e tutela del territorio montano da parte delle Comunità montane del Veneto, si ritiene opportuno provvedere all'approvazione del riparto della quota regionale del Fondo nazionale per la montagna tra le stesse Comunità montane, secondo i criteri stabiliti dal comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, disponendone l'erogazione dei finanziamenti subordinatamente all'approvazione dei programmi annuali di attività da parte degli enti sopra citati.

Il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 prevede al capitolo di spesa 3109 uno stanziamento di competenza di € 2.500.000,00, ma tale somma, a suo tempo stimata, è ora ridefinita in € 1.224.114,00, oggetto di accertamento dell'entrata a seguito della Deliberazione C.I.P.E. n. 13/2012.

Sussistono quindi i presupposti per procedere, con il presente provvedimento, ad operare il riparto fra le diciannove Comunità Montane per gli importi evidenziati nell'Allegato A "Tabella di riparto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento precisando che all'impegno contabile delle somme, nonché alla liquidazione degli importi complessivi spettanti alle singole Comunità Montane, si provvederà con successivi decreti del Dirigente regionale della Direzione Economia e Sviluppo montano.

Le Comunità montane sono tenute ad inviare la relazione annuale sullo stato degli interventi e sulle spese sostenute entro il 31 gennaio di ogni anno e la relazione finale delle spese entro 36 mesi dal presente provvedimento, come previsto dalla deliberazione n. 1665 del 22 giugno 2001;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge 31 dicembre 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane";

Vista la Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1665 del 22 giugno 2001 "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane nel settore primario. Applicazione art. 10, L.R. 13.04.2001 n. 11. L.R. 13.09.1978 n. 52 - L.R. 3.07.1992 n. 19. L.R. 18.01.1994 n. 2 - L.R. 24.01.1992 n. 6.";

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) n. 13 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/12;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Visto il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con L.R. 6 aprile 2012, n. 14;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 710 del 2 maggio 2012 "Direttive per la gestione del Bilancio 2012";

delibera

1. di ripartire fra le Comunità Montane l'importo complessivo di € 1.224.114,00 di cui al Fondo Nazionale per la montagna per l'anno 2009, assegnato al Veneto con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 13 del 20 gennaio 2012, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, articolo 17;
2. di stabilire che il riparto è definito attribuendo a ciascuno dei seguenti parametri il peso del 20%:

- superficie territoriale montana;
- popolazione residente nel territorio montano;
- stato di dissesto idrogeologico;
- condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell'ultimo biennio;
- altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità;

3. di approvare, conseguentemente, il prospetto di riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre che l'impegno e la liquidazione delle somme assegnate a ciascuna Comunità Montana saranno disposti con successivi decreti del dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano, previa presentazione, da parte delle medesime Comunità Montane, dello specifico programma annuale previsto dalla legge regionale n. 19/1992;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1435 del 31 luglio 2012

FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA

Legge 31 gennaio 1994, n. 97 E Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, articolo 17

RIPARTO FONDI ALLE COMUNITA' MONTANE

Criterio superficie territ. montana	*Criterio popolazione residente*	*Criterio stato di dissesto*	*Criterio Condizioni econom.-sociali*	*Criterio altimetria media centri abitati*	*TOTALE EURO*	*COMUNITA' MONTANA*
25.896,28	9.798,54	9.191,43	10.913,83	24.662,29	**100.462,37**	*AGORDINA*
6.690,87	4.883,39	7.499,56	4.662,20	14.857,52	**38.593,54**	*DELL'ALPAGO*
12.671,37	4.882,91	14.397,04	7.769,56	18.545,14	**58.266,02**	*CADORE-LONGARONESE-ZOLDANO*
14.259,50	15.628,69	13.627,77	12.433,98	8.235,38	**64.185,32**	*VAL BELLUNA*
8.043,00	21.697,07	6.607,09	20.714,29	9.427,97	**66.489,42**	*BELLUNESE, BELLUNO - PONTE NELLE ALPI*
23.307,28	8.849,41	26.449,68	11.264,76	19.484,48	**89.355,61**	*CENTRO CADORE*
13.465,24	4.304,37	15.557,19	5.479,21	27.776,26	**66.582,27**	*COMELICO E SAPPADA*
23.720,88	27.624,43	22.661,23	26.373,17	9.383,34	**109.763,05**	*FELTRINA*
16.136,96	4.844,41	17.760,33	6.166,64	24.411,20	**69.319,54**	*DELLA VALLE DEL BOITE*
4.131,27	7.334,23	3.457,77	5.835,02	5.998,25	**26.756,54**	*DEL GRAPPA*
14.253,11	21.324,54	12.201,77	33.931,05	4.565,92	**86.276,39**	*DELLE PREALPI TREVIGIANE*
10.059,23	7.764,53	8.342,93	6.177,36	6.664,05	**39.008,10**	*DEL BALDO*
19.181,11	23.276,26	18.716,70	18.518,29	13.281,09	**92.973,45**	*DELLA LESSINIA*
9.198,32	6.198,82	8.547,17	6.904,38	12.253,68	**43.102,37**	*ALTO ASTICO E POSINA*
4.258,68	11.343,57	3.402,66	9.024,79	4.556,85	**32.586,55**	*DALL'ASTICO AL BRENTA*
5.876,22	8.937,00	5.594,68	9.954,23	3.665,43	**34.027,56**	*DEL BRENTA*
9.186,17	30.720,23	8.573,11	24.440,62	7.692,26	**80.612,39**	*AGNO-CHIAMPO*
6.168,28	15.064,11	5.647,48	14.381,77	6.861,47	**48.123,11**	*LEOGRA-TIMONCHIO*
18.319,03	10.346,29	16.587,21	9.877,65	22.500,22	**77.630,40**	*SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI*
244.822,80	244.822,80	224.822,80	244.822,80	244.822,80	**1.224.114,00**	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1436 del 31 luglio 2012

Progetto "Buy Veneto" 2012. Undicesimo workshop Internazionale del Turismo nel Veneto. Venezia, 11 ottobre - 13 ottobre 2012.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Il Progetto Buy Veneto è giunto all'undicesima edizione confermando negli anni la propria validità per i nostri operatori turistici. Ne viene affidata la realizzazione alla Scpa Veneto Promozione.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Da dieci anni la Regione del Veneto, con il progetto "Buy Veneto", è impegnata a consolidare e a migliorare la propria leadership in ambito turistico per poter mantenere attivo e vitale un settore che nel Veneto assume primaria importanza in termini di fatturato, di indotto, di occupazione e saldo commerciale.

La formula è nota: Buy Veneto è una grande iniziativa di marketing territoriale, caratterizzata dall'organizzazione di uno workshop internazionale sul turismo in Veneto che si svolge in Venezia ed è incentrato sull'incontro fra operatori veneti con operatori stranieri selezionati dall'ENIT, con il coinvolgimento dell'intero sistema istituzionale e produttivo veneto.

Il progetto, sviluppato dalla Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione, che ne sovrintende la gestione strategica e organizzativa, è stato gestito nelle passate edizioni dal Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto, mentre, a partire dall'edizione del corrente anno, la gestione verrà affidata alla Scpa Veneto Promozione.

L'ampiezza delle iniziative previste nel progetto, l'interesse manifestato fin dall'inizio dagli operatori del settore, l'impegno finanziario dedicato e, infine, il successo riscontrato, hanno reso manifesta l'importanza di questo evento che per ciò stesso deve costituire un appuntamento fisso e irrinunciabile della programmazione regionale nel settore degli interventi a favore delle imprese turistiche, anche in considerazione del loro determinante apporto al PIL regionale.

Ciò premesso, appare strategico consolidare l'investimento iniziato con l'attuazione del progetto "Buy Veneto" che a maggior ragione, alla luce della crisi congiunturale globale nella quale anche il settore turistico è inevitabilmente coinvolto, diviene strategicamente irrinunciabile quale azione di rafforzamento del marketing del prodotto.

Tenuto quindi conto dell'importanza, della rilevanza e della novità interna ed estera di questo avvenimento, occorre procedere ad approvare l'impianto organizzativo di cui all'allegato progetto contestualmente allo schema di convenzione -anch'esso allegato al presente provvedimento - tra la Regione e Veneto Promozione Scpa.

Tale impianto organizzativo deve tuttavia tener conto del diminuito stanziamento che, dalla somma di Euro 1.620.000,00 prevista nel bilancio 2007, è sceso a Euro 1.231.200,00 nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, ad Euro 1.200.000,00 per l'esercizio finanziario 2009 e ad Euro 1.100.000,00 per l'esercizio 2010 ed Euro 900.000,00 per il 2011; si prevede ora una spesa di Euro 800.000,00 e ciò impone una conferma della "location" dello workshop presso l'Hotel Hilton di Venezia - ex Molino Stucky sull'isola della Giudecca il quale, per le sue caratteristiche strutturali e dimensionali, consente sia di poter ospitare gli operatori stranieri sia di far svolgere al proprio interno lo stesso workshop, con un consistente risparmio a valere soprattutto sulle spese organizzative e di allestimento rispetto alla sede della nuova Stazione Marittima di Venezia, utilizzata nelle precedenti edizioni dal 2002 al 2007.

In ordine alla dotazione finanziaria si ritiene di impegnare la somma di Euro 400.000,00 sul capitolo 100188 ed euro 400.000,00 sul capitolo 100186, precisando che con tale secondo impegno, se non intervengono adeguamenti finanziari in occasione dell'assestamento di bilancio, sarà necessario rimodulare le attività programmate con il PEA 2012, di cui alla deliberazione n. 647 del 17 aprile 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 4 novembre 2002 n. 33;

Preso atto del "Progetto Buy Veneto 2012" (allegato A);

Visto lo schema di convenzione che disciplina i reciproci rapporti tra Regione e Veneto Promozione Scpa per l'organizzazione del Progetto Buy Veneto 2011 (allegato B);

delibera

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il "Progetto Buy Veneto 2012" che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato A), affidandone la realizzazione a Veneto Promozione Scpa;
3. di approvare l'allegato schema di convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra Regione del Veneto e Veneto Promozione Scpa per l'organizzazione del Progetto Buy Veneto 2012 che forma parte integrante del presente provvedimento (allegato B), demandando al Dirigente della Direzione per la promozione Economica e l'Internazionalizzazione la sottoscrizione della stessa convenzione, con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

4. di incaricare il Dirigente della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione dei necessari atti;

5. di impegnare la somma complessiva di Euro 800.000,00 (ottocentomila) sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2012 (codice SIOPE 106021623) che presentano sufficiente disponibilità:

- quanto a Euro 400.000,00 (quattrocentomila) sul capitolo 100186;
- quanto a Euro 400.000,00 (quattrocentomila) sul capitolo 100188

a favore di Veneto Promozione ScpA con sede in Venezia - Marghera - Via delle Industrie 19/d - Edificio Lybra;

6. di garantire la corrispondente disponibilità di cassa per l'intero importo impegnato, nell'ambito del corrente esercizio 2012 e a fronte della liquidazione predisposta dal competente Dirigente regionale ai sensi del precedente punto 4;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di dare atto che la rendicontazione dell'attività svolta dovrà aver luogo entro il 31 dicembre 2013.

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1436 del 31 luglio 2012 pag. 1/8

Progetto Buy Veneto 2012

Premessa

Il mercato turistico a livello mondiale continua a caratterizzarsi per mutevolezza di scenari dovuta sia all'evolversi della situazione economica globale sia anche a eventi non prevedibili o scenari socio-politici in grado di condizionare i mercati e i movimenti turistici di intere aree geografiche, dove tuttavia prevale il dato della crisi dell'area Euro e l'affermazione del turismo proveniente dai Paesi BRIC.

Si conferma anche l'evoluzione e il mutamento di richieste, destinazioni, gusti e modi del fare vacanza, e complessivamente gli scenari dell'offerta turistica attraverso nuove mète e nuove proposte, obbligando il comparto turistico ad una sempre più accentuata diversificazione e ad una migliore qualità dei servizi, unitamente alle qualità intrinseche del prodotto che solo superficialmente sembrerebbe immutabile in quanto legato a caratteristiche climatiche, territoriali e storico-artistiche, ma che invece si evolve in rapporto alle esigenze del consumatore ed alle abitudini e bisogni di un turista con provenienze diverse da quelle "classiche".

Le previsioni di crescita del settore, a fronte di un movimento turistico mondiale che coinvolge oltre 800 milioni di persone, non possono dar luogo a facile ottimismo quando si pensi che a questa valutazione fanno riscontro effetti molto differenziati a seconda delle specifiche situazioni economiche, delle singole aree geografiche e dei paesi, tanto da prefigurare uno scenario di *stop and go* ancora marcato e che non necessariamente vede l'Italia ed il Veneto quali competitors privilegiati soprattutto sul piano dei prezzi, del sistema logistico e della qualità dell'offerta di servizi.

Il sistema turistico italiano e veneto deve anche misurarsi con una concorrenza internazionale che, se non ha certo potuto scalzare la validità del nostro mix territoriale, costituisce pur sempre un elemento di riflessione che induce ad elaborare politiche di penetrazione sui mercati sempre più complesse e articolate.

Inoltre anche per il 2012 va considerato l'aggravamento della pesante congiuntura economica soprattutto in area Euro e l'indotta recessione dei consumi che inevitabilmente si riflette sia sui flussi turistici provenienti dall'estero sia sugli stessi flussi di domanda nazionale, per quanto già si siano intravisti nel 2011 positivi segnali di ripresa dai mercati esteri e non certamente da quello nazionale.

Il Veneto ha mantenuto anche nel 2011 – ed è questa sicuramente una nota positiva – il primato di Regione turistica più visitata d'Italia con 15,8 milioni di arrivi contro i 14.583.742 del 2010 (più 8,1%) e 63,4 milioni di presenze contro le 60.819.715 del 2010 (più 4,2%) denotando un buon incremento connotato da un aumento delle presenze di turisti stranieri e da una diminuzione peraltro della presenza media. In particolare, le presenze di stranieri sono ammontate a 39.336.000 (più 7,1% sul 2010) e quelle di italiani a 24.064.000 (meno 0,1% sul 2010).

Buy Veneto

In questo contesto la validità di Buy Veneto conferma la sua valenza specifica di progetto di marketing territoriale che presenta e valorizza il territorio nel suo complesso, al fine di poter commercializzare le destinazioni venete influenzando direttamente la domanda italiana ed estera.

Buy Veneto è un appuntamento ricorrente (quest'anno giunge alla undicesima edizione) che ha messo a confronto, nel 2011, gli operatori della domanda estera provenienti da 26 Paesi stranieri, cioè coloro

che acquistano vacanze in Veneto, e gli operatori dell'offerta veneta, cioè coloro che vendono i pacchetti organizzati o i viaggi individuali sui mercati esteri.

Il primo dato che emerge dalla ricerca che ogni anno viene effettuata alla fine delle contrattazioni, è che, anche per il 2011, la destinazione "Veneto" ha avuto ampio spazio nei cataloghi dei tour operator stranieri. La ricerca poi promuove ancora a pieni voti il workshop internazionale sul Turismo "Veneto for You", con un elevato indice di gradimento sull'utilità, la qualità, l'organizzazione e la formula del workshop, considerato un momento commerciale essenziale per l'offerta delle vacanze in Veneto.

Analisi dei Buyers stranieri

Dalle risposte ricevute emerge come Veneto for You sia decisamente molto apprezzato dalla grande maggioranza dei Buyers stranieri. La qualità degli stessi è dimostrata dall'elevato ruolo che la quasi totalità dei buyer presenti ricopre all'interno delle rispettive aziende, permettendo così agli stessi di concludere rapporti d'affari con i seller che presentano delle offerte interessanti.

Anche il fatturato delle rispettive aziende è molto elevato, a dimostrazione che si tratta di grossi Tour Operator, così come il volume di affari che ci si aspetta di fare, visto l'elevato numero di contatti avuti e le percentuali elevate di contatti ritenuti utili per le rispettive aziende.

Tra i partecipanti alla passata edizione si evince come il "Veneto for You" sia un appuntamento di prim'ordine per la commercializzazione del prodotto Veneto, poiché la quasi totalità dei buyers dichiara di aver incrementato le pagine del catalogo dedicate alla Regione e di aver aumentato le vendite del prodotto turistico veneto, grazie ai contratti stipulati durante la precedente edizione.

Considerando che solo una minoranza ha espresso suggerimenti per migliorare la prossima edizione, è da ritenere che l'attuale format di "Veneto for You" sia certamente apprezzato dalla grande maggioranza dei Buyer.

Venezia, Verona e Padova rimangono le città più vendute, mentre l'arte e la cultura, il Lago di Garda, l'enogastronomia e le città d'arte minori sono i prodotti più richiesti e più conosciuti.

L'arte, la posizione geografica e l'enogastronomia figurano tra i principali punti di forza della Regione, mentre in assoluto i prezzi, e, in modo molto minore, la qualità dell'offerta ricettiva e l'ospitalità figurano in testa ai punti di debolezza.

Analisi dei Sellers veneti

Veneto for You continua ad essere un appuntamento molto gradito dagli operatori veneti. I sellers presenti all'edizione 2011 rappresentavano per la maggioranza alberghi, agenzie di servizi, tour operator e agenzie viaggi.

Chi ha partecipato a questa edizione rivestiva nella maggior parte dei casi posizioni aziendali di rilievo, con pieno potere decisionale in merito alle trattative commerciali intavolate con la controparte estera. Il confronto con le altre fiere e workshop vede Veneto for You particolarmente apprezzato dagli operatori veneti: l'81% assegna infatti giudizi molto positivi, così come è elevato anche il giudizio che emerge nei confronti dei workshop internazionali, pur essendo una realtà non conosciuta da un operatore su quattro.

L'esperienza e la notorietà accumulate in questo decennio fanno anche sì che quasi per un operatore su due la conoscenza del workshop derivi dalle edizioni precedenti. Gli operatori veneti confermano inoltre di avere una propensione ai rapporti commerciali con l'estero così come dimostrato dalla quasi totalità degli operatori (97%). Intrattenere rapporti con l'estero permette anche di differenziare il rischio commerciale e può costituire un supporto non indifferente specialmente in periodi di difficoltà economica.

Il mercato turistico veneto (almeno secondo quanto affermato dagli operatori che hanno partecipato a Veneto for You) ha denotato buoni segnali di ripresa, risultando le vendite in incremento almeno per il 54% di essi.

Focalizzando l' attenzione sul workshop, il numero dei contatti stabiliti con gli interlocutori si conferma particolarmente elevato e superiore alle medie di contatto che si sviluppano in altri contesti. Tutto ciò non va però a discapito della qualità dei contatti stessi, giudicati molto buoni praticamente dalla metà degli operatori.

Veneto for You conferma anche la propria validità commerciale, permettendo a un operatore su tre di instaurare nuovi rapporti di lavoro dopo la partecipazione all'edizione 2011. La professionalità raggiunta dagli organizzatori si evince anche dalla correttezza "percentuale" delle scelte attuate: per il 90% dei partecipanti veneti la durata del workshop è, infatti, soddisfacente e per il 70% di essi lo è anche la formula stabilita per gli incontri con i buyer stranieri. Anche l'assistenza ricevuta prima del workshop si dimostra all'altezza della manifestazione: più dell'80% la ritiene molto buona e anche durante il workshop il gradimento rimane tale, almeno per tre operatori su quattro.

L'83% degli operatori dell'offerta veneta continua ad apprezzare la validità di Buy Veneto, giudicandolo utile così come per 4 operatori su 5 dovrebbe continuare ad avere una cadenza annuale. Tutti segnali molto buoni e consensi che invitano a proseguire su questa strada. Il 73% dei buyer giudica molto positivamente "Veneto for You" rispetto ai *competitor* nazionali, assegnando un giudizio "Ottimo" per il 44,6% e "Buono" per il 28,4%. Il giudizio "Sufficiente" rispetto allo scorso anno cresce e arriva al 4,1%.

Se confrontiamo "Veneto for You" con le manifestazioni che si realizzano all'estero, la somma delle percentuali ottenute dai giudizi "Ottimo" e "Buono" raggiunge il 50,7%, quindi circa venti punti percentuali in meno rispetto al confronto con i *competitor* nazionali (ma ben il 41,2% non ha espresso giudizi perché "Non sa o non partecipa").

Tali risultati sono assolutamente in linea, denotando addirittura un miglioramento rispetto al 2010 di quasi due punti percentuali. Venezia con l'85,1% (2010: 87,4%) continua a mantenere la prima posizione assoluta, seguita (come nella passata edizione) dal "Lago di Garda" con il 61,5% (2010: 62,3%). Ottima performance per le "Città d'arte" che si attestano al terzo posto con il 33,8% (nell'edizione del 2010 erano in quarta posizione con il 31,7%), superando il "Mare" (2010: 35,3%), che scivola in quinta posizione con il 29,1%.

Ottimo il risultato per la "Enogastronomia" che raggiunge il quarto posto con il 31,1%. Il prodotto "Montagna", con il 23,6%, perde due posizioni rispetto al 2010 passando dalla quinta alla settima posizione e perde anche importanti punti percentuali (passando dal 28,1% del 2010 al 23,6% del 2011). Focalizzando l'attenzione su quanti hanno partecipato alla scorsa edizione (che, si ricorda, rappresentano il 29,7% dei buyer), ben il 72,7% dichiara di aver aumentato la vendita del prodotto turistico Veneto, mentre il 20,5% dichiara di non aver registrato nessun incremento. La percentuale di chi ha visto aumentare la vendita dei prodotti turistici del Veneto, pur rimanendo sempre molto elevata, registra un calo di quasi 9 punti percentuali rispetto allo scorso anno (2010: 81%, percentuale calcolata escludendo coloro che hanno risposto affermando "Non ho aderito alla scorsa edizione"). Il numero di incontri avuti da ciascun buyer è molto elevato, decisamente superiore alla media nazionale che si attesta normalmente nel *range* che va dai 10 ai 19 incontri. Il 43,2% dichiara, infatti, di aver avuto "Più di 30" incontri (2010: 33,5%), mentre il *range* "Da 20 a 29" incontri registra una percentuale pari al 20,9% (2010: 25,7%).
In terza posizione, con la percentuale del 16,9%, troviamo infine i buyer che hanno avuto "Da 10 a 19" incontri.

La percentuale di coloro che giudicano molto positivamente Buy Veneto, rispetto agli altri workshop nazionali, rimane come per la precedente edizione molto elevata, ottenendo infatti la stessa percentuale del 2010 (81%), mentre un insignificante 1,5% la giudica insufficiente. Confrontando Buy Veneto con gli altri

workshop esteri, le percentuali di soddisfazione variano: sommando le percentuali raggiunte dai giudizi "Ottimo" e "Buono" otteniamo un 56,2% (e aggiungendo anche "Sufficiente" si raggiunge il 68,7%), performance decisamente positiva, se si considera che il confronto è fatto con manifestazioni come il WTM e l'ITB.

La quasi totalità dei seller (97%) lavora con i mercati stranieri. Tale percentuale dimostra in modo inequivocabile come gli operatori turistici veneti abbiano raggiunto un elevatissimo grado di "Internazionalizzazione", di gran lunga superiore a quello di altre Regioni. Da questo dato si evince anche l'importanza che Buy Veneto ricopre per l'industria turistica veneta. Coloro che registrano un incremento nelle vendite del proprio prodotto passano, infatti, dal 39% del 2010 al 54,8% del 2011 (ricordando che nel 2009 la percentuale era stata del 12,3%), mentre solo il 6,8% registra una diminuzione, contro il 16% del 2010 (nel 2009 tale percentuale era salita addirittura al 46,3%).

Si può affermare che il grado di fidelizzazione al Buy Veneto è sicuramente molto elevato in quanto raggiunge una percentuale del 76,8%, aumentando per più di 3 punti percentuali rispetto alle ultime due edizioni. Questa percentuale dimostra l'importanza che gli operatori veneti ripongono in quest'appuntamento, divenuto un momento classico di commercializzazione del proprio prodotto turistico.

Progetto Buy Veneto 2012

La *fase formativa* sarà strutturata in un modulo seminariale che verrà curato da BTO Educational incentrato sull'on line distribution management e sull'on line travel agency focalizzando per gli operatori veneti le grandi opportunità offerte dal world wide web.

La *fase commerciale* del Progetto Buy Veneto conferma l'organizzazione di "Veneto for You", workshop internazionale del turismo in Veneto, incentrato sull'incontro fra operatori veneti e operatori italiani e stranieri selezionati dall'ENIT, con il coinvolgimento del sistema istituzionale e produttivo veneto. Veneto for You rappresenta il "cuore" del Buy Veneto e offrirà ai nostri operatori l'occasione di incontrare qualificati buyers internazionali e anche italiani e potrà "collegarsi" a specifici incontri di lavoro, anche successivi al Buy Veneto, sui Cosiddetti "turismi di nicchia" che costituiscono una realtà tutt'altro che marginale della ricca e variegata offerta turistica veneta.

La *fase di visitazione* chiuderà il Buy Veneto e comprenderà, come già per il passato, un programma di visite a località e a strutture turistiche venete coinvolgendo i buyers accreditati al Buy Veneto, grazie anche alla collaborazione dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale.

Lo scopo è quello di far conoscere la variegata offerta turistica di un territorio che permetta di promuovere e vendere, oltre alle mete classiche, realtà e prodotti alternativi.

I comparti di offerta classica del Veneto: città d'arte, mare, montagna, lago, terme, parchi e Delta del Po, trovano una loro implementazione nei "turismi" che sono richiesti da una domanda sempre più esigente ed informata; spazio quindi al turismo culturale, al turismo delle località minori, al turismo enogastronomico, all'agriturismo, al turismo sportivo e a quello della salute e del benessere, al turismo religioso, al turismo congressuale, al turismo naturalistico ed ecologico, al turismo, infine, della terza età.

Il coinvolgimento di buyers esteri, realizzato grazie alla stretta ed indispensabile collaborazione con le delegazioni estere dell'ENIT, sarà particolarmente curato in modo da garantire il turn over dei buyers stessi assicurando, nel contempo, la presenza di operatori che ricoprano posizioni di rilievo al'interno delle loro aziende.

I Buyers selezionati provengono da tutto il mondo tenendo conto di diverse esigenze volte, da un lato, a "fidelizzare" e consolidare i mercati tradizionali, in specie quelli europei, ma anche americano e

giapponese e dall'altro, a ricercare contatti con operatori di paesi che possono alimentare flussi anche consistenti (Cina, India e Corea del Sud, Paesi del Nord Europa, Russia, Brasile e America del Sud).

Pertanto, la scelta dei buyers europei ed extra europei va fatta tenendo conto sia della specificità e completezza dell'offerta veneta, sia dell'opportunità-necessità di ampliare e diversificare i flussi turistici.

Infine la cifra culturale dell'evento, caratterizzata da coincidenze con grandi eventi quali Palladio, Giorgione, Cima da Conegliano e Jacopo da Bassano nelle scorse edizioni, vedrà quest'anno evidenziate le celebrazioni del tricentenario di Francesco Guardi.

Aspetti organizzativi

Lo stretto dimensionamento delle risorse a disposizione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012 (da Euro 1.100.000,00 nel 2010 a Euro 900.000,00 nel 2011 a Euro 800.000,00 attuali) impone comunque scelte di contenimento dei costi.

La sede

La tradizionale location delle edizioni 2002-2007, ovvero il nuovo Terminal Passeggeri (Padiglione 103) del Porto di Venezia è stata abbandonata nel 2008 in favore del prestigioso Hotel Hilton sull'Isola della Giudecca (ex Molino Stucky) che ha consentito notevoli risparmi organizzativi e allestitivi, potendo esso sia ospitare gli operatori sia lo stesso workshop nei saloni dedicati alla convegnistica e già allo scopo attrezzati. Il successo conseguito nel 2008, nel 2009, nel 2010 e nel 2011, nonostante il cambio di location e i necessari adattamenti logistici, consente di confermare tale scelta.

Durata della manifestazione

La manifestazione "Buy Veneto – Veneto for You" avrà luogo dall'11 ottobre al 13 ottobre 2012 e si articolerà come segue:

Primo giorno ore 9,00 – 18,00 - Workshop
Appuntamenti prefissati con gli operatori veneti in rappresentanza di tutte le componenti dell'offerta turistica

Secondo e terzo giorno 12 e 13 ottobre
Educational Tour per buyers stranieri
(Arrivo degli operatori esteri previsto per il 10 ottobre, partenza il 14 ottobre).
Per gli operatori veneti: 12 ottobre – Seminario BTO

Preventivo di spesa

- Euro 800.000,00, come da scheda di dettaglio.

Operatività

- Soggetto gestore del progetto sarà la Scpa Veneto Promozione.
- Il coordinamento dell'iniziativa fa capo alla Direzione Regionale per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione.

Sito web Buy Veneto

Verrà aggiornato il sito web Buy Veneto, con l'obiettivo di fornire in italiano agli operatori veneti indicazioni utili sul mercato/i e sui buyers italiani ed esteri, oltre a tutte le indicazioni sui "lavori in corso" del Buy Veneto e sulle modalità di adesione/accredito al workshop "Veneto for You", e in inglese per gli operatori stranieri, con l'obiettivo di dare la massima diffusione su quanto in corso di realizzazione, fornendo anche i dati relativi al turismo nel Veneto e la descrizione dei prodotti turistici.

Catalogo Ufficiale di Veneto for You

In occasione di Veneto for You, verrà distribuito il catalogo ufficiale, ottimo e pratico veicolo promozionale, contenente i riferimenti degli operatori veneti e dei buyers italiani e stranieri.

Brochure promozionale

Visto il successo riscontrato, verrà riproposta, aggiornata, la brochure promozionale – in lingua inglese – sui principali itinerari turistici del Veneto.

Comunicazione

Il programma di comunicazione, prevede, oltre alla revisione della linea grafica e alla produzione di materiale promozionale, il coinvolgimento dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale.
Non sono previste inserzioni su stampa e media.

Customer satisfaction

Come per le precedenti edizioni la ricerca, da effettuarsi appena concluso il workshop, dovrà verificare il livello di percezione dell'immagine turistica del Veneto proposto ai buyers e il grado di soddisfazione sia dei buyers che dei sellers per l'iniziativa complessivamente considerata.

Collaborazioni

L'Ente titolare e finanziatore della Manifestazione è la Regione Veneto che sarà affiancata dall'ENIT, Agenzia nazionale del Turismo, quale partner patrocinatore ed operativo.

L'ENIT, anche per questa edizione, è partner determinante per la riuscita della manifestazione. Avrà il compito della gestione operativa della Segreteria Estera. Tramite le sue Delegazioni, selezionerà gli operatori scegliendoli sulla base delle tipologie turistiche che saranno proposte dall'offerta e delle indicazioni che le strutture regionali segnaleranno.

L'ENIT, pertanto, raggrupperà gli operatori nelle varie nazioni e li assisterà con i propri funzionari a Venezia.

Saranno coinvolti, in vario modo, altri Enti e Istituzioni venete interessati direttamente od indirettamente al turismo: il Comune, gli aeroporti di Venezia e Verona, le Amministrazioni Provinciali del Veneto, i Consorzi di Promozione Turistica, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria del mondo imprenditoriale del Veneto.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1436 del 31 luglio 2012 pag. 7/8

PROGETTO BUY VENETO 2012
VENETO FOR YOU - 11° Workshop Internazionale del Turismo nel Veneto

		PREVENTIVO SPESE (iva compresa)
1.1	***Promozione***	***20.000,00***
	Revisione marchio e linea grafica	5.000,00
	Stampa materiale informativo	15.000,00
1.2	***Ospitalità buyers, stampa e delegati ENIT***	***305.000,00***
	Selezione buyers	25.000,00
	Biglietteria aerea	115.000,00
	Pernottamenti	125.000,00
	Vitto a Venezia	20.000,00
	Transfer e servizio assistenti	20.000,00
1.3	***Veneto for You - Workshop***	***358.000,00***
	Progettazione e allestimenti sede workshop	120.000,00
	Affitto spazi workshop presso Molino Stucky, inclusi servizi	100.000,00
	Affitto parcheggio Tronchetto e servizio transfer	14.000,00
	Buffet workshop	50.000,00
	Servizio hostess e assistenti	10.000,00
	Interpreti	10.000,00
	Materiale vario, omaggi	10.000,00
	Servizio di spedizione materiali	20.000,00
	Gestione elettronica badge	24.000,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 1436 del 31 luglio 2012 pag. 8/8

		PREVENTIVO SPESE (iva compresa)
1.4	***Serata di gala veneta***	***62.000,00***
	Gala dinner	50.000,00
	Concerto e animazione serata	12.000,00
1.5	***Educational Tour Buyer***	***46.000,00***
	Aggiornamento e stampa brochure	6.000,00
	Transfer, servizi, ospitalità	34.000,00
	Assistenti/guide	6.000,00
1.6	***Customer Satisfaction***	***15.000,00***
1.7	***Seminario BTO***	***10.000,00***
1.8	***Varie e imprevisti***	***5.000,00***
	TOTALE	***821.000,00***
	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIENDALE -	***21.000,00***
	TOTALE AL NETTO DELLE QUOTE	***800.000,00***

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1436 del 31 luglio 2012 pag. 1/9

CONVENZIONE

tra

Panciera Vittorio nato a Valdagno (VI) il 10 luglio 1953, e residente in Preganziol (TV) – Via Terraglio 24 (Codice Fiscale PNCVTR53L10L551U) domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione, per conto e in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia - Dorsoduro 3901 - codice fiscale n. 80007580279, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 1/97 per dare esecuzione al provvedimento n. …….. in data .....

e

Giovanni Franco Masello, nato a Malo (VI) il 23 agosto 1955 e residente a San Vito di Leguzzano (VI) – Via Monte Cengio 4 (Codice Fiscale MSLGNN55M23E864G) domiciliato per la carica in Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie, 19/D, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni Consortile Veneto Promozione con sede in Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie 19/D, di seguito denominato Veneto Promozione, P.I. 04064180278;

PREMESSO

- che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. …… del …….. è stato approvato il Progetto Buy Veneto – 11° workshop internazionale del turismo nel Veneto (11 – 13 ottobre 2012);
- che, a seguito della costituzione di Veneto Promozione Scpa ai sensi della L.R. 24 dicembre 2004 n. 33 e delle successive Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1275/2007 e n. 3514/2010 quale società "in house

providing" della Regione, si ritiene di individuare nella Società suddetta l'Ente Attuatore per la Regione del Veneto per tutte le attività progettuali tramite apposita Convenzione attuativa;

- che, con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012 sono state approvate le linee guida per la stipulazione di Convenzione attuative di incarichi, progetti o programmi attribuiti dalla Regione del Veneto a Veneto Promozione per le attività che la stessa Società può svolgere ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2004 n. 33;
- che è quindi necessario provvedere alla stipula di una convenzione attuativa per la realizzazione dell'iniziativa di cui sopra.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – VALORE DELLA PREMESSA

1. La Premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione e ne rappresenta presupposto giuridico;

Articolo 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione attuativa disciplina i rapporti tra Regione del Veneto e Veneto promozione Scpa a cui viene affidata la gestione operativa del Progetto Buy Veneto 2012 così come approvato con la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. …….. del ……. e secondo le linee guida per l'attuazione di incarichi, progetti o programmi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012;

Articolo 3 – FINALITA'

Il progetto presenta le seguenti finalità:

- consolidare e migliorare la leadership regionale in ambito turistico sia a livello nazionale che internazionale;
- contribuire a mantenere attivo e vitale il settore turistico che nel Veneto assume primaria importanza per fatturato, occupazione, indotto e saldo commerciale;
- offrire agli operatori turistici veneti la concreta opportunità di incontrare un numero rilevante di compratori (ca. 180) soprattutto esteri, in occasione dell'effettuazione del workshop di settore "Veneto

for You";

– confermare il radicamento del "Buy Veneto" quale iniziativa specifica di settore di livello internazionale, con periodicità annuale;

Articolo 4 – CONTENUTI

"Buy Veneto" è una grande iniziativa di marketing territoriale caratterizzata dall'organizzazione di "Veneto for You", workshop internazionale del turismo in Veneto che si svolge in Venezia ed è incentrato sull'incontro fra operatori veneti di tutto il comparto turistico con operatori italiani e soprattutto stranieri selezionati dall'ENIT, con il coinvolgimento del sistema istituzionale e produttivo veneto.

Il progetto si articola in tre fasi distinte:

- fase formativa: seminario per gli operatori veneti focalizzato sull' on line distribution management e on line travel agency, opportunità e problematiche del marketing online;

- fase commerciale: *workshop* internazionale "Veneto for You", articolato su una giornata di incontri con appuntamenti prefissati tra gli operatori veneti e i buyers stranieri e italiani;

- fase educational: un articolato programma di visite sul territorio e di incontri con la stampa ed i media in generale, sì da garantire anche un ampio impatto promozionale e divulgativo dell'offerta turistica regionale.

Nell'ambito dell'iniziativa regionale viene prodotto e diffuso diverso materiale informativo bilingue (italiano e inglese) a supporto di ciascuna delle fasi in cui si articola il progetto.

Articolo 5 – FASI PROGETTUALI

Lo sviluppo delle fasi progettuali e le modalità attuative delle stesse sono soggette alla preventiva approvazione del Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione che assume, per tale scopo, l'incarico di project manager; per tale incarico non è dovuto alcun compenso o forma di retribuzione.

Articolo 6 – SEDE E DURATA

"Buy Veneto" si svolge dall'11 ottobre al 13 ottobre 2012; in particolare, "Veneto for You" si svolge presso l'Hotel Hilton Molino Stucky di Venezia l'11 ottobre 2012.

Articolo 7 – ATTIVITA' E OBBLIGHI

1. Veneto Promozione è il soggetto attuatore delle attività del Progetto attribuite alla Regione del Veneto;

2. Veneto Promozione si impegna a dare avvio alle attività progettuali entro 30 giorni dalla sottoscrizione

della Convenzione secondo le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e procederà a sostenere le spese progettuali e la successiva rendicontazione a partire dal momento di avvenuto incasso del finanziamento erogato dalla Regione del Veneto a Veneto Promozione.

3. Veneto Promozione si impegna inoltre:

a. promuovere la diffusione dei risultati del Progetto a livello locale;

b. rispettare la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alla normativa in materia di concorrenza, appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, pari opportunità;

c. garantire il pieno rispetto delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 8 – VALIDITA' E DURATA

1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valida e vigente fino all'approvazione della rendicontazione finale;

2. Sulla base di quanto previsto le attività devono concludersi nel rispetto del crono programma del Progetto medesimo.

Articolo 9 – COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

a) Costo

Data la sua specificità, rilevanza e complessità, il costo del Progetto "Buy Veneto" è a totale carico della Regione Veneto. Il costo dell'iniziativa regionale è quantificato in Euro 800.000,00 per le voci di spesa specificate nell'allegato prospetto che forma parte integrante della presente convenzione.

All'interno del budget complessivo saranno consentite variazioni di spesa tra le singole voci non superiori, di norma, al 20%, in relazione alla necessità di adeguare il preventivo alle effettive esigenze connesse alla manifestazione.

Al fine di un concorso alle spese Veneto Promozione richiederà agli operatori veneti che confermeranno la propria partecipazione al workshop Veneto for You una quota forfettaria pari a Euro 100,00 oppure pari a Euro 50,00 per le aziende iscritte a una struttura associata di promozione turistica riconosciuta a' sensi della L.R. 33/2002; tali quote dovranno essere oggetto di rendiconto nello stato dell'entrata dell'iniziativa e saranno utilizzate fino a concorrenza dei costi preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel budget preventivo e oggetto di successiva ricognizione e approvazione da parte del

project manager

b) Modalità di pagamento

La Regione corrisponderà a Veneto Promozione Scpa successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione la somma di Euro 800.000,00 (ottocentomila).

c) A conclusione dell'iniziativa Veneto Promozione presenterà dettagliata relazione, rendiconto finanziario e l'attestazione di avvenuto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, da presentarsi entro il 31 dicembre 2013, nonché l'attestazione che la relativa documentazione contabile e fiscale è conservata agli atti della Società.

d) Qualora, a seguito dell'approvazione della rendicontazione del progetto oggetto di Convenzione risultino non impiegati nella loro totalità gli stanziamenti liquidati a Veneto Promozione, quest'ultima dovrà provvedere al riaccredito delle somme residuali alla Regione del Veneto; tali somme non potranno in nessun caso essere oggetto di forme di compensazione;

1. Le spese ammissibili sono costituite dai costi indicati di seguito e sostenuti durante il periodo di durata del Progetto e comunque riferibili alla scheda preventivo spese allegata.

- costi per l'impiego di risorse umane e di esperti senior e junior su base di giornate/uomo dedicate, ai quali sono affidati incarichi ad hoc, escluse le retribuzioni del personale dipendente di Veneto Promozione Scpa;
- spese per missioni finalizzate alla realizzazione del Progetto; azioni di sviluppo collaterali, governance e monitoraggio attività;
- spese per corsi di formazione, seminari, eventi, workshop, organizzazione di incontri e riunioni collegiali, eventi e prodotti di comunicazione;
- costi per la produzione o acquisizione di studi e ricerche, elaborazione e pubblicazione di dati (pubblicazioni, guide operative, ecc.);
- spese per forniture di beni e servizi funzionali alla realizzazione del Progetto;
- compensi relativi a servizi di traduzione e interpretariato.

2. In generale i costi sono ammissibili quando:

sono generati durante il periodo di eleggibilità della spesa, direttamente connessi al Progetto, come specificato nel modello di budget; necessari per l'implementazione del Progetto.

Articolo 10 – ATTIVITA' E SPESE PER LA COMUNICAZIONE

1. Le spese eventuali relative ad attività di comunicazione destinate alla promozione del territorio, della cultura e del turismo veneto mediante mezzi di diffusione di massa (TV – radio – stampa), di carattere locale e nazionale, devono essere appositamente autorizzate. A tal fine le attività devono preventivamente essere trasmesse e alla Direzione Comunicazione e Informazione e sottoposti al parere del CORECOM ove si tratti di interventi su radio o emittenti televisive.

Articolo 11 – RIMODULAZIONI FINANZIARIE DEL PROGETTO

1. Variazioni di spesa fra la previsione ed il rendiconto finale sono ammesse fino al limite massimo del 20% e comunque sempre entro i limiti dello stanziamento complessivo. Variazioni progettuali eccedenti il limite suddetto saranno soggette ad ulteriore valutazione ed approvazione da parte del Dirigente Regionale project manager designato.

Articolo 12 – COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione della presente Convenzione, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra la Regione Veneto e Veneto Promozione esperito nell'ambito del Tavolo di Coordinamento di cui all'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto fra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui all'art. 5 dell'Accordo medesimo.

In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole si applica la norma di cui all'art. 11, comma 5) legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 14 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione, composta di 14 articoli scritti su n. …. facciate, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 articolo 5, comma 2 parte seconda della tariffa

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, lì .....

Per	Per
la Regione del Veneto	Veneto Promozione Scpa
Vittorio Panciera	Giovanni Franco Masello

ALLEGATOB alla Dgr n. 1436 del 31 luglio 2012 pag. 8/9

PROGETTO BUY VENETO 2012
VENETO FOR YOU - 11° Workshop Internazionale del Turismo nel Veneto

		PREVENTIVO SPESE (iva compresa)
1.1	***Promozione***	***20.000,00***
	Revisione marchio e linea grafica	5.000,00
	Stampa materiale informativo	15.000,00
1.2	***Ospitalità buyers, stampa e delegati ENIT***	***305.000,00***
	Selezione buyers	25.000,00
	Biglietteria aerea	115.000,00
	Pernottamenti	125.000,00
	Vitto a Venezia	20.000,00
	Transfer e servizio assistenti	20.000,00
1.3	***Veneto for You - Workshop***	***358.000,00***
	Progettazione e allestimenti sede workshop	120.000,00
	Affitto spazi workshop presso Molino Stucky, inclusi servizi	100.000,00
	Affitto parcheggio Tronchetto e servizio transfer	14.000,00
	Buffet workshop	50.000,00
	Servizio hostess e assistenti	10.000,00
	Interpreti	10.000,00
	Materiale vario, omaggi	10.000,00
	Servizio di spedizione materiali	20.000,00
	Gestione elettronica badge	24.000,00

ALLEGATOB alla Dgr n. 1436 del 31 luglio 2012

		PREVENTIVO SPESE (iva compresa)
1.4	***Serata di gala veneta***	***62.000,00***
	Gala dinner	50.000,00
	Concerto e animazione serata	12.000,00
1.5	***Educational Tour Buyer***	***46.000,00***
	Aggiornamento e stampa brochure	6.000,00
	Transfer, servizi, ospitalità	34.000,00
	Assistenti/guide	6.000,00
1.6	***Customer Satisfaction***	***15.000,00***
1.7	***Seminario BTO***	***10.000,00***
1.8	***Varie e imprevisti***	***5.000,00***
	TOTALE	***821.000,00***
	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIENDALE -	***21.000,00***
	TOTALE AL NETTO DELLE QUOTE	***800.000,00***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1437 del 31 luglio 2012

Approvazione iniziative promozionali sulla carta stampata e attraverso il circuito delle emittenti televisive regionali. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2012. Linea di spesa 1) "Iniziative di comunicazione e promozione turistica". Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e DGR n. 647 del 17 aprile 2012.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Approvazione e finanziamento del programma di iniziative di comunicazione a carattere istituzionale sulla carta stampata e attraverso il circuito delle emittenti televisive regionali per la promozione dell'offerta turistica integrata del Veneto in Italia e nei mercati esteri atte a garantire un'idonea informazione sulle eccellenze culturali, architettoniche, paesaggistiche, turistiche ed enogastronomiche che caratterizzano il territorio regionale. Importo di spesa impegnato: € 256.741,43.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 647 del 17 aprile 2012, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", ha approvato il Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2012, che prevede alla Linea di spesa 1) "Iniziative di comunicazione e promozione turistica", tra l'altro, l'azione 1.1) "attività di comunicazione": l'azione intende sviluppare iniziative in grado di comunicare, con efficacia e in modo sistematico, le qualità, le diversità e le eccellenze del turismo veneto mediante diversificati strumenti comunicativi e, pertanto, mediante la realizzazione di interventi televisivi, ideazione e programmazione di spot radiotelevisivi, inserzioni redazionali su riviste e quotidiani, nonché il sostegno a iniziative comunicative e di settore.

Fra le attività previste nella succitata azione 1.1) trova spazio, pertanto, l'implementazione di un piano di comunicazione per la promozione dell'immagine turistica della Regione che esalti e consolidi le varie destinazioni e mete turistiche, mirando a comunicare il viaggio, l'escursione e il soggiorno nel Veneto come un'esperienza unica, personale e piacevole e, nello stesso tempo, promuovere i prodotti primari "tradizionali", in forma integrata, al fine di riposizionare l'identità complessiva del turismo regionale e rafforzare il sistema dell'offerta turistica e dell'economia delle imprese che nel settore operano.

Tale piano di comunicazione prevede la realizzazione da parte della Regione - alla luce degli obiettivi del PEA 2012 - di talune azioni di promozione turistica a carattere istituzionale sulla carta stampata e attraverso il circuito delle emittenti televisive regionali, finalizzate a comunicare il Veneto quale destinazione turistica di eccellenza al fine di valorizzare nel modo migliore la diversificata offerta regionale, sia quella relativa ai settori turistici classici sia quella relativa ai segmenti turistici complementari quali il trekking, cicloturismo, itinerari enogastronomici in un Veneto insolito e poco conosciuto, ma caratterizzato da un ricco patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico.

Le iniziative promozionali realizzate in collaborazione con le emittenti televisive regionali mirano, altresì, a promuovere l'offerta regionale nel mercato nazionale, specie nelle regioni Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Trentino Alto Adige, ma in modo particolare nel Veneto, dato che il turismo interno alla regione rappresenta una componente importante della domanda, costituendo circa un quarto delle presenze turistiche complessive.

A tale riguardo, le televisioni locali rappresentano uno dei più efficaci strumenti di comunicazione dell'offerta turistica integrata del Veneto sul territorio regionale e nelle regioni limitrofe, importanti bacini di domanda turistica per la nostra regione, e tale scelta è supportata da una serie di motivazioni:

- possibilità di veicolare i contenuti e le emozioni dell'offerta turistica regionale ad un numero molto elevato di potenziali fruitori della stessa nell'ambito della regione e al di fuori della regione, peraltro ad un costo/contatto estremamente competitivo;
- possibilità, a fronte dell'articolazione del sistema radiotelevisivo regionale, di operare una diffusione omogenea dell'informazione sull'intero territorio regionale;
- possibilità di utilizzare le capacità professionali e la specializzazione presente nel sistema radiotelevisivo regionale ai fini della realizzazione di spazi informativo-promozionali in collaborazione con la Regione.

È in ragione di ciò che si ritiene di adottare quale scelta strategica la realizzazione di iniziative a carattere televisivo in collaborazione con le principali emittenti del sistema televisivo veneto, finalizzate prioritariamente ad informare i cittadini/turisti veneti sulle risorse turistiche locali e sulle attività svolte dalla Regione in materia di promozione e valorizzazione del turismo regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto sono stati acquisiti e valutati positivamente dalla competente Direzione, per i contenuti proposti, quattro progetti di iniziative televisive che si sono rivelati essere gli unici sia in linea con gli obiettivi posti dalla programmazione regionale in materia di comunicazione, sia mezzi idonei ad offrire sul mercato prodotti media compatibili con le caratteristiche di promozione individuate dal Piano esecutivo annuale di Promozione turistica 2012.

In relazione a tali progetti di seguito elencati, si propone dunque l'affidamento del servizio di di promozione turistica veneta, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per un importo complessivo, in base ai preventivi presentati, pari a € 125.262,83, IVA inclusa:

1) TELEPADOVA Srl - 7GOLD Programma: "Pronto…neve";
2) CANALE ITALIA Programma: "A Scotadèo"; "Il Veneto delle Meraviglie"; "Sì Viaggiare"; "Gli Speciali";
3) SCONFINANDO Snc - TELECHIARA Programma: "Sconfinando";
4) GRUPPO FINELCO SpA - RADIO 105 Programmazione Spot radiofonici.

Si tratta di programmi prodotti dalle emittenti stesse, o da società di produzione concessionarie di spazi dell'emittente stessa, veicolate prevalentemente nell'ambito di trasmissioni già presenti nei palinsesti, in grado, pertanto, di garantire un buono/elevato livello di fidelizzazione e nello stesso tempo garantire alti livelli di professionalità tecnica nelle fasi di produzione di servizi, filmati e redazionali.

Su tali progetti, le strutture regionali competenti hanno provveduto a richiedere il parere al Comitato Regionale per le Comunicazioni, come previsto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere c) e g) della l.r. 18 agosto 2001, n. 18.

Al fine di proporre un piano complessivo di comunicazione attraverso la carta stampata sono state acquisite da parte dei diversi gruppi editoriali e/o concessionarie di pubblicità le proposte progettuali atte a promuovere l'immagine dell'offerta turistica del Veneto, distinguendo le riviste in funzione della specializzazione, della periodicità e del target di riferimento, nonché della loro distribuzione, tiratura e diffusione.

Per raggiungere i diversi target di riferimento e i bacini di utenza più significativi per il turismo verso il Veneto è stato ritenuto opportuno inserire nel piano di comunicazione le riviste specializzate nel settore del turismo e tempo libero con diffusione a livello nazionale ed internazionale, prevedendo l'utilizzo sia della pubblicità tabellare, per veicolare l'immagine complessiva della Regione, sia delle inserzioni publiredazionali e servizi redazionali speciali per riuscire ad approfondire la conoscenza dei diversi prodotti turistici regionali con un taglio redazionale e con il supporto giornalistico.

Sulla base dei criteri precedentemente descritti, sono stati selezionati i gruppi editoriali e le concessionarie di pubblicità che attraverso i progetti presentati si sono rivelati essere gli unici sia in linea con gli obiettivi posti dalla programmazione regionale in materia di comunicazione, sia mezzi idonei ad offrire sul mercato prodotti media compatibili con le caratteristiche di promozione individuate dal Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2012.

In relazione a tali progetti di intervento concordati e pianificati e di seguito elencati, si propone dunque l'affidamento del servizio di promozione del territorio veneto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per un importo complessivo, in base ai preventivi presentati, pari a € 131.478,60, IVA inclusa:

1) MASTER ADVERTISING Srl - Rivista "Turisti per caso";
2) EDICONSULT INTERNAZIONALE Srl - Rivista "Trekkingbike";
3) PROGETTO Srl - Rivista "Speciale QUI TOURING - L'Italia in bicicletta";
4) PUBLICONSULT 2000 Srl - Rivista "PleinAir";
5) ARNOLDO MONDADORI EDITORE SpA - Rivista "Grazia International Network".

In relazione a quanto sopra esposto, si propone quindi, con la presente deliberazione, di approvare l'attuazione di un piano di comunicazione, a valere per il periodo 2012, che prevede la realizzazione di un programma di iniziative televisive e di azioni sulla carta stampata, finalizzato al conseguimento degli obiettivi di informazione e promozione del prodotto turistico integrato "Veneto" per un importo complessivo di spesa di € 256.741,43, IVA inclusa, imputando la somma al capitolo 100186 "Spese per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto" del bilancio di previsione per l'anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità.

Si ritiene che la spesa di euro 256.741,43 concernente la tipologia "pubblicità", di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non sia soggetta alle limitazioni della L.R. 1/2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 33/2002.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto,il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 17 aprile 2012 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica per l'anno 2012, ed in particolare la Linea di spesa 1) "Iniziative di comunicazione e promozione turistica";

Viste le deliberazioni n. 3276/2003, n. 2125/2004 e n. 1260/2005, che definiscono le direttive per la realizzazione delle attività di informazione radiotelevisiva da parte della Giunta regionale;

Vista la nota n. 270968 del 11 giugno 2012 della Direzione regionale promozione turistica integrata, con la quale si sottopone il piano delle attività promozionali e di comunicazione al Co.Re.Com per il tramite della Direzione regionale Comunicazione e Informazione ai sensi della l.r. 18/2001;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale n. 14 del 6 aprile 1012, con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

Visto il parere favorevole, ai sensi della L.R. n. 18 /2001, espresso dal Comitato Regionale per le comunicazioni con deliberazione n. 6 del 4 /7/2012;

delibera

1. di approvare - per le motivazioni espresse nelle premesse - il piano di comunicazione sulla carta stampata e attraverso il circuito delle emittenti televisive regionali - di cui all'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte sostanziale ed integrante - finalizzato alla realizzazione delle iniziative previste dalla Linea di spesa 1) "Iniziative di comunicazione e promozione turistica" - azione 1.1) "attività di comunicazione" del Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2012, di cui alla deliberazione n. 647 del 17 aprile 2012;
2. di autorizzare la realizzazione delle iniziative previste dal piano di comunicazione di cui al precedente punto 1) ai soggetti di seguito indicati (società televisive, case editrici e agenzie concessionarie di pubblicità) gli importi a fianco di ciascuno riportati, per un importo complessivo di euro 256.741,43, IVA inclusa:

Soggetto individuato	C.F./P.Iva	IMPORTO € (IVA Inclusa)
TELEPADOVA SpA Via Venezuela, 15/A 35127 Padova	00775260284	24.006,40
CANALE ITALIA srl Via Pacinotti 18 35030 Rubano (PD)	00860840289	56.002,43
SCONFINANDO Snc Via Roma, 68 30020 Cinto Caomaggiore (VE)	03926750278	15.004,00
GRUPPO FINELCO SPA Largo Donegani 1 20121 Milano	10022100159	30.250,00
MASTER ADVERTISING Srl Via Fabio Filzi 27 20124 Milano	03981070968	31.460,00
EDICONSULT INTERNAZIONALE Srl Via Savona, 97 20144 Milano	05064500159	30.008,00
PROGETTO Srl Via Grazioli 67 38122 Trento	01403510223	7.005,90
PUBLICONSULT 2000 srl Piazza Irnerio 11 00165 Roma	05196751001	8.004,15
ARNOLDO MONDADORI EDITORE Spa Via Mondadori, 1 20090 Segrate (MI)	08386600152	55.000,55

3. di impegnare l'importo complessivo di euro 256.741,43, IVA inclusa, al capitolo 100186 "Spese per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto" del bilancio di previsione per l'anno 2012, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di stabilire che l'importo di cui al precedente punto 3), compatibilmente con le disponibilità di cassa, verrà liquidato ai soggetti beneficiari successivamente alla presentazione alla Direzione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare fattura a saldo entro 60 giorni dalla conclusione delle iniziative, che dovranno comunque terminare entro il 31 luglio 2013, previa verifica della regolarità del lavoro svolto e della consegna di n. 3 copie di giustificativo dell'inserzione e/o del quantitativo di copie acquistate per quanto riguarda le attività sulla carta stampata, nonché della consegna di n. 2 copie di un supporto telematico e/o informatico riportante le trasmissioni realizzate su ciascuna emittente televisiva;

5. di provvedere, antecedentemente alla data del 31 luglio 2012, alla stipula di un contratto con ciascuna società televisiva in cui vengano definite, tra l'altro, le indicazioni in ordine ai vincoli relativi all'immagine coordinata regionale, le modalità di comunicazione relative alla programmazione della messa in onda delle trasmissioni e le modalità per la consegna delle registrazioni;

6. di incaricare ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/1997, il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle iniziative di cui alla presente deliberazione, nonché la sottoscrizione del contratto di cui al punto 5);

7. di stabilire che l'attuazione delle iniziative previste dalla presente deliberazione avverrà nel rispetto delle direttive sull'immagine coordinata di cui alla deliberazione n. 1260 del 7 giugno 2005 e d'intesa con la Direzione Comunicazione e Informazione;

8. di dare atto che la spesa di euro 256.741,43, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di dare atto che il piano delle iniziative promozionali sulle emittenti televisive regionali e radiofoniche è stato sottoposto al Co.Re.Com per il tramite della Direzione regionale Comunicazione e Informazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere c) e g) della l.r. 18 agosto 2001, n. 18;

10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1437 del 31 luglio 2012 pag. 1/5

PIANO ESECUTIVO ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012.
LINEA DI SPESA 1) "INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA"

INIZIATIVE TELEVISIVE ATTRAVERSO IL CIRCUITO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE REGIONALI E INIZIATIVE PUBLIREDAZIONALI SULLA CARTA STAMPATA

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, N. 33 E DGR N. 647 DEL 17 APRILE 2012

A) SCENARI E OBIETTIVI DELLA PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

Il turismo rappresenta uno dei settori più importante per l'economia veneta, sia per la ricchezza prodotta direttamente che per l'economia indotta.
Il punto di forza del turismo in Veneto è rappresentato dalla varietà della sua offerta e dalla possibilità di una vacanza a 360 gradi:

- prodotti "tradizionali": mare, città d'arte, laghi, montagna estiva e invernale, terme, parchi e Delta del Po, all'interno dei quali spiccano le eccellenze e le specificità delle singole destinazioni già dotate di notorietà e capacità di attrazione;
- prodotti "emergenti", complementari e trasversali: prodotti legati a nuove esigenze della domanda e a nuovi modi di "fare vacanza" (a mero titolo di esempio, il congressuale, il business, il turismo naturalistico e sportivo, il turismo enogastronomico e "open air" ecc.) in grado sia di avere una consistenza di nicchia che di rivitalizzare i prodotti tradizionali.

Scendendo ad una interpretazione delle dinamiche turistiche che va oltre la lettura dei dati statistici, a fronte dell'obsolescenza di alcuni prodotti tradizionali rispetto alle offerte di competitors più dinamici, la struttura articolata e molteplice del turismo veneto si presta a rapporti di complementarietà tra i diversi prodotti: un potenziale ancora inespresso e che è necessario valorizzare in forma integrata, da una parte per riposizionare l'identità complessiva e l'offerta della Regione in un mercato nazionale e internazionale sempre più competitivo e nella complessa evoluzione del fenomeno turistico; dall'altra per presidiare il primato del Veneto e rafforzarne la leadership tra le destinazioni turistiche italiane.

D'altro canto però, la varietà e molteplicità dell'offerta si traducono nella complessità di comunicare in maniera chiara e omogenea, e con un forte contenuto emozionale, il valore e la qualità del Veneto:
- come destinazione complessiva;
- come prodotti "tradizionali";
- come prodotti "emergenti", complementari e trasversali.

Nell'elaborazione delle strategie di comunicazione finalizzate a promuovere il turismo, anche attraverso l'uso del mezzo televisivo, è necessario tenere conto dei seguenti obiettivi:
- promuovere l'identità del territorio riposizionando la Regione Veneto quale leader tra le destinazioni turistiche italiane;
- creare awareness per il Veneto quale destinatario ideale per gli short break, il mare, la montagna sia invernale che estiva, il turismo culturale, le terme, ecc;
- aumentare la conoscenza della molteplicità dell'offerta turistica del territorio, favorendo rapporti di complementarietà e di scambio tra località note e località da scoprire;
- incrementare il turismo di "qualità" soprattutto in alcuni specifici prodotti/cluster turistici identificati dalla Regione Veneto;
- incrementare i flussi turistici promuovendo il turismo culturale e di scoperta del territorio con i prodotti a valore aggiunto;
- favorire la destagionalizzazione dell'offerta e della domanda turistica;
- integrare la promozione dell'offerta turistica regionale con la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità legati al territorio d'origine;

- consolidare l'immagine della Regione attraverso la promozione integrata dei diversi prodotti turistici tramite un concept ("Veneto tra la terra e il cielo") capace di esaltare le eccellenze regionali.

B) STRATEGIE DI COMUNICAZIONE: INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI

A fronte degli scenari e delle strategie sopra evidenziati, la scelta del mezzo televisivo regionale quale strumento per rendere efficace l'attività di comunicazione dell'offerta turistica integrata del Veneto sul territorio regionale e nelle regioni limitrofe, importanti bacini di domanda turistica, è supportata da una serie di fattori:

- importanza delle emittenti sotto il profilo degli ascolti medi e del bacino di utenza;
- opportunità di garantire laddove possibile la diffusione delle trasmissioni sul circuito nazionale, in modo da estendere al di fuori della Regione, in primis nelle regioni contermini, la veicolazione del messaggio promozionale;
- opportunità di dare spazio a realtà televisive differenziate, anche di dimensioni non elevate, ma fortemente radicate – in termini di fidelizzazione dell'ascolto - nelle diverse aree del territorio regionale;
- corretto ed equilibrato mix fra produzioni già strutturate e consolidate nel palinsesto delle varie emittenti e nuove produzioni costruite ad hoc per la Regione, oltre alla possibilità di poter contare sulla realizzazione di servizi/redazionali per dare adeguata informazione sulle attività istituzionali della Regione e degli altri enti.

Sulla base di tali presupposti si è ritenuto di attivare anche un piano editoriale sulla carta stampata supportato dalle seguenti motivazioni:

- possibilità di veicolare le proposte dell'offerta turistica regionale ad un numero molto elevato di lettori mediante l'utilizzo di riviste e periodici di maggiore diffusione nel mercato nazionale, allargando l'iniziativa anche ai mercati esteri particolarmente attratti dall'offerta veneta: sia nei mercati tradizionali sia nei mercati emergenti, quali Brasile, Russia e Cina, svolgendo un'attività di sensibilizzazione e rafforzando il rapporto di fidelizzazione esistente con il territorio regionale;
- possibilità di operare una diffusione omogenea dell'informazione in grado di attrarre la potenziale utenza turistica in relazione al target, alle aree geografiche e alla domanda turistica mediante inserti e servizi redazionali realizzati in collaborazione con le redazioni delle riviste specialistiche particolarmente diffuse e rivolte ad una utenza particolarmente interessata a specifici segmenti di turismo, quali il cicloturismo, vacanza all'aria aperta, turismo sportivo ed enogastronomico, ecc.;
- possibilità di realizzare materiale informativo in collaborazione con le testate giornalistiche da utilizzare nell'ambito delle attività promozionali istituzionali regionali grazie alla disponibilità di una tiratura extra di copie prodotte.

C) ELENCO DEI PROGETTI TELEVISIVI

1) TELEPADOVA Srl – 7GOLD Programma: "Pronto…neve";
2) CANALE ITALIA Programma: "A Scotadèo"; "Il Veneto delle Meraviglie"; "Sì Viaggiare"; "Gli Speciali";
3) SCONFINANDO Snc – TELECHIARA Programma: "Sconfinando";
4) GRUPPO FINELCO SpA – RADIO 105 Programmazione Spot radiofonici.

D) TABELLA DESCRITTIVA DEI SINGOLI PROGETTI

Vengono di seguito riportati, per ciascun programma televisivo, una descrizione del medesimo e l'indicazione degli spazi proposti all'interno della programmazione stessa:

1) TELEPADOVA Srl – **7GOLD** Programma: "Pronto…neve".

PROGRAMMA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
"Pronto…neve": una serie di servizi di informazione sui comprensori sciistici del Veneto, sulla condizione degli impianti e sugli eventi più importanti delle Dolomiti	24 servizi informativi settimanali della durata di 2,30' per 6 mesi in coda aiTG	24.006,40

2) CANALE ITALIA Srl – **CANALE ITALIA** Programma: "A Scotadèo"; "Il Veneto delle Meraviglie"; "Sì Viaggiare"; "Gli Speciali".

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"A Scotadèo": contenitore di rubriche, realizzato in diretta televisiva con la conduzione, in lingua veneta da parte dei cabarettisti "Le Bronse Querte", i temi delle rubriche spaziano dall'arte alla cultura locale, ai prodotti e alla cucina tradizionale, ai percorsi turistici in Veneto, alla lingua e alle tradizioni regionali. **"Il Veneto delle Meraviglie":** format di promozione dell'offerta turistica integrata della Regione, valorizzando la parte culturale e storica, nonché le risorse paesaggistiche, naturalistiche e turistiche in generale. **"Si Viaggiare":** rubrica a cura della redazione giornalistica di Canale Italia che evidenzia l'offerta turistica della Regione con proposte di vacanza e itinerari culturali ed enogastronomici. **"Gli Speciali":** servizi informativi su eventi e iniziative promozionali	5 puntate 16 puntate interamente dedicate alla Regione della durata di 12 minuti in onda la domenica ore 12.00-15.00 20 puntate da 3' in coda ai TG 20 rubriche da 3'	56.002,43

3) SCONFINANDO Snc – **TELECHIARA** Programma: "Sconfinando".

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"Sconfinando": un format televisivo condotto da Fabrizio Nonis per la promozione e la valorizzazione delle peculiarità turistiche, culturali, enogastronomiche e di intrattenimento delle località della Pedemontana vicentina e veronese con una sosta nelle città di Verona e Vicenza per finire alla scoperta della storia antica e dei paesaggi suggestivi del Veneto orientale.	2 puntate della durata di 22 minuti con rispettive repliche in onda anche nelle emittenti del Triveneto e delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana	15.004,00

4) GRUPPO FINELCO SpA – **RADIO 105** Programmazione Spot radiofonici.

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"Radio 105": emittente privata più ascoltata d'Italia, specie nelle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana, con una programmazione rivolta ad un target diversificato dal profilo medio-alto.	60 Spot da 15'' dal 26/11 al 7/12/2012 sul tema "montagna d'inverno"	30.250,00

E) ELENCO DEI PROGETTI EDITORIALI

1) MASTER ADVERTISING Srl – Rivista "Turisti per caso";
2) EDICONSULT INTERNAZIONALE Srl – Rivista "Trekkingbike";
3) PROGETTO Srl – Rivista "Speciale QUI TOURING – L'Italia in bicicletta";
4) PUBLICONSULT 2000 Srl – Rivista "PleinAir";
5) ARNOLDO MONDADORI EDITORE SpA – Rivista "Grazia International Network";

F) TABELLA DESCRITTIVA DEI SINGOLI PROGETTI

Vengono di seguito riportati, per ciascuna rivista, una descrizione della medesima e l'indicazione degli spazi proposti all'interno della rivista stessa:

ALLEGATOA alla Dgr n. 1437 del 31 luglio 2012 pag. 4/5

1) MASTER ADVERTISING Srl – Rivista **"Turisti per caso"**

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Prima rivista in Italia scritta dai viaggiatori per i viaggiatori con una tiratura di oltre 200.000 copie e ricca di itinerari e racconti di viaggio con il contributo degli autori-testimonial Syusy Blady e Patrizio Roversi. All'interno della rivista verrà realizzata una guida turistica per promuovere i temi Natura, Cultura, Storia, Enogastronomia dei "Colli Veneti con proposta di itinerari e percorsi inediti.	1 servizio redazionale (guida) di 32 pagine inserita all'interno della rivista "Turisti per caso" pubblicata nel mese di agosto 2012	31.460,00

2) EDICONSULT INTERNAZIONALE Srl – Rivista **"Trekkingbike"**

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Rivista dedicata agli appassionati del Trekkingbike che cerca percorsi turistici diversi, vivendo Natura, Cultura e Lifestyle in un contesto sportivo. Il servizio proposto è finalizzato a valorizzare gli itinerari cicloturistici nel Veneto, specie nelle aree collinari e montane, ideali per cicloturismo e downhill.La rivista in lingua tedesca è diffusa in Germania, Austria e Svizzera con una tiratura di 60.000 copie.	n. 1 servizio Speciale Viaggi da 16 pagine + 2 pagine pubblicitarie + 10.000 copie di tiratura extra per la Regione	30.008,00

3) PROGETTO Srl – Rivista **"Speciale QUI TOURING – L'Italia in bicicletta"**

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Mensile di turismo con reportage su viaggi, vacanze, calendario eventi. Strumento di informazione e aggiornamento per i soci del Touring Club Italiano ma anche letto dal grande pubblico interessato ad argomenti legati alla cultura, all'arte, alla natura e alle mete turistiche in genere. Lo Speciale Qui Touring L'Italia in bicicletta proporrà un lungo tour per la penisola, utilizzando la bicicletta alla scoperta di luoghi insoliti per vivere esperienze enogastronomiche uniche.	2 pagine pubblicitarie/publiredazionali - 1 servizio redazionale – banner promozionale del veneto nel sito www.touringclub.com. Pubblicazione: luglio 2012	7.005,90

4) PUBLICONSULT 2000 Srl – Rivista **"PleinAir"**

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Rivista di turismo specializzata per viaggi con camper, caravan e vacanze en plein air in generale. Il progetto Veneto PleinAir si rivolge ad un vasto pubblico che ama l'escursionismo, il cicloturismo, la natura, ma anche l'arte, l'architettura e l'enogastronomia, viaggiando in modo attento e consapevole.	1 servizio publiredazionale da 4 pagine	8.004,15

5) ARNOLDO MONDADORI EDITORE SpA – Rivista **"Grazia International Network"**

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Settimanale femminile leader in molti Paesi europei, tra cui nel Regno Unito con oltre 212.000 copie, in Germania con 178.000 copie e in Russia con 150.000 copie.	1 pagina publiredazionale comprensivo di layout grafico e traduzione su Grazia UK, Grazia F, Grazia D, Grazia RU e su Grazia Cina	55.000,55

G) COSTO COMPLESSIVO PER LA REGIONE

L'importo complessivo di spesa per la Giunta regionale è di 256,741,43 (Iva inclusa).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1438 del 31 luglio 2012

Iniziative di promozione integrata dell'agroalimentare e del territorio nel circuito della carta stampata e delle emittenti televisive regionali. Programma promozionale delle produzioni venete, settore primario anno 2012. Azione 3) "Comunicazione e valorizzazione agroalimentare". D.G.R. n. 527 del 3 aprile 2012. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Approvazione e finanziamento del programma di iniziative di comunicazione a carattere istituzionale sulla carta stampata per la promozione integrata dell'agroalimentare e del territorio veneto in Italia e nei mercati esteri, finalizzate alla promozione delle produzioni tipiche e di qualità legata alla valorizzazione delle risorse turistiche, storico-artistiche della Regione. Importo di spesa impegnato: € 291.642,67

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 527 del 3 aprile 2012 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi della legge regionale n. 16 del 14 marzo 1980 e successive modifiche, il Programma Promozionale per il Settore Primario 2012, che prevede, tra l'altro, all' azione 3) "Comunicazione e valorizzazione agroalimentare" la realizzazione di iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza, presso i consumatori e gli enoturisti, nonché presso gli operatori, dei principali prodotti tipici veneti, dei territori di origine dei medesimi, nonché dei percorsi enogastronomici ad essi collegati, unitamente alle tematiche legate alla produzione ed al consumo corretto degli stessi.

In particolare l'azione 3) configura la possibilità di realizzare iniziative di promozione integrata dell'agroalimentare, a carattere istituzionale, in collaborazione e/o attraverso l'utilizzo delle emittenti televisive regionali e della carta stampata regionale, nazionale ed estera, attivando un piano di comunicazione per la promozione integrata dei prodotti agroalimentari della Regione al fine di incrementare la notorietà delle produzioni tipiche e di qualità del Veneto e, nello stesso tempo, i territori di origine quali destinazioni e mete turistiche. Tali azioni potranno, pertanto, interagire con le attività di informazione, promozione e comunicazione previste dalla normativa di settore e dai programmi di attività del settore turismo e del settore secondario.

Tale piano di comunicazione prevede la realizzazione da parte della Regione di azioni di promozione, a carattere istituzionale, sulla carta stampata e attraverso il circuito delle emittenti televisive regionali volte da un lato a far conoscere al consumatore/cliente/turista le realtà produttive e le produzioni agroalimentari in campo vitivinicolo, lattiero-caseario, dell'ortofrutta e di altri settori, e dall'altro avviare un'azione di marketing territoriale capace di legare i prodotti tipici e di qualità del Veneto alle valenze turistiche ed enogastronomiche al fine di valorizzare nel modo migliore la diversificata offerta agroalimentare e il complessivo patrimonio turistico storico-artistico, culturale e paesaggistico della Regione.

Le iniziative promozionali realizzate in collaborazione con le emittenti televisive mirano, altresì, a promuovere l'offerta agroalimentare regionale nel mercato nazionale attraverso canali televisivi satellitari, ma soprattutto sulle emittenti televisive regionali, la cui area di copertura si estende nel Veneto e a livello interregionale nelle regioni Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Trentino Alto Adige.

A tale riguardo, le televisioni locali rappresentano uno dei più efficaci strumenti di comunicazione dell'offerta turistica integrata del Veneto sul territorio regionale e nelle regioni limitrofe, importanti bacini di domanda turistica per la nostra regione, e tale scelta è supportata da una serie di motivazioni:

- possibilità di aumentare il grado di notorietà sul mercato regionale e nazionale dei prodotti veneti di qualità, in grado di dare un'immagine positiva e trainante per l'intero comparto produttivo ad un numero elevato di potenziali consumatori/turisti, peraltro ad un costo/contatto estremamente competitivo;
- possibilità, a fronte dell'articolazione del sistema radiotelevisivo regionale, di operare una diffusione omogenea dell'informazione sull'intero territorio regionale, sensibilizzando il consumatore veneto nei confronti delle produzioni agroalimentari venete;
- possibilità di utilizzare le capacità professionali e la specializzazione presente nel sistema radiotelevisivo regionale ai fini della realizzazione di spazi informativo-promozionali in collaborazione con la Regione.

Alla luce di quanto sopra esposto sono stati acquisiti e valutati positivamente dalla competente Direzione, per i contenuti proposti, quattro progetti di iniziative televisive che si sono rivelati essere gli unici sia in linea con gli obiettivi posti dalla programmazione regionale in materia di comunicazione, sia mezzi idonei ad offrire sul mercato prodotti media compatibili con le caratteristiche di promozione individuate dal Programma promozionale delle produzioni venete, settore primario, 2012.

In relazione a tali progetti di seguito elencati, si propone dunque l'affidamento del servizio di di promozione dell'agroalimentare e del territorio veneto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per un importo complessivo, in base ai preventivi presentati, pari a € 135.013,01, IVA inclusa:

1) ZETA GROUP Srl - TELECHIARA TELENUOVO Programma: "Veneto, Tra la terra e il cielo";
2) NORDEST PUBBLICITÀ Srl - TELECHIARA Programma "Verde a Nordest"; "Viaggiare tra la terra e il cielo";
3) ANTENNA TRE NORDEST Srl - A3 Programma "A Marenda";
4) POSTER PUBBLICITÀ& PUBBLICHE RELAZIONI SpA - GAMBERO ROSSO CHANNEL Programma "Speciale Veneto";

Si tratta di programmi prodotti dalle emittenti stesse, o da società di produzione concessionarie di spazi dell'emittente stessa, veicolate prevalentemente nell'ambito di trasmissioni già presenti nei palinsesti, in grado, pertanto, di garantire un buono/elevato livello di fidelizzazione e nello stesso tempo garantire alti livelli di professionalità tecnica nelle fasi di produzione di servizi, filmati e redazionali.

Su tali progetti, le strutture regionali competenti hanno provveduto a richiedere il parere al Comitato Regionale per le Comunicazioni, come previsto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere c) e g) della l.r. 18 agosto 2001, n. 18.

Al fine di proporre un piano di comunicazione attraverso la carta stampata sono state acquisite da parte dei diversi gruppi editoriali e/o concessionarie di pubblicità le proposte progettuali atte a garantire un'idonea informazione sulle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, ma anche culturali, architettoniche e paesaggistiche che caratterizzano il Veneto, distinguendo le riviste in funzione della specializzazione, della periodicità e del target di riferimento, nonché della loro distribuzione, tiratura e diffusione.

Per raggiungere i diversi target di riferimento è stato ritenuto opportuno inserire nel piano di comunicazione le riviste specializzate sia nel settore agroalimentare sia del turismo, nonché i quotidiani con diffusione a livello regionale, nazionale ed internazionale, prevedendo l'utilizzo sia della pubblicità tabellare, per veicolare l'immagine complessiva della Regione, sia delle inserzioni publiredazionali e servizi redazionali speciali per riuscire ad approfondire la conoscenza dell'offerta turistica integrata regionale con un taglio redazionale e con il supporto giornalistico.

Sulla base dei criteri precedentemente descritti, sono stati selezionati i gruppi editoriali e le concessionarie di pubblicità che attraverso i progetti presentati si sono rivelati essere gli unici sia in linea con gli obiettivi posti dalla programmazione regionale in materia di comunicazione, sia mezzi idonei ad offrire sul mercato prodotti media compatibili con le caratteristiche di promozione individuate dal Programma promozionale delle produzioni venete, settore primario, 2012.

In relazione a tali progetti di intervento, concordati e pianificati e di seguito elencati, si propone dunque l'affidamento del servizio di promozione dell'agroalimentare e del territorio veneto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per un importo complessivo, in base ai preventivi presentati, pari a € 156.629,66, IVA inclusa:

1) POSTER PUBBLICITÀ & PUBBLICHE RELAZIONI Srl - Rivista "Gambero Rosso" e guida tematica;
2) PUBLIADIGE Srl - Riviste "SEI Magazine" e "CATS Magazine";
3) EDICICLO EDITORE Srl - Catalogo "Ediciclo";
4) VOX MEDIA PARTNER Srl - Quotidiano "Izvestia";
5) PIEMME SpA - Quotidiano "Il Gazzettino"

In relazione a quanto sopra esposto, si propone quindi, con la presente deliberazione, di approvare la realizzazione di un piano di comunicazione, a valere per il periodo 2012, in collaborazione con le emittenti televisive e i quotidiani/periodici di maggiore tiratura e diffusione, finalizzato al conseguimento degli obiettivi di informazione e promozione delle produzioni agroalimentari specifiche e del prodotto turistico integrato "Veneto", per un importo complessivo di spesa di € 291.642,67, IVA inclusa, imputando la somma al capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario" del bilancio di previsione per l'anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità.

Si ritiene che la spesa di euro 291.642,67 concernente la tipologia "pubblicità", di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non sia soggetta alle limitazioni della L.R. 1/2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 33/2002.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica " e successive modifiche;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 527 del 3 aprile 2012 di approvazione Programma Promozionale per il Settore Primario 2012 e in particolare l'azione 3) "Comunicazione e valorizzazione agroalimentare;

Viste le deliberazioni n. 3276/2003, n. 2125/2004 e n. 1260/2005, che definiscono le direttive per la realizzazione delle attività di informazione radiotelevisiva da parte della Giunta regionale;

Vista la nota n. 270968 del 11 giugno 2012 della Direzione regionale promozione turistica integrata, con la quale si sottopone il piano delle attività promozionali e di comunicazione al Co.Re.Com per il tramite della Direzione regionale Comunicazione e Informazione ai sensi della l.r. 18/2001;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale n. 14 del 6 aprile 1012, con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

Visto il parere favorevole, ai sensi della L.R. n. 18 /2001, espresso dal Comitato Regionale per le comunicazioni con deliberazione n. 6 del 4 /7/2012;

delibera

1. di approvare - per le motivazioni espresse nelle premesse - il piano di comunicazione sulla carta stampata e attraverso il circuito delle emittenti televisive regionali - di cui all'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte sostanziale ed integrante - finalizzato alla realizzazione delle iniziative previste dall'azione 3) "Comunicazione e valorizzazione agroalimentare" del Programma Promozionale per il Settore Primario 2012, di cui alla deliberazione n. 527 del 3 aprile 2012;
2. di autorizzare la realizzazione delle iniziative previste dal piano di comunicazione di cui al precedente punto 1) ai soggetti di seguito indicati (società televisive, case editrici e agenzie concessionarie di pubblicità) gli importi a fianco di ciascuno riportati, per un importo complessivo di euro 291.642,67, IVA inclusa:

Soggetto individuato:	C.F./P.IVA	IMPORTO (IVA Inclusa)
ZETA GROUP Srl Viale 24 Maggio 31100 Treviso	03461770269	15.004,00
NORDEST PUBBLICITÀ Srl Via Cernaia, 84 35142 Padova	01005080286	45.001,11
ANTENNA TRE NORDEST Srl Via Prati, 1 San Biagio di Callalta (TV)	00643290265	35.005,30
POSTER PUBBLICITÀ & PUBBLICHE RELAZIONI Srl Via A. Bargoni 8 00153 Roma	02070021007	90.003,43
PUBLIADIGE Srl Corso Porta Nuova 67 37122 Verona	01651350231	39.930,00
VOX MEDIA PARTNER Srl Via San Gregorio 6 20124 Milano	06965370965	50.000,83
EDICICLO EDITORE Srl Via Cesare Beccaria,15 30026 Portogruaro (VE)	02649520273	1.694,00
PIEMME SpA Via Montello, 10 00195 Roma	05122191009	15.004,00

3. di impegnare l'importo complessivo di euro 291.642,67, IVA inclusa, al capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario" del bilancio di previsione per l'anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di stabilire che l'importo di cui al precedente punto 3), compatibilmente con le disponibilità di cassa, verrà liquidato ai soggetti beneficiari successivamente alla presentazione alla Direzione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare fattura a saldo entro 60 giorni dalla conclusione delle iniziative, che dovranno comunque terminare entro il 31 luglio 2013, previa verifica della regolarità del lavoro svolto e della consegna di n. 3 copie di giustificativo dell'inserzione e/o del quantitativo di copie acquistate per quanto riguarda le attività sulla carta stampata, nonché della consegna di n. 2 copie di un supporto telematico e/o informatico riportante le trasmissioni realizzate su ciascuna emittente televisiva;

5. di provvedere, antecedentemente alla data del 31 luglio 2012, alla stipula di un contratto con ciascuna società televisiva in cui vengano definite, tra l'altro, le indicazioni in ordine ai vincoli relativi all'immagine coordinata regionale, le modalità di comunicazione relative alla programmazione della messa in onda delle trasmissioni e le modalità per la consegna delle registrazioni;

6. di incaricare ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/1997, il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle iniziative di cui alla presente deliberazione, nonché la sottoscrizione del contratto di cui al punto 5);

7. di stabilire che l'attuazione delle iniziative previste dalla presente deliberazione avverrà nel rispetto delle direttive sull'immagine coordinata di cui alla deliberazione n. 1260 del 7 giugno 2005 e d'intesa con la Direzione Comunicazione e Informazione;

8. di dare atto che la spesa di euro 291.642,67, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di dare atto che il piano delle iniziative promozionali sulle emittenti televisive regionali e radiofoniche è stato sottoposto al Co.Re.Com per il tramite della Direzione regionale Comunicazione e Informazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere c) e g) della l.r. 18 agosto 2001, n. 18;

10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1438 del 31 luglio 2012 pag. 1/4

PROGRAMMA PROMOZIONALE DEL SETTORE PRIMARIO 2012
AZIONE 3) "COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE AGROALIMENTARE"

INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTEGRATA DELL'AGROALIMENTARE E DEL TERRITORIO VENETO NEL CIRCUITO DELLA CARTA STAMPATA E DELLE EMITTENTI TELEVISIVE REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1980, N.16 E D.G.R. N. 527 DEL 3 APRILE 2012

A) SCENARI E OBIETTIVI DELLA PROMOZIONE INTEGRATA DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E DEL TERRITORIO VENETO

La promozione dei prodotti e dell'immagine complessiva del comparto agroalimentare, unitamente alla promozione integrata del territorio sotto il profilo turistico, economico-produttivo, ambientale e culturale, sono obiettivi che la Regione persegue nell'ambito delle funzioni istituzionali ad essa attribuite di sviluppo complessivo del territorio e di sostegno alle imprese che operano nel settore.

Il settore agroalimentare rappresenta un settore importante per l'economia veneta, sia in termini di consumo interno che di export. Il sistema agroalimentare veneto produce, infatti, un valore aggiunto che si aggira intorno ai 4.800 milioni di euro e rappresenta circa il 4,5% del PIL dell'intera economia regionale.
L'enogastronomia e il patrimonio di cibi, varietà e cultura inglobato nei prodotti tipici e di qualità della Terra veneta diventa sempre più un "valore" da comunicare al consumatore, mediante una forte integrazione con il turismo, l'artigianato, la storia e l'architettura del Veneto, per un insieme composito che è il "Made in Veneto".

Tenendo conto dell'importanza sempre maggiore del binomio territorio-prodotto, la Regione del Veneto persegue da tempo le strategie di valorizzazione dei prodotti tipici basate su percorsi enogastronomici, che oggi costituiscono una delle più importanti forme di "turismo emergente".
Il turismo enogastronomico nasce, pertanto, dall'esigenza di valorizzare i territori di eccellenza produttiva attraverso la promozione di percorsi di particolare interesse dal punto di vista rurale, ma anche culturale, che consentono un'offerta enogastronomica e turistica integrata. All'interno di tali percorsi il prodotto tipico diventa un vero e proprio "marker", capace di comunicare al turista-cliente-consumatore tutti i valori produttivi, culturali ed emozionali del territorio.

La propensione del Veneto per il turismo enogastronomico è giustificata oltre che dall'unicità degli ambienti geografici e dei luoghi d'arte, anche da un'efficiente sistema di strutture ricettive e da una notevole varietà e qualità delle produzioni tipiche presenti sul territorio regionale.

Nell'elaborazione delle strategie di comunicazione finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità, strettamente integrata con la promozione turistica del territorio, in quanto fattore in grado di caratterizzare e qualificare fortemente lo stesso, è necessario considerare i seguenti obiettivi:
- Aumentare il grado di notorietà sul mercato regionale e nazionale, oltre che estero, dei prodotti veneti di qualità, in grado di dare un'immagine positiva e trainante per l'intero comparto (prodotti DOP e IGP, vini DOCG e DOC, prodotti ottenuti con metodo biologico, prodotti agroalimentari tradizionali, prodotti tutelati da marchio regionale di qualità o altro marchio compatibile con la normativa comunitaria);
- Realizzare sinergie fra la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e la valorizzazione delle risorse turistiche e storico-culturali della Regione, attraverso modalità di comunicazione integrata del territorio;

- Sensibilizzare il consumatore veneto attraverso azioni di informazione finalizzate a far crescere il grado di conoscenza delle produzioni agroalimentari venete, favorendo lo sviluppo di corretti comportamenti alimentari e di consumo, a beneficio del comparto produttivo regionale.

B) STRATEGIE DI COMUNICAZIONE: INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI

A fronte degli scenari e delle strategie sopra evidenziati, la scelta del mezzo televisivo regionale quale strumento per rendere efficace l'attività di comunicazione delle produzioni agroalimentari e del territorio del Veneto è supportata da una serie di fattori:

- importanza delle emittenti sotto il profilo degli ascolti medi e del bacino di utenza;
- opportunità di garantire laddove possibile la diffusione delle trasmissioni sul circuito nazionale, in modo da estendere al di fuori della Regione, in primis nelle regioni contermini, la veicolazione del messaggio promozionale;
- opportunità di dare spazio a realtà televisive differenziate, anche di dimensioni non elevate, ma fortemente radicate – in termini di fidelizzazione dell'ascolto - nelle diverse aree del territorio regionale;
- corretto ed equilibrato mix fra produzioni già strutturate e consolidate nel palinsesto delle varie emittenti e nuove produzioni costruite ad hoc per la Regione, oltre alla possibilità di poter contare sulla realizzazione di servizi/redazionali per dare adeguata informazione sulle attività istituzionali della Regione e degli altri enti.

Sulla base di tali presupposti si è ritenuto di attivare anche un piano editoriale sulla carta stampata supportato dalle seguenti motivazioni:

- possibilità di far conoscere la varietà delle eccellenze agroalimentari venete ad un numero molto elevato di consumatori/turisti mediante l'utilizzo di riviste e periodici di maggiore diffusione nel mercato nazionale, allargando l'iniziativa anche ai mercati esteri.
- possibilità di operare una diffusione omogenea dell'informazione in grado di sensibilizzare il potenziale consumatore/turista mediante inserti e servizi redazionali realizzati in collaborazione con le redazioni delle riviste specialistiche/quotidiani particolarmente diffusi e rivolti ad una utenza particolarmente interessata al turismo slow ed enogastronomico, e pertanto ad esperienze caratterizzate dalle tipicità del mondo rurale e delle sue attività produttive legate ad uno stile di vita e a comportamenti alimentari genuini ed autentici.
- possibilità di realizzare materiale informativo in collaborazione con le testate giornalistiche da utilizzare nell'ambito delle attività promozionali istituzionali regionali grazie alla disponibilità di una tiratura extra di copie prodotte.

C) ELENCO DEI PROGETTI TELEVISIVI

1) ZETA GROUP Srl – TELECHIARA TELENUOVO Programma: "Veneto, Tra la terra e il cielo";
2) NORDEST PUBBLICITA' Srl – TELECHIARA Programma "Verde a Nordest"; "Viaggiare tra la terra e il cielo";
3) ANTENNA TRE NORDEST Srl – A3 Programma "A Marenda";
4) POSTER PUBBLICITA' & PUBBLICHE RELAZIONI SpA – GAMBERO ROSSO CHANNEL Programma "Speciale Veneto".

D) TABELLA DESCRITTIVA DEI SINGOLI PROGETTI

Vengono di seguito riportati, per ciascun programma televisivo, una descrizione del medesimo e l'indicazione degli spazi proposti all'interno della programmazione stessa:

ALLEGATOA alla Dgr n. 1438 del 31 luglio 2012 pag. 3/4

1) ZETA GROUP Srl – TELECHIARA TELENUOVO Programma: **"Veneto, Tra la terra e il cielo"**

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"Tra la terra e il cielo": rubrica settimanale di informazione sul settore agroalimentare e sul Veneto in generale finalizzata a proporre destinazioni turistiche locali con l'abbinamento di prodotti tipici regionali, servizi redazionali di informazione sulle iniziative promosse dalla Regione	14 servizi da 3 minuti con cadenza settimanale (+ repliche)	15.004,00

2) NORDEST PUBBLICITA' Srl – TELECHIARA Programma **"Verde a Nordest"**; **"Viaggiare tra la terra e il cielo"**

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"Verde a Nordest": rotocalco settimanale di approfondimento sulle tematiche agricolo-ambientali, agroalimentari e sulle iniziative a valenza turistica realizzate in Veneto. **"Viaggiare tra la terra e il cielo":** rubrica di informazione dedicata alla promozione dell'offerta turistica regionale e delle produzioni agroalimentari venete tipiche e di qualità, nonché alla promozione degli eventi e manifestazioni sul territorio regionale	150' complessivi suddivisi in servizi da 8-10' nell' anno 2012-2013 e in onda la domenica ore 13.20 e replica il sabato Servizi da 8-10 minuti per complessivi 120' (con repliche) nell'anno 2012-2013	45.001,11

3) ANTENNA TRE NORDEST Srl – A3 Programma **"A Marenda"**.

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"A Marenda": programma di intrattenimento finalizzata a promuovere le tradizioni locali, le risorse turistiche del territorio e dell'offerta enogastronomica regionale con particolare riguardo al patrimonio linguistico e culturale del Veneto	5' in ognuna delle 17 puntate (+repliche) in onda la domenica ore 17.30-19.00 e replica ore 21.00 da novembre 2012 ad aprile2013	35.005,30

4) POSTER PUBBLICITA' & PUBBLICHE RELAZIONI SpA – GAMBERO ROSSO CHANNEL Programma **"Speciale Veneto"**

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"Speciale Veneto" ambientato nei luoghi più rappresentativi del territorio veneto, esplorandone le caratteristiche di accoglienza e ospitalità, sviluppando itinerari enogastronomici alla scoperta delle produzioni locali e dei piatti tipici	2 speciali della durata di 24 minuti ciascuno con 5 repliche	40.002,60

E) ELENCO DEI PROGETTI EDITORIALI

1) POSTER PUBBLICITA' & PUBBLICHE RELAZIONI Srl – Rivista "Gambero Rosso" e guida tematica;
2) PUBLIADIGE Srl – Riviste "SEI Magazine" e "CATS Magazine";
3) EDICICLO EDITORE Srl – Catalogo "Ediciclo";
4) PIEMME SpA – Quotidiano "Il Gazzettino";
5) VOX MEDIA PARTNER Srl – Quotidiano "Izvestia".

ALLEGATOA alla Dgr n. 1438 del 31 luglio 2012 pag. 4/4

F) TABELLA DESCRITTIVA DEI SINGOLI PROGETTI

Vengono di seguito riportati, per ciascuna rivista, una descrizione della medesima e l'indicazione degli spazi proposti all'interno della rivista stessa:

1) POSTER PUBBLICITA' & PUBBLICHE RELAZIONI Srl–Rivista **"Gambero Rosso" e guida tematica**

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Mensile leader dell'editoria enogastronomica italiana nel quale verranno realizzati Speciali volti alla promozione e valorizzazione degli aspetti più prestigiosi e tipici dell'enogastronomia del Veneto in modo approfondito e integrato con l'offerta turistica.	n. 2 speciali da 4 pagine su mensile Gambero Rosso + n. 1 servizio redazionale (guida enogastronomica)	50.000,83

2) PUBLIADIGE Srl – Riviste **"SEI Magazine" e "CATS Magazine"**

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
SEI magazine: rivista quadrimestrale diffusa in 110.000 copie distribuita con l'Arena di Verona, BresciaOggi e Il Giornale di Vicenza. Tratta temi di attualità, lifestyle, turismo ed enogastronomia CATS Magazine: rivista mensile diffusa in 55.000 copie con "Il Giornale di Vicenza". Tratta temi di attualità, lifestyle, turismo ed enogastronomia	4 pagine redazionali con 3 uscita a Giugno, Ottobre 2012 e Marzo 2013 Doppia pagina publiredazionale per 11 uscite da gennaio a dicembre 2012	39.930,00

3) EDICICLO EDITORE Srl – **Catalogo "Ediciclo"**;

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Pubblicazione annuale con informazioni su oltre 200 volumi specializzati in viaggi in bicicletta ed escursionismo. Stampato in 30.000 copie e distribuito in abbonamento o presso librerie ed eventi fieristici legati al turismo, sport e cicloturismo.	1 pagine tabellare	1.694,00

4) PIEMME SpA – Quotidiano **"Il Gazzettino"** Inserto **"Made in Veneto"**

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Inserto redazionale distribuito con "Il Gazzettino" con una tiratura di 70.000 copie per la promozione del "Made in Veneto", specie per quanto riguarda i prodotti DOP e IGP	Inserto redazionale "Made in Veneto" di 48 pagine	15.004,00

5) VOX MEDIA PARTNER Srl – Quotidiano **"Izvestia"**

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Principale quotidiano russo d'informazione distribuito in 73 regioni (Russia e Paesi ex URSS). E' il giornale più letto dalla classe attiva della popolazione, contando su 500.000 lettori.	1 reportage Speciale Veneto di 4 pagine come supplemento al giornale e realizzato come una pratica guida turistica - enogastronomica del Veneto	50.000,83

G) COSTO COMPLESSIVO PER LA REGIONE

L'importo complessivo di spesa per la Giunta regionale è di 291.642,67 (Iva inclusa).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1439 del 31 luglio 2012

Iniziative integrate di promozione e valorizzazione del turismo veneto nei confronti del mercato del Regno Unito. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. Legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto viene autorizzata la realizzazione di una serie di iniziative di promozione e valorizzazione turistica nel Regno Unito, mercato particolarmente importante per il turismo veneto, tramite affidamento alla società Veneto Promozione. Importo di spesa previsto euro 100.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha approvato, con deliberazione n. 647 del 17 aprile 2012, il Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2012.

In particolare il Piano prevede, alla linea di spesa 1) "Iniziative di comunicazione e promozione turistica" - Azione 1.5 manifestazioni autonome all'estero - una serie di azioni finalizzate a comunicare il Veneto quale destinazione turistica di eccellenza nel mercato internazionale.

Oltre al mercato di lingua tedesca, che rimane il principale riferimento per il Veneto e per il quale è stato predisposto un progetto specifico di promozione, il mercato inglese rappresenta per il Veneto un'area dalla quale, nonostante il periodo economico non favorevole, provengono ogni anno migliaia di turisti e soprattutto turisti di fascia medio-alta, molto sensibili alle caratteristiche non solo ambientali del Veneto ma anche storico-culturali.

Con provvedimento n. 2432 del 29 dicembre 2011, la Giunta regionale ha approvato la realizzazione di due iniziative di marketing che, nella logica avviata da Buy Veneto, colgono le valenze dei mercati individuati dalla programmazione in particolare quello inglese con l'obiettivo di incrementare il turismo inglese verso il Veneto, rafforzandone la notorietà come destinazione di vacanza attrattiva che offra qualità e garanzia nei servizi.

Tale proposta si inseriva inoltre in un'ottica di continuità, come deve essere l'approccio verso qualsiasi mercato, con le iniziative promozionali realizzate nei confronti del mercato inglese negli ultimi anni, campagna promozionale presso i magazzini Harrods, campagna promozionale presso la National Gallery, ospitalità del meeting annuale dell'ITT e la presenza nelle ultime edizioni del WTM di Londra.

Con la stessa deliberazione veniva pertanto approvato un progetto di promozione che, in funzione delle possibilità di bilancio, prevedeva la realizzazione di due iniziative, una, sull'esempio di Buy Veneto, volta ad organizzare un evento denominato "Veneto for you - Great Britain" e la seconda un articolato programma di educational tour in grado di soddisfare l'esigenza di conoscenza dell'intera gamma di tematismi e prodotti dell'offerta turistica veneta.

Ora in considerazione dell'importanza ribadita nella programmazione 2012 del mercato inglese per l'offerta turistica veneta, anche in funzione del cospicuo numero di voli low cost verso le destinazioni venete dai principali aeroporti inglesi, si ritiene di poter approvare una nuova serie di attività nei confronti del mercato inglese per migliorare il progetto di promozione in Inghilterra anche con nuove iniziative che possano rafforzare il raggiungimento degli obiettivi preposti.

Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione del progetto sono infatti i seguenti:

- la valorizzazione dell'offerta turistica regionale, attraverso un'incisiva azione di supporto agli operatori veneti che operano con il mercato inglese;
- il rafforzamento di un'unica identità regionale, che integri la promozione del settore turistico con quella delle risorse agroalimentari, storiche e culturali.

Le iniziative che si intendono inserire nel nuovo progetto e che diventano sinergiche a quelle già previste, sono la realizzazione di un workshop di presentazione di alcuni progetti in corso di realizzazione, come quello relativo al circuito delle Ville venete, e una presenza autonoma alla principale Fiera del Turismo di Londra, la World Travel Market (WTM) in programma a Londra dal 5 all'8 novembre 2012.

La partecipazione alla WTM pertanto è legata alla realizzazione delle altre iniziative, segnando così un nuovo modo di essere presenti alla manifestazione, che diventa un momento di verifica e confronto con il mercato inglese e di contatto con gli operatori per il successivo workshop nel Veneto ed educational tour con gli operatori sensibilizzati durante l'attività in Inghilterra.

Si ritiene che l'ampliamento delle iniziative previste in Inghilterra, sia di strategica importanza per la promozione turistica nei confronti del mercato inglese, e si propone pertanto di utilizzare parte dei fondi a disposizione nella Linea di spesa 1) azione 1.2 in precedenza descritta, per un importo massimo di €.100.000,00.

In relazione alle attività sopra indicate si precisa che la Società scpa - Veneto Promozione di recente istituzione è a partecipazione totalmente pubblica e che la deliberazione n. 3514 del 30 dicembre 2010, ha approvato le modifiche statutarie per rendere conformi le attività della Società ai principi dell'"in house providing", con un controllo diretto della Regione sulla Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi. La stessa Società inoltre è stata incaricata alla realizzazione delle altre iniziative previste sul mercato inglese con il provvedimento succitato 2432/2011.

Considerato che con successivo provvedimento n. 340 del 6 marzo 2012, la Giunta regionale ha adottato le linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative con la Società Veneto Promozione e che Veneto Promozione, in quanto società strumentale, ai sensi del proprio statuto, svolge un'attività esclusivamente rivolta ai Soci, si propone di approvare l'attuazione delle iniziative sopra descritte nel Regno Unito e di avvalersi della Società Veneto Promozione per la realizzazione della stessa.

La convenzione attuativa, come previsto dal provvedimento n. 340 succitato, verrà adottata con proprio provvedimento dal Dirigente della Direzione promozione turistica integrata che provvederà altresì al relativo impegno di spesa per un importo massimo di € 100.000,00 sul capitolo 101688 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33, con cui è stata costituita la società Veneto Promozione;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la propria deliberazione n. 2432 del 29 dicembre 2011 ad oggetto "Iniziative integrate di promozione e valorizzazione del turismo veneto nei confronti del mercato del Regno Unito;

Vista la propria deliberazione n. 340 del 6 marzo 2012 ad oggetto "Veneto Promozione Società per azioni consortile. Adozione delle linee guida per la stipulazione di convenzioni attrattive";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 17 aprile 2012 di approvazione del Piano esecutivo annuale di promozione turistica per l'anno 2012;

Visti i provvedimenti n. 3462/2002, 3276/2003, 2125/2004 e n. 1260/2005 in ordine al coordinamento delle iniziative di comunicazione di informazione della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale 6 aprile 2012 n. 13, legge finanziaria regionale 2012;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012 n. 14, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2012;

delibera

1. Di dare attuazione alla linea di spesa 1)-Iniziative di Promozione e Comunicazione turistica- Azione 1.2 Iniziative promozionali - del Piano Esecutivo Annuale di Promozione turistica 2012, approvando la realizzazione di un workshop di presentazione delle opportunità turistiche venete e la partecipazione con uno stand istituzionale alla Fiera World Travel Market in programma a Londra dal 5 all'8 novembre 2012;
2. di avvalersi della Società Scpa - Veneto Promozione per la realizzazione delle attività previste al punto 1;
3. di incaricare il dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata ad adottare, con proprio provvedimento, la convenzione attuativa dell'iniziativa di cui al punto 1 da stipularsi con la Società Veneto Promozione secondo le linee guida indicate nel provvedimento di Giunta n. 340/2012;
4. di prevedere un importo massimo di € 100.000,00 per la realizzazione dell'iniziativa di cui al punto 1 che sarà impegnato con proprio provvedimento a favore della Società Veneto Promozione dal Dirigente della Direzione Promozione turistica integrata sul capitolo di spesa 100186 "Iniziative regionali di valorizzazione e marketing turistico" del bilancio di previsione del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità;
5. di prevedere che il Dirigente regionale della Direzione Promozione Turistica Integrata è incaricato della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della l.r. 1/2011;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1440 del 31 luglio 2012

Partecipazione regionale a "Caseus Veneti 2012". Legge regionale 9 del 25 febbraio 2005. L.R. 14 marzo 1980, n. 16. DGR n. 527 del 3 aprile 2012.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Sostegno al concorso-manifestazione "Caseus Veneti 2012" per la realizzazione di un evento di promozione e valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie regionali unitamente alla promozione integrata del territorio. Impegno di spesa a favore all'Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto (A.Pro.La.V.), organizzatrice del concorso-manifestazione, di 100.000,00 euro sul capitolo di spesa n. 100566 e di 15.000,00 euro sul capitolo di spesa n. 30020.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

L'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 25 febbraio 2005 -"Interventi per la promozione e la valorizzazione delle produzioni lattiero casearie di qualità" - prevede che la Giunta regionale possa finanziare la realizzazione di progetti finalizzati a favorire lo sviluppo e la promozione di marchi di qualità nel settore delle produzioni lattiero-casearie allo scopo di concorrere alla valorizzazione sul mercato e al miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle stesse.

Tali progetti sono finanziabili nel limite massimo del 75% della spesa ammissibile e riguardano la realizzazione di azioni a carattere informativo, promozionale e pubblicitario, nel rispetto dei criteri stabiliti dai relativi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato.

Come già avvenuto nel 2011, in considerazione delle minori disponibilità finanziarie rispetto agli anni precedenti, si propone di concentrare le risorse su un unico progetto che vede coinvolte tutte le produzioni D.O.P. lattiero casearie del Veneto e che ha contribuito negli ultimi anni in modo significativo alla valorizzazione delle produzioni di qualità regionali. Si tratta della manifestazione "Caseus Veneti", un concorso-manifestazione riservato ai formaggi veneti d'eccellenza, ormai giunto nel 2012 alla sua ottava edizione, che ha come fine la valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie regionali unitamente alla promozione integrata dei territori che esprimono tali eccellenze. Ogni anno vengono messi in gara con le loro produzioni centinaia di produttori di formaggi veneti, siano essi caseifici privati o cooperative, piccole aziende di trasformazione o malghe, stagionatori o affinatori che operano nella ricerca costante della qualità e nel rispetto delle tradizioni e delle ricette casearie regionali.

Ciascuna edizione del concorso ha avuto luogo in sedi prestigiose di grande attrattiva e interesse turistico-culturale, permettendo in tal modo di abbinare al meglio la promozione dei prodotti alla promozione del territorio da cui essi provengono rendendo il concorso un vero e proprio evento. Al concorso vengono inoltre tradizionalmente affiancate numerose attività ed iniziative collaterali quali momenti didattici e di intrattenimento, predisposizione di itinerari turistico-gastronomici, un concorso di cucina, mostra e mercato di prodotti gastronomici tipici veneti.

In virtù della rilevanza acquisita e del profilo di alto livello in termini di valorizzazione dell'immagine dei prodotti della tradizione casearia veneta, la manifestazione ha ottenuto negli ultimi quattro anni il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed è stata in grado di richiamare un pubblico tra i 7.000 e 15.000 visitatori e l'attenzione dei principali media locali e nazionali.

L'organizzazione e le attività di coordinamento delle passate edizioni sono state affidate da parte della Giunta regionale all'Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto (A.Pro.La.V.), associazione che annovera tra i propri obblighi statutari la promozione e la valorizzazione delle produzioni lattiero casearie regionali e che ha agito in nome e per conto dell'intero settore su mandato dei Consorzi di Tutela e degli altri organismi che fanno parte del tavolo tecnico di coordinamento del settore lattiero-caseario istituito con DGR n. 2382 del 4 agosto 2009 allo scopo tra l'altro di promuovere, d'intesa con la Regione, iniziative a carattere collettivo di alto profilo e di interesse regionale.

L'edizione "Caseus Veneti 2012" - ottavo concorso regionale dei formaggi del Veneto" verrà realizzata a Villa Ca'Vendri, a Quinto di Verona, nelle giornate del 6 e 7 ottobre 2012.

Anche per questa edizione l'associazione A.Pro.La.V. si è proposta come coordinatore dell'evento e ha presentato alla Regione, con nota prot. n. 311695/610103 del 5 luglio 2012, un programma delle attività ed il relativo preventivo di spesa per un importo 135.000,00 euro.

Le attività in programma incluse nel preventivo prevedono sia gli aspetti organizzativi legati alla realizzazione del Concorso e della Mostra dei formaggi, sia una serie di eventi collaterali e azioni collegate alla manifestazione, nonché l'attività di comunicazione per la promozione e la valorizzazione dell'evento.

Quali azioni collaterali verranno organizzate, oltre alle cerimonie di inaugurazione e premiazione del Concorso aperte al pubblico e alla stampa anche:

- "Caseus Veneti Shop": sarà allestito un mercato delle eccellenze casearie venete;
- forme di Solidarietà: iniziativa di beneficenza che prevede la vendita di alcuni prodotti in concorso il ricavato della quale verrà devoluto interamente a fondazioni Onlus;
- corsi di cucina per avvicinare il pubblico all'uso consapevole del formaggio;
- angolo DOP: allestimento di un angolo istituzionale dedicato alla promozione dei formaggi D.O.P. del Veneto;
- educational: momenti didattici dedicati ai bambini ed adulti finalizzati all'approfondimento del mondo e delle tecniche casearie;
- creazione di pacchetti turistici: in particolare verranno create e promosse alcune offerte turistiche legate al "Caseus Veneti" e agli itinerari cicloturistici nella provincia di Verona
- info-point: allestimento di un punto informativo per la raccolta delle adesioni alle varie attività e per la distribuzione di materiale informativo e promozionale;
- punto ristoro: creazione di un punto ristoro per i visitatori;
- momenti di intrattenimento e spettacolo nel corso della manifestazione;
- realizzazione di materiale promozionale.

In considerazione dell'efficacia della proposta progettuale, della forte condivisione da parte della Regione degli obiettivi dell'iniziativa e delle azioni messe in atto con la stessa e per il profilo di alto livello dell'evento in termini di valorizzazione dell'immagine dei prodotti e dell'intero settore lattiero-caseario, si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva al programma presentato da A.Pro.La.V. e di proporre la concessione, alla stessa associazione di un contributo di 100.000,00 euro ai sensi dell'art.4 della legge regionale n. 9/2009.

A ciascuna delle passate edizioni di "Caseus Veneti" sono state abbinate attività di promozione delle produzioni di qualità del Veneto certificate attraverso l'ideazione, la stampa e la produzione del Catalogo "Caseus Veneti". Il Catalogo, oltre a riportare una documentazione fotografica dell'evento e le classifiche dei formaggi e dei produttori premiati, descrive le ricette proposte durante i corsi di cucina e le ricette premiate nell'ambito dello stesso concorso. Sempre nel Catalogo vengono ogni anno proposti vari itinerari turistico-gastronomici, che hanno lo scopo di accompagnare il turista, oltre che nei numerosi siti di interesse storico, culturale e paesaggistico, anche in caseifici di produzione di formaggi tradizionali, caratterizzati dalla particolarità delle produzioni e dal valore didattico e storico della loro attività.

Per la realizzazione delle attività sopra descritte, l'associazione A.Pro.La.V. ha presentato, con nota prot. n. 311688 del 5 luglio 2012, un ulteriore preventivo ai sensi della l.r. 16/80 di 15.000,00 euro.

Queste attività abbinate all'evento, hanno ottenuto, negli scorsi anni numerosi apprezzamenti e si sono rivelate un importante strumento di promozione non soltanto delle produzioni d'eccellenza del settore lattiero-caseario veneto, ma anche un'occasione di promozione del territorio di produzione. Questa parte dell'iniziativa si ritiene possa rientrare tra quelle previste dall'azione n. 4 "azioni di sinergia con l'agroalimentare" del Programma Promozionale delle Promozioni Venete, Settore primario 2012, approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente e ai sensi della art.12 della legge regionale 14 marzo 1980 - così come modificata con l.r. 15/2006- ,in cui sono individuate tutte le iniziative della Regione corredate dalle previsioni di spesa per gruppo omogeneo. In particolare la citata azione n. 4 prevede fra l'altro il sostegno a eventi realizzati da associazioni, enti o organismi che promuovono e valorizzano le produzioni tipiche di qualità del Veneto.

Si ritiene pertanto opportuno contribuire alla realizzazione delle attività successive collegate alla manifestazione proponendo la concessione di un contributo di € 15.000,00 ai sensi della l.r. 16/80 per la copertura delle spese per le quali la stessa A.Pro.La.V. ha presentato un preventivo di € 15.000,00, ritenuto congruo dalla competente Direzione regionale.

Gli impegni di spesa proposti trovano copertura per € 100.000,00 pari al 75% dell'importo di 135.000,00 sul capitolo n. 100566, denominato "Interventi per la promozione e la valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie di qualità (art. 4, l.r. 25/2/200,5 n. 9) e per € 15.000,00 sul capitolo 30020 del bilancio regionale per l'esercizio 2012 - "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario (L.R. 16/1980)"- che presentano entrambi la necessaria disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la DGR n. 527 del 3 aprile 2012, con cui la Giunta regionale ha approvato, previa acquisizione del parere della IV Commissione Consiliare, il Programma Promozionale per il Settore Primario 2012;

Vista la legge regionale n. 12/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista legge regionale n. 9 del 25 febbraio 2005;

Vista la disponibilità finanziaria recata dal capitolo di spesa n. 100566, denominato "Interventi per la promozione e la valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie di qualità (art. 4 l.r. 25/2/2005 n. 9)"prevede una dotazione complessiva massima di € 100.000,00;

Vista la nota prot. n. 311695/610103 del 5 luglio 2012 con la quale l'associazione A.Pro.La.V. si è proposta come coordinatore dell'evento "Caseus Veneti 2012" chiedendo un contributo alla Regione Veneto;

Vista la nota prot. n. 311688/610103 del 5 luglio 2012 con la quale l'associazione A.Pro.La.V. chiede un contributo alla Regione Veneto per le attività abbinate all'evento "Caseus Veneti 2012";

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale 6 aprile 2012 n. 13, legge finanziaria regionale 2012;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012 n. 14, con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio;

delibera

1. Di approvare per le motivazioni riportate nelle premesse, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, in attuazione della legge regionale n. 9 del 25 febbraio 2005 -"Interventi per la promozione e la valorizzazione delle produzioni lattiero casearie di qualità", la realizzazione del concorso-manifestazione "Caseus Veneti 2012" che si terrà a Villa Ca'Vendri, a Quinto di Verona, nelle giornate del 6 e 7 ottobre 2012.

2. Di concedere all'Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto (A.Pro.La.V.), C.F. 01879630265 un contributo di € 100.000,00 su un preventivo di 135.000,00 per le attività di coordinamento e organizzazione di "Caseus Veneti 2012" che comprendono la realizzazione del Concorso e della Mostra dei formaggi e le varie azioni collaterali di seguito elencate:

- "Caseus Veneti Shop": sarà allestito un mercato delle eccellenze casearie venete;
- forme di Solidarietà: iniziativa di beneficenza che prevede la vendita di alcuni prodotti in concorso il ricavato della quale verrà devoluto interamente a fondazioni Onlus;

- corsi di cucina per avvicinare il pubblico all'uso consapevole del formaggio;
- angolo DOP: allestimento di un angolo istituzionale dedicato alla promozione dei formaggi DOP del Veneto;
- educational: momenti didattici dedicati ai bambini ed adulti finalizzati all'approfondimento del mondo e delle tecniche casearie;
- creazione di pacchetti turistici: in particolare verranno create e promosse alcune offerte turistiche legate al "Caseus Veneti" e agli itinerari cicloturistici nella provincia di Verona
- info-point: allestimento di un punto informativo per la raccolta delle adesioni alle varie attività e per la distribuzione di materiale informativo e promozionale;
- punto ristoro: creazione di un punto ristoro per i visitatori;
- momenti di intrattenimento e spettacolo nel corso della manifestazione;
- realizzazione di materiale promozionale.

3. Di concedere un all'Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto (A.Pro.La.V.), C.F. 01879630265 un contributo di € 15.000,00 per le attività di promozione delle produzioni di qualità del veneto certificate attraverso, l'ideazione la stampa e la produzione del Catalogo "Caseus Veneti 2012", lo sviluppo di itinerari turistici/enogastronomici legati al territorio veneto e il servizio fotografico di tutti i formaggi in concorso e delle località oggetto degli itinerari.

4. Di stabilire che, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'importo di cui al punto 2) verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione alla Direzione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare rendiconto per un importo totale di € 135.000,00 e comunque l'importo liquidato non potrà essere superiore al 75% di quanto rendicontato.

5. Di stabilire che, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'importo di cui al punto 3) verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione alla Direzione regionale Promozione turistica integrata di regolare rendiconto per un importo massimo di € 15.000,00.

6. Di impegnare l'importo d € 100.000,00 a favore dell'associazione A.Pro.La.V. - C.F. 01879630265 - sul capitolo n. 100566, del bilancio regionale per l'esercizio 2012 "Interventi per la promozione e la valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie di qualità (art. 4 l.r. 25/2/2005, n. 9)", che presenta la necessaria disponibilità.

7. Di impegnare l'importo di € 15.000,00 favore dell'associazione A.Pro.La.V. - C.F. 01879630265 - sul capitolo 30020 del bilancio regionale per l'esercizio 2012 - "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario (L.R. 16/1980)"- che presenta la necessaria disponibilità.

8. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

9. Di stabilire che la Direzione regionale Promozione turistica integrata è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

10. Di stabilire che l'attuazione delle iniziative previste dalla presente deliberazione avverrà nel rispetto delle direttive sull'immagine coordinata di cui alla deliberazione n. 1260 del 7 giugno 2005 e d'intesa con la Direzione Comunicazione e Informazione.

11. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1441 del 31 luglio 2012

Adesione alla Rete Europea per il Turismo Accessibile (ENAT) e quota associativa 2012. Legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 articolo 1 e deliberazione n. 1825 del 8 novembre 2011.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

La Regione aderisce alla Rete Europea per il Turismo Accessibile (ENAT), associazione europea senza fini di lucro, che raggruppa organizzazioni internazionali con l'obiettivo di promuovere e sviluppare il turismo accessibile. Quota associativa annuale € 150,00.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

L'Associazione Rete Europea per il Turismo Accessibile (ENAT) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede legale in Bruxelles - Rue de la Fleur d'Oranger 37, BTE 213, B - 1150 Woluwe Saint, fondata nel 2008 e rappresenta circa 300 organizzazioni in più di 25 paesi e in 5 continenti; include, inoltre, imprese del settore turistico, municipalità, autorità pubbliche, molte organizzazioni non governative di persone con disabilità, varie università e consulenti aventi interesse nello sviluppare il turismo accessibile.

Fanno parte della rete ENAT, numerose organizzazioni internazionali: l'Alleanza Globale sull'Ambiente Accessibile e le Tecnologie, l'organizzazione internazionale per il Turismo Sociale, la Fondazione Design For All, l'Organizzazione Mondiale del Turismo (Agenzia delle Nazioni Unite) e tredici membri permanenti: l'Access Sweden (Svezia), la Work Research Centre (Irlanda), la Fundacion Once (Spagna), l'IBFT - Infoplattform Barrierfreier Tourismus (Austria), l'Accessibile Portugal (Portogallo); l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, la ANLH asbl (Belgio), la EWORKS S.A. (Grecia), il GRUPO ADAPTA (Spagna), l'Istituto Italiano per il Turismo per Tutti, l'IVOR AMBORSE Technical Services (Grecia), l'Istituto neurologico Carlo Besta Forndazione IRCCS e la Tursab - Associazione delle Agenzie di viaggio turche (Turchia).

Lo Statuto dell'Associazione ENAT, depositato al tribunale di Bruxelles il 5 agosto 2008, prevede come scopo fondamentale quello di coordinare le azioni che sostengono le attività turistiche dei suoi membri, per tenerli informati in materia di turismo accessibile nei suoi aspetti economici, sociali, legali e culturali, e per promuovere lo sviluppo del turismo accessibile come mezzo per una maggiore inclusione sociale a livello internazionale.

Per la realizzazione del suo obiettivo, ENAT utilizza in particolare i seguenti mezzi:

- coopera con le altre istituzioni che hanno interessi e obiettivi simili;
- organizza periodicamente conferenze internazionali, incontri e workshop;
- intraprende e partecipa ad attività di ricerca applicata, di studi, di consultazioni, indagini e progetti;
- mantiene un sito web dove i membri possono ottenere e scambiare informazioni;
- pubblica: rapporti di ricerca, linee guida, relazioni di studi e cataloghi al fine di dar loro diffusione ai propri membri e al pubblico in generale.

L'Associazione in parola, che non ha fini di lucro, svolge pertanto la sua attività per migliorare l'accessibilità nel settore turistico, consolidando le conoscenze esistenti e dando, a tutti gli attori del settore, la possibilità di mettere questa conoscenza al servizio di tutti i cittadini. L'adesione all'Associazione mira a ribadire che l'accessibilità è aperta a tutti: persone con disabilità, anziani, famiglie con bambini, persone che viaggiano con molti bagagli al seguito. La Rete Europea per il Turismo Accessibile tutela sia le persone con disabilità o necessità particolari che le aziende impiegate nel settore.

Va altresì precisato che la suddetta adesione, risulterebbe utile anche ai fini dell'Accordo di Programma, di recente sottoscrizione, stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo e la Regione del Veneto, relativa al Progetto di eccellenza denominato "Sviluppo del Turismo sociale", progetto che ha come finalità quella di creare le condizioni per lo sviluppo del turismo sociale in Veneto, incrementando la capacità di attrarre flussi di turisti con bisogni speciali e di accoglierli, con una qualità ed un livello di servizi in grado di accrescere il loro benessere e la loro fidelizzazione verso le strutture ricettive, migliorando in tal modo l'immagine del sistema turistico Veneto.

Poiché la Regione del Veneto si pone, tra gli obiettivi primari da perseguire, azioni "intese a favorire la migliore accoglienza dei visitatori della Regione, offrendo la fruizione del patrimonio storico, monumentale e naturalistico" così come citato nell'art. 1 della L.R. 33/2002, e visti gli scopi dell'Associazione ENAT, come meglio decritti sopra, si propone con il presente provvedimento, l'adesione della Regione all'Associazione in parola, incaricando la Direzione Turismo, dei relativi adempimenti tecnici ed amministrativi.

Considerato altresì, che la quota annuale d'iscrizione ammonta a complessivi euro 150,00:=, si propone di impegnare a favore di ENAT, con sede legale in Bruxelles - Rue de la Fleur d'Oranger 37, BTE 213, B - 1150 Woluwe Saint, la somma corrispondente al Cap. 3030 "Spese per adesioni ad associazioni" del bilancio regionale 2012, che offre sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 art. 1, comma 1, lettera b);

Vista la legge regionale 6 settembre 1996, n. 30, art. 1 comma 1, lettera a) con la quale la Regione intende assicurare la sua partecipazione attiva alle iniziative comunitarie;

Visto lo Statuto dell'Associazione ENAT, approvato in Bruxelles l'8 maggio 2008;
Vista la deliberazione n. 1825 del 8 novembre 2011 di approvazione del progetto di eccellenza turistica denominato "Sviluppo del turismo sociale";
Vista la nota della Segreteria Generale della Programmazione prot. n. 258522 del 4.06.2012;

delibera

1. di aderire per le motivazioni indicate in premessa, alla Rete Europea per un Turismo Accessibile - ENAT, associazione no - profit con sede in Bruxelles, ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, art. 1;
2. di prevedere che tale adesione comporta il versamento di una quota annua di € 150,00 per le spese organizzative e di gestione della rete, nonché lo scambio di informazioni fra la rete regionale e la Commissione Europea;
3. di impegnare la somma di € 150 al capitolo di spesa n. 3030 "Spese per adesioni ad associazioni" del bilancio regionale 2012, che offre sufficiente disponibilità, quale quota associativa per l'annualità 2012 a favore di ENAT (Associazione Rete Europea per il Turismo Accessibile), con sede in Bruxelles, Rue de la Fleur d'Oranger 37, BTE 213, B - 1150 Woluwe Saint;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. spetta al Dirigente regionale della Direzione Turismo la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1442 del 31 luglio 2012

Istituzione dell'Osservatorio turistico regionale e programma di attività per l'anno 2012 del "Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" (CISET). Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 e legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, articolo 28.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si attiva l'Osservatorio turistico regionale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 presso il "Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" (CISET) e si approva il programma delle attività del CISET a supporto dell'attività economica turistica della Regione, determinando altresì la relativa quota associativa regionale di adesione per l'anno 2012.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

L'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012", ha autorizzato la Giunta Regionale ad istituire un Osservatorio turistico regionale, prevedendo che esso sia costituito con l'apporto di università, centri di ricerca, enti ed istituzioni del Veneto e che sia focalizzato sulle necessità emergenti del territorio e basato su strumenti gestionali moderni ed innovativi in modo da avere un quadro aggiornato e completo del fenomeno del turismo regionale; lo stesso articolo ha altresì quantificato i relativi oneri per l'anno 2012 in euro 50.000,00=.

Al riguardo, va preliminarmente ricordato che già la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" aveva previsto, all'articolo 18 la possibilità di sviluppare iniziative di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico veneto ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo, individuando una serie di attività che possono essere realizzate anche per verificare l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il settore turismo nel contesto nazionale ed internazionale.

In questo senso, la Regione - con deliberazione n. 2749 del 7 ottobre 2008, ad oggetto "Adozione delle disposizioni operative e di gestione del nuovo Sistema Informativo Regionale Turistico (SIRT)" - ha strutturato un sistema informativo specializzato, all'interno del Sistema Informativo Regionale Veneto. L'attività del SIRT, in sinergia con le strutture regionali competenti per la statistica e l'informatica, si esplica nel coordinamento delle funzioni assegnate ai diversi soggetti istituzionali locali per quanto attiene all'aggiornamento costante delle banche dati regionali del settore turismo. Le procedure del SIRT consentono quindi anche la rilevazione e l'elaborazione dei dati della movimentazione turistica, misurando entro 40-60 giorni successivi al mese di riferimento, gli arrivi e le presenze dei turisti nel territorio regionale, cioè di coloro che pernottano almeno una notte in qualsiasi struttura ricettive ubicata nel territorio regionale e registrata all'anagrafe regionale delle strutture ricettive.

Si tratta di un sistema organizzato, interdirezionale e multidisciplinare, che costituisce a tutt'oggi la base informativa per l'attività di programmazione e definizione, da parte degli enti pubblici, ma anche dei sistemi organizzati delle imprese operanti nel settore, delle politiche e delle strategie di azione per lo sviluppo economico del comparto turistico.

Infatti, la registrazione e la gestione della procedura informativa denominata MTWeb consente di conoscere il numero di turisti che sono arrivati nel territorio regionale, quante notti hanno pernottato nelle strutture ricettive registrate nell'anagrafe, il Paese straniero o la regione italiana di provenienza, la scelta del tipo di alloggio alberghiero, extra - alberghiero o struttura ricettiva all'aperto.

Le elaborazioni consentono inoltre raffronti fra località - Comune, Sistema Turistico Locale (STL), Provincia - fra tipologie di offerta - alberghiera ed extralberghiera - e fra tipo di vacanza - mare, montagna, terme, città d'arte, ecc.

Una valutazione più esaustiva dei flussi turistici richiede però anche informazioni di tipo economico; non è tuttavia disponibile a livello regionale un sistema strutturato che possa affiancare alla conoscenza della movimentazione turistica le necessarie conoscenze di natura più propriamente economica del settore, che consentano di misurare la capacità di spesa del turista in relazione alle diverse località, la ripartizione della spesa complessiva fra servizi, divertimento, alloggio, alimentari, il budget che riserva il turista per la vacanza, e altre utili indicazione sempre di natura economica.

Peraltro, va rilevato, che tale aspetto è particolarmente significativo ed importante per la Regione ai fini della programmazione dell'attività di promozione turistica, per poter disporre di un quadro non più solo statistico, ma soprattutto di tipo qualitativo e di impatto economico del settore turismo, specie in un periodo in cui la redditività e il fatturato globale sono condizionati dalla particolare situazione congiunturale.

La sopra ricordata previsione normativa di istituire un Osservatorio turistico regionale consente pertanto di completare in modo adeguato l'attuale quadro organizzativo, informativo e di programmazione.

In tal senso, va ricordato che la Regione del Veneto - al fine di promuovere ed incrementare le attività di studio, di ricerca, di informazione e di formazione sui temi e i problemi del turismo in tutte le sue dimensioni, internazionali e nazionali, regionali e locali, italiane e straniere, con particolare riferimento agli aspetti economici - aderisce in qualità di socio fondatore all'associazione denominata "Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" (CISET), che ha per finalità statutarie la promozione e l'organizzazione di attività di ricerca, studio e formazione in materia di economia e politica turistica, in collaborazione con la Scuola di economia e turismo per operatori economici dei servizi turistici dell'Università di Venezia e con altre istituzioni universitarie e di ricerca italiane e straniere.

Al riguardo, si precisa che il CISET è stato promosso dall'Università di Venezia e dalla Regione del Veneto con la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37; i due enti sono gli unici soci di tale Associazione senza fini di lucro, di cui, peraltro, la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 1821 del 23 giugno 2009 la modifica dello Statuto.

La partecipazione della Regione del Veneto al CISET comporta inoltre la nomina di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione del CISET.

Al riguardo si evidenzia che appare particolarmente appropriato istituire l'Osservatorio turistico regionale presso il "Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" (CISET), in quanto il CISET costituisce un momento qualificato di incontro e sinergia tra l'Università e la Regione per il raggiungimento delle sopra descritte finalità statutarie di promozione e organizzazione di attività di ricerca, studio e formazione in materia di economia e politica turistica, ed è dunque del tutto conforme alla previsione dell'articolo 28 della legge regionale 13/2012, che prevede che l'Osservatorio venga costituito con l'apporto di università, centri di ricerca, enti ed istituzioni del Veneto e che sia focalizzato sulle necessità emergenti del territorio e basato su strumenti gestionali moderni ed innovativi in modo da avere un quadro aggiornato e completo del turismo regionale; inoltre l'allocazione presso il CISET permette di non creare ulteriori strutture organizzative, con i relativi costi, ma anzi evita duplicazioni e consente un effettivo risparmio di spesa e l'attivazione di sinergie operative particolarmente virtuose.

Va inoltre rilevato che in tal modo la Regione del Veneto è altresì posta nelle condizioni di operare una più efficace attività di indirizzo e coordinamento, attraverso il Commissario al Turismo, individuato con DGR n. 2364 del 28 settembre 2010 e le Direzioni regionali afferenti all'area di competenza dello stesso.

Si ritiene pertanto opportuno, per i sopra detti motivi, istituire l'Osservatorio turistico regionale presso il "Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" (CISET) ed approvare il programma di attività del CISET per l'anno 2012, come definito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 luglio 2012, che prevede:

a) l'analisi e valutazione della moneta elettronica e del mobile payment nel turismo, anche agli effetti del rapporto fornitore-cliente e dell'aumento della competitività delle destinazioni;
b) la ricaduta economica del turismo accessibile;
c) la definizione, anche mediante concorsi di idee, di progetti di sviluppo turistico per la Pedemontana veneta, nonché di un brand della Pedemontana veneta;
d) l'attivazione dell'Osservatorio turistico regionale, improntato a valutare:
    1) l'attrattività del Veneto quale meta turistica in un contesto europeo e mondiale;
    2) l'evoluzione della qualità e dell'offerta turistica regionale, anche in relazione ai moderni strumenti di comunicazione;
    3) l'incidenza, il ruolo e le dinamiche del turismo culturale sullo sviluppo economico regionale, nonché di turismi di nicchia, tra cui quello religioso e quello nautico;
    4) il valore economico delle attività turistiche, ad integrazione delle rilevazioni statistiche svolte dalla Regione.

Al riguardo, proprio per la natura e l'importanza che il legislatore veneto ha attribuito all'Osservatorio turistico regionale, si ritiene opportuno anche chiedere l'elaborazione di un programma triennale 2012 - 2014 di attività dello stesso, al fine di arrivare ad un quadro complessivo di valutazione delle varie offerte turistiche regionali e di individuarne i punti di forza e di criticità, anche in senso organizzativo e strutturale.

Si evidenzia inoltre che l'attivazione dell'Osservatorio turistico regionale è in sintonia temporale con l'avvio dei progetti di Eccellenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1825 del 8 novembre 2011, progetti che toccano alcuni tematismi consolidati e che ne introducono di nuovi, per i quali è particolarmente opportuna la sinergia con le sopra descritte attività programmate dal CISET.

In tal senso meritano particolare menzione i nuovi progetti d'Eccellenza relativi allo "Sviluppo del turismo sociale" e alla "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta", di cui all'art. 1, comma 1128, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche, che si integrano in modo ottimale con le attività programmate dal CISET in tema di ricaduta economica del turismo accessibile e di brand e progetti di sviluppo della Pedemontana Veneta.

Per quanto riguarda la determinazione della quota associativa di cui all'articolo 3 della L.R. 37/91, per la realizzazione dei programmi annuali di attività del CISET, con il presente provvedimento si stabilisce di determinarla per l'anno 2012 nel limite massimo onnicomprensivo di euro 140.000,00=, dando atto che tale importo include anche lo stanziamento previsto dall'articolo 28 della L.R. 13/2012 per l'Osservatorio turistico regionale, condizionandola alla realizzazione, entro il termine di 12 mesi a far data dal presente provvedimento, delle attività programmate.

L'erogazione della sopra indicata quota associativa regionale per l'anno 2012 è conseguentemente subordinata:

- alla realizzazione, elaborazione, analisi e comunicazione alla Giunta regionale dei risultati delle specifiche ricerche e valutazioni di interesse turistico di cui al presente provvedimento,
- alla trasmissione alla Regione, in qualità di socio, di tutte le pubblicazioni e lavori del CISET, comprensive dei dati e documentazione raccolti e utilizzati per i lavori, commissionati anche da terzi dopo la notifica del presente provvedimento (salve le eventuali ragioni di riservatezza), da fornire alla Giunta regionale sia in copia cartacea che in formato elettronico.

Si dà atto che anche i dati e i documenti formati, acquisiti o elaborati in esecuzione del programma di attività dell'Osservatorio sono di proprietà della Regione.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene di impegnare a favore del Centro Internazionale di Studi e Ricerche sull'Economia Turistica - CISET (C.F. 94019430274 - P. IVA. 02664390271) l'importo di euro 140.000,00, imputando la spesa nei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità:

- capitolo 71290 "spese per l'adesione all'Associazione Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica", per euro 20.000,00=;
- capitolo 3030 "Spese per adesione ad associazioni", per euro 30.000,00=;
- capitolo 101714 "Azioni regionali a favore dell'Osservatorio turistico regionale", per euro 50.000,00=;
- capitolo 101746 "realizzazione di azioni a favore di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico", per euro 40.000,00;

La liquidazione delle somme sarà operata, fatta salva l'effettiva disponibilità di cassa dei capitoli di competenza, in una unica soluzione a saldo e previa presentazione dei risultati della attività programmata di cui sopra.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'articolo 1, comma 1128, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale n. 14 del 6 aprile 2012 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1821 del 23 giugno 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2364 del 28 settembre 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1825 del 8 novembre 2011;

Vista la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37;

Visto l'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13;

delibera

1. di istituire l'Osservatorio turistico regionale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 presso il "Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" (CISET), associazione senza fini di lucro, promossa dall'Università di Venezia, a cui la Regione del Veneto partecipa in qualità di socio fondatore, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37;

2. di approvare il programma di attività del CISET per l'anno 2012, come definito dal Consiglio di Amministrazione del CISET nella seduta del 10 luglio 2012, che prevede:

a) l'analisi e valutazione della moneta elettronica e del mobile payment nel turismo, anche agli effetti del rapporto fornitore-cliente e dell'aumento della competitività delle destinazioni;
b) la ricaduta economica del turismo accessibile;
c) la definizione, anche mediante concorsi di idee, di progetti di sviluppo turistico per la Pedemontana veneta, nonché di un brand della Pedemontana veneta;
d) l'attivazione dell'Osservatorio turistico regionale, improntato a valutare:
   1) l'attrattività del Veneto quale meta turistica in un contesto europeo e mondiale;
   2) l'evoluzione della qualità e dell'offerta turistica regionale, anche in relazione ai moderni strumenti di comunicazione;
   3) l'incidenza, il ruolo e le dinamiche del turismo culturale sullo sviluppo economico regionale, nonché di turismi di nicchia, tra cui quello religioso e quello nautico;
   4) il valore economico delle attività turistiche, ad integrazione delle rilevazioni statistiche svolte dalla Regione;

3. di dare atto che l'Osservatorio turistico regionale provvederà inoltre all'elaborazione di un programma triennale di attività 2012 - 2014, al fine di arrivare ad un quadro complessivo di valutazione delle varie offerte turistiche regionali e di individuarne i punti di forza e di criticità, anche in senso organizzativo e strutturale;

4. di determinare, per l'anno 2012, la quota associativa regionale annua di adesione al CISET di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37, nel limite massimo onnicomprensivo di euro 140.000,00=, dando atto che tale importo include anche lo stanziamento previsto dall'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, per l'Osservatorio turistico regionale;

5. di stabilire che i dati e i documenti formati, acquisiti o elaborati in esecuzione del programma di attività, ivi comprese quelle dell'Osservatorio turistico regionale, sono di proprietà della Regione e saranno integralmente resi disponibili dal CISET alla Giunta regionale - Direzione Turismo sia durante l'anno di attività, per specifici flash intermedi, sia alla conclusione delle attività di ricerca;

6. di dare atto che l'erogazione della quota associativa di cui al punto 4) è subordinata alla realizzazione, entro il termine di 12 mesi a far data dal presente provvedimento, delle attività programmate, nonché alla trasmissione alla Regione, in qualità di socio, di tutte le pubblicazioni e lavori del CISET, comprensive dei dati e documentazione raccolti e utilizzati per i lavori, commissionati anche da terzi dopo la notifica del presente provvedimento (salve le eventuali ragioni di riservatezza), da fornire all'Assessorato e alla Direzione regionale competenti sia in copia cartacea sia in formato elettronico;

7. di impegnare a favore del Centro Internazionale di Studi e Ricerche sull'Economia Turistica - CISET (C.F. 94019430274 - P. IVA. 02664390271) l'importo di euro 140.000,00, imputando la spesa nei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità:

- euro 20.000,00= a valere sul capitolo 71290 "spese per l'adesione all'Associazione Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica";
- euro 30.000,00= a valere sul capitolo 3030 "Spese per adesione ad associazioni";
- euro 50.000,00= a valere sul capitolo 101714 "Azioni regionali a favore dell'Osservatorio turistico regionale";
- euro 40.000,00= a valere sul capitolo 101746 "realizzazione di azioni a favore di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico";

8. di incaricare la Direzione regionale Turismo e la Direzione regionale Promozione Turistica Integrata, per quanto di competenza, della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa per l'attuazione del presente provvedimento;

9. di stabilire che la liquidazione delle somme sarà operata, in relazione alle disponibilità di cassa dei relativi capitoli, a saldo e comunque dopo la presentazione della documentazione di analisi e valutazione dei risultati delle indagini come stabilito al precedente punto 6);

10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

11. di notificare al CISET e di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1443 del 31 luglio 2012

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico: modifica dell'Allegato F, parte III, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. Deliberazione della Giunta regionale n. 61/CR del 25 giugno 2012.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si forniscono indicazioni interpretative dell'allegato F parte III della legge regionale n. 33/2002 e se ne propone la conseguente riformulazione.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

L'articolo 25, comma 5, della legge regionale 4 novembre 2002 n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", stabilisce che sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi e che forniscono i servizi minimi previsti dall'Allegato F, parte terza, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.

Lo stesso articolo inoltre prevede, sempre con riferimento alle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che si tratta di locazione anche nel caso di gestione non diretta tramite agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche.

Nello specifico, l'Allegato F, parte III - Unità abitative ammobiliate ad uso turistico, stabilisce, in ordine alla disciplina dei servizi minimi forniti dalle stesse, che, oltre a:

a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento, ove necessario;
b) servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti,
c) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati,

le unità abitative ammobiliate ad uso turistico possono fornire anche:

a) la pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e durante la sua permanenza;
b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio del cliente ed a richiesta.

La norma distingue quindi tra servizi obbligatori, indicati alle prime tre lettere, e servizi facoltativi, indicati alle successive due. E proprio il riferimento ai suddetti servizi facoltativi e la loro non chiara trasposizione letterale, pone delle problematicità interpretative delle attività effettivamente svolte: e cioè se gli stessi continuino a rientrare nell'ambito della locazione o se invece si tratti di "prestazione di servizio di tipo alberghiero", con la conseguenza di configurare attività di alloggio, e quindi ricettiva, facendo pertanto fuoriuscire la fattispecie dall'ambito della locazione.

Va al riguardo precisato che il fattore che differenzia una prestazione di alloggio da una di locazione, secondo una costante giurisprudenza, è dato dal fatto che nella prestazione di tipo alberghiero, a differenza della locazione, la fornitura di servizi quali la pulizia dell'appartamento o il cambio biancheria avviene durante il soggiorno del turista nell'appartamento, sì che in tale ipotesi è da escludere che il turista disponga in via esclusiva dell'immobile senza intromissione di personale dell'alloggiante durante la permanenza del turista stesso.

Ed in effetti, l'attuale scrittura della norma, che riunisce insieme le diverse prestazioni della pulizia dell'appartamento o della biancheria prima dell'arrivo del turista (locazione) e durante il soggiorno dello stesso (alloggio), pone problemi di qualificazione della prestazione effettivamente offerta dalle unità abitative ammobiliate ad uso turistico.

Va altresì precisato che questa situazione di incertezza comporta aspetti di problematicità per gli operatori, come rappresentato dagli stessi e da ultimo dall'Associazione Agenzie Bibionesi Immobiliari Turistiche (ABIT), che ha altresì evidenziato l'urgenza, dato l'avvio della stagione turistica balneare, del richiesto chiarimento letterale, di collocazione temporale dei servizi e quindi di disciplina delle attività.

Va peraltro rilevato che la problematica è già stata affrontata dalle regioni contermini al Veneto fornendo, con specifici provvedimenti, un chiarimento in ordine alle attività di locazione o di servizi aggiuntivi non riconducibili alla locazione stessa.

In particolare va rilevato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha modificato la propria normativa prevedendo che la locazione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, effettuata con il servizio di fornitura di acqua, di energia elettrica, di gas, di elettrodomestici, di eventuale climatizzazione, di pulizie iniziali e con le sole prestazioni accessorie dei servizi di portierato, o di altri servizi condominiali, non si qualifica come prestazione di alloggio effettuata nel settore alberghiero o in altri settori aventi funzioni analoghe. Anche la Regione Emilia - Romagna ha chiarito che le agenzie immobiliari possono erogare, quali attività collegate direttamente alla conclusione dell'affare, i seguenti servizi accessori: possono effettuare promozione pubblicitaria in proprio e fornire il servizio di ricevimento e recapito. Possono inoltre fornire i seguenti servizi su richiesta: assistenza e manutenzione delle case e appartamenti, pulizia delle case e appartamenti, fornitura di biancheria pulita.

Per le considerazioni sopra esposte e al fine quindi di meglio precisare e chiarire le tipologie di servizi forniti nella locazione da quelli che invece qualificano attività diverse, nonché di rimuovere condizioni di differenziazione concorrenziale degli operatori delle altre regioni rispetto a quelli operanti nel territorio veneto, si ritiene opportuno modificare e riformulare l'Allegato F, parte III - "Unità abitative ammobiliate ad uso turistico", della legge regionale 4 novembre 2002 n. 33, sostituendone il testo attuale con il seguente:

«Parte III - unità abitative ammobiliate ad uso turistico

- Servizi minimi obbligatori:
  a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e riscaldamento ove necessari:
  b) accoglienza e recapito degli ospiti;
  c) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati.
  d) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente;

Il costo del riscaldamento, o dell'eventuale aria condizionata, può essere scorporato dal prezzo comunicato alla Provincia ai sensi dell'articolo 34, e addebitato a parte, qualora l'ospite possa attivare e regolare l'impianto e verificare i consumi della propria unità abitativa sul relativo contatore.

- Servizi minimi facoltativi accessori alla locazione:
  e) fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio del cliente.
- Servizi comportanti obbligo di classificazione ai sensi dell'Allegato R:
  f) pulizia delle unità abitative nel corso del soggiorno del cliente;
  g) fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, nel corso del soggiorno del cliente.

I servizi di cui alle lettere e), f), g), ove previsti, devono essere inclusi nei prezzi comunicati.»

Premesso quanto sopra esposto, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, della legge regionale n. 33/2002, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione/CR n. 61 del 25 giugno 2012, relativa alla modifica dell'Allegato F, parte iii, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ed ha inviato tale provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del prescritto parere.

Si dà atto che la competente VI Commissione Consiliare, in data 11 luglio 2012 ha espresso parere favorevole in ordine al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" ed in particolare gli articoli 25 e 94, e l'Allegato F;

Vista la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la comunicazione dell'Associazione Agenzie Bibionesi Immobiliari Turistiche (ABIT);

Visto il parere favorevole della VI Commissione Consiliare nella seduta del 11 luglio 2012;

delibera

1. di modificare, per le motivazioni ed argomentazioni espresse in narrativa, l'Allegato F, parte III - "Unità abitative ammobiliate ad uso turistico", della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" riformulandolo secondo quanto stabilito dal presente provvedimento;
2. di stabilire che il nuovo testo dell'Allegato F, parte III, è il seguente:

«Parte III - unità abitative ammobiliate ad uso turistico

- Servizi minimi obbligatori:
  a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e riscaldamento ove necessari:
  b) accoglienza e recapito degli ospiti;
  c) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati.
  d) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente.

Il costo del riscaldamento, o dell'eventuale aria condizionata, può essere scorporato dal prezzo comunicato alla Provincia ai sensi dell'articolo 34, e addebitato a parte, qualora l'ospite possa attivare e regolare l'impianto e verificare i consumi della propria unità abitativa sul relativo contatore.

- Servizi minimi facoltativi accessori alla locazione:
  e) fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio del cliente.
- Servizi comportanti obbligo di classificazione ai sensi dell'Allegato R:
  f) pulizia delle unità abitative nel corso del soggiorno del cliente;
  g) fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, nel corso del soggiorno del cliente.

I servizi di cui alle lettere e), f), g), ove previsti, devono essere inclusi nei prezzi comunicati.»;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1444 del 31 luglio 2012

Progetto fattorie didattiche 2012: realizzazione della decima edizione della manifestazione "Fattorie didattiche aperte". Programma promozionale delle produzioni venete, Settore Primario 2012. DGR n. 527 del 3 aprile 2012. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Si prevede, nell'ambito del Programma promozionale delle produzioni venete, Settore Primario per l'anno 2012; di approvare e finanziare la realizzazione della decima edizione della manifestazione "Fattorie didattiche aperte". Importo di spesa previsto: € 30.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con l'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

La legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 - così come modificata con l.r. 15/2006 - prevede, all'articolo 12, che la Giunta regionale approvi annualmente, acquisito il parere della commissione consiliare competente, il Programma Promozionale del Settore Primario, con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative.

Con propria deliberazione n. 527 del 3 aprile 2012, la Giunta regionale, a seguito dell'acquisizione del parere della quarta commissione consiliare, ha definitivamente approvato il Programma promozionale delle produzioni venete, Settore Primario per l'anno 2012, concernente l'impiego della disponibilità finanziaria di € 1.000.000,00 prevista sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012.

Le azioni del Programma promozionale 2012 sono state articolate, secondo una metodologia progettuale consolidata, in quattro schede-progetto, ciascuna delle quali ricomprendente una o più iniziative omogenee, accomunate da obiettivi specifici, modalità di attuazione, soggetti coinvolti e procedure amministrative.

In particolare, l'Azione 4 "Azioni di sinergia con l'agroalimentare" riguarda il sostegno alla realizzazione di iniziative e/o progetti finalizzati a promuovere e valorizzare presso consumatori e target specifici la conoscenza dei principali prodotti tipici veneti e del corretto consumo degli stessi, nonché una maggiore sensibilizzazione verso le tematiche legate al mondo rurale.

Nell'ambito di tali tematiche trova spazio in particolare la prosecuzione delle attività di informazione e sensibilizzazione finalizzata a promuovere la conoscenza delle Fattorie didattiche presso stampa, operatori scolastici e, in particolare, l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa "Fattorie Didattiche Aperte".

Per quanto riguarda le azioni di promozione del Progetto Fattorie didattiche - la cui gestione tecnico-amministrativa rientra nelle competenze della Direzione Economia e Sviluppo Montano, ai sensi di quanto disposto con Decreto della Segreteria Generale della Programmazione n. 4 del 9 settembre - la principale iniziativa di valorizzazione del circuito regionale, che coinvolge attualmente 233 fattorie didattiche accreditate dalla Regione attraverso l'iscrizione all'Elenco regionale di cui alla d.g.r. 70/2003, aggiornato da ultimo con Decreto n. 7 del 29/2/2012, è la Giornata delle "Fattorie Didattiche Aperte".

Tale iniziativa, che si svolge annualmente fin dal 2003 nella seconda domenica di ottobre, è stata condivisa fin dall'inizio del progetto fra la Regione, le Organizzazioni Professionali Agricole e le Associazioni Agrituristiche nell'ambito del Gruppo Tecnico di Lavoro - previsto dalla d.g.r. 3158/2000 - che definisce gli orientamenti tecnici per l'attuazione del Progetto Fattorie Didattiche.

Per il 2012 - anche in considerazione del positivo impatto comunicativo e del crescente interesse registrato nelle ultime edizioni - si ritiene di riproporre l'iniziativa "Fattorie Didattiche Aperte", sempre in collaborazione con le Organizzazioni Agricole e le Associazioni Agrituristiche regionali e provinciali, nel secondo fine settimana di ottobre (sabato 13 e domenica 14 ottobre).

Nello specifico, l'obiettivo della manifestazione è quello di promuovere presso il pubblico la conoscenza delle fattorie didattiche accreditate della Regione, attraverso un opportuno piano di comunicazione, per la cui progettazione e coordinamento sarà necessario avvalersi dell'apporto di un soggetto qualificato.

Si propone pertanto, con la presente deliberazione, di attivare le procedure di selezione per l'acquisizione - ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 6 marzo 2012 - dei servizi di agenzia per la realizzazione delle seguenti attività, finalizzate alla promozione della decima edizione della giornata "Fattorie Didattiche Aperte ":

a) realizzazione grafica e stampa di pieghevoli e di locandine di presentazione dell'iniziativa;
b) elaborazione, realizzazione e coordinamento di un piano media per promuovere l'evento sui principali media regionali (radio, siti internet e social network).

A tale attività di comunicazione si affiancherà, qualora fossero messe a disposizione per questa iniziativa ulteriori risorse finanziarie nell'ambito del budget destinato alle attività di comunicazione istituzionale della Giunta regionale, l'acquisizione di spazi promozionali sui settimanali diocesani, sui principali quotidiani diffusi in ambito regionale e sulle emittenti televisive locali.

Per la realizzazione delle attività sopra descritte si propone di determinare in € 30.000,00 (IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti, attraverso l'espletamento delle procedure di gara di cui agli artt. 10 e 13 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 354 del 6 marzo 2012, il dirigente regionale della Direzione Economia e sviluppo montano.

Si propone di disporre la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 denominato "Iniziative regionali per promozione economico-fieristica del settore primario".

Si dà atto che la spesa di € 30.000,00 (IVA inclusa) di cui si prevede l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "Spese pubblicitarie", non sia soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto trova la sua giustificazione nel Programma promozionale delle produzioni venete, Settore Primario per l'anno 2012, di cui alla DGR n. 527 del 3 aprile 2012 (Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 527 del 3 aprile 2012 "Adozione del Programma Promozionale delle produzioni venete, Settore Primario per l'anno 2012";

Vista la DGR 70/2003 che approva la Carta della qualità e istituisce l'Elenco regionale delle fattorie didattiche;

Visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Economia e Sviluppo montano n. 7 del 29 febbraio 2012, relativo all'aggiornamento dell'Elenco regionale delle fattorie didattiche;

Visto il Decreto della Segreteria Generale della Programmazione n. 4 del 9 settembre;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 6 marzo 2012, e in particolare gli artt. 10 e 13 dell'Allegato A;

Vista la Legge Regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e più precisamente l'art. 4 e l'art. 28, comma 2 relativamente ai compiti e responsabilità di gestione spettanti al Dirigente;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 12/2/1997 "Applicazione Legge Regionale 1/97. Modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale n. 14 del 6 aprile 2012, con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 17 aprile 2012 "Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2001);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 710 del 2 maggio 2012 "Direttive per la gestione del bilancio 2012";

delibera

1. Di approvare, per le considerazioni esposte nelle premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, la realizzazione delle attività di comunicazione e promozione a supporto della decima edizione della giornata "Fattorie Didattiche Aperte", che avrà luogo nel secondo fine settimana di ottobre (sabato 13 e domenica 14 ottobre).
2. Di determinare in € 30.000,00 (IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione dell'iniziativa, alla cui assunzione provvederà con propri atti, previo espletamento delle procedure ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 6 marzo 2012, il dirigente regionale della Direzione Economia e sviluppo montano, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 denominato "Iniziative regionali per promozione economico-fieristica del settore primario".
3. Di prevedere che spetta alla Direzione Economia e sviluppo montano la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del procedimento derivante dal presente provvedimento.
4. Di dare atto che l'importo massimo della spesa pari a € 30.000,00, che si prevede di impegnare con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
5. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1469 del 31 luglio 2012

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso, avanti il TAR Veneto, da Associazione Vittime della Caccia contro Regione Veneto ed altri per l'annullamento parziale, previa sospensione degli effetti, della DGR n. 1130 del 12/06/2012 "Stagione venatoria 2012/2013".

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1470 del 31 luglio 2012

Autorizzazione a proporre opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Impresa Finotti s.a.s. di Finotti Guglielmo & C. contro la Regione del Veneto, per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 7.02.2012 e a costituirsi conseguentemente avanti il TAR Veneto.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1471 del 31 luglio 2012

Autorizzazione ad accettare l'abbandono del giudizio instaurato avanti il Tribunale di Venezia da Bergamin srl contro Regione del Veneto, Veneto Strade SpA e Veneto Infrastrutture e Servizi srl.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1472 del 31 luglio 2012

Autorizzazione ad intervenire ad opponendum nel ricorso avanti il Tar Lazio proposto da società Rete A s.p.a. c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed altri per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione AGCOM n. 603/10/CONS.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1473 del 31 luglio 2012

N° 7 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1474 del 31 luglio 2012

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali:

avanti il Tribunale di Venezia - sez. Chioggia R.G.N.R. 1640/11; avanti il Tribunale di Venezia - sez. Mestre 2888/11 R.G.N.R., n. 1 avanti il Tribunale di Belluno, 6 avanti il Tribunale di Verona, n. 4 avanti il Tribunale di Treviso, n. 2 avanti il Tribunale di Padova, 2 avanti il Tribunale di Vicenza, n. 3 avanti il Tribunale di Venezia, n. 1 avanti il Tribunale di Rovigo,

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1475 del 31 luglio 2012

Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1476 del 31 luglio 2012

Ratifiche DPGR n. 127 del 2.07.2012 e n. 131 del 10.07.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1477 del 31 luglio 2012

Ratifiche DPGR n. 79 del 27.04.2012; n. 141 del 25.07.2012 e n. 142 del 25.07.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1478 del 31 luglio 2012

Ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica proposto da Burnelli Vincenzo c/ Regione del Veneto, per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati ed il corretto ripristino del punteggio assegnato alla proposta di cooperazione decentrata, richiesta contributo prot. 107.673 del 7/03/2012. Autorizzazione alla trasposizione e alla relativa costituzione nell'eventuale giudizio/riassunto.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1479 del 31 luglio 2012

Ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica proposto da Fallimento ETB Garda srl c/ Regione del Veneto, Autorità di Bacino del Fiume Po e Comune di Malcesine per l'annullamento, tra l'altro, della DGR n. 83 del 21.02.12 di definitiva approvazione della variante parziale al PRG del Comune di Malcesine. Autorizzazione alla trasposizione e alla costituzione avanti il TAR per il Veneto.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1485 del 31 luglio 2012

L.R. 8.9.1978, n. 49 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre manifestazioni e convegni di interesse regionale". Esercizio 2012. 1° Provvedimento.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento è finalizzato all'erogazione di contributi ad Enti ed Associazioni senza fine di lucro, per valorizzare eventi, mostre, manifestazioni e convegni che hanno interesse regionale e locale.

Il Vice Presidente della Giunta regionale, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

La L.R. 8.9.1978, n. 49 prevede la concessione di contributi per l'organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni varie, purché attinenti alle materie di competenza regionale proprie o delegate o comunque concernenti gli aspetti istituzionali e rappresentativi della Regione.

La formulazione dell'allegata proposta risulta dal preliminare accertamento della rilevanza regionale delle iniziative, della congruità dei programmi, e dal contenuto dei progetti con le finalità espresse dalla legge suddetta, avuto riguardo ai criteri e alle modalità operative individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 7.02.2006, modificata con DGR n. 484 del 3 aprile 2012.

Le iniziative elencate contribuiscono significativamente alla promozione delle risorse e tradizioni culturali, economiche e tecnico scientifiche del Veneto, all'approfondimento dei temi di attualità nel campo artistico, storico, letterario, scientifico, economico, sociale, della sanità, dell'innovazione, dell'assetto del territorio e delle attività produttive nel rispetto, anche, delle finalità espresse all'art. 4 dello Statuto.

La quantificazione del contributo tiene pertanto conto non solo del rilievo culturale e/o scientifico delle iniziative e della loro risonanza nel territorio, ma anche della rilevanza dell'attività dei soggetti richiedenti e della loro capacità di attivare altre risorse economiche proprie o esterne per la realizzazione del progetto.

In alcuni casi, l'intervento della Regione ha il significato di una adesione pressoché simbolica ad iniziative ritenute sufficientemente autonome dal punto di vista economico mentre in altri il sostegno regionale diviene essenziale per l'attuazione della manifestazione, comunque non sono ammesse a contributo iniziative, che pur apprezzabili nei contenuti, siano sovradimensionate, sotto il profilo della spesa, rispetto all'intero stanziamento previsto nel bilancio regionale.

Il competente Ufficio a completamento delle domande, ha acquisito relazioni dettagliate sulle iniziative, il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite afferenti l'iniziativa e ogni altra integrazione documentale, utile all'espletamento di una puntuale istruttoria, mediante compilazione di apposita scheda procedimento a cura del richiedente il contributo.

L'allegato piano di ripartizione (Allegato A) dei contributi per interventi nelle Province del Veneto e fuori Regione è stato effettuato, a seguito dell'esame istruttorio di cui innanzi, tenendo conto del disavanzo previsto dai richiedenti, tra entrate ed uscite, per un importo globale di € 500.000,00 cifra che sarà impegnata dal Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione sul capitolo 3402 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 "Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (L.R. 09.06.1975, n. 70 - L.R. 08.09.1978 n. 49)".

Si dà atto che qualora dalla documentazione inviata al momento della rendicontazione e corredata dai documenti contabili di spesa riferiti al progetto, si evinca che l'ammontare della spesa non superi di almeno il 50% il valore del contributo regionale, con decreto del Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione sarà proporzionalmente ridotto il contributo.

Con il presente provvedimento occorre inoltre procedere alla modifica dell'Allegato A della deliberazione n. 2283 del 29.12.2011 dando atto che il beneficiario del contributo di € 4.000,00 per l'iniziativa "Girolio d'Italia 2011" non è il Comune di Cavaion Veronese bensì la Pro Loco S. Michele di Cavaion, in quanto, come ha comunicato lo stesso Comune di Cavaion Veronese con nota Prot. n. 3429/2012 del 11.04.2012, conservata agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione, la gestione e l'organizzazione dell'evento è stata seguita dall'Associazione Pro Loco S. Michele di Cavaion.

Occorre altresì procedere alla ulteriore modifica sempre dell'Allegato A della deliberazione n. 2283 del 29.12.2011 dando atto che il beneficiario del contributo di € 2.000,00 per l'iniziativa "Gara della Lioda 2011" non è l'Associazione S.D.di promozione sociale Campolongo di Santo Stefano di Cadore bensì la Pro Loco Cianplongo di Santo Stefano di Cadore, in quanto, come comunicato dalla stessa Pro loco con nota del 20 aprile 2012, a seguito di riunioni congiunte e con l'approvazione della cittadinanza è stato convenuto, per razionalizzare le attività,di fondere le due Associazioni in un unico Ente - la Pro loco di Cianplongo .

Con deliberazione n. 1770 del 8.11.2011 la Giunta regionale aveva disposto l'assegnazione di un contributo di € 10.000,00 a favore del Comune di Monselice PD per il progetto "Un giorno con Oriana Fallaci". Con nota di prot. n. 12190 del 2.05.2012 il Comune ha comunicato la mancata realizzazione della manifestazione per l'impossibilità dei relatori e l'intenzione di riproporre l'iniziativa nel corso del 2012 chiedendo quindi l'approvazione della proroga della manifestazione con la conservazione del contributo concesso.

Dato l'interesse locale della manifestazione,e tenuto conto della particolarità della situazione lamentata dal Comune stesso che si configura come "non prevedibile", si propone di concedere la proroga della manifestazione e la riconferma del contributo concesso con la deliberazione n. 1770 del 8 novembre 2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le istanze presentate dagli interessati;

Vista la legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre manifestazioni e convegni di interesse regionale";

Vista la propria deliberazione n. 484 del 3.4.2012.

delibera

1. di concedere agli Enti di cui all'allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, i contributi a fianco indicati, quantificati in ragione del disavanzo tra entrate e uscite come previsto in sede di presentazione delle richieste di contributo, per un importo globale di € 500.000,00;
2. di modificare l'Allegato A della deliberazione n. 2283 del 29.12.2011 dando atto che il beneficiario del contributo di € 4.000,00 per l'iniziativa "Girolio d'Italia 2011" non è il Comune di Cavaion Veronese bensì la Pro Loco San Michele di Cavaion Veronese; che il beneficiario del contributo di € 2.000,00 per l'iniziativa "Gara della Lioda 2011" non è l'Associazione S.D.di promozione sociale Campolongo di Santo Stefano di Cadore bensì la Pro Loco Cianplongo di Santo Stefano di Cadore;
3. di confermare, per le motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento, il contributo di € 10.000,00, concesso al Comune di Monselice PD con deliberazione della Giunta regionale n. 1770 del 8.11.2011;
4. di determinare in € 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 3402 del bilancio 2012 "Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (L.R. 09.06.1975, n. 70 - L.R. 08.09.1978 n. 49)";
5. di dare atto che la spesa per "Contributi per manifestazioni " di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che ogni contributo sarà liquidato in unica soluzione, dietro presentazione di rendiconto - entro il 31 dicembre 2013 - corredato della documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 484 del 3.04.2012;
7. di dare atto che qualora dalla documentazione inviata al momento della rendicontazione, si evinca che l'ammontare della spesa non supera di almeno il 50% il valore del contributo regionale, con decreto del Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione sarà proporzionalmente ridotto il contributo;
8. la Direzione regionale Comunicazione e Informazione è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
9. la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1485 del 31 luglio 2012 pag. 1/20

L.R. n. 49/78 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale"
Esercizio finanziario 2012

SOGGETTO PROPONENTE	INIZIATIVA	DESCRIZIONE	GIUDIZIO	CONTRIBUTO
ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA (MILANO) C.F. 80109690158	Serate di presentazione del libro "Erbe in tavola con le streghe di Val Morel".	Iniziativa rivolta alla divulgazione di particolari aspetti della cucina del territorio.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.500,00
A.C.D. FOSSALTA PIAVE (FOSSALTA DI PIAVE) C.F. 03330040274	Memorial Arnaldo Silvestri - 6° Torneo Nazionale di Calcio Giovanile della Categoria "Giovanissimi 1998".	Torneo di calcio per non dimenticare A.Silvestri	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
ANFFAS ONLUS DI SAN DONA' DI PIAVE (SAN DONA' DI PIAVE) C.F. 93024000270	Il Calcio incontra la realtà.	Fine settimana sportivo dedicato ai soggetti diversamente abili	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
ASD CANOTTIERI PADOVA (PADOVA) C.F. 00740980289	Challenge Open Ed. 2012.	Torneo Internazionale di Tennis femminile e maschile ITF Women's Tour e Men's Future. Evento sportivo accompagnato da serate musicali, culturali e incontri enogastronomici	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
ASD VIRTUS MANSUE' (ODERZO) C.F. 04094790260	Divertiamoci con la Pallacanestro.	Tornei di minibasket e Stand enogastronomici	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.000,00
ASD VOLLEY BALL TOMBOLO (TOMBOLO) C.F. 02144170285	1° Torneo "Green Volley Alta Padovana".	Momento di epilogo della stagione agonistica estiva	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI CAMIONISTI DI TREBASELEGHE (TREBASELEGHE) P.I. 03844410286	9° concorso regionale di musica leggera "Città di Trebaseleghe" e benedizione degli automezzi agricoli e industriali.	Tradizionale concerto e benedizioni degli automezzi con la presenza della filarmonica e il gruppo Majorettes "Blue Bell's"	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.500,00
ASSOCIAZIONE AVIS SEZIONE DI POLESELLA (POLESELLA) C.F. 93002150295	45° Anniversario Sezione AVIS di Polesella.	Festa aperta ai donatori e a tutta la cittadinanza per avvicinare soprattutto i giovani all'iscrizione all'AVIS.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
ASSOCIAZIONE BANDA DI SELVAZZANO (SELVAZZANO DENTRO) C.F. 80038390284	110° Anniversario .	Festeggiamenti per il 110° Anniversario dell'operato della Banda	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
ASSOCIAZIONE CIAMAR MARSO (RECOARO TERME) C.F. 94008290242	Chiamata di Marzo.	Serie di iniziative e tradizionale sfilata in costume rigorosamente d'epoca, rievocante usi, costumi, tradizioni, cultura del nostro paese	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
ASSOCIAZIONE CORO SANTA CECILIA MUSICULTURA (PORTOGRUARO) C.F. 03473100273	Testimonianze del sacro e del profano: luoghi e musiche.	Serie di due spettacoli musicali corali per valorizzare luoghi ed eredità culturali del territorio	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
ASSOCIAZIONE CORTINAMETRAGGIO (TRIESTE) C.F. 01102430251	Cortinametraggio 2012.	Cinema e commedia in corto	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 7.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALESSANDRO MARCELLO DI VENEZIA (VENEZIA) C.F. 94079880277	II Festival organistico internazionale "Gaetano Callido".	Evento per la promozione dell'arte della musica d'organo nella città di Venezia	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHITETTANDO (CITTADELLA) C.F. 03239010287	Stato di Necessità - l'urgenza di progettare il domani.	Concorso di opere e progetti di architettura	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA MONDO NIOVO (PADOVA) C.F. 92018980281	Dickens in Veneto.	Serie di iniziative per approfondire i legami dello scrittore con l'Italia	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE DINO DURANTE (MONTEGROTTO TERME) C.F. 92168040282	Premio Dino Durante 2012.	Evento per ricordare Dino Durante scrittore, umorista e vignettista sostenitore delle tradizioi venete.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE E AMBIENTALISTA NOUR, NATURA CIVILTA' E CULTURA (SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA) C.F. 93142020234	Incontro sul fiume Adige, sito antico porto fluviale.	Manifestazione annuale all'Oasi Ponton con guida all'illustrazione delle valenze storiche e culturali del sito.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRANDE ORGANO S. RITA - ONLUS (MESTRE - VENEZIA) C.F. 90126520270	II Rassegna organistica di S. Rita 2012.	Evento per promuovere la musica organistica nella Regione privilegiando giovani talenti.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FONDACO DI CHIOGGIA (CHIOGGIA) C.F. 91016450271	Chioggia Incontra 2012.	Serie di eventi culturali per valorizzare beni storici e artistici della città	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA STANSETTA (VENEZIA MESTRE) C.F. 90105850276	Cortonogara 2012 .	Rassegna di cortometraggi	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTAVO MIGLIO (LIMENA) C.F. 92235940282	Barchesound.	Serie di eventi, mostre, concerti rivolti a incentivare l'aggregazione giovanile di Limena	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE SILICON KAFE (THIENE) C.F. 93006040245	Venigallia la festa celtica del Veneto.	Festival di rievocazione e ricostruzione storica	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 7.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE VA' PENSIERO (BASSANO DEL GRAPPA) C.F. 91027340248	"Voci .....verdi" 5^ Ed.	Premio letterario nazionale articolato in due sezioni: poesia e narrativa.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA PISANI CONTEMPORARY ART (BAGNOLO DI LONIGO) C.F. 95096240247	Arte Contemporanea a Villa Pisani V Ed.	Progetto arte contemporanea con mostra Arthur Duff - Niele Toroni	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.000,00
ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI MASERA' E BERTIPAGLIA (MASERA' DI PADOVA) C.F. 92216790284	Maxi anguriata 2012 - Botteghe in piazza .	4^ notte bianca per la valorizzazione delle attività commerticiali, artigianali, produttive, culturali e sportive del territorio.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00

ASSOCIAZIONE DISABILI DI SPRESIANO ED ARCADE ONLUS (SPRESIANO) C.F. 94035290264	Corsa dea befana.	Tradizionale festa della befana	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.500,00
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI ED AMICI OPERA GIUSEPPINA (VENEZIA) C.F. 94079960277	I Madrigali di Marietta.	Progetto culturale per la valorizzazione della scoperta dei madrigali originali composti dal maestro della figlia di Tintoretto.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.500,00
ASSOCIAZIONE FIERA FRANCA CHIRIGNAGO (CHIRIGNAGO - MESTRE) C.F. 90019600270	Mostra storica degli alpini.	Obiettivo dell'iniziativa è di far conoscere ai giovani l'impegno e il valore dimostrato dagli Alpini nella difesa della Patria, nella difesa della Pace in missioni estere e negli eventi naturali.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.500,00
ASSOCIAZIONE FILARMONICA FISORCHESTRA "G.ROSSINI" (SANTA GIUSTINA) C.F. 91000950252	17° Festival Internazionale della Fisarmonica - Dolomiti 2012.	Festival di musica classica e moderna eseguita con la fisarmonica in concerto.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.500,00
ASSOCIAZIONE GRUPPO LA ZAMPOGNA (MARDIMAGO) C.F. 01247780297	XXVI Festa Contadina.	Serie di eventi agregativi e di svago per celebrare la cultura contadina come radice di civiltà	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
ASSOCIAZIONE IL GARDA IN CORO (MALCESINE) C.F. 03076870231	3° Concorso Internazinale Corale per cori di voci bianche.	Concorso che prevede la partecipazione di cori di bambini con repertorio di canto sacro .	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.450,00
ASSOCIAZIONE IL TRICOLORE (ERACLEA) C.F. 93026790274	Marcia dei Fiori.	1^ Marcia non competitiva in occasione della Festa dei Fiori	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00

ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA - ONLUS (ROMA) C.F. 97184320584	Ri-mettiamoci la testa.	Progetto di educazione alla responsabilità	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
ASSOCIAZIONE LUDUS MUSICAE (THIENE) P.I. 03211410240	Castelli e ville in musica attraverso la pedemontana vicentina 2012.	Festival di musica barocca e da camera	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
ASSOCIAZIONE MARZORG SERVIZI PER LA MUSICA (NOALE) C.F. 03996320275	Festival Internazionale Marzo Organistico - XVII ed. 2012 e Rassegna Nazionale di Primavera VI Ed.	Significativo appuntamento culturale nell'ambito del territorio della provincia di Venezia con repertorio organistico di tradizione veneta.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.000,00
ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA - GRUPPO DI VICENZA (VICENZA) C.F. 80026670242	70^ Comitato scientifico nazionale dell'Associazione Micologica Bresadola.	Serie di congressi scientifici con lo scopo di monitorare lo stato della biodiversità fungina in un determinato territorio e procedere alla mappatura delle specie fungine	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE ANTONIO MIARI (BELLUNO) C.F. 93035360259	Musiche nella via dei Papi.	Cinque eventi musicali lungo l'itinerario denominato "La Via dei Papi"	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
ASSOCIAZIONE MUSICALE I MUSICI DI SANTA CECILIA (PESCANTINA) C.F. 03081210233	Stagione concertistica de i Musici di Santa Cecilia 2012.	Serie di appuntamenti per divulgare al pubblico opere di grandi musicisti del panorama classico europeo.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.500,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VALDOBBIADENE (VALDOBBIADENE) C.F. 03099050266	40° Campionato Nazionale Alpini di marcia in montagna a pattuglie.	Avvenimento sportivo in occasione dei festeggiamenti per il 90° di fondazione della Sezione	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. DI VICENZA (MONTICELLO CONTE OTTO) C.F. 95097090245	13° Pellegrinaggio Cremisi.	Commemorazione e onore ai caduti presso il monumento a Gallio.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI SEZIONE DI SANTA LUCIA DI PIAVE (SANTA LUCIA DI PIAVE) C.F. 04165270267	16° Raduno paracadutisti interregionale triveneto .	Annuale raduno dell'Arma	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.500,00
ASSOCIAZIONE NOVE TERRA DI CERAMICA - AMICI DEL MUSEO - CUCARI VENETI (NOVE) C.F. 91003110243	La Festa della Ceramica - Portoni aperti ed. 2012.	Manifestazione per promuovere la conoscenza dell'arte della ceramica	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.500,00
ASSOCIAZIONE NOVENTA CULTURALE (NOVENTA PADOVANA) C.F. 92195980286	Ciclo di seminari e conferenze di cultura generale anno 2012/2013.	Serie di incontri/seminari con visite guidate a località individuate.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
ASSOCIAZIONE PADOVA DANZA ASD (PADOVA) C.F. 92042970282	Il Risorto.	Opera rock	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00

ASSOCIAZIONE PRO CONSELVE (CONSELVE) C.F. 92022430281	53° Carnevale conselvano.	Sfilata di carri allegorici per le vie del centro cittadino	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.500,00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO SAN MARTINO (BUSIAGO DI CAMPOSANMARTINO) C.F. 03291020281	Fiera del Divin Crocifisso.	Evento per diffondere la tradizione contadina con rievocazione storica del Regimento Treviso 1997 della Guardia di S. Marco della Repubblica Serenissima	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.500,00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO "PRO MONTEMERLO" (CERVARESE SANTA CROCE) C.F. 92003000285	Arena: Famiglie e Bambini a teatro.	29^ rassegna di spettacoli e manifestazioni culturali presso il teatro estivo	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.000,00
ASSOCIAZIONE SANTO STEFANO PORTOSECCO (S. PIETRO IN VOLTA - PELLESTRINA) C.F. 94052730275	Sagra di Santo Stefano Portosecco.	Promozione e diffusione dell'indentità territoriale culinaria basata su piatti tipici veneti.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 11.000,00
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "C. GOLDONI " (VENEZIA) C.F. 02630880272	Mostra e catalogo il Teatro Stabile del Veneto compie 20 anni.	Mostra e spettacoli prodotti dal Teatro Stabile.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 10.000,00
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANTA MARGHERITA D'ADIGE E DI TAGLIE (SANTA MARGHERITA D'ADIGE) C.F. 91022660285	Festa dello Schizzotto.	Degustazioni di prodotti e piatti tipici per far rivivere la tradizione culinaria locale.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 1485 del 31 luglio 2012 pag. 9/20

ASSOCIAZIONE VENETO CULTURA (PADOVA) C.F. 92184020284	Antonio Fogazzaro. Il Linguaggio dell'anima di Guido Rebustello.	Conferenza e performance teatrale	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
ASSOCIAZIONE VERONICA ONLUS (CASALSERUGO) C.F. 92166450285	Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini.	Opera lirica a scopo benefico, per finanziare un'area ospedaliera in Uganda, gestita dalla missione cattolica di Pr. Alberto Rienzner.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
ASSOCIAZIONE ZHENEDA (VITTORIO VENETO) C.F. 93015420263	Secolare Antica Fiera di Sant'Osvaldo.	Antica fiera, risalente al '700, per la promozione e valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti tipici, per la divulgazione e la conservazione delle antiche tradizioni	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.500,00
AVIS COMUNALE DI MARCON - ONLUS (MARCON) C.F. 90082730277	Luglio Avisino.	Tre serate musicali dedicate ai donatori e a tutta la popolazione marconese con lo scopo di creare una struttura a norma con le regole europee in materia di donazione del sangue.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.500,00
AZIONE CATTOLICA DIOCESANA (PADOVA) C.F. 02022890285	Festa delle Palme 2012.	Tradizionale incontro dei ragazzi, educatori e genitori della Diocesi con il vescovo nella Domenica delle Palme.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.500,00
AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI FELTRE (FELTRE) C.F. 91001410256	100 Anni di Azione Cattolica nel Feltrino.	Serie di eventi per celebrare i cento anni di attività dell'associazione nel feltrino	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
CENTRO STUDI CLAVIERE (VITTORIO VENETO) C.F. 93011530263	La Via al Santuario VII Ed.	Serie di eventi culturali	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00

CIRCOLO CULTURALE BELLUNESE (BELLUNO) C.F. 00216860254	XVII Ed. Musiche nelle chiese e negli antichi ospizi - XXIII Ed. Concerti in villa.	Serie di concerti estivi come momenti di aggregazione e di conoscenza del proprio territorio	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
CIRCOLO PARROCCHIALE SAN PIO X - DOSSI (SALETTO) C.F. 91009240283	Mostra dei trattori d'epoca.	Esposizione di trattori d'epoca e stand gastronomico	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
COMITATO FAI DI PORTOGRUARO (PORTOGRUARO) C.F. 92026600277	25 Anni nel territorio. Recupero e promozione scavo archeologico ex Convento di San Francesco.	Ciclo di conferenze e visite guidate lungo il Lemene e il Reghena in occasione dell'anniversario della Delegazione	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
COMITATO PER IL PALIO DELLA GUERRA DI CHIOGGIA - LA MARCILIANA (CHIOGGIA) C.F. 02606080279	XXII Ed. del Palio della Marciliana.	Tradizionale rievocazione storica della guerra di Chioggia	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
COMITATO S. PIETRO DI CASTELLO (VENEZIA) C.F. 94008120274	42^ ininterrotta Antica e popolare Festa di S. Pietro di Castello.	Tradizionale festa popolare	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 10.000,00
COMUNE DI ARCOLE (ARCOLE) C.F. 83002270235	Fiera degli Asparagi di Arcole e Gazzolo.	51^ Ed. della Fiera per la promozione di un prodotto tipico	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
COMUNE DI BAONE (BAONE) C.F. 82004450282	Calici di stelle dei Colli Euganei.	Evento per promuovere prodotti tipici locali coniugati al piacere della degustazione.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
COMUNE DI BORGORICCO (BORGORICCO) C.F. 80008850283	Terra di Storia Edizione didattica 2012: "Il Museo e la Centuriazione: il punto di vista dei ragazzi".	Serie di proposte per avvicinare bambini, ragazzi e adulti al mondo dell'archeologia e al museo inteso come spazio da vivere.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00

COMUNE DI BRUGINE (BRUGINE) C.F. 80017140288	Brusemo ea Vecia.	Antica manifestazione paesana dove si vede la partecipazione di tutta la cittadinanza.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (CAMISANO VICENTINO) C.F. 80007050240	Gemellaggio con il Comune di Fuerte Olimpo (Paraguay).	Viaggio istituzionale per la firma di un accordo di gemellaggio	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
COMUNE DI CAORLE (CAORLE) C.F. 00321280273	Scogliera viva 2012.	21^ Ed. del concorso di artisti e scultori sulla scogliera di Caorle	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.000,00
COMUNE DI COSTABISSARA (COSTABISSARA) C.F. 80005270246	Maggio musicale Bissarese.	Serie di concerti di generi musicali diversi per promuovere e valorizzare la cultura musicale nel territorio	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
COMUNE DI ERACLEA (ERACLEA) C.F. 84002090276	2^ Festa Country.	2^ Festa Country	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
COMUNE DI GODEGA SANT'URBANO (GODEGA SANT'URBANO) C.F. 82001250263	Godeg... a fumetti.	V^ Ed. di uno dei più attesi appuntamenti del panorama fumettistico nazionale.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.500,00
COMUNE DI LONGARE (LONGARE) C.F. 00415090240	Fiera di Longare mestieri - Arte - Sapori dei Berici.	serie di eventi per promuovere e valorizzare tutte le attività imprenditoriali ed associative del territorio	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
COMUNE DI MOLVENA (MOLVENA) C.F. 00520270240	La Ciliegia gustosa IGP VI^ Ed. La ciliegia nel Piatto.	Serie di eventi per promuovere un prodotto tipico locale	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00

COMUNE DI PEDEROBBA (ONIGO- PEDEROBBA) C.F. 83001210265	Settima Festa di Primavera.	Serie di iniziative (mostra fotografica, convegno, esposizione prodotti tipici locali) per sostenere le imprese e riqualificare il territorio	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.500,00
COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (PETTORAZZA GRIMANI) C.F. 81000570291	30° Anniversario in ricordo del carabiniere Franzolin Silvano.	Commemorazione del gesto eroico del concittadino e del suo senso del dovere fino al sacrificio con mostra fotografica e pubblicazione opuscolo da divulgare nelle scuole	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
COMUNE DI PIANEZZE (PIANEZZE) C.F. 00518190244	42^ Festa della Ciliegia Sandra e 32^ Mostra dell'artigianato e industria locale.	Tradizionale manifestazione per promuovere un tipico prodotto della zona pedemontana e far conoscere le numerose attività artigianali e industriali locali	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.500,00
COMUNE DI PORTO VIRO (PORTO VIRO) C.F. 01014880296	Le giornate del tartufo del delta del Po .	7^ Ed. mostra del tartufo e dei prodotti enogastronomici del delta	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
COMUNE DI RESANA (RESANA) C.F. 81000610261	La divisa al servizio del cittadino.	Istituzione della "Cittadella della divisa" cioè una caserma multiforze aperta per un giorno alla comunità	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
COMUNE DI SACCOLONGO (SACCOLONGO) C.F. 80009990286	Festa della Biblioteca 2012.	Serie di iniziative per la cittadinanza presso il parco pubblico	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
COMUNE DI SAN FIOR (SAN FIOR) C.F. 82002790267	Primavera Sanfiorese 2012.	Serie di attività ricreative	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.500,00

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (SAN GIORGIO DELLE PERTICHE) C.F. 00682290283	265^ Fiera di Arsego .	Antica fiera dei prodotti agricoli locali	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 6.000,00
COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI (SAN MARTINO DI LUPARI) C.F. 81000530287	Show Motor Live.	Esibizioni ed esposizioni di auto e moto con intrattenimenti musicali e da punti di ristoro	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
COMUNE DI SAN PIETRO IN GU (SAN PIETRO IN GU) C.F. 81000550285	10^ Festa della transumanza.	tradizionale festa per il ritorno delle mandrie dai pascoli alle aziende agricole	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
COMUNE DI SAN VITO DI CADORE (SAN VITO DI CADORE) C.F. 00206310252	I pittori delle Dolomiti Patrimonio dell'umanità.	Mostra dedicata ad artisti che hanno caratterizzato nel '900 la pittura di montagna	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 6.000,00
COMUNE DI SANGUINETTO (SANGUINETTO) C.F. 00661100230	62^ premio Castello di Sanguinetto - Ed. 2012.	Concorso nazionale di narrativa per ragazzi e attività correlate (incontri letterari, spettacoli teatrali, ecc.)	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 11.000,00
COMUNE DI SCHIO (SCHIO) P.I. 00402150247	Suicideparade.	Festival letterario in collaborazione con l'Associazione Assurdo Teatro per la valorizzazione di progetti artistici maturati in diversi ambiti culturali	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
COMUNE DI TEGLIO VENETO (TEGLIO VENETO) C.F. 83003790272	Poesia inedita italiana e dialettale. Serata di premiazione.	Concorso riservato ad autori italiani e studenti delle scuole primarie e secondarie	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.500,00
COMUNE DI TRICHIANA (TRICHIANA) P.I. 00205960255	"Trichiana - Paese del libro" XXII Ed. 2012.	Premio letterario per racconti inediti e mostra mercato del libro	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00

COMUNE DI URBANA (URBANA) C.F. 82001250289	...Porte aperte al Monastero.	Visite guidate al monastero con animazione di eventi storici.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.000,00
COMUNE DI VIGONZA (VIGONZA) C.F. 80010350280	Q - L'architettura di Quirino de Giorgio: il progetto e lo stato attuale.	Mostra itinerante per promuovere la conoscenza del patrimonio di disegni e documenti dell'architetto De Giorgio	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (VOLPAGO DEL MONTELLO) C.F. 00529220261	Celeste Gobbato, un innovatore senza confini e i trevisani nel "mondo".	Manifestazione culturale e inaugurazione di un monumento commemorativo per valorizzare la grande figura di rilievo internazionale di Celeste Gobbato, nativo di Volpago del Montello,	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.000,00
CONFCOMMERCIO ASCOM VENEZIA (VENEZIA) C.F. 94017150270	Mestreuropa 2012.	Mostra mercato dei venditori ambulanti.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
CONFESERCENTI PROVINCIALE DI ROVIGO (ROVIGO) C.F. 80008710297	La Piazza dei sapori.	Promozione dei prodotti polesani e dei prodotti della tradizione agro-alimentare italiana, e animazione del centro della città.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
CORO AQUA CIARA (RECOARO TERME) C.F. 94000660244	Rassegne di cori 2012 .	Rassegni di canti popolari e della montagna per promuovere il turismo termale	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.500,00
CORO PERALBA (SANTO STEFANO DI CADORE) C.F. 00906440250	100 Jahre M.G.V. Neuenkirchen.	Partecipazione del Coro quale ospite d'onore per le celebrazioni dei 100 anni di fondazione del coro maschile di Neuenkirchen	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.000,00
C3 INTERNATIONAL - Centro Culturale Calabrese (ROMA) C.F. 97228400582	T'amo di due amori.	Recital spettacolo all'interno di varie iniziative volte a mantenere vivo il legame tra i calabresi emigrati e la loro terra di origine	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.500,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 1485 del 31 luglio 2012 pag. 15/20

EDSPORT (CASTELFRANCO VENETO) C.F. 04122000260	I Torneo Minibasket Alta Padovana.	Raggruppamento di squadre di minibasket nell'ambito territoriale dell'Alta Padovana	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
ENSEMBLE L'ARCHICEMBALO (CALDOGNO) C.F. 02403990241	XV Festival Concertistico 2012: Organi storici del Vicentino un patrimonio da ascoltare.	Serie di concerti per valorizzare i tanti organi storici custoditi nelle chiese della provincia di Vicenza.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 10.000,00
ENTE ROVIGO FESTIVAL (ROVIGO) C.F. 01058790294	Deltablues 2012.	Festival musicale Internazionale e workshops per la promozione del Polesine	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 11.000,00
FLY CREATIVE "La Vetrina delle Muse" (ROVIGO) C.F. 93030110295	Rovigo Beat 8^ Edizione.	Rassegna musicale di musica beat.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
FONDAZIONE COLLEGIO MARCONI (PORTOGRUARO VE) C.F. 83002490270	Mese dell'educazione 2012 9^ Ed.: "Educazione, diseducazione, maleducazione".	Serie di incontri aperti alle scuole, al mondo educativo, alle istituzioni per stimolare un confronto tra quanti intervengono nell'azione educativa.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.000,00
FONDAZIONE GIANNI PELLICANI (VENEZIA MESTRE) C.F. 90127710276	Voci Fuori Campo - Festival della Politica.	Giornate di incontri ed eventi sui temi della grande Politica	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.000,00
FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS (VENEZIA) C.F. 80009330277	Luigi Squarzina - Drammaturgo, regista teatrale e studioso.	Convegno internazionale di studi dedicato alla figura artistica e all'opera del Maestro	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
GIRO DELLE MURA CITTA' DI FELTRE A.S.D. (FELTRE) C.F. 00859890253	24^ Ed. Giro delle mura Città di Feltre.	Corsa su strada in notturna	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 9.000,00

GRUPPO FOTOGRAFICO LO SCATTO (GARDA) C.F. 02839890239	64° Congresso Nazionale FIAF.	Incontro della più importante organizzazione fotografica d'Italia	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 10.000,00
GRUPPO MANIFESTAZIONI VILLA D'ADIGE (BADIA POLESINE) C.F. 01129860290	29^ Festa regionale della Polenta.	Tradizionale festa per la promozione di prodotti tipici locali.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
I LOVARANI (SAN MARTINO DI LUPARI) C.F. 04273630287	Sport e cantagiro.	Manifestazione sportiva e cantora	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
IL BRANCO RACING ASD (CARCERI) C.F. 04447800287	10° Motoincontro all'Abbazia.	Tradizionale incontro per gli amanti delle due ruote	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
LE BRONSE QUERTE ASSOCIAZIONE CULTURALE (PADOVA) C.F. 01340850286	Il riso integrante.	Rassegna di teatro comico	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
"MISTRAL" ASSOCIAZIONE CULTURALE, ARTISTICA, TEATRALE EUROPEA (CAVARZERE VE) C.F. 91014390271	Campagna di sensibilizzazione sociale sull'abbandono minorile.	Convegno ed evento di marketing territoriale con rappresentazione di un'opera lirica	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE MO.I.CA. ONLUS (TREVISO) C.F. 94019920266	Sicurezza stradale: prevenzione alcool e guid alcolock: la tecnologia salva la vita.	Convegno internazionale	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00

MOVIMENTO PER LA VITA DI TREVISO ONLUS (TREVISO) C.F. 94001750267	XXV Concorso Scolastico Europeo. Cerimonia di premiazione.	Concorso rivolto a tutti gli studenti di scuola secondaria di II grado di tutta la Provincia.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.300,00
ORCHESTRA RITMICO SINFONICA ITALIANA (CASTELFRANCO VENETO) C.F. 04417120260	Art Voice Academy Live 2012.	Concerto dell'Accademia di canto con oltre ottanta artisti	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 12.250,00
PARROCCHIA DEI SANTI ERMAGORA E FORTUNATO (LORENZAGO DI CADORE) C.F. 92002000252	Lorenzago di Cadore ricorda il 25° anniversario della prima venuta del Beato Giovanni Paolo II.	Serie di eventi per celebrare l'ospitalità offerta a papa Giovanni Paolo II	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
PARROCCHIA DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO (MEGLIADINO SAN FIDENZIO) C.F. 91003340287	Giochi D'estate 2012.	Manifestazione che coinvolge tutti i giovani della Parrocchia.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
POLISPORTIVA VISINTINI (MARGHERA) C.F. 94002060278	Marghera per i bambini 4^ Ed. Estate 2012.	Intrattenimenti estivi per i bambini di Marghera in particolare per quei bambini con situazioni di svantaggio sociale	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
POLITECNICO CALZATURIERO SCARL Società Consortile a responsabilità limitata (VIGONZA) C.F. 03314980271	Scarpetta d'oro 2012.	Premio internazionale di illustrazione per l'infanzia, rivolto sia agli illustratori che alle scuole medie ed elementari	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 10.000,00
PRO LOCO CEREGNANO (CEREGNANO) C.F. 80010630293	47^ Ed. Mostra provinciale del Mobile.	Mostra espositiva per valorizzare il settore artigianale del mobile	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00

PRO LOCO CAMPOSAMPIERO (CAMPOSAMPIERO) C.F. 80030670287	Nuovo Auditorium Andrea Ferrari. Il luogo della cultura.	Serie di appuntamenti musicali e teatrali	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
PRO LOCO CASTAGNARO (CASTAGNARO) C.F. 91000520238	Festa dello Sport.	Serie di competizioni sportive di varie attività	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.500,00
PRO LOCO DI BADIA POLESINE (BADIA POLESINE) C.F. 82002810297	Sagra nazionale degli aquiloni.	Manifestazione che coinvolge le scuole elementari e medie del Veneto e regioni limitrofe	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
PRO LOCO DI CANDA (CANDA) C.F. 91003360293	8^ Festa del gnocco di patate.	Valorizzazione di un piatto della tradizione veneta.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
PRO LOCO DI CASTELMASSA (CASTELMASSA) C.F. 92001480299	Notte Bianca.	Musica, Arte, Gastronomia nelle Vie e nelle Piazze del Paese.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
PRO LOCO DI CODOGNE' (CODOGNE' CIMETTA) C.F. 04325220269	Serata di presentazione alla Comunità del calendario 2012.	Serata/spettacolo di presentazione pubblica del calendario comunale 2012	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
PRO LOCO DI RESANA (RESANA) C.F. 01945900262	Due giornate dedicate ai volontari del progetto sollievo.	Giornate di ringraziamento ai circa 400 volontari, adeguatamente preparati, che dedicano il loro tempo all'assistenza ai malati di Alzheimer.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.000,00
PRO LOCO DI S. PIETRO VIMINARIO (S. PIETRO VIMINARIO) C.F. 03698300286	Manifestazione di carattere culturale denominata "In chiostro".	La manifestazione "In Chiostro" prevede un'articolazione in più serate, con l'avvicendarsi sul palco di tre compagnie teatrali originarie del padovano.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00

PRO LOCO DI SEDICO (SEDICO) C.F. 80003120252	Festa di Primavera 2012.	Serie di eventi per promuovere le tipicità locali dal punto di vista gastronomico, florovivaistico, artigianato e hobbystica.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
PRO LOCO DI ZOLDO ALTO (ZOLDO ALTO) C.F. 00656210259	Estate alle pendici del Monte Pelmo e Civetta.	Serie di eventi culturali per incentivare la frequenza turistica anche in periodi diversi non prettamente turistici	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
PRO LOCO POSTUMIA DI VICENZA (VICENZA) C.F. 95097320246	Mare/monti.	Manifestazione culturale/gastronomica dedicata alla cucina marinara e Montana-collinare	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 1.000,00
PRO S. MARTINO (SAN MARTINO DI LUPARI) C.F. 90000800285	Festa 30^ anniversario Pro Loco.	Sfilata con banda, S. Messa e pranzo per festeggiare il 30^ anniversario della fondazione della Proloco	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
SCHOLA CANTORUM DI SANTA GIUSTINA (SANTA GIUSTINA) C.F. 91004900253	1° Festival Antonio Mezzomo.	Festival di opera lirica dedicato ad un grande personaggio di Santa Giustina l'organista Antonio Mezzomo	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 6.000,00
SCUOLA DEL CIRCO CITTA' DI VERONA (VERONA) C.F. 93215760237	III festa mondiale del circo.	Festa mondiale del circo, con la partecipazione delle più grandi e prestigione Famiglie del circo veneto	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 5.000,00
SERENISSIME TERRE: NATURA E STORIA TRA VALLI E CORTI BENEDETTINE (CODEVIGO) C.F. 92234530282	Raccontiamo la nostra storia.	Progetto culturale che si svolgerà in 4 serate per valorizzare il patrimonio naturale, culturale, paesaggistico e storico dei Comuni di Codevigo e Correzzola	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA - CLUB BASSANO DEL GRAPPA (ROSSANO VENETO) C.F. 91033400242	113° Consiglio nazionale delle delegate del Soroptimist.	Congresso nazionale delle delegate	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 2.000,00
STRADA DELL'ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO I.G.P. (CIMADOLMO) P.I. 04080670260	Storia, cultura, alimentazione e benessere del nostro territorio.	convegno finalizzato ad illustrare proprietà salutari ed abbinamenti dei piatti tipici veneti autunnali con altri prodotti del nostro territorio	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 8.500,00
UNIONE SPORTIVA ACLI VENETO (PADOVA) C.F. 92070570285	US ACLI Sport in tour - Fase Interregionale nord.	Tre eventi territoriali con l'attività sportiva nel cuore dell'iniziativa	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 3.000,00
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (VENEZIA) C.F. 80009280274	Oltre il Peri-Urbano: Agricoltura e spazio agrario nel progetto territorio.	Conferenza che intende mettere a confronto ricerche e progetti di alcuni tra i più significativi studiosi e progettisti europei dello spazio agrario nel progetto di territorio.	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.000,00
VELOCE CLUB VILLA DEL CONTE (CURTAROLO) P.I. 00165210287	27° Giro del Medio Brenta.	Classica gara ciclistica internazionale Elite Under 23	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 4.000,00
VISIONAIR (BATTAGLIA TERME) C.F. 91023610289	Attraverso il primo Novecento: il Veneto toccato dalle arti.	Rassegna d'arte e cultura	Positivo e conforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006	€ 8.000,00

TOTALE: € 500.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1486 del 31 luglio 2012

L.R. 18 marzo 2011 n. 7 art.16. Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare. Adempimenti gestionali conseguenti in esecuzione DGR n. 957 del 5 giugno 2012. Individuazione beni suscettibili di successiva alienazione. II stralcio funzionale.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si da avvio alla seconda fase di alienazione dei beni immobili rientranti nel Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni di cui all'art.16 della LR 7/2011, estrapolando dall'elenco dei beni suscettibili di alienazione già individuato con la precedente DGR 957/2012, i beni costituenti il secondo stralcio suscettibile di essere oggetto di alienazione.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Regione Veneto con delibera CR n. 108 del 18 ottobre u.s. ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7, relativa al Piano di alienazione e/o valorizzazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, approvando l'elenco degli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo, tra i quali sono ricompresi anche i beni da passare a patrimonio disponibile, ex art.7 della legge regionale 10 agosto 2006 n. 18.

Con tale atto sono state approvate, altresì, le linee guida della proposta di Piano di alienazione e/o valorizzazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, ex art.16 della legge regionale n. 7/2011.

Il succitato articolo 16 della LR 7/2011 prevede che le linee del Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni vengano esposte dalla Giunta Regionale alla Commissione Consiliare competente per materia, che entro trenta giorni esprime il proprio parere, in uno con il parere vincolante previsto dal summenzionato art.7 della LR 18/2006 laddove alcuni dei beni ricompresi nel piano debbano essere declassificati da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile.

Con comunicazione in data 27 ottobre 2011 a firma del Segretario della Giunta Regionale la deliberazione 108/CR è stata trasmessa alla Prima commissione consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, competente per materia, al fine del suo esame e dell'espressione dei pareri di spettanza.

Per dare ulteriore impulso al suddetto Piano di alienazione, nel frattempo con DGR 2945 del 30 dicembre 2011 sono state costituite, in una ottica di team building, la Cabina di regia ed il Gruppo di lavoro, articolazioni operative interne a garanzia della pronta attuazione di quanto disposto dall'art. 16 della L.R. n. 7/2001, articolazioni che dovranno fissare gli obbiettivi strategici ed implementare le valutazioni tecniche-operative sottese all'attuazione del Piano.

In data 14 febbraio 2012 e 27 marzo 2012 la Prima Commissione Consiliare si è riunita in seduta pubblica per l'espressione dei pareri di competenza sulla DGR 108/CR ed in tale sede si è altresì proceduto alla audizione del Vicepresidente della Giunta regionale, titolare del referato in materia, che ha ampiamente illustrato finalità ed ambito di applicazione del Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni predisposto dalla Giunta Regionale

Al termine della seduta del 27 marzo 2012 la Prima Commissione Consiliare ha espresso, a maggioranza dei votanti, parere favorevole al Piano così presentato, in uno con il parere favorevole alla declassificazione dei beni ivi indicati ai sensi del summenzionato art.7 della LR 18/2006.

Con deliberazione n. 487 sempre in data 3 aprile 2012 la Giunta Regionale ha definito, inoltre, le risorse umane e tecniche che costituiranno il supporto al Gruppo di lavoro per la concreta implementazione degli adempimenti istruttori finalizzati all'attuazione del Piano, unitamente all'approvazione dell'estensione del protocollo di intesa per l'utilizzo del software gestionale dedicato al patrimonio immobiliare con gli enti strumentali e dipendenti della Regione del Veneto.

Con deliberazione n. 565 del 3 aprile 2012, la Giunta regionale ha preso atto dell'intervenuto parere della prima Commissione Consiliare ed ha autorizzato, pertanto, il Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi alla emanazione del decreto per il passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni, ex art.7 comma 2 della LR 18/2006.

Con decreto n. 42 del 10 aprile 2012 il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, ha proceduto, quindi, al passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni, ex art.7 comma 2 della LR 18/2006.

Sulla base degli approfondimenti istruttori e delle prime conclusioni a cui la Cabina di regia ed il Gruppo di lavoro sono giunti e di cui ai verbali delle riunioni conservati agli atti, dall'elenco dei beni contenuti nel Piano, si è giunti alla individuazione di alcuni beni che si possono ritenere passibili di alienazione nel breve periodo, in considerazione della loro situazione catastale, tecnica e del valore presunto di stima.

Con DGR n. 957 del 5 giugno 2012 la Giunta Regionale ha, pertanto, autorizzato, per i suddetti beni l'avvio delle procedure di alienazione, approvando, altresì, uno schema tipo di avviso di gara mediante asta pubblica da utilizzarsi dalla Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, per procedere alle singole alienazioni.

In relazione a tali beni, la Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, ha già provveduto, pertanto, a pubblicare sul BUR della Regione del Veneto, in data 6 luglio u.s. i primi cinque avvisi di gara, per asta pubblica, di alienazione immobiliare.

In merito ad alcuni di tali beni ricompresi nell'elenco approvato con la precedente deliberazione n. 957 del 5 giugno 2012, anche alla luce della audizione svoltasi in data 3 luglio 2012 avanti la Prima Commissione Consiliare, in sede di illustrazione della suindicata DGR 957/2012, la Cabina di regia ed il Gruppo di lavoro, istituiti giusta DGR 2945/2011, hanno evidenziato la necessità di stralcio di parte dei medesimi dal Piano, come meglio evidenziato nel verbale n. 14 del 10 luglio 2012 allegato al presente provvedimento (Allegato A) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si tratta, pertanto, di prendere atto delle valutazioni espresse dai 2 organi istruttori, riapprovando l'elenco dei beni suscettibili di alienazione nel breve periodo, già autorizzati con la succitata DGR 957/2002.

L'elenco viene allegato al presente provvedimento (Allegato B) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Per quanto concerne gli altri beni immobili contenuti nel Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni, ex art.7 comma 2 della LR 18/2006, per i quali la succitata DGR 957/2012 aveva previsto un'ulteriore fase di approfondimento con il presente atto, all'esito delle verifiche svolte, si procede all'approvazione dell'elenco dei beni suscettibili di essere oggetto della seconda fase delle alienazioni.

L'elenco viene allegato al presente provvedimento (Allegato C) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Per la concreta procedura di alienazione e per il valore da porre a base d'asta si fa riferimento a quanto già espressamente previsto ed autorizzato con la succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 957 del 5 giugno u.s., alla quale, sub punti 4-5-6 del relativo deliberato, si rinvia.

Per alcuni dei suddetti beni la summenzionata Cabina di regia ed il Gruppo di lavoro, istituiti giusta DGR 2945/2011, hanno rilevato singole criticità relativamente al loro inserimento nell'elenco e alle tempistiche dell'espletamento della procedura di alienazione, criticità tutte evidenziate nel verbale n. 14 del 10 luglio 2012 Allegato A al presente provvedimento.

Viene data, pertanto, facoltà al Gruppo di lavoro ed alla Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, di valutare, per quanto concerne i beni inseriti nell'elenco Allegato C al presente provvedimento ed evidenziati in rosso, le concrete tempistiche, onde procedere alla loro alienazione, che meglio garantiscano la tutela dei diversi interessi regionali sottesi.

Per quanto concerne, infine, l'individuazione del soggetto che procederà, laddove le aste diano esito positivo e vengano aggiudicati i beni, a rogare l'atto di compravendita, sarà cura del Gruppo di lavoro e della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia di valutare, stante l'elevato numero di beni interessati, nella predisposizione dei singoli bandi, se dichiarare di avvalersi del supporto dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto o consentire all'acquirente aggiudicatario di indicare un proprio notaio di fiducia.

La presente deliberazione viene poi trasmessa alla succitata Commissione Consiliare al fine di notiziare la medesima sullo stato di avanzamento della attuazione del Piano ex art.16 L.R. 7/2011.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, comma 4° - dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto: l'art. 54 dello Statuto della Regione del Veneto, approvato con legge regionale statutaria n. 1 del 17 Aprile 2012;

Vista: la L.R. 1/1997;

Vista: la L.R. 18/2006;

Vista la L.R. 7/2011 all'art.16 comma 6 e 7;

Vista le proprie precedenti deliberazioni n. 108/CR del 18 Ottobre 2011, n. 2945 del 30 Dicembre 2011, nn. 467 e 565 del 3 Aprile 2012, n. 957 del 5 Giugno 2012;

Visto il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 42 del 10 Aprile 2012;

Vista la documentazione tutta agli atti e, in particolare, i verbali delle riunioni della Cabina di regia e del Gruppo di Lavoro ex DGR 2945/2011;

delibera

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle valutazioni espresse dalla Cabina di regia e dal Gruppo di lavoro, istituiti ex DGR 2945/2011 e contenute nel verbale n. 14 del 10 luglio 2012, Allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di riapprovare, alla luce delle valutazioni degli organi istruttori di cui al sub punto 2 del presente dispositivo, l'elenco dei beni, elenco contenuto nell'Allegato B alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, rientranti nel Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni, ex art.7 comma 2 della L.R. 18/2006, suscettibili di alienazione immediata, già oggetto di autorizzazione giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 957 del 5 giugno 2012;
4. di approvare l'elenco dei beni, contenuto nell'Allegato C alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, rientranti nel Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni, ex art.7 comma 2 della LR 18/2006, suscettibili di successiva alienazione;
5. di autorizzare, pertanto, l'avvio delle procedure di alienazioni per i beni di cui all'elenco sub punto 4 del presente deliberato;
6. di autorizzare il Gruppo di lavoro e la Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, a valutare, per quanto concerne i beni evidenziati in rosso inseriti nell'elenco Allegato C al presente provvedimento, le concrete tempistiche onde procedere alla loro alienazione, che meglio garantiscano la tutela dei diversi interessi regionali sottesi, anche in considerazione delle criticità evidenziata nel verbale n. 14 del 10 luglio 2012 Allegato A al presente provvedimento;
7. di autorizzare il Gruppo di lavoro e la Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, a valutare, nella predisposizione dei singoli futuri bandi, se avvalersi del supporto dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto, ovvero consentire all'acquirente aggiudicatario di indicare un proprio notaio di fiducia per la concreta stipula delle eventuali compravendite;

8. di rinviare, per quanto concerne la procedura di alienazione ed i valori da porre a base d'asta, a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 957 del 5 giugno 2012, sub punti 4-5-6 del deliberato;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, competente per materia, ai fini di notiziare la medesima, in accordo a quanto previsto dal parere n. 170/2012 dalla stessa emesso in data 27 marzo 2012;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

Allegato A Dgr n. 1486 del 31 luglio 2012

Verbale n. 14 del 10 luglio 2012

REGIONE DEL VENETO

Gruppo di lavoro per l'attuazione dell'art. 16 della L.R. n. 7/2011
DGRV n. 2545 del 29 dicembre 2011

Verbale n. 14 del 10 luglio 2012: riunione del Gruppo di Lavoro istituito dalla Cabina di Regia – analisi stato di attuazione del Piano di alienazione

Luogo: Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti	Data: 10 luglio 2012	dalle ore 9.00 alle ore 9.30	dalle ore 16.00 alle ore 16.45

Presidente: - Dott. Maurizio Gasparin – Responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

Componenti: - Avv. Gianluigi Carrucciu – responsabile della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi;
- Arch. Antonio Canini – responsabile della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettiva;
- Avv. Enrico Specchio – responsabile dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio, anche in qualità di segretario verbalizzante;

Intervenuti: - Dott.ssa Paola Gajotto – funzionario della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
- Arch. Roberta Barbone – libera professionista esperta nella verifica dell'interesse artistico storico, archeologico ed etnoantropologico e sui vincoli imposti ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 42/2004.

Oggi, 10 luglio 2012, alle ore 9.00, presso gli Uffici della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, sono presenti per la riunione operativa del Gruppo di Lavoro individuato dalla Cabina di Regia, il dott. Maurizio Gasparin – Responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti – in qualità di Presidente del Gruppo, l'Avv. Gianluigi Carrucciu – responsabile della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi - componente permanente, l'Arch. Antonio Canini – responsabile della Direzione per l'Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettiva – componente permanente del Gruppo di Lavoro, la dott.ssa Paola Gajotto – funzionario della Direzione Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti, anche in qualità di segretario verbalizzante incaricato – intervenuta - e l'arch. Roberta Barbone – libera professionista esperta – intervenuta.

Il Presidente, dato atto dell'assenza dell' Avv. Enrico Specchio – responsabile dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio, porta a conoscenza i presenti della nota del 27 giugno 2012 a firma del presidente della I Commissione consiliare, pervenuta per il tramite della Vicepresidenza, che evidenzia la necessità di procedere con ulteriori approfondimenti anche mediante la presenza del Vicepresidente ad una futura seduta. In ordine alle osservazioni mosse, l'Avv. Carrucciu informa degli esiti della audizione del 3 luglio in I Commissione consiliare ove ha riferito il Vicepresidente della Giunta regionale e che ha avuto quale focus il problema degli inquilini di Calle Buccari, civico 5 in Venezia.
Sul punto la Cabina di Regia, in considerazione di quanto emerso in sede deliberante della I Commissione in data 27 marzo 2012, ha adottato un provvedimento di presa d'atto del parere reso, dando atto precisamente dei beni da inserire nel Piano di alienazione, escludendo i cespiti evidenziati in tale sede come non alienabili (cfr. immobili siti in Cansiglio/ complesso immobiliare di Battaglia Terme): in tale provvedimento la Giunta determinava l'immediata cessione del complesso immobiliare di Calle Buccari. Il provvedimento è stato oggetto di successiva trasmissione per dovuta informazione alla I Commissione l'8 giugno 2012, con nota a firma del Segretario di Giunta. A seguito dell'audizione Consiliare del 3 luglio u.s., si ritiene per il momento di procedere, relativamente all'immobile di Calle Buccari, soltanto con l'alienazione dei locali sfitti e di quelli adibiti ad attività commerciale.

Il Presidente apre, quindi, la discussione chiedendo di essere notiziato sullo stato d'arte degli avvisi .
L'avv. Carrucciu informa della avvenuta pubblicazione sul Bur, sul sito istituzionale della Regione Veneto e in estratto sul Corriere della Sera, di n. 5 avvisi d'asta (per quanto attiene a Venezia: Palazzo Manfrin, Complesso Cerere Briati, Hotel Bella Venezia; per quanto concerne Treviso: Complesso ex bachicoltori; infine per la provincia di Vicenza: Contrà Porti) che rimarranno pubblicati per 30 giorni, con **scadenza alle ore 12.00 del 6 agosto 2012** e apertura delle offerte in seduta pubblica **l'8 agosto**. Tali avvisi concernono beni di valore economico rilevante (pari a euro 36.728.612,00 milioni) e reputati di interesse, nonché appetibili al mercato.
In relazione a tali beni il responsabile della Direzione informa, quindi, che è stato fatto inoltro alla competente Soprintendenza della richiesta di verifica dell'interesse culturale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D Lgs n. 42/2004; il Gruppo di Lavoro conviene sull'opportunità di procedere con la pubblicazione dei soli avvisi relativi ai beni per i quali si è proceduto alla richiesta di interesse culturale alle competenti direzioni del MIBAC ovvero per quelli che non necessitano tale verifica, e si propone di procedere, entro la prima quindicina di agosto, alla pubblicazione dei nuovi avvisi, secondo quanto verrà definito in sede di esame dello stato d'arte dei singoli immobili.

Si da atto inoltre che gli avvisi pubblicati riportano quale valore a base d'asta quanto peritato dagli uffici dei Geni Civili regionali e che sugli stessi valori si è in attesa del parere di congruità da parte dell'Agenzia del Territorio. A tal proposito il Gruppo di lavoro demanda al responsabile della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi:

- la verifica sullo stato d'arte delle perizie di stima che non sono ancora state prodotte dai Geni Civili sulla base delle richieste avanzate in sede di convocazione della Cabina di Regia del 22 giugno u.s.;
- il sollecito all'Agenzia del Territorio affinché la stessa provveda al rilascio del parere di congruità del valore di stima degli immobili rientranti nel primo stralcio di beni alienabili.

Per garantire una maggiore diffusione degli avvisi pubblicati, si condivide che gli stessi siano inoltrati anche agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e alle Università del Veneto che potrebbero dimostrare un interesse all'acquisizione degli immobili oggetto di alienazione, mediante inoltro tramite posta elettronica certificata agli indirizzi sottoposti all'attenzione del Gruppo medesimo.

In relazione a quanto determinato dalla Cabina di Regia nell'incontro del 22 giugno u.s. sulla necessaria ricognizione, da parte delle strutture interessate alla predisposizione del Piano Permute, delle gare d'appalto per lavori pubblici non ancora bandite, si condividono i contenuti delle mail pervenute per conto della Segreteria Ambiente e Segreteria Infrastrutture e si evidenzia che non è stato dato ancora riscontro alla richiesta di personale effettuata in tale sede. A tal proposito il Presidente del Gruppo di lavoro propone di inoltrare una richiesta alle Segreterie coinvolte e alla Cabina di regia, proposta che viene condivisa dal Gruppo di Lavoro.

Per quanto attiene infine alla specifica valutazione in ordine ai singoli beni oggetto del Piano di Alienazione ai sensi della DGRV 957/2012, il Gruppo di Lavoro decide di aggiornare la riunione alle ore 16.00, per condividere le scelte anche con il responsabile dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio. Viene quindi condivisa la bozza di provvedimento di Giunta per l'autorizzazione all'alienazione del secondo stralcio di beni, riportante sinteticamente lo stato d'arte del Piano di alienazione e le decisioni fino ad ora adottate dalla Cabina di Regia e dal Gruppo di Lavoro, che intende inoltrare l'atto all'organo di governo, salve osservazioni della Cabina di Regia, per l'adozione nella prossima seduta utile.

La seduta viene sospesa alle ore 9.30 e si aggiorna alle ore 16.00, alla presenza del dott. Maurizio Gasparin – Responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti – in qualità di Presidente del Gruppo, dell'Avv. Gianluigi Carrucciu – responsabile della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi - componente permanente, dell'Avv. Enrico Specchio – responsabile della dell'Unità Complessa Demanio, Patrimonio e Sedi, e della dott.ssa Paola Gajotto – funzionario della Direzione Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti, anche in qualità di segretario verbalizzante, ai fini della verifica dello stato d'arte degli immobili elencati nel Piano di

Alienazione di cui alla DGRV 957/2012, per i quali non si è proceduto alla pubblicazione degli avvisi, come da **elenco allegato** al presente verbale.

In sintesi il Presidente condivide con il Gruppo di Lavoro di procedere come di seguito:

- Per i cespiti di cui è già stata autorizzata l'alienazione con il citato provvedimento di giunta n. 957/2012, si ritiene di poter procedere alla pubblicazione degli avvisi entro il 12 di agosto, con indicativa scadenza il 12 settembre 2012, e relativa apertura delle offerte il 14 settembre 2012 (data per la quale si è proceduto a impegnare anche l'Ufficiale rogante della Regione Veneto), specificando che per gli immobili attualmente locati per il complesso di Calle Buccari, civico 5, come sopra evidenziato, si deve attendere l'esito di una più approfondita istruttoria, giusta incontro del 3 luglio 2012 in I Commissione consiliare;
- degli ulteriori n. 26 cespiti viene predisposta DGRV di autorizzazione alla alienazione, con proposta di escludere:
    1. terreno in via Rinascita a Marghera in quanto già inserito in Piano di recupero di edilizia residenziale pubblica, in accordo di programma – art. 32 LR 35/2001 con Comune di Venezia, Ater di Venezia;
    2. i terreni in Via Cipro/ Via Morea a Lido di Venezia in quanto oggetto di contenzioso avanti al tribunale di Venezia per il rilascio degli stessi da parte degli attuali occupanti.

    L'intenzione manifestata dal Gruppo di lavoro è quella di procedere con due successive tranches di avvisi, secondo l'elenco **allegato** al presente verbale, suddividendo gli immobili in due gruppi per i quali procedere con tempistiche differenti, anche in ragione delle problematiche giuridico – amministrative inerenti alcuni beni e alla impossibilità di procedere alla richiesta di verifica di interesse culturale per più di 5 immobili ogni 35 giorni.

Si evidenziano, inoltre, alcune criticità riferite agli immobili oggetto sia dell'autorizzazione alla prima alienazione che di quella oggi in esame, criticità che impediscono di procedere all'immediata dismissione degli stessi:

- Interporto di Rovigo: occupato in parte da Uffici regionali ed in parte dalla Società Interporto di Rovigo mediante contratto/concessione in essere;
- Appartamento con garage di Verona, Via Marconi: attualmente occupato da Uffici regionali, per i quali si procederà con trasferimento nei prossimi mesi unitamente dalla definizione della locazione degli altri Uffici delle sedi periferiche di Verona;
- Immobile ex Gil di Padova, Via Diaz: ad oggi sede della Polizia di Stato, la quale occupoa già da tempo il suddetto locale ed ha effettuato sullo stesso lavori di adeguamento;
- Complesso immobiliare in località Marghera, Via Longhena: ad oggi sede di Uffici regionali;

- Complesso immobiliare ex Gil in Vicenza, Contrà Barche: ad oggi sede dell'Università di Padova, con la quale è in vigore un contratto di comodato d'uso per 99 anni, rinnovabile;
- Ex convento S. Silvestro in Vicenza, Contrà S. Silvestro: ad oggi utilizzata quale residenza universitaria ai sensi di una convenzione con l'ESU di Padova, ad oggi vigente.

Per quanto attiene alle decisioni che sono state assunte dal Gruppo di Lavoro in ordine alle tempistiche per procedere alla concreta alienazione degli immobili, si intende richiedere alla **Cabina di Regia l'autorizzazione per procedere all'alienazione secondo le tempistiche che il Gruppo di Lavoro ritenga meglio garantiscano la tutela dei diversi interessi regionali sottesi**. In particolare si stabilisce di inoltrare il presente verbale alla Cabina di Regia per permettere alla stessa di evidenziare qualsiasi osservazione e/o modifica ritenuta necessaria.

La seduta è tolta alle ore 16.45.

Venezia, 10 luglio 2012.

Il presidente: - Dott. Maurizio Gasparin

I componenti: - Avv. Gianluigi Carrucciu

- Arch. Antonio Canini

- Avv. Enrico Specchio

Segretario verbalizzante: - Dott.ssa Paola Gajotto

Allegato al verbale n. 14 del 10 luglio 2012

Immobili oggetto del Piano di Alienazione

Primo stralcio funzionale: in tale elenco sono inseriti i 13 beni di cui si è avuta autorizzazione all'alienazione da parte della Giunta con DGRV 957/2012.

PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE IMMOBILE	Valore perizie di stima 2012
TREVISO	TREVISO	VIA ROMA - GALLERIA ALTINIA	Appartamento ex ENAL - Ente Nazionale Assistenza Lavoratori	€ 212.000,00
TREVISO	VITTORIO VENETO	VIA DALMAZIA 11-13-15	complesso immobiliare ad uso residenziale, con 8 alloggi locati (di cui 2 sfitti)	€ 463.540,00
TREVISO	VITTORIO VENETO	VIA ISONZO - SAN GIACOMO DI VEGLIA	complesso immobiliare "ex stabilimento bachicoltura"	€ 2.014.862,00
VENEZIA	VENEZIA	SANT'ELENA - CALLE BUCCARI 5 -7	Complesso immobiliare ad uso residenziale/commerciale, attualmente locato tranne due appartamenti	€ 4.508.700,00
VENEZIA	VENEZIA	DORSODURO - CALLE MARCONA 3887/B	Locanda Ca' Foscari	€ 539.500,00
VENEZIA	VENEZIA	SANTA CROCE - CALLE DEL PISTOR 1206/B	appartamento, attualmente occupato dal Commissario ai Lavori Pubblici	€ 553.500,00
VENEZIA	VENEZIA	CANNAREGIO 340-344	Immobile denominato "Palazzo Manfrin", attualmente inutilizzato	€ 16.500.000,00
VENEZIA	VENEZIA	DORSODURO - FONDAMENTA CERERI BRIATI 2427 A e B, 2530, 2531	Complesso Cereri Briati - Ex GIL, attualmente occupato senza titolo dall'Università	€ 5.318.750,00
VENEZIA	VENEZIA	SAN MARCO, CALLE DEI FABBRI 470	Hotel Bella Venezia	€ 10.695.000,00
VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VIALE VENEZIA 13	Centro di Formazione Professionale, concesso in comodato al Comune	€ 1.654.800,00
VERONA	VERONA	VIA MARCONI 25	appartamento con garage, attualmente sede dell'URP di Verona	€ 303.000,00
VICENZA	CAMISANO VICENTINO	VIA NEGRIN	villa veneta "Capra Barbaran"	€ 2.600.000,00
VICENZA	VICENZA	CONTRA' PORTI 17	immobile di 5 piani, già sede dell'IRA di Vicenza	€ 2.200.000,00
TOTALE				€ 47.563.652,00

Secondo stralcio funzionale – beni di cui deve essere concessa autorizzazione all'alienazione.

Allegato al verbale n. 14 del 10 luglio 2012

Prima tranche: sono stati individuati 14 beni, rientranti nel piano di alienazione ma non autorizzati, privi di particolare complessità.

PROV.	COMUNE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE IMMOBILE	Valore perizie di stima 2012
PADOVA	GALZIGNANO TERME	LOCALITA' VILLA EGIZI	Terreni trasferiti a seguito della soppressione dell'Opera Nazionale Combattenti	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
PADOVA	ARQUA' PETRARCA		Terreni trasferiti a seguito della soppressione dell'Opera Nazionale Combattenti	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
TREVISO	PONTE DI PIAVE	VIA DELLE INDUSTRIE 2	complesso immobiliare "Distilleria Cantine Sociali Venete"	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
TREVISO	TREVISO	VIALE FELISSENT 2 - SANT'ARTEMIO	complesso immobiliare per la produzione di latte in polvere	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
TREVISO	VITTORIO VENETO	VIA DALMAZIA	terreno fabbricabile	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VENEZIA	VENEZIA	SANTA CROCE - CAMPO S. GIACOMO DELL'ORIO 1506-1507	locali al piano terra di un fabbricato residenziale,attualmente sede dell'OCRAD regionale	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VENEZIA	VENEZIA	LOCALITA' MARGHERA VIA PENZO	Terreni trasferiti a seguito della soppressione dell'Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VENEZIA	ANNONE VENETO - PRAMAGGIORE	VIA POSTUMIA	Terreni trasferiti a seguito della soppressione dell'Unione Italiana Assistenza Infanzia	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VENEZIA	CHIOGGIA	LOCALITA' SOTTOMARINA	Terreni trasferiti a seguito della soppressione dell'Opera Nazionale Combattenti	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VENEZIA	SPINEA	VIA FORNASE	Terreno acquisito nell'ambito della realizzazione dei lavori del SFMR	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VICENZA	VICENZA	SS.11 PADANA SUPERIORE - LOC. SETTECA'	complesso immobiliare "ex stabilimento per la produzione del latte in polvere"	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
BELLUNO	FONZASO	VIA MESTA 7	complesso immobiliare ex CFP	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
PADOVA	SANT'URBANO	VIA PRIULA 1	villa veneta "Nani Loredan"	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
TREVISO	TREVISO	VIA BIXIO / ALZAIA	Ex Consorzio Agrario	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO

Seconda trance: categoria residuale di 12 beni rientranti nel Piano di alienazione.

PROV.	COMUNE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE IMMOBILE	Valore perizie di stima 2012
BELLUNO	BELLUNO	VIA CAPELLARI 20 - FISTERRE	complesso immobiliare "ex stabilimento Troticoltura"	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
PADOVA	PADOVA	VIA DIAZ 11	immobile "ex Gil di Padova" ora sede della Polizia di Stato	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
ROVIGO	ROVIGO - BORSEA	VIALE DELLE INDUSTRIE 55 - BORSEA	complesso "Interporto di Rovigo"	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO

Allegato al verbale n. 14 del 10 luglio 2012

ROVIGO	TRECENTA	VIA CA' NOVA - TRECENTA	villa veneta "Pepoli"	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VENEZIA	VENEZIA	LOCALITA' MARGHERA VIA LONGHENA N.6	complesso immobiliare di proprietà, inserito in un contesto condominiale	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VENEZIA	VENEZIA	VIA CIPRO/VIA MOREA – LIDO DI VENEZIA	Terreni ex Gil	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VENEZIA	VENEZIA	LOCALITA' MARGHERA VIA RINASCITA	Terreni trasferiti a seguito della soppressione dell'Ente Nazionale Addestramento Lavoratori Commercio	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VENEZIA	SPINEA	VIA FORTE SIRTORI (EX VIA MANTEGNA)	Immobile acquisito nell'ambito della realizzazione dei lavori del SFMR	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VERONA	VERONA	VIA ABRILE 5 - LOCALITA' GARDA	fabbricato "ex asilo di Garda"	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VICENZA	VICENZA	CONTRA' BARCHE 59	complesso immobiliare ex GIL	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VICENZA	AGUGLIARO	LOC. AGUGLIARO	villa veneta "Del Verme"	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
VICENZA	VICENZA	CONTRA' S. SILVESTRO 5	ex convento S.Silvestro - ex Caserma Durando	IN CORSO DI AGGIORNAMENTO

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1486 del 31 luglio 2012

BENI ALIENABILI IMMEDIATAMENTE

	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE IMMOBILE	STIMA		VALUTAZIONE DI CONGRUITA'	PARERE ART. 55 DLGVO 42/2004
					tipo	valore		
1	TREVISO	TREVISO	VIA ROMA - GALLERIA ALTINIA	Appartamento ex ENAL - Ente Nazionale Assistenza Lavoratori	Perizia di stima 2012	€ 212.000,00	in corso	
2	TREVISO	VITTORIO VENETO	VIA DALMAZIA 11-13-15	complesso immobiliare ad uso residenziale, con 8 alloggi locati (di cui 2 sfitti)	Perizia di stima 2012	€ 463.540,00	in corso	
3	TREVISO	VITTORIO VENETO	VIA ISONZO - SAN GIACOMO DI VEGLIA	complesso immobiliare "ex stabilimento bachicoltura"	Perizia di stima 2012	€ 2.014.862,00	in corso	in corso
4	VENEZIA	VENEZIA	SANT'ELENA - CALLE BUCCARI 5 -7	**Complesso immobiliare ad uso residenziale/commerciale, attualmente locato tranne due appartamenti ***	Perizia di stima 2012	€ 4.508.700,00	in corso	in corso
5	VENEZIA	VENEZIA	DORSODURO - CALLE MARCONA 3887/B	Locanda Ca' Foscari	Perizia di stima 2012	€ 539.500,00	in corso	in corso
6	VENEZIA	VENEZIA	SANTA CROCE - CALLE DEL PISTOR 1206/B	appartamento, attualmente occupato dal Commissario ai Lavori Pubblici *	Perizia di stima 2012	€ 553.500,00	in corso	
7	VENEZIA	VENEZIA	CANNAREGIO 340-344	Immobile denominato "Palazzo Manfrin", attualmente inutilizzato	Perizia di stima 2012	€ 16.500.000,00	in corso	in corso
8	VENEZIA	VENEZIA	DORSODURO - FONDAMENTA CERERI BRIATI 2427 A e B, 2530, 2531	Complesso Cereri Briati - Ex GIL, attualmente occupato senza titolo dall'Università	Perizia di stima 2012	€ 5.318.750,00	in corso	in corso
9	VENEZIA	VENEZIA	SAN MARCO, CALLE DEI FABBRI 470	Hotel Bella Venezia	Perizia di stima 2012	€ 10.695.000,00	in corso	in corso
10	VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VIALE VENEZIA 13	Centro di Formazione Professionale, concesso in comodato al Comune	Perizia di stima 2012	€ 1.654.800,00	in corso	
11	VERONA	VERONA	VIA MARCONI 25	appartamento con garage, attualmente sede dell'URP di Verona	Perizia di stima 2012	€ 303.000,00	in corso	
12	VICENZA	CAMISANO VICENTINO	VIA NEGRIN	villa veneta "Capra Barbaran"	Perizia di stima 2012	€ 2.600.000,00	in corso	in corso
13	VICENZA	VICENZA	CONTRA' PORTI 17	immobile di 5 piani, già sede dell'IRA di Vicenza	Perizia di stima 2012	€ 2.200.000,00	in corso	in corso

* viene autorizzata l'immediata alienazione degli immobili sfitti e dei locali ad uso commerciale, per i restanti immobili locati ad uso abitativo, si rinvia a successive determinazioni.

€ 47.563.652,00

ALLEGATO C alla Dgr n. 1486 del 31 luglio 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE IMMOBILE	NOTE	ANNO STIMA	VALORE STIMATO
1	BELLUNO	BELLUNO	VIA CAPELLARI 20 - FISTERRE	complesso immobiliare "ex stabilimento Troticoltura"		2005	€ 1.067.000,00
2	**BELLUNO**	**FONZASO**	**VIA MESTA 7**	**complesso immobiliare ex CFP**	**Approvato il 13/08/2004 comodato annuale rinnovabile tacitamente con Comune di Fonzaso. Disdetta con raccomandata almeno 90 gg dalla scadenza**	**2009**	**€ 556.000,00**
3	PADOVA	SANT'URBANO	VIA PRIULA 1	villa veneta "Nani Loredan"		valore assicurato di ricostruzione 2005	€ 2.900.000,00
4	**PADOVA**	**PADOVA**	**VIA DIAZ 11**	**immobile "ex Gil di Padova" ora sede della Polizia di Stato**	**Attualmente utilizzato da Polizia di Stato che ha realizzato lavori di adeguamento portati a scomputo di futuro contratto di locazione**	**stima di parte 2011**	**€ 4.500.000,00**
5	PADOVA	GALZIGNANO TERME	LOCALITA' VILLA EGIZI	Terreni trasferiti a seguito della soppressione dell'Opera Nazionale Combattenti	verifica possibile prelazione agraria	Stima d'ufficio 2007	€ 1.592,00
6	PADOVA	ARQUA' PETRARCA		Terreni trasferiti a seguito della soppressione dell'Opera Nazionale Combattenti	verifica possibile prelazione agraria	Stima d'ufficio 2007	€ 5.717,00
7	ROVIGO	TRECENTA	VIA CA' NOVA - TRECENTA	villa veneta "Pepoli"		valore assicurato di ricostruzione 2005	€ 4.246.000,00
8	**ROVIGO**	**ROVIGO - BORSEA**	**VIALE DELLE INDUSTRIE 55 - BORSEA**	**complesso "Interporto di Rovigo"**	**Immobili in parte sede di uffci regionali in locazione passiva, in parte oggetto di numerose concessioni con Interporto Rovigo Spa unificate in data 15/12/2010, con scadenza il 26/08/2026. Disdetta con 6 mesi di preavviso. 3 mesi in caso di pubblico interesse.**	**1989**	**€ 2.533.489,65**
9	TREVISO	TREVISO	VIA BIXIO / ALZAIA	Ex Consorzio Agrario		1994	€ 5.681.025,89
10	TREVISO	PONTE DI PIAVE	VIA DELLE INDUSTRIE 2	complesso immobiliare "Distilleria Cantine Sociali Venete"		2005	€ 6.060.000,00
11	TREVISO	TREVISO	VIALE FELISSENT 2 - SANT'ARTEMIO	complesso immobiliare per la produzione di latte in polvere		2006	€ 2.650.000,00
12	TREVISO	VITTORIO VENETO	VIA DALMAZIA	terreno fabbricabile		valore venale 2007	€ 328.556,00
13	**VENEZIA**	**VENEZIA**	**LOCALITA' MARGHERA VIA LONGHENA N.6**	**complesso immobiliare di proprietà, inserito in un contesto condominiale**	**Immobili utilizzati come sede di uffici ed enti regionali, da ricollocare presso altre sedi**	**valore assicurato di ricostruzione 2005**	**€ 1.754.500,00**
14	VENEZIA	VENEZIA	SANTA CROCE - CAMPO S. GIACOMO DELL'ORIO 1506-1507	locali al piano terra di un fabbricato residenziale,attualmente sede dell'OCRAD regionale		nuova stima	nuova stima
15	**VENEZIA**	**VENEZIA**	**VIA CIPRO/VIA MOREA - LIDO DI VENEZIA**	**terreni ex Gil**	**contenzioso pendente avanti Tribunale di Venezia per rilascio terreni da parte attuali occupanti tutti senza titolo**	**1996**	**€ 104.221,00**
16	VENEZIA	SPINEA	VIA FORTE SIRTORI (EX VIA MANTEGNA)	Immobile acquisito nell'ambito della realizzazione dei lavori del SFMR		indennità di esproprio 2006	€ 323.769,00

ALLEGATO C alla Dgr n. 1486 del 31 luglio 2012

	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE IMMOBILE	NOTE	ANNO STIMA	VALORE STIMATO
17	VENEZIA	VENEZIA	LOCALITA' MARGHERA VIA PENZO	Terreni trasferiti a seguito della soppressione dell'Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi	verifica possibile prelazione agraria	Stima d'ufficio 2007	€ 766.000,00
19	VENEZIA	ANNONE VENETO - PRAMAGGIORE	VIA POSTUMIA	Terreni trasferiti a seguito della soppressione dell'Unione Italiana Assistenza Infanzia	verifica possibile prelazione agraria	1996	€ 56.162,10
20	VENEZIA	CHIOGGIA	LOCALITA' SOTTOMARINA	Terreni trasferiti a seguito della soppressione dell'Opera Nazionale Combattenti	verifica possibile prelazione agraria	Stima d'ufficio 2007	€ 5.717,00
21	VENEZIA	SPINEA	VIA FORNASE	Terreno acquisito nell'ambito della realizzazione dei lavori del SFMR	verifica possibile prelazione agraria		
22	**VERONA**	**VERONA**	**VIA ABRILE 5 - LOCALITA' GARDA**	**fabbricato "ex asilo di Garda"**	**immobile in parte ristrutturato da Direzione Lavori Pubblici, da completare.**	**valore assicurato di ricostruzione 2005**	**€ 726.000,00**
23	VICENZA	VICENZA	SS.11 PADANA SUPERIORE - LOC. SETTECA'	complesso immobiliare "ex stabilimento per la produzione del latte in polvere"		2006	€ 3.457.750,00
24	**VICENZA**	**VICENZA**	**CONTRA' BARCHE 59**	**complesso immobiliare ex GIL**	**contratti di comodato in essere con Università di padova e Comune di Vicenza, della durata rispetiva di anni 99 e anni 50**	**valore assicurato di ricostruzione 2005**	**€ 6.077.500,00**
25	VICENZA	AGUGLIARO	LOC. AGUGLIARO	villa veneta "Del Verme"		valore assicurato di ricostruzione 2005	€ 2.500.000,00
26	**VICENZA**	**VICENZA**	**CONTRA' S. SILVESTRO 5**	**ex convento S.Silvestro - ex Caserma Durando**	**immobile utilizzato da ESU Padova quale residenza studentesca. Comodato a tempo indeterminato stipulato il 06/09/2004, con richiesta di disdetta a 1 anno dalla data di riconsegna.**	**valore assicurato di ricostruzione 2005**	**€ 2.549.348,08**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1499 del 31 luglio 2012

L.R. 28.01.1982, n. 8. - L.R. 07.11.2003, n. 27. Programma di eliminazione dei passaggi a livello su linee ferroviarie in Comune di Venezia. "Realizzazione di opere sostitutive del passaggio a livello alla progressiva km 4+743 della linea ferroviaria Mestre - Trieste a servizio di via Vallon, in Comune di Venezia". Opere di completamento. Delibera a contrarre.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Nell'ambito dei lavori eseguiti per l'eliminazione del passaggio a livello alla progressiva km 4+743 della linea ferroviaria Mestre - Trieste, a servizio di via Vallon, si rende necessario eseguire delle opere di completamento relative ad un parcheggio ubicato al di sotto del cavalcaferrovia lungo la S.R. 14, autorizzando la Direzione Infrastrutture a procedere alla progettazione ed affidamento dei lavori, per un importo inferiore alla soglia comunitaria.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

In data 22.03.2001 la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e Ferrovie dello Stato S.p.A. (ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), hanno sottoscritto uno specifico accordo per l'eliminazione di n. 14 passaggi a livello pubblici e di n. 8 passaggi a livello privati sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste, Mestre-Udine, Raccordo Bivio Mirano-Bivio Carpenedo, Raccordo quadrivio Catene - Quadrivio Gazzera, Raccordo bivio Trivignano - Bivio Marocco, in Comune di Venezia, tramite l'esecuzione di opere viarie sostitutive per un complessivo importo di spesa stimato in € 47.657.748,19.

In tale Accordo, ratificato con D.G.R. n. 954 del 20.04.2001, era inserito anche l'eliminazione del passaggio a livello alla progressiva km 4+743 della linea ferroviaria Venezia-Trieste, a servizio di via Vallon, in Comune di Venezia, di cui all'oggetto.

Per tale intervento, l'Accordo prevedeva che la Regione del Veneto provvedesse alla progettazione dell'intervento, all'espletamento delle procedure tecnico - amministrative, comprese le procedure di acquisizione delle aree necessarie, all'appalto dei lavori e alla Direzione Lavori medesimi, fino al completamento e collaudo degli stessi.

Con la citata D.G.R. 954 del 20.04.2001, la Regione del Veneto ha incaricato la Direzione Infrastrutture dell'assunzione dei relativi atti di impegno e pertanto, con decreto n. 432/45.500 del 4.12.2007 il Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture ha approvato il quadro economico di spesa aggiornato, ed impegnato l'importo di € 8.015.000,00 sul cap. n. 45322 denominato "Contributi per l'eliminazione dei passaggi a livello e per l'adeguamento di sottopassi ferroviari (art. 4 della L.R. 28.01.1982 n. 8)" n. di impegno 4933 del bilancio regionale 2007.

In seguito, espletate le procedure di gara, con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture n. 374/45.500 del 13.10.2009, si è proceduto all'approvazione delle risultanze della stessa, aggiudicando in via definitiva i lavori all'impresa individuata, e disponendo altresì la registrazione dell'economia del ribasso d'asta conseguito all'impegno di spesa di cui al precedente decreto.

I lavori di eliminazione del passaggio a livello, iniziati in data 04/02/2010, si sono conclusi, in anticipo rispetto ai tempi contrattuali, in data 26/04/2011, come attestato dal relativo verbale di ultimazione lavori; al contempo il quadro Economico aggiornato dell'intervento, veniva determinato con decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n. 264/45500 del 27/07/2010 a complessivi € 5.679.000,00, con un'ulteriore economia di spesa rispetto al decreto di aggiudicazione definitiva dell'appalto di € 21.000,00.

Con successivo decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n 144/62.01.03 del 25.07.2012 si è in seguito proceduto alla definizione di un quadro economico di assestamento finale dell'opera.

Come detto, le opere relative alla soppressione del passaggio a livello di via Vallon, costituite da un sottopasso veicolare e ciclopedonale e relativa viabilità di collegamento, sono state realizzate; tuttavia, al fine di migliorare le condizioni di circolazione sulla viabilità di accesso all'area, ed in particolare al Forte Carpenedo, compendio di significativo interesse storico - ambientale, e permettere una migliore fruibilità dello stesso, si rende necessaria la realizzazione di opere di completamento all'appalto principale, costituite da un parcheggio, di circa 40 posti auto, ubicato al di sotto dell'impronta del cavalcavia con cui la S.R. 14 supera la linea ferroviaria e via Vallon.

L'importo necessario per la realizzazione dell'intervento, è di complessivi € 245.000,00, comprendendo al suo interno, oltre ai lavori, anche le spese tecniche di progettazione e di Direzione dei Lavori, oltre che di risoluzione dei sottoservizi presenti.

Per quanto riguarda invece le aree necessarie alla realizzazione dell'opera, le stesse sono già disponibili, considerato che è previsto l'utilizzo di area demaniale regionale pertinente la S.R. 14 o di aree residuali già acquisite per la realizzazione del sottopasso ferroviario.

La somma necessaria all'esecuzione delle opere di cui sopra, risulta finanziabile con il residuo disponibile all'impegno di spesa n. 4933/2007, trovando capienza alla voce "Imprevisti" del quadro economico aggiornato di cui al citato decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n 144/62.01.03 del 25.07.2012, e pertanto, non richiede ulteriori impegni di spesa.

Si propone, pertanto, di autorizzare la competente Direzione Infrastrutture a procedere con la redazione della progettazione relativa al parcheggio citato, nonché alla selezione per l'affidamento dei lavori pubblici relativi.

Considerato inoltre che l'importo dei lavori da realizzare, è inferiore ad € 200.000,00, si propone di affidare i lavori in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità

con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la D.G.R n. 954 del 20.04.2001 "L. n. 241/1990, art. 15. Ratifica dell'Accordo stipulato in data 22.03.2001 tra Regione del Veneto, Comune di Venezia e Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'attuazione del programma di eliminazione dei passaggi a livello su linee ferroviarie in Comune di Venezia;
- Visto il Decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

delibera

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di autorizzare la competente Direzione Infrastrutture a procedere con la progettazione delle opere di completamento connesse all'intervento denominato "Realizzazione di opere sostitutive del passaggio a livello alla progressiva km 4+743 della linea ferroviaria Mestre - Trieste a servizio di via Vallon, in Comune di Venezia" e costituite da un parcheggio, di circa 40 posti auto, ubicato al di sotto dell'impronta del cavalcavia con cui la S.R. 14 supera la linea ferroviaria e via Vallon
3. di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, parte a corpo e parte a misura, per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) delle presente deliberazione;
4. di incaricare la medesima Direzione Infrastrutture delle attività necessarie per addivenire alla selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata ed al conseguente affidamento;
5. di dare atto, come esposto nelle premesse al presente provvedimento, che la presente deliberazione non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1500 del 31 luglio 2012

Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20,32, L.R. 30.10.1998, n. 25. Assegnazione dei finanziamenti per l'esercizio della mensilità di agosto 2012.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento assegna agli Enti Affidanti, impegnando la spesa relativa sul Capitolo 45770 di competenza, le risorse per la mensilità di agosto 2012, da destinare all'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, comprensive della copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro (2004-2007).

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 882 del 22 maggio 2012 la Giunta Regionale ha assegnato per il periodo gennaio-maggio 2012 a favore degli Enti affidanti servizi di trasporto pubblico locale i finanziamenti complessivamente destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale comprensivi degli oneri per i rinnovi contrattuali.

Utilizzando criteri provvisori rispetto al riparto definitivo delle risorse complessivamente appostate dal Bilancio 2012 - riparto definitivo che verrà stabilito con successivi provvedimenti di Giunta - la citata deliberazione ha ripartito le risorse assegnate per una quota pari al 80% sulla base delle percentuali di "peso", espresso in termini di finanziamento di ogni Ente (oppure dei singoli Contratti afferenti a ciascun Ente, qualora siano più di uno) come risultanti dall'applicazione delle DDGGRR n. 338/2011, n. 512/2011, n. 2207/2011 e n. 2311/2011 e, per una quota pari al 20%, provvisoriamente sulla base delle analoghe percentuali di "peso" come risultanti dal riparto effettuato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2208/2011 fatto salvo successivo conguaglio sulla base dei nuovi criteri di riparto derivanti dalle attività di revisione del livello dei servizi minimi e dei parametri standard come dagli O.d.G. di indirizzo del Consiglio Regionale.

Successivamente, con le DDGGRR nn. 973 del 5 giugno 2012 e 1269 del 3 luglio 2012 la Giunta Regionale, applicando i medesimi criteri di riparto sopra descritti, ha assegnato ed impegnato le risorse da destinare all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale per le mensilità di giugno e luglio 2012.

Il presente provvedimento, applicando i medesimi criteri utilizzati per le precedenti mensilità, procede ad assegnare a favore degli Enti affidanti servizi di trasporto pubblico locale i finanziamenti complessivamente quantificati in € 21.014.507,06 (di cui € 10.189.242,82 alle Province ed € 10.825.264,24 ai Comuni), destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale comprensivi degli oneri per i rinnovi contrattuali per la mensilità di agosto 2012, così come riportato negli Allegati A e B. Contestualmente procede all'impegno della spesa complessiva di € 21.014.507,06, necessaria al finanziamento dei servizi minimi di cui sopra.

I finanziamenti saranno erogati sino alla concorrenza del 95% delle risorse complessivamente impegnate. Il residuo 5% del finanziamento qui individuato, assieme al 5% relativo alle altre mensilità 2012 che saranno successivamente individuate, sarà erogato all'avvenuta presentazione della rendicontazione del servizio effettuato. In sede di erogazione del saldo le risorse assegnate potranno subire una rideterminazione nell'eventualità che le percorrenze esercitate risultino inferiori alle programmate o comunque approvate dalla Regione. Si precisa inoltre che l'erogazione del 1% delle risorse residue sarà subordinata al raggiungimento, da parte dell'azienda affidataria, di uno dei seguenti obbiettivi:

- conseguimento del rapporto ricavi/costi pari o superiore allo 0,35;
- miglioramento del rapporto ricavi/costi rispetto all'anno precedente.

Il 2% del corrispettivo residuo sarà invece vincolato al rispetto degli standard di qualità erogata: tale somma sarà erogata interamente agli Enti affidanti i quali provvederanno a destinare le somme eventualmente trattenute a titolo di sanzione a interventi di miglioramento degli standard di prestazione del servizio, fornendone adeguata documentazione in sede di rendicontazione annuale del servizio

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R. 39/2001;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 approvato dal Consiglio Regionale del Veneto in data 22 marzo 2012;

Viste le Deliberazioni n. 882 del 22 maggio 2012 e n. 973 del 5 giugno 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;
2. di ripartire ed assegnare, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e s.m.i., alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in qualità di Enti affidanti, le risorse finanziarie per l'importo complessivo di € 21.014.507,06 (di cui € 10.189.242,82 alle Province Allegato A ed € 10.825.264,24 ai Comuni Allegato B) da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei

contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007, con riferimento al la mensilità di agosto 2012;

3. di impegnare a favore delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, per le finalità di cui al punto precedente, la spesa di € 21.014.507,06 (di cui € 10.189.242,82 alle Province ed € 10.825.264,24 ai Comuni) sul capitolo n. 45770 ad oggetto "Interventi per far fronte agli oneri derivanti dalla effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli artt. 20 e 32 della L.R. 30.10.1998, n. 25", del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare il dirigente della Direzione Mobilità di provvedere all'erogazione dei finanziamenti spettanti per la mensilità di agosto 2012;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il Dirigente della Direzione Mobilità è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le modifiche che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali;
7. la Direzione Regionale Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1500 del 31 luglio 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Province affidanti		Aziende affidatarie	Assegnazione finanziamenti mensilità agosto 2012
			€
Provincia di Belluno	BL	Dolomiti Bus S.p.A.	796.757,72
	BL	S.A.D. S.p.A.	5.053,36
	BL	Sbizzera S.n.c.	3.092,86
	BL	S.A.F.-FVG S.p.A.	2.871,83
totale Prov.di Belluno			**807.775,76**
Provincia di Padova	PD	A.P.S. Holding S.p.A.	126.259,11
	PD	Bonaventura Expr. Srl	27.845,18
	PD	BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	1.460.363,17
totale Prov. di Padova			**1.614.467,46**
Provincia di Rovigo	RO	Brenzan Giulio	5.201,46
	RO	Garbellini S.r.l.	119.670,52
	RO	Pilotto S.n.c.	8.710,39
	RO	BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	521.869,98
	RO	Tiengo S.n.c.	7.998,41
totale Prov. di Rovigo			**663.450,76**
Provincia di Treviso	TV	A.C.T.T. S.p.A.	162.984,15
	TV	A.T.M. S.p.A.	36.802,46
	TV	Barzi Service S.r.l.	13.749,52
	TV	Caverzan S.r.l.	26.653,40
	TV	Comin S.n.c.	12.396,36
	TV	C.T.M. S.p.A.	182.040,31
	TV	Gobbo S.r.l.	15.792,69
	TV	La Marca S.p.A.	1.049.818,05
totale Prov. di Treviso			**1.500.236,96**
Provincia di Venezia	VE	A.C.T.V. S.p.A.	1.747.752,77
	VE	A.T.V.O. S.p.A.	1.052.612,45
	VE	Brusutti S.r.l.	17.722,50
totale Prov.di Venezia			**2.818.087,73**
Provincia di Verona	VR	Anselmi S.n.c.	1.861,99
	VR	A.T.V. S.r.l.	1.435.846,16
	VR	Dall'Aio Viaggi S.n.c.	5.429,26
totale Prov. di Verona			**1.443.137,41**
Provincia di Vicenza	VI	A.I.M. Mobilità S.r.l. (1)	69.903,65
	VI	Albiero Guido	7.803,04
	VI	Bettini Bus S.a.s.	5.008,09
	VI	Canil Viaggi S.r.l.	29.220,43
	VI	Capozzo S.r.l.	43.996,63
	VI	F.T.V. S.p.A.	1.100.487,66
	VI	Girardi S.r.l.	30.044,86
	VI	Lorenzi S.r.l.	26.789,66
	VI	Bristol S.r.l.	11.037,83
	VI	Zambon Silla Corrado	3.675,67
	VI	Zanconato Enio Aldo	14.119,22
totale Prov.di Vicenza			**1.342.086,74**
Totale Province			**10.189.242,82**

Nota (1): i finanziamenti saranno erogati al Comune di Vicenza ai sensi della convenzione stipulata tra gli Enti.

ALLEGATOB alla Dgr n. 1500 del 31 luglio 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Comuni affidanti	Aziende affidatarie	Assegnazione finanziamenti mensilità agosto 2012
		€
Asolo	De Zen Michele S.a.s.	14.426,69
Auronzo di Cadore	Dolomiti Bus S.p.A.	5.668,23
Bassano del Grappa	F.T.V. S.p.A.	60.610,70
Belluno	Dolomiti Bus S.p.A.	159.183,82
Caorle (1)	A.T.V.O. S.p.A.	31.956,15
Cavallino-Treporti (1)	A.T.V.O. S.p.A.	28.984,14
Chioggia	A.C.T.V. S.p.A.	142.552,08
Conegliano	A.T.M. S.p.A.	49.531,71
Cortina d'Ampezzo	SE. AM. S.r.l.	27.650,63
Feltre	Dolomiti Bus S.p.A.	25.850,07
Jesolo (1)	A.T.V.O. S.p.A.	37.205,46
Legnago	A.T.V. S.r.l.	21.026,63
Longarone	Dolomiti Bus S.p.A.	8.088,23
Mel	Perera Mario	5.430,35
Montebelluna	La Marca S.p.A.	14.288,39
Padova	A.P.S. Holding S.p.A.	1.490.804,60
Pieve di Cadore	Dolomiti Bus S.p.A.	4.170,31
Recoaro Terme	F.T.V. S.p.A.	8.041,81
Rovigo	Busitalia SITA Nord S.r.l.	213.273,01
S.Donà di Piave (1)	A.T.V.O. S.p.A.	30.139,36
Schio	CO.N.A.M S. r.l.	32.783,19
Spinea	A.C.T.V. S.p.A.	14.858,13
Treviso	A.C.T.T. S.p.A.	559.349,62
Valdagno	F.T.V. S.p.A.	29.010,44
Venezia automobilistico/tram	A.C.T.V. S.p.A.	2.088.169,49
Verona	A.T.V. S.r.l.	1.252.552,86
Vicenza	A.I.M. Mobilità	649.427,42
Vittorio Veneto	A.T.M. S.p.A.	60.209,70
Venezia navigazione	A.C.T.V. S.p.A.	3.760.021,02
Totale Comuni		**10.825.264,24**

Nota (1): i finanziamenti saranno erogati alla Provincia di Venezia ai sensi della convenzione stipulata tra gli Enti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1501 del 31 luglio 2012

Intervento di bonifica dell'ex discarica per R.S.U sita nel Comune di Spinea (VE), Via Luneo. DGRV 1133 del 18 marzo 2005. Leggi n. 139/92 e n. 448/2001 (cod. B/15 VIII fase). Modifica del soggetto attuatore, da Comune di Spinea (VE) a VEITAS S.p.A.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si individua VERITAS S.p.A. quale nuovo soggetto attuatore per l'esecuzione della bonifica della ex discarica R.S.U. di Via Luneo a Spinea (VE), in sostituzione del Comune citato.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 794 del 9 Aprile 2002, ha preso atto del programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia e ha approvato gli schemi di disciplinare per la regolazione dei rapporti con i soggetti beneficiari dei finanziamenti stanziati, siano essi Enti Territoriali che Consorzi di Bonifica. Con la medesima D.G.R.V., venivano stanziati fondi per gli interventi di bonifica dei siti contaminatio ricadenti all'interno del Bacino scolante in Laguna di Venezia, a valere sul capitolo di bilancio regionale n. 5033.

Con successiva D.G.R.V. n. 3094 del 1.10.2004, venivano stanziati ulteriori fondi per il finanziamento delle operazioni di bonifica dei siti contaminati ricadenti all'interno del Bacino scolante in Laguna di Venezia, sul capitolo di bilancio regionale n. 50537.

Con D.G.R.V. n. 1133 del 18 Marzo 2005, considerata la richiesta di finanziamento pervenuta da parte del Comune di Spinea, veniva assegnata al Comune stesso la somma di € 500.000,00 quale finanziamento finalizzato alla realizzazione degli interventi di bonifica sull'area denominata ex discarica di via Luneo.

Con Determina Dirigenziale del Responsabile del U.S.O. Ambiente e Patrimonio del Comune di Spinea n. 97 del 20.06.2007 è stato approvato il Piano della caratterizzazione riferito al sito della ex discarica di cui sopra.

Il Comune di Spinea con nota protocollo numero 0029225/2010 del 15.10.2010 ha inoltrato alla Regione del Veneto - Direzione Progetto Venezia, la richiesta di erogazione della somma di € 34.668,00, utilizzate per la redazione delle fasi atte a ricostruire i fenomeni della contaminazione ambientale e acquisire le informazioni necessarie per le successive decisioni di messa in sicurezza e/o bonifica del sito, consistenti in:

• la ricostruzione storica delle attività produttive che si sono svolte sul sito;

• elaborazione del modello concettuale preliminare del sito;

• predisposizione del piano di indagini ambientali (Piano di investigazione) finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 24.11.2011, trasmessa alla Regione del Veneto - Direzione Progetto Venezia, con nota prot. n. 0034553/2011 del 5.12.2011, il Comune di Spinea ha individuato Veritas S.p.A. quale soggetto esecutore del Piano di Caratterizzazione della ex discarica di Via Luneo (redatto dal Comune a approvato con Determina Dirigenziale n. 97/2007) e per l'eventuale redazione del progetto di bonifica dell'area più volte citata.

Con la stessa Delibera G.C. 34/2011, viene richiesto alla Regione del Veneto il trasferimento a Veritas S.p.a. del contributo regionale assegnato con D.G.R.V. n. 1133/2005, decurtato delle spese, pari a € 34.668,00, già sostenute dal Comune di Spinea per la redazione del Piano di Caratterizzazione dell'area in oggetto,.

Con nota n. 1458 del 9 Gennaio 2012, Veritas S.p.A. ha formulato il proprio assenso a subentrare al Comune di Spinea (VE), quale soggetto attuatore degli interventi di bonifica dell'area in oggetto.

La somma indicata dalla D.G.R.V. n. 1133 del 18 Marzo 2005 a tutt'oggi non è stata impegnata.

Con lo schema di disciplinare, riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, vengono fissate le norme alle quali il Soggetto Attuatore dovrà attenersi per la realizzazione delle opere, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare della L.R n. 27 del 7 novembre 2003 e del D.L.gs n. 163/2006.

Tale disciplinare sarà considerato vincolante per la Regione e per l'Ente dopo la sottoscrizione tra le parti.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone alla approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto - il riparto dei fondi della Legge Speciale per Venezia di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 1 marzo 2000;

- il D.M. 152/2006 e ss.mm. e ii.

Vista - la L.R. n. 27 del 7 novembre 2003;

- la DGRV n 1133 del 18.03.2005;

Viste - la nota del Comune di Spinea (VE) n. 0029225/2010 del 15.10.2010;

- la Delibera della Giunta Comunale di Spinea (VE) n. 134 del 24.11.2011

- la nota prot. 1458 del 9.11.2012 di VERITAS S.p.A.;

delibera

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta del Comune di Spinea (VE) che indica quale Soggetto Attuatore Veritas S.p.a. per l'intervento di bonifica dell'area dell'ex discarica R.S.U. di via Luneo sita in Comune di Spinea (VE), Veritas S.p.A. (C.F. e P. Iva 00341820276);
3. di assegnare a Veritas S.p.A. la somma di € 465.332,00;
4. Di impegnare a favore del Comune di Spinea (VE) (C.F. 82005610272) la spesa di € 34.668,00 sul capitolo n. 100691 ad oggetto "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione ai sensi della Legge Regionale 1/2011;
6. di attestare l'avvenuta riscossione della correlata posta di entrata sul capitolo 9680 con accertamenti nn. 733/03 734/03, 735/03, 736/03, 737/03, 1803/08, 1804/08, 1805/08, 1806/08, 1807/08;
7. Di dare mandato alla Direzione Regionale Progetto Venezia di predisporre gli atti amministrativi necessari alla esecuzione del presente atto;
8. di approvare lo schema di disciplinare Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e regola i rapporti tra la Regione del Veneto il Soggetto attuatore;
9. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione del disciplinare, in rappresentanza della Regione del Veneto;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Spinea (VE), a Veritas S.p.A., all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, alla Provincia di Venezia;
11. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1501 del 31 luglio 2012 pag. 1/12

DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA DELLA EX DISCARICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI DI VIA LUNEO IN COMUNE DI SPINEA (VE). INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA. LEGGI DI FINANZIAMENTO N. 139/92, N. 388/2000 E N. 448/2001 (VIII FASE).

TRA LE PARTI

La Regione del Veneto, rappresentata da …… ……., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto di seguito denominata Regione, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, a ciò delegato con …….

e

VERITAS S.p.A. P.I. e C.F n. 00341820276, con sede legale a ……. rappresentata per la firma del presente atto da …….
in qualità di……...

VISTE le Leggi n. 388/2000, n. 448/2001, n. 539/1995, n. 515/1996 e n. 139/1992
VISTO il D.M. 471/99;
VISTA la Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 01 marzo 2000;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n……con cui è stato approvato lo schema del presente disciplinare;

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente disciplinare vengono fissate le norme alle quali il soggetto attuatore dovrà attenersi per la realizzazione delle opere affidate e per la rendicontazione del finanziamento regionale;

ART. 1 - OGGETTO

A VERITAS S.p.A., d'ora in poi denominato "Società", compete l'appalto, la direzione dei lavori, la contabilizzazione e quant'altro attiene all'esecuzione ed alla realizzazione del Piano di caratterizzazione

della ex discarica di via Luneo a Spinea (VE), dell'importo presunto di € 465.332,00 a valere sui fondi di cui alle Leggi n. 139/1992, 388/2000, n. 448/2001.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I risultati del Piano di caratterizzazione dovranno essere presentati alla Direzione Regionale Progetto Venezia, da parte dell'ente, entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

La Direzione Regionale Progetto Venezia valuterà, a propria insindacabile discrezione, la possibilità di concedere eventuali rinvii rispetto ai termini sopra citati, qualora la Società presenti motivata richiesta di proroga dei termini sopra indicati.

Successivamente all'emanazione, da parte della Regione, del Decreto di conferma del contributo e di impegno di spesa, la Società provvederà all'appalto dei lavori, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di Lavori Pubblici.

Alla Società compete la nomina del responsabile del procedimento, del progettista, del direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ovvero delle figure previste dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici.

Qualora si renda necessario procedere alla modifica del Soggetto Attuatore dell'intervento, nel caso la Regione autorizzi con proprio provvedimento tale modifica, il subentrante dovrà sottoscrivere analogo disciplinare.

ART. 3 – COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO REGIONALE

L'intervento è assistito da un finanziamento regionale in conto capitale di cui all'art. 1 del presente disciplinare.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dall'art. 51 della L. R. 27/2003 e ss.mm. e ii., ossia:

a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione dell'opera;
b) acquisizioni di immobili e relativi oneri accessori;
c) indennità connesse alla realizzazione dell'opera;
d) imprevisti fino ad un massimo del 10% dell'importo di cui alla lettera a);
e) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività propedeutiche all'espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all'attuazione dei lavori;
f) I.V.A., nella misura prevista dalla Legge ove costituisca effettivo onere per il soggetto attuatore.

ART. 4 - COSTO DELL'INTERVENTO

Il costo complessivo per la realizzazione dell'intervento è desumibile dal quadro economico di spesa allegato al progetto definitivo, approvato con provvedimento dei preposti Organi Societari. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente disciplinare relativo alle somme a disposizione dell'Ente, si vanno di seguito ad elencare le voci di spesa, qualora esistenti, che dovranno essere indicate dal suddetto quadro economico.

a) **importo lavori**	€	_____
• lavori a misura, a corpo ed in economia	€	_____
• oneri per la sicurezza	€	_____
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:	€	_____
• lavori in economia	€	_____
• rilievi, accertamenti ed indagini preliminari	€	_____
• allacciamenti ai pubblici servizi	€	_____
• imprevisti (fino ad un massimo del 10% dei lavori a base d'appalto)	€	_____
• acquisizione aree o immobili	€	_____
• spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza giornaliera e contabilità	€	_____
• spese per attività di consulenza o supporto	€	_____
• spese per pubblicità	€	_____
• spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	_____
• IVA (qualora sia un costo per la Società)	€	_____
• Eventuali altre imposte	€	_____
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	_____

La Società si obbliga a fare fronte, con oneri a proprio carico, della eventuale differenza intercorrente fra l'importo complessivo di cui al progetto presentato in sede di istanza di finanziamento e l'entità del contributo regionale concesso.

ART. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il contributo definitivo liquidato al soggetto beneficiario è determinato sulla base della spesa effettivamente sostenuta, tanto per lavori e forniture, quanto per spese generali.

I pagamenti verranno effettuati alla Società dalla Regione del Veneto, sulla base della presentazione dei documenti giustificativi di spesa e/o stati avanzamento lavori.

L'erogazione del contributo regionale avverrà su richiesta del beneficiario, secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 2, della L.R. n. 27/2003 e ss.mm. e ii..

La documentazione di spesa è trasmessa dal beneficiario all'organo di collaudo, ove previsto, per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal beneficiario nella richiesta di erogazione del contributo.

Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione del provvedimento esecutivo con il quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta.

Con la determinazione del saldo è predisposto il conguaglio delle somme ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 3, tenuto conto di quanto già erogato.

Il termine ultimo per la presentazione della suddetta documentazione è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del Decreto Regionale di impegno della spesa.

L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza del contributo e la conseguente revoca del finanziamento per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.

Resta fermo peraltro l'obbligo a carico del soggetto inadempiente di rendicontare la quota parte di contributo già ricevuta; in mancanza di una specifica disposizione, deve ritenersi che tale rendicontazione debba avvenire entro il termine perentorio di un anno dalla data della richiesta della Direzione Regionale Progetto Venezia, pena la restituzione della quota non rendicontata.

Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima dell'accertamento della spesa effettivamente sostenuta dall'Ente, previa richiesta motivata e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari al saldo del contributo.

Qualora, ai sensi delle disposizioni vigenti, non sia prevista la nomina dell'organo di collaudo, la documentazione di spesa è trasmessa alla Direzione Regionale Progetto Venezia che potrà effettuare verifiche a campione.

ART. 6 - PROROGHE AI TEMPI DI CONCLUSIONE E DI RENDICONTAZIONE

Il soggetto attuatore dovrà ultimare i lavori entro il termine di cui all'art. 5.

Su richiesta della Società, avanzata in data antecedente alla scadenza di cui all'art. 5 ed adeguatamente motivata, il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia, previo accertamento delle giustificazioni

indicate dalla Società, ed a sua insindacabile discrezione, con proprio Decreto, può accordare proroghe al termine di rendicontazione.

Allo scadere dei termini concessi con dette proroghe, ovvero alla scadenza dei cinque anni come sopra indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 54 comma 6, della L.R. 27/2003.

In ogni caso, la Società, dovrà tenere una specifica e distinta contabilità concernente il finanziamento somministrato, che consenta l'accertamento e la documentazione della spesa sostenuta.

ART. – 7 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti in materia di gestione, appalto ed esecuzione di opere pubbliche, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.L.vo 09.04.2008, n. 81).

Per quanto concerne la necessità di procedere ad un sistematico monitoraggio circa l'utilizzo dei contributi concessi, anche al fine di una sollecita conclusione dei procedimenti di spesa avviati, semestralmente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, la Società dovrà presentare alla Regione Veneto – Direzione Regionale Progetto Venezia, il rendiconto delle somme utilizzate ed una relazione sullo stato di avanzamento delle opere, utilizzando la scheda allegata (allegato "sub A" al presente disciplinare).

Il nominativo del Direttore dei Lavori, dell'impresa, nonché gli importi e le condizioni di appalto, dovranno comunque essere comunicati prima della consegna dei lavori.

La Società dovrà provvedere a far installare, sul luogo dei lavori, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, almeno due tabelloni di dimensioni 3.00 m. x 2.00 m., contenenti le indicazioni previste dalle Leggi e dai regolamenti vigenti, con uno spazio riservato ad evidenziare la partecipazione della Regione Veneto, di superficie pari ad almeno il 25% di quella del tabellone, secondo la tipologia grafica riportata nell'allegato "sub B" al presente disciplinare, che ne forma parte integrante.

Alla base del tabellone dovrà comparire altresì, in caratteri analoghi a quelli usati per le indicazioni di legge, la scritta "Progetto finanziato con la Legge Speciale per Venezia".

La scritta dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone, con colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto.

La Società dovrà altresì inviare prova fotografica della effettiva collocazione di detti tabelloni alla Direzione Regionale Progetto Venezia entro 1 mese dall'inizio dei lavori.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dall'emissione del Decreto di conferma del contributo ed impegno di spesa. Il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia potrà concedere, per giustificati motivi, proroghe a tale termine.

ART. 8 – ESECUZIONE DEI LAVORI

Le economie, conseguite a qualsiasi titolo, derivanti da ribasso d'asta o comunque da risparmi accertati nell'esecuzione dell'opera e/o nelle somme a disposizione, potranno essere utilizzate per l'esecuzione di

eventuali ulteriori lavori afferenti l'intervento finanziato, previa apposita istanza di nulla osta da inoltrare al Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia che, a suo insindacabile giudizio, valuterà la coerenza degli ulteriori interventi proposti con le finalità del progetto finanziato.

L'esecuzione di eventuali lavori aggiuntivi, dovrà comunque rispettare quanto previsto dalla normativa statale e regionale in merito ai procedimenti di approvazione e alle procedure di affidamento dei Lavori Pubblici.

ART. 9 – CODICE UNICO PROGETTO

Acquisita la comunicazione relativa all'intervenuto finanziamento, la Società provvederà ad acquisire il Codice Unico Progetto (CUP), stabilito con Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e Deliberazione CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002.

E' obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento. In assenza di codici C.U.P. non saranno possibili erogazioni. Il codice viene pertanto contestualmente comunicato alla Provincia ed alla Regione.

ART. 10 – ALTA SORVEGLIANZA, MONITORAGGI E VERIFICHE SULL'INTERVENTO

La Giunta Regionale, avvalendosi dei propri uffici, vigila affinché gli interventi siano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti.

La Giunta Regionale, Direzione Regionale Progetto Venezia, sulla base dell'art. 54, comma 10, lettera b) della L.R. n. 27 del 2003 e della D.G.R. 18 marzo 2005, n. 1029 concernente l'individuazione delle modalità per le verifiche a campione in merito all'attuazione degli interventi oggetto contributo regionale, si riserva di attuare nel corso dei lavori verifiche a campione in merito all'attuazione intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento regionale. Il responsabile del procedimento, nominato dalla Società, vigilerà sui lavori, affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte.

Si precisa che, in caso di difformità, o ritardi non giustificati riscontrati in sede di verifica, la Direzione Regionale Progetto Venezia potrà attivare la procedura di revoca del finanziamento.

ART. 11 – COLLAUDO

Il collaudo dei lavori viene eseguito da un collaudatore o da una commissione nominata secondo quanto disposto dall'art. 48 della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii. e con modalità e termini stabiliti dall'art. 49 della medesima L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.

I collaudatori procedono alla sola liquidazione delle spese relative alla realizzazione dell'opera, limitatamente alle voci che concorrono alla quantificazione dell'importo ammissibile a contributo.

Gli stessi collaudatori, oltre a definire i rapporti tra il soggetto beneficiario e le imprese appaltatrici, devono procedere a tutti gli accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e l'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto attuatore, eseguendo tutti gli accertamenti sperimentali di esercizio per il

tempo ritenuto necessario ai fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere.

Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale ad € 500.000,00 il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, di cui all'art. 49 della Legge Regionale 27/2003.

Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del finanziamento regionale, dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo al fine di consentire l'istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al contributo regionale assegnato.

ART.12 – REVOCA ED INTERVENTI SURROGATORI

La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento, per impossibilità sopravvenuta, forza maggiore o altra giusta causa, l'assegnazione del finanziamento, sostituendosi alla Società, a propria discrezione, nei rapporti con l'impresa appaltatrice.

La Regione si riserva altresì la facoltà di surrogarsi alla Società per gravi inadempienze di quest'ultima, anche quando questa, per negligenza o imperizia, comprometta in qualunque momento la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dei lavori, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

Può altresì costituire motivo di revoca il mancato invio delle schede di aggiornamento di cui all'art.7, nonché le difformità e/o i ritardi non giustificati di cui all'art. 11 del presente disciplinare.

Il provvedimento di revoca comporta l'assunzione a totale carico della società di tutte le spese di cui all'art.4 del presente disciplinare fino a quel momento sostenute.

ART. 13 – CONTENZIOSI

Il soggetto attuatore è l'unico responsabile della corretta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità.

La Regione sarà ritenuta indenne da ogni controversia che dovesse insorgere con le imprese appaltatrici. Nel contratto d'appalto e nel Capitolato speciale d'appalto dovrà essere tassativamente esclusa ogni forma di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice.

Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale e Società, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il loro compimento, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono definite dal Giudice Ordinario.

In caso di contenzioso tra le parti, si individua quale competente il foro di Venezia.

Gli oneri relativi ad eventuali controversie e vertenze che dovessero insorgere tra il soggetto attuatore e le Imprese appaltatrici sono a carico del soggetto attuatore stesso.

ART. 14 – ESPROPRI, SERVITU' E DIRITTI REALI

In relazione alla disciplina degli espropri, servitù e quant'altri diritti reali che la Società può incontrare nella realizzazione delle opere in oggetto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. – 15 APPROVAZZIONE DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare è operante e vincolante per la Regione e per la Società una volta sottoscritto dalle parti.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

Trattandosi di finanziamento pubblico, questo disciplinare rimane esente da registrazione ai sensi di quanto disposto dal DPR 26/04/1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

In…….. addì …….

Per VERITAS S.p.A. Per la Regione del Veneto

Allegato sub A

REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE REGIONALE PROGETTO VENEZIA

SCHEDA INTERVENTI

DATA AGGIORNAMENTO: …../…./….

Settore ……Sigla/Legge……..……

Titolo progetto……...

……...

C.U.P: ……...

Importo del progetto……Finanziamento regionale……..

Soggetto attuatore……..

Progettista……..

Approvazione Regione…….C.T.R.A……...

Approvazione Attuatore……

Impresa aggiudicataria……..

Data aggiudicazione…../…../….. Data contratto…../…../…….

Perc. Ribasso/aumento…… importo di contratto…….

Consegna lavori……/……/…… tempo utile:…….. data scadenza…../…../……..

Direttore dei lavori……

Collaudatore……..

Numero sospensioni…… Totale giorni di sospensione……...

Numero proroghe…… Totale giorni di proroga…….

Numero perizie …….. Decreto ultima approv……

Nuovo importo lavori…….. Nuovo importo complessivo……..

Nuova scadenza…../…../….. Data ultimazione lavori……/...../…….

Avanzamento lavori - importo contabilizzato……...

Somme in amministrazione sostenute……...

Certif. Collaudo……/……/…… Approvazione contabilità finale…../……./…

Relazione descrittiva dettagliata dell'avanzamento nelle varie fasi dell'intervento

……...

……...…

……...

Allegato sub B

CARTELLO DI CANTIERE

Descrizione Cartello

Per maggior chiarezza si descrivono separatamente le cinque FASCE del cartello di cantiere, sul lato sinistro sono riportate le relative dimensioni.

FASCIA 1.

Al centro: logo/emblema della Regione Veneto (vedere nota n. 2) contenente le scritte “REGIONE DEL VENETO” (il colore della barra Regione del Veneto dovrà essere Pantone n. 315 con sottofondo di Leoni stilizzati all’85% del colore del fondo) e nella sottostante riga “Giunta regionale” a diversi caratteri (per il colore dei caratteri vedere nota n. 1).

FASCIA 2.

Scritta “INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA”, di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).

FASCIA 3

Fondo bianco (spazio per descrizioni delle opere).

FASCIA 4

Sovrapposta una riga di colore verde (vedere nota n. 1).
Centrale e sovrapposte l’una all’altra le scritte della Segreteria e Direzioni Regionali: “Segreteria Regionale alle infrastrutture” e sotto “Direzione Regionale Progetto Venezia” con lo stesso carattere e di colore verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco.

FASCIA 5

Scritta **“PROGETTO FINANZIATO CON LA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA”**, di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1) e in aggiunta sulla destra il logo del Piano Diretore per il disinquinamento della Laguna di Venezia (rappresentante una garza verde (vedere nota n, 1) su sfondo bianco e contornata da un reticolo geometrico di colore bianco su sfondo verde (veder nota n. 1)

RIPRODUZIONE IN QUADRICOMIA
(veder nota n. 1)

RIPRODUZIONE MONOCROMATICA
(vedere nota n. 1)

Nota n. 1

	Web	
Verde	**Colori RGB** Rosso: 0 Verde: 102 Blu: 0	**Quadricromia** Ciano: 82 Magenta: 21 Giallo: 100 Nero: 28

Nota n. 2

ALLEGATOA alla Dgr n. 1501 del 31 luglio 2012 pag. 12/12

In adempimento alle disposizioni sull'immagine coordinata della Regione del Veneto si deve fare riferimento al nuovo logo, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3462 del 12 dicembre 2002 (e successive DGR 1260/2005 e DGR 1254/2010), come riscontrabile sul sito web della Regione del Veneto www.regione.veneto.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1502 del 31 luglio 2012

L.R. 16.8.2002 n. 22 (autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali). Accreditamento Istituzionale dell'Unità di Offerta: Sezione Stati Vegetativi Permanenti (S.V.P.), ubicata presso l'Ospedale Classificato "Villa Salus", Via Terraglio n. 114, Mestre (Ve).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Rilascio Accreditamento Istituzionale per l'Unità di Offerta: Sezione Stati Vegetativi Permanenti (S.V.P.), ubicata presso l'Ospedale Classificato "Villa Salus", Via Terraglio n. 114, Mestre (Ve), con una dotazione di 4 p.l., ai sensi della L.R. 16.8.2002 n. 22.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio-sanitarie pubbliche e private e di altri erogatori è regolata dalla disciplina dell'Accreditamento Istituzionale e dell'Accordo Contrattuale, introdotta dal D.Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. e ii. e fondata sul criterio di regolazione dell'offerta, in attuazione della Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale.

Con la L.R. n. 22 del 16.8.2002 sono stati definiti i procedimenti di Autorizzazione all'esercizio e di Accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali nell'ambito del perseguimento del modello di qualità dei servizi socio-sanitari.

La Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. n. 22/2002 con D.G.R. n. 2473/2004 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio", D.G.R. n. 2501/2004 "Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Veneto, in attuazione della L.R. n. 22/2002" e D.G.R. n. 84/2007 "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali".

Con D.G.R. n. 3855/2004, la Giunta Regionale ha approvato una sperimentazione finalizzata a dare attuazione ai provvedimenti giuntali sopra richiamati.

Con D.G.R. n. 2067/2007 la Giunta Regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l'applicazione della D.G.R. n. 84/2007 e ha introdotto modifiche a quanto già stabilito da precedenti provvedimenti applicativi della L.R. n. 22/2002.

La L.R. n. 22/2002, agli articoli 8 e 10 comma 3, ha assoggettato le strutture sanitarie e socio sanitarie già operanti nel sistema sanitario regionale al procedimento di conferma dell'Autorizzazione all'esercizio.

L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'Accreditamento Istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell'Autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura, o del soggetto accreditando, ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenuto conto dei flussi di accesso ai servizi.

Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 16 del 1.2.2006 l'Ospedale Classificato Villa Salus di Mestre-Venezia è stato autorizzato all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie e accreditamento con oneri a carico del S.S.R., per cure di stati vegetativi permanenti, con una dotazione di 4 posti letto, ex DD.G.R. n. 447/2000, n. 751/2000, n. 702/2001 e n. 2209/2001.

Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 21 del 18.1.2011 la Struttura è stata autorizzata all'esercizio - ai sensi della L.R. n. 22/2002 e delle DD.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007 - per l'Unità di Offerta S.V.P., per una capacità ricettiva totale di 4 posti letto e per la durata di anni cinque dalla data del provvedimento.

A seguito della nota prot.41/DGC/II del 25.3.2011 con la quale il Legale Rappresentante p.t. dell'Ospedale Classificato Villa Salus di Mestre ha chiesto l'Accreditamento Istituzionale dell'Unità di Offerta S.V.P. ivi ubicata, sempre per una dotazione di 4 p.l., la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria con nota prot. 189675 del 19.4.2011 ha trasmesso l'istanza e la relativa documentazione all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), ai fini dell'avvio delle procedure previste dalla L.R. n. 22/2002 e successive attività conseguenti.

L'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), in data 18.4.2012 ha effettuato la prescritta visita per l'accertamento e la verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ai fini dell'Accreditamento Istituzionale e con nota prot. 0004100 del 25.5.2012 ha trasmesso alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria la relazione di rispondenza e il rapporto di verifica.

Dal suddetto rapporto, risulta un"giudizio finale positivo con punteggio pari al 90,76/100" e sono state prescritte le seguenti indicazioni di miglioramento:

"Requisiti parzialmente soddisfatti (60%)

Codice Requisito: CS-PNA.AC.4.2

Indicazioni di miglioramento: È presente un sistema di previsione e rilevamento dei ricavi ma non dei costi che è in fase di implementazione. È opportuno la creazione di un sistema di rilevazione sia dei ricavi che dei costi. Adeguamento ipotizzato: creazione di un sistema di controllo di gestione sia dei ricavi, sia dei costi. Adeguamento previsto entro aprile 2013.

Codice Requisito: CS-PNA.AC.4.3

Indicazioni di miglioramento: Dal punto di vista organizzativo è presente un sistema di controllo dei risultati sanitari e assistenziali. Tuttavia, dal punto di vista di rilevazione dei risultati economici, non sono stati predisposti sistemi di monitoraggio dedicati. Adeguamento ipotizzato: creazione di un sistema di reporting entro aprile 2013.

Codice Requisito: CS-PNA.AC.4.5

Indicazioni di miglioramento: È presente un funzionigramma sintetico che riporta esclusivamente il ruolo.

Per quanto concerne le responsabilità e le funzioni, queste sono desumibili da vari documenti. Deve essere strutturato un documento unico contenente queste informazioni e che sia disponibile al personale. Adeguamento ipotizzato: creazione di un funzionigramma completo entro aprile 2013".

A conclusione del percorso avviato si tratta dunque, con il presente provvedimento, di rilasciare l'Accreditamento Istituzionale a favore della struttura sopra menzionata, per l'Unità di Offerta: Sezione Stati Vegetativi Permanenti (S.V.P.), per una capacità ricettiva di 4 p.l.

L'Accreditamento ha una durata (validità) di 3 anni dalla data di adozione del presente atto ed è soggetto al rinnovo, su richiesta della struttura interessata da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza, accertati preventivamente i requisiti previsti.

L'Accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o all'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 22/2002.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D. Lgs. 502/1992 e ss. mm. e ii.;
Vista la L.R. 16 agosto 2002 n. 22;
Vista la D.G.R. n. 447/2000;
Vista la D.G.R. n. 751/2000;
Vista la D.G.R. n. 702/2001;
Vista la D.G.R. n. 2473/2004;
Vista la D.G.R. n. 2501/2004
Vista la D.G.R. n. 3855/2004;
Vista la D.G.R. n. 393/2005;
Vista la D.G.R. n. 84/2007;
Vista la D.G.R. n. 2067/2007;
Visto il D.D.R. n. 16/2006;
Visto il D.D.R. n. 21/2011;

delibera

1. di rilasciare, per le motivazioni indicate in premessa del presente atto, l'Accreditamento Istituzionale a favore dell'Unità di Offerta: Sezione Stati Vegetativi Permanenti (S.V.P.), ubicata presso l'Ospedale Classificato "Villa Salus", Via Terraglio n. 114 Mestre (Ve), per una dotazione di n. 4 p.l., per la durata di 3 anni dalla data di adozione del presente provvedimento;
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell'Accreditamento, saranno verificati i miglioramenti richiesti, siccome specificati in premessa del presente atto;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'Accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
5. di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'attuazione del presente provvedimento;
6. di notificare il presente atto alla struttura richiedente, all'Azienda Ulss n. 12 e all'ARSS, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 84/2007;
7. di informare che avverso la presente deliberazione può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
8. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1503 del 31 luglio 2012

L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Centro Diurno per minori con disturbo da deficit attentivo-iperattivo "Archimede" (CD) ubicato a Torri di Quartesolo (VI) in Via Italia Unita n. 1, della Associazione "Servizi Sociali e Sicurezza per Padova - ASSP" di Padova (PD).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accreditamento del Centro Diurno per minori con disturbo da deficit attentivo-iperattivo "Archimede" (CD) ubicato a Torri di Quartesolo (VI) in Via Italia Unita n. 1, di cui l'Ente gestore è la Associazione "Servizi Sociali e Sicurezza per Padova - ASSP" (PD) con sede legale in Via Altinate 87 a Padova. Ha una capacità ricettiva di 15 posti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche, l'istituto dell'accreditamento istituzionale.

Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.

Si ricorda che l'accreditamento istituzionale è il processo, che si conclude attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate, sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.

In data 16 maggio 2012 è stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 9 maggio 2012, la richiesta di Accreditamento istituzionale del Centro Diurno per minori con disturbo da deficit attentivo-iperattivo "Archimede" (CD)" ubicato a Torri di Quartesolo (VI) in Via Italia Unita n. 1. La domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della Associazione "Servizi Sociali e Sicurezza per Padova - ASSP" con sede legale a Padova.

La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale, l'istruttoria necessaria, che prevede in base all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, la verifica di:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Il Centro Diurno (CD) in esame è stato autorizzato all'esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari (Decreto n. 170 del 27 novembre 2008) per complessivi 15 posti.

La struttura regionale competente ha verificato la coerenza della struttura alla relativa programmazione regionale.

La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l'accreditamento istituzionale è di competenza dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria ha inviato in data 23 maggio 2012 con nota Prot. n. 237798 tutta la documentazione di riferimento della struttura accreditanda e l'attestazione in ordine alla coerenza della struttura in parola con la programmazione.

Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell'ARSS trasmesso in data 13/06/2012, prot. n. 4579, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata.

La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 15 posti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53 - 4° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.

delibera

1. di accreditare, ai sensi dell'art. 8 quater - del D.Lg.vo n. 502/1992 il Centro Diurno per minori con disturbo da deficit attentivo-iperattivo "Archimede" (CD) ubicato a Torri di Quartesolo (VI) in Via Italia Unita n. 1, di cui l'Ente gestore è la Associazione "Servizi Sociali e Sicurezza per Padova - ASSP" con sede legale a Padova in Via Altinate 87 per una capacità ricettiva pari a 15 posti;
2. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza, all'A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'accreditamento della struttura Centro Diurno "Archimede" oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1504 del 31 luglio 2012

L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Borgo Antico" ubicata a Marostica (VI) in Via Beato Lorenzino 59, della Libra Società Cooperativa Sociale di Marostica (VI).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accreditamento della Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Borgo Antico" ubicata a Marostica (VI) in Via Beato Lorenzino 59, di cui l'Ente gestore è la Libra Società Cooperativa Sociale con sede legale a Marostica (VI) in Via San Gaetano 18. Ha una capacità ricettiva di 12 posti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche, l'istituto dell'accreditamento istituzionale.

Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.

Si ricorda che l'accreditamento istituzionale è il processo, che si conclude attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate, sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.

È stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 29 marzo 2012, la richiesta di Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per malati psichiatrici modulo estensivo (CA est) "Borgo Antico" ubicata a Marostica (VI) in Via Beato Lorenzino 59. La domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della Libra Società Cooperativa Sociale di Marostica (VI), annotando che la Comunità Alloggio modulo estensivo (CA est) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI).

La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale, l'istruttoria necessaria, che prevede in base all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, la verifica di:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

La Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Borgo Antico" in esame è stata autorizzata all'esercizio di attività sanitarie con Decreto della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria (Decreto n. 6 del 24 gennaio 2012) per complessivi 12 posti.

La struttura regionale competente ha verificato la coerenza della struttura alla relativa programmazione regionale.

La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l'accreditamento istituzionale è di competenza dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione sanitaria ha inviato successivamente tutta la documentazione di riferimento della struttura accreditanda e l'attestazione in ordine alla coerenza della struttura in parola con la programmazione.

Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell'ARSS trasmesso in data 22/05/2012, prot. n. 3985, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata.

La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 12 posti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53 - 4° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.

delibera

1. di accreditare, ai sensi dell'art. 8 quater - del D.Lg.vo n. 502/1992 la Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Borgo Antico" in Via Beato Lorenzino 59 a Marostica, di cui l'Ente gestore è la Libra Società Cooperativa Sociale con sede legale a Marostica (VI) in Via San Gaetano 18, per una capacità ricettiva pari a 12 posti, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI);
2. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa, all'A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'accreditamento della struttura Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Borgo Antico" oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1505 del 31 luglio 2012

L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Mure" ubicata a Mure di Molvena (VI) in Via Soprachiesa 12, della Libra Società Cooperativa Sociale di Marostica (VI).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accreditamento della Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Mure" ubicata a Mure di Molvena (VI) in Via Soprachiesa 12, di cui l'Ente gestore è la Libra Società Cooperativa Sociale con sede legale a Marostica (VI) in Via San Gaetano 18. Ha una capacità ricettiva di 12 posti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche, l'istituto dell'accreditamento istituzionale.

Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.

Si ricorda che l'accreditamento istituzionale è il processo, che si conclude attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate, sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.

È stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 29 marzo 2012, la richiesta di Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per malati psichiatrici modulo estensivo (CA est) "Mure" ubicata a Mure di Molvena (VI) in Via Soprachiesa 12. La domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della Libra Società Cooperativa Sociale di Marostica (VI), annotando che la Comunità Alloggio modulo estensivo (CA est) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI).

La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale, l'istruttoria necessaria, che prevede in base all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, la verifica di:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

La Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Mure" in esame è stata autorizzata all'esercizio di attività sanitarie con Decreto della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria (Decreto n. 277 del 6 dicembre 2011) per complessivi 12 posti.

La struttura regionale competente ha verificato la coerenza della struttura alla relativa programmazione regionale.

La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l'accreditamento istituzionale è di competenza dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione sanitaria ha inviato successivamente tutta la documentazione di riferimento della struttura accreditanda e l'attestazione in ordine alla coerenza della struttura in parola con la programmazione.

Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell'ARSS trasmesso in data 22/05/2012, prot. n. 3983, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata.

La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 12 posti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53 - 4° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.

delibera

1. di accreditare, ai sensi dell'art. 8 quater - del D.Lg.vo n. 502/1992 la Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Mure" ubicata a Mure di Molvena (VI) in Via Soprachiesa 12, di cui l'Ente gestore è la Libra Società Cooperativa Sociale con sede legale a Marostica (VI) in Via San Gaetano 18, per una capacità ricettiva pari a 12 posti, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI);
2. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa (VI), all'A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'accreditamento della struttura Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Mure" oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1506 del 31 luglio 2012

L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Villa Mirabella" ubicata a Breganze (VI) in Via Palugare 11, della Libra Società Cooperativa Sociale di Marostica (VI).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accreditamento della Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA) "Villa Mirabella" ubicata a Breganze (VI) in Via Palugare 11, di cui l'Ente gestore è la Libra Società Cooperativa Sociale con sede legale a Marostica (VI) in Via San Gaetano 18. Ha una capacità ricettiva di 14 posti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche, l'istituto dell'accreditamento istituzionale.

Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.

Si ricorda che l'accreditamento istituzionale è il processo, che si conclude attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate, sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.

In data 1 marzo 2012 è stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 20 febbraio 2012, la richiesta di Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per malati psichiatrici modulo estensivo (CA Est) "Villa Mirabella" ubicata a Breganze (VI) in Via Palugare 11. La domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della Libra Società Cooperativa Sociale di Marostica (VI), annotando che la Comunità Alloggi o Estensiva (CA Est) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 4 Thiene (VI).

La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale, l'istruttoria necessaria, che prevede in base all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, la verifica di:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

La Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Villa Mirabella" in esame è stata autorizzata all'esercizio di attività sanitarie con Decreto della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria (Decreto n. 11 del 7 febbraio 2012) per complessivi 14 posti.

La struttura regionale competente ha verificato la coerenza della struttura alla relativa programmazione regionale.

La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l'accreditamento istituzionale è di competenza dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione sanitaria ha inviato in data 7 marzo 2012 con nota Prot. n. 111085 tutta la documentazione di riferimento della struttura accreditanda e l'attestazione in ordine alla coerenza della struttura in parola con la programmazione.

Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell'ARSS trasmesso in data 22/05/2012, prot. n. 3986, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata.

La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 14 posti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53 - 4° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.

delibera

1. di accreditare, ai sensi dell'art. 8 quater - del D.Lg.vo n. 502/1992 la Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Villa Mirabella" ubicata a Breganze (VI) in Via Palugare 11, di cui l'Ente gestore è la Libra Società Cooperativa Sociale con sede legale a Marostica (VI) in Via San Gaetano 18, per una capacità ricettiva pari a 14 posti, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 4 di Thiene (VI);
2. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss n. 4 di Thiene, all'A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'accreditamento della struttura Comunità Alloggio modulo estensivo per malati psichiatrici (CA Est) "Villa Mirabella" oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1507 del 31 luglio 2012

L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Il Roveto" ubicata a Montecchio Maggiore (VI) in Via Maso 29, della Mamre Società Cooperativa Sociale a.r.l. di Montecchio Maggiore (VI).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Il Roveto" ubicata a Montecchio Maggiore (VI) in Via Maso 29, di cui l'Ente gestore è la Mamre Società Cooperativa Sociale a.r.l. con sede legale a Montecchio Maggiore (VI) in Via Maso 31. Ha una capacità ricettiva di 10 posti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche, l'istituto dell'accreditamento istituzionale.

Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.

Si ricorda che l'accreditamento istituzionale è il processo, che si conclude attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate, sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.

Con nota datata 27 febbraio 2012 è stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, la richiesta di Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Il Roveto" ubicata a Montecchio Maggiore (VI) in Via Maso 29. La domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della Mamre Società Cooperativa Sociale a.r.l., annotando che la Comunità Alloggio (CA) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano (VI).

La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale, l'istruttoria necessaria, che prevede in base all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, la verifica di:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

La Comunità Alloggio (CA) "Il Roveto" in esame è stata autorizzata all'esercizio di attività sanitarie con Decreto della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria (Decreto n. 30 del 2 novembre 2010) per complessivi 10 posti.

La struttura regionale competente ha verificato la coerenza della struttura alla relativa programmazione regionale.

La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l'accreditamento istituzionale è di competenza dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria ha inviato in data 12 marzo 2012 con nota Prot. n. 117434 tutta la documentazione di riferimento della struttura accreditanda e l'attestazione in ordine alla coerenza della struttura in parola con la programmazione.

Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell'ARSS trasmesso in data 13/06/2012, prot. n. 4585, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata.

La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 10 posti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53 - 4° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.

delibera

1. di accreditare, ai sensi dell'art. 8 quater - del D.Lg.vo n. 502/1992 la Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Il Roveto", ubicata a Montecchio Maggiore (VI) in Via Maso 29, di cui l'Ente gestore è la Mamre Società Cooperativa Sociale a.r.l. con sede legale a Montecchio Maggiore (VI) in Via Maso 31, per una capacità ricettiva pari a 10 posti, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano (VI);
2. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss n. 5 di Arzignano (VI), all'A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'accreditamento della struttura Comunità Alloggio "Il Roveto", oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1508 del 31 luglio 2012

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto, bandito con deliberazione n. 1720 del 5.07.2005. Cessazione dei termini di cui alla DGR n. 1724/2011 a seguito della riforma introdotta dall'art. 11, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L.24 marzo 2012, n. 27.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si rendono noti gli atti prodromici all'espletamento del concorso straordinario per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto a seguito della riforma introdotta dall'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L.24 marzo 2012, n. 27.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La legge 2 aprile 1968, n. 475, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico" ha subito una profonda modifica ad opera dell'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - come convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 - in materia di "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione di farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria".

In particolare, il comma 3 dell'articolo in parola prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurino entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la conclusione del concorso straordinario regionale per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti disponibili per il privato esercizio. Per detta finalità la legge stabilisce che i Comuni, sentititi l'Azienda Sanitaria e l'Ordine dei Farmacisti territorialmente competenti, identifichino le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, secondo un rapporto di una farmacia ogni 3.300 abitanti, nel rispetto dei criteri di equa distribuzione sul territorio e di garanzia del servizio nelle aree a bassa densità popolare.

La riforma citata prevede, altresì, che entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 1/2012 i predetti dati debbano essere comunicati alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, perché questi provvedano a bandire, nei successivi sessanta giorni, il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 1/2012, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove.

I Comuni veneti, al fine pertanto di consentire la compilazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche che saranno poste a concorso straordinario, si sono attivati procedendo con l'individuazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e con la ricognizione di quelle vacanti.

Analoga attività deve essere altresì svolta dalla Regione del Veneto con riferimento a quelle sedi farmaceutiche che non sono state mai accettate dai candidati assegnatari della graduatoria del primo concorso ordinario regionale bandito con DGR n. 1720/2005. Si deve, infatti, ricordare che il termine di validità di detta graduatoria regionale - approvata con decreto del Dirigente della Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari del 26 luglio 2007, n. 59, successivamente rettificata con decreto del Dirigente della medesima Direzione del 21 dicembre 2007, n. 112 - era stata prorogata con DGR n. 1724/2011 "nelle more delle procedure per l'espletamento del nuovo concorso unico regionale per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, e comunque, non oltre due anni dalla scadenza del termine di cui all'art. 7 della DGR n. 1720/2005, al fine di assicurare continuità all'erogazione del servizio farmaceutico in ragione del sovraordinato interesse pubblico".

Il mutato orientamento del legislatore, che ha optato per un concorso straordinario in vece di quello ordinario, unitamente al carattere di urgenza delle norme introdotte dal decreto legge citato e la stringente scansione temporale dei vari adempimenti dallo stesso fissati per la copertura delle nuove farmacie, inducono oggi a ritenere non più coerente, con la sopravvenuta normativa, la prosecuzione degli adempimenti previsti dalla precedente disciplina e, pertanto, non più sussistenti le ragioni che avevano legittimato l'adozione della DGR n. 1724/2011, atteso che un diverso operare interferirebbe con l'obiettivo perseguito dal provvedimento d'urgenza.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 in materia di servizio farmaceutico con particolare riferimento all'art. 2 come sostituito dal comma 1, lett.c), art. 11 del D.L. n. 1/2012 e successiva legge di conversione;

• Visto l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

• Vista la delibera di Giunta regionale del 5 luglio 2005, n. 1720 di indizione del primo concorso unico regionale per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio come modificata dalla delibera di Giunta regionale del 9 agosto 2005, n. 2410;

• Vista la delibera di Giunta regionale del 26 ottobre 2011, n. 1724 di proroga della validità della graduatoria regionale del concorso unico per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio;

• Visto il decreto del Dirigente della Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari del 26 luglio 2007, n. 59 di approvazione della graduatoria come rettificato con decreto del Dirigente della medesima Direzione del 21 dicembre 2007, n. 112;

delibera

1. di dare atto che a far data dall'adozione della presente delibera, per le motivazioni espresse in premessa, non potranno più essere posti in essere adempimenti previsti dalla precedente disciplina e cesseranno gli effetti di cui alla DGR n. 1724/2011;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporterà spesa a carico del bilancio regionale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1509 del 31 luglio 2012

Disposizioni relative all'anno 2012 per il contenimento della spesa per la specialistica ambulatoriale interna.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:Con il presente provvedimento vengono forniti alle aziende del servizio sanitario regionale indirizzi specifici per contenere il ricorso all'utilizzo di personale convenzionato: specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 2358 del 29 dicembre 2011, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della L.R. 4 marzo 2010, n. 16, sono stare approvate le disposizioni a valere per l'anno 2012 relative al personale del SSR.

Il predetto provvedimento ha stabilito, tra l'altro, che per l'anno 2012, fermo restando il limite di costo per il personale sostenuto nel 2006, tutte le acquisizioni di risorse umane, sia con rapporto di dipendenza che con rapporto di lavoro autonomo, fatte salve alcune limitate deroghe, debbano essere autorizzate dall'Amministrazione regionale.

In particolare, sono state subordinate all'autorizzazione della Giunta Regionale per il tramite della Segreteria Regionale per la Sanità, le assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (anche tramite mobilità) dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico, ad esclusione degli operatori socio sanitari. Le assunzioni di personale medico, veterinario, sanitario di tutti i profili e degli Operatori Socio Sanitari (anche tramite mobilità) sono state invece condizionate alla preventiva autorizzazione della Segreteria regionale per la Sanità.

Ad analogo regime autorizzatorio è stata sottoposta l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo.

Con successiva D.G.R. n. 403 del 16 marzo 2012 è stato stabilito il blocco delle acquisizioni di personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, confermando invece le competenze della Segretaria regionale per la Sanità in merito al rilascio delle autorizzazioni relative all'acquisizione di personale del ruolo sanitario (e del personale del ruolo tecnico che svolga prevalentemente attività di supporto alle prestazioni assistenziali), fatto salvo il blocco delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di struttura complessa dello stesso ruolo.

I provvedimenti sopra richiamati non contengono nessuna disposizione riguardante i medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali (ACN) di cui all'art. 48 della legge n. 833 /78 e all'art. 8 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.

In proposito, dovendo la spesa relativa alla specialistica ambulatoriale interna risultare compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda sanitaria ed al fine di evitare un ricorso inappropriato alla stessa volto ad eludere i vincoli posti all'assunzione del personale dipendente, è necessario sottoporre al regime autorizzatorio gli specialisti ambulatoriali interni (SAI), cui vengono conferiti/rinnovati gli incarichi convenzionali.

Tale necessità deve tener conto che, con D.G.R. n. 2338 del 29 dicembre 2011, sono stati emanati gli indirizzi per adeguare la disciplina contrattuale degli SAI al modello regionale per l'assistenza territoriale.

Da tutto ciò consegue il seguente quadro di riferimento:

1. le aziende sanitarie devono programmare annualmente il fabbisogno di monte ore di specialistica ambulatoriale interna conformemente alle indicazioni regionali che, con il presente provvedimento, alla luce anche del disposto dell'articolo 16, comma 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, fissano tale fabbisogno a non oltre il limite di monte ore annuale e di spesa dell'anno 2010. Pertanto le aziende devono inviare preventivamente le proprie determinazioni alla Segreteria regionale per la Sanità per la verifica di conformità alla programmazione e per la relativa autorizzazione;
2. i conferimenti di nuovi incarichi, l'integrazione di quelli già in essere o ogni altro atto che attribuisca compiti disciplinati dall'ACN dell'area in questione, debbono essere preventivamente sottoposti all'autorizzazione della Segretaria regionale per la Sanità;
3. lo stesso procedimento deve essere espletato nel caso le aziende chiedano, motivandola, una deroga a quanto sopra a carattere eccezionale e, soprattutto, collegata ad effettivi processi di riallocazione di risorse e di sviluppo dell'assistenza territoriale.

Ai fini dell'attuazione dei punti di cui sopra le aziende devono produrre entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento i dati di bilancio, relativi alla specialistica ambulatoriale interna e all'esercizio 2010, nonché il riepilogo degli incarichi ad ogni titolo conferiti nel periodo suddetto allo stesso personale convenzionato.

Si propone di affidare gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, la quale opererà d'intesa con la Direzione Personale SSR.

Il presente atto verrà comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Visto l'accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali, medici veterinari, ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 48 della L. n. 833/78 e dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

• Visto l'articolo 16, comma 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111;

• Vista la D.G.R. n. 2338 del 29 dicembre 2011;

• Vista la D.G.R. n. 2358 del 29 dicembre 2011;
• Vista la D.G.R. n. 403 del 16 marzo 2012.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di impartire, con riferimento alla specialistica ambulatoriale interna ed alle altre professionalità sanitarie disciplinate dall'ACN attuativo dell'articolo 48 della L. n. 833/78 e dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e per tutto l'anno 2012, le seguenti disposizioni:

- le aziende sanitarie devono programmare annualmente il fabbisogno di monte ore di specialistica ambulatoriale interna conformemente alle indicazioni regionali che, con il presente provvedimento, fissano tale fabbisogno a non oltre il limite di monte ore annuale e di spesa dell'anno 2010. Pertanto le aziende devono inviare preventivamente le proprie determinazioni alla Segreteria regionale per la Sanità per la verifica di conformità alla programmazione e per la relativa autorizzazione;
- i conferimenti di nuovi incarichi, l'integrazione di quelli già in essere o ogni altro atto che attribuisca compiti disciplinati dall'ACN dell'area in questione, debbono essere preventivamente sottoposti all'autorizzazione della Segretaria regionale per la Sanità;
- lo stesso procedimento deve essere espletato nel caso l'azienda chieda, motivandola, una deroga a quanto sopra a carattere eccezionale e, soprattutto, collegata ad effettivi processi di riallocazione di risorse e di sviluppo dell'assistenza territoriale;

3. di stabilire che le aziende sanitarie, ai fini dell'attuazione di quanto sopra, devono produrre, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, i dati di bilancio, relativi alla specialistica ambulatoriale interna per l'esercizio 2010, nonché il riepilogo degli incarichi ad ogni titolo conferiti nel periodo suddetto allo stesso personale convenzionato;
4. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie - la quale opererà d'intesa con la Direzione Personale SSR;
5. di prendere atto che la presente deliberazione viene adottata in forza dei provvedimenti normativi richiamati in premessa e che verrà comunicata alle organizzazioni sindacali di categoria;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1511 del 31 luglio 2012

Rettifica per errore materiale alla D.G.R. n. 433 del 20 marzo 2012: accreditamento Comunità Alloggio "Il Glicine" ubicata a Torrebelvicino (VI) in Via Risorgimento 38, della Entropia Cooperativa Sociale Onlus di Torrebelvicino (VI)". L.R. 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si rettifica un errore materiale contenuto nella DGR 433/2012: trattasi di accreditamento di una Comunità Alloggio, non CTRP, gestita dalla Cooperativa Sociale Entropia, con capacità ricettiva di 10 posti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Cooperativa Sociale Entropia di Torrebelvicino (VI) ha presentato domanda di accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 per una Comunità Alloggio per malati psichiatrici con sede a Torrebelvicino (VI) Via Risorgimento 38 denominata "Il Glicine". La domanda è stata acquisita al protocollo regionale in data 10 giugno 2011 con protocollo n. 278223.

La richiesta di accreditamento si è conclusa positivamente con l'adozione del provvedimento DGR 433 del 20 marzo 2011 che, però, contiene un errore materiale relativamente alla tipologia di struttura indicata (CTRP).

Con il presente provvedimento, pertanto, si rettifica parzialmente la DGR 433/2012 nelle parti che riportano la tipologia del servizio in questione, in quanto trattasi di accreditamento di Comunità Alloggio, non CTRP, fermo restando ogni altra disposizione ivi contenuta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53 - 4° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011;
- Vista la DGR n. 433 del 20 marzo 2012;

delibera

1. di rettificare parzialmente la DGR 433/2012 nelle parti che riportano la tipologia del servizio, in quanto trattasi di accreditamento di Comunità Alloggio, non CTRP, fermo restando ogni altra disposizione ivi contenuta;
2. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss n. 4 "Alto Vicentino" (VI), all'A.R.S.S.;
3. di dare atto che l'accreditamento della struttura Comunità Alloggio "Il Glicine", oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1518 del 31 luglio 2012

Servizio per la gestione informatizzata in "outsourcing" del personale delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto - clausola contrattuale di rinnovazione ed estensione dell'appalto fino al 27.7.2015 - revoca della DGR n. 994 del 5.6.2012.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento, come stabilito nella DGR n. 1411/2012, approva gli esiti della negoziazione fra la Segreteria regionale per la Sanità e la società Sigma Informatica SpA, rivolta ad azionare la clausola contrattuale per il rinnovo per ulteriori anni tre del contratto in essere relativo al "Servizio per la gestione informatizzata in "outsourcing" del personale delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto", approva la proposta contrattuale migliorativa avanzata dalla società Sigma Informatica SpA, autorizza l'AOUI Verona, quale capofila della gara centralizzata, al rinnovo contrattuale e revoca la DGR n. 994/2012, alla luce delle innovazioni normative successivamente intervenute.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1226 del 27.7.2007 l'Azienda Ospedaliera di Verona ha disposto l'aggiudicazione definitiva alla Sigma Informatica SpA di Venezia-Mestre, relativa alla gara centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio per la gestione informatizzata in "outsourcing" del personale dipendente, assimilato, specialistico e convenzionato ed universitario delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e dello IOV, per il periodo di anni cinque - con facoltà opzionale di prosecuzione per un periodo di ulteriori anni tre - al prezzo unitario di € 1,73 pro cedolino/mese, IVA esclusa, con possibili aggiornamenti a seguito di variazioni ISTAT con cadenza annuale.

A seguito della precitata gara, le singole Aziende Sanitarie, Ospedaliere e lo IOV hanno provveduto alla stipulazione dei relativi contratti aziendali, per una soluzione informatica condivisa ma personalizzata, quanto alle specifiche necessità, per ciascun Ente contraente.

Al fine di conseguire la necessaria uniformità contrattuale, è stata, inoltre, fissata una comune scadenza del quinquennio contrattuale fissata nel giorno 27.7.2012, oltre che stabilito un costo a cedolino pari a € 1,73 + IVA, quale regolazione del corrispettivo per l'appaltatore che, in ragione degli intervenuti adeguamenti annuali ISTAT, ad oggi risulta determinato nella somma di € 1,87 + IVA pro cedolino/mese.

Approssimandosi alla scadenza contrattuale del servizio in epigrafe indicato e permanendo - anzi intensificandosi, anche a motivo del taglio dei trasferimenti economici alle Regioni - la necessità di avere a disposizione un preciso strumento di controllo delle principale spesa nel settore sanitario - il costo del personale del Servizio Sanitario Regionale (SSR) -, con DGR n. 994 del 5/6/2012 la Giunta Regionale ha conferito mandato all'azienda ospedaliera scaligera, che aveva curato la prima procedura di gara in parola, affinché, sulla base delle linee guida licenziate da un gruppo tecnico regionale, procedesse all'approvazione di tutti i necessari atti per lo svolgimento della procedura di nuova gara centralizzata a livello regionale, ivi inclusa la stesura del capitolato speciale, per la ricerca del miglior contraente per la copertura del servizio.

Peraltro, medio tempore - tra la complessità di gestione della gara e la lamentata carenza di personale, rappresentata dall'AOUI con nota agli atti presso gli uffici regionali competenti, cui la Segreteria offriva replica - veniva formalizzato il D.L. del 6.7.2012, n. 95, intitolato "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" - gergalmente definito spending review - il quale, prevedendo l'immediata applicazione delle disposizioni a decorrere dal 7.7.2012, ha imposto una serie di limitazioni alla spesa oltre che l'inasprimento delle attività di controllo le quali, per poter essere immediatamente applicabili, necessitano di idonei strumenti, anche informatici, di conoscenza dell'effettiva situazione reale al fine di disporre di un corretto monitoraggio che consenta di porre in essere rimedi con assoluta immediatezza.

In parallelo, alle stringenti ulteriori limitazioni alla spesa comportanti una ancora più profonda necessità di contenimento delle spese (ex multis artt. 5 e 15 del D.L. 95/2012 in tema di ferie, consulenze, primariati, ecc.), si deve peraltro dare atto altresì della di poco cronologicamente successiva formalizzazione della indisponibilità manifestata con nota datata 11.7.2012 da parte di Sigma Informatica SpA in ordine al prosieguo del contratto nelle formalità della proroga tecnica per il tempo necessario allo svolgimento della procedura di nuova gara centralizzata a livello regionale.

Conseguentemente, nelle more dell'approvazione della legge di conversione del D.L. 95/2012, la Giunta Regionale con DGR 1411 del 17.7.2012 ha, tra l'altro, disposto la sospensione degli effetti della DGR n. 994/2012, in ragione del mandato alla Segreteria regionale per la Sanità di procedere con urgenza ad una negoziazione, con la Società Sigma Informatica SpA, finalizzata ad azionare la clausola contrattuale per il rinnovo dei contratti in essere per ulteriori anni tre, a fronte della concessione della stessa di migliorie rispetto alle attuali condizioni di contratto nonchè di una riduzione del prezzo attualmente corrisposto per cedolino, anche con preciso riferimento alle disposizioni intervenute con la "spending review bis" ex comma 13, art. 15, Decreto Legge n. 95 del 7.7.2012.

Con la medesima DGR 1411 del 17.7.2012 è stato rinviato a successivo provvedimento l'approvazione degli esiti della negoziazione predetta.

Quindi, con nota del Segretario Regionale prot. n. 330692 del 17.7.2012, è stata consultata la Società Sigma Informatica SpA che, con nota 20 luglio 2012 (prot. regionale n. 337454) si è resa disponibile a proseguire la collaborazione con le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e l'Istituto Oncologico Veneto, oltre ai cinque anni eseguiti, prendendo atto della volontà di procedere all'attivazione della clausola di rinnovo triennale prevista dal contratto in essere - per il tramite dell'AOUI Verona - con le seguenti condizioni migliorative qui sinteticamente riprodotte:

- aggiornamento gratuito alla nuova SIGMA HR Suite, evoluzione tecnologica del software attualmente in uso, avanzata suite di Gestione del Personale per la Sanità;
- modulo SIGMA BI per la Segreteria regionale per la Sanità, che consente di analizzare in modo completo, in tempo reale tutte le informazioni presenti nella banca dati del personale delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto, organizzandole in strutture ed insiemi di dati omogenei. Il modulo permette analisi aziendali, comparative fra Aziende o rispetto a parametri di riferimento e sovra aziendali. Il modulo consente di:
  - analizzare, controllare e programmare i costi e l'allocazione del personale del SSR;
  - verificare il raggiungimento di performance da parte delle Aziende;
  - proiettare le informazioni e verificare la possibile realizzazione di obiettivi futuri;
  - effettuare analisi multidimensionali delle informazioni attraverso tabelle OLAP e grafici dinamici;
- avvio del servizio di Disaster Recovery in un data center secondario.

Peraltro, deve registrasi che, in ossequio alla negoziazione intercorsa, nella citata nota la predetta impresa ha accolto la richiesta di applicare le revisioni economiche previste dal D.L. n. 95/2012 comportanti la diminuzione a € 1,78 il costo pro cedolino/mese, IVA esclusa, nonché la disponibilità, nelle more dell'adozione delle conseguenti determinazioni da parte della Giunta Regionale.

Ad abundantiam, devesi dare atto che le prestazioni rese nel quinquennio contrattuale dalla società Sigma Informatica SpA appaiono in linea con quanto in utilizzo presso alcune realtà sanitarie limitrofe alla Regione del Veneto e, quanto alla codifica del personale, di grande utilità per il monitoraggio, le condizioni economiche praticate con l'appalto in parola, come da documentazione agli atti presso la Direzione Controlli e Governo SSR, risultano congruenti e sovrapponibili al costo di servizi analoghi.

Valutata, altresì, già con la DGR 1411 del 17.7.2012, sotto il profilo tecnico-qualitativo, la prosecuzione dei tre anni in disamina, rispetto ad altra possibile soluzione concorsuale nonché, soprattutto, tale opportunità in relazione all'obiettivo preminente in questo particolare momento economico della riduzione dei costi indiretti, derivanti da un cambio contrattuale, in un importante e strategico settore, quale quello della gestione e del controllo della spesa del personale attinente al SSR.

Considerato che il servizio in disamina non è allo stato attuale oggetto di Convenzioni Attive Consip, vista la proposta contrattuale migliorativa, formulata dalla società Sigma Informatica SpA di Venezia-Mestre con nota del 20.7.2012, si ritiene, pertanto, di approvare la stessa invitando l'ente sottoscrittore del contratto di cui alla deliberazione di aggiudicazione definitiva della gara centralizzata regionale n. 1226 del 27.7.2007, ossia l'attuale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, a procedere all'esercizio della facoltà contrattuale di prosecuzione di ulteriori anni 3 (sino al 27.7.2015), per il servizio inerente la gestione informatizzata in "outsourcing" del personale dipendente, assimilato, specialistico e convenzionato ed universitario delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto, al prezzo unitario cadauno cedolino di € 1,78, IVA esclusa; con mandato alla precitata Azienda capofila a svolgere tutti gli atti necessari ed a fornire le necessarie informazioni ed indicazioni alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e allo IOV.

In coerenza con le riflessioni sopra esposte, riconsiderati nel merito gli interessi sottesi alle determinazioni assunte con la DGR n. 994 del 5.6.2012, appare pertanto opportuno procedere alla revoca della deliberazione in parola e per l'effetto dichiarasi caducato il provvedimento di sospensione degli effetti della medesima approvato in data 17.7.2012 con DGR n. 1411.

Rilevato, nel frattempo, con la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona è stata disposta la proroga dal 28.7.2012 per 30 giorni, eventualmente prorogabili per ulteriori 30 giorni su richiesta della Segreteria regionale per la Sanità, del contratto in atto con la Sigma Informatica SpA, relativo al servizio in parola.

Viene approntata la presente deliberazione avendo presente quanto disposto dalla normativa vigente in materia per l'acquisto di beni e servizi ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la deliberazione n. 1226 del 27.7.2007 dell'Azienda Ospedaliera di Verona;

Visto l'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Preso atto del D.L. 6/7/2012, n. 95;

Vista la DGR 994 del 5/6/2012;

Vista la DGR 1411 del 17/7/2012;

Vista la deliberazione n. 484 del 26.7.2012 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

delibera

1) di approvare gli esiti della negoziazione fra la Segreteria regionale per la Sanità e la società Sigma Informatica SpA, di cui all'incarico alla Segreteria stessa con DGR 1411 del 17.7.2011, come descritti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, per quanto esposto nella premessa, la proposta contrattuale migliorativa avanzata dalla società Sigma Informatica SpA di Venezia-Mestre con nota del 20.07.2012 acquisita al prot. regionale n. 337454, concernente il servizio inerente la gestione informatizzata in "outsourcing" del personale dipendente, assimilato, specialistico e convenzionato ed universitario delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto, giusta deliberazione della Capofila Azienda Ospedaliera di Verona di aggiudicazione della gara centralizzata regionale n. 1226 del 27.7.2007;

3) di dare atto che detta proposta prevede, in esito all'esercizio della facoltà contrattuale la prosecuzione di ulteriori anni 3 sino al 27.7.2015, che verrà esercitata dalla Capofila Azienda Ospedaliera di Verona della procedura di gara centralizzata a livello regionale:

- un prezzo unitario cadauno cedolino/mese di € 1,78 IVA esclusa;
- aggiornamento gratuito alla nuova SIGMA HR Suite, evoluzione tecnologica del software attualmente in uso, avanzata suite di Gestione del Personale per la Sanità;
- modulo SIGMA BI per la Segreteria regionale per la Sanità. che consente di analizzare in modo completo, in tempo reale tutte le informazioni presenti nella banca dati del personale delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto, organizzandole in strutture ed insiemi di dati omogenei. Il modulo permette analisi aziendali e comparative fra Aziende o rispetto a parametri di riferimento e sovra aziendali;
- avvio del servizio di Disaster Recovery in un data center secondario.

4) di dare mandato, in conseguenza di quanto disposto dal precedente punto, alla Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, quale Azienda Capofila a svolgere tutti gli atti necessari ed a fornire le necessarie informazioni ed indicazioni alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e allo IOV contraenti con la società Sigma Informatica SpA, per la conclusione formale della prosecuzione in parola per il periodo di ulteriori anni tre, oltre al periodo iniziale di anni cinque, in applicazione della facoltà prevista nella deliberazione n. 1226 del 27.7.2007 approvata dalla citata Azienda Ospedaliera;

5) di precisare che, in relazione al mandato di cui al precedente punto 4) del presente dispositivo, la prosecuzione dal 28.7.2012 per 30 giorni del contratto in atto con la Sigma Informatica SpA, intervenuta con la deliberazione n. 484 del 26.7.2012 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona dovrà intendersi disposta nell'alveo del periodo dei tre anni di prosecuzione di cui sopra, con scadenza il 27.7.2015;

6) di dichiarare, per le motivazioni in fatto e diritto dedotte in narrativa e qui da ritenersi integralmente trasfuse, revocata la DGR n. 994 del 5.6.2012, e per l'effetto dichiarasi caducato il provvedimento di sospensione degli effetti della medesima approvato in data 17.7.2012 con DGR n. 1411;

7) dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8) di pubblicare la seguente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1519 del 31 luglio 2012

Progetto "Sorveglianza sulle zoonosi trasmesse da vettori e valutazione del rischio di diffusione sul territorio della Regione Veneto". Impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Impegno del finanziamento regionale da assegnare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd) per la realizzazione del Progetto per la sorveglianza delle zoonosi trasmesse da vettori e valutazione del rischio di diffusione sul territorio della Regione Veneto, codice n. 2.6.9 del Piano Regionale Prevenzione (PRP) approvato con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con delibera n. 2178 del 8/08/2008 ha approvato il Programma per l'organizzazione e la gestione delle attività di disinfezione e disinfestazione da zanzara tigre e con successiva D.G.R. n. 3663/2008 ha approvato l'attività di sorveglianza entomologica come attività di prevenzione della malattia West-nile.

Con D.G.R. n. 3677/2008 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale di Sorveglianza di West Nile Disease (WND) che definisce le direttive contenenti le linee operative e le modalità di intervento.

Con D.G.R. n. 1674 del 9/06/2009 la Giunta Regionale, al fine di promuovere delle azioni sul territorio rivolte alla prevenzione e controllo della West-Nile, ha approvato un Progetto a carattere regionale finalizzato al monitoraggio della presenza, della identificazione di specie, della densità e delle differenze ecologiche di culicidi nelle aree del Veneto interessate dalla circolazione del virus West Nile nel 2008. Il progetto è stato predisposto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd), di seguito denominato IZSVe, e dall'Entostudio di Padova, identificati su proposta del Gruppo di lavoro istituito con D.G.R. 2178/2008.

Con D.G.R. n. 2154 del 14/07/2009 la Giunta Regionale ha approvato un Progetto regionale finalizzato allo studio della dinamica di popolazione della zanzara tigre, alla sorveglianza dell'introduzione di altre specie di culicidi e virus e a nuovi interventi con lo scopo di prevenire l'insorgenza e la diffusione di nuove malattie infettive quali la chikungunya e altre patologie trasmesse da artropodi.(quali la zanzara tigre), considerata la proliferazione delle zanzare sia in termini di densità che di numero di specie causata dalla peculiarità di gran parte del territorio regionale caratterizzato da una situazione geografica e idrografica particolare e da un clima caldo umido.

Con nota prot. n. 406733 del 22/07/2009 sono state inviate alle Aziende Ulss le "Linee guida per il controllo dei Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità ad aggiornamento ed integrazione di quanto contenuto nel Piano regionale di Sorveglianza di West Nile Disease.

Con successiva D.G.R. n. 4018 del 22/12/2009 la Giunta Regionale ha approvato l'implementazione del Progetto consistente nell'estensione del monitoraggio entomologico nelle aree di sorveglianza del basso Veronese e un'intensificazione del monitoraggio nelle aree della Provincia di Rovigo prospicienti alle zone dell'Emilia Romagna che hanno mostrato il punto di riavvio della circolazione virale. Sulla base dei risultati conseguiti nel primo anno, l'IZSVe ha ritenuto di rimodulare le attività per il 2010 e ha presentato un nuovo progetto, a sostituzione di quello approvato con D.G.R. n. 1674/2009 e n. 4018/2009, specificando una nuova ridistribuzione delle risorse economiche per il 2010, rimanendo però nel budget complessivo precedentemente approvato.

Con D.G.R. n. 1797 del 13/7/2010, la Giunta Regionale ha approvato il Progetto "Miglioramento della sorveglianza della West Nile nel Veneto", presentato al CCM Nazionale e dallo stesso approvato, che ha l'obiettivo di controllare la malattia causata dal virus West Nile con azioni mirate su più fronti.

Con D.G.R. n. 2010 del 3/08/2010 è stato approvato un protocollo per la sorveglianza delle febbri estive ad integrazione dei precedenti protocolli regionali sulla sorveglianza delle malattie virali trasmesse da vettori nella Regione Veneto e in particolare per le malattie di West-Nile, Chikungunya e Dengue.

A partire dagli anni novanta le malattie trasmesse da vettori hanno coinvolto su scala mondiale sia la popolazione umana che quella animale, tanto da potersi ritenere probabile in futuro che la diffusione di queste zoonosi possa costituire un rischio evidente per la salute, anche con la comparsa di episodi epidemici sempre più frequenti, dimostrando che anche nei Paesi occidentali queste malattie, considerate "esotiche" (Asia, Medio Oriente e Africa), possono assumere un ruolo importante in sanità pubblica.

Le malattie trasmesse da vettori sono causate da virus, batteri e parassiti, in grado di trasmettere la malattia da un ospite infetto ad uno sano, i quali comprendono nel loro ciclo biologico varie specie di animali, l'uomo e gli artropodi (zanzare, zecche, flebotomi, etc.) che hanno assunto un ruolo sempre più rilevante in tutta Europa, Italia compresa. Nella Regione Veneto la diffusione di zoonosi da vettori di recente introduzione (es., il virus West Nile) manifesta un trend in crescita nella popolazione animale e umana.

Sulla base di tale situazione e dell'esperienza maturata negli ultimi anni, è stato attivato un piano di sorveglianza efficace e mirato per la verifica di diffusione delle malattie endemiche già presenti sul territorio e per consentire di estendere il monitoraggio anche ad altri patogeni a rischio di introduzione, attraverso studi pilota in aree limitate ad alto rischio per la diffusione e la possibile endemizzazione di tali infezioni.

Il piano è stato inserito come progetto, denominato "Sorveglianza sulle zoonosi trasmesse da vettori e valutazione del rischio di diffusione sul territorio della Regione Veneto", cod. 2.6.9 nel Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 approvato con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010.

Il progetto di cui si chiede l'impegno con il presente provvedimento è finanziato con fondi regionali afferenti al capitolo di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria e che le relative liquidazioni avverranno sul conto di Tesoreria Provinciale n. 306697 della gestione sanitaria.

Lo scopo del Progetto è quello di assicurare, in via prioritaria, l'individuazione delle aree a rischio di diffusione delle malattie e l'attivazione di idonee misure di intervento per un miglior utilizzo delle risorse esistenti, mediante l'attuazione di fattive collaborazioni, con la comunicazione e la condivisione di dati tra Enti di ricerca e strutture sanitarie pubbliche e garantendo una corretta gestione delle zoonosi.

Il progetto è stato affidato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd), per la qualificata esperienza in materia, e con D.G.R. n. 1094 del 26/07/2011 si è provveduto a finanziare la seconda annualità di tale progetto assegnando un finanziamento pari a euro 164.000,00.

Con nota prot. n. 4902 del 29/05/2012 l'IZSVe ha trasmesso alla Direzione Prevenzione il Piano di Attività e relativo Piano Finanziario per la terza annualità del PRP 2010-2012 per un importo pari a euro 196.000,00 che è agli atti del Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 4 della L.R. n. 1/1997, la legge n. 39 del 29/11/2001;

Viste la L.R. 14 del 6/4/2012 che approva il bilancio regionale di previsione e le successive DGR n. 710 del 2/5/2012 che approva le Direttive per la gestione del bilancio 2012 e n. 1102 del 12/06/2012, che approva le Prime linee guida regionali attuative del D.Lgs n. 118/2011-titolo II;

Richiamate le D.G.R. n. 2178 del 8/08/2008, n. 3677/2008, n. 1674 del 9/06/2009, n. 2154 del 14/07/2009, n. 4018 del 22/12/2009,n. 1797 del 13/07/2010, n. 2010 del 3/08/2010, n. 3139 del 14/12/2010 e n 1094 del 26/07/2011.

delibera

1. di assegnare, per le motivazioni indicate nelle premesse, un finanziamento di euro 196.000,00 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd) per la terza annualità del progetto: "Sorveglianza sulle zoonosi trasmesse da vettori e valutazione del rischio di diffusione sul territorio della Regione Veneto" cod. 2.6.9, approvato con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, sulla base del preventivo confermato al Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 4902 del 29/05/2012;
2. di impegnare la somma pari a euro 196.000,00 sul capitolo di spesa n. 101022 (quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - spese varie per interventi specifici in materia di prevenzione Art. 7 Ter, D. LGS 19/06/1999, n. 229) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione alla liquidazione della somma specificata al precedente punto 1) a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd) con le seguenti modalità:
   - 40% ad approvazione del presente provvedimento;
   - 60% alla presentazione alla Direzione Prevenzione, entro il 30 giugno 2014 della relazione sull'attività svolta e della rendicontazione economica a firma del Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd);
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di demandare eventuali adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione;
6. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione all'esecuzione del presente atto;
7. di trasmettere il presente provvedimento per il visto di monitoraggio al Responsabile GSA per la successiva trasmissione alla Direzione Regionale Ragioneria e Tributi per quanto di competenza;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1521 del 31 luglio 2012

Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul "Documento di consenso sulle politiche di offerta e modalità di esecuzione del test per Human Immunodeficiency Virus (HIV) in Italia" e dell'Intesa sul documento "Infezione da HIV e detenzione".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Recepimento degli Accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni che approvano i documenti di riferimento in materia di interventi urgenti per contrastare la diffusione delle infezioni da HIV con un particolare riguardo alle persone che si trovano in stato di detenzione. La presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli Organismi Internazionali (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Organizzazione Mondiale della Sanità e Consiglio d'Europa) hanno dedicato una costante attenzione all'Acquired Immun Deficiency Syndrome (AIDS). L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare, ha definito una strategia globale di intervento denominata "Global programma on AIDS" per contrastare il diffondersi dell'epidemia.

In Italia il Ministero della Sanità ha dettato con la circolare del 3/08/1983 n. 64, una serie di disposizioni in linea con gli indirizzi dell'OMS in materia di sorveglianza e profilassi dell'infezione da HIV.

L'avvio di una politica organica al riguardo si è avuta nel 1987 quando venne costituita la Commissione nazionale contro l'AIDS che ritenne di dare sistematicità alle varie direttive, approntando un programma comprensivo di indicazioni per l'adeguamento delle strutture assistenziali in rapporto alle previsioni di sviluppo dell'epidemia.

L'elaborazione del documento "Piano Nazionale di Prevenzione e Lotta contro l'AIDS" ha consentito al Parlamento di approvare la Legge n. 135 del 5/06/1990 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" che, sicuramente, costituisce la prima risposta organica che l'ordinamento giuridico italiano ha dato al problema.

In coerenza con gli obiettivi di salute relativi al controllo delle malattie diffusive adottati dall'OMS è stato adottato il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 che ha fissato gli obiettivi da raggiungere a tutela della salute in coerenza con i livelli essenziali di assistenza.

Successivamente con il Piano Nazionale per la Prevenzione 2011-2012 si è prestata particolare attenzione allo sviluppo dei sistemi di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV e all'armonizzazione delle attività di prevenzione realizzate dalle Aziende sanitarie.

La Regione Veneto nel proprio Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010-2012, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, ha finanziato un progetto di prevenzione dell'AIDS e delle altre malattie a trasmissione sessuale nelle scuole secondarie di secondo grado con lo scopo di mantenere bassi i tassi di incidenza dell'infezione HIV e delle altre malattie sessualmente trasmesse negli adolescenti aumentando allo stesso tempo la consapevolezza di percezione del rischio da parte degli stessi.

Il fenomeno più preoccupante che ha portato in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome del 27/07/2011 a sancire l'Accordo relativo al "Documento di consenso sulle politiche di offerta e modalità di esecuzione del test per HIV in Italia" è dovuto all'incremento delle persone che scoprono di essere sieropositive solo al momento della diagnosi di AIDS, ovvero in uno stadio di malattia molto avanzato. Per questo motivo che si è ritenuto prioritario attivare azioni di identificazione precoce al fine di favorire la massima conoscenza dello stato sierologico per HIV promuovendo interventi finalizzati ad offrire attivamente il test a gruppi di popolazione che si rivolgono ai servizi sanitari anche per motivi non correlati epidemiologicamente o clinicamente all'infezione da HIV. Alla luce di quanto esposto si ritiene di recepire formalmente l'Accordo contenuto nell'Allegato "A" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante. Tale Accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18/08/2011.

Nella seduta del 15/03/2012 la Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome ha raggiunto un accordo sul documento "Infezione da HIV e detenzione" dove la problematica dell'infezione da HIV viene affrontata con riguardo ai soggetti che si trovano nell'ambiente carcerario con l'intento precipuo di garantire al detenuto, secondo il principio della pari opportunità diagnostico-terapeutica, la stessa assistenza fornita ai soggetti liberi che risultano essere HIV positivi. Si ritiene di recepire l'Accordo contenuto nell'Allegato "B" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante. Tale Accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31/03/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'articolo 4 della L.R. 1/1997;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 64 del 3/08/1983;

Vista la L. n. 135 del 5/06/1990;

Vista la DGR 3139/2010;

Viste la Conferenza Permanente Stato-Regioni del 27/07/2011e del 15/03/2012.

delibera

1. di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul "Documento di consenso sulle politiche di offerta e modalità di esecuzione del test per HIV in Italia", allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;
2. di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Infezione da HIV e detenzione", allegato al presente provvedimento (Allegato B) di cui costituisce parte integrante;
3. di stabilire che verrà redatto un documento di attuazione di quanto previsto ai punti 1) e 2) da applicarsi sul territorio regionale;
4. di disporre che la Direzione Prevenzione-Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica provvederà a monitorare sul territorio regionale lo stato di avanzamento delle azioni previste;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione;
7. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione all'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9ª legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 1521 del 31 luglio 2012 pag. 1/18

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in Italia".

Rep. n. 134/CSR del 27 luglio 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 27 luglio 2011:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA l'Intesa sancita nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR) sul Piano nazionale per la prevenzione 2010-2012, che individua tra gli obiettivi di salute prioritari, sui quali è opportuno elaborare progetti specifici, la prevenzione delle malattie infettive;

VISTA la nota pervenuta in data 9 maggio 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di una apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il documento indicato in oggetto;

VISTA la lettera in data 16 maggio 2011, con la quale il documento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 7 giugno 2011, le Regioni e le Province autonome hanno ritenuto accoglibile una proposta di modifica dello schema di intesa di cui trattasi avanzata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota in data 8 giugno 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva della proposta di intesa in parola che recepisce la suddetta richiesta emendativa;

VISTA la lettera in data 9 giugno 2011, con la quale tale nuova versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che la proposta di intesa in oggetto è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 23 giugno 2011 e che la stessa non ha avuto luogo;

CONSIDERATO, inoltre, che la medesima proposta di intesa è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2011 e che il punto non è stato esaminato;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa in oggetto;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Considerati:

- l'articolo 1 della legge n. 135 del 5 giugno 1990 – Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS – che assegna alla Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS compiti di studio, consulenza e proposta nell'ambito del piano di interventi diretto a contrastare la diffusione delle infezioni da HIV;
- la legge n. 3 del 18 ottobre 2001 che, nel novellare l'articolo 117 della Costituzione, annovera la "tutela della salute" tra le materie di potestà legislativa concorrente;
- il D.P.R. del 7 aprile 2006, recante il Piano sanitario nazionale 2006-2008, che fissa gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, conseguibili nel rispetto dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni l'8 agosto 2001 (Rep. Atti n. 1285), come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni successivi e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli di assistenza;
- l'obiettivo 5.8 del richiamato Piano sanitario nazionale, relativo al controllo delle malattie diffusive, e in attuazione degli obiettivi adottati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
- l'articolo 1, comma 4, della citata intesa sul "Piano Nazionale per la Prevenzione 2011-2012", che fa riferimento alle risorse finalizzate a sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale 2010-2012, lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza e l'armonizzazione delle attività di prevenzione negli ambienti territoriali;
- che in Italia, analogamente ad altri paesi europei, vi è una proporzione consistente di persone con infezione da HIV (circa un terzo) che non è a conoscenza del proprio stato di sieropositività;
- che si rende strategico, prioritario ed urgente riconoscere l'importanza e attivare azioni di identificazione precoce (early detection) in grado di permettere il contatto e la diagnosi precoce dell'elevato numero di persone sieropositive ancora inconsapevoli del proprio stato sierologico;

ALLEGATO A Dgr n. **del** pag. 3/18

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

- che, al fine di favorire la massima conoscenza dello stato sierologico per HIV, vanno promosse sperimentazioni di interventi finalizzati ad offrire attivamente il test a gruppi di popolazione che si rivolgono ai servizi sanitari anche per motivi non correlati epidemiologicamente o clinicamente all'infezione da HIV;

SI CONVIENE

sul "Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in Italia", Allegato sub A, parte integrante del presente atto, i cui contenuti saranno periodicamente aggiornati alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili.
Si precisa che, dalla presente intesa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

Allegato A

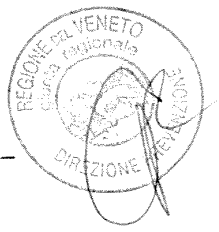

DOCUMENTO DI CONSENSO SULLE POLITICHE DI OFFERTA E LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL TEST PER HIV IN ITALIA

1. Introduzione

1.1 *Importanza di favorire la conoscenza dello stato sierologico per HIV*

Si stima che in Italia, analogamente ad altri paesi europei, vi sia una proporzione consistente di persone con infezione da HIV (circa un terzo) che non è a conoscenza del proprio stato di sieropositività.

È stato, peraltro, dimostrato che circa il 30% delle diagnosi di infezione da HIV viene effettuato in persone che sono già in stato avanzato di malattia (linfociti CD4 <200/mmc e/o patologie indicative di AIDS) e comunque quasi il 60% delle diagnosi di AIDS viene fatta in persone con tardivo riconoscimento dell'infezione da HIV.

Questo fenomeno determina diverse conseguenze negative.

In primo luogo la persona con HIV diagnosticata tardivamente non ha l'opportunità di iniziare nei tempi ottimali la terapia antiretrovirale ed ha, da una parte, un rischio più elevato di giungere ad una fase conclamata della malattia e, dall'altra, una ridotta probabilità di un pieno recupero immunologico una volta iniziato il trattamento farmacologico.

In secondo luogo la mancanza di consapevolezza dello stato di infezione può favorire un'ulteriore diffusione del contagio. È stato, infatti, dimostrato che le persone con infezione da HIV riducono, in parte o completamente, i comportamenti a rischio di trasmissione dell'infezione una volta informati del loro stato. Inoltre, vi sono evidenze dell'efficacia degli interventi di prevenzione della diffusione del contagio indirizzati alle persone con infezione da HIV nota.

In terzo luogo la terapia antiretrovirale, riducendo la carica virale può anche contribuire a limitare la diffusione del contagio. Infatti, una persona consapevole del proprio stato sierologico che assume una terapia efficace ha un rischio molto ridotto di trasmettere l'infezione agli altri. Dati di programmi di sorveglianza sull'incidenza di nuove infezioni in paesi sia occidentali che in via di sviluppo hanno mostrato una tendenza alla riduzione delle infezioni proporzionale all'incremento delle diagnosi e del trattamento dell'infezione.

Infine, le donne gravide consapevoli di avere l'infezione da HIV possono accedere ai programmi di profilassi materno-fetale che riducono drasticamente la trasmissione del virus al nascituro.

In considerazione dell'elevato numero di persone sieropositive ancora inconsapevoli del proprio stato sierologico si ritiene strategico, prioritario ed urgente riconoscere l'importanza e attivare azioni di identificazione precoce (early detection) in grado di permettere il contatto e la diagnosi precoce di queste persone. Un esempio di modalità efficace per identificare precocemente un alto numero di persone sieropositive ancora inconsapevoli del loro stato, è quello di coinvolgere direttamente le persone già risultate sieropositive (e quindi consapevoli del loro stato) attraverso l'offerta attiva del test HIV, da parte delle strutture sanitarie, anche ai loro partner, in quanto esse sono il gruppo di persone sicuramente a più alto rischio di infezione.

1.2 *La situazione dell'offerta del test in Italia*

I dati del "Progetto di ricerca per l'individuazione e la sperimentazione di modelli di intervento atti a migliorare l'adesione al test di screening HIV" (finanziato dal Ministero della Salute, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e realizzato con il contributo delle Associazioni facenti parte della Consulta di Lotta all'AIDS) evidenziano una situazione di estrema disomogeneità dell'offerta del test HIV oggi in Italia e, con frequenze importanti su alcuni aspetti procedurali fondamentali, il non rispetto della Legge 135/90 e la difformità da quanto suggerito dagli organismi internazionali.

A partire da una banca dati di 1.030 Centri pubblici derivati da precedenti mappature dell'ISS e integrata con elenchi forniti da alcuni Assessorati regionali, sono state effettuate 665 interviste telefoniche standardizzate a 391 responsabili di Centri Diagnostico-clinici e a responsabili di 274 di Centri Trasfusionali nel periodo settembre 2008-novembre 2009. Dei restanti, 203 servizi sono stati eliminati perché non rispondenti ai criteri di inclusione e per 162 servizi non è stato possibile entrare in contatto con il responsabile o vi è stato un rifiuto a partecipare all'intervista.

L'analisi dei dati delle 391 interviste condotte nei Centri Diagnostico-clinici ha evidenziato che nel 77,0% di questi il test HIV viene eseguito in modo gratuito, nel 38,4% è assicurato l'anonimato (completa assenza di dati della persona che effettua il test), il colloquio di counselling pre test è eseguito nel 48,1% dei casi e quello post test nel 44,7%.

In 139 Centri Diagnostico-clinici su 391, il risultato del test viene consegnato in busta chiusa. Per il 70,5% dei 139 Centri che consegnano l'esito in busta chiusa, ciò avviene in caso di esito negativo, per il 4,3% in caso di esito positivo, per il 25,2% indipendentemente dall'esito del test.

In 234 Centri il risultato del test viene consegnato dal medico, di questi il 7,3% in caso di esito negativo, il 47,4% in caso di esito positivo e il 45,3% indipendentemente dall'esito del test.

In merito all'indicazione sul periodo finestra fornita dai Centri viene confermata una sensibile varietà: il 27,7% risponde che il test deve essere effettuato dopo 6 mesi dall'ultima situazione di rischio, il 18,3% dopo 3 mesi, l'8,9% dopo un mese. Inoltre, nel 45,1% gli intervistati forniscono indicazioni diverse, ad esempio: "dopo 12 mesi", "dopo 20 giorni", "ripetuto ogni 6 mesi", "dopo 2 mesi", "dipende da caso a caso". In merito alle metodiche utilizzate risulta una proporzione limitata di centri che utilizzano test combinati (31,7%).

Per quanto riguarda i Centri Trasfusionali in 115/274 (42,0%), va sottolineato che ad essi accede talora anche la popolazione generale per effettuare il test. In questi centri, rispetto a difformità o non corrette procedure la situazione è irrilevante, probabilmente grazie alla normativa sulla donazione.

I risultati del Progetto evidenziano come, nei Centri coinvolti nell'indagine, manchi una comune modalità di esecuzione del test, in particolar modo per quanto riguarda gratuità, anonimato e colloquio di counselling pre e post test. In alcune regioni va segnalata l'oggettiva scarsità di Centri dove sia possibile accedere al test, scarsità che in alcune realtà territoriali è vicariata dall'accesso della popolazione generale ai Centri Trasfusionali.

Dati raccolti nell'ambito di un altro programma indicano che in molti casi il risultato del test non viene ritirato, in alcuni contesti fino al 25%.

La situazione nelle persone che consumano sostanze stupefacenti

In base a stime del 2010, in Italia sono circa 3.000.000 le persone che, nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni, consumano sostanze stupefacenti. Di queste, sono stimate 393.000 persone con stato di dipendenza (215.000 per oppiacei pari a 5,5/1000 residenti e 178.000 per cocaina pari a 4,5/1000 residenti) di cui circa il 60 % con uso endovenoso delle sostanze.

Ogni anno vengono assistite dai Sert circa 170.000 persone tossicodipendenti. Vi è una stabilizzazione negli ultimi quattro anni degli utenti in trattamento per uso di eroina, mentre vi è un aumento degli utenti in trattamento per uso di cocaina. I soggetti che hanno richiesto per la prima volta un trattamento sono stati 33.984 con un tempo medio di latenza stimato tra inizio uso e richiesta di primo trattamento di 5,5 anni (oscillante tra i 4 e gli 8 anni), differenziato da sostanza a sostanza. L'età media dei nuovi utenti è circa 30 anni, con un arri

più tardivo rispetto agli anni precedenti. Questo significa che vi è un aumento del tempo fuori trattamento con tutti i rischi che ne conseguono e quindi un arrivo sempre più tardivo ai servizi. Le sostanze primarie maggiormente utilizzate risultano essere il 69% eroina, il 16% cocaina e il 9,3% cannabis. In calo l'assunzione per via iniettiva. Si osserva, inoltre, una diminuzione generalizzata dell'uso iniettivo dell'eroina, a favore dell'assunzione inalatoria e respiratoria di tale sostanza.

Le persone che consumano sostanze stupefacenti hanno un rischio aumentato di acquisizione e trasmissione di varie infezioni virali che, in termini probabilistici decrescenti sono: HCV, HBV, HIV, come anche un rischio aumentato di acquisizione e trasmissione di varie malattie trasmesse sessualmente ed in particolare Lue e Gonorrea.

Nel corso del 2010, si è potuto determinare che vi è una tendenza ormai pluriennale a non testare gli utenti in trattamento per le principali infezioni quali quelle da HIV, HCV e HBV. La percentuale nazionale media di utenti dei Sert sottoposti al test HIV è risultata solo del 37,3% degli utenti testabili e presenti all'interno dei servizi.

A livello nazionale la prevalenza media dei soggetti testati risultati HIV positivi è risultata dell'11,5% con percentuali differenziate come segue: il 18,7% nelle femmine e il 12,3% nei maschi, nei soggetti già in carico, mentre è il 2,3% nelle femmine e il 2,0% nei maschi, nei nuovi utenti. La maggior prevalenza di HIV si è riscontrata nel genere femminile. Si è rilevata un'associazione negativa tra basso livello di utilizzo del test e percentuale di soggetti HIV positivi, sottolineando che nelle Regioni a più alta prevalenza di sieropositività si tende anche a testare meno i nuovi soggetti in entrata al servizio. Le situazioni critiche per maggior positività per HIV e contemporaneo minor uso del test sono emerse in Bolzano, Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria. Le regioni più colpite dall'HIV sono risultate: Sardegna, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte.

La situazione nelle carceri

Le carceri rappresentano un "reservoir" dell'infezione da HIV in tutto il mondo. L'elevata diffusione è riconducibile a comportamenti a rischio di una gran parte della popolazione detenuta. Tra i 45.211 detenuti che hanno fatto ingresso dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009 nei 207 Istituti penitenziari italiani, 13.292 (29,4%) sono stati sottoposti a screening per HIV. La positività al test è stata riscontrata nel 3,22% della popolazione esaminata. Con un tasso di esecuzione del test volontario dell'80%, come avvenuto in uno studio del 2005 condotto in

Istituti penitenziari in cui era "ristretto" il 14,6% della popolazione detenuta nazionale, la sieroprevalenza per anti-HIV sale al 7,5%. Osservazioni condotte in carceri non italiane documentano una incidenza/anno dell' 1,9%.

1.3 *Le iniziative delle Regioni*

Negli anni, più Regioni si sono attivate inserendo indicazioni specifiche sulla diagnostica HIV in provvedimenti riguardanti la sorveglianza e la prevenzione dell'Infezione da HIV e la lotta all'AIDS, o effettuando un riordino mirato dell'offerta del test HIV a livello locale.

1.4 *Scopo del documento*

Questo documento si propone di ribadire la necessità di effettuare il test, proporre modalità univoche di erogazione del test stesso e della consegna dei risultati sul territorio nazionale, aprire la possibilità di sperimentare modalità diverse di offerta del test per garantirne l'accesso ed identificare programmi di intervento finalizzati a far emergere il sommerso.

2. Principi generali

2.1 *Gratuità e facilità di accesso*

Il test per HIV deve essere reso disponibile gratuitamente nell'ambito di servizi pubblici che garantiscano la più ampia facilità di accesso ai cittadini.

2.2 *Consenso e garanzia di riservatezza*

L'esecuzione del test per HIV è possibile solo con il consenso della persona interessata. Tale principio, oltre a rispondere al dettato costituzionale e ai principi deontologici, è espressamente sancito della legge n. 135 del 1990.

Una eccezione prevista dalla stessa legge è rappresentata da "motivi di necessità clinica" nell'interesse del paziente stesso. Tale eccezione è tuttavia da interpretarsi come applicabile in caso di interventi d'urgenza, con riferimento ad una incapacità del paziente ad esprimere il consenso e all'esistenza di un grave pericolo. In tal caso, infatti, si può configurare per chi richiede il test senza consenso uno stato di necessità (cfr. art. 54 c.p.). Comunque, perché si realizzi lo stato di necessità occorre provare:

a. l'attualità del pericolo di danno alla vita o alla salute;

b. la gravità del danno;

c. l'assenza di altre alternative al di fuori di quella attuata in assenza di consenso;

d. la proporzionalità fra benefici ottenibili e dannosità dell'intervento posto in essere.

Inoltre, sempre a norma della legge n. 135 del 1990: "Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate.".

La Corte Costituzionale, con propria sentenza additiva n. 218/1994, ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art.5, terzo e quinto comma, nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportino rischi per la salute di terzi, perché incompatibile con l'art.32 della Costituzione Italiana.

Con la medesima pronuncia la Corte ha dichiarato, invece, superata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art.6 della stessa legge; pertanto rimane valido il divieto per il datore di lavoro di svolgere indagini, anche in fase pre-assunzione, per accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività del lavoratore, in tutti i casi nei quali l'attività lavorativa non comporti rischi per la salute di terzi.

Il medico che prescrive il test per l'HIV deve quindi ottenere un preventivo consenso scritto da parte della persona interessata.

La normativa vigente prevede inoltre una serie di garanzie a tutela della riservatezza dei risultati del test per HIV. La legge n. 135 del 1990 prescrive, infatti, che la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona alla quale tali esami sono riferiti.

La comunicazione del risultato del test ad altri operatori sanitari è ammissibile a patto che tale trasmissione di informazioni soddisfi contemporaneamente le seguenti condizioni:

a. deve effettuarsi tra soggetti tenuti al segreto professionale;

b. la finalità deve essere quella di tutelare la salute del paziente;

c. sussista il consenso di quest'ultimo.

In casi particolari, da valutare volta per volta, al fine di facilitare il ritiro del risultato del test si ritiene utile prospettare una possibilità di delega a terzi per la consegna del risultato, atteso quanto disposto dalla legge 135 del 1990. Una ipotesi di lavoro potrebbe essere quella di valutare con esperti di diritto del Ministero la possibilità di delegare con le procedure previste dalla legge 241 del 1990 ("legge Bassanini") e successive modifiche ed integrazione (copia carta

d'identità del delegante e del delegato con la richiesta e consenso esplicito del diretto interessato).

Il trattamento dei dati sensibili in ambito medico deve assicurare adeguati standard di sicurezza e il pieno rispetto della privacy a quanti si rivolgono alle diverse strutture sanitarie per finalità di controllo, prevenzione e cura delle malattie.

Secondo l'art. 11 del Codice sulla privacy, tale trattamento deve avvenire in ossequio ai principi di liceità, correttezza, esattezza e pertinenza e deve risultare compatibile e non eccedente rispetto agli scopi prefissati, anche con riferimento al periodo di conservazione dei dati stessi.

I risultati del test per HIV vanno considerati dati sensibili e, come tali, destinatari di una disciplina specifica in tema di garanzie di riservatezza, poiché la loro diffusione e comunicazione rappresenta una profonda intrusione nella vita privata dell'interessato, ammessa solo nei casi previsti dalla legge.

I suddetti dati devono, pertanto, essere custoditi e monitorati attraverso tutte quelle regole tecniche che ne assicurino in ogni momento l'integrità, preservandoli cioè da fenomeni di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito; a tal riguardo, gli artt. 33 e 34 del Codice, il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza e le Linee guida emanate dal Garante, dettano le misure volte ad assicurare il livello minimo necessario a garantire la riservatezza di dati ritenuti particolarmente degni di protezione. L'adozione ed il rispetto di tali misure deve essere adeguatamente documentato dalle strutture presso le quali si esegue il test per HIV.

Ad ulteriore garanzia della protezione della riservatezza della persona che si sottopone al test, i centri che lo eseguono devono garantire la possibilità di esecuzione del test in anonimato su richiesta dell'interessato, definendo una apposita procedura.

2.3 *Diritto all'informazione e gestione dei risultati*

Strettamente legato al problema del consenso è il problema di una corretta informazione.

I più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno portato a sottolineare come l'informazione sugli interventi medici sia un diritto inalienabile del paziente. Il diritto all'informazione ha contribuito a livellare quell'asimmetria informativa che da sempre ha contraddistinto il rapporto medico-paziente. Anche nel caso del test per HIV l'informazione è dovuta, non solo con riguardo alla salute, ma soprattutto in riferimento alla libertà di autodeterminazione del soggetto.

L'effettuazione del test e la consegna del suo risultato, sia con esito negativo che positivo deve accompagnarsi all'offerta di informazioni sull'infezione da HIV (informative counselling) svolto da personale adeguatamente formato.

2.4 *L'esecuzione del test nei minori*

I minori possono essere esposti ad un rischio significativo di contrarre l'infezione da HIV anche a causa dell'inesperienza e della disattenzione legate all'età, che li può portare ad una valutazione non corretta dei rischi che corrono.

Il vantaggio di una diagnosi precoce dell'infezione è ben noto, tanto che negli Stati Uniti, l'autorità sanitaria ha raccomandato l'effettuazione del test alle persone dai 13 ai 64 anni che si presentano per qualsiasi motivo ad una struttura sanitaria.

È importante quindi favorire un accesso dei minori al test per HIV se esistono possibili situazioni di rischio, anche in considerazione del fatto che accedere ad una struttura per effettuare il test rappresenta un contatto assolutamente importante in termini non solo di diagnosi precoce, ma anche di prevenzione ed educazione sanitaria.

Come principio generale, in Italia i minori possono eseguire il test per HIV solo con il consenso dei genitori. Questo può costituire un potenziale fattore limitante della possibilità di effettuare l'accertamento da parte dei giovani dopo esposizioni a rischio.

La questione relativa alla validità del consenso all'esecuzione del test, prestato dal minorenne senza l'autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale o del tutore, deve allo stato essere risolta alla luce dei principi costituzionali in materia di tutela della salute, salva ovviamente l'esigenza di un intervento normativo sulla disciplina dettata dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge n. 135 del 1990.

Pertanto, va comunque richiesta l'autorizzazione dei genitori o del tutore prima di procedere all'esecuzione del test HIV. Si pone quindi la necessità di definire prassi che facilitino l'accesso al test soprattutto per i grandi minori, cioè a partire dai sedici anni di età.

Nel facilitare l'accesso al test da parte dei minori deve essere assolutamente evitato che il test venga effettuato senza uno specifico colloquio che affronti sia i temi della prevenzione dell'infezione, sia il problema dell'eventuale coinvolgimento dei genitori che la possibilità di coinvolgere nel processo il giudice dei minori.

Prassi facilitate per l'accesso al test dei minori dovranno quindi essere gestite solamente in strutture con specifica competenza di counselling per giovani e che dispongono di un percorso

già codificato di collaborazione con il tribunale dei minori per la gestione delle problematiche che si presentano nei singoli casi.

3. Strutture per l'accesso al test richiesto direttamente dagli interessati

3.1 Il SSN deve rendere disponibili servizi ambulatoriali e/o punti di prelievo che garantiscano l'accesso alla diagnostica per HIV.

Tale attività deve essere organizzata in modo da rendere quanto più semplice l'accesso al test HIV. In particolare è necessario che tutti possano accedere a questi servizi senza la richiesta del medico di base. Questi servizi devono essere resi disponibili anche alle persone straniere temporaneamente presenti nel territorio (ovvero persone non italiane prive di permesso di soggiorno, richiedenti asilo, ecc.) alle stesse condizioni delle persone italiane o straniere con permesso di soggiorno e iscrizione al SSN (gratuità, riservatezza, diritto di non eseguire il test senza che il rifiuto determini discriminazione).

Il ricorso ai centri trasfusionali come servizi per l'esecuzione del test per HIV non può essere considerata una modalità corretta di offerta, in quanto implica il rischio che una afferenza di soggetti con comportamenti a rischio faccia aumentare la probabilità di casi con infezione non documentata con gli altri test di screening.

3.2 In occasione dell'esecuzione del test va svolto un colloquio di informative counselling effettuato da personale adeguatamente formato. Dovranno essere fornite informazioni sull'infezione da HIV, sul significato del test, sulla utilità di eseguirlo, sul tipo di test che verrà eseguito, sulle conseguenze di un test negativo o positivo. Dovrà, inoltre, essere offerto l'accesso ad ulteriori interventi di counselling preventivo a tutte le persone più vulnerabili rispetto al rischio di infezione e, ove necessario, l'invio ad altri servizi, quali quelli per il trattamento delle dipendenze o altre strutture di supporto (psicologico o psichiatrico). La persona dovrà avere l'opportunità di porre domande in particolare sugli aspetti preventivi anche di altre malattie a trasmissione sessuale o ematica.

Nel caso l'esame venga richiesto da un medico che non operi nelle strutture deputate all'esecuzione del test, l'informazione pre-test andrà comunque effettuata dal medico che effettua la prescrizione. Deve essere garantita altresì la riservatezza sull'identità delle persone che lo eseguono. Ogni struttura sanitaria presso la quale viene eseguito l'accertamento deve garantire la riservatezza dei dati personali.

In tutte le strutture presso le quali viene effettuato il test, deve essere garantita, in caso di richiesta della persona, la possibilità di eseguirlo in anonimato e vanno definiti specifici percorsi e protocolli per l'accesso da parte di minori. Andranno inoltre ridotti quanto più possibile i tempi di esecuzione e facilitato l'accesso per il ritiro dei referti al fine di ridurre la probabilità di mancato ritiro dei referti stessi.

3.3 Il risultato del test andrà consegnato, personalmente all'interessato identificato, da personale sanitario adeguatamente formato. ***(vedi sopra, 2.2)***

La consegna dovrà essere effettuata nell'ambito di un colloquio con l'interessato. In caso di esito negativo, nel corso del colloquio dovranno essere fornite indicazioni sul significato del risultato e valutata la necessità di una eventuale ripetizione dell'esame. All'interessato dovrà essere inoltre offerta l'opportunità di ricevere ulteriori informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione, eventualmente indirizzandolo a strutture specializzate in questo campo.

In caso di esito positivo, nel corso del colloquio, che dovrà vedere la partecipazione del personale adeguatamente formato sulle procedure di corretta comunicazione dei risultati del test, si dovrà: spiegare chiaramente il significato del risultato, aiutare la persona a fronteggiare i problemi emotivi emergenti, prospettarle le possibilità di supporto incluso quello psicologico, fornirle indicazioni su come evitare i rischi di trasmissione ad altre persone. Inoltre, sarà necessario affrontare con la persona l'opportunità di comunicare ad altri il risultato del test, invitandola ad inviare presso le Unità di prevenzione/accesso al test per l'esecuzione dell'esame, il partner o altre persone, le quali potrebbero essere a rischio di aver contratto l'infezione. Infine, spiegare la necessità di appropriati ulteriori interventi diagnostici e terapeutici, valutando la necessità di interventi clinici urgenti e comunque avviando l'interessato alle Unità di cura e assistenza secondo protocolli predefiniti.

Alle persone sieropositive consapevoli afferenti ai centri di diagnosi e cura, andrà sistematicamente evidenziata la forte opportunità di offrire ed eseguire tempestivamente un controllo sierologico anche sui loro partner. Questa azione andrà espletata anche, se necessario, mediante supporto da parte del personale medico alla comunicazione al partner del reale rischio infettivo corso, della necessità di sottoporsi al controllo sierologico e di eseguire il test in anonimato. L'adesione a tali procedure dovrà essere totalmente volontaria e rispettosa della libera volontà del paziente che, reso pienamente consapevole della problematica

attraverso una corretta ed esaustiva informazione, non dovrà in alcun modo essere sottoposto a pressioni o condizionamenti di alcun tipo.

3.4 In caso di test eseguiti al di fuori di strutture del SSN, sarà compito del medico che effettua la richiesta fornire le informazioni sopra descritte nel colloquio pre-test. La consegna dei risultati dovrà essere effettuata da personale sanitario della struttura che esegue il test nell'ambito di un colloquio con l'interessato. In caso di test negativo, nel corso del colloquio dovrà esserne spiegato il risultato e valutata la necessità di un'eventuale ripetizione.
In caso di test positivo, nel corso del colloquio il medico, adeguatamente formato, dovrà spiegare chiaramente il significato del risultato, prospettare alla persona le possibilità di assistenza e cura disponibili nell'ambito del SSN, spiegare la necessità di appropriati ulteriori interventi diagnostici e terapeutici, avviare il paziente alle Unità Assistenziali di riferimento.

4. Offerta attiva del test a gruppi di popolazione a più elevata prevalenza di infezione che si rivolgono per altri motivi ai servizi sanitari

4.1 *Principi generali*

In caso di pazienti che presentano patologie infettive causate da agenti patogeni che hanno le stesse modalità di trasmissione di HIV o la cui comparsa può essere indice della presenza dell'infezione da HIV, il test deve essere offerto attivamente dagli operatori sanitari che hanno in cura il paziente e l'esecuzione del test va considerata come parte della procedura diagnostica standard nelle specifiche condizioni.
Il paziente va informato con un colloquio pre-test della opportunità di eseguire l'esame nell'ambito degli accertamenti motivati dalla sua condizione clinica e va informato che e nei suoi diritti rifiutare l'offerta senza che ciò pregiudichi l'accesso ad altra diagnostica o alle cure. Se la persona non rifiuta, il test viene effettuato. In ogni caso, alla persona deve essere garantita una adeguata informazione.
In caso di test negativo, nel corso del colloquio dovrà esserne spiegato il risultato e valutata la necessità di un'eventuale ripetizione dell'esame. All'interessato dovrà essere inoltre offerta l'opportunità di ricevere ulteriori informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti riguardanti i rischi di contagio con HIV.
In caso di test positivo, nel corso del colloquio (è auspicabile la presenza anche di personale medico), si dovrà fornire l'informazione descritta al punto 3.3 ed avviare la persona alle Unità

assistenziali. Alla persona con primo riscontro di positività per HIV dovrà essere offerta la possibilità di sottoporsi a visita specialistica quanto prima possibile, e comunque entro una settimana dalla comunicazione del risultato.

4.2 *Condizioni cliniche nelle quali il test va offerto attivamente*

Il test deve essere attivamente offerto in tutte le condizioni cliniche che possano essere riferite all'infezione da HIV, indipendentemente da una valutazione di rischio comportamentale incluse le patologie comprese nella definizione di caso di AIDS e patologie associate quali: linfomi, sindrome similmononucleosica, dermatite seborroica/esantemi di natura non determinata, leucocitopenia, trombocitopenia, herpes zoster multimetamerico, candidosi orofaringea, febbre di origine ignota, cancro o displasia cervicale, cancro o displasia anale.

Il test per la diagnosi di infezione da HIV deve essere, inoltre, attivamente offerto a tutte le persone che si rivolgano a strutture assistenziali per i seguenti motivi: infezioni a trasmissione sessuale, infezione da virus dell'epatite a trasmissione ematica/sessuale, tubercolosi.

4.3 *Il test nei servizi per tossicodipendenti*

Il test va offerto in maniera sistematica a tutte le persone che afferiscono ai servizi per il trattamento delle dipendenze. Allo stesso modo va loro offerta la possibilità di eseguire accertamenti per altre infezioni a trasmissione ematica e sessuale (epatiti, sifilide, etc.).

In caso di risultato negativo va consigliata e programmata la ripetizione periodica del test se persistono comportamenti a rischio.

4.4 *Il test nelle carceri*

I dati disponibili sono indicativi della necessità non solo di promuovere l'offerta di sottoporsi volontariamente al test al momento dell'ingresso in carcere ma anche periodicamente durante tutto il periodo di detenzione. L'obiettivo prioritario è di rendere concretamente accessibili e fruibili ai detenuti con HIV tutti i servizi offerti dal SSN, al quale compete, in virtù del D.P.C.M. 01.04.2008, l'assistenza sanitaria in carcere. In considerazione degli elevati tassi di prevalenza riscontrati, appare raccomandato, inoltre, estendere l'esecuzione routinaria del test. In questo modo il paziente detenuto è informato dell'esecuzione del test HIV che viene effettuato insieme ad altri esami di routine, fatto salvo l'esplicito rifiuto scritto.

I programmi di offerta del test dovranno essere collegati a programmi di riduzione del rischio di trasmissione dell'infezione e di garanzia di accesso alle cure.

4.5 *Il test in gravidanza*

Nonostante la bassa prevalenza di infezione da HIV nelle donne a termine di gravidanza in Italia, l'efficacia degli interventi di prevenzione della trasmissione verticale e le gravi conseguenze che avrebbe una mancata diagnosi di infezione in una donna in gravidanza, impongono di offrire l'esecuzione del test a tutte le donne gravide, secondo le prescrizioni già vigenti in tema di accertamenti diagnostici in gravidanza, indipendentemente da ogni valutazione di rischio.

Il test per HIV dovrebbe essere inserito tra gli eventuali accertamenti diagnostici eseguiti in epoca pre-concezionale, al momento del riscontro della gravidanza e successivamente se negativo in presenza di esposizioni a rischio. Il test dovrebbe inoltre essere sistematicamente offerto ai partner delle donne in gravidanza o che intendano iniziarne una analogamente a quanto previsto attualmente per altre infezioni a trasmissione verticale.

A tutte le donne in gravidanza il test deve comunque essere offerto dal medico che ha in cura la donna e l'esecuzione del test va considerata come parte della routine dell'assistenza prenatale.

La donna va informata del fatto che il test verrà eseguito nell'ambito degli accertamenti motivati dalla cura prenatale a meno che non esprima il suo diniego all'esecuzione. Tale procedura deve sempre e comunque essere accompagnata da adeguata informazione (informative counselling).

Prima dell'esecuzione del test la donna va informata dal personale sanitario del Servizio che la assiste o dal medico che ha effettuato la richiesta del test sui rischi di trasmissione verticale dell'infezione, sul significato del test, sulle garanzie di riservatezza del risultato, e sul fatto che la donna può liberamente decidere di non sottoporsi al test o di posporre la sua esecuzione, sulla necessità di far eseguire il test anche al partner.

La consegna del test andrà eseguita con modalità analoghe a quelle descritte precedentemente.

Il personale che assiste le donne nelle strutture sede di parto deve verificare che la donna abbia eseguito un test per HIV durante la gravidanza. Qualora risulti che la donna non abbia eseguito un test, va offerto il test con le procedure sopra descritte. Il test va eseguito con procedura d'urgenza al fine di potere prendere le opportune decisioni (travaglio, etc.) sugli interventi di

interventi dovrebbero essere disegnati prevedendo indicatori di processo e di esito, anche per potere fornire le basi razionali ad interventi diffusi su tutto il territorio nazionale.
La Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS promuoverà una raccolta a livello nazionale dei risultati di questi interventi al fine di definire specifiche linee di indirizzo in questo ambito.

6. Strumenti tecnici

6.1 *Procedure di effettuazione del test per HIV*

La CNA ha approvato uno specifico documento sulle procedure di effettuazione del test al quale si rimanda. Tale documento raccomanda l'impiego unicamente di test di III e IV generazione, riporta un algoritmo diagnostico, che include raccomandazioni sui test di conferma, e fissa a 3 mesi il tempo massimo del periodo finestra.

6.2 *I test rapidi*

Il già citato documento sulle procedure di effettuazione del test al quale si rimanda, riporta anche dati sull'accuratezza e sulle indicazioni d'uso dei test rapidi.

7. Promozione e revisione delle raccomandazioni

7.1 *Strategia di implementazione delle raccomandazioni*

La CNA concorderà con le Regioni strategie per favorire la conoscenza di queste raccomandazioni da parte degli operatori e la loro l'implementazione nei Servizi sanitari regionali.

7.2 *Promozione di sperimentazioni e monitoraggio dell'efficacia delle raccomandazioni*

La CNA promuoverà l'inclusione di temi riguardanti le politiche di offerta del test e la loro efficacia nell'ambito di bandi di ricerca quali il Progetto AIDS o i Progetti CCM.

7.3 *Revisione periodica delle raccomandazioni*

Le presenti raccomandazioni verranno rivalutate ed aggiornate sulla base di nuove evidenze e dei risultati delle sperimentazioni, con cadenza indicata dal Ministero della Salute.

profilassi incluse le modalità di espletamento del parto. Ove necessario andranno utilizzati test rapidi, il cui risultato andrà comunque confermato con metodi sierologici tradizionali.

L'efficacia del trattamento antiretrovirale nel prevenire la trasmissione verticale dell'infezione andrà chiaramente esposta nel colloquio di counseiling. Questo intervento dovrà essere sempre offerto alle donne risultate positive secondo quanto previsto dalle linee-guida nazionali ed internazionali.

Il test inoltre andrebbe offerto attivamente a tutte le donne che si sottopongono ad interruzione volontaria della gravidanza nel contesto degli accertamenti di laboratorio richiesti per tale intervento.

4.6 Offerta attiva del test in altre strutture sanitarie

Al fine di favorire la massima conoscenza dello stato sierologico per HIV, vanno promosse sperimentazioni di interventi finalizzati ad offrire attivamente il test a gruppi di popolazione che si rivolgono ai servizi sanitari anche per motivi non correlati epidemiologicamente o clinicamente all'infezione da HIV. Questi interventi potranno prevedere, ad esempio, l'offerta sistematica del test a tutti i pazienti afferenti a strutture sanitarie, come i servizi di Pronto Soccorso ed i Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione.

I progetti riguardanti questi interventi dovrebbero essere disegnati prevedendo indicatori di processo e di esito, anche per potere fornire le basi razionali ad interventi diffusi a livello nazionale ed internazionale.

5. Offerta attiva del test a gruppi di popolazione a più elevata prevalenza di infezione che non vengono raggiunti dai servizi sanitari

5.1 *Effettuazione del test al di fuori dei servizi sanitari*

Non esistono ad oggi strategie validate per l'offerta del test al di fuori delle strutture sanitarie. Andrebbe, peraltro, promossa la sperimentazione di programmi finalizzati a favorire l'accesso al test e la presa in carico delle persone sieropositive rivolta a gruppi di popolazione nei quali è dimostrata una aumentata prevalenza di infezione o nei quali tale aumentato è ipotizzabile sulla base della prevalenza di comportamenti a rischio. In particolare tali interventi dovrebbero essere rivolti a gruppi di popolazione vulnerabili, e potranno prevedere l'esecuzione di prelievi e/o di test rapidi anche al di fuori delle strutture sanitarie. I progetti riguardanti questi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale - 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. 1521 **del 31 luglio 2012** pag. 1/13

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Infezione da HIV e detenzione".

Rep. Atti n. 33/CU del 15 marzo 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 15 marzo 2012:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del "Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria", di cui all'Allegato A del predetto D.P.C.M. 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato D.P.C.M. 1° aprile 2008;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO, inoltre, che al suddetto Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale e quello di definire strumenti volti a favorire il coordinamento fra le Regioni, Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri della giustizia minorile;

VISTA l'Intesa sancita nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR) sul Piano nazionale per la prevenzione 2010-2012, che individua tra gli obiettivi di salute prioritari, sui quali è opportuno elaborare progetti specifici, la prevenzione delle malattie infettive;

VISTA la nota in data 8 marzo 2011, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di una apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, un documento recante "Infezione da HIV e detenzione", diramato alle Regioni e Province autonome con nota in data 16 maggio 2011;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 7 giugno 2011, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, nell'esprimere avviso tecnico favorevole sul documento in oggetto, hanno richiamato l'attenzione sulla necessità che lo stesso fosse sottoposto all'esame del predetto Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del suindicato Tavolo svoltasi il 13 luglio 2011, sono state formulate alcune osservazioni sul testo del documento in oggetto dal rappresentante del Dipartimento politiche antidroga e dai rappresentanti delle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota pervenuta in data 13 dicembre 2011, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione del documento indicato in oggetto che tiene conto delle osservazioni formulate nel corso della predetta riunione;

VISTA la nota in data 19 dicembre 2011, con la quale tale nuova versione è stata portata a conoscenza dei componenti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria;

CONSIDERATO che il documento in oggetto è stato posto all'ordine del giorno della riunione del più volte citato Tavolo convocata per il 7 febbraio 2012, che non ha avuto luogo;

CONSIDERATO, inoltre, che, nel corso della riunione dell'8 marzo 2012, il Tavolo di consultazione permanente ha apportato alcune modifiche al testo del documento in parola ed ha approvato la versione definitiva dello stesso, Allegato sub A, parte integrante del predetto atto, che è stata diramata alle Amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali con lettera in data 8 marzo 2012;

ALLEGATO B Dgr n. **del** pag. 3/13

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Infezione da HIV e detenzione", Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

ALLEGATO B Dgr n. **del** pag. 4/13

Allegato A

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

"INFEZIONE DA HIV E DETENZIONE"

DOCUMENTO DI INDIRIZZO

1. INTRODUZIONE

L'infezione da HIV e le infezioni virali croniche trasmesse per via parenterale o tramite rapporti sessuali non protetti, ad evoluzione potenzialmente cronica (HBV e HCV) risultano, da numerose segnalazioni, essere più frequenti nelle comunità penitenziarie rispetto alla popolazione generale in tutti i Paesi del mondo occidentale.

Le persone che vengono a conoscenza per la prima volta della propria condizione di sieropositività per HIV in stato di detenzione, ovvero che, essendone a conoscenza, comunicano il proprio stato al personale sanitario in carcere, possono incontrare oggettive difficoltà derivanti dalle caratteristiche strutturali e organizzative delle istituzioni penitenziarie, la cui finalizzazione prioritaria è la custodia dei detenuti, degli internati e la garanzia della sicurezza sociale. A esse si aggiungono trasferimenti improvvisi in altri istituti per motivi di giustizia, disciplinari o di sfollamento, che possono essere inoltre causa di interruzione di programmi assistenziali, di trattamento, terapeutici e la difficoltà nel mantenere la riservatezza sia sulle proprie condizioni di salute, sia sui normali atti della vita quotidiana.

Tutti questi elementi problematici sono intrinseci alla struttura penitenziaria e difficili da modificare e per questo motivo meritano un'attenzione particolare. Per gli aspetti organizzativi sanitari, invece, restano importanti margini di miglioramento, conseguibili mediante interventi e disposizioni normative o regolamentari mirati ed appositamente dimensionati alla realtà penitenziaria.

Il contesto in cui è necessario prevedere interventi è complesso se si considerano le caratteristiche della popolazione detenuta ed internata in cui sono sovra rappresentate persone con problemi comportamentali e sociali, quali i consumatori di sostanze stupefacenti (specie se per via iniettiva), gli alcolisti, i soggetti con patologie psichiatriche di diversa tipologia. Circa il 30% della popolazione detenuta è di origine straniera e portatrice di problematiche etniche spesso di difficile gestione.

Particolare complessità può assumere inoltre la gestione delle problematiche associate alle malattie a trasmissione ematico-sessuale, correlate alle attività sessuali presenti nel contesto carcerario.

Molti dei detenuti risultano già affetti da patologie infettive al loro ingresso in carcere. Non può però essere sottovalutata la possibilità che fattori, l'eccessivo affollamento, l'inadeguatezza delle strutture che si riflette sulla possibilità di osservare correttamente le norme igienico sanitarie e la carenza di politiche sanitarie realmente efficaci, quali ad esempio quella della c.d. "riduzione del danno" per la Prevenzione delle Patologie Correlate all'uso di Sostanze Stupefacenti, possano favorire la diffusione delle infezioni all'interno degli Istituti penitenziari.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Nonostante l'emergenza AIDS abbia profondamente modificato l'organizzazione sanitaria penitenziaria nel corso degli ultimi venti anni le patologie virali croniche, le malattie infettive emergenti, riemergenti e d'importazione rappresentano tutt'ora problemi pressanti per la medicina di tutte le comunità confinate ed in particolare di quelle penitenziarie.
E' necessario sottolineare, inoltre, come spesso nel paziente detenuto o, soprattutto, internato, possa sussistere una ridotta percezione della malattia, ovvero la negazione della stessa, con una ridotta accettazione delle procedure diagnostiche e terapeutiche che si rendessero necessarie. Tale atteggiamento può talora essere ricondotto ad un meccanismo di difesa attivato dalla percezione di ostilità suscitata dall'ambiente penitenziario, quale conseguenza della depressione indotta dalla condizione detentiva o indotta da fattori culturali ostativi.
Da tutto ciò consegue come la gestione clinica dei detenuti sieropositivi per HIV ed altre malattie infettive, risulti essere assai più complessa in ambiente carcerario rispetto a quanto avviene nella struttura sanitaria esterna al carcere.
Per rendere l'assistenza ai detenuti HIV positivi confrontabile con quella garantita in libertà, secondo il principio della pari opportunità diagnostico-terapeutica, è necessario pertanto che le Regioni e le ASL sviluppino programmi che contemplino la disponibilità di personale sanitario competente, facilitino l'accesso ai farmaci antiretrovirali anche di ultima generazione o sperimentali, garantiscano l'accesso alle appropriate procedure diagnostiche.

2. CONTESTO EPIDEMIOLOGICO

L'entità del problema presenta significative variazioni geografiche. In America, Africa ed Europa la prevalenza dell'infezione da HIV è compresa tra il 2% ed il 7%. Nell'est Europa ed in Asia sono segnalate prevalenze dal 2% al 50%.
I dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), verosimilmente sottostimati per il basso tasso di esecuzione dei test HIV in carcere (29% al 30/06/2009) indicano che nei 207 Istituti per adulti del Sistema Penitenziario Italiano, sui 63.630 presenti alla stessa data, gli HIV positivi erano il 2% rispetto al 0.5% stimato nella popolazione generale. Quando il tasso di esecuzione del test è superiore all' 80%, come in uno studio del 2005, condotto sul 14.6% della popolazione detenuta nello stesso anno, la sieroprevalenza per anti-HIV risulta del 7,5% e cioè più del triplo del dato nazionale ufficiale relativo allo stesso periodo (2,2%). Sempre dai dati del D.A.P. emerge che i detenuti con diagnosi di AIDS sono aumentati dal 1,6% del 1990, all'11,9% del 2001, per poi ridiscendere fino al 6,4% del 2009. I nuovi casi di AIDS notificati sono invece diminuiti da 280 (1993) a 66 (2006), con un rapporto stabile, intorno al 7-8%, rispetto ai sieropositivi noti.
In Italia il numero dei detenuti che si sono sottoposti al test varia in modo considerevole nelle diverse Regioni e nei diversi Istituti. Nel 2006 nelle regioni settentrionali risultava del 47.7%, nelle centrali del 24.1%, nel sud e nelle isole del 32.0%. La regione con il tasso minore di test era l'Abruzzo con il 16.6%, mentre il Piemonte, con il 74.4% , presentava la

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

percentuale di attuazione del test più elevata. Le variazioni locali risultavano ancora più marcate, procedendo dal 5.5% di Palermo al 100% di Lecce.
Nello stesso anno la prevalenza nella popolazione straniera (che al dicembre consisteva in 13.931 detenuti), risultava del 3.9% su un totale di 62.0% sottoposti al test.
Gli studi epidemiologici sulla prevalenza dell'infezione da HIV nella popolazione detenuta femminile sono ancora molto limitati. Dall'analisi dei contesti epidemiologici di rilevazione dei dati patogenetici per l'infezione da HIV, HBV, HCV, MST, emergono fattori di rischio e comportamenti in parte differenti rispetto a quella maschile. L'uso iniettivo di sostanze stupefacenti e la tossicodipendenza sono un fattore di rischio indipendente sia per gli uomini sia per le donne, mentre la trasmissione per via sessuale è il fattore prevalente nella popolazione femminile.
Va ancora sottolineato come l'elevata prevalenza della infezione da HIV dipenda dalle caratteristiche e rifletta la prevalenza dell'infezione negli stessi gruppi di popolazione al di fuori del carcere. A questo proposito, i correlati di infezione più comuni consistono nelle pratiche iniettive e sessuali e c'è accordo fra gli esperti nel considerare l'elevata prevalenza di infezione da HIV nei diversi istituti penitenziari come espressione della diffusione di HIV nella comunità esterna e non solo come derivato della detenzione. Va peraltro ricordato che sono stati descritti casi di trasmissione o focolai epidemici di infezioni da HIV e di HBV in ambiente carcerario.
Non sono disponibili invece dati sull'incidenza di infezioni da HIV avvenute nelle carceri Italiane. In uno studio britannico l'incidenza è risultata del 0,41% per anno di detenzione. Studi condotti dai Centers for Diseases Control and prevention (CDC) nel 2009 , con test volontari all'ingresso ed alla scarcerazione, hanno rilevato un tasso del 1,9% per anno, con la trasmissione sessuale come fattore principale di rischio ed uso di droghe e tatuaggi come fattore di minore rilevanza.
Per riassumere quanto sopra esposto, sebbene i rapporti sessuali, i tatuaggi e gli scambi di siringhe siano pratiche non infrequenti in ambito penitenziario sarebbe importante avviare seri programmi di prevenzione e di riduzione del danno all'interno delle strutture penitenziarie, così come avviene negli altri paesi europei. E' da ricordare inoltre che i tassi di nuove infezioni virali sembrerebbero contenuti, tanto che il rischio di infezione risulta maggiore in coloro che hanno passato più tempo nella comunità esterna rispetto ai detenuti continuativamente reclusi. In particolare, nonostante che il rischio di infezione nelle persone che consumano sostanze stupefacenti per via iniettiva o comunque affetti da tossicodipendenza tenda ad aumentare in misura proporzionale al numero delle carcerazioni, la probabilità di infettarsi non dipenderebbe dal numero e dalla durata degli eventi detentivi quanto dai comportamenti adottati nei periodi di libertà. L'elevato numero di detenzioni, quindi, sarebbe un indicatore di rischio per l'acquisizione dell'infezione da HIV in quanto indicatore surrogato di comportamenti a rischio protratti. Anche l'osservato aumento del rischio di infezione nelle partner sessuali di persone con storia di carcerazione sarebbe da interpretare in questo senso non come conseguenza diretta della carcerazione stessa..
L'ambito penitenziario, peraltro, appare estremamente peculiare per quanto riguarda la diffusione di altre infezioni, in particolare quando queste si associano a quella da HIV.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Per quanto concerne i *virus epatitici a trasmissione parenterale o sessuale*, la prevalenza attesa in ambito penitenziario è sicuramente elevata, sempre come conseguenza dei fattori comportamentali caratterizzanti ampie fasce di detenuti. Non sono attualmente disponibili dati ufficiali nazionali sulla prevalenza di infezione da HBV o HCV nei penitenziari italiani, ma i dati di letteratura riferiti ad altri paesi occidentali indicano un'elevata diffusione di HCV soprattutto fra i tossicodipendenti, con prevalenze di positività per marcatori di HBV superiori a quelle riscontrate nell'ambiente esterno. I risultati ottenuti nell'ambito del già citato studio siero-epidemiologico in 14 Istituti penitenziari italiani, hanno indicato che nei 1.620 detenuti esaminati il tasso di esecuzione dei test per HBV e HCV è stato rispettivamente del 56,2% e del 56,9%; la sieroprevalenza è stata del 8,6% per HBsAg, del 26% per HBsAb, e del 37,9% per anti-HCV. Una tossicodipendenza per via venosa era presente nell'anamnesi del 42,3% dei detenuti HBsAg+ e del 73,9% di quelli anti-HCV+. Gli stranieri sono risultati positivi per HBsAg nel 5,8% dei casi, per HBcAb nel 18,9% e per e anti-HCV nel 16,9%. La coinfezione HIV/HCV viene riportata nel 58,6% dei pazienti detenuti anti-HIV positivi noti, mentre il tasso di prevalenza HBsAg positivi è del 10,2%.

La circolazione del virus dell'epatite A, invece, non è stata fino ad oggi verificata all'interno delle comunità penitenziarie italiane, neanche come segnalazione di singoli focolai epidemici; la conoscenza dei tassi di prevalenza intramurari di HAV potrebbe fornire informazioni utili sul grado di igienizzazione delle strutture penitenziarie. Le basi razionali per decidere sull'effettuazione di campagne vaccinali per l'epatite A e per l'epatite B all'interno delle strutture penitenziarie.

L'elevata potenziale contagiosità all'interno delle comunità confinate residenziali, insieme al costante incremento di detenuti stranieri, ha indotto l'Amministrazione Penitenziaria ad una verifica della diffusione di *Mycobacterium tuberculosis*. Uno studio condotto dal D.A.P. negli anni 1998-1999 ha consentito di praticare l'intradermoreazione secondo Mantoux con PPD 1 U.I. nel 20,4% dei 184.702 nuovi giunti nel Sistema Penitenziario Italiano nel periodo. La cutiprevalenza rilevata è stata del 24,1%, rispetto ad un dato nazionale generale contenuto entro il 3-4%.

Nella popolazione detenuta femminile la diffusione di *Malattie Sessualmente Trasmesse [MST]* appare superiore a quanto rilevabile nella popolazione generale. Anche nella popolazione maschile, sia per i comportamenti adottati durante la libertà che per l'eventuale attività sessuale durante la carcerazione, il rischio di MST può essere elevato, ma non si dispone di dati che consentano di formulare stime del fenomeno.

3. GESTIONE

La diffusione dell'infezione da HIV in ambito carcerario costituisce ancora oggi un problema critico di sanità pubblica, di cui sia il Sistema Penitenziario, sia il Servizio Sanitario Nazionale devono farsi carico, ciascuno per la parte di competenza.

Col trasferimento di tutte le funzioni sanitarie dall'Amministrazione della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, sancito dal DPCM 1 aprile 2008, la responsabilità degli

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

interventi a tutela della salute in ambito penitenziario e della giustizia minorile è affidata alle ASL. Le "Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" (Allegato A, parte integrante del DPCM, che costituisce documento programmatico per le Regioni e le ASL per l'organizzazione sanitaria nelle carceri e nei servizi minorili), fanno esplicito riferimento agli interventi di prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni HIV, HBV e HCV.
In tale nuovo contesto deve essere garantita una serie di azioni volte a superare i principali problemi e le attuali disomogeneità nella assistenza e cura della persona sieropositiva per HIV. Nello specifico, l'assistenza dei detenuti con infezione da HIV può essere guidata dalle Unità Operative di malattie infettive del territorio dove insiste ogni singolo Istituto Penitenziario, salvaguardando e valorizzando contestualmente le competenze e le professionalità infettivologiche già operanti in tale ambito; parallelamente, dovrà essere garantita da tutte le Regioni omogeneamente in tutte le strutture di pena in cui sono presenti soggetti con infezione HIV, la costante fornitura dei farmaci antiretrovirali utilizzati nella terapia anti-HIV/AIDS.
Un obiettivo perseguibile appare la gestione del detenuto sieropositivo per HIV non più da parte di un singolo, ma da un'equipe di professionisti medici ed infermieri. Fra questi saranno compresi sia coloro che assumono quotidianamente la responsabilità clinica del singolo paziente detenuto, sia i Consulenti Specialisti a cui compete la definizione di percorsi diagnostici e terapeutici, sulla base delle indicazioni di linee guida internazionali. L'intervento in equipe garantisce inoltre una più corretta applicazione dei criteri normanti la compatibilità delle condizioni del detenuto con il regime carcerario e l'eventuale revisione degli stessi in base all'evoluzione dell'epidemia o delle conoscenze mediche. In considerazione quindi, della complessità dell'intervento e della numerosità dei professionisti impiegati nel settore ed al fine di coordinare le diverse azioni programmate, si ritiene necessario ricomprendere queste azioni nell'ambito delle Unità Operative di medicina penitenziaria o comunque denominate e già previste nell'all. 'C' al DPCM del 1 aprile 2008 ("Indicazioni sui Modelli Organizzativi") includendo le competenze indicate nell'art. 118 del DPR 309/90.
E', inoltre, necessario che le Regioni e le Aziende sanitarie, in collaborazione con l'Amministrazione della Giustizia, assicurino interventi di educazione sanitaria rivolta ai detenuti sani e corsi di aggiornamento professionale rivolti a tutto il personale sanitario interno agli istituti, coinvolgendo anche gli Agenti di Polizia Penitenziaria, gli Educatori ed i Volontari operanti a qualsiasi titolo.

4. INTERVENTI INFORMATIVI E DI PREVENZIONE

Per tutti i detenuti ed internati, siano essi maggiorenni o minori, devono essere organizzati interventi d'informazione nei singoli istituti penitenziari e nei servizi minorili orientati ad una informazione completa sull'infezione da HIV/AIDS e sulle altre malattie trasmissibili e, in particolare, sul rischio della convivenza in un ambiente confinato e di alcuni

comportamenti quali i rapporti sessuali non protetti, l'utilizzo e lo scambio di siringhe usate e i tatuaggi. In tutti i casi, una giusta attenzione deve essere posta nell'uso di un linguaggio che risulti semplice, appropriato e comprensibile, adeguato alla tipologia degli interlocutori in modo che venga favorita la corretta trasmissione dei messaggi.
L'impiego di mediatori culturali appare auspicabile per il *counselling* rivolto ai detenuti stranieri. In alternativa, nelle situazioni sicuramente molto frequenti di carenza di risorse per l'impiego dei mediatori, è auspicabile la formazione specifica di detenuti stranieri, con pena residua di medio-lungo termine, in modo da essere utilizzati da "mediatori interni tra pari" per i nuovi detenuti stranieri con difficoltà di lingua.
In conclusione si ritiene opportuno che una proposta attiva per l'attuazione del test per HIV nelle persone (sia adulti che minori) alla prima detenzione o che non abbiano attuato i test nelle detenzioni precedenti vada in ogni caso preceduta da un colloquio informativo che tenga conto, per gli stranieri delle necessarie mediazioni culturali e che chiarisca il diritto dell'interessato a declinare l'offerta senza che ciò pregiudichi l'accesso ad altre diagnostiche o alle cure, né comprometta in nessun caso la sua relazione con l'istituzione carceraria.

5. INTERVENTI DIAGNOSTICI E CLINICI

Gli aspetti diagnostici e clinici dei pazienti HIV sieropositivi, ovviamente, non differiscono nelle comunità chiuse penitenziarie da quanto avviene nei centri di riferimento esterni. Insieme alla già ricordata maggiore sensibilità necessaria nel rapporto medico-paziente ed alla corretta attuazione di un counselling specifico e reiterato nel tempo, una maggiore attenzione deve però essere posta sul decorso di altre infezioni spesso concomitanti ad HIV. In questo senso, un aspetto determinante per il controllo delle infezioni ed in particolare di HIV nell'ambito penitenziario, assume l'offerta e l'esecuzione degli screening d'ingresso del detenuto in carcere. Ad oggi, una offerta convincente dei test appare sostenuta in modo disomogeneo e solo in alcune realtà.
Appare indispensabile implementare drasticamente l'offerta del test di screening per HIV il cui livello di esecuzione, per produrre risultati veritieri, deve essere portato ad oltre l'80% dei nuovi ingressi, indipendentemente dagli eventuali comportamenti a rischio agiti dal detenuto. L'offerta del test, che è obbligo anche etico dei Responsabili Medici delle UU.OO. sanitarie del carcere deve essere opportunamente fatta ed eventualmente reiterata al singolo detenuto dopo un periodo di tempo sufficientemente lungo a fargli superare il trauma da ingresso. Contestualmente, appare egualmente necessaria l'acquisizione delle informazioni basali sulle co-infezioni con HBV, HCV, Tubercolosi, Lue ed altre MST.
Dopo aver completato la caratterizzazione sierologica basale del singolo paziente, mantenendo costante il flusso informativo proprio di un *counselling* specifico ben strutturato, si entra nella fase di caratterizzazione specialistica del paziente detenuto risultato sieropositivo per HIV con o senza ulteriori co-infezioni.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Il percorso diagnostico all'interno dell'istituzione carceraria non richiede provvedimenti aggiuntivi rispetto a quello seguito negli ambulatori delle U.O. territoriali di Malattie Infettive. Conoscendo i dati epidemiologici sulle infezioni in tale contesto, sarà necessaria la ricerca particolarmente accurata delle possibili co-infezioni con HBV, HCV e per la presenza di tubercolosi attiva e di sifilide attiva o latente.
Il monitoraggio della conta dei CD4+ e della viremia deve seguire i criteri indicati nelle linee guida per tutti i pazienti con infezione da HIV.
Poiché il controllo periodico dei linfociti CD4+, consente generalmente di attrarre l'attenzione dei pazienti detenuti anche più disinteressati alla propria malattia, soprattutto nel caso di conte in costante decremento, può essere valutata l'opportunità di praticarla ad intervalli più brevi di quanto previsto dalle stesse.
La frequenza dell'abuso di alcol, psicofarmaci e stupefacenti in caso di violazione dei filtri di controllo, rende opportuno inserire nella diagnostica di controllo dei pazienti in terapia anche altri parametri di controllo, quali quelli emocromocitometrici, epatici, pancreatici e renali. In ambiente penitenziario, infatti, la proporzione di eventi avversi è risultato più frequente rispetto all'esterno e non è infrequente l'interruzione o il fallimento della terapia antiretrovirale per interazioni tra farmaci antiretrovirali e sostanze d'abuso o per intolleranza alle stesse.

6. COUNSELLING PER I SOGGETTI SIEROPOSITIVI

Il detenuto sieropositivo per HIV è spesso una persona che somma al profondo malessere, dovuto alla carcerazione, la paura suscitata da una malattia potenzialmente mortale e contagiosa, l'etichetta di una diversità imposta o soggettivamente percepita. Ne consegue una soggettività spesso particolarmente fragile, anche se talvolta con atteggiamenti aggressivi, caratterizzata da profonde incertezze e notevoli difficoltà nel programmare il proprio futuro anche a breve termine, e rese ancora più insicure da eventuali difficili rapporti con le istituzioni.
L'informazione sanitaria ed il counselling di un detenuto sieropositivo e quasi sempre tossicodipendente, deve avvalersi quindi di operatori formati e motivati.
Per il detenuto HIV sieropositivo è necessario un intervento di *counselling* approfondito, reiterato nel tempo e mirato alle condizioni individuali, che è competenza dello specialista infettivologo, con l'integrazione, in assenza e in caso di necessità, del medico incaricato penitenziario. Nella pratica è consigliabile articolare l'intervento finalizzandolo a:

- guadagnare l'attenzione del paziente con argomentazioni tecniche che trovino però un rapido riscontro nella sua realtà quotidiana, quali i rapporti sessuali, le possibili vie attraverso le quali potrebbe essersi trasmessa l'infezione, se tossicodipendente i tipi di stupefacenti utilizzati con le vie di somministrazione e le tecniche di preparazione e di taglio. La naturalezza della discussione, senza colpevolizzare e ponendosi esclusivamente nella posizione di chi ha molte informazioni da fornire, la capacità di adeguare il proprio linguaggio alle caratteristiche dell'individuo, sono tutti elementi di grande ausilio in questa prima fase di contatto con il nuovo paziente;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- spiegare con precisione e con la massima semplicità e comprensibilità l'evoluzione della malattia, in particolare gli eventi biologici che sono stati dimostrati avvenire nel periodo asintomatico, nonché cosa è cambiato oggi nella gestione medica della malattia grazie alle terapie antiretrovirali disponibili, dove queste agiscono e quali vantaggi garantiscono;
- cercare di rimuovere il rifiuto da molti opposto verso la malattia e, sopratutto, verso le terapie. Su questo aspetto l'ambiente penitenziario gioca un ruolo fondamentale; per molti detenuti l'assumere i farmaci antiretrovirali significa rendere visibile ai propri compagni, che possono assistere alla distribuzione dei farmaci, la propria condizione di sieroposività; per altri l'assunzione della terapia è il doloroso momento in cui gli viene ricordato di essere malato. E' fondamentale riuscire a far comprendere che il silenzio clinico dell'infezione non corrisponde assolutamente ad una inattività della stessa. Se si riesce a far comprendere la dinamica della malattia e se si riesce a creare le condizioni per una buona *compliance* alla cura allora sarà possibile effettuare sia controlli seriali che ottenere l'aderenza alle terapie;
- garantire il rispetto delle regole stabilite ed evitare di fare promesse che non possono essere mantenute; in questa fase è necessario essere equilibrati perché la credibilità e l'autorevolezza dell'operatore devono mantenersi nel tempo affinché l'intervento mantenga la sua efficacia. Il "contratto" di reciproca fiducia che si stipula con il paziente/detenuto non può che contenere garanzie di assistenza, più che vantaggi ambientali rispetto agli altri compagni;
- mantenere sullo stesso livello il rapporto stabilito per tutto il periodo in cui il paziente rimane detenuto, gettando le basi perché possa proseguire al termine della pena presso il centro specialistico di riferimento della zona.
- favorire, utilizzando la crescita del rapporto medico-paziente, l'accettazione e il rapporto con gli altri operatori penitenziari con cui interagisce il paziente-detenuto;

In ultima analisi, è possibile affermare che il counselling ai detenuti con infezione da HIV deve avere come obiettivo primario ed esplicito l'informazione ragionata delle fasi della malattia, fino alla sua consapevole accettazione ed alla formazione di una coscienza realistica e responsabile del problema.

7. INTERVENTI TERAPEUTICI

La disponibilità di tutti i farmaci antiretrovirali necessari per l'effettuazione della terapia antiretrovirale altamente attiva [HAART] deve essere assicurata ai pazienti detenuti in tutti gli istituti penitenziari Italiani in cui sono presenti soggetti con infezione HIV.

La terapia anti-HIV ha rappresentato e rappresenta un punto critico della tutela della salute in carcere; ai problemi di approvvigionamento dei farmaci, infatti, si sono sovrapposti da sempre numerosi fattori ostativi, quali i numerosi trasferimenti da istituto a istituto per motivi di giustizia ovvero disciplinari, la disomogeneità nella qualità dell'informazione associata all'offerta terapeutica, la non completa disponibilità degli esami di laboratorio utili al monitoraggio clinico, le carenze di personale sanitario e di polizia penitenziaria, le

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale DIREZIONE PREVENZIONE

conflittualità interne ad ogni comunità confinata, l'atteggiamento dei singoli detenuti fino alla negazione della malattia.
La disponibilità della terapia antiretrovirale negli Istituti Penitenziari ha oggi condotto ad una drastica riduzione delle nuove diagnosi di AIDS e delle morti correlate, sia in Italia che in altri paesi. L'assunzione delle terapie antiretrovirali sembra ancora oggi più bassa nei pazienti detenuti rispetto a quelli liberi.
Non risultano disponibili dati più recenti, anche a causa del trasferimento delle competenze alle ASL, che ha comportato per il momento un arresto dei flussi centralizzati di informazione.
Le difficoltà di assunzione della terapia antiretrovirale in carcere, riportate in nord America ed Europa sono rappresentate principalmente da problemi di scarsa aderenza. Inoltre, la continuità terapeutica è ostacolata, almeno in Italia, da trasferimenti da un Istituto Penitenziario all'altro e dal rilascio dei detenuti HIV positivi che spesso non si rivolgono, dopo la scarcerazione, alle strutture sanitarie esterne.
Numerose segnalazioni, eseguite sia in Italia che negli Stati Uniti hanno inequivocabilmente dimostrato il significativo vantaggio della terapia direttamente osservata (DOT) rispetto alle schedule di auto-somministrazione. I dati della letteratura indicano che l'incremento di HIV-RNA soppresso è >20% con la DOT sia in controlli intramurari che in controlli liberi attendibili, rendendo tale strategia particolarmente raccomandabile in questo ambito. Questa opzione appare uno strumento particolarmente valido soprattutto se associato ad uno specifico programma di counselling ed educazione sanitaria, finalizzato a restituire al termine della detenzione alla comunità libera pazienti consapevoli e convinti delle terapie che assumono.
Anche se nell'ordinamento penitenziario italiano è da alcuni anni prevista la possibilità, offrendo ogni garanzia di legge ai detenuti, di utilizzare in tale ambito farmaci sperimentali, non risultano fino ad oggi avviati studi specifici sui detenuti, pur ritenendo necessario stabilire regole specifiche; la normativa, peraltro, garantisce la possibilità di introdurre ed utilizzare nei singoli istituti farmaci antiretrovirali non ancora commercializzati disponibili nei centri specialistici esterni all'interno di programmi di accessi allargati. Tale opportunità appare fondamentale sia per i pazienti che vengono arrestati durante una terapia basata sull'utilizzo di tali farmaci, garantendo loro in tal modo la possibilità della prosecuzione in carcere, sia per i pazienti già detenuti che risultassero plurifalliti e multiresistenti alle diverse classi di farmaci antiretrovirali.

8. CONCLUSIONI ed INDICAZIONI OPERATIVE

Gli interventi sopra delineati, necessari alla gestione delle problematiche dell'infezione HIV e delle principali malattie infettive nel contesto detentivo, possono essere riassunti come di seguito, anche in considerazione dell'avvenuta presa in carico della sanità penitenziaria da parte del S.S.N.:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- garantire e valorizzare interventi stabili e continuativi di consulenza infettivologica e multiprofessionale in tutti gli istituti di pena;
- implementare un'offerta convincente e, se necessario, reiterata del test di screening HIV, fino ad ottenere un tasso di esecuzione almeno del 60% in ogni Istituto;
- fornire ai detenuti ed internati con accertata sieropositività livelli diagnostici non inferiori a quelli offerti esternamente;
- offrire terapie ARV a tutti coloro che ne necessitano secondo le linee guida internazionali;
- garantire a tutti i pazienti in terapia la distribuzione dei farmaci agli orari prescritti ed i controlli ematochimici, virologici ed immunologici ai tempi richiesti;
- garantire un costante rapporto medico-paziente, con couselling specialistico continuativo teso al miglioramento dell'adesione alle terapia;
- garantire la continuità terapeutica sia ai detenuti ed internati in entrata che a quelli in uscita ovvero in trasferimento verso altri Istituti;
- garantire che quando il medico ravvisi condizioni di salute incompatibili con il regime penitenziario, si attivi senza indugio, affinchè il caso sia sottoposto all'Autorità giudiziaria competente per le determinazioni conseguenti, in conformità alla normativa vigente;
- un'adeguata formazione per tutto il personale penitenziario che gravita nell'ambito sanitario, inclusi Agenti di Polizia Penitenziaria, Educatori e Volontari;
- consapevolezza da parte degli organi sanitari responsabili della salute in carcere che ogni politica od interventi di "riduzione del danno", devono essere applicati in un contesto sanitario orientato alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento delle persone, pena il fallimento dell'effetto preventivo.
- Garantire Misure ed azioni concrete per la Prevenzione delle Patologie Correlate all'uso di sostanze stupefacenti in carcere, alle pratiche sessuali, ai tatuaggi, ecc. (contatto precoce e mirato con adeguate informazioni, estesa disponibilità di farmaci sostitutivi, programmi di screenings calibrati per durata di detenzione, offerta attiva di contact-tracing e partner notification, campagne vaccinali, programmi mirati alle differenze di genere, ecc.) anche attraverso procedure sperimentali.
- adeguate campagne di prevenzione per tutto il personale;
- interventi di educazione sanitaria rivolti alla popolazione detenuta ed internata, per prevenire e ridurre i rischi di acquisizione delle malattie virali croniche e trasmissibili in tale ambito, privilegiando possibilmente la trasmissione delle informazioni "tra pari" ed utilizzando, ove necessario, l'impiego di mediatori culturali adeguatamente ed appositamente formati.
- Garanzia di richiesta di consenso informato ed anonimato qualora desiderato, in accordo con l'Ordinamento Penitenziario.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1522 del 31 luglio 2012

Deliberazione della Giunta Regionale n. 5773 del 18.10.1989 "Protocollo d'intesa con gli istituti di credito - Tesorieri delle U.L.S.S. - e le categorie dei convenzionati e dei fornitori del servizio sanitario regionale per lo smobilizzo dei crediti.". Proposta di aggiornamento del Protocollo d'Intesa.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Proposta di aggiornamento del Protocollo d'Intesa per lo smobilizzo dei crediti dei fornitori delle Aziende Sanitarie del Veneto, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5773 del 18.10.1989.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Nell'ambito delle iniziative d'indirizzo per una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria regionale, con particolare riguardo alla situazione dei tempi di pagamento delle Aziende Sanitarie del Veneto, già con deliberazione della Giunta Regionale n. 5773 del 18.10.1989 è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra le associazioni rappresentative dei fornitori di beni e servizi, le associazioni rappresentative delle categorie convenzionate, le Aziende Sanitarie del Veneto e gli Istituti di credito tesorieri, finalizzato allo smobilizzo dei crediti.

L'utilizzo di tale strumento nel corso degli anni, si è dimostrato oltremodo necessario, al fine di fronteggiare la situazione tensione finanziaria delle Aziende sanitarie. In questo senso, con deliberazione n. 1745 del 27.03.1991, la Giunta Regionale ha approvato l'estensione a regime del citato Protocollo, stabilendo, altresì, un tetto massimo dei crediti smobilizzabili pari al 5% del totale delle spese correnti.

Sulla scorta dell'esperienza maturata sin'ora con l'adozione del citato Protocollo risulta doveroso proporne un aggiornamento, anche in considerazione delle mutate condizioni dei parametri di riferimento finanziari.

Tale attività risulta altresì essenziale, tenuto conto della carenza di liquidità generalmente manifestata dalle piccole e medie imprese, a fronte di crediti verso la pubblica amministrazione, talvolta per importi rilevanti. In tale contesto, il rinnovo del Protocollo d'Intesa relativo allo smobilizzo dei crediti, risulta essere un valido strumento per l'allentamento od il superamento di tali situazioni contingenti di criticità finanziaria.

A seguito degli approfondimenti condotti dalle competenti strutture regionali, anche a seguito di appositi incontri con i rappresentanti degli istituti tesorieri e i rappresentanti delle diverse categorie dei fornitori delle aziende sanitarie, è stata pertanto redatta la proposta di aggiornamento del precedente Protocollo d'Intesa adottato con DGR n. 5773/89, opportunamente riformulata.

Il testo aggiornato del Protocollo d'Intesa, che si intende sottoporre all'approvazione da parte della Giunta Regionale, risulta riportato integralmente nell'Allegato A al presente provvedimento.

Si precisa che con il presente provvedimento la Regione del Veneto interviene esclusivamente al fine di rendere uniformi le modalità di applicazione del presente protocollo, la cui effettiva attuazione viene demandata alle singole Aziende Sanitarie.

Tale intesa sarà vincolante per i firmatari nei contenuti contrattuali ma diverrà effettivamente operante solo nel caso di adesione da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto e dell'Istituto Oncologico del Veneto e di volontario ricorso da parte dei creditori. Si ribadisce, infatti, la piena discrezionalità delle Aziende Sanitarie del Veneto nell'utilizzo di tale strumento, in quanto, in presenza di liquidità di cassa sono tenute ad estinguere i loro debiti entro la naturale scadenza contrattuale.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5773 del 18.10.1989;
- Vista la comunicazione dell'ex Dipartimento per i Servizi Sanitari prot. n. 39483 del 23.10.1989;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1745 del 27.03.1991;
- Vista la proposta del Protocollo d'Intesa da sottoscrivere con le associazioni rappresentative dei fornitori di beni e servizi, le associazioni rappresentative delle categorie convenzionate con le Aziende Sanitarie del Veneto e gli Istituti di credito tesorieri delle Aziende medesime;

delibera

1. di approvare, per le premesse più sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate, la proposta di aggiornamento del Protocollo d'Intesa attualmente in vigore già approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 5773/89 e riportato nell'Allegato A del presente provvedimento;
2. di autorizzare, le Aziende Sanitarie del Veneto ad aderire a tale Protocollo d'Intesa, con proprio formale provvedimento;
3. di incaricare la Direzione Controlli e Governo SSR dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1522 del 31 luglio 2012 pag. 1/5

PROTOCOLLO D'INTESA

Le seguenti parti sottofirmatarie:

- Associazioni rappresentative dei fornitori di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale nella Regione Veneto;
- Associazioni rappresentative delle categorie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale nella Regione Veneto;
- Istituti di credito tesorieri delle U.L.S.S. nella Regione Veneto;

si impegnano ad applicare il seguente protocollo relativamente allo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti delle U.L.S.S. del Veneto:

Art.1

I fornitori delle Aziende ULSS del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Istituto Oncologico del Veneto possono accedere allo strumento dello smobilizzo "pro-solvendo" dei loro crediti vantati nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale medesime per il tramite degli Istituti di credito tesorieri, firmatari del presente protocollo, secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

Art.2

I fornitori possono attivare lo smobilizzo richiedendo contestualmente all'Azienda del Servizio Sanitario Regionale loro debitrice ed all'Istituto di Credito suo tesoriere di poter accedere a quanto previsto dal presente protocollo.
Le Aziende ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico del Veneto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta dovranno esprimersi con atto che, nel caso di accoglimento della domanda, dovrà prevedere il riconoscimento della bontà e regolarità della fornitura e l'indicazione della data di scadenza del credito. L'Azienda trasmetterà copia di detto atto al proprio Istituto di credito tesoriere.

Art.3

Le anticipazioni ai fornitori, rimesse all'insindacabile giudizio dell'Istituto di Credito, nella misura massima del 100 per cento dell'importo del credito stesso, possono avvenire contro cessione del credito a mezzo di scrittura privata notificata dal cedente mediante messo comunale ed accettata dall'Azienda Sanitaria.

Art.4

Le condizioni che regolano le operazioni di cui all'art. 3 sono le seguenti:

a) COSTI di ISTRUTTORIA e ACCESSORI: nessuno;

b) COSTI AMMINISTRATIVI: spese di notifica al costo;

c) COSTI FINANZIARI:

1. Tasso di interesse su base annua così calcolato:
   - EURIBOR 3m/360 pubblicato su Il Sole 24Ore o sul sito della Banca d'Italia, aumentato di uno spread fino ad un massimo del 4,00%, con liquidazione degli interessi in via posticipata per trimestre solare.

I costi finanziari ricomprendono già eventuali costi di istruttoria e accessori sostenuti dagli Istituto di Credito.

Art.5

Gli oneri di cui alla lettera b) del precedente articolo 4 sono a totale carico al creditore cedente.

Gli oneri di cui alla lettera c) del precedente articolo 4, fanno carico:

1. dalla data di anticipazione alla data di scadenza del credito, per intero al creditore;
2. per il periodo successivo alla data di scadenza del credito, ovvero alla data di anticipazione, qualora questa sia successiva alla data di scadenza del credito e fino alla data di pagamento del credito stesso, i costi finanziari saranno ripartiti nella misura di 1/4 al creditore cedente e 3/4 all'Azienda del Servizio Sanitario Regionale; la quota di interessi addebitata all'Azienda del Servizio Sanitario Regionale, quantificata nella misura di 3/4 del totale, non potrà comunque, per nessuna ragione, superare l'importo ottenuto sommando ad EURIBOR 3m/360 uno spread pari allo 0,75%;

L'Azienda riconoscerà direttamente all'Istituto di Credito il corrispettivo degli interessi di sua spettanza, per la parte definita nel presente articolo.

Art.6

Gli oneri di cui all'articolo 4, a carico dell'Azienda del Servizio Sanitario Regionale in applicazione dell'articolo 5, vengono addebitati trimestralmente dall'Istituto di Credito, con registrazione sul conto di tesoreria, e l'Azienda dovrà procedere alla relativa regolarizzazione contabile entro 20 giorni dal ricevimento della nota di addebito. La nota di addebito deve contenere tutti gli elementi necessari per i successivi adempimenti.

Art.7

Il presente protocollo è valido fino al 31.12.2013, e potrà essere tacitamente prorogato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art.8

Il presente protocollo d'intesa sarà vincolante per i sottoscrittori soltanto nei confronti di quelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale che si assumeranno l'impegno, con deliberazione regolarmente esecutiva, di recepire tutte le condizioni contenute nel presente protocollo d'intesa e che l'onere relativo è compreso nel bilancio di previsione. Tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo sarà regolato direttamente dai fornitori e dai convenzionati delle Unità Locali Socio-Sanitarie e l'Istituto di credito.

Venezia,

Letto, approvato e sottoscritto.

Istituti Tesorieri	**Associazioni rappresentative fornitori beni e servizi**
Banca Antonveneta S.p.A.	Confindustria Veneto – Comparto Sanità
_____	_____
Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.	A.N.S.O.C. Veneto
_____	_____

ALLEGATOA alla Dgr n. 1522 del 31 luglio 2012 pag. 4/5

Veneto Banca Holding S.C.P.A.

Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.

Unicredit Banca S.p.A.

C.N.A. – Comitato Regionale Veneto

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

Confederazione autonoma sindacati Artigiani - Veneto

FEDERCLAAI - Veneto

FEDERLAB – Veneto

CONFAPI – Veneto

CONFESERCENTI – Veneto

CONFCOMMERCIO – Veneto

Centro Studi Assobiomedica

Associazioni rappresentative delle categorie convenzionate

A.I.O.P. - Veneto

A.N.I.S.A.P. - Veneto

A.R.I.S. – Veneto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1528 del 31 luglio 2012

Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO). Approvazione ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Deliberazione n. 10/CR del 6.03.2012.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Dando applicazione all'art. 35 della l.r. n. 12/2009 viene approvato il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO); sul medesimo Piano si è espressa, con parere favorevole all'unanimità, la Quarta Commissione Consiliare.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha attuato il riassetto dell'intera disciplina della bonifica mediante un coordinamento formale del complesso di norme già esistenti e la formulazione di fondamentali innovazioni sostanziali, con la finalità di raggiungere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso un uso razionale delle risorse, nonché un ampliamento delle funzioni attribuite alla bonifica, in un'ottica di sostenibilità ambientale.

Con l'art. 2 della citata legge, il Legislatore regionale ha individuato i dieci nuovi comprensori di bonifica attraverso anche l'accorpamento in un unico comprensorio di quelli costituiti ai sensi della legge regionale n. 3/1976. Successivamente la Giunta regionale, con deliberazione 19 maggio 2009, n. 1408, ha individuato i dieci nuovi Consorzi di bonifica competenti per i comprensori di cui sopra, aventi natura di enti pubblici economici, retti da propri statuti, la cui azione è informata ai principi dell'efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà.

La medesima legge regionale n. 12/2009, al comma 1 dell'art. 35, dispone che i Consorzi di bonifica predispongano il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi del successivo articolo 36.

Al riguardo, il comma 1 dell'art. 36 prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del settore, definisca le direttive per la redazione dei piani di classifica.

Dando attuazione al disposto di legge, la Giunta regionale, con deliberazione 30 novembre 2010, n. 132/CR, al fine di acquisire il previsto parere da parte della competente Commissione consiliare, ha approvato il documento, costituente allegato A al provvedimento medesimo, contenente le "Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili (legge regionale 8 maggio 2009, n. 12). Elaborato del novembre 2010".

La Quarta Commissione consiliare, con parere n. 62, effettuando alcuni rilievi e proponendo l'inserimento di alcune modifiche in ordine alle citate direttive, ha espresso a maggioranza "parere favorevole" in merito a tale provvedimento; preso atto del citato parere e adottate le opportune modifiche, a conclusione del procedimento individuato dal primo comma dell'art. 36 della l.r. n. 12/2009, la Giunta regionale, con deliberazione n. 79 del 27 gennaio 2011, ha approvato in via definitiva le sopra richiamate direttive.

Deve essere evidenziato che il Piano di classifica è lo strumento attraverso il quale i Consorzi individuano i benefici ritratti dagli immobili per l'attività della bonifica e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza; all'interno di tale perimetro ricadono gli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione della bonifica. Il perimetro di contribuenza individua altresì le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.

Pertanto, il Piano di classifica definisce e quantifica i parametri e gli indici per ciascun beneficio che, concluso l'iter di cui agli artt. 35 e 36, consente al Consorzio di avere gli elementi necessari per determinare l'entità del contributo ricadente sugli immobili. In proposito, l'art. 36 della l.r. n. 12/2009 mette in evidenza che l'attività di bonifica produce benefici di presidio idrogeologico, di natura idraulica e di disponibilità irrigua, attribuendo alla Giunta regionale la possibilità di individuare ulteriori tipologie di beneficio in relazione all'evoluzione e all'effettivo esercizio delle funzioni di bonifica.

Le disposizioni dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009 stabiliscono le fasi del procedimento che si conclude con l'approvazione del Piano di classifica, approvato inizialmente dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea. Il comma 3 dell'art. 35 dispone che tali deliberazioni consortili vengano depositate presso i competenti Uffici regionali e presso il Consorzio di bonifica interessato, specificando che dell'avvenuto deposito ne sia dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché in due quotidiani a diffusione locale per tre giorni consecutivi. Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del Veneto, gli interessati possono presentare ricorso alla Giunta regionale; quest'ultima, sentita la competente Commissione consiliare, è chiamata ad approvare le deliberazioni consortili di cui al comma 3 dell'art. 35, decidendo contestualmente sugli eventuali ricorsi.

In relazione a quanto sopra si deve evidenziare che nel corso del 2011 tutti i Consorzi di bonifica - sollecitati anche dai termini imposti dalla l.r. n. 25/2010, che ha integrato l'art. 41 della l.r. n. 12/2009 - hanno approvato, con deliberazione di Assemblea consortile, il Piano di classifica, trasmettendolo ai competenti Uffici della Giunta regionale per gli adempimenti previsti dalla l.r. n. 12/2009, art. 35, commi 3, 4 e 5. Peraltro, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 45 "Abrogazioni" della medesima legge regionale, i "Piani di classifica per il riparto provvisorio degli oneri di bonifica e consortili" non sono sottoposti all'attività di controllo ai sensi della l.r. n. 53/1993, in quanto abrogati dall'elenco di atti previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 53/1993.

Ad avvenuta conclusione del periodo di deposito i competenti Uffici della Giunta regionale hanno sottoposto a istruttoria i Piani di classifica in oggetto ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009, entrando nel merito dei relativi contenuti e compiendo i necessari confronti con quanto disposto con le citate Direttive regionali; in tal sede è stata anche valutata l'ammissibilità di ciascun ricorso od osservazione presentati alla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 35.

Il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Delta del Po è stato approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 44/A/461 del 24 maggio 2011. Dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso sul BUR del Veneto n.

47 del 1° luglio 2011, nonché secondo le modalità e i tempi disposti per legge, accertati in sede di istruttoria. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avviso di deposito è stato presentato ricorso avverso la deliberazione consortile in argomento da parte dell'Az. Agr. "Castelpiano S.a.s di Nichetti dott. Pierluigi & C." di Ariano Polesine (RO).

Sui contenuti del Piano e del ricorso i competenti Uffici regionali hanno redatto il verbale istruttorio che esprime considerazioni e valutazioni sotto il profilo del merito; la Giunta regionale, facendo proprio il citato verbale, con deliberazione 6 marzo 2012, n. 10/CR, ha chiesto parere alla competente Commissione consiliare. In proposito, la Quarta Commissione consiliare, con parere n. 218 del 22 maggio 2012, si è espressa favorevolmente sul citato provvedimento della Giunta regionale, all'unanimità.

Il citato verbale degli Uffici della Direzione Difesa del Suolo, che si esprime in termini positivi, evidenzia la necessità che il Piano in argomento venga sottoposto ad approfondimenti in ordine:

- alla determinazione del beneficio, dei relativi indici e del relativo contributo per i territori vallivi;
- alla individuazione del contributo di scarico;
- alla individuazione del contributo di vettoriamento per gli usi produttivi di acque fluenti nella rete consortile.

Sulla base delle valutazioni riportate nel verbale istruttorio, che costituisce Allegato A al presente provvedimento, si deve evidenziare che i territori vallivi costituiscono Unità Territoriale Omogenea a sé stante; pertanto, la determinazione del relativo beneficio non comporta variazioni di riflesso né nelle altre UTO, né nei valori dell'indice di beneficio di natura idraulica individuato nelle restanti UTO. Ciò consente di procedere all'approvazione del Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO) ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009, con le integrazioni e gli approfondimenti meglio dettagliati nel disposto del presente provvedimento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Regio decreto n. 215/1933, artt. 10 e 11;

Viste le leggi regionali:

- 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
- 19 novembre 2010, n. 25 "Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12";

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- 19 maggio 2009, n. 1408 "Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto";
- 27 gennaio 2011, n. 79 "Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2012, n. 10/CR "Piano di classifica degli immobili dei consorzi di bonifica Brenta, Veronese e Delta del Po. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", art. 35, comma 5, e deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2011, n. 79.";

Vista la nota 28 maggio 2012, prot. n. 0010123, del Presidente del Consiglio regionale del Veneto "Parere alla Giunta regionale n. 218. Piano di classifica degli immobili dei consorzi di bonifica Brenta, Veronese e Delta del Po.";

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009, il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO), adottato con deliberazione assembleare consortile n. 44/A/461 del 24 maggio 2011, sulla base anche di quanto specificato nel verbale istruttorio che costituisce Allegato A alla presente deliberazione;
2. che il Consorzio di cui al punto 1 integri il Piano in oggetto per quanto attiene i territori vallivi, in cui le opere e l'attività del Consorzio di bonifica assumono carattere di regimazione idraulica, individuando per tali ambiti gli indici tecnici ed economici che caratterizzano il beneficio di natura idraulica, sia diretto che indiretto;
3. che il Consorzio fornisca, con riferimento agli scarichi, maggior dettaglio sulle motivazioni inerenti la scelta di determinare a livello comprensoriale il contributo unitario di scarico in €/mc per i diversi tipi di scarico, stante che le Direttive di cui alla DGR n. 79/2011 prevedono che per ogni Unità Territoriale Omogenea venga individuato il contributo per ciascuno scarico;
4. che il Consorzio fornisca, con riferimento alla "utilizzazione ad uso produttivo di acque fluenti nella rete consortile", maggior dettaglio sulle motivazioni a fondamento delle scelte operate per la determinazione del contributo unitario di vettoriamento e delle diverse fattispecie previste;
5. di dare atto che le integrazioni di cui al punto 2, pur non comportando variazioni né nelle altre UTO, né nei valori dell'indice di beneficio di natura idraulica individuato per le medesime, devono essere sottoposte al procedimento di approvazione della Giunta regionale di cui all'art. 35 della l.r. n. 12/2009;
6. di dare atto che le valutazioni contenute nel verbale istruttorio di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non consentono di accogliere il ricorso dell'Az. Agr. "Castelpiano S.a.s di Nichetti dott. Pierluigi & C." di Ariano Polesine (RO);
7. di disporre che copia del Piano in oggetto, redatta su supporto magnetico, venga depositata agli atti della competente Direzione regionale Difesa del Suolo;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1528 del 31 luglio 2012 pag. 1/4

Oggetto: Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO). Deliberazione dell'Assemblea consortile del 24 maggio 2011, n. 44/A/461 "Approvazione Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile. Artt. 35 e 38, legge regionale 8 maggio 2009, n. 12".

VERBALE ISTRUTTORIO

Introduzione

Il comprensorio affidato al Consorzio di bonifica Delta del Po è individuato con il numero 3 nell'allegato A alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Tale comprensorio corrisponde a quello precedentemente attribuito al consorzio di bonifica Delta Po Adige, al quale è subentrato il consorzio Delta del Po istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 19 maggio 2009, n. 1408.

La superficie del comprensorio è pari a 62.780 ettari, dei quali 8.145 occupano gli ambiti lagunari deltizi; nell'area comprensoriale ricade tutto il delta del Po del territorio veneto, che è sostituito dalle isole di Ariano, della Donzella, di Camerino, di Bonelli, di Ca' Venier e di Pila. Concorrono nella superficie comprensoriale anche i territori di Porto Viro, di Rosolina e di Sant'Anna di Chioggia.

I confini del comprensorio a sud e sud-ovest sono costituiti dal Po di Goro, mentre a est il limite territoriale coincide con la linea di costa fino alla foce del Brenta; diversamente, a nord, il confine corrisponde all'ultimo tratto del fiume Brenta, mentre a ovest decorre, nel tratto più settentrionale lungo il canale navigabile di Valle, poi lungo il Po di Brondolo e, infine, lungo il primo tratto del Po di Levante fino al punto in cui quest'ultimo si separa dal Po di Venezia. Il confine diventa il Po di Venezia fino al punto in cui forma il ramo deltizio del Po di Goro.

Osservazioni e ricorsi

L'Assemblea del consorzio di bonifica Delta del Po, con la deliberazione del 24 maggio 2011, n. 44/A/461, ha approvato, per quanto di competenza, il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, unitamente al perimetro di contribuenza e al relativo Piano di riparto; a tale provvedimento è stata data immediata esecuzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, nonché ai sensi dell'art. 38, comma 4, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, per quanto attiene al Piano di riparto.

Dell'avvenuto deposito del Piano di classifica presso gli uffici della Direzione regionale Difesa del Suolo, è stata data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 1° luglio 2011, nonché secondo le modalità e i tempi disposti dalla legge. Nei citati avvisi è stata riportata la previsione del 4° comma dell'art. 35 della legge regionale n. 12/2009, che dispone la possibilità di presentare ricorso alla Giunta regionale avverso il Piano di classifica entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel BUR.

Entro tale termine, con nota raccomandata è stato presentato ricorso avverso la deliberazione consortile in oggetto dalla Az. Agr. "Castelpiano S.a.s di Nichetti dott. Pierluigi & C." di Ariano Polesine (RO). Il medesimo ricorso è stato redatto e presentato su incarico della ditta contribuente dal dott. Antonio D'Alessio, agronomo di Villa del Bosco di Correzzola (PD), sollevando considerazioni in ordine al beneficio di disponibilità irrigua, che trova fondamento, tra gli altri, sull'indice pedologico fisso attribuito in ragione della tessitura del terreno, nonché sull'indice economico, che basandosi sul reddito dominicale prevede un coefficiente di omogeneizzazione allo scopo di attenuare l'effetto delle variazioni colturali. Più

precisamente, il ricorrente sostiene – citando erroneamente il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio, che è il principale strumento di pianificazione delle attività di bonifica nel comprensorio consortile previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 12/2009, in luogo del Piano di classifica di cui all'art. 35 della medesima legge regionale – la necessità che il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio debba tener conto della qualità delle "colture realmente effettuate" nel calcolo del tributo consortile. Il medesimo ricorso manifesta, inoltre, la necessità di approfondire meglio la possibilità che il beneficio di disponibilità irrigua venga applicato anche alle superfici dei fabbricati rurali, dei laghetti, etc..

In proposito, si rileva che il ricorso presentato è manifestatamente erroneo e non inficia i presupposti di fatto e di diritto del Piano di classifica in argomento, essendo il criterio alla base del calcolo della contribuenza riferito a indici tecnici ed economici che soddisfano i presupposti di legge di cui all'art. 36 della l.r. n. 12/2009 e le disposizioni della Giunta regionale di cui alla DGR n. 79/2011.

Unità Territoriali Omogenee

I caratteri del territorio comprensoriale hanno motivato la individuazione da parte del Consorzio di bonifica in sede di redazione del Piano di classifica in esame di cinque unità idrauliche territoriali, nelle quali l'attività del Consorzio è talmente diversificata da farle corrispondere a cinque unità territoriali omogenee (UTO), così come definite alla lettera a) del paragrafo 3.1. del capitolo 3 delle direttive per la redazione dei Piani di classifica degli immobili, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 27 gennaio 2011, n. 79. In tali unità territoriali le attività di esecuzione, manutenzione e gestione delle opere e degli impianti consortili e i relativi benefici soddisfano i requisiti della omogeneità.

Nell'Unità Sant'Anna di Chioggia in cui ricade l'omonimo centro abitato, le attività di bonifica e di irrigazione impegnano in ugual misura il Consorzio.

Nell'Unità Territoriale di Rosolina, comprendente i centri di Rosolina, Rosolina Mare e dell'Isola di Albarella, ricadono numerose valli che si affacciano sulla laguna di Caleri e vasti territori a seminativi e orti.

La Unità di Porto Viro comprende l'omonimo centro abitato e le vaste aree a seminativo comprese tra la strada Romea e le ampie valli tributarie della laguna Vallona.

La Unità di Porto Tolle è il vasto territorio in destra e sinistra idraulica del Po si Venezia, che trova limite nord nel Po di Maistra e quello sud nel Po della Donzella. Nella stessa ricadono estesi seminativi, ampie valli e lagune assieme alla Sacca del Canarin e a quella di Scardovari.

In ultima, nella Unità dell'Isola di Ariano ricadono i centri abitati di Corbola, di Taglio di Po e di Ariano Polesine, unitamente ad altre minori. Delimitato dagli alti rilevati arginali del Po di Venezia, del Po di Goro e del Po della Donzella, questo territorio è occupato da estesi e continui seminativi, senza la presenza di ampi specchi acquei, se non quelli temporanei delle risaie.

Il Piano di classifica approvato dall'Assemblea consortile con il provvedimento citato in oggetto, è costituito da elaborati grafici e da relazioni che ne illustrano i contenuti. In tali documenti, viene evidenziato che gli immobili compresi all'interno del perimetro di contribuenza sono interessati da almeno uno dei sotto elencati benefici:

- beneficio di natura idraulica;
- beneficio di disponibilità irrigua;
- beneficio di gestione manufatti di pubblica utilità.

E' previsto che ciascun immobile contribuente venga individuato sulla base degli elementi identificativi catastali (consistenza e rendita catastale), che vengono associati a parametri e indici tecnico-economici al fine di definire per ciascun immobile iscritto al catasto terreni o al catasto urbano l'entità dei benefici conseguiti.

Conformemente a quanto disposto dalle direttive della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 79/2011, il contributo relativo al beneficio di natura idraulica viene suddiviso nelle due componenti: quella "di difesa" e quella "di scolo", rispettivamente individuate facendo riferimento al tempo di ritorno di eventi

meteorici di carattere eccezionale (tempo di ritorno 50 anni) o di maggior frequenza (tempo di ritorno 5 anni).

Il beneficio di natura idraulica viene articolato nei tre indici tecnici che lo compongono e nell'indice economico, commisurato al valore del danno evitato. Il primo degli indici tecnici è quello di comportamento idraulico (legato al coefficiente udometrico e alle caratteristiche della superficie scolante) che viene calcolato per ciascun immobile sia per lo scolo che per la difesa, il secondo è quello di soggiacenza, correlato alla quota media del foglio catastale, mentre il terzo è quello di efficacia della bonifica, che pari a 1 in condizioni normali, consente l'inserimento di correttivi in presenza di oggettive situazioni di riduzione del beneficio.

L'indice complessivo di beneficio di natura idraulica, nelle sue componenti di difesa e di scolo, è calcolato come media geometrica (radice quadrata del prodotto), degli indici tecnici ed economici.

L'indice economico è commisurato al valore del danno evitato, quale differenza fra il rischio idraulico cui è soggetto l'immobile in assenza dell'attività di bonifica e il rischio idraulico ridotto grazie all'esercizio della medesima. Tale rischio è calcolato in base al valore dell'immobile, alla sua vulnerabilità e alla probabilità che il danno si verifichi; la vulnerabilità è la quota del valore del bene che viene perduta qualora si verifichi il danno.

Per quanto attiene al beneficio di disponibilità irrigua viene fatto riferimento alle medesime unità territoriali omogenee individuate per il beneficio di natura idraulica, essendo il sistema irriguo riferito principalmente all'utilizzo promiscuo della rete di bonifica. Peraltro, la rete di adduzione risulta sempre ben strutturata, mentre la distribuzione irrigua è presente con reti tubate solo in limitate aree. Il territorio in argomento è, pertanto, irrigato attraverso sistemi irrigui "su superfici non attrezzate" e "su superfici attrezzate".

Il riparto della spesa avviene mediante indici tecnici ed economici; i primi sono riferiti alle dotazioni irrigue desumibili dalla natura dei suoli, alla efficienza del servizio in relazione alla tipologia della rete, nonché al grado di utilizzazione della medesima. Diversamente, l'indice economico è legato al reddito dominicale catastale rivalutato.

Nell'ambito del Piano di classifica in argomento, il Consorzio ha valutato necessario individuare anche una particolare forma di beneficio goduto dai territori vallivi in esito all'attività di regolazione idraulica effettuata dal Consorzio medesimo per garantire il ricambio idrico fra le valli e il mare attraverso l'idrodinamica delle lagune deltizie; tale particolare beneficio, è stato denominato "beneficio di gestione dei manufatti di pubblica utilità".

Le analisi compiute dal Consorzio hanno portato a considerare l'interezza delle aree vallive quali una singola Unità Territoriale Omogenea (UTO) alla quale è attribuita in bilancio la corrispondente voce di spesa, da ripartirsi tra gli immobili vallivi interessati. Peraltro, pur a fronte di una evidente uniformità territoriale, il Consorzio suddivide tale Unità in due aree omogenee, la prima delle quali gode di un beneficio indiretto di carattere generale, che genera una ripartizione della spesa in funzione della superficie, mentre le valli ricadenti nella seconda area omogenea, godono di un beneficio diretto, che trova espressione in fattori, quali la onerosità, l'altezza della quota idrometrica della valle e la distanza della chiavica di scarico della valle dall'impianto idrovoro.

Deve essere evidenziato, in proposito, che nelle valli a beneficio indiretto l'attività consortile è limitata al mantenimento della officiosità delle bocche di scarico delle lagune in mare e delle canalizzazioni sub-lagunari per migliorare l'idrodinamica lagunare e, conseguentemente, garantire il ricambio idrico delle valli retrostanti; diversamente, per quanto attiene le valli a beneficio diretto, che sono idraulicamente tributarie al sistema chiavica-canale-idrovora Bagliona, il Consorzio attivando apposite chiaviche immette acqua salata nelle valli attraverso il canale Bagliona-Baglioncina per quattro giorni la settimana, mentre nei successivi tre giorni viene attivato un apposito impianto idrovoro preposto a espellere le acque vallive in laguna di Vallona. Viene, pertanto, simulato un regime di marea con periodicità settimanale. Il sistema idraulico vallivo a beneficio diretto è dotato anche di un apposito sifone di presa da acqua salata dalla laguna di Vallona, dotato anche di una apposita elettropompa, che alimenta una rete tubata in grado di garantire apporti di acqua salata alle singole valli in caso di necessità o di mancato allineamento dei turni di "marea".

Deve essere comunque osservato che anche per quanto attiene i bacini vallivi, l'attività del Consorzio e le opere attraverso le quali tali attività vengono svolte, hanno carattere idraulico, anche se gli effetti possono apparire del tutto differenti da quelli ottenuti nelle estese aree coltivate o urbanizzate.

Pertanto, il beneficio goduto da tali immobili va ricondotto a una attività di regimazione idraulica e al beneficio di natura idraulica come definito alla lettera c) del comma 1, dell'art. 36 della legge regionale n. 12/2009; in quanto tale, anche il relativo contributo deve trovare determinazione attraverso indici di natura tecnica ed economica.

Peraltro, già nella costruzione del beneficio diretto in argomento viene prevista una componente legata ai diversi livelli di efficacia dell'attività del Consorzio per garantire diversi livelli idrici nei bacini vallivi.

Parimenti, non appare condivisibile la soluzione adottata di ricorrere alla sola superficie per il riparto del contributo relativamente agli specchi acquei vallivi che godo esclusivamente del beneficio di vivificazione.

Inoltre, sia nella argomentazione sui benefici diretti che in quella sui benefici indiretti, il Piano di classifica in esame non fa riferimento alcuno all'indice economico, tanto da rendersene necessaria la integrazione.

Per quanto attiene gli scarichi di cui al comma 1, art. 37, della l.r. n. 12/2009 il Piano prende in considerazione i quantitativi sversati in mc/annui e, sulla base delle caratteristiche dello scarico, stabilisce i volumi di vivificazione sulla base del bilancio idrico dei volumi in ingresso ed in uscita dalla rete consortile in un anno medio, determinando come risultato finale il contributo unitario di scarico in €/mc.

Pur in linea con il paragrafo 3.6 delle Direttive regionali di cui alla DGR n. 79/2011, vale la pena rivelare che il contributo unitario di scarico in €/mc viene determinato per i diversi tipi di scarichi e a livello comprensoriale, e non per singolo scarico e a livello di UTO, come invece richiesto dalle Direttive; ciò probabilmente sulla base della forte uniformità della tipologia di scarichi e delle condizioni della rete idraulica del territorio comprensoriale. Si valuta opportuno che le scelte operate dal Consorzio vengano maggiormente motivate in ragione delle valutazioni sopra esposte.

Per quanto riguarda "*l'utilizzazione ad uso produttivo di acque fluenti nella rete consortile*", per il quale il Consorzio ha previsto la riscossione di un canone legato al volume scaricato, si richiamano i medesimi rilievi e considerazioni del paragrafo precedente. Si ritiene, peraltro, opportuno che vengano integrate con precisi riferimenti alle diverse fattispecie le due previsioni seguenti:

- volume del contributo di vettoriamento (Cv) pari al volume annuo complessivo degli scarichi (Cs), per le quantità d'acqua scaricate in acque esterne al comprensorio;
- volume del contributo di vettoriamento (Cv) pari a 0, per le quantità d'acqua scaricate nella rete di bonifica.

Venezia, lì 15/06/2012

GLI ISTRUTTORI

dott. Luigi De Lucchi

dott.ssa Roberta Rainato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1529 del 31 luglio 2012

Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veronese di Verona. Approvazione ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Deliberazione n. 10/CR del 6.03.2012.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Dando applicazione all'art. 35 della l.r. n. 12/2009 viene approvato il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veronese di Verona; sul medesimo Piano si è espressa, con parere favorevole all'unanimità, la Quarta Commissione Consiliare.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha attuato il riassetto dell'intera disciplina della bonifica mediante un coordinamento formale del complesso di norme già esistenti e la formulazione di fondamentali innovazioni sostanziali, con la finalità di raggiungere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso un uso razionale delle risorse, nonché un ampliamento delle funzioni attribuite alla bonifica, in un'ottica di sostenibilità ambientale.

Con l'art. 2 della citata legge, il Legislatore regionale ha individuato i dieci nuovi comprensori di bonifica attraverso anche l'accorpamento in un unico comprensorio di quelli costituiti ai sensi della legge regionale n. 3/1976. Successivamente la Giunta regionale, con deliberazione 19 maggio 2009, n. 1408, ha individuato i dieci nuovi Consorzi di bonifica competenti per i comprensori di cui sopra, aventi natura di enti pubblici economici, retti da propri statuti, la cui azione è informata ai principi dell'efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà.

La medesima legge regionale n. 12/2009, al comma 1 dell'art. 35, dispone che i Consorzi di bonifica predispongano il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi del successivo articolo 36.

Al riguardo, il comma 1 dell'art. 36 prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del settore, definisca le direttive per la redazione dei piani di classifica.

Dando attuazione al disposto di legge, la Giunta regionale, con deliberazione 30 novembre 2010, n. 132/CR, al fine di acquisire il previsto parere da parte della competente Commissione consiliare, ha approvato il documento, costituente allegato A al provvedimento medesimo, contenente le "Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili (legge regionale 8 maggio 2009, n. 12). Elaborato del novembre 2010".

La Quarta Commissione consiliare, con parere n. 62, effettuando alcuni rilievi e proponendo l'inserimento di alcune modifiche in ordine alle citate direttive, ha espresso a maggioranza "parere favorevole" in merito a tale provvedimento; preso atto del citato parere e adottate le opportune modifiche, a conclusione del procedimento individuato dal primo comma dell'art. 36 della l.r. n. 12/2009, la Giunta regionale, con deliberazione n. 79 del 27 gennaio 2011, ha approvato in via definitiva le sopra richiamate direttive.

Il Piano di classifica è lo strumento attraverso il quale i Consorzi individuano i benefici ritratti dagli immobili per l'attività della bonifica e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza; all'interno di tale perimetro ricadono gli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione della bonifica. Il perimetro di contribuenza individua altresì le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.

Il Piano di classifica definisce e quantifica i parametri e gli indici per ciascun beneficio che, concluso l'iter di cui agli artt. 35 e 36, consente al Consorzio di avere gli elementi necessari per determinare l'entità del contributo ricadente sugli immobili. In proposito, l'art. 36 della l.r. n. 12/2009 mette in evidenza che l'attività di bonifica produce benefici di presidio idrogeologico, di natura idraulica e di disponibilità irrigua, attribuendo alla Giunta regionale la possibilità di individuare ulteriori tipologie di beneficio in relazione all'evoluzione e all'effettivo esercizio delle funzioni di bonifica.

Le disposizioni dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009 stabiliscono le fasi del procedimento che si conclude con l'approvazione del Piano di classifica, approvato dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea. Il comma 3 dell'art. 35 dispone che tali deliberazioni consortili vengano depositate presso i competenti Uffici regionali e presso il Consorzio di bonifica interessato, e che dell'avvenuto deposito ne sia dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché in due quotidiani a diffusione locale per tre giorni consecutivi. Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del Veneto, gli interessati possono presentare ricorso alla Giunta regionale; quest'ultima, sentita la competente Commissione consiliare, è chiamata ad approvare le deliberazioni consortili di cui al comma 3 dell'art. 35, decidendo contestualmente sugli eventuali ricorsi.

In relazione a quanto sopra si deve evidenziare che nel corso del 2011 tutti i Consorzi di bonifica - sollecitati anche dai termini imposti dalla l.r. n. 25/2010, che ha integrato l'art. 41 della l.r. n. 12/2009 - hanno approvato, con deliberazione di Assemblea consortile, il Piano di classifica, trasmettendolo ai competenti Uffici della Giunta regionale per gli adempimenti previsti dalla l.r. n. 12/2009, art. 35, commi 3, 4 e 5. In proposito, deve essere evidenziato che secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 45 "Abrogazioni" della medesima legge regionale, i "Piani di classifica per il riparto provvisorio degli oneri di bonifica e consortili" non sono sottoposti all'attività di controllo ai sensi della l.r. n. 53/1993, in quanto abrogati dall'elenco di atti previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 53/1993.

Ad avvenuta conclusione della fase di deposito i competenti Uffici della Giunta regionale hanno sottoposto a istruttoria i Piani di classifica in oggetto, ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009, entrando nel merito dei relativi contenuti e compiendo i necessari confronti con quanto disposto nelle citate Direttive regionali; in tal sede è stata anche valutata l'ammissibilità di ciascun ricorso od osservazione presentati alla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 35.

Il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veronese è stato approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 4/2011 del 24 maggio 2011. Dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso sul BUR del Veneto n. 43 del 17 giugno 2011, nonché secondo le modalità e i tempi disposti per legge accertati in sede di istruttoria. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avviso di deposito non sono stati presentati ricorsi o osservazioni avverso la deliberazione consortile in argomento. Peraltro, è pervenuta, fuori termine, una nota da parte del Camping Belvedere S.r.l. di Lazise (VR), contenente valutazioni in merito al perimetro di contribuenza consortile.

Sui contenuti del Piano i competenti Uffici regionali hanno redatto il verbale istruttorio, evidenziando la necessità di maggior dettaglio e aggiornamento delle motivazioni a fondamento della metodologia di calcolo per le utenze irrigue non agricole; il medesimo verbale, allegato alla deliberazione 6 marzo 2012, n. 10/CR, è stato sottoposto all'esame della Quarta Commissione consiliare che sullo stesso, con parere n. 218, si è espressa favorevolmente, all'unanimità.

Poiché il Piano in argomento viene ad interessare, anche se per modestissima superficie, il territorio della Regione Lombardia, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Veronese, come stabilito dalle vigenti intese tra la Regione Lombardia e la Regione Veneto, il Piano di classifica in oggetto è stato sottoposto all'esame dei competenti Uffici della Regione Lombardia mediante invio a cura del consorzio di bonifica Veronese; ai sensi delle citate intese, trascorsi venti giorni dalla data di ricevimento, in assenza di motivate richieste di sospensione, come attestato nella nota prot. n. 12843 del 20 luglio 2012 del Direttore generale del Consorzio, il Piano in argomento può essere considerato favorevolmente accolto per la porzione di territorio lombardo.

Si ritengono soddisfatti, pertanto, i presupposti per poter procedere all'approvazione del Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veronese di Verona ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009, sulla base delle valutazioni riportate nel verbale istruttorio, che costituisce Allegato A al presente provvedimento, nonché secondo quanto meglio dettagliato nel disposto del presente provvedimento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Regio decreto n. 215/1933, artt. 10 e 11;

Visto il D.P.R. n. 616/1977, art. 73;

Viste le leggi regionali:

- 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
- 19 novembre 2010, n. 25 "Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12";

Visto la vigente intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Veneto per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui Consorzi di bonifica interregionali ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, approvata con deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia 20 luglio 1978, n. II/817, e con provvedimento del Consiglio regionale del Veneto 29 giugno 1978, n. 649-2388;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- 19 maggio 2009, n. 1408 "Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto";
- 27 gennaio 2011, n. 79 "Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2012, n. 10/CR "Piano di classifica degli immobili dei consorzi di bonifica Brenta, Veronese e Delta del Po. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", art. 35, comma 5, e deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2011, n. 79.";

Vista la nota 28 maggio 2012, prot. n. 0010123, del Presidente del Consiglio regionale del Veneto "Parere alla Giunta regionale n. 218. Piano di classifica degli immobili dei consorzi di bonifica Brenta, Veronese e Delta del Po.";

Vista la nota 20 luglio 2012, prot. n. 12843, del Direttore generale del consorzio di bonifica Veronese "Assenza di motivate richieste di sospensione";

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009, il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veronese di Verona, adottato con deliberazione assembleare consortile n. 4/2011 del 24 maggio 2011, sulla base anche di quanto riportato nel verbale istruttorio che costituisce Allegato A alla presente deliberazione, che rileva la necessità di maggior dettaglio e aggiornamento delle motivazioni a fondamento della metodologia di calcolo per le utenze irrigue non agricole;
2. di dare atto che le valutazioni contenute nel verbale istruttorio di cui al punto 1 non tengono conto di quanto rilevato dal Camping Belvedere S.r.l. di Lazise (VR) con nota raccomandata acquisita al protocollo regionale in data 27 gennaio 2012, prot. n. 41746, in quanto pervenuta a termini scaduti;
3. di dare atto che, in adempimento dell'intesa vigente tra la Regione Lombardia e la Regione Veneto, il Piano di classifica in oggetto è stato sottoposto alle valutazioni di competenza della Regione Lombardia, la quale entro il previsto termine non ha espresso motivi di sospensione al Piano, come comunicato dal Direttore generale del consorzio di bonifica Veronese con nota prot. n. 12843 del 20 luglio 2012;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1529 del 31 luglio 2012 pag. 1/6

Oggetto: Consorzio di bonifica Veronese di Verona. Deliberazione dell'Assemblea consortile del 24 maggio 2011, n. 4/2011 "Piano di classifica degli immobili (art. 35 della l.r. n. 12/2009)".

VERBALE ISTRUTTORIO

Introduzione

La Giunta regionale con deliberazione 19 maggio 2009, n. 1408, ha affidato a 10 Consorzi di bonifica, in attuazione all'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, oltre un milione di ettari di territorio veneto classificato di bonifica integrale.

La delimitazione territoriale di ciascuno dei nuovi comprensori di bonifica deriva dalla fusione di quelli affidati agli Enti che operavano prima della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Il comprensorio del consorzio di bonifica Veronese riunisce quelli affidati ai preesistenti consorzi Adige Garda, Agro Veronese Tartaro Tione e Valli Grandi e Medio Veronese. Il nuovo comprensorio ricopre quasi interamente i 66 comuni della provincia di Verona, interessando anche modeste porzioni di territorio nelle provincie di Mantova (comuni di Monzambano, Volta Mantovana, Roverbella, Casteldario, Villimpenta e Ostiglia) e Rovigo (comuni di Badia Polesine, Giacciano con Baruchella e Castelnuovo Bariano).

Il Consorzio si sviluppa lungo un asse Nord-Sud che, a partire dalle Prealpi sottostanti il Monte Baldo, dalle colline Moreniche a ridosso del Lago di Garda e, in sinistra Adige, dal terrazzamento alluvionale della Valpolicella, si estende nel territorio di pianura che via via presenta sempre minori contrasti altimetrici, arrivando alle ampie distese coltivate che caratterizzano il territorio delle Valli Grandi Veronesi.

Nell'area in Destra Adige situata al di sotto delle Prealpi il territorio è caratterizzato dalle colline Moreniche, con rilievi più o meno accentuati; il suolo poco permeabile e le falde poco profonde comportano la presenza di una fitta rete di corsi d'acqua, anche a carattere torrentizio, tra i quali di particolare rilevanza si ricorda il Tione dei Monti e la Bisavola.

L'area dell'Alta Pianura in Destra Adige è, invece, caratterizzata da un suolo molto permeabile, che non consente di trattenere le acque di pioggia che vanno ad alimentare la falda acquifera alla profondità di 40-70 metri dal piano campagna nella parte più alta, e di circa 4 metri nella parte più a valle dove affiora in numerose risorgive. Qui traggono origine da numerosi fontanili importanti fiumi di risorgiva quali il Tione delle Valli, il Tartaro e il Menago. In tale area l'irrigazione assume un ruolo predominante nell'ambito dell'attività consortile.

Immediatamente sotto la fascia delle risorgive, nelle aree della Media e della Bassa Pianura il terreno, di origine alluvionale con sedimentazioni minute, presenta un sottosuolo costituito da un materasso limo-argilloso, particolarmente impermeabile. In particolare, nelle Valli Grandi Veronesi la necessità di un buon drenaggio dei terreni e la garanzia del deflusso e allontanamento delle acque meteoriche, tali da evitare fenomeni di ristagno, assumono un ruolo predominante e prioritario nell'ambito della attività del Consorzio.

Attività di bonifica

Gli interventi per la bonifica hanno interessato soprattutto i territori della bassa pianura veronese, dove nelle cosiddette "*Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi*" nella seconda metà dell'800 sono stati eseguiti lavori di sistemazione degli alvei di Tartaro e Canalbianco Superiore, di realizzazione dell'argine sinistro del Tartaro, aprendo anche il nuovo collettore delle acque più depresse denominato Fossa Maestra.

Ai problemi idraulici del Tartaro-Canalbianco si aggiunsero quelli di sicurezza idraulica del fiume Adige dopo la rotta di Legnago del 1882. Pertanto, nel '900 venne incluso in un unico programma il problema di entrambi i sistemi fluviali, per affrontare e risolvere in modo coordinato le questioni idrauliche, irrigue, della bonifica e della navigabilità di tali corsi d'acqua.

Dopo la seconda guerra mondiale vennero realizzati numerosi progetti al fine di garantire la regolazione delle acque superficiali del territorio sovrastante le "*Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi*", già classificato di bonifica e non consorziato, assicurando così a tutto il territorio il benefico apporto dell'azione della bonifica.

Attività irrigua

Da diversi secoli nell'attuale comprensorio del consorzio Veronese l'agricoltura irrigua ha avuto sviluppo in zone limitate in prossimità dei principali corsi d'acqua. Le prime opere risalgono durante la Repubblica Veneta, con la costruzione sul fiume Adige delle *Bocche di Sorio* in comune di San Giovanni Lupatoto, con una portata complessiva di 8 mc/s a servizio di 6.000 ettari.

Dalla metà del XIX secolo fu dato avvio alla costruzione del Canale dell'Agro Veronese alimentato dall'opera di presa posta in località Scione dove nel 1915 fu inaugurato il maestoso manufatto incastonato nella roccia. La dotazione concessa all'epoca fu di 14.5 mc/s, portata successivamente a 26.5 mc/s grazie all'aumento di 6 mc/s e di altri 6 mc/s con l'apertura della Presa Colleoni dal canale industriale Camuzzoni a Verona. Nel 1954 la portata complessiva derivata venne autorizzata a 33.5 mc/s di cui 24 mc/s dalla presa a Sciorne e 10 mc/s dalla Presa Colleoni.

Negli anni '20 venne costruito il canale Biffis per la produzione di energia elettrica e consentire l'irrigazione dei territori posti a Nord del Canale dell'Agro Veronese. Successivamente, con le acque del canale Biffis vennero realizzati diversi interventi di espansione irrigua, con numerosi impianti di irrigazione in pressione e con impianti a scorrimento con sollevamento dalla presa di Campara.

Anche il territorio della Valpolicella è stato ammodernato con impianti di irrigazione le cui acque provengono dal canale Biffis attraverso una condotta che sottopassa il fiume Adige.

Negli ultimi decenni, nel basso corso dell'Adige, si è verificato un abbassamento del profilo di magra del fiume, tanto da rendere necessaria l'installazione di impianti di sollevamento per poter derivare i quantitativi di acqua concessi.

Nella parte più a Nord del territorio comprensoriale due prese sul Lago di Garda con impianti di pompaggio consentono al Consorzio di distribuire acqua per l'irrigazione dell'entroterra di Bardolino e Garda.

Per garantire l'irrigazione nel Medio e Basso Veronese nel 1985 vennero ultimate l'opera di derivazione dal fiume Adige, con una concessione di 12 mc/s, ed il collettore principale denominato Canale Maestro, in fregio al Canale Milani. La presa Contarina permette di irrigare le zone a nord della centrale Enel, mentre dal collettore Canale Maestro vengono alimentate tre condotte per l'irrigazione dei territori appena a Nord delle Valli Grandi Veronesi. Tutto il territorio del Medio e Basso Veronese è attraversato da una fitta rete di colatori, che il Consorzio ha scelto di destinare ad uso promiscuo, garantendo la possibilità di prelevare l'acqua con attrezzature aziendali distribuendola alle campagne con sistemi pluvirrigui.

Solo una minima parte dei territori più alti del Medio e Basso Veronese vengono tutt'oggi irrigati a scorrimento.

Osservazioni e ricorsi

L'Assemblea del consorzio di bonifica Veronese, con la deliberazione del 24 maggio 2011, n. 4/2011, ha approvato, per quanto di competenza, il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, unitamente al perimetro di contribuenza; a tale provvedimento è stata data immediata esecuzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

Dell'avvenuto deposito del Piano di classifica presso gli uffici della Direzione regionale Difesa del Suolo, è stata data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 43 del 17 giugno 2011, nonché secondo le modalità e i tempi disposti dalla legge. Nei citati avvisi è stata riportata la previsione del 4° comma dell'art. 35 della legge regionale n. 12/2009, che dispone la possibilità di presentare ricorso alla Giunta regionale avverso il Piano di classifica entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel BUR.

Entro tale termine, non è stato presentato alcun ricorso od osservazione avverso la deliberazione consortile in oggetto. Peraltro, è pervenuta, fuori termine, una nota da parte del Camping Belvedere S.r.l. di Lazise (VR), contenente alcune valutazioni in merito al perimetro di contribuenza consortile e all'assenza di benefici che i terreni di proprietà del Camping stesso ritraggono dall'attività consortile. Pur considerando l'importanza delle valutazioni espresse, si rileva che qualora i terreni di proprietà del Camping ricadano all'interno del perimetro di contribuenza consortile, sono assoggettate al contributo secondo quanto previsto dal Piano di classifica.

Unità Territoriali Omogenee

La analisi del Piano di classifica richiede preliminarmente la individuazione delle delimitazioni del perimetro di contribuenza e delle Unità Territoriali Omogenee (UTO) dal punto di vista idraulico-gestionale.

Il perimetro di contribuenza, infatti, può differire dai confini amministrativi dell'Ente quando vengono individuate delle aree che non traggono beneficio dall'attività consortile; dall'altro, in situazioni particolari, può interessare anche aree esterne al comprensorio consortile, come nel caso del consorzio Veronese che, in riferimento al beneficio di bonifica idraulica, estende la propria attività su 350 ettari ricadenti in provincia di Mantova, all'interno del comprensorio del consorzio Fossa di Pozzolo, con il quale il consorzio Veronese ha stipulato una specifica convenzione.

Le UTO così individuate per il beneficio di natura idraulica sono tre e corrispondono agli originari comprensori di bonifica precedenti alla l.r. n. 12/2009. A fondamento di tale scelta il Consorzio motiva che "*i caratteri di omogeneità si possono individuare sia sotto l'aspetto idrografico (si tratta di bacini idraulicamente distinti e indipendenti), sia in riferimento all'attuale organizzazione tecnico-gestionale dei servizi di bonifica.*" Viene altresì sostenuto che "*le attuali strutture operative del Consorzio operano secondo ambiti territoriali ben definiti, in relazione a criteri ormai consolidati dipendenti da fattori storici e di economicità che di fatto corrispondono con le delimitazioni delle UTO proposte. In futuro verranno sicuramente operate riorganizzazioni finalizzate alla ottimizzazione delle risorse e al miglioramento dei servizi, ma non potranno essere tali da stravolgere un assetto complessivo frutto di decennali faticosi adattamenti.*"

Individuate le UTO, il passo successivo prevede la determinazione degli indici dei diversi benefici.

Per quanto attiene il beneficio di natura idraulica il Consorzio, in applicazione delle Direttive regionali di cui all'allegato A alla DGR n. 79/2011, determina, sulla base dell'indice di comportamento, quello di soggiacenza e di efficacia, l'indice tecnico di bonifica per UTO e per tipologia di immobili, i cui valori assunti sono di seguito riportati:

UTO n. 1 (ex CdB Adige Garda) -	Aree Agricole: da 1.54 a 11.00
	Aree Urbane: da 7.55 a 32.20
	Strade e Ferrovie: 22.41
UTO n. 2 (ex CdB Agro Veronese Tartaro Tione) -	Aree Agricole: da 0.76 a 11.23
	Aree Urbane: da 6.25 a 65.06
	Strade e Ferrovie: 19.68
UTO n. 3 (ex CdB Valli Grandi e Medio Veronese) -	Aree Agricole: da 0.71 a 11.23
	Aree Urbane: da 4.38 a 78.07
	Strade e Ferrovie: 19.68

Nella UTO n. 1 esistono delle realtà urbane classificate a carattere "discontinuo" o addirittura "rado", mentre nelle UTO n. 2 e n. 3 esiste anche la tipologia "urbano denso". Tale tipologia assume i valori più elevati per l'indice tecnico, ma riguardano realtà molto ristrette: infatti, nella UTO n. 2 l'urbano denso ha indice tecnico pari a 65.06 e corrisponde ad un'area di soli 3 ettari, mentre nella UTO n. 3 assume valore

78.07 e corrisponde ad un'area di soli 12 ettari. Ad eccezione delle casistiche "urbano denso", l'indice tecnico per le aree urbane nella UTO n. 2 assume valore massimo pari a 31.01 (59 ettari) e nella UTO n. 3 pari a 39.87 (54 ettari).

I valori sopra richiamati degli indici tecnici sono stati raggruppati, all'interno di ciascuna UTO, in un numero limitato di classi omogenee, e poi ponderati in ragione delle superfici interessate, ottenendo per ciascuna classe omogenea un coefficiente tecnico mediato; infine, tali coefficienti sono stati indicizzati ponendo pari a 1 il valore più basso e derivando gli altri in forma proporzionale.

In proposito, deve essere evidenziato che il comma 2, lett. a), dell'art. 36 della l.r. n. 12/2009 precisa che per il beneficio di natura idraulica "*l'indice di natura tecnica attribuito agli immobili ubicati nelle zone urbane non può, di norma, essere superiore a venti volte il valore attribuito agli immobili ubicati nelle zone agricole*".

Entrando nel dettaglio dell'indice economico, il Consorzio ha scelto di seguire procedure diverse a seconda della tipologia di immobili.

Per gli immobili agricoli ha individuato i valori dei redditi dominicali per unità di superficie (€/ha) differenziandoli sulla base di tre parametri: l'UTO di appartenenza, la classe agronomica (con riferimento alla classificazione adottata in sede internazionale relativa alla "Capability Classification"), e le classi colturali preponderanti riportate dall'Agenzia del Territorio. Individuate quattro classi per ciascuna UTO, corrispondenti a qualità colturali rappresentative, e calcolato per ciascuna il relativo reddito dominicale per unità di superficie, il Piano procede alla indicizzazione di quest'ultimo ponendo pari a 1 il valore più basso e derivando gli altri indici in ragione proporzionale.

Per quanto attiene gli immobili urbani il dato di base è costituito dalle Rendite catastali rivalutate attraverso i coefficienti di legge, procedendo per alcune categorie di immobili (D, A/10 e C/01) alle necessarie riduzioni. E' stata quindi calcolata la rendita media unitaria dell'intera serie di immobili urbani, pari a 1.05 €/mq, che è stata utilizzata quale valore soglia per l'individuazione di due sole classi di immobili: alla prima classe appartengono gli immobili urbani con rendita unitaria €/mq inferiore a tale valore soglia, mentre alla seconda appartengono quelli con valore maggiore. Rapportando poi la rendita media unitaria degli immobili appartenenti alle due classi al valore soglia di cui sopra sono stati ottenuti i due indici economici, pari a 1 per gli immobili di prima classe e a 1.81 per gli immobili di seconda classe.

Per quanto riguarda strade e ferrovie l'indice economico è stato individuato in ragione dell'importanza dell'arteria viaria, attribuendo il valore 1 a quelle più importanti e 0.5 a quelle meno importanti.

E' importante rilevare che dopo la attribuzione analitica di indici tecnici ed economici, nel caso degli immobili agricoli, il prodotto dell'indice tecnico per quello economico dava luogo a 142 valori diversi; pertanto, il Piano in esame ha proceduto all'accorpamento in 10 classi di beneficio, individuando il valore finale come media ponderata alle superfici dei territori interessati; l'esito della successiva indicizzazione, che attribuisce indice 1 ai terreni con il minor indice di beneficio, è la presenza di 4.544 ettari con indice 1 e di 933 ettari con indice 10.69; questi ultimi sono terreni non coltivati, con forte presenza di edificato o infrastrutture, oppure aree verdi in ambito urbano.

Analoga operazione, compiuta per gli immobili urbani senza procedere ad accorpamenti in classi, ha portato alla individuazione di 18 indici di beneficio, pari a 6 per ciascuna UTO.

Anche le strade e ferrovie hanno dato luogo a 6 diversi valori di indice complessivo, variabile fra 9.84 e 22.41.

Va evidenziato che ai fini applicativi la superficie da assumere a riferimento per la determinazione del contributo di bonifica è sempre la superficie su cui insiste l'immobile urbano. Per i medesimi immobili, qualora allacciati alla fognatura, la quota relativa allo scolo delle acque meteoriche viene attribuita al Soggetto gestore conformemente al disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 37 della l.r. n. 12/2009, calcolandola per le tre diverse UTO; tale calcolo porta a parametri di riparto scolo-difesa nell'intorno del 30% per la componente di scolo e del 70% per quella di difesa.

Per quanto attiene i fabbricati rurali l'indice economico è quello dei terreni agricoli circostanti, mentre quello tecnico è quello individuato per il "tipo di suolo urbano isolato" nell'ambito dell'indice di comportamento idraulico dei suoli. Ciò non risulta in contrasto con le disposizioni vigenti.

Nel consorzio di bonifica Veronese l'esercizio irriguo interessa una superficie di 70.000 ettari, pari al 74% del totale delle superfici agricole, con dotazioni diverse in ragione della tecnica distributiva, della tessitura dei terreni e delle colture praticate.

Per la determinazione del beneficio irriguo sono state individuate 50 UTO suddivise in cinque diverse tipologie e modalità distributive; queste ultime sono di seguito elencate:

- a scorrimento con derivazione e distribuzione a gravità:
- a scorrimento con derivazione a sollevamento meccanico e distribuzione a gravità;
- con condotte in pressione;
- di soccorso con derivazione con sollevamento meccanico;
- di soccorso con derivazione a gravità.

All'interno delle aree a irrigazione strutturata il Consorzio distingue 35 UTO, mentre tra quelle a irrigazione non strutturata individua 15 UTO; le UTO vengono distinte in relazione alle diverse fonti e punti di alimentazione, alla dislocazione delle superfici servite, nonché alle caratteristiche strutturali dei servizi svolti.

Per quanto attiene le UTO a irrigazione strutturata il beneficio irriguo deriva dal prodotto dell'indice di dotazione irrigua – che viene fissato pari all'unità per i terreni a dotazione costante e graduato in ragione dell'efficienza irrigua dove la dotazione varia – per l'indice economico, individuato come costante e pari alla unità nelle diverse UTO.

Deve essere, però, specificato che per quanto attiene l'area dell'Agro-Veronese, ove l'irrigazione ha radici storiche del tutto diverse dalle rimanenti aree irrigue strutturate, con un assetto istituzionale di diritto privato e dotazioni irrigue trascritte negli atti notarili di trasferimento delle proprietà, il riparto avviene esclusivamente in ragione della dotazione irrigua di ciascuna particella.

Maggiorazioni e riduzioni delle aliquote contributive vengono previste per i fondi che godono di particolari servizi o rinunciano parzialmente o totalmente alle dotazioni irrigue, in quanto per i medesimi vengono ad aumentare o diminuire le spese consortili per il servizio irriguo (cfr: possibilità di scarico e parzializzazione della dotazione).

Per quanto attiene le UTO a irrigazione non strutturata sono stati dapprima individuati dieci diversi Ambiti fisici omogenei (Afo) sulla base della tessitura dei terreni e della profondità della falda (a seconda se maggiore o minore di 150 cm), calcolando poi per ciascun Afo il deficit idrico facendo riferimento alla coltura del mais (compreso fra 990 e 2.080 mc/ha). Il deficit irriguo è stato quindi trasformato in fabbisogno irriguo attraverso la diversa efficienza che ha l'irrigazione nei diversi terreni (minore nei ghiaiosi, maggiore negli argillosi); in tal caso, non è stato tenuto conto delle diverse modalità di distribuzione irrigua in quanto costituiscono opzioni aziendali. Attribuendo il valore 1 al fabbisogno più basso (1.520 mc/ha) e valori crescenti fino al 3.03 per il fabbisogno irriguo massimo (4.620 mc/ha) è stato individuato l'indice di fabbisogno irriguo. Questo ultimo indice, il cui valore viene attenuato attraverso un apposito indice di efficienza, che esprime la differente capacità dei corpi idrici di garantire l'irrigazione (compreso tra 0.75 e 1), viene moltiplicato per l'indice economico per ottenere l'indice di beneficio irriguo.

L'indice economico in questo caso risulta particolarmente differenziato (da 1 a 1.63): ricorrendo all'analisi agronomica secondo la Capability Classification, è stato individuato il Reddito dominicale della coltura predominante, costituita dai seminativi irrigui delle diverse qualità e classi catastali, delle quali sono state valutate le differenti incidenze superficiali.

L'indice di beneficio irriguo finale viene attribuito alle superfici dei terreni ricadenti all'interno delle differenti UTO dopo aver proceduto ad un accorpamento dei diversi indici di beneficio irriguo risultanti dal prodotto dell'indice di fabbisogno, per l'indice di efficienza, per l'indice economico, ottenendo così sei diversi valori di indice di beneficio finale per l'irrigazione non strutturata.

Nelle aree servite da irrigazione non strutturata vengono coltivate tre categorie colturali idroesigenti (riso, tabacco e ortive a pieno campo), il cui fabbisogno irriguo è più alto rispetto alla coltura del mais. Per ottenere un indice di beneficio irriguo finale più elevato per le citate colture idroesigenti il Consorzio ha individuato il valore finale medio da moltiplicare all'indice di beneficio irriguo, sulla base di studi agronomici di settore.

Sono presenti anche utenze non agricole che beneficiano di impianti irrigui consortili per l'irrigazione di orti, giardini, parchi, ecc. Le portate derivate sono ridotte, ma a consegna continua, a

differenza dei terreni coltivati la cui consegna è turnata. Tali utenze vengono interessate da un contributo uguale a quello imposto per i terreni coltivati.

A tal proposito, le Direttive regionali, trattandosi di usi non produttivi, danno indicazioni per differenziare il contributo delle utenze non agricole rispetto a quelle dei terreni agricoli irrigui, al fine di evidenziarne la specificità.

Pertanto, si valuta opportuno proporre l'integrazione della metodologia di calcolo per le utenze non agricole, al fine di diversificarle rispetto all'irrigazione delle colture.

Peraltro, si evidenzia che, da quanto riportato nel Piano, il criterio adottato per l'irrigazione di orti e giardini, corrispondendo al criterio irriguo ordinario, comporta un trattamento di maggior favore a tali utenti rispetto agli utenti agricoli che beneficiano dell'irrigazione suppletiva.

Venezia, lì 02/07/2012

GLI ISTRUTTORI

dott. Luigi De Lucchi

dott.ssa Roberta Rainato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1538 del 31 luglio 2012

Ditta Me.Ma.P. s.r.l. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "Cascina Pozzi", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). (L.R. 44/82).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Si tratta del rilascio dell'autorizzazione ad aprire e coltivare una cava di sabbia e ghiaia denominata "CASCINA POZZI", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR).

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto e fare proprio parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato A);

2) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Me.Ma.P. s.r.l. - P.IVA - 02032220200 - con sede in Monzambano (MN) via Strada Moscatello n. 97, ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "CASCINA POZZI" sita in Comune di Villafranca di Verona (VR), di cui alla domanda in data 24.06.2008, pervenuta in Regione il 24.06.2008 e assunta al prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008, all'interno dell'area individuata con linea rossa tratteggiata nella tavola n. 1 "Planimetrie rilievo, stato di progetto e di ripristino" a scala 1:1.000, facente parte della documentazione allegata alla domanda datata 24.06.2008 prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008, con le condizioni e prescrizioni più avanti indicate e secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio come di seguito elencati:

- RELAZIONE TECNICA (elaborato n. 1); (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
- ELAZIONE GEOLOGICA (elaborato n. 2); (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008)
- PROGETTO DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (elaborato n. 3); (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
- PLANIMETRIE RILIEVO, STATO DI PROGETTO E DI RIPRISTINO (scala 1:1000) (tavola n. 1) (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
- SEZIONI (scala 1:500) (tavola n. 2) (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
- PLANIMETRIE FASI DI COLTIVAZIONE (scala 1:2000) (tavola n. 3) (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
- PLANIMETRIE PARTICOLARI (Scala 1:50 - 1:100) (Tavola n. 4) (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
- RELAZIONE DI SCREENING D'INCIDENZA AMBIENTALE (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
- RELAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.P.C.M. 12.12.2005(prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
- PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (prot. n. 432359 del 20.09.2011);
- DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI ASSOGGETTAMENTO DELL'INTERVENTO ALLA PROCEDURA DI V.INC. A. (prot. n. 432359 del 20.09.2011);
- PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE con analisi chimiche dei terreni superficiali (prot. n. 182291 del 18.04.2012);
- PLANIMETRIE CAVA CASCINA POZZI - recepimento prescrizioni (scala 1:1000) (Tavola 01) (prot. n. 336549 del 20.07.2012)

3) di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a) recintare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava così come individuata con linea rossa tratteggiata nella tavola n. 1 "Planimetrie rilievo, stato di progetto e di ripristino" appartenente alla documentazione di progetto in data 25.06.2008 prot. n. 331368/57.02, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima, cartelli ammonitori di pericolo;
b) porre in opera, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
c) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
d) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
e) realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
f) subordinare i lavori di estrazione nel lotto n. 3 alla verifica dell'avvenuta ricomposizione ambientale morfologica del lotto n. 1. Tale verifica dovrà essere accertata con sopralluogo congiunto di Comune e Provincia a seguito di preventiva comunicazione da parte della ditta di avvenuto completamento della sistemazione ambientale del lotto n. 1 corredata da adeguato rilievo topografico a firma del Direttore dei Lavori, attestante la regolare esecuzione dei lavori;
g) ripristinare l'intera area di cava alle quote di piano campagna originario, rispettando la temporalità di coltivazione di cui al punto n. 4 e, in ogni caso, per ciascun lotto, iniziando le opere di ricomposizione ambientale a partire dalla fascia più prossima alla pista di volo, evitando espressamente, nella conduzione dei lavori di coltivazione, iniziative che possano recare intralcio alla visuale della futura torre di controllo ENAV;

h) utilizzare prioritariamente, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
   - sottoprodotti derivanti da prima lavorazione, svolta in cava, dei materiali di cava;
   - terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava;
   - sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia);
   - terra non inquinata proveniente dallo strato più superficiale dell'area di cava;

   a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 ovvero ai valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
i) provvedere, in via prioritaria, nel corso della sistemazione ambientale, allo stendimento sul fondo cava di uno strato di 50 cm di limo proveniente dalla selezione e lavorazione del materiale di cava al fine di garantire e tutelare ulteriormente l'integrità della sottostante falda freatica;
j) rispettare la normativa vigente in materia di ostacoli alla navigazione, i cui limiti di altezza non dovranno essere superati nemmeno da mezzi o macchinari mobili utilizzati in via temporanea per l'esercizio dell'attività di cava nonché il rispetto delle normative di sicurezza della navigazione aerea;
k) adottare, al fine di abbattere la produzione di polveri sia in cava che lungo la viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto, idonei accorgimenti (sistemi a pioggia ove necessario etc.) da realizzarsi all'interno dell'ambito del cantiere di cava;
l) adottare idonei accorgimenti volti ad impedire il richiamo di avifauna;
m) non realizzare all'interno dell'area della cava impianti di lavorazione né qualsiasi costruzione in elevazione;
n) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
o) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
p) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
q) stipulare con il Comune di Villafranca di Verona, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, e trasmetterla alla Regione ovvero, qualora decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema allegato al presente provvedimento (allegato B) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
r) non avviare, fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo, i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
s) regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, mediante disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale;
t) rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, posto che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono in capo alla Provincia;

4) di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 4 (quattro) anni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento;

5) di fare obbligo alla ditta di attivarsi adeguatamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato prevedendo, entro tale termine, anche lo smantellamento delle eventuali strutture accessorie (box adibiti ad uffici, pesa, impianti di pulizia mezzi operatori ed abbattimento polveri etc.) collocate all'interno dell'area della cava, ma non in elevazione rispetto al piano campagna, per la restituzione all'uso agricolo dell'intera superficie o altri usi consentiti dalle vigenti norme e/o dagli strumenti urbanistici in vigore;

6) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

7) di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la cava in oggetto che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;

8) di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;

9) di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito da sabbia e ghiaia;

10) di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta;

11) di approvare, in quanto conforme alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2008, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta Me.Ma.P. s.r.l. .datato 09.03.2012 e pervenuto in Regione il 05.04.2012 prot. n. 182291 del 18.04.2012;

12) di stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, che il piano di gestione dei rifiuti di cava è soggetto a nuova approvazione qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e che, comunque, il piano medesimo deve essere riesaminato dalla ditta almeno ogni 5 anni;

13) di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli derivanti dal D.lgs. 117/08;

14) di stabilire che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli eventuali impianti autorizzati che, pur collocati all'interno dell'ambito della cava, non appartengono alla prima lavorazione e le aree di pertinenza dei medesimi che dovranno essere delimitate o recintate;

15) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

16) di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

17) di stabilire l'importo per le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e, conseguentemente, di imporre alla ditta Me.Ma.P. s.r.l. il versamento alla Tesoreria Regionale, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, della somma di euro 297,00 (duecentonovantasette/00) a titolo di conguaglio, tramite il c/c postale n. 10264307 intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia;

18) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

19) di incaricare la Direzione Regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

20) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto.

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1539 del 31 luglio 2012

Ditta: L'Immobiliare S.r.l. Rilascio della concessione di acqua termale da denominare "Terme Dei Colli Asolani" in Comune di Crespano del Grappa (TV) - L.R.40/89.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Trasformazione in concessione di un permesso di ricerca di acqua termale rilasciato con D.G.R. n. 708 del 8.4.2008 e conclusosi favorevolmente.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto dell'avvenuta conclusione, con esito favorevole, dei lavori previsti dal permesso di ricerca di acqua termale denominato "Villa Scalabrini" in comune di Crespano del Grappa (TV) accordato con D.G.R. n. 708 del 8.4.2008 alla ditta "l'Immobiliare S.r.l.", con sede in Via Verdi n. 7, Cornuda (TV) - CF.00769550260;
2. di rilasciare alla ditta "l'Immobiliare S.r.l.", con sede in Via Verdi n. 7, Cornuda (TV) - CF.00769550260, la concessione di acqua termale da denominare " TERME DEI COLLI ASOLANI " sita in comune di Crespano del Grappa (TV), per la durata di anni 21, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
3. di individuare l'area della suddetta concessione, per un'estensione di 18.266 mq. (diciottomiladuecento sessantasei metri quadrati) come delimitata con linea rossa continua sui piani topografici in scala 1: 2000 ed 1: 5000 allegati al verbale di delimitazione, nelle premesse citato, che fa parte integrante presente deliberazione (Allegato A);
4. di approvare il programma generale di coltivazione presentato a norma dell'art. 12 della L.R. 40/1989 ai soli fini minerari, fermo restando, per i lavori futuri, la necessità di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione eventualmente dovuti per l'applicazione di specifiche e diverse normative come quelle relative al vincolo idrogeologico e sismico. Nuove perforazioni dovranno essere subordinate al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs 42/2004, e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Direzione Geologia e Georisorse, su parere della Soprintendenza;
5. di stabilire e prescrivere un limite massimo di portata estraibile dai pozzi della concessione di 5 litri al secondo; tale portata, tuttavia, potrà essere adeguata dalla Giunta regionale, sulla base di indagini idrogeologiche e prove in pozzo effettuate.
6. di vietare la somministrazione mediante contenitori dell'acqua emunta agli stabilimenti di utilizzo. Per l'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta, dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. 4106 del 29.12.2009;
7. di stabilire che le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30.5.2008, n. 117, presentato e approvato con D.G.R. n. 1346 del 11.5.2010;
8. di stabilire che il titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato Disciplinare di concessione (Allegato B), che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
9. di stabilire che il presente provvedimento costituisce titolo unico, a norma dell'art. 25 della L.R. 40/1989, per tutti gli aspetti già considerati nel permesso di ricerca, ma non costituisce titolo unico per ulteriori lavori al Programma generale di coltivazione presentato;
10. di stabilire che la ditta dovrà trasmettere alla Direzione Regionale competente, entro tre mesi dal rilascio della concessione, l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989. Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qual volta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze;
11. di prescrivere alla ditta concessionaria l'obbligo di trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, il presente atto di rilascio della concessione, alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;
12. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
13. di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
15. di incaricare per l'esecuzione del presente atto, con particolare riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo la Direzione Geologia e Georisorse;
16. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
17. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1548 del 31 luglio 2012

Settimana dell'Ambiente Veneto 2013. Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione di carattere ambientale rivolte alla popolazione veneta.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Si intende dare diffusione alle attività che la Regione svolge in materia ambientale, coinvolgendo a vario titolo la popolazione Veneta, specialmente le fasce in età scolare, con molteplici iniziative coordinate che trovano spazio nella "Settimana dell'Ambiente Veneto 2013".

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 Marzo 1997, n. 59", riconosce alle Regioni competenze in materia, assegnando alle stesse adeguate risorse necessarie in particolare ad attuare le funzioni trasferite quali ad esempio la protezione della natura e dell'ambiente, la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e la gestione dei rifiuti.

Nell'ambito delle suddette competenze l'Amministrazione regionale intende promuovere la diffusione di contenuti di carattere ambientale finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione verso comportamenti e abitudini ecocompatibili in sintonia con le attività programmate nell'ambito del Decennio per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS) 2005-2014 e alla strategia UNECE per l'Educazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Si è primariamente inteso proporre all'intera popolazione regionale, con particolare attenzione alla popolazione scolastica, iniziative di formazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, atte a diffondere una maggior conoscenza del territorio veneto e delle sue problematiche legate alla sostenibilità delle attività antropiche, nonché, la consapevolezza della necessità di adottare comportamenti responsabili in relazione alla conservazione dell'ambiente che ci ospita. Un particolare principio che vuole caratterizzare le diverse azioni di comunicazione intraprese è inoltre la chiara consapevolezza che ogni singolo gesto compiuto da ciascun individuo, inserito in un determinato contesto, determina sempre una qualche conseguenza nel medesimo ambito. Dalla qualità dei gesti compiuti dipenderà pertanto la qualità delle conseguenze che andranno inevitabilmente a ricadere sull'ambiente.

Già per il corrente esercizio, con provvedimenti di Giunta n. 444 del 20.03.2012 e n. 724 del 2.05.2012, è stata organizzata a titolo sperimentale la prima "Settimana dell'Ambiente Veneto", mediante la realizzazione di iniziative coordinate atte a diffondere specifiche conoscenze di carattere ambientale al fine di sensibilizzare ed invitare la popolazione ad assumere atteggiamenti ecosostenibili coerenti con le linee di indirizzo sopra enunciate.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Fiera di Padova ed in concomitanza con la settimana nazionale della Bonifica, ha comportato, oltre ad una serie di convegni tenutisi giornalmente nel quartiere fieristico, l'apertura al pubblico, sull'intero territorio regionale, di oltre una cinquantina di impianti e siti di alta valenza ambientale, come ad esempio impianti di trattamento rifiuti, impianti di cogenerazione, impianti di depurazione, impianti di potabilizzazione, impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, musei della bonifica, opere di navigazione interna, giardini botanici e vegetazionali, il bacino di laminazione di Montebello, il centro Meteo ARPAV di Teolo. Sempre nel quartiere fieristico è stata allestita una mostra fotografica avente per oggetto: "Le opere ed i lavori dopo la grande alluvione".

Di tali iniziative è stata data adeguata diffusione attraverso pubblicazioni edite a stampa sui principali quotidiani locali e trasmissioni televisive a livello regionale, sono così state illustrate le specifiche iniziative intraprese nel territorio e nel contempo è stata sviluppata un'azione di stimolo nei confronti dei cittadini per un maggior coinvolgimento e sensibilizzazione su argomenti di interesse collettivo, come il rispetto dell'ambiente inteso nei suoi molteplici aspetti, la conoscenza sulle funzioni e sulle attività messe in atto dall'Amministrazione regionale in materia ambientale.

Sulla base della proficua esperienza di quest'anno, si intende ora programmare, anche per l'anno venturo, una serie analoga di eventi e convegni, nell'ambito della "Settimana dell'Ambiente Veneto 2013" che si potrà tenere nella primavera prossima, quale efficace stimolo alla conoscenza e alla sensibilizzazione nei confronti delle prioritarie tematiche ambientali proposte nell'occasione.

Le attività informative e divulgative si svilupperanno sia attraverso una sezione convegnistica, sia fornendo il contatto diretto dei cittadini con le realtà operative venete; particolare cura sarà riservata alla popolazione scolastica ed universitaria di ogni ordine e grado, favorendo con iniziative quali concorsi di idee o concorsi a premi la partecipazione dei soggetti più giovani, quale leva culturale di educazione e sensibilizzazione ambientale.

In tale occasione potranno essere prodotti e distribuiti materiali illustrativi e informativi a cura degli uffici regionali.

Stante la necessità di coinvolgere il maggior numero di soggetti, enti e istituzioni, si reputa necessario promuovere sin d'ora la realizzazione delle iniziative di sensibilizzazione di carattere ambientale rivolte alla popolazione veneta, sopra succintamente individuate, ed incaricare la Segreteria Regionale per l'Ambiente, con le relative strutture di riferimento (Direzione Difesa Suolo, Direzione Geologia e Georisorse, Direzione Tutela Ambiente, Uffici del Genio civile) di curare la programmazione delle medesime attività nel rispetto delle ambiziose finalità ambientali prefissate. Alle iniziative saranno chiamati a partecipare altresì l'UP Foreste e Parchi con i Servizi Forestali, l'ARPAV e l'intero sistema della bonifica.

Con successivi provvedimenti si adotteranno le singole iniziative che prevedono spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 47 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3

Richiamate le proprie deliberazioni n. 444 del 20 marzo 2012 e n. 724 del 5 maggio 2012;

delibera

1. di promuovere la realizzazione delle iniziative di sensibilizzazione di carattere ambientale rivolte alla popolazione veneta, come brevemente descritte in premessa, che saranno contenute nella "Settimana dell'Ambiente Veneto 2013", ed incaricare la Segreteria Regionale per l'Ambiente di curare la programmazione delle medesime attività nel rispetto delle finalità ambientali prefissate;
2. di rinviare a successivi provvedimenti l'eventuale assunzione di impegni di spesa che si rendessero necessari;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1549 del 31 luglio 2012

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Ex Consorzio di Bonifica Dese Sile) - Interventi in rete minore di bonifica ricalibrazione e sostegni su sottobacini dei Fiumi Dese e Zero II Stralcio - Scolo Zeretto - in Comune di Mogliano Veneto (TV). Procedura di approvazione definitiva e autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/99 e D.Lgs. n. 4/08 (DGRV n. 308/09, DGRV n. 327/09) e contestuale rilascio dell'autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/04.

[Bonifica]

Note per la trasparenza:

Procedura di approvazione e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/99 e contestuale rilascio dell'autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/04.

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

In data 23/06/2004 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio di Bonifica Dese Sile domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 435072/46/01.

Con DGRV n. 3365 del 7/11/2006 veniva espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni:

1. il materiale di scavo venga trattato secondo quanto previsto dalla DGRV n. 80/05 che regola il riutilizzo delle terre di scavo;
2. qualora il materiale di scavo venga ceduto all'impresa appaltatrice per il suo riutilizzo, si dovrà procedere alla quantificazione e il risparmio che ne deriva dovrà essere ricompreso nel quadro economico;
3. venga effettuato il monitoraggio della qualità delle acque a monte e a valle degli interventi ai fini della verifica dell'abbattimento dei parametri previsti nella scheda di finanziamento;
4. venga predisposto un piano di manutenzione del sistema fitodepurativo.

Il Progetto in esame rientra tra gli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia (L.R. 27 febbraio 1990, n. 17) previsti dal programma degli interventi approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 23 del 1/03/2000.

In particolare, l'opera fa riferimento alla scheda di progetto 2.G "Interventi strutturali in rete minore di bonifica - Ricalibratura e sostegni su sottobacini del Dese e Zero - II Stralcio - Scolo Zeretto" (Delibera del Consiglio Regionale n. 794 del 9/04/2002).

Il soggetto attuatore dell'intervento era stato individuato nel Consorzio di Bonifica Dese Sile, attualmente Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, successivamente all'accorpamento con il Consorzio Sinistra Medio Brenta, risalente al 01/03/2010.

A seguito del giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui alla deliberazione n. 3365 del 7/11/2006, in data 08/03/2010 il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha presentato domanda di approvazione ed autorizzazione del suddetto progetto, ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/99.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, l'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale ha espresso una presa d'atto, formulata il 17/09/2010 con la relazione istruttoria n. 101/2010 dal Comitato incaricato con DGRV n. 447/2010, relativa alla dichiarazione resa dal Proponente ed esprimente il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con la determinazione n. 4 del 21/09/2010, Allegato A al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio favorevole all'autorizzazione ed approvazione al progetto specificato in oggetto con le con prescrizioni di cui all'allegato parere, recependo il parere espresso dall'U. P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale.

Successivamente, in data 15/05/2012 la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto ha espresso parere favorevole con le prescrizioni nel seguito citate, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 12/06/2012 e con prot. n. 251298/63.01.07:

- "i manufatti in calcestruzzo vengano realizzati con cemento pigmentato ed inerti controllati in modo da restituire una superficie scabra e tonalità cromatiche simile alle terre contestuali;
- i parapetti vengano realizzati con elementi tipo/morfologici dal disegno sobrio e lineare, evitando trattamenti superficiali riflettenti".

Dette prescrizioni vanno ad integrare il parere, Allegato A al presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. n. 04/08 e succ. mod. e integr.;

Visto il D.Lgs. n. 42/04 e succ. mod. e integr.;

Vista la DGRV n. 3365/06;

Vista la DGRV n. 308/09;

Vista la DGRV n. 327/09;

Vista la presa d'atto rilasciata dall'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, formulata il 17/09/2010 con la relazione istruttoria n. 101/2010 dal Comitato incaricato con DGRV n. 447/2010, relativa alla dichiarazione resa dal Proponente ed esprimente il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento;

Vista la determinazione n. 4, espressa in data 21/09/2010 dalla Commissione Regionale Valutazione Impatto Ambientale;

Visto il parere n. 12987 espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto in data 15/05/2012, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 12/06/2012 con prot. n. 251298/63.01.07;

Vista la nota del Presidente della Commissione Regionale V.I.A. n. 575467/62.00 del 12/12/2011;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, della determinazione n. 4 espressa dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 21/09/2010, Allegato A al presente provvedimento, ai fini dell'autorizzazione e dell'approvazione del progetto per "Interventi in rete minore di bonifica ricalibrazione e sostegni su sottobacini dei Fiumi Dese e Zero II Stralcio - Scolo Zeretto - in Comune di Mogliano Veneto (TV)";
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/99, parere favorevole all'autorizzazione ed all'approvazione del progetto, secondo le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al citato parere, Allegato A al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti;
3. di recepire il parere favorevole, della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 12/06/2012 e con prot. n. 251298/63.01.07, con le seguenti prescrizioni, che vanno ad integrare il parere Allegato A al presente provvedimento:
   - "i manufatti in calcestruzzo vengano realizzati con cemento pigmentato ed inerti controllati in modo da restituire una superficie scabra e tonalità cromatiche simile alle terre contestuali;
   - i parapetti vengano realizzati con elementi tipo/morfologici dal disegno sobrio e lineare, evitando trattamenti superficiali riflettenti";
4. di rilasciare Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e succ. mod. e integr.;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede in Comune di Mirano (Ve), via Marconi n. 11, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Mogliano Veneto (TV), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, alla Direzione Regionale Tutela Ambiente, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Regionale Progetto Venezia, all'Unità di Progetto Genio civile di Treviso, alla Direzione Regionale del Ministero per i beni architettonici e paesaggistici, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Treviso, Padova e Belluno;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1549 del 31 luglio 2012 pag. 1/8

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(art. 19-bis della L.R. 10/99 e succ. mod. e integr.)

Determinazione n. 4 del 21/09/2010.

Oggetto: CONSORZIO DI BONIFICA DESE-SILE Consorzio di Bonifica Acque Risorgive – Interventi in rete minore di bonifica ricalibrazione e sostegni su sottobacini dei Fiumi Dese e Zero II Stralcio - Scolo Zeretto - In Comune di Mogliano Veneto (TV). Procedura di approvazione definitiva e autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99 e D. Lgs. 4/08 (D.G.R.V. 308/09 DGRV 327/09). Parere.

INTRODUZIONE

In data 23/06/2004 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio di Bonifica Dese Sile domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 435072/46/01.

Con D.G.R.V. n° 3365 del 7 novembre 2006 veniva poi espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni:

1. *Il materiale di scavo venga trattato secondo quanto previsto dalla DGRV 80/05 che regola il riutilizzo delle terre di scavo;*
2. *Qualora il materiale di scavo venga ceduto all'impresa appaltatrice per il suo riutilizzo, si dovrà procedere alla quantificazione e il risparmio che ne deriva dovrà essere ricompreso nel quadro economico;*
3. *Venga effettuato il monitoraggio della qualità delle acque a monte e a valle degli interventi ai fini della verifica dell'abbattimento dei parametri previsti nella scheda di finanziamento;*
4. *Venga predisposto un piano di manutenzione del sistema fitodepurativo.*

PREMESSA

Il Progetto in esame rientra tra gli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia (L.R. 27 febbraio 1990, n° 17) previsti dal programma degli interventi approvato con Delibera del Consiglio regionale del 1° marzo 2000 n. 23.

In particolare, l'opera fa riferimento alla scheda di progetto 2.G *"Interventi strutturali in rete minore di bonifica - Ricalibratura e sostegni su sottobacini del Dese e Zero – II Stralcio – Scolo Zeretto"* (Delibera del Consiglio regionale del 9 aprile 2002 n° 794).

Il soggetto attuatore dell'intervento è il Consorzio di Bonifica Dese Sile ora denominato Consorzio di Bonifica Acque Risorgive dopo la fusione con il Consorzio Sinistra Medio Brenta avvenuta in data 1.03.2010.

Il comune interessato dai lavori in oggetto è Mogliano Veneto situato in provincia di Treviso.

OBIETTIVI E FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto ha la finalità di restituire al territorio importanti invasi con la duplice funzione di trattenere sia nutrienti che maggiori volumi negli eventi di piena, al fine di incrementare l'attività depurativa

naturale dei corsi d'acqua aumentandone, nel contempo, la capacità d'invaso e i tempi di corrivazione.

L'obiettivo posto con il progetto è poi anche quello di riqualificazione del territorio, allo scopo di restituire le antiche valenze fluviali, progettando le opere idrauliche previste nel rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale esistente.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

Gli interventi principali di progetto si possono così riassumere:

A. **realizzazione di un'area umida** avente superficie di 1.2 ha e una profondità media di 2.50 m, situata lungo il profilo longitudinale del corpo idrico, ad una distanza di 1033 m dalla confluenza del rio Zeretto col fiume Zero, immediatamente a valle della trappola per sedimenti;
B. **realizzazione di una trappola per sedimenti**, situata a circa 1170 m dalla confluenza del rio Zeretto col fiume Zero, avente una superficie di 450 m^2 e una profondità massima di 3.5 m;
C. **realizzazione di un manufatto di intercomunicazione** tra il fiume Zero e il rio Zeretto in corrispondenza dell'area umida, realizzato per la laminazione del picco dell'onda di piena del fiume Zero;

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione delle seguenti ulteriori opere:

- **risezionamento e sistemazione del rio Zeretto** allo sbocco dell'area umida, per un tratto lungo circa 220 m;
- **rifacimento attraversamento capezzagna** esistente in prossimità della presa irrigua, mediante posa di tubazione scatolare prefabbricata in c.a. di sezione interna pari a m 2.50 x 2.00.

Si illustrano qui di seguito i principali lavori previsti in progetto.

A. Realizzazione di un'area Umida

A valle della confluenza del rio Zeretto col fiume Zero, lungo il profilo longitudinale del rio, è prevista la realizzazione di un'area umida, avente un'estensione di circa 1,20 ettari.

Tale area, caratterizzata dall'alternanza di zone d'acqua profonde e di zone meno profonde o emerse, fittamente vegetate, è concepita in modo da esaltare la capacità di rimozione del carico di azoto. Il Proponente ha calcolato, infatti, che l'efficienza dell'area umida di progetto è del 32,50%, cosicché l'abbattimento del carico di azoto è di 2 079 t/anno.

Al fine di sostenere il livello all'interno dell'area umida, il progetto prevede poi la realizzazione di un manufatto di sbarramento in cemento armato con installata una paratoia a ventola in acciaio in grado di intercettare la luce del manufatto e allo stesso tempo di abbattersi completamente.

La paratoia a ventola è adibita al servizio di sbarramento con la funzione di regolazione del livello dell'invaso. La luce in larghezza è di m 3,00, mentre la luce alta di ritenuta è di 2,00 m. La logica di funzionamento è quella di tenere il massimo livello nel bacino a monte regolando la ventola come uno sfioratore di superficie.

A valle dell'area umida è previsto un manufatto di uscita, analogo al precedente, con paratoia a ventola per il sostegno dei livelli nell'area umida. Allo sbocco di entrambi i manufatti è prevista la realizzazione della protezione del fondo, mediante massi.

In condizioni ordinarie di funzionamento verrà garantito un livello di cm 70, idoneo a garantire la sommersione delle aree vegetate e, allo stesso tempo, la sopravvivenza delle specie vegetali.

B. Realizzazione di una trappola per sedimenti

Al fine di raggiungere una discreta efficienza di riduzione del carico di fosforo, il progetto prevede indispensabile la realizzazione di una trappola per sedimenti sul rio Zeretto.

Tale trappola consiste in un opportuno allargamento e approfondimento localizzato del corso d'acqua, stimato sulla base di considerazioni idrauliche, idrologiche e di trasporto solido ed è concepita in modo che la corrente, in corrispondenza ad un repentino aumento di sezione, subisca una forte diminuzione della velocità media, tanto da permettere a parte dei solidi inquinanti sospesi, a cui il fosforo è legato, di sedimentarsi sul fondo per effetto della forza gravitazionale e quindi di non essere trasportati nella rete idrica di valle. Si è calcolato che, realizzando una trappola per sedimenti avente una superficie utile, stimata al netto delle sponde e delle parti arginali, di 450 m^2, si raggiunge un'efficienza di abbattimento di almeno il 35%.

Allo scopo poi di conservare nel tempo la capacità di "intrappolare" i solidi in sospensione, l'opera necessita di una periodica manutenzione, che consiste nella rimozione e nello smaltimento del materiale solido già sedimentato.

Il Proponente prevede che la quantità di materiale solido che si potrà depositare ogni anno nel fondo della trappola possa essere pari a circa 33 m^3. Conseguentemente gli interventi di manutenzione potranno avere una cadenza almeno annuale.

C. Realizzazione di un manufatto di intercomunicazione

Dalla sezione di confluenza del rio Zeretto col fiume Zero, risalendo verso monte per circa m 1286, il rio Zeretto scorre parallelamente al fiume Zero e risulta essere separato da quest'ultimo soltanto da un rilevato arginale.

L'area umida di progetto, in conseguenza di ciò, può essere utilizzata anche come vasca di accumulo temporaneo, ottenendo una riduzione del valore della portata di picco della piena del fiume Zero, calcolata per un tempo di ritorno di 20 anni, del 27%.

Per quanto detto è prevista la realizzazione di un manufatto di intercomunicazione tra il fiume Zero e l'area umida, presidiato da una paratoia metallica a comando elettrico telecontrollato, che, nel caso di un evento di piena si apre per un intervallo di tempo necessario a far defluire il volume di 23.700 m^3, invasabile nell'area umida di progetto. In questo modo, viene laminato circa il 6% del volume totale defluito.

TEMPI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Il Progetto prevede che il tempo necessario per la realizzazione degli interventi previsti sia pari ad 1 anno dalla data di approvazione.

QUADRO ECONOMICO

A	IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		
A.1	A misura	528.377,28	
A.2	Oneri per attuazione Piano di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	15.851,32	

	TOTALE LAVORI VOCE A	**544.228,60**	**544.228,60**
B	**ESPROPRI E INDENNIZZI**		
B1	Occupazioni Definitive	217.368,57	
B.2	Occupazione di cantiere – stoccaggio materiali	5.469,47	
B.3	Asservimento aree	0,00	
B.4	Procedura di esproprio (compreso piano particellare di esproprio)	15.000,00	
	TOTALE ESPROPRI E INDENNIZZI VOCE B	**237.838,04**	**237.838,04**
C	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
C.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto: messa a dimora piante	0,00	
C.2	Spostamento e/o allacciamento servizi	0,00	
C.3	Assistenza Archeologica	5.000,00	
C.4	Assistenza Naturalistica	0,00	
C.5	Bonifica Bellica	0,00	
C.6	Costo Progettazione	57.000,00	
C.7	Istruttoria VIA	5.000,00	
C.8	Coordinamento della sicurezza cantiere D.Lgs 494/96	10.000,00	
C.9	Direzione Lavori, assistenza e contabilità	11.500,00	
C.10	Spese per frazionamenti	18.000,00	
C.11	Rilievi accertamenti e indagini preliminari in fase progettuale	12.000,00	
C.12	Accertamenti di laboratori e verifiche tecniche fase esecutiva	0,00	
C.13	Consulenza specialistiche	2.000,00	
C.14	Collaudo	3.000,00	
C.15	Procedura d'appalto e comunicazione alla cittadinanza	3.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**126.500,00**	**126.500,00**
D	**I.V.A. 20% (A+C)**		**134.145,72**
E	**IMPREVISTI E (max 10% in appalto)**		**53.874,58**
F	**FONDO ACCORDI BONARI (ART. 12 D.p.r. 554/99) 3%A**		**16.326,86**
	TOTALE PROGETTO		**1.112.913,80**

MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

Il Progetto prevede, per quanto attiene alla gestione dell'area umida, l'attuazione di interventi mirati ad assicurare, in ogni situazione, la massima efficienza dei processi fitodepurativi garantendo contemporaneamente, oltre alla sicurezza idraulica, il mantenimento di condizioni ambientali ottimali per lo sviluppo della flora, in particolare del canneto, e della fauna.

Si prevedono i seguenti interventi di manutenzione delle opere di progetto:

- gestione dei livelli e della portata;
- gestione della vegetazione;
- gestione dei sedimenti;
- gestione delle specie animali e del loro habitat;
- gestione delle specie ittiche;
- gestione delle zanzare;
- gestione dell'utilizzo del sito a scopo educativo e ricreativo;
- controllo dell'integrità strutturale dei manufatti e degli argini.

MONITORAGGIO DELLE OPERE DI PROGETTO

Il Progetto prevede l'attuazione di un piano di monitoraggio qualitativo delle acque, al fine di poter stimare l'efficacia dei sistemi realizzati per l'abbattimento dei nutrienti e per verificare lo stato di efficienza delle diverse aree.

I parametri principali da considerare sono l'azoto e il fosforo nelle diverse forme in cui sono presenti nell'acqua. Specificatamente sarà opportuno provvedere alla valutazione della concentrazione dell'azoto sia nella forma organica (TKN) che in quella ossidata (ammoniaca, nitriti e nitrati) rispettivamente su campione tal quale e filtrato.

Oltre ai dati qualitativi sopra descritti saranno da rilevare, contemporaneamente al prelievo dei campioni, le seguenti misure:

- portate in ingresso ed uscita;
- livelli idrometrici;
- temperatura acqua.

Per quanto riguarda le stazioni di analisi, si prevede l'ubicazione di un punto di prelievo sul scolo Zeretto immediatamente a monte dell'area umida ed uno immediatamente a valle della stessa.

VALUTAZIONI SUL PROGETTO

Dall'analisi della documentazione presentata con Prot. n. 127473/45.07 del 08/03/2010 dal Consorzio di Bonifica Dese-sile ora Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, si è avuto modo di verificare che il Progetto in esame ha sostanzialmente sviluppato a livello di progettazione definitiva gli interventi previsti e valutati in fase di Valutazione di Impatto Ambientale e che le prescrizioni indicate nel parere di Compatibilità Ambientale, relative all'attuale fase di progettazione, sono state ottemperate fermo restando che le rimanenti prescrizioni dovranno essere ottemperate, nelle successive fasi di realizzazione dell'opera.

Per quanto concerne la valutazione delle possibili interferenze con siti S.I.C. e Z.P.S. limitrofi all'area interessata dalla realizzazione dell'opera e così individuati:

- S.I.C. e Z.P.S. denominato IT3250021 "*Ex Cave di Martellago*";

è stato recepito il competente parere della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi che con la Relazione Tecnica n° 101/N.REG./2010 del 17.09.2010 ha espresso parere positivo con le seguenti prescrizioni:

- prima del rilascio del provvedimento definitivo dovrà essere acquisita copia del documento di identità in corso di validità del tecnico Ing. Corrado Petris a completezza della pratica;
- prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le procedure e le opere necessarie per contenere rumore e polveri (es. bagnatura, scelta dei mezzi, altro);
- durante i lavori Siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
- la progettazione del verde sia eseguita con l'obbiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;
- sia predisposto e attuato un piano di recupero della fauna ittica, con rilascio a monte, nei tratti di alveo scavati e/o oggetto di prosciugamento;

che sono state tutte recepite, fatta eccezione per la prima di carattere prettamente amministrativo, nel presente parere.

Si evidenzia poi che il Progetto Definitivo, è stato redatto in conformità alle normative attualmente in vigore che regolano la materia, con riferimento all'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare all'art. 25 del D.P.R. 554/1999 e ss.ii.mm., per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati progettuali.

DETERMINAZIONI

La Commissione Regionale V.I.A. (assenti il Dott. Gerry Boratto, l'Ing. Guido Cuzzolin, il Dottor Franco Secchieri e l'Arch. Filippo Tonero, Componenti esperti della Commissione) appositamente integrata ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. 10/99, dal delegato del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, dal delegato del Sindaco del Comune di Mogliano Veneto, dal rappresentante della Direzione Regionale Urbanistica, dal Dirigente Unità di Progetto Genio Civile di Treviso, dal rappresentante della Direzione Regionale Progetto Venezia, mentre risultano assenti il Presidente della Provincia di Treviso, il Dirigente Regionale della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo, il Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura ed il Dirigente Regionale della Direzione Distretto Bacino Idrografico Piave, Livenza e Sile, verificata la rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare ed il recepimento nel medesimo delle prescrizioni riportate nel giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ritenuto altresì di aver acquisito in tale sede i pareri, nulla osta, autorizzazioni, assensi comunque denominati previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, degli enti convocati, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti, all'unanimità dei presenti.

determina

l'approvazione del progetto definitivo e l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi, ribadendo e confermando le prescrizioni riportate nel giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R. n. 1834 del 23/06/2000:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
2. Nella fase di cantiere in alveo dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell'acqua e i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l'immediato recupero degli ambienti interessati;
3. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili inquinamenti nelle aree circostanti;
4. Dovrà essere eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;
5. Dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative per quanto attiene alle emissione di rumore e gas di scarico.
6. Dovrà essere previsto il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. n° 2424 del 08.08.2008 del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii.;

7. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
8. Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;
9. In fase di progettazione esecutiva venga condiviso il Piano di Monitoraggio per la qualità delle acque con A.R.P.A.V., e venga altresì predisposto ed attuato un piano di recupero della fauna ittica con rilasci a monte, nei tratti di alveo scavati e/o oggetto di prosciugamento;
10. Le operazioni di cantierizzazione dell'area vengano pianificate valutando, con riguardo all'individuazione del siti ove allestire il/i cantiere/i, gli effetti e le ricadute sul paesaggio durante tale fase realizzativa, privilegiando nel progetto, aree già compromesse e comunque prevedendo il ripristino dei luoghi;
11. Per tutte le operazioni nelle quali sia previsto l'impianto di nuova vegetazione (alberature, arbusti, canna palustre ecc,) venga data priorità all'utilizzo di essenze provenienti da vivai certificati dalla Regione conformemente ai disposti di cui alla D.G.R.V. n. 3263 dei 15.10.2004;
12. Per i manufatti in calcestruzzo venga prevista una tonalità cromatica simile a quella delle terre e il tipo/forma indicato per i parapetti venga sostituito con una soluzione formale più simile a quanto storicamente rinvenibile nell'ambito della locale bonifica;
13. Durante le operazioni di cantiere e prima del loro inizio, siano adottati tutti i necessari accorgimenti in materia di contenimento delle emissioni acustiche ed atmosferiche (rumore e polveri).
14. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere di Compatibilità ambientale di cui alla D.G.R.V. n° 3365 del 7.11.2006 che si intendono qui integralmente riportate.

La Conferenza dei Servizi incarica il Presidente di predisporre, solo successivamente all'acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, il provvedimento finale della Giunta Regionale, che dovrà essere trasmesso al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con sede in Via Marconi, 11 Mirano (VE), al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, al Dipartimento della Tutela Ambientale della Provincia di Treviso, al Presidente della Provincia di Treviso, al Comune di Mogliano Veneto (TV), al Segretario Regionale all'Ambiente, alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, alla Direzione Urbanistica, alla Direzione Regionale Tutela Ambiente, alla Direzione Regionale Urbanistica, all'A.T.O. Brenta, al Consorzio di Bonifica Brenta, al Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, al Dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Venezia, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonché di disporre che il proponente pubblichi tale provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il presente parere è stato completato, sulla base della documentazione agli atti dell'Unità Complessa V.I.A., a seguito dell'incarico ricevuto dal Presidente della Commissione regionale V.I.A. con nota n. 575467/62.00 del 12/12/2011.

Il Vice Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Avv. Paola Noemi Furlanis

La Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Vanno vistati n.21 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1550 del 31 luglio 2012

Magistrato alle Acque - Ispettorato Generale Laguna di Venezia, Marano e Grado e per la Legge per la Salvaguardia di Venezia - Nuova configurazione di foce dell'Adige e dei litorali di Chioggia - Comuni: Chioggia (VE), Rosolina (RO) - Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99 - Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99 per l'intervento relativo alla nuova configurazione della foce dell'Adige e dei litorali di Chioggia, presentato dal Magistrato alle Acque di Venezia

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

In data 12/02/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Magistrato alle Acque di Venezia domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 79829/45.07.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 10/02/2010 rispettivamente sui quotidiani "Il Corriere del Veneto" e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, la Provincia di Rovigo, i Comuni di Chioggia (VE) e Rosolina (RO). Nelle date 05/03/2010 e 12/03/2010, lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del S.I.A., rispettivamente presso i Comuni di Chioggia (VE) e Rosolina (RO) come da autocertificazione acquisita con prot. n. 172618/45.07 del 8/04/2011.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Oltre i termini, sono pervenute le seguenti osservazioni:

Mittente		data	Protocollo
1.	Provincia di Venezia	30/12/2010	677419/630107
2.	Genio civile di Rovigo	11/01/2012	602693/63.01.07
3.	Genio civile di Venezia	17/01/2012	10557/63.01.07
4.	CO. GE. CO. Chioggia, CO. GE. CO. Venezia, Lega Pesca Veneto, AGCI AGR.IT.AL Veneto, Coldiretti Impresa Pesca Veneto	10/02/2012	67915/63.01.07
5.	Direzione Tecnica ARPAV	29/02/2012	98232/63.01.07

In data 22/09/2010, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, è decaduta la Commissione Regionale V.I.A.

La sospensione dell'attività della Commissione Regionale V.I.A. è terminata con la nomina della nuova Commissione Regionale V.I.A., avvenuta con la Dgr n. 274 del 15/03/2011.

Il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. incaricato dell'esame del progetto, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha effettuato nell'area in cui è previsto l'intervento un sopralluogo in data 24/05/2011, di cui alla nota prot. n. 234493/45.07 del 16/05/2011 e successivamente, in data 14/12/2011, ha svolto una riunione tecnica.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, l'U.P. coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha trasmesso richiesta di integrazioni, formulata il 25/09/2009 ed acquisita con prot. n. 525235/45.07 del 29/09/2009, in riscontro alla richiesta di espressione parere in merito, trasmessa in data 02/09/2009 dagli Uffici dell'U.C. V.I.A.

Il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa, con nota acquisita dagli Uffici dell'U.C. V.I.A. con prot. n. 26770/63.01.07 del 19/01/2012.

In data 28/02/2012 l'U.P. coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha trasmesso, con nota prot. n. 94510/62.00.02.02.00/D.400.01.6, la propria presa d'atto espressa con la Relazione Istruttoria n. 23/2012 e relativa alla dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione d'incidenza ambientale redatta dal proponente.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con Parere n. 340 del 29/02/2012, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole di compatibilità ambientale ed approvazione del progetto in oggetto con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al citato parere, Allegato A al presente provvedimento.

L'Autorità di Bacino del Fiume Adige ha trasmesso in data 12/03/2012 il proprio parere favorevole in merito all'intervento proposto, con nota acquisita dagli Uffici V.I.A. con prot. n. 98232/63.01.07.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 e succ. mod. e integr.;

Vista la Legge Regionale n. 10/99 e succ. mod. e integr.;

Vista la presa d'atto dell'U.P. coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), espressa con la Relazione Istruttoria n. 23/2012, trasmessa dagli Uffici V.I.A. in data 28/02/2012 con nota n. prot. 94510/62.00.02.02.00/D.400.01.6, relativa alla dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione d'incidenza ambientale redatta dal proponente;

Visto il parere della Commissione Regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 340, espresso nella seduta del 29/02/2012;

Visto il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, trasmesso con nota n. 340/PP.33/01 del 28/02/2012, acquisito agli atti in data 12/03/2012 con prot. n. 98232/63.01.07;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 340 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 29/02/2012, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale del progetto "Nuova configurazione di foce dell'Adige e dei litorali di Chioggia", presentato dal Magistrato alle Acque;
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino del Fiume Adige con la nota n. 340/PP.33/01 del 28/02/2012, acquisita agli atti in data 12/03/2012 con prot. n. 98232/63.01.07;
3. di esprimere ai sensi del D.Lgs. 152/06, giudizio favorevole di compatibilità ambientale, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 340 del 29/02/2012, Allegato A al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Magistrato alle Acque, con sede in Comune di Venezia (VE) Palazzo dei dieci Savii, San Polo 19, alla Provincia di Venezia, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Chioggia (VE), al Comune di Rosolina (RO), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), all'Unità di Progetto Genio civile di Venezia, all'Unità di Progetto Genio civile di Rovigo, alla Direzione Progetto Venezia, all'Autorità di Bacino del fiume Adige;
5. di stabilire che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1550 del 31 luglio 2012 pag. 1/16

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 340 del 29/02/2012

Oggetto: Magistrato Alle Acque – Ispettorato Generale Laguna di Venezia, Marano e Grado e per la Legge per la Salvaguardia di Venezia - Nuova configurazione di foce dell'Adige e dei litorali di Chioggia - Comuni: Chioggia (VE), Rosolina (RO) - Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/1999.

PREMESSA

In data 12/02/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Magistrato Alle Acque di Venezia domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 79829/45.07.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.
Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 10/02/2010 rispettivamente sui quotidiani "Il Corriere del Veneto " e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, la Provincia di Rovigo, i Comuni di Chioggia (VE) e Rosolina (RO). Nelle date 05/03/2010 e 12/03/2010, lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del S.I.A., rispettivamente presso i Comuni di Chioggia (VE) e Rosolina (RO) come da autocertificazione acquisita con prot. n. 172618/45.07 del 08/04/2011.
Entro i termini non sono pervenute osservazioni, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Oltre i termini, sono pervenute le seguenti osservazioni:

	Mittente	*data*	*Protocollo*
1.	Provincia di Venezia	30/12/2010	677419/630107
2.	Genio Civile di Rovigo	11/01/2012	602693/63.01.07
3.	Genio Civile di Venezia	17/01/2012	10557/63.01.07

4.	CO. GE. CO. Chioggia, CO. GE. CO. Venezia, Lega Pesca Veneto, AGCI AGR.IT.AL Veneto, Coldiretti Impresa Pesca Veneto	10/02/2012	67915/63.01.07
5.	Direzione Tecnica ARPAV	29/02/2012	98232/63.01.07

In data 22/09/2010, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, è decaduta la Commissione Regionale V.I.A..
La sospensione dell'attività della Commissione Regionale V.I.A. è terminata con la nomina della Commissione Regionale V.I.A., avvenuta in data con la Dgr. n.274 del 15/03/2011.
Il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. incaricato dell'esame del progetto, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha effettuato nell'area in cui è previsto l'intervento un sopralluogo in data 24/05/2011, di cui alla nota prot. n. 234493/45.07 del 16/05/2011 e successivamente, in data 14/12/2011, ha svolto una riunione tecnica.
Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, l'U.P. coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUV) ha trasmesso richiesta di integrazioni, formulata il 25/09/2009 ed acquisita con prot. n. 525235/45.07 del 29/09/2009, in riscontro alla richiesta di espressione parere in merito, trasmessa in data 02/09/2009 dagli Uffici V.I.A..
Il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa, con nota acquisita dagli Uffici dell'U.C. V.I.A. con prot. n. 26770/63.01.07 del 19/01/2012.
In data 28/02/2012 l'U.P. coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUV) ha trasmesso, con nota n. prot. 94510/62.00.02.02.00/D.400.01.6, la propria presa d'atto espressa con la Relazione Istruttoria n. 23/2012 e relativa alla dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione d'incidenza ambientale redatta dal proponente.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede una serie di interventi per una nuova configurazione di foce dell'Adige e dei litorali di Chioggia, con le seguenti finalità:

- tutelare la qualità delle acque all'interno della prima fascia di balneazione dei litorali dei due comuni;
- impedire alle acque dolci dei due fiumi di entrare nella laguna di Venezia.

Per la nuova configurazione della foce del fiume Adige, sono state considerate in fase di progettazione preliminare le seguenti alternative:

- soluzione alternativa 1: palancolato metallico per l'intera estesa dei pennelli, in prosecuzione della sperimentazione in corso da oltre un ventennio;
- soluzione alternativa 2 : individuazione di una parte fissa in scogliera ed una stagionale, da realizzarsi con un palanco lato metallico;
- soluzione alternativa 3 : parte fissa in scogliera e parte stagionale con geotubi riempiti di sabbia ;
- soluzione alternativa 4 : parte fissa in scogliera e parte mobile con le suddette "dighe flessibili" riempite d'acqua;
- soluzione alternativa 5 : parte fissa in scogliera e parte mobile con i cassoni metallici galleggianti.

Per gli interventi di protezione e ripascimento del litorale di Isola Verde e Sottomarina, sono previsti:

1. il prolungamento dei sette pennelli trasversali già esistenti, in modo che la relativa testata vada ad insistere nell'intorno dell'attuale posizione della batimetrica -3.0 s.m.m.;
2. la realizzazione di una berma soffolta, con una quota di sommità posta a -1.50 s.m.m. e larghezza venti metri, lungo l'intero litorale, collegando le estremità dei pennelli esistenti in destra Brenta e sinistra Adige.
3. La suddetta berma è finalizzata a:
   - garantire il contenimento della sabbia, che verrà movimentata lungo il profilo immerso delle sezioni, durante le ordinarie oscillazioni stagionali;
   - fornire una protezione dal moto ondoso;
4. il ripascimento artificiale del litorale, mirando ad avere un avanzamento della linea di riva, nell'ordine di cinquanta metri;
5. la ricostruzione del rilevato dunale, utilizzando la spiaggia dell'arenile esistente, da reintegrare con quella proveniente da refluire.

Per gli interventi che hanno la finalità di contrastare l'erosione, che insiste sul litorale di Sottomarina sono previsti:

1. a livello passivo un innalzamento dei fondali antistanti il tratto arenile in erosione, ad una profondità compresa tra -1.5 e 0.5 m s.m.m., al fine di smorzare il moto ondoso incidente, evitando che la relativa energia venga smaltita direttamente sull'arenile;
2. a livello attivo appare necessario un ripascimento della spiaggia, prelevando la sabbia a tal fine necessaria dallo stesso litorale di Sottomarina, in analogia con quanto effettuato durante l'intervento manutentivo già realizzato, in modo da avere la certezza della qualità della sabbia.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

La redazione dello S.I.A., in ottemperanza all'attuale ordinamento legislativo, si è sviluppata considerando i quadri di riferimento Programmatico, Progettuale e Ambientale, sinteticamente descritti nei punti seguenti.

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il proponente ha effettuato un'analisi approfondita della normativa e della pianificazione territoriale e di settore.
In sintesi, sono stati analizzati i principali documenti programmatici e pianificatori, nei diversi livelli di competenza (regionale, provinciale e comunale), ritenuti pertinenti all'ambito di intervento della proposta progettuale, procedendo alla verifica di possibili discordanze.
Sotto il profilo pianificatorio il proponente ritiene ammissibile l'intervento, come si rileva dalle seguenti considerazioni riassuntive, relative ai singoli strumenti analizzati:

Programma Regionale di Sviluppo. Nell'ambito della "*Risorsa Ambientale e Territoriale*", per quanto riguarda la difesa del suolo, il demanio idrico e la gestione idraulica il Piano tra gli obbiettivi prioritari la difesa delle coste attraverso la predisposizione ed attuazione di un progetto integrato di difesa della costa, con manutenzione, adeguamento delle opere esistenti e valorizzazione delle località ti rustiche del litorale. Il progetto proposto risponde a pieno a tali obbiettivi.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). Nel quadro dei sistemi in cui è suddiviso il Piano, la Laguna di Venezia viene individuata come *Ambito Naturalistico di Interesse Regionale*. Per l'intero territorio prescrive attraverso lo strumento dei Piani d'Area e di Settore, una serie di obblighi di conservazione e salvaguardia dell'ambiente naturale, impedendo di fatto qualsiasi intervento che modifichi o alteri lo stato dei luoghi. Si concedono comunque deroghe agli interventi che comportino una migliore gestione dell'ambiente, e del sistema idrografico.

Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV). L'area di intervento che ricade all'interno del PALAV è il tratto di riva compreso tra la diga Sud della Bocca di Porto di Chioggia e la linea d'asse del Fiume Adige. Il tratto di costa compreso tra le foci dei fiumi Brenta e Adige è classificato come "*Ambito interessato dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili*". Il tratto finale settentrionale dell'Adige fa inoltra parte dell'"*Area di tutela paesaggistica della foce dell'Adige*". In adiacenza alla foce dell'Adige sono presenti due aree di interesse paesistico – ambientale, ma le stesse non sono interessate dagli interventi di progetto. Non sono state rilevate incongruenze tra gli interventi prospettati dal proponente ed i vincoli del PALAV vigenti sull'area di intervento.

Piano di Area Delta Po. Il Piano si estende anche al Comune di Rosolina, interessato da parte degli interventi proposti. Negli ambiti entro cui ricadono le opere proposte è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, ma è ammessa la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e marina, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Venezia. Il Piano evidenzia che le aree di intervento risultano caratterizzate da particolare fragilità. Sono infatti esposte a fenomeni di subsidenza e mareggiate. Viene pertanto riconosciuta rilevanza strategica alla difesa del territorio dall'ingressione del mare e dall'erosione degli arenili, definendo tra gli obbiettivi la loro riformazione, la riduzione degli squilibri nella distribuzione delle sabbie, determinati dalla realizzazione di opere di difesa, la preservazione della geomorfologia costiera, il contrasto della subsidenza dei suoli, nonché la conservazione, ricostruzione e riconnessione delle dune. Dall'analisi delle tavole il proponente gli estensori del SIA non rilevano elementi ostativi alla realizzazione delle opere di progetto.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Rovigo. Il Piano, pur approfondendo gli aspetti ambientali che caratterizzano l'area di intervento, non prevede vincoli particolari che possano limitare o escludere la realizzazione delle opere proposte. Le aree di intervento risultano soggette a vincolo idrogeologico.

P.R.G. del Comune di Chioggia. Il Piano punta a valorizzare le risorse ambientali presenti nel territorio, adeguandosi in tal modo alle indicazioni del PALAV. Gli interventi previsti non risultano entrare in conflitto con gli obbiettivi ed i vincoli di questo strumento pianificatorio.

P.A.T. del Comune di Rosolina. Dalla documentazione e dalle tavole del PAT risulta che sulle aree di intervento insistono vincoli paesaggistici conseguenti al Parco del Po ed alla presenza del fiume Adige, disciplinati dall'art. 4 delle NTA. Le aree interessate dagli interenti risultano soggette a vincoli paesaggistici, ma non sono previsti vincoli o limitazioni alla realizzazione delle opere. La loro realizzazione mira infatti alla tutela delle valenze ambientali vincolate, oggetto a prescrizioni ai fini della relativa salvaguardia.
Gli interventi proposti dal progetto risultano pertanto coerenti con i vincoli, le limitazioni e le previsioni dei piani d'area e degli strumenti urbanistici dei comuni di Chioggia e Rosolina.

Dall'analisi effettuata dal proponente è risultata coerenza tra il progetto presentato e la pianificazione territoriale vigente.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Premessa

La Regione del Veneto ha sottoscritto 2 accordi di programma con il Magistrato alle Acque, con la partecipazione dei Comuni di Chioggia e Rosolina per realizzare gli interventi alle foci del Fiume Brenta e del Fiume Adige con 2 finalità: la tutela della qualità delle acque all'interno della prima fascia di balneazione dei litorali dei Comuni di Chioggia e Rosolina e impedire introduzione delle acque dolci dei due fiumi in Laguna dopo aver lambito i litorali dei due Comuni, a nord delle foci.
Per il raggiungimento di tali obiettivi è già stata eseguita la configurazione definitiva della foce Brenta manca pertanto la definizione della configurazione finale per quanto concerne foce Adige.
Il progetto in esame ha come obiettivo quello di dare una configurazione definitiva alla foce dell'Adige che dia una soluzione alle problematiche dell'accordo di programma.

Descrizione dell'intervento:

Il progetto prevede la realizzazione la configurazione finale di Foce Adige ed interventi di protezione e ripascimento dei litorali di isola verde e sottomarina.

Alternative

Lo SIA prende in considerazione n.5 alternative per quanto concerne la nuova configurazione di Foce Adige.

Alternativa n.1
Questa soluzione prevede l'infissione di un palancolato metallico per tutta la lunghezza dei pennelli così come è stato realizzato fino ad ora nel corso della sperimentazione che prosegue da oltre venti anni.

Alternativa n.2
La soluzione prevede la costruzione di una parte fissa realizzata in scogliera ed una parte stagionale da realizzare con un palancolato metallico.

Alternativa n.3
La soluzione prevede la realizzazione di una parte fissa realizzata in scogliera ed una parte stagionale da realizzare con geotubi riempiti in sabbia.

Alternativa n.4
La soluzione prevede la realizzazione di una parte fissa realizzata in scogliera ed una parte stagionale da realizzare con "dighe flessibili" riempite in acqua.

Alternativa n.5
La soluzione prevede la realizzazione di una parte fissa realizzata in scogliera ed una parte stagionale da realizzare con cassoni metallici galleggianti.

Per la valutazione delle alternative sono stati presi in considerazione anche i costi di costruzione, i costi annuali di gestione per un periodo di 15 anni ed i tempi per la messa in esercizio di ognuna delle soluzioni progettuali.

Sono state condotte 2 analisi multicriteriali: una finalizzata alla scelta della configurazione dei pennelli di foce Adige e l'altra per la valutazione della convenienza di realizzare gli interventi a protezione e ripascimento dei litorali di Isola Verde e Sottomarina.

Le analisi hanno evidenziato che la migliore soluzione è l'alternativa n. 4 che prevede la realizzazione delle parti mobili della nuova configurazione a foce Adige con le dighe flessibili riempite ad acqua.

Interventi

Foce Adige

E' prevista la realizzazione di pennelli per una estensione pari a 404 m in sinistra di cui 208 m mobile, nel tratto verso terra e 180 m fissa nel tratto a mare, mentre in destra una estensione di 462 m di cui 240 m di tipo mobile e 220 m di tipologia fissa.

I pennelli fissi sono previsti in scogliera con un nucleo in pietrame di pezzatura di kg 50-500 un doppio strato di geotessuto e un telo impermeabile. La mantellata è prevista in pietrame con pezzatura maggiore ovvero kg 5000-7000, mentre il piede della mantellata è previsto venga realizzato con pietrame di dimensioni di kg 300-1000. La sommità dei pennelli è prevista di larghezza pari a m 4.45.

Per quanto concerne il tratto di pennelli di tipologia mobile, la soluzione scelta prevede la realizzazione di dighe flessibili riempite ad acqua.

La diga flessibile in gomma é un sistema ad azionamento manuale o automatico, atto a realizzare una barriera continua, in grado di contrastare il passaggio dell' acqua.

Il manufatto è in tessuto ad alta resistenza, protetto da un rivestimento polimerico atto a conferire idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza alle condizioni ambientali.

La struttura verrà mantenuta gonfia in estate al fine di consentire la deviazione verso il largo delle acque dolci del fiume, al fine di tutelare la qualità delle acque all'interno della prima fascia di balneazione.

D'inverno, la struttura invece rimane adagiata sul fondo, in modo da non creare ostacolo alcuno al trasporto solido litoraneo, appoggiata alla platea di vincolo a mezzo di una opportuna zavorra.

Isola Verde

E' prevista la realizzazione lungo il litorale di alcuni interventi per la protezione ed il ripascimento del litorale.

Sono previsti:

- Il prolungamento dei sette pennelli trasversali già esistenti di modo che la relativa testata insista nell'intorno dell'attuale posizione della batimetrica -3.0 s.m.m.;
- La realizzazione di una berma soffolta, avente una quota di sommità pari a -1.50 s.m.m. e larghezza 20 m, che si estende lungo tutto il litorale, collegando le estremità dei pennelli esistenti in destra Brenta e sinistra Adige. La berma ha le finalità di garantire il contenimento della sabbia, che sarà movimentata lungo il profilo immerso delle sezioni, durante le ordinarie oscillazioni stagionali e fornire una protezione del moto ondoso;
- Il ripascimento artificiale del litorale, con l'obiettivo di avere un avanzamento della linea di riva, nell'ordine di 50 m.;
- La ricostruzione del rilevato dunale, utilizzando la spiaggia dell'arenile esistente, da implementare con quella proveniente da refluire.

Litorale di Sottomarina

Sono previsti degli interventi che contrastino l'erosione del litorale:

- Innalzamento dei fondali antistanti il tratto di arenile in erosione, ad una profondità compresa tra -1.5 e 0.50 m s.l.m.m. per smorzare il moto ondoso incidente per evitare che l'energia sia scaricata sull'arenile;
- Ripascimento della spiaggia, con prelievo della sabbia (circa 200.000 mc.) dallo stesso litorale di Sottomarina, con un intervento analogo all'intervento manutentivo già effettuato.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il Quadro Ambientale ha preso in considerazione le componenti naturalistiche ed antropiche potenzialmente interessate dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere, e le interferenze indotte in queste fasi di vita col sistema ambientale nella sua globalità. Le componenti e i fattori ambientali considerati sono i seguenti:

Atmosfera
In considerazione degli interventi prospettati, è stata effettuata un'analisi del regime anemometrico del paraggio, in quanto assume un importante rilievo ai fini del dimensionamento delle opere. Sono stati considerati i dati relativi alla direzione prevalente dei venti e alle relative intensità, rilevati alle stazioni di Chioggia e di Venezia. L'analisi dei dati ha evidenziato che i venti di Bora (provenienza da Nord Est) risultano prevalenti per intensità e frequenza, in particolar modo nel semestre invernale. Nel periodo estivo si rileva invece un incremento, per intensità e frequenza, dei venti provenienti dalla traversia di Scirocco. Questi dati del regime anemometrico del paraggio sono stati utilizzati nelle applicazioni del modello tridimensionale DELFT, che ha dato modo di valutare gli effetti conseguenti nelle condizioni ante e post operam. Per quanto riguarda gli impatti indotti sulla componente atmosfera, lo SIA evidenzia che le uniche interazioni possibili riguardano la fase di cantiere. Gli impatti sulla qualità dell'aria risultano comunque non significativo.

Ambiente idrico
Sono stati valutati tutti gli aspetti inerenti l'ambiente idrico che possono avere un'incidenza sullo stato dei luoghi e sui risultati ottenuti dopo la realizzazione degli interventi di progetto. In particolare, è stata effettuata la caratterizzazione qualitativa delle acque lungo i litorali interessati, è stato considerato il regime idrologico dei fiumi Brenta e Adige, le caratteristiche di salinità del tratto di mare coinvolto dagli interventi, il regime delle maree e quello delle correnti. I dati sulla balneazione rilevati in corrispondenza dei punti soggetti al monitoraggio effettuato da ARPAV sono stati utilizzati per valutare gli effetti delle opere previste, allo scopo di quantificare il beneficio ambientale, in termini di balneabilità, nel tratto di costa interessato. Dall'analisi dei dati risulta che la maggior parte dei divieti di balneazione degli ultimi anni è stata emanata nelle zone più a diretto contatto con le foci dei fiumi Adige e Brenta, spesso a causa del malfunzionamento delle palancole installate in foce Adige. Dal punto di vista idrodinamico lo studio effettuato ha evidenziato un collegamento diretto tra la variazione della portata solida del fiume Adige ed il fenomeno erosivo che caratterizza i litorali adiacenti alla sua foce. Lo studio ha inoltre evidenziato che l'azione combinata degli elementi morfologici del bacino, dei venti e delle correnti dominanti, influiscono in maniera significativa sul regime delle maree dell'Adriatico, che a sua volta influenza i livelli dei fiumi Adige e Brenta nel tratto terminale, soprattutto in particolari condizioni di magra. Per tale motivo è stato considerato anche tale aspetto nella valutazione sull'efficacia degli interventi prospettati dal progetto. Lo studio dell'interazione tra tutti i fattori che determinano un'influenza diretta sul tratto di costa di interesse sia nelle condizioni attuali, che a seguito degli interventi in progetto è stato effettuato attraverso l'utilizzo del programma DELFT 3D, composto da diversi moduli, che è in grado di effettuare diverse simulazioni attendibili sui fenomeni di trasporto e di flusso instabile, risultanti da forzanti meteorologiche e di marea, includendo l'effetto delle differenze di densità dovute ad una distribuzioni non uniforme di temperatura e salinità. Il modello tridimensionale, che associa gli effetti indotti dai numerosi fenomeni fisici presi in considerazione con la morfologia dei fondali marini e degli alvei fluviali, è stato tarato sui dati raccolti dalla caratterizzazione delle aree in esame, ed ha quindi sviluppato la simulazione degli effetti in condizioni di assenza e presenza delle opere di progetto. I risultati

ottenuti evidenziano il beneficio ottenuto con la realizzazione degli interventi, che pertanto consente di raggiungere gli obbiettivi preposti.

Suolo e Sottosuolo
Gli aspetti considerati, relativi al suolo e al sottosuolo, riguardano i risultati delle campagne di monitoraggio lungo i litorali, che hanno accompagnato gli interventi effettuati alle foci dei fiumi Adige e Brenta, finalizzati a valutare eventuali modifiche della linea di costa, correlabili alla presenza dei pennelli alle foci. I risultati dei rilevamenti ad oggi effettuati evidenziano un significativo fenomeno di rimpascimento del litorale di Sottomarina ed un vistoso arretramento della batimetrica -9 m lungo i litorali di Isola Verde e Rosolina. Proprio in base a questi fenomeni in atto il progetto prevede il potenziamento dei pennelli e di altre opere di consolidamento nei tratti più esposti all'erosione. Dal punto di vista geotecnico, le indagini ad oggi effettuate, non esaustive in quanto a supporto di un progetto preliminare, hanno evidenziato che non sussistono elementi ostativi alla realizzazione delle opere di progetto, e che le caratteristiche del terreno di fondazione non condizionano la scelta tra le diverse alternative progettuali considerate.

Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi
Le opere prospettate saranno tutte ubicate essenzialmente in mare, ad eccezione dei ripascimenti degli arenili e degli interventi di presidio ai piedi delle dune. Non verranno pertanto interessati dai lavori ambiti vegetazionali. Gli interventi in progetto non comportano pertanto interazioni sulla fauna e gli habitat terrestri. Per quanto riguarda gli habitat acquatici viene evidenziato che gli ambiti di intervento non presentano le condizioni che possano favorire l'attecchimento e lo sviluppo di comunità di pregio, a causa dell'instabilità dei fondali, soggetti a continue variazioni batimetriche. La realizzazione di strutture fisse in scogliera comporta invece l'instaurarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo delle biodiversità. Gli interventi prospettati pertanto comportano impatti positivi sugli habitat acquatici.

Salute Pubblica
Gli effetti sulla salute pubblica indotti dalla realizzazione delle opere comportano un beneficio in termini di balneabilità dei litorali, salvaguardando la qualità delle acque marine in prossimità della costa.

Socio Economico
La conservazione dell'apparato dunale comporta il mantenimento in essere di un tratto del paesaggio tipico dell'ambiente marittimo mediterraneo, e delle relative specie floro-faunistiche. La preservazione della linea di costa consente inoltre la salvaguardia di tutte le opere e infrastrutture presenti, che altrimenti potrebbero essere soggetti nel tempo a danni ingenti e irreversibili. La balneabilità dei litorali, conseguente all'allontanamento da riva delle acque dolci fluviali e al consolidamento della linea di riva, comporta infine un indubbio vantaggio allo sviluppo turistico cui questa porzione di territorio è particolarmente vocata.

Paesaggio
Le analisi effettuate, riferite a situazioni rappresentative, sono state sviluppate al livello di approfondimento necessario per le tipologie di intervento proposte, con riferimento alle peculiarità dell'ambiente interessato.
L'analisi delle simulazioni fotografiche relative allo stato attuale e a quello post operam mostrano come gli interventi prospettati non incidano in maniera significativa sulla qualità complessiva del paesaggio. Le opere risultano infatti marginali, e si inseriscono bene nel contesto ambientale litoraneo.

3. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'intervento da realizzare sulla foce dell'Adige è a ridosso del confine delle aree protette IT3270017 "*Delta del Po: tratto terminale e delta veneto*" ed IT3270023 "*Delta del Po*" (distanza minima 28 m) mentre il ripascimento dell'arenile del litorale di Isola Verde è antistante la zona IT3250034 "*Dune residue del Bacucco*", il cui confine si trova ad una distanza minima di 10 metri.
Il proponente ha fornito lo screening di valutazione di incidenza ai sensi del DGR n.3173 del 10/10/2006, concludendo che il progetto non produrrà effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Ambientale della Regione Veneto prende atto della dichiarazione di Non Necessità di procedura di Valutazione di Incidenza per il progetto e dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006.

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Le osservazioni ed i pareri pervenuti sul progetto e le controdeduzioni della Commissione Regionale VIA sono riportati sotto in maniera sintetica.

Elenco Pareri degli Enti e delle Osservazioni

1. Osservazioni della Provincia di Venezia, prot. n. 677419/630107 del 30/12/2010;
2. Osservazioni del Genio Civile di Venezia, prot. 602693/63.01.07 , del 11/01/2012;
3. Osservazioni del Genio Civile di Rovigo, prot. 10557/63.01.07 , del 17/01/2012;
4. Osservazioni di CO. GE. CO. Chioggia, CO. GE. CO. Venezia, Lega Pesca Veneto, AGCI AGR.IT.AL Veneto, Coldiretti Impresa Pesca Veneto, prot. 67915/63.01.07 , del 10/02/2012;
5. Osservazioni Direzione Tecnica ARPAV, prot. 98232/63.01.07 , del 29/02/2012.

Osservazioni e controdeduzioni della Commissione

n.	*MITTENTE*	*Data prot.*	*protocollo*
1	**Provincia di Venezia**	**30/12/10**	**677419/63.01.07**
1.1	***Osservazione***: per i ripascimenti si dovranno seguire le procedure di cui alla DGRV n. 1019 del 23/03/2010, che sostituisce la DGRV n. 4175 del 30/12/2005 riportata nel SIA. ***Risposta***: La commissione condivide l'osservazione e dà prescrizioni in tal senso.		
1.2	***Osservazione***: si ribadisce la necessità che sia dato seguito ad un attento monitoraggio prima della progettazione definitiva, come peraltro già proposto nel SIA. ***Risposta***: La commissione condivide l'osservazione e dà prescrizioni in tal senso.		
1.3	***Osservazione***: Nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva si dovranno valutare attentamente quota di sommità, posizione rispetto alla riva, larghezza delle barriere soffolte di Isola Verde, al fine di evitare la formazione di inattesi abbassamenti dei fondali. ***Risposta***: La commissione condivide l'osservazione e dà prescrizioni in tal senso.		
1.4	***Osservazione***: Il secondo obbiettivo degli interventi prospettati dal progetto, è quello di impedire alle acque dolci del fiume Adige di entrare nella lagune di Venezia, dopo avere lambito il litorale. Su questo aspetto si rileva la necessità di un ulteriore approfondimento, in quanto il progetto proposto ha carattere di stagionalità e il modello matematico utilizzato non arriva a comprendere la bocca di Porto di Chioggia, che costituisce il punto di contatto più prossimo agli interventi tra le acque marine e quelle lagunari. Si chiede pertanto che vengano effettuate delle simulazioni che tengano conto dell'influenza della bocca di Porto di Chioggia sulla dinamica delle acque dolci e salate, sia nella stagione estiva, ad opere in esercizio, che in quella invernale. ***Risposta***: Con riferimento a tale aspetto il proponente ha prodotto documentazione integrativa che comprende anche l'estensione del modello matematico alla bocca di Porto di Chioggia. Nello stesso sono stati inseriti i parametri idraulici e fisici della laguna, i dati meteorologici sito specifici e gli altri dati necessari ad effettuare le valutazioni richieste. I risultati delle simulazioni, effettuate nelle condizioni estive di esercizio ed invernali, evidenziano che anche il secondo obbiettivo è sostanzialmente raggiunto dalle opere di progetto, anche nelle condizioni di massima criticità.		

n.	*MITTENTE*	*Data prot.*	*protocollo*
1.5	***Osservazione***: In relazione alla nuova configurazione di foce Adige si rileva che le dighe in gomma presentano l'inconveniente di possibili tagli e lacerazioni del telo, che comportano notevoli costi di gestione. Si richiede pertanto di integrare la documentazione con indicazioni in ordine alle modalità di manutenzione per le riparazioni del telo, possibilmente senza mettere in asciutto l'area, ed i relativi costi di gestione. ***Risposta***: Nel corso degli incontri tecnici avuti con il proponente è emerso che gli interventi di manutenzione dei teli, in caso di rotture o lacerazioni, possono essere effettuati con interventi in sito, senza la necessità di mettere in asciutto l'area. Ad ogni modo, è stata predisposta una prescrizione specifica su questo aspetto.		
2	**Genio Civile di Venezia**	**17/01/2012**	**10.557/63.01.57**
2.1	***Osservazione***: Con riferimento alle integrazioni volontarie presentate dal proponente, viene evidenziato che l'*Area di Tutela del Cannolicchio*, la cui istituzione viene proposta in una porzione del litorale di Sottomarina, interferisce con l'ambito attualmente destinato all'Uso Turistico Ricreativo dalla pianificazione del P.P.A. del Comune di Chioggia. Tale ipotesi va pertanto verificata in seno alla pianificazione regionale e comunale, con l'avvertimento che la trattazione delle concessioni ad uso diverso dall'attuale destinazione è di competenza della Regione Veneto e quindi del Genio Civile di Venezia. Si evidenzia inoltre che l'istituzione di un'area di tutela del cannolicchio possa interferire con le finalità del progetto, in merito alla tutela dei litorali dai fenomeni erosivi, in caso di rimaneggiamenti continui del fondale. Tali eventuali attività, se previste nell'ambito della tutela del cannolicchio, implicano la disgregazione dello strato superficiale della battigia, con diminuzione del naturale consolidamento dei terreni sabbiosi e maggiore propensione all'asporto dei sedimenti a causa delle mareggiate. ***Risposta:*** La Commissione condivide l'osservazione e dà prescrizioni su questo aspetto.		
2.2	***Osservazione***: si richiede siano resi disponibili al Genio Civile di Venezia i rilievi batimetrici e le risultanze delle simulazioni modellistiche effettuati nell'ambito del progetto in questione. ***Risposta:*** La Commissione prende atto della richiesta e dà prescrizioni su questo aspetto.		
3	**Genio Civile di Rovigo**	**11/01/2012**	**602693/63.01.07**
3.1	***Osservazione***: si suggerisce di ampliare l'area di studio verso Sud, per almeno altri 2 km rispetto all'attuale area di monitoraggio delle variazioni batimetriche, in modo tale da raggiungere almeno l'attuale zona di inversione del fenomeno erosivo (in corrispondenza del litorale antistante Piazzale Europa di Rosolina Mare). I rilievi, anche se non a magli e costanti, dovranno essere costituiti da sezioni ortogonali alla linea di costa, con un passo di rilevazione di 5/10 m e distanti non più di 100 m per descrivere opportunamente la variabilità dei fondali in presenza di opere di difesa (scogliere soffolte e pennelli). Ciò non solo al fine di estendere il monitoraggio delle variazioni batimetriche del litorale di Rosolina a Sud, ma anche di verificare in sede di progettazione definitiva, l'interferenza sul trasporto solido delle opere di sistemazione di foce Adige mediante idonea modellistica numerica estesa ad un rappresentativo dominio di calcolo e adeguatamente tarata. Analogamente le misure batimetriche dovrebbero interessare anche il tratto terminale del fiume per almeno 2 km, al fine di valutare la presenza di eventuali depositi. I rilievi batimetrici e le risultanze delle simulazioni modellistiche dovranno essere resi disponibili alla strutture regionali competenti non appena si renderanno disponibili. ***Risposta:*** La Commissione prende atto dei suggerimenti e, compatibilmente con gli obbiettivi del progetto, dà prescrizioni su questo aspetto.		
4	**CO. GE. VO. Chioggia, CO. GE. VO. Venezia, Lega Pesca Veneto, AGCI AGR.IT AL. Veneto, Coldiretti Impresa Pesca Veneto**	**10/12/2012**	**67915/63.01.07**
4.1	***Osservazione***: si osserva che gli interventi prospettati vengano realizzati con modalità di tipo ***Non***		

n.	*MITTENTE*	*Data prot.*	*protocollo*
	Reversibile, e che pertanto comportano la sottrazione di un pregiato ambito produttivo. Nell'area di intervento sono infatti presenti importanti attività economiche legate alla pesca. Nel periodo 2009-2011 questo ambito della fascia costiera è stato interessato da attività di rimpascimento e di escavazione, effettuate con carattere emergenziale e con modalità ***Reversibili***. L'integrazione di tali attività con altre legate al ripopolamento attivo e lo spostamento dei banchi naturali (effettuati dal CO. GE. VO.), non ha comportato effetti negativi sullo stato delle risorse *Chamelea gallina* (vongola), *Ensis minor* e *Solen marginatus* (cannolicchio o cappalunga). ***Risposta:*** Gli interventi prospettati risultano di tipo strutturale, per quanto attiene il tratto litoraneo in erosione, e da questo punto di vista si possono considerare ***Non Reversibili***. Dal punto di vista delle attività di escavazione e rimpascimento però hanno carattere ***Temporaneo*** e ***Reversibile***, per lo meno nei confronti della possibilità delle specie marine sopra citate di ripopolare gli arenili. Fatto naturalmente favorito nell'efficacia e negli effetti se prima degli interventi si provvede ad attivare le attività di raccolta del prodotto commerciale e lo spostamento dei banchi naturali del prodotto giovanile e sub commerciale nell'area di intervento, e se nel corso dei lavori vengono messe in atto tutte le misure atte a massimo contenimento degli impatti.		
4.2	***Osservazione***: In base alle osservazioni riportate nel punto precedente la categoria produttiva del settore pesca chiede alla Commissione VIA che il progetto sia di natura integrata anche dal punto di vista economico finanziario. In particolare, poiché l'intervento prospettato ha carattere strutturale, che comporta in prima analisi anche una ristrutturazione del comparto della pesca locale. Non si esclude che, riconoscendo le potenzialità produttive dell'area, il comparto necessiti di una riduzione dello sforzo di pesca. ***Risposta:*** La Commissione VIA non ha la competenza di intervenire sugli aspetti economico finanziari del progetto in esame, il cui finanziamento avviene in accordo di programma tra Regione Veneto, Comuni di Chioggia e Rosolina. Come evidenziato nella Risposta di cui al punto 4.1, le attività di scavo e rimpascimento dei litorali, se svolte secondo le procedure comunque proposte dal comparto della pesca locale e riportane nel seguente punto 4.3, hanno carattere ***Temporaneo*** e ***Reversibile***. Come dichiarato dagli stessi, l'integrazione delle attività di scavo e rimpascimento, se integrate con altre legate al ripopolamento attivo e lo spostamento di banchi naturali, non ha comportato effetti negativi sullo stato delle risorse *Chamelea gallina* (vongola), *Ensis minor* e *Solen marginatus* (cannolicchio o cappalunga). Pertanto, anche da questo punto di vista si ritengono non giustificate la richiesta di modificare la natura del progetto dal punto di vista economico finanziario.		
4.3	***Osservazione***: Sulla base delle osservazioni sollevate, e sinteticamente riportate nei precedenti punti 3.1 e 3.2, si chiede che il progetto preveda anche i seguenti aspetti: ***a)*** attivare un programma di monitoraggio ante, durante e post operam, anche al fine di verificare i diversi effetti nel tempo sullo stato della risorsa. Si propone che il monitoraggio post operam venga continuato per almeno 5 anni; ***b)*** attivare la raccolta del prodotto commerciale e lo spostamento dei banchi naturali del prodotto giovanile e sub commerciale presente nell'area di intervento prima dell'inizio lavori; ***c)*** limitare e confinare l'area di cantiere in modo da evitare gli effetti sulle attività di pesca dovute alla risospensione dei sedimenti marini; ***d)*** adottare una corretta certificazione sui materiali e metodi adottati per la realizzazione delle opere; ***e)*** concordare con la categoria il cronoprogramma delle opere a mare in modo da consentire il più possibile l'attività di pesca e limitare le interferenze con i cantieri; ***f)*** attivare, alla fine dei lavori, un'attività di ricomposizione ambientale e produttiva del fondale marino nell'area interessata dalla realizzazione delle opere fino al ripristino delle condizioni ambientali e produttive ante operam. ***Risposta:*** La Commissione VIA ritiene coerenti e congrue con i costi previsti per la realizzazione degli interventi, nonché con la necessità di tutelare gli habitat caratteristici della fascia costiera, le richieste della categoria e le inserisce integralmente come prescrizioni.		
4.4	***Osservazione***: in merito alle integrazioni volontarie proposte dal proponente si segnala che, da parte degli scriventi CO. GE. VO. di Venezia e Chioggia, non sono state richieste: 1) la modifica di un tratto della		

n.	*MITTENTE*	*Data prot.*	*protocollo*
	struttura soffolta del litorale Isola Verde; 2) l'istituzione di un'area di tutela del cannolicchio, nel sedime dove previsto il ripascimento sommerso del litorale di Sottomarina; 3) la realizzazione di un'area da dedicare a pescicoltura da ubicarsi a ridosso della diga frangi flutti, esterna alla bocca di Porto di Chioggia. ***Risposta:*** La Commissione VIA prende atto di quanto dichiarato, ma evidenzia che tali richieste erano emerse nel corso dell'incontro tenuto dal proponente con l'unità di crisi. Si sottolinea inoltre che: la modifica di cui al punto 1) presentata dal proponente, viene accolta in quanto favorisce l'incremento delle condizioni di biodiversità e la crescita della popolazione ittica nell'ambito oggetto di intervento; Per quanto concerne l'istituzione di un'area per la tutela del cannolicchio si rimanda a quanto riportato nel punto 2.1, che ha portato a stabilire un'apposita prescrizione; per quanto riguarda l'aspetto di cui al punto 3) si prende atto di quanto dichiarato dai CO. GE. VO. di Venezia e Chioggia.		
4.5	***Osservazione***: In merito agli interventi di mitigazione e compensazione per le aree di pesca sottratte, si richiede che all'interno del quadro economico sia prevista una importante partita economica, che possa finanziare un'attività sperimentale di pesca gestita o acquacoltura di alcune specie di molluschi bivalvi anche diverse da quelle attualmente oggetto di produzione. L'ambito sperimentale di produzione richiesto è quello immediatamente al largo dopo le strutture soffolte. ***Risposta:*** Come già rilevato nella risposta di cui al punto 4.2, la Commissione VIA non ha la competenza di intervenire sugli aspetti economico finanziari del progetto in esame, il cui finanziamento avviene in accordo di programma tra Regione Veneto, Comuni di Chioggia e Rosolina. Allo stesso modo non ha funzioni decisorie in merito all'assegnazione di qualsiasi vincolo o destinazione d'uso sul territorio. Per tali motivi non è possibile in questa sede recepire quanto richiesto. La sottrazione delle aree di pesca conseguente alla realizzazione delle opere di progetto ha inoltre carattere temporaneo.		
5	**Direzione Tecnica ARPAV**	**29/02/2012**	**98232/63.01.07**
5.1	***Osservazione***: le opere previste, soprattutto nella fase di realizzazione, potrebbero comportare una variazione dei parametri monitorati da ARPAV nell'apposita rete di controllo, e quindi compromettere la classificazione dello stato ecologico del corpo idrico nel quale ricadono. Per questo motivo si suggerisce di aumentare la frequenza di monitoraggio almeno per i macroinvertebrati bentonici nella stazione più vicina alle opere, per almeno due volte l'anno, nei periodi marzo ÷ aprile e settembre ÷ ottobre, prima, durante e dopo la realizzazione delle opere. Il monitoraggio consentirebbe di verificare che le opere di progetto non influiscano sulla classificazione del corpo idrico interessato, e di ottenere informazioni direttamente correlabili con la produttività dell'area in termini di molluschi bivalvi e fauna bentonica. ***Risposta:*** La Commissione condivide la proposta e dà prescrizioni su questo aspetto.		
5.2	***Osservazione***: si ribadisce che ogni intervento di ripascimento previsto nel progetto va assoggettato alla normativa regionale di settore (DGRV 1019/2010). Poiché il principale elemento di criticità conseguente alla movimentazione dei sedimenti è costituito dall'aumento di torbidità e dei possibili effetti sull'ambiente circostante, è necessario che durante l'esecuzione degli interventi previsti vengano adottate tutte le misure possibili per limitare l'incremento di torbidità e gli effetti negativi sulle comunità bentoniche. A tale scopo si propone un piano di monitoraggio, almeno per i parametri torbidità e ossigeno disciolto lungo la colonna d'acqua ante opera, in fase di cantiere e di esercizio, da sottoporre alla valutazione preventiva ARPAV, individuando opportunamente la distribuzione spaziale delle stazioni e la frequenza di monitoraggio. ***Risposta:*** La Commissione condivide l'osservazione e dà prescrizioni su questo aspetto.		
5.3	***Osservazione***: si ribadisce che l'esecuzione delle opere o la movimentazione di sedimenti non debba aver luogo durante il periodo previsto per la balneazione (che la Regione deve determinare ogni anno entro dicembre ai sensi del D. Lgs. 116/2008 all'interno del periodo 1 maggio - 30 settembre, salvo motivate esigenze locali), e comunque in via cautelativa a partire da 10 giorni prima l'inizio di tale periodo, in		

n.	*MITTENTE*	*Data prot.*	*protocollo*
	quanto i campionamenti per i controlli delle acque di balneazione iniziano una/due settimane prima. ***Risposta:*** La Commissione condivide l'osservazione e dà prescrizioni su questo aspetto.		

5. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Per quanto riguarda il *Quadro Programmatico*, il S.I.A. esamina in modo adeguato gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti alle aree d'intervento e non si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame.

Per quanto attiene il *Quadro Progettuale* si rileva che il S.I.A individua e descrive correttamente gli interventi previsti, comprese le funzioni cui le opere sono preposte.

Per quanto riguarda il *Quadro Ambientale* il S.I.A. ha sviluppato in modo adeguato l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza.

Il progetto presentato è motivato in quanto consente di raggiungere gli obbiettivi preposti, e più precisamente:

- Tutelare la qualità delle acque dall'interno della prima fascia di balneazione dei litorali dei comuni di Chioggia e Rosolina;
- Impedire alle acque dolci del fiume Adige di entrare in laguna di Venezia, dopo avere lambito il litorale.

Durante l'istruttoria si sono svolti diversi incontri della sottocommissione con i vari Enti interessati e con il Proponente, nel corso dei quali sono state esaminate le varie problematiche che possano discendere dalla realizzazione delle opere.

Il proponente ha consegnato documentazione integrativa, acquisita dagli Uffici V.I.A. in data 31/01/2012 con prot. 48246/63.01.57, nella quale vengono recepite, secondo quanto dichiarato da proponente stesso, alcune richieste emerse da alcuni incontri propedeutici alla progettazione dell'opera.

Uno degli interventi proposti è la realizzazione di una parte della soffolta all'isola verde con delle modalità diverse rispetto al sistema tradizionale. In particolare è stato previsto di sostituire la scogliera con elementi prefabbricati del tipo di quelli usualmente utilizzati per il ripopolamento ittico. Questo al fine di aumentare le condizioni di biodiversità nell'ambito oggetto di intervento e favorire, al contempo, la crescita della popolazione ittica. La sottocommissione ha ritenuto di accogliere questa proposta.

Una ulteriore proposta contenuta nel citato documento era quella di creare una zona riservata al cannolicchio a ridosso della battigia, tale proposta non può essere accolta dalla commissione in quanto l'area è soggetta a normative ed autorizzazioni alle quali la commissione VIA non può derogare.

6. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti, ad eccezione del Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia e del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Rovigo, esprime all'unanimità

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione, anche integrativa, trasmessa si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Le attività finalizzate ai ripascimenti dei tratti litoranei in progetto dovranno essere effettuate in ottemperanza alle procedure di cui alla DGRV n. 1019 del 23/03/2010 e ss.mm.ii..
3. Durante l'esecuzione degli interventi di movimentazione dei sedimenti dovranno essere adottate tutte le misure possibili per limitare l'incremento di torbidità e gli effetti negativi sulle comunità bentoniche. A tale scopo il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio, relativo ai parametri torbidità e ossigeno disciolto lungo la colonna d'acqua, ante opera, in fase di cantiere e di esercizio, da sottoporre alla valutazione preventiva di ARPAV, individuando opportunamente la distribuzione spaziale delle stazioni e la frequenza di monitoraggio.
4. L'esecuzione delle opere o la movimentazione di sedimenti non potranno avere luogo durante il periodo previsto per la balneazione (che la Regione deve determinare ogni anno entro dicembre ai sensi del D. Lgs. 116/2008 all'interno del periodo 1 maggio - 30 settembre, salvo motivate esigenze locali), e comunque in via cautelativa a partire da 10 giorni prima l'inizio di tale periodo, in quanto i campionamenti per i controlli delle acque di balneazione effettuati da ARPAV iniziano una/due settimane prima.
5. Prima della progettazione definitiva si dovrà mettere in atto un attento monitoraggio in corrispondenza delle aree di intervento ed in quelle adiacenti eventualmente coinvolte dalle interazioni indotte dalle opere di progetto. La campagna dovrà comprendere la ripetizione dei rilievi batimetrici e morfologici della linea di costa, secondo le modalità disposte nel Quadro di Riferimento Ambientale, confrontando i risultati ottenuti con quelli delle precedenti campagne di monitoraggio. Le misure batimetriche dei fondali marini dovranno essere estese almeno altri 2,0 km verso Sud, rispetto all'area rilevata per l'elaborazione del progetto. I rilievi dovranno essere costituiti da sezioni ortogonali alla linea di spiaggia, con passo di rilevazione e distanze funzionali alla progettazione definitiva delle opere. Analogamente le misure batimetriche dovranno interessare anche il tratto terminale del fiume Adige, per almeno 2,0 km, al fine di valutare la presenza di eventuali depositi. I rilevamenti dovranno inoltre prevedere: idonee misure di portata prolungate per un congruo periodo di tempo, in diverse condizioni idrologiche; la determinazione della salinità lungo la verticale, in corrispondenza dei punti di controllo ARPAV e dei fiumi Adige e Brenta. I risultati ottenuti dovranno quindi essere utilizzati sia per l'aggiornamento e taratura del modello idrodinamico che per la progettazione definitiva delle opere.
6. I dati relativi ai rilievi batimetrici e le risultanze delle simulazioni modellistiche effettuati nell'ambito del progetto devono essere resi disponibili agli Enti competenti.
7. Si dovrà provvedere ad incrementare la frequenza dei monitoraggi messi in atto da ARPAV, almeno per quanto concerne i macroinvertebrati bentonici, in corrispondenza delle stazioni più vicine alle opere, almeno due volte l'anno, nei periodi marzo ÷ aprile e settembre ÷ ottobre, prima, durante e dopo la realizzazione delle opere. I rilevamenti dovranno essere effettuati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, provvedendo a concordare il programma con la Direzione Tecnica di ARPAV. Il periodo di monitoraggio dovrà essere esteso per almeno tre anni dopo la fine lavori.
8. La configurazione per le testate dei sette pennelli, oggetto di prolungamento nel tratto litoraneo di Isola Verde, ritenuta più idonea è quella con doppia testata, come riportato nell'Elaborato 9.11: "*Interventi di protezione e ripascimento litorale di Isola Verde: Ipotesi n. 2 - Particolare prolungamento pennelli*

esistenti: planimetria 1.1000" della documentazione di progetto, in quanto reputata più idonea a favorire lo sviluppo delle biodiversità dei fondali marini, a parità di efficacia idraulica.

9. Il progetto definitivo delle dighe mobili in foce d'Adige dovrà individuare e approfondire le modalità di manutenzione per le riparazioni dei teli impermeabili, possibilmente senza mettere in asciutto l'area, specificando i relativi costi di gestione.
10. Prima dell'inizio lavori dovrà essere messo a punto e attuato un programma di monitoraggio dei molluschi bivalvi, con particolare attenzione alla famiglia delle *Veneridae* (vongole), presenti nelle aree di prelievo delle sabbie e ripascimento degli interventi proposti, finalizzato a verificare i diversi effetti nel tempo sullo stato della risorsa ante, durante e post operam. Il protocollo dovrà essere concordato con l'Unità di Crisi della Pesca, compresa la durata dei controlli nella fase di post operam.
11. Sempre in accordo con l'Unità di Crisi della Pesca, prima dell'inizio lavori si dovrà attivare la raccolta del prodotto commerciale e lo spostamento dei banchi naturali del prodotto giovanile e sub commerciale presente nell'area di intervento, provvedendo al temine dei lavori ad effettuare la ricomposizione ambientale.
12. Il proponente dovrà provvedere a limitare e confinare le aree di cantiere in modo da minimizzare gli effetti sulle attività di pesca dovute alla risospensione dei sedimenti marini.
13. Il proponente dovrà concordare con la categoria, attraverso l'unità di crisi della pesca, il cronoprogramma delle opere a mare in modo da consentire il più possibile l'attività di pesca e limitare le interferenze con i cantieri.
14. Data l'attuale destinazione d'uso vigente sul tratto di costa del litorale di Sottomarina non è possibile, in sede del presente parere, approvare l'istituzione di un'*Area per la Tutela del Cannolicchio*, come proposto nella documentazione integrativa volontaria prodotta dal proponente. La proposta inoltrata dal proponente si intende pertanto non accoglibile.
15. La struttura soffolta nel tratto litoraneo di Isola Verde dovrà essere realizzata nelle modalità previste dalla documentazione integrativa presentata dal proponente con prot. 038 del 09/01/2012, acquisita dagli Uffici V.I.A. in data 31/01/2012 con prot. 48246/63.01.57.
16. Dopo la realizzazione delle opere si dovranno proseguire, con cadenza minima annuale, i rilievi batimetrici del litorale sulla traccia delle sezioni già oggetto di sperimentazione. Particolare attenzione dovrà essere posta all'evoluzione dell'apparato di foce Adige, per verificare lo sviluppo del vistoso approfondimento osservato negli ultimi anni. Il periodo di monitoraggio dovrà essere esteso per almeno tre anni.
17. Tutti i dati ambientali e di monitoraggio prodotti devono essere trasmessi ad ARPAV, secondo modalità concordate con l'Agenzia.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Vanno vistati n. 13 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1552 del 31 luglio 2012

Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo Regionale di Garanzia e Controgaranzia costituito presso la Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell' art. 2, c. 1, lett. c) della Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, di cui alla Dgr 30 dicembre 2005, n. 4333 e alla Dgr 21 dicembre 2010 n. 3283. Nuove disposizioni di applicazione del Fondo. Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 20 del 3 aprile 2012.
[Secondario, settore]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende incrementare l'operatività del Fondo Regionale di Garanzia e Controgaranzia riducendo l'importo minimo dei finanziamenti assistiti da garanzia da euro 100.000,00 ad euro 50.000,00.

L'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, ha previsto all'articolo 2, comma 1, tra gli interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.

Con deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2005, n. 4333, è stato costituito, con dotazione di euro 1.000.000,00, presso la Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A., Intermediario Finanziario vigilato iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), un fondo di controgaranzia in favore dei Consorzi Fidi costituiti fra piccole e medie imprese.

Tale Fondo fa riferimento alle modalità operative generali di funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia (di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a - ora "Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese"), riconducibili al Decreto del Ministero della Attività Produttive del 23 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2010, n. 3283, considerato il perdurare della crisi economica e finanziaria che continua a colpire le imprese della Regione, e, soprattutto, le piccole e medie imprese, con pesanti conseguenze - tra l'altro - in termini di accessibilità al credito, la dotazione del Fondo è stata incrementata di euro 35.669.175,56, stanziati nel capitolo 100570. La disponibilità complessiva attuale dello strumento è quindi pari a euro 36.669.175,56.

La Terza Commissione Consiliare nella seduta del 23 giugno 2011 ha espresso parere favorevole alla DGR n. 41/CR del 24 maggio 2011 di oggetto: "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo Regionale di Garanzia e Controgaranzia costituito presso la Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c) della Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, di cui alla Dgr 30 dicembre 2005, n. 4333 e alla Dgr 21 dicembre 2010 n. 3283. Nuove disposizioni di applicazione del Fondo. Richiesta di parere alla Commissione consiliare Art. 5, comma 5, l.r. n. 19/2004.", raccomandando alla Giunta Regionale di portare la soglia minima dei finanziamenti, individuata all'Allegato A, Parte III lett. A punto 3 e all'Allegato B, art. 5, alla delibera 41/CR del 24 maggio 2011, da Euro 150.000,00 a Euro 100.000,00, così come da nota di trasmissione del 30 giugno 2011, prot. n. 0009590.

Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale del 26 luglio 2011 n. 1116, è stato, pertanto, reso operativo il Fondo di Garanzia presso la finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A. le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dall'Allegato A denominato "Regolamento Operativo degli interventi di garanzia agevolata attuati da Veneto Sviluppo S.p.A. mediante il supporto del Fondo regionale costituito ai sensi della L.R. Veneto 19/2004".

Con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Industria ed Artigianato n. 393 del 8 novembre 2011, al fine di meglio ottimizzare lo strumento agevolato, venivano approvate ulteriori modifiche, non essenziali, ai sensi del punto 3 della DGR 1116/2011, al Regolamento Operativo citato.

Stante la crisi economica, pare opportuno che l'importo minimo di finanziamento venga ridotto al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse stanziate, in modo di consentire la concessione delle garanzie da parte del sistema creditizio alle PMI beneficiarie finali dell'agevolazione, anche per interventi di importo più basso.

Il presente provvedimento interviene a modificare il Regolamento Operativo nella sua Parte terza, punto 3 "Operazioni Ammissibili" relativamente all'importo dei finanziamenti, non ancora erogati, da un importo minimo di 100.000,00 euro ad un importo minimo di euro di 50.000,00.

Con deliberazione/CR n. 20 del 3 aprile 2012, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della l.r. n. 19/2004, la Giunta Regionale ha sottoposto al parere della Terza Commissione consiliare la modifica sopra riportata e nella seduta del 10 maggio 2012 la Terza Commissione consiliare ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al testo senza modifiche, come da nota del 15 maggio 2012, prot. n. 9284.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, art. 2, comma 1, lett. c) e art. 5, comma 5;

la DGR del 30 dicembre 2005, n. 4333, la DGR del 21 dicembre 2010, n. 3283;

il DDIA n. 393 del 8 novembre 2011;

il Regolamento CE n. 1998/2006 "de minimis";

il Regolamento CE n. 800/2008: "generale di esenzione";

le Linee guida per l'applicazione del “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” del 22 luglio 2010;

il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 novembre 2010, istitutivo di un regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;

la Deliberazione/CR del 24 maggio 2011, n. 41;

la DGR 26 luglio 2011, n. 1116;

la Deliberazione/CR del 3 aprile 2012, n. 20;

il parere della Terza Commissione consiliare in data 10 maggio 2012;

delibera

1. di modificare il Regolamento Operativo nella sua Parte terza, punto 3 “Operazioni Ammissibili” relativamente all’importo dei finanziamenti, non ancora erogati, da un importo minimo di euro 100.000,00 ad un importo minimo di euro di 50.000,00;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuovo impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione in forma integrale.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1553 del 31 luglio 2012

Modifica della "Disciplina per l'utilizzo dei Fondi per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie" di cui alla Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, articolo 55, comma 7 quinquies. Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 48 del 5 giugno 2012.

[Secondario, settore]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende rendere stabile le agevolazioni a favore della gestione corrente, della ristrutturazione della posizione debitoria, del consolidamento delle passività bancarie a breve e del riequilibrio finanziario, e complementare agli investimenti delle imprese artigiane.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, all'articolo 55, comma 7 quinquies, come inserito dal comma 3, articolo 2, della Legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32, ha istituito il "Fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie" a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane", con risorse derivanti dalla Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche, nonché da eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.

Con deliberazione n. 4393 del 29 dicembre 2004, la Giunta regionale ha dato concreta attuazione alla norma citata con la costituzione di tre Fondi per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie e con l'assegnazione in gestione delle risorse disponibili ai Consorzi di II grado presenti nel territorio regionale: "Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato Soc. Coop. a r.l." con sede in Venezia-Marghera, "Sviluppo Artigiano Soc. Coop. a r.l." (ora Sviluppo Artigiano Soc. Reg. Consortile di Garanzia Collettiva Fidi) con sede in Venezia-Marghera e "Veneto Fidi Soc. Coop. a r.l." con sede a Treviso. Inoltre, con la medesima deliberazione:

a) sono state impegnate le risorse disponibili pari ad euro 11.623.000,00 ripartite, proporzionalmente, fra i tre Consorzi sopra citati in base ai conferimenti dell'anno 2004 nei rispettivi Fondi di garanzia, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 della citata Legge regionale 48/1993 (ulteriori risorse pari ad euro 106.850,00 sono state impegnate con decreto n. 80 del 24 novembre 2009 del Dirigente della Direzione per l'Artigianato);
b) è stato approvato lo schema di convenzione intesa a regolare il contenuto del rapporto fra la Regione e i Consorzi per la gestione dei Fondi.

A seguito dell'approvazione, con deliberazione di Giunta regionale n. 3510 del 18 novembre 2008, del disciplinare e dell'aggiornamento dello schema di convenzione, sono state sottoscritte le convenzioni tra la Regione e i tre citati Organismi di garanzia e con l'erogazione parziale della dotazione finanziaria sono stati resi operativi i Fondi nell'anno 2009.

Sviluppo Artigiano Soc. Reg. Consortile di Garanzia Collettiva Fidi, con nota del 29 dicembre 2008, prot. 170/08, ha comunicato di aver proceduto ad una operazione di fusione per incorporazione, che ha interessato la maggior parte dei Confidi soci, e di modifica della denominazione sociale. Con decreto del Dirigente della Direzione Artigianato n. 48 del 22 luglio 2009 è stato dato atto della sussistenza dei requisiti in capo al Confidi di primo grado al fine della gestione del Fondo.

La grave crisi che, dall'anno 2008 ha colpito i mercati finanziari e che ha provocato un restringimento al credito e/o un innalzamento dei costi dei finanziamenti bancari, necessari non solo per lo sviluppo ma anche per l'ordinaria gestione delle imprese artigiane, ha comportato l'esclusivo utilizzo dei Fondi citati, ai sensi dell'art. 8 della disciplina vigente, quale intervento straordinario per le operazioni finanziarie di sostegno della gestione corrente, di ristrutturazione della posizione debitoria, di consolidamento delle passività bancarie a breve e di riequilibrio finanziario. Nel contesto economico-finanziario sfavorevole, che perdura tuttora, i Fondi stanno svolgendo un ruolo non secondario nel sostenere l'accesso al credito delle imprese artigiane. L'utilizzo dei Fondi, infatti, palesa il positivo favore incontrato conseguente al significativo abbattimento dei costi sia in termini di commissioni (la garanzia a valere sul Fondo è a costo zero per le imprese) che di tasso sul finanziamento cogarantito per la maggior garanzia presentata alla banca finanziatrice (nel limite del 70% del finanziamento sottostante).

Con l'approvazione dell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, si propone quindi di:

a) rendere stabile l'intervento a favore della gestione corrente, della ristrutturazione della posizione debitoria, del consolidamento delle passività bancarie a breve e del riequilibrio finanziario, e complementare agli interventi sugli investimenti;
b) precisare che il beneficio nelle operazioni di controgaranzia deve essere traslato a favore delle imprese artigiane;
c) evidenziare che l'ammontare massimo delle escussioni a valere sul Fondo, a qualsiasi titolo, è dato dalla disponibilità del Fondo stesso.

Con deliberazione/CR n. 48 del 5 giugno 2012, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della l.r. n. 11/01 la Giunta regionale ha sottoposto al parere della Terza Commissione consiliare le modifiche sopra riportate e nella seduta del 21 giugno 2012 la Terza Commissione consiliare ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al testo senza modifiche, come da nota del 29 giugno 2012, prot. n. 12353.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti la Legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

le Leggi regionali 6 settembre 1993, n. 48 e 13 aprile 2001, n. 11, art. 55, comma 5 e 7 quinquies;

le convenzioni sottoscritte il 20 novembre 2008 con il Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato Soc. Coop. a r.l. e il 25 novembre 2008 con Sviluppo Artigiano Soc. Reg. Consortile di Garanzia Collettiva Fidi e Veneto Fidi Soc. Coop. a.r.l.;

le delibere della Giunta regionale n. 4393 del 29 dicembre 2004; n. 3510 del 18 novembre 2008; n. 1117 del 26 luglio 2011;

i decreti del Dirigente della Direzione Artigianato n. 48 del 22 luglio 2009 e n. 80 del 24 novembre 2009;

la deliberazione/CR n. 48 del 5 giugno 2012;

il parere della Terza Commissione consiliare in data 21 giugno 2012;

delibera

1. di approvare il testo dell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente la "Disciplina per l'utilizzo dei Fondi per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie" con decorrenza dal 1° gennaio 2012;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato all'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1553 del 31 luglio 2012 pag. 1/3

Disciplina per l'utilizzo dei "Fondi per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie"
(l. r. 13 aprile 2001, n. 11 – art. 55, comma 7 quinquies)

PREMESSA

La legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, articolo 55, comma 7 quinquies, aggiunto dalla l. r. del 3 ottobre 2002, n. 32, articolo 2, comma 3, ha istituito il Fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) della l. r. 6 settembre 1993, n. 48, con risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e s.m.i., nonché da eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.

In applicazione della delibera di Giunta n. 4393 del 29 dicembre 2004 sono stati costituiti presso i Confidi di secondo grado, Veneto Fidi Soc. Coop. a r.l. di Treviso, Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato Soc. Coop. a r.l. di Venezia-Marghera, Sviluppo Artigiano Soc. Coop. a r.l. (ora Sviluppo Artigiano Soc. Reg. Consortile di Garanzia Fidi) di Venezia-Marghera, i "Fondi per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie" con una dotazione iniziale rispettivamente di euro 674.019,58, euro 8.686.737,87 e euro 2.262.242,55.

La disciplina per l'utilizzo dei Fondi è disposta dalla Giunta regionale con propria deliberazione previo parere della III Commissione consiliare ai sensi dell'art. 55, comma 5, della l. r. 13 aprile 2001, n. 11.

Sviluppo Artigiano Soc. Reg. Consortile di Garanzia Fidi di Venezia-Marghera, a seguito di fusioni con la maggior parte dei Confidi soci, è ora costituito da una compagine sociale mista ed opera come intermediario finanziario vigilato dalla Banca D'Italia secondo il regime definito all'art. 107 del T.U.B. Ai sensi della l. 8 agosto 1985, n. 443, art. 13, comma 3 e della l. r. 31 dicembre 1987, n. 67, art. 5 tale Organismo di garanzia si configura come Confidi di primo grado.

Art. 1 – Gestione del Fondo

L'attività di gestione corrente del Fondo (istruttoria, valutazione delle domande rispetto alle finalità dell'intervento, concessione delle garanzie, cogaranzie e controgaranzie) è svolta dalle strutture degli Organismi di garanzia gestori, che per la sola attività di istruttoria, potranno avvalersi anche dei Confidi soci di primo grado, con i quali dovranno sottoscrivere apposite convenzioni operative.
Nell'espletamento di tali attività sarà osservata la normativa di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 – Destinatari delle garanzie, controgaranzie e cogaranzie

Sono destinatari delle operazioni di garanzia, controgaranzia e cogaranzia:
a) le imprese nonché le Cooperative, i Consorzi e le Società consortili riconosciute artigiane ai sensi della l. r. n. 67/1987;
b) i Confidi di I° grado dell'artigianato di cui all'art. 2 comma 1 lettere b), c) e d) della l. r. n. 48/1993.

I destinatari delle garanzie, controgaranzie e cogaranzie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Veneto.
L'aiuto concesso alla singola impresa deve essere conforme a quanto previsto dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di stato e in particolare al reg. (CE) n. 1998/2006 *"de minimis"*. In tal senso la parte garantita dei prestiti oggetto del presente disciplinare non può superare l'ammontare di euro

1.500.000,00 per impresa; tale ammontare si riduce ad euro 750.000,00 nel caso delle imprese attive nel settore del trasporto su strada. Il calcolo dell'E.S.L. deve essere conforme alla normativa comunitaria.

Art. 3 – Oggetto dell'intervento

Si evidenzia che:
I Confidi di primo grado, rilasciano garanzie e cogaranzie a favore dei soggetti economicamente e finanziariamente sani, di cui alla lett. a) del precedente art. 2;
I Confidi di secondo grado, possono rilasciare:
a) cogaranzie in concorso con i Confidi di primo grado, a favore dei soggetti, economicamente e finanziariamente sani, di cui alla lett. a) del precedente art. 2;
b) controgaranzie, a favore dei Confidi ad essi associati, in funzione delle operazioni di finanziamento da questi garantite a favore dei soggetti di cui alla lett. a) del precedente art. 2.

Il documento attestante il rilascio della garanzia, controgaranzia e cogaranzia deve contenere l'indicazione del Fondo sul quale esercitare azione di rivalsa.

Art. 4 – Operazioni finanziarie sottostanti ammissibili

Il rilascio delle garanzie, controgaranzie e cogaranzie, nelle forme previste all'art. 3, da parte del Confidi di primo grado e dei Confidi di secondo grado dovrà essere finalizzato alla concessione di:
- finanziamenti a medio e lungo termine, comunque non superiore ai 10 anni, per investimenti volti al consolidamento di imprese di nuova costituzione; all'ampliamento delle attività esistenti; all'introduzione di miglioramenti e di innovazioni tecnologiche nel sistema di produzione e di organizzazione aziendale; alla ristrutturazione aziendale;
- finanziamenti, di durata massima di 7 anni, per la concessione di linee di credito volte a generare la liquidità nelle imprese a sostegno della gestione corrente; alla ristrutturazione della posizione debitoria; al consolidamento delle passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario.

Le caratteristiche tecniche e il tasso di interesse che regolano i finanziamenti sono quelli in vigore ai sensi delle convenzioni in essere tra il Confidi di primo e di secondo grado, i Confidi loro soci, e le Banche.

Art. 5 – Garanzie, controgaranzie e cogaranzie

Le garanzie sono concesse nel limite massimo del 35% del finanziamento; le cogaranzie sono concesse fino ad una percentuale massima del 70%, con riparto in pari quote fra Fondo e i fondi rischi propri dei Confidi; le controgaranzie possono coprire al massimo il 50% della garanzia rilasciata dal Confidi (quest'ultima nel limite massimo del 70% del finanziamento).
L'ammontare massimo dell'esposizione a valere sul Fondo non può superare 8 volte l'ammontare delle disponibilità del Fondo stesso; peraltro, tale rapporto potrà essere ridotto discrezionalmente dai Confidi.
Per il rilascio delle garanzie e cogaranzie, a valere sul Fondo, nessuna commissione è a carico delle imprese. Nelle controgaranzie i benefici, ossia il mancato costo dell'operazione, deve essere traslato in capo alle imprese.
Al fine di limitare la maturazione di interessi passivi a carico del Fondo, al momento del verificarsi dell'insolvenza e senza attendere il termine dell'attività di recupero del credito intrapresa dall'Istituto di credito interessato, sarà addebitata al Fondo stesso, in applicazione delle convenzioni in essere fra Confidi e Banche, una somma pari alla percentuale di garanzia di cui al precedente primo comma per capitale, interessi anche di mora e altre spese legali a titolo di collaterale. In sede di riparto delle perdite l'addebito del Fondo sarà limitato all'effettiva perdita di capitale e di interessi e spese legali maturati sino alla data della costituzione del collaterale in conto infruttifero.
L'ammontare massimo delle escussioni a valere sul fondo, a qualsiasi titolo, è dato dalla disponibilità del Fondo stesso.

Per ogni altro aspetto operativo relativo all'inadempimento o all'insolvenza dell'impresa non previsto dal presente disciplinare, sarà fatto riferimento alle convenzioni in essere tra il Confidi di primo e di secondo grado, i Confidi loro soci, e le Banche.

Art. 6 – Fasi procedurali

Le domande di garanzia, controgaranzia e cogaranzia devono essere presentate dalle imprese e/o dai Confidi di primo grado direttamente agli Organismi di garanzia gestori e devono contenere tutte le informazioni che possono identificare chiaramente il finanziamento e il beneficiario. A tale scopo l'Organismo di garanzia gestore può chiedere atti e/o elementi integrativi.
Le domande verranno evase, per l'approvazione da parte dell'Organismo di garanzia, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Art. 7 – Accesso alle garanzie, controgaranzie e cogaranzie

Le domande possono essere presentate a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione vigente tra la Regione e l'Organismo di garanzia. La possibilità dell'accesso sarà pubblicizzata a cura di quest'ultimo e nelle medesime forme anche l'eventuale sospensione o impedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1554 del 31 luglio 2012

L.r. 9/2007 - Artt. 5, 6, 7, 8 e 9. Nomina dei componenti di: Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

L.r. 9/2007 - Artt. 5, 6, 7, 8 e 9. Nomina dei componenti di: Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica.

L'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, attraverso la L.R. n. 9 del 18 maggio 2007, promuove e favorisce il sostegno alla ricerca e la promozione dell'innovazione e il trasferimento delle conoscenze quali strumenti essenziali per garantire la competitività del sistema produttivo regionale.

Tale norma, al fine di offrire opportunità concrete di crescita al sistema sociale ed economico e per garantire uno stretto collegamento fra il mondo della ricerca e dell'industria, individua risorse e strumenti dedicati alle politiche di ricerca e di innovazione. In quest'ottica è da leggersi la creazione di una architettura organizzativa tesa a favorire il dialogo tra pubblica amministrazione, impresa e scienza.

Per il conseguimento degli obiettivi strategici in essa contenuti, la legge prevede sul fronte organizzativo la presenza di tre Organi e, più precisamente:

a) il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
b) il Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
c) la Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica.

Gli Organi sopraccitati hanno, tra gli altri, il compito di definire un sistema di pianificazione strategica triennale regionale, funzionale a dettare le linee e gli obiettivi prioritari da attuare in relazione alle risorse disponibili ed in stretto coordinamento, tra gli altri, con il Programma Nazionale della Ricerca 2010-2012 ed il Programma quadro di ricerca e innovazione UE "Orizzonte 2020".

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della Legge n. 9 del 18 maggio 2007 riservano ad un provvedimento di Giunta regionale la costituzione dei tre Organi.

Per questa ragione, ricevute le indicazioni da parte del Sistema regionale dell'innovazione di cui all'art. 4 della Legge, relative alla designazione dei propri rappresentanti, con la presente deliberazione si procede pertanto alla nomina dei componenti del Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, dell'Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e della Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica, così individuati:

a) Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione:
   - Stefano GASPARRI, come rappresentante delle università degli studi del Veneto;
   - Sergio DAOLIO, come rappresentante del CNR;
   - Claudio BELLATO, come rappresentante dell'Unione regionale delle province venete (URPV);
   - Roberto FURLAN, come rappresentante di Unioncamere Veneto;
   - Lorenzo NICOLI, come rappresentante delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'agricoltura;
   - Paolo POLITEO, come rappresentante delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'industria;
   - Andrea POLELLI, come rappresentante delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'artigianato;
   - Michele LACCHIN, come rappresentante delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del commercio;
   - Gildo TREVISAN, come rappresentante delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del turismo;
   - Giovanni Maria VENCATO, come rappresentante delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle professioni intellettuali;
   - Beniamino BOSCOLO, come rappresentante delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dei servizi;
   - Michele VIANELLO, come rappresentante dei parchi scientifici e tecnologici presenti nel Veneto;
   - Nicola TREVISAN, come rappresentante di Veneto Nanotech Scpa;
   - Raffaele ZANON, come rappresentante di Veneto Innovazione Spa;
   - Giustino MEZZALIRA, come rappresentante di Veneto Agricoltura;
   - Amedeo PIVA, come rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana (ABI).
b) Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione:
   - Francesco GNESOTTO, come rappresentante delle università degli studi del Veneto;
   - Stefano MIOTTO, Enrico CANCINO e Marco SERRAGLIO, in qualità di esperti rappresentativi del sistema regionale dell'innovazione;

- Roberto GRANDINETTI, come rappresentante delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- Alberto BABAN, Carlo BAGNOLI, Roberto SANTOLAMAZZA, in qualità di esperti di provata esperienza in tema di Ricerca e Innovazione, nominati dalla Giunta regionale, i cui C.V. sono disponibili agli atti dell'ufficio.

c) Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica:
- Raffaele ZANON, come rappresentante di Veneto Innovazione Spa;
- Bettina CAMPEDELLI, come rappresentante delle università degli studi del Veneto;
- Paolo PIOVESANA, come rappresentante dell'albo professionale dei consulenti in proprietà industriale;
- Sergio TERZO e Roberto PIGNATA, come rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore secondario.

I Collegi in parola operano fino alla scadenza naturale della presente legislatura regionale e comunque non oltre il sesto mese dalla data di elezione degli organi fondamentali della Regione.

La partecipazione alle riunioni degli organi, come stabilito dalla L.r. 9/2007, è gratuita.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale";

Vista la DGR n. 2575 del 7 agosto 2008 che nominava i componenti degli Organi in parola, ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. n. 9 del 18 maggio 2007;

Vista la DCR n. 73 del 28 ottobre 2008 che approvava il Piano Strategico regionale 2008-2010;

Vista la DGR n. 4222 del 30 dicembre 2008 che approvava il Bando ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale n. 9 del 18 maggio 2007;

Vista la DCR n. 70 del 19 ottobre 2011 che prorogava il Piano Strategico regionale per il biennio 2011-2012;

Viste le richieste inviate al sistema regionale dell'innovazione;

Preso atto delle designazioni pervenute da parte del sistema regionale dell'innovazione.

delibera

1. di considerare la premessa come parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 quali componenti del Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, i soggetti designati in premessa;
3. di nominare, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 quali componenti dell'Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, i soggetti designati in premessa;
4. di nominare, ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 quali componenti della Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica, i soggetti designati in premessa;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. che l'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1556 del 31 luglio 2012

Fondo Sociale Europeo (FSE). Ripetizione del servizio di "Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo della Regione del Veneto, di cui all'obiettivo Competitività regionale e occupazione, 2007/2013". Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, art. 57, comma 5, lettera b). CIG 44245706AA.

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Fondo Sociale Europeo. Si avvia la procedura negoziata per la ripetizione del servizio di "Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo della Regione del Veneto, di cui all'obiettivo Competitività regionale e occupazione, 2007/2013" ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Nel 2008 la Giunta Regionale, con provvedimento n. 1411 del 6 giugno, ha indetto la gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di "Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo della Regione del Veneto (POR) del Fondo Sociale Europeo, di cui all'obiettivo Competitività regionale e occupazione (CRO), 2007/2013", a valere sulle risorse comunitarie dello stesso POR, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo Decreto legislativo.

È da ricordare, al riguardo, che il valutatore svolge il ruolo previsto dagli articoli 47 e 48 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006, i quali prescrivono che i Programmi Operativi siano sottoposti a valutazioni - da effettuarsi da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle Autorità di Gestione - di natura strategica (volta ad esaminare l'evoluzione in rapporto alle priorità comunitarie e nazionali) ed operativa (volta a sostenere la sorveglianza prima, durante e dopo il periodo di programmazione), al fine di assicurare la massima qualità, efficacia e coerenza dei Fondi comunitari.

A seguito dell'espletamento della predetta procedura ad evidenza pubblica il servizio è stato aggiudicato, con decreto del Segretario Regionale alle Attività Produttive Istruzione e Formazione n. 22 del 29 giugno 2009, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tolomeo Studi e Ricerche Srl (capogruppo) con sede in Treviso, Via Santa Bona Vecchia, n. 62 - CF e P.IVA 02507130264 e Associazione Greta Associati, con sede in Venezia, San Polo 2605, C.F. e P.IVA 02474000276, per un importo di euro 1.098.125,00 (di cui oneri per la sicurezza euro 3.125,00) oltre IVA 20% pari ad euro 219.625,00, per complessivi euro 1.317.750,00.

In seguito all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, in data 12 ottobre 2009 è stato stipulato, con il citato raggruppamento, il relativo contratto (Rep. 6534 - Racc. 5844, registrato a Venezia il 13 ottobre 2009 al n. 1386 serie Atti Pubblici), avente una durata di 36 mesi decorrenti dalla data della stipula.

In esecuzione del contratto la Società ha regolarmente prestato il proprio servizio in modo continuativo, con competenza e rispetto dei tempi concordati, in coerenza con il Capitolato speciale d'appalto approvato con la citata deliberazione 1411 del 2008 nonché con l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in sede di gara ed allegate al contratto, predisponendo, in particolare: i Rapporti annuali di valutazione (anni 2007-2008-2009, 2010, 2011); la valutazione intermedia relativa alle attività di comunicazione; gli approfondimenti valutativi in tema di gestione informatizzata on-line dei fondi UE nella percezione degli utenti, di azioni transnazionali e interregionali, di integrazione tra i Fondi; oltre alle attività in corso (quali l'analisi degli impatti occupazionali del FSE e il modello econometrico).

Nel far presente che detto servizio, ai sensi dell'art. 3 del contratto, verrà a scadenza l'11 ottobre 2012, risulta, pertanto, opportuno procedere ad esercitare la facoltà, prevista dalle norme e dal bando, di ripetere il servizio affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Tolomeo Studi e ricerche Srl (capogruppo) e Associazione Greta Associati, al fine di garantire l'attività valutativa per il restante periodo di programmazione.

Ciò consente, inoltre, di assicurare la continuità e la garanzia nella prosecuzione delle attività di valutazione fin qui realizzate e di evitare le incertezze ed i costi amministrativi di una nuova procedura concorsuale, considerata anche la conclusione del POR FSE 2007-2013, tenendo comunque conto dell'evoluzione del sistema socio-economico, che ha comportato per la programmazione comunitaria la necessità di elaborazioni ed analisi evolutive rispetto al quadro originario, aperte comunque anche alle nuove istanze del pacchetto normativo Europa 2020.

È da ricordare, infatti, che secondo quanto disposto dall'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. è ammessa, a fronte di determinate condizioni, l'aggiudicazione di appalti mediante procedura negoziata (senza pubblicazione di un bando di gara) qualora si tratti della ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati ad un operatore economico, già aggiudicatario di un contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante.

Tale possibilità è ammessa alle seguenti condizioni:

- che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta;
- che la procedura negoziata senza bando intervenga nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale;
- che il possibile ricorso alla procedura negoziata sia indicata nel bando di gara che ha condotto alla prima aggiudicazione;
- che nel determinare il valore globale dell'appalto, ai fini della determinazione delle soglie di cui all'articolo 28 dello stesso decreto legislativo 163/2006, sia stato computato anche l'importo stimato dei servizi successivi.

Con riguardo alle predette condizioni di legge è da osservare che:

- i servizi ritenuti necessari e oggetto della ripetizione consistono nella prosecuzione dell'attività di valutazione strategica ed operativa del POR FSE e risultano analoghi e connessi al progetto di base del contratto stipulato in esito alla gara originaria (capitolato speciale d'appalto e offerta tecnica), rispetto, in ogni caso, all'evoluto contesto operativo connesso al-

l'avanzamento della programmazione FSE. Tali servizi sono regolarmente stati presentati nei vari Comitati di Sorveglianza che hanno accompagnato l'avanzamento del POR, senza che dalla Commissione Europea fosse avanzato alcun rilievo nel merito;

- il contratto in essere è stato aggiudicato previo esperimento di procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
- il termine massimo entro il quale è possibile effettuare la ripetizione del servizio, nella previsione del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero 3 anni dalla stipula del contratto, non è ancora decorso;
- la facoltà della ripetizione del servizio è espressamente prevista dalla deliberazione n. 1411 del 2008: nel bando di gara, al paragrafo II.3 ["L'Amministrazione si riserva di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 57, comma 5, lettere a) e b) del D.lgs. n. 163/2006"], nonché nel Capitolato speciale d'appalto, all'art. 7 ["L'Amministrazione espressamente si riserva di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 57, comma 5, lettere a) e b) del D.lgs. n. 163/2006"];
- l'importo dei nuovi servizi è stato computato per determinare il valore globale del contratto, ai fini del rispetto delle soglie di cui all'articolo 28 del Decreto 163/2006 (soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria).

Tutte le predette condizioni, pertanto, risultano soddisfatte.

Ciò premesso, con la presente deliberazione si propone di richiedere al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tolomeo Studi e ricerche Srl (capogruppo) con sede in Treviso, Via Santa Bona Vecchia, n. 62 - CF e P.IVA 02507130264 e Associazione Greta Associati, con sede in Venezia, San Polo 2605, C.F. e P.IVA 02474000276 la presentazione, entro un termine congruo, della propria offerta per la ripetizione del servizio di "Valutazione strategica ed operativa del Programma Operativo della Regione del Veneto del Fondo Sociale Europeo, di cui all'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013", in conformità con il prezzo di cui all'offerta originaria oggetto del contratto in essere e, comunque, nei limiti dello stanziamento massimo di euro 630.000,00 (IVA esclusa).

Tale stanziamento, pur ridotto rispetto a quello iniziale, risulta giustificato in ragione del fatto che la ripetizione dei servizi non necessita della gravosa attività per il loro avvio (analisi sistematica delle domande di valutazione, acquisizione delle informazioni sull'organizzazione regionale, progettazione e realizzazione delle procedure standard per la conduzione dell'attività, ecc.) e, comunque, coerente con gli obiettivi di contenimento delle spese dell'Amministrazione sanciti dalla normativa vigente.

I servizi per i quali si richiede l'offerta ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 163/2006, sono i seguenti:

- elaborazione di n. 3 Rapporti Annuali di Valutazione, riferiti agli anni 2012, 2013 e 2014;
- elaborazione della valutazione ex-ante per la programmazione 2014-2020, al fine di raccordarla in modo sinergico con l'attuale programmazione FSE.
- elaborazione degli aggiornamenti agli approfondimenti sulle tematiche già oggetto di indagine.

In relazione al contenuto del nuovo contratto si riportano gli elementi principali che, peraltro, risultano conformi allo schema già approvato con deliberazione n. 1411 del 2008, salvo i necessari aggiornamenti, derivanti dalle norme sopravvenute, quale la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e gli altri adeguamenti derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti (D.P.R. 5.10.2010, n. 207):

- durata massima del servizio in 33 mesi, decorrenti dalla stipula del nuovo contratto,
- presentazione della cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
- pagamenti, per quota parte, a presentazione dei singoli rapporti;
- specificazione dei casi di risoluzione e inadempimento;
- obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010;
- clausole derivanti dall'adozione della DGR n. 537 del 3.04.2012 in materia di clausole tipo da inserire nei contratti in attuazione del "Protocollo di legalità" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Relativamente agli aspetti finanziari si rileva che:

- la spesa non è soggetta alle limitazioni previste dagli articoli 12 e 15 della L.R. 1/2011 in quanto totalmente finanziata con fondi provenienti dall'Unione Europea e dallo Stato nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo;
- la spesa non fa riferimento a servizi per i quali siano presenti convenzioni Consip attive (di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488);
- ai fini della codifica del sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) la spesa ricade nella voce "Altri contratti di servizio", avente codice 1.03.01.1347;
- sulla base del Reg.to (CE) 1828/2006, allegato II "Classificazione degli interventi dei Fondi per il periodo 2007-2013 parte A: codificazione per dimensione", tabella 1, temi prioritari, al servizio di cui trattasi è da assegnare il codice 86 "Valutazione e studi; informazione e comunicazione";
- di determinare in euro 768.350,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative al servizio di "Valutazione strategica ed operativa del Programma Operativo della Regione del Veneto del Fondo Sociale Europeo, di cui all'obiettivo Competitività regionale e occupazione", alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Dirigente Regionale della U.P. Cabina di Regia FSE disponendo la copertura finanziaria sui capitoli 101336 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota statale" (euro 394.176,68) e 101337 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota comunitaria" (euro 374.173,32) del bilancio dell'esercizio 2012; tale importo è determinato come specificato nel seguente Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio (art. 279 del DPR 207/2010):

1	Importo del servizio		630.000,00
1a	Importo del servizio	630.000,00	
1b	Importo per gli oneri della sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	0,00	
2	Somme a disposizione		138.350,00
2a	Spese per post informazione (GURI e quotidiani - art. 80 DLgs 163/2006)	5.000,00	
2b	Iva (21%) su 1a, 1b, 2a	133.350,00	
	Totale		768.350,00
	capitolo 101336 "Ob. CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota statale		394.176,68
	capitolo 101337 "Ob. CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota comunitaria		374.173,32
	Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (p.m. - impegno già assunto)		375,00

In relazione a tali oneri si precisa che:

- relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi - DUVRI -, si precisa che l'art. 3-bis dispone che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale; allo stesso modo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 5.03.2008, si era espressa nel senso di " escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante". Ne consegue che per la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi non è necessario redigere il DUVRI e determinare i costi della sicurezza che, pertanto, vanno indicati con l'importo a zero.
- è necessario prevedere la spesa per la pubblicazione degli avvisi dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai fini dei successivi adempimenti si propone di:

- individuare, quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del DLgs n. 163/2006, e dall'art. 272 del DPR n. 207 del 2010, il Segretario regionale pro-tempore per la cultura, Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013, al quale è demandata altresì la sottoscrizione del relativo contratto ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. B della Legge regionale n. 6 del 1980;
- individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300 del DPR n. 207 del 2010, il Dirigente responsabile della Cabina di Regia FSE, struttura di supporto all'Autorità di Gestione, cui spetterà l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione (compreso la verifica della permanenza in capo al raggruppamento dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e, in collaborazione con la Direzione Regionale Comunicazione e Informazione, le pubblicazioni di legge dell'avviso di aggiudicazione).

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 67 dell'art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266 e alla recente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010, n. 187) alla procedura negoziata oggetto della presente deliberazione è attribuito, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), il codice CIG n. 44245706AA.

Inoltre, vista la deliberazione dell'AVCP del 21.12.2011, che ha determinato l'entità dei contributi da versare alla stessa Autorità per l'anno 2012 in rapporto all'importo a base di gara, l'ammontare del contributo per la Regione, in qualità di stazione appaltante, è pari a euro 375,00. Sarà cura della Struttura regionale competente provvedere alla liquidazione del contributo dovuto dalla Regione del Veneto, secondo le istruzioni operative emanate dall'Autorità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all' approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Visti i Regolamenti CE n. 1080/2006, n. 1081/2006, n. 1083/2006, n. 1828/2006 modificato dal Regolamento CE n. 846/2009;

• Visto il POR FSE, Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", 2007/2013, Regione Veneto;

• Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

• Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

• Visto il "Compendio delle disposizioni operative sulla redazione e le procedure degli atti di competenza del Presidente, della Giunta e dei Dirigenti regionali" approvato con la DGR n. 151 del 22.02.2011;

• Vista la DGR n. 537 del 3.04.2012 in tema di clausole tipo da inserire nei contratti in attuazione del "Protocollo di legalità";

• Vista la DGR n. 1411/2008 "Indizione gara d'appalto a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 per l'affidamento dei servizi di Valutazione strategica e operativa del POR Veneto FSE Competitività regionale e occupazione 2007-2013";

• Visto il contratto d'appalto in data 12.10.2009, rep. n. 6534/5844 agli atti dell'Ufficiale rogante della Regione del Veneto, registrato a Venezia il 13.10.2009 al n. 1386 - atti pubblici;

• Vista la L.R. 1/1997 e s.m.i. "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

• Vista la L.R. 39/2001 e s.m.i. "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

delibera

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 163/2006 e della D.G.R. n. 1411 del 6.6.2008, la ripetizione del servizio di "Valutazione strategica ed operativa del Programma Operativo della Regione del Veneto del Fondo Sociale Europeo, di cui all'obiettivo Competitività regionale e occupazione" (CIG 44245706AA), secondo quanto precisato nelle premesse, che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di invitare il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Tolomeo Studi e ricerche Srl (capogruppo) con sede in Treviso, Via Santa Bona Vecchia, n. 62 - CF e P.IVA 02507130264 e Associazione Greta Associati, con sede in Venezia, San Polo 2605, C.F. e P.IVA 02474000276 a presentare, entro un termine congruo, la propria offerta per l'esecuzione dei servizi analoghi precisati in premessa, in conformità con i prezzi del vigente contratto e nei limiti dell'importo di euro 630.000,00 (IVA esclusa);
3. di individuare, quale Responsabile unico del procedimento, il Segretario Regionale pro-tempore per la Cultura, Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013, autorizzando lo stesso alla sottoscrizione del relativo contratto secondo quanto precisato in premessa;
4. di individuare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, il Dirigente Regionale dell'U.P. Cabina di Regia FSE, demandando allo stesso l'esecuzione del presente provvedimento e l'adozione dei conseguenti singoli atti di attuazione, come meglio specificato in premessa;
5. di determinare in euro 768.350,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative al servizio di "Valutazione strategica ed operativa del Programma Operativo della Regione del Veneto del Fondo Sociale Europeo, di cui all'obiettivo Competitività regionale e occupazione", alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Dirigente Regionale della U.P. Cabina di Regia FSE, disponendo la copertura finanziaria sui capitoli 101336 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota statale" (euro 394.176,68) e 101337 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota comunitaria" (euro 374.173,32) del bilancio regionale dell'esercizio 2012;
6. di dare atto che l'importo di Euro 375,00, quale contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67 della L. n. 266/2005, sarà liquidato dalla Struttura regionale competente, sulla base dell'impegno di spesa n. 253/2012 assunto con DDR n. 37 del 17.02.2012 sul capitolo di spesa 100853 "Fondo per il contributo all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (legge 23.12.2005 n. 266)";
7. di dare atto che le spese autorizzate con il presente provvedimento, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
8. di dare atto che per il servizio di cui al punto 2): non è necessario redigere il DUVRI e determinare i costi della sicurezza; la spesa non fa riferimento a servizi per i quali siano presenti convenzioni Consip attive; la codifica SIOPE è 1.03.01.1347; il codice prioritario assegnato (ex Reg.to (CE) 1828/2006) è il n. 86 "Valutazione e studi; informazione e comunicazione";
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1557 del 31 luglio 2012

Attività trasferite alle Province in materia di formazione professionale. Approvazione del criterio di riparto e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul capitolo 72030 del bilancio di previsione 2012. L.R. 11/2001 art. 137.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il riparto tra le Amministrazioni Provinciali delle risorse stanziate sul capitolo 72030 del bilancio 2012 per le attività in materia di formazione professionale trasferite alle Province in attuazione dell'art. 137 della L.R. 11/2001.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con DGR 4082 del 30.12.2002 la Giunta Regionale ha definito le procedure di trasferimento alle Province del Veneto delle risorse finanziarie in attuazione dell'art. 137 della L.R. 11/2001 in materia di formazione professionale, deliberando:

- il trasferimento del personale in servizio alla data del 31.8.2001;
- il trasferimento dei beni immobili e mobili occorrenti per l'esercizio delle funzioni trasferite ex art. 137 L.R. 11/2001;
- il trasferimento di risorse finanziarie per la copertura delle spese di funzionamento corsi.

Lo stesso provvedimento ha quantificato in euro 9.397.311,46 l'importo complessivo da liquidare annualmente alle Province per l'esercizio di dette attività.

La L.R. n. 14 del 6.4.2012, che ha approvato il Bilancio di previsione 2012, ha stanziato sul capitolo 72030 "Trasferimento alle Amministrazioni Provinciali di finanziamenti per le attività conferite in materia di formazione professionale" (L.R. 16/12/1998, n. 31 - art. 137 L.R. 13/4/2001, n 11) sei milioni di euro.

In merito, considerato che attualmente il piano dei pagamenti è fortemente condizionato dagli effetti della limitatissima disponibilità di cassa si propone di procedere ad un primo riparto di quattro milioni di euro - in conformità a quanto deliberato già per l'esercizio 2011 -, e di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale riparto degli ulteriori 2 milioni di euro, da effettuare applicando il criterio individuato nella presente Deliberazione.

Relativamente al criterio di riparto si ricorda che nel 2011 lo stanziamento complessivo di 7.000.000,00 di euro - risultato di un primo stanziamento di 4 milioni di euro previsto dalla L.R. n. 8 del 18.3.2011, che ha approvato il Bilancio di previsione 2011 e di un ulteriore stanziamento di 3 milioni di euro approvato in sede di variazione di bilancio con la Legge regionale n. 28 del 2.12.2011 - è stato ripartito tra le Amministrazioni Provinciali per circa il 74% in proporzione al riparto definito nella DGR 4282/2002 e per il restante 26%, finanziando i corsi di formazione iniziale in continuità didattica.

Considerato che nel 2011-2012 la programmazione delle attività trasferite nei Centri di Formazione Professionale (CFP) provinciali si è orientata con maggiore decisione verso la formazione superiore la formazione continua e le politiche attive del lavoro, e che nel 2011-2012 sono stati avviati complessivamente 29 interventi di formazione iniziale contro i 42 realizzati nel 2010-2011, si propone di ripartire lo stanziamento disponibile sul capitolo 72030 del bilancio 2012 in proporzione al riparto definito con la citata DGR 4082/2002.

In merito la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, nella seduta del 17 luglio 2012, ha espresso parere favorevole.

Per le ragioni esposte, e in attesa delle determinazioni in merito a possibili variazioni in assestamento del bilancio 2012, si propone di ripartire secondo il criterio proporzionale le somme da trasferire alle Amministrazioni provinciali per le attività nei CFP trasferiti, e di suddividere l'importo di 4 milioni di euro secondo quanto riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L. 845/78 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- Viste le LL.RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;
- Vista la L.R. n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", con particolare riferimento all'art. 137;
- Vista la L.R. 06 aprile 2012, n. 14 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;
- Richiamata la deliberazione n. 4082 del 31.12.2002, avente ad oggetto "Definizione delle procedure di trasferimento alle Province del Veneto delle risorse finanziarie in attuazione dell'art. 137 della LR 11/2001 in materia di Formazione Professionale";
- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, nella seduta del 17.07.2012, riportato in premessa al presente deliberato.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di ripartire, per le motivazioni esposte in premessa, tra le Province del Veneto le risorse stanziate sul capitolo 72030 del bilancio di previsione 2012 per le attività trasferite alle Province in materia di formazione professionale in base alla L.R. 11/2001 art. 137 in proporzione al riparto individuato nella DGR n. 4082/2002;
3. di ripartire, in previsione di possibili variazioni in assestamento del bilancio 2012, la somma di 4.000.000,00 di euro secondo quanto riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di determinare in euro 4.000.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Formazione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 72030 del bilancio 2012 "Trasferimento alle Amministrazioni Provinciali di finanziamenti per le attività conferite in materia di formazione professionale" (L.R. 16/12/1998, n. 31 - art. 137 L.R. 13/4/2001, n 11);
5. di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale ulteriore riparto con criterio proporzionale della somma di 2 milioni di euro;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione regionale Formazione dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1557 del 31 luglio 2012 pag. 1/1

ATTIVITÀ TRASFERITE ALLE PROVINCE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Riparto delle risorse finanziarie stanziate sul capitolo 72030 del bilancio regionale 2012

Codice	Amministrazione Provinciale	Trasferimenti definiti nella DGR 4082/2002	Riparto proporzionale della somma a bilancio 2012 (euro 4.000.000,00)
1742	Padova	1.063.858,72	452.835,36
1546	Rovigo	694.058,98	295.428,74
488	Treviso	1.375.263,15	585.385,79
83	Venezia	2.187.850,89	931.266,74
1744	Verona	1.987.457,21	845.968,43
1570	Vicenza	2.088.822,51	889.114,94
TOTALI		**9.397.311,46**	**4.000.000,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1560 del 31 luglio 2012

Approvazione schema di Accordo tra Regione del Veneto, Parti Sociali, Università e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (USRV) per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. (D.Lgs 167 del del 14.9.2011 e L.R. 3/2009).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Approvazione schema di Accordo per la regolamentazione dell'offerta formativa pubblica rivolta agli apprendisti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il contratto di apprendistato rappresenta un importante strumento nel quadro di azione regionale in materia di occupazione giovanile, la cui logica fondante è quella di offrire ai giovani un sistema di opportunità adeguate alle loro capacità, consentendo loro di vincere l'attrito di primo ingresso nel mondo del lavoro.

Nel corso del 2011 l'istituto dell'apprendistato è stato oggetto di un importante intervento normativo a livello nazionale, che ha introdotto sostanziali modifiche al fine di rafforzare la valenza di strumento privilegiato per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

In data 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il Testo Unico in materia di Apprendistato (D. Lgs. n. 167 del 14.9.2011), che definisce l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Tale contratto è definito secondo tre tipologie, tra le quali figura l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

La Regione del Veneto in data 23.04.2012 ha sottoscritto, con tutte le Parti Sociali, gli Accordi finalizzati a regolamentare la formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. A tali Accordi è seguita l'approvazione degli Avvisi pubblici per l'individuazione degli organismi deputati alla erogazione delle attività formative finanziate.

Lo schema di accordo, di cui si propone l'approvazione, tra la Regione del Veneto, le parti sociali, le Università del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) permetterà di regolamentare l'offerta formativa pubblica per gli apprendisti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In base a tale schema di Accordo si definisce che i percorsi di alta formazione in apprendistato siano finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli:

- Master universitari ed equivalenti (cioè master approvati dai Senati accademici delle Università o da organi competenti per le istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM) di I o II livello;
- Master accreditati dall'Associazione Manageriale per la Formazione Manageriale (ASFOR);
- Dottore di Ricerca;
- Istruzione tecnica superiore.

La Regione del Veneto si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, a finanziare, tramite un sistema a voucher o attraverso il riconoscimento a costi standard, la partecipazione ai suddetti percorsi degli apprendisti assunti da imprese venete con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Considerata la specificità degli istituti tecnici superiori, sarà definito con successivo accordo, un quadro specifico di riferimento per le attività in apprendistato di alta formazione e ricerca per l'istruzione tecnica superiore.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo, la Regione del Veneto potrà mettere a disposizione degli apprendisti uno specifico Avviso nell'ambito del progetto "Catalogo Interregionale di Alta Formazione" (di cui è capofila), per finanziare voucher finalizzati alla partecipazione degli stessi a Master universitari ed equivalenti (cioè master approvati dai Senati accademici delle Università o da organi competenti per le istituzioni AFAM) di I o II livello e/o a Master accreditati ASFOR.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, viene pertanto proposto all'approvazione della Giunta regionale lo Schema di Accordo, tra Regione del Veneto, Parti Sociali, Università del Veneto e l'USRV per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Viste le L.R. n. 10/90;
- Visti la L. 196/97, il D. Lgs. 276/03, la L. 296/06, la L. 133/08 e il D. Lgs 167/11

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A Schema di Accordo tra Regione del Veneto, Parti Sociali, Università del Veneto e l'USRV per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca a firma del Presidente o di un suo delegato;

3. di demandare a successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione l'assunzione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento che dovesse rendersi necessario per l'esecuzione del presente atto deliberativo, ivi compreso l'apporto di modifiche non sostanziali al suddetto schema di Accordo;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Regionale Formazione dell' esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1562 del 31 luglio 2012

Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Confindustria Veneto per la realizzazione del piano integrato per l'occupazione giovanile.

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Confindustria Veneto, per la realizzazione di interventi tesi a valorizzare il Capitale Umano favorendo l'occupabilità dei giovani. Il Protocollo indica gli interventi da realizzare e le reciproche responsabilità delle istituzioni coinvolte, anche per dare attuazione alla linea 4 del Piano "Valorizzazione del Capitale Umano e le Politiche Attive per l'Occupazione e l'Occupabilità", approvato con DGR n. 1675 del 10/10/2011.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

In un contesto di internazionalizzazione dell'economia e di competizione globale, quest'ultima resa più aspra e faticosa da una crisi profonda e perdurante che ha colpito in particolare il mondo occidentale, l'insieme delle competenze, delle capacità e dell'impegno richiesti dalla prestazione lavorativa si è notevolmente arricchito in termini di complessità, di conoscenze e di attitudini al cambiamento. Ne consegue che il rafforzamento della competitività del sistema produttivo si fonda in larga misura sulla qualità delle risorse umane, vero capitale dell'impresa.

In uno scenario economico a bassa crescita, che ancora subisce enormi pressioni dalla speculazione finanziaria internazionale, negli ultimi due anni si è innestata una ulteriore emergenza determinata dall'alto tasso di disoccupazione giovanile, rendendo ancora più urgente ed improrogabile un intervento teso a rafforzare il bagaglio di conoscenze, abilità e competenze dei giovani.

In questo senso "Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro - ITALIA 2020" pone, tra le sei priorità per la piena occupabilità dei giovani, il rilancio dell'istruzione tecnico-professionale, avvicinando ulteriormente la Scuola all'Impresa.

In sintonia con la priorità nazionale, la Regione del Veneto, con la DGR n. 1675 dell'ottobre 2011, si è prontamente adoperata definendo le linee di intervento in tema di Valorizzazione del Capitale Umano, individuando gli strumenti da attivare per favorire l'occupazione giovanile.

Nel processo di individuazione delle attività da promuovere in tale ambito, non è mancato il consueto confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Veneto, teso ad elaborare il contenuto delle azioni, finalizzandole al sostanziale miglioramento della qualità dell'offerta formativa e orientativa territoriale con interventi coordinati e organici, che possano supportare le scelte professionali dei giovani, facilitando i processi d'incontro domanda-offerta di lavoro e il placamento.

Analogo confronto si è consolidato negli anni con Confindustria Veneto, in prima linea soprattutto nelle azioni di raccordo con il mondo del lavoro e che intende continuare nell'impegno di favorire un più incisivo raccordo tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico - produttivo regionale.

Il presente atto, che approva lo schema di protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Confindustria Veneto (Allegato A), costituisce il primo passo propedeutico alla realizzazione del piano di interventi nonché diventa, tramite il tavolo tecnico regionale di coordinamento, sede di periodico confronto istituzionale tra le Parti. Il documento infatti, nel circostanziare le azioni da promuovere per favorire l'occupazione giovanile, riconoscendo in particolare l'opportunità di valorizzare la Istruzione Tecnica, definisce ruoli e responsabilità degli organismi coinvolti.

Le azioni si articolano in percorsi di:

- Orientamento per studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado;
- Accompagnamento all'inserimento lavorativo degli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado, attraverso il Patto Prima Occupazione che prevede percorsi strutturati finalizzati ad un inserimento stabile e coerente con il percorso di istruzione/formazione del soggetto;
- Placement scolastico;
- Verifica dell'efficacia dei risultati di apprendimento scolastico.

Il Protocollo inoltre istituisce un Tavolo Tecnico di Coordinamento costituito dalle parti coinvolte e con la partecipazione di Veneto Lavoro, al fine di orientare e monitorare in modo organico e coerente le iniziative di attuazione del Piano Integrato per l'Occupazione Giovanile.

La proposta, infine, suppone che il Protocollo abbia durata triennale, salvo tacito rinnovo per analoga durata.

Si evidenzia che il presente atto non suppone alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il D.lgs. 112/1998, art. 138 (deleghe alle Regioni in materia di istruzione scolastica);

- Vista la L.R. 11/2001 e, in particolare, l'art. 138 (funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di istruzione scolastica);

- Vista la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e segnatamente l’articolo 22 “Orientamento al lavoro”;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 10 ottobre 2011 “Approvazione delle linee di intervento in tema di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità", in particolare la Linea 4 dell’Allegato A, “Strumenti per l’occupazione giovanile”;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3211 del 27 ottobre 2009 “Linee guida per la realizzazione di attività territoriali di orientamento per giovani in obbligo di istruzione e in diritto - dovere all’istruzione e alla formazione per l’anno 2010 - 2011”;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3672 del 30 novembre 2009 “Strumenti informativi regionali a supporto delle attività di Orientamento per il biennio 2010-2011”;
- Visto l'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Confindustria Veneto (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, che per conto della Regione del Veneto sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato;
3. di demandare a successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione Istruzione l’assunzione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento che dovesse rendersi necessario per l’esecuzione del presente atto deliberativo;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1562 del 31 luglio 2012 pag. 1/8

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

Regione del Veneto

Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
(di seguito denominato MIUR-USRV)

Confindustria Veneto

per la realizzazione del

PIANO INTEGRATO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Attraverso la valorizzazione dell'istruzione tecnica e la promozione di azioni di raccordo tra il sistema scolastico-formativo e il mondo del lavoro.

La Regione del Veneto con sede in Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, rappresentata da_____, che interviene in nome e per conto della Regione del Veneto;

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con sede in Riva de Biasio - S. Croce 1299 – 30135 Venezia rappresentato da_____;

Confindustria Veneto con sede in Mestre via Torino 151/c, 30172 Venezia, rappresentata da_____;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e segnatamente l'articolo 22 "Orientamento al lavoro";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 10 ottobre 2011 "Approvazione delle linee di intervento in tema di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per

l'occupazione e l'occupabilità", in particolare la Linea 4 dell'Allegato A, "Strumenti per l'occupazione giovanile";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3211 del 27 ottobre 2009 "Linee guida per la realizzazione di attività territoriali di orientamento per giovani in obbligo di istruzione e in diritto – dovere all'istruzione e alla formazione per l'anno 2010 – 2011";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3672 del 30 novembre 2009 "Strumenti informativi regionali a supporto delle attività di Orientamento per il biennio 2010-2011";

RITENUTO che il potenziamento e la valorizzazione delle competenze costituisce una delle sfide più impegnative con cui deve misurarsi il Sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro;

RITENUTO che il ruolo svolto dall'istruzione e dalla formazione è centrale nei processi di crescita e modernizzazione della società veneta e che il valore del raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro è strategico sia per le imprese, sia per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro nel territorio veneto;

RITENUTO obiettivo prioritario promuovere, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, il sostanziale miglioramento della qualità dell'offerta formativa e orientativa territoriale, mediante l'adozione di metodologie innovative nell'ambito di interventi coordinati e organici per supportare le scelte professionali dei giovani, facilitando i processi d'incontro domanda-offerta di lavoro e il placement;

CONSIDERATO che, negli impegni della Regione, rientrano la progettazione e la promozione di azioni di sistema con la destinazione di risorse finanziarie, informative, organizzative e la messa a disposizione di strumenti innovativi per il conseguimento dei risultati di miglioramento per la crescita complessiva del territorio, da parte di istituti scolastici, organismi di formazione, imprese, famiglie, giovani;

CONSIDERATA la necessità di riconfermare l'organico raccordo istituzionale tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la Regione del Veneto e Confindustria Veneto grazie al

quale sino ad oggi, attraverso una consolidata collaborazione, si sono nel tempo realizzate azioni innovative nel campo dell'orientamento, dell'alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo della cultura scientifico-tecnologica, dell'innovazione metodologica, didattica e valutativa, anticipando la sperimentazione del Riordino;

CONSIDERATO che, la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Confindustria intendono proseguire il dialogo instauratosi progressivamente tra il sistema regionale della formazione professionale e il sistema scolastico, attraverso la prosecuzione, nonché il futuro potenziamento dei percorsi di "Alternanza Scuola Lavoro", che vedono le imprese, collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche nel progettare, attuare e valutare i percorsi medesimi. Modello di collaborazione già avviato che pone il sistema degli Istituti Professionali del Veneto soggetto strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro nel territorio veneto;

CONSIDERATA l'opportunità di potenziare e valorizzare il sistema degli Istituti Tecnici del Veneto, tramite le politiche promosse dalla Regione Veneto in materia di Istruzione, Formazione, Orientamento e Lavoro e le azioni di raccordo con il mondo del lavoro promosse e favorite da Confindustria Veneto;

CONSIDERATO che Confindustria Veneto, riconoscendo l'importanza dell'istruzione e della formazione per lo sviluppo della Regione e la competitività delle imprese, intende continuare nell'impegno di favorire un più incisivo raccordo tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico – produttivo regionale, anche attraverso percorsi di "Orientamento", azioni di Alternanza Scuola Lavoro, supporto al "Placement Scolastico", che vedranno le imprese, direttamente e tramite le proprie Associazioni di Rappresentanza, collaborare attivamente con gli istituti scolastici nella progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi medesimi;

VALUTATA prioritaria la necessità di rendere più efficaci le strategie anche in via sperimentale di apprendimento-orientamento al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, potenziando le azioni per facilitare l'allineamento domanda-offerta a sostegno del rapporto Scuola-Impresa, insieme con gli interventi informativi e promozionali

mirati a sviluppare negli Istituti Tecnici e Professionali una nuova consapevolezza circa le potenzialità del placement scolastico.

convengono quanto segue:

Articolo 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL PIANO

Il Piano Integrato per l'Occupazione Giovanile consiste in un "Pacchetto Giovani" finalizzato a migliorare le opportunità di crescita formativa e occupazionale dei giovani in Veneto, ottimizzando il rapporto Scuola-Lavoro, anche attraverso la promozione dell'Istruzione Tecnica.

Il Piano Integrato per l'Occupazione Giovanile prevede azioni in tema di:

1. *Orientamento per studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, mediante:*
   a. attivazione di nuove ed organiche modalità di progettazione, utilizzo e validazione di interventi e di strumenti di orientamento;
   b. realizzazione di attività curricolari caratterizzate dall'utilizzo sistematico di pratiche laboratoriali e diffusione delle metodologie orientative ritenute più idonee a fornire ai giovani strumenti efficaci per una scelta adeguata;
   c. interventi periodici di aggiornamento, anche in rete, attraverso il coinvolgimento attivo di tutto il personale della scuola (dirigenti, docenti e personale ata);
   d. predisposizione, promozione, verifica della correttezza, efficacia ed efficienza dell'utilizzo di strumenti informatici/informativi condivisi.

2. *Accompagnamento all'inserimento lavorativo degli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado, attraverso il Patto Prima Occupazione che prevede percorsi strutturati finalizzati ad un inserimento stabile e coerente con il percorso di istruzione/formazione del soggetto. Il Patto prevede*:
   a. un tirocinio estivo di durata pari a due settimane, da effettuarsi prima della conclusione dell'anno scolastico;

b. un tirocinio formativo di durata pari a tre mesi, eventualmente prorogabile di altri tre mesi, da avviare entro tre mesi dalla conclusione dell'anno scolastico;
c. un contratto di apprendistato professionalizzante di durata non inferiore a quanto previsto dalla disciplina nazionale, regionale e di settore – contrattazione collettiva e accordi interconfederali – in tema di apprendistato professionalizzante e non superiore a tre anni, da stipulare al termine del percorso formativo. Relativamente al contratto di apprendistato professionalizzante, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali nonché agli specifici accordi e direttive regionali in materia.

3. *Placement scolastico*
   a. creazione e verifica successiva dell'efficacia di nuovi servizi che integrino la funzione orientativa con quella formativa, ampliandola anche alla funzione dell'inserimento lavorativo;
   b. supporto, creazione e verifica successiva dell'efficacia di azioni fondate sulla cooperazione scuola-mondo del lavoro per la gestione delle attività d'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
   c. utilizzo del servizio web di consultazione dei curricula, attraverso la piattaforma "Clic Lavoro Veneto", accessibile dai siti istituzionali delle scuole; monitoraggio e raccolta dei suggerimenti per il miglioramento ed adeguamento in itinere del servizio stesso.

4. *Verifica dell'Efficacia dei Risultati di Apprendimento Scolastico*
   a. accompagnamento all'adozione delle Linee Guida del Riordino del secondo ciclo, con la definizione condivisa tra scuola e mondo del lavoro di risultati di apprendimento caratterizzanti i diversi indirizzi;
   b. promozione di una maggiore integrazione e complementarietà tra ordinamenti scolastici e offerta IeFP basata su risultati di apprendimento conseguiti attraverso la didattica per competenze;
   c. attività di ricerca-azione sugli esiti occupazionali dei giovani diplomati presso Istituti dell'Istruzione Tecnica;
   d. supporto alle attività di ricerca-azione attraverso gli strumenti informatici della Regione del Veneto.

Articolo 2

AZIONI SPECIFICHE DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO

La Regione del Veneto si impegna a:

1. svolgere un'azione di regia relativamente alla realizzazione del Piano Integrato per l'Occupazione Giovanile e ai suoi possibili riflessi nel futuro assetto dell'offerta formativa nel territorio regionale;
2. facilitare le operazioni di raccordo fra le scuole partecipanti al Piano ed enti o istituzioni afferenti alle diverse aree politico-amministrative di competenza regionale;
3. valorizzare gli esiti delle azioni, ai fini della progettazione di un'offerta formativa più adeguata ai bisogni formativi dei soggetti e del territorio, in un'ottica di promozione del capitale umano e di sviluppo culturale, sociale ed economico della società veneta;
4. prevedere, con successivi provvedimenti, i finanziamenti per le azioni previste dal Piano Integrato per l'Occupazione Giovanile.

Articolo 3

AZIONI SPECIFICHE DI COMPETENZA DELL'USR - VENETO

L'U.S.R. per il Veneto assume il Piano Integrato per l'Occupazione Giovanile fra le proprie attività istituzionali e in particolare si impegna a:

1. partecipare alla progettazione, al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione delle azioni previste da questa convenzione;
2. promuovere come opportunità di innovazione coerenti con i principi del Riordino, in particolare attraverso il coinvolgimento dei CTS istituiti presso le scuole della regione, la diffusione, al fine del loro recepimento nel curricolo, delle azioni programmate: orientamento, alternanza scuola-lavoro, placement, promozione didattica per competenze ed aggiornamento del personale, definizione verifica dei risultati di apprendimento;
3. facilitare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro anche attraverso l'istituzione e il potenziamento di reti territoriali;

4. finalizzare le azioni programmate nei diversi ambiti citati al punto 2 di questo articolo in modo tale da sviluppare sinergie di sistema tali da integrare ed ottimizzare le risorse economiche e professionali a disposizione;
5. restituire alle scuole gli esiti significativi rilevati dalla realizzazione delle azioni, perché essi possano essere di ulteriore stimolo al miglioramento.

Articolo 4

AZIONI SPECIFICHE DI COMPETENZA DI CONFINDUSTRIA VENETO

Confindustria Veneto si impegna a:

1. contribuire in modo attivo alla realizzazione delle azioni previste nel presente Protocollo;
2. sensibilizzare le imprese nella realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo, valorizzando il ruolo delle Associazioni Industriali provinciali;
3. favorire la collaborazione ed il dialogo tra le imprese aderenti al sistema confindustriale veneto e gli istituti scolastici, nelle iniziative che verranno poste in essere in attuazione del presente Protocollo;
4. collaborare all'implementazione e all'aggiornamento costante dei contenuti informativi del web site dedicato, che favorisca la condivisione delle conoscenze acquisite e, in particolare, la diffusione delle informazioni provenienti dal mondo dell'impresa.

Articolo 5

TAVOLO TECNICO REGIONALE DI COORDINAMENTO

Per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati e al fine di coordinare in modo organico e coerente le iniziative di attuazione del Piano Integrato per l'Occupazione Giovanile, è istituito Tavolo Tecnico di Coordinamento formato:

- da due rappresentanti della Regione Veneto;
- da due rappresentanti di Veneto Lavoro;
- da due rappresentanti dell'USR Veneto;

- da due rappresentanti di Confindustria Veneto.

Tale tavolo, convocato e presieduto dalla Regione del Veneto, ha inoltre il compito di svolgere il monitoraggio del suddetto Piano, anche ai fini della sua riedizione, diventando in tal modo sede di periodico confronto istituzionale tra le Parti sui temi oggetto del presente Protocollo.

Al tavolo potranno partecipare la Regione del Veneto, l'USR per il Veneto e Confindustria Veneto.

Articolo 6

Il presente protocollo ha una durata triennale e può essere rinnovato tacitamente per una durata analoga, salvo disdetta da anche solo una delle parti da inviare almeno un mese precedente la scadenza.

Venezia, _____

Istituzione/Associazione	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto		
MIUR-USRV - Direzione Generale -		
Confindustria Veneto		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1563 del 31 luglio 2012

Fondazione Portogruaro Campus. Contributo regionale. Anno Accademico 2012-2013. Concessione - Impegno di spesa. [Legge Regionale 22/06/1993, n. 16 (articolo 4 bis)].

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Viene assegnato un contributo regionale alla Fondazione Portogruaro Campus, per sostenere, per l'Anno Accademico 2012-2013, le attività didattiche e formative di livello universitario che saranno attivate.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'articolo 4 bis, comma 1, della LR n. 16/1993 - come modificato dall'articolo 99, comma 1, della LR 27/02/2008, n. 1 - autorizza la Giunta regionale a concedere "contributi per l'avvio e lo svolgimento nell'ambito del Veneto orientale di attività didattiche e formative di livello universitario idonee a promuovere l'occupazione e a favorire un migliore equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la Fondazione Portogruaro Campus".

Il medesimo articolo stabilisce che i contributi di cui sopra "sono concessi dalla Giunta regionale su presentazione di apposita domanda da parte del soggetto attuatore delle iniziative didattiche e formative adeguatamente documentate e corredate della descrizione degli interventi programmati e da un analitico piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione consuntiva sull'attività svolta e sulle spese sostenute".

Per tale finalità, anche nel bilancio regionale esercizio 2012 (Capitolo di Uscita n. 100053 recante "Azioni a sostegno delle attività della sede universitaria di Portogruaro"), per effetto della DGR n. 884 del 22/05/2012 di variazione di competenza, è stato previsto un apposito stanziamento di € 150.000,00, per l'Anno Accademico (in breve A.A.) 2012-2013.

Con nota del 14/06/2012, pervenuta presso la Direzione Istruzione in data 03/07/2012 prot. n. 306502, la Fondazione ha presentato la domanda per la concessione del contributo regionale di cui sopra, nonché il programma delle attività didattiche e formative di livello universitario per l'A.A. 2012-2013 ed il relativo programma di spesa.

In particolare, per l'A.A. 2012-2013, le attività previste sono le seguenti:

1) Corso di Laurea in Infermieristica;
2) Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione;
3) Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
4) Corso di perfezionamento in Fitoterapia 2010.

In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene che il contributo regionale a sostegno delle attività sopra descritte possa essere di € 150.000,00.

Tale somma potrà essere ridotta in sede di verifica rendicontale, qualora risulti che la Fondazione non abbia portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quanto indicato nel programma di spesa e nel programma delle attività didattiche e formative di livello universitario di cui sopra; in ogni caso il contributo pubblico riconosciuto non potrà superare l'aliquota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla Direzione regionale competente.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, si ritiene che vada effettuato secondo le seguenti modalità e tempi:

a) 50% a titolo di anticipo, successivamente al ricevimento della comunicazione e della documentazione comprovante l'avvio delle attività didattiche e formative di livello universitario per l'A.A. 2012-2013 di cui sopra, da inviarsi entro il 31/12/2012;

b) 50% a titolo di saldo, successivamente al ricevimento di:

b1) idonea relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta, attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa (consistente in adeguate informazioni in ordine agli aspetti didattici, gestionali ed economico/finanziari correlati allo svolgimento delle medesime attività);

b2) idoneo rendiconto finanziario delle spese pertinenti, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che le spese ivi dichiarate sono correlate all'attività in oggetto,

da inviarsi entrambi entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività (resta inteso che le somme non rendicontate non saranno ritenute ammissibili).

La Regione provvederà ai pagamenti nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa.

In analogia con quanto è previsto per altri progetti formativi finanziati dalla Direzione regionale Istruzione, in particolare riguardanti il Fondo Sociale Europeo, per costi effettivamente sostenuti s'intendono quelli pertinenti ed imputabili, direttamente o indirettamente, all'operazione eseguita dal beneficiario. Per i costi indiretti la quota massima ammissibile è il 20% del valore complessivo dei costi diretti.

La Direzione regionale Istruzione provvederà ad effettuare la verifica tenendo conto delle disposizioni previste nella DGR n. 2912 del 3/12/2010, relativamente alla modalità di pagamento del soggetto beneficiario, anche tramite campionamento delle spese effettivamente sostenute dalla Fondazione, subordinandola all'invio di una dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui il beneficiario dichiara che tutte le spese esposte a rendiconto ed oggetto di verifica sono state effettivamente sostenute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 4 bis della LR n. 16/1993;
Visto l'art. 99 della LR n. 1/2008;
Viste le Leggi regionali n. 13/2012 (art. 2, comma 1) e n. 14/2012;
Vista la LR n. 39/2001;
Vista la DGR n. 2912 del 3/12/2010;
Vista la DGR n. 884 del 22/05/2012;
Vista la domanda e la documentazione inviate dalla Fondazione con nota del 14/06/2012, pervenuta presso la Direzione Istruzione in data 03/07/2012 prot. n. 306502;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di assegnare alla Fondazione Portogruaro Campus il contributo regionale di € 150.000,00, per lo svolgimento delle attività formative e dei corsi di laurea indicati in narrativa;
3. di stabilire che il contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale, qualora risulti che la Fondazione non abbia portato a compimento le attività didattiche/formative dichiarate e/o quando le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quanto indicato nel programma di spesa e nel programma delle attività didattiche e formative di livello universitario trasmessi con nota del 14/06/2012, pervenuta presso la Direzione Istruzione in data 03/07/2012 prot. n. 306502, e che in ogni caso il contributo pubblico riconosciuto non potrà superare l'aliquota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla Direzione regionale competente;
4. di stabilire che per costi effettivamente sostenuti s'intendono quelli pertinenti ed imputabili, direttamente o indirettamente, all'operazione eseguita dal beneficiario e che, per i costi indiretti la quota massima ammissibile sarà il 20% del valore complessivo dei costi diretti;
5. di impegnare a favore della Fondazione Portogruaro Campus la spesa di € 150.000,00, sul Capitolo di Uscita n. 100053 ad oggetto "Azioni a sostegno delle attività della sede universitaria di Portogruaro" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
6. di disporre che il pagamento del contributo vada effettuato secondo le seguenti modalità e tempi:

a) 50% a titolo di anticipo, successivamente al ricevimento della comunicazione e della documentazione comprovante l'avvio delle attività didattiche e formative di livello universitario per l'A.A. 2012-2013, di cui sopra, da inviarsi entro il 31/12/2012;

b) 50% a titolo di saldo, successivamente al ricevimento di:

b1) idonea relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta, attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa (consistente in adeguate informazioni in ordine agli aspetti didattici, gestionali ed economico/finanziari correlati allo svolgimento delle medesime attività);

b2) idoneo rendiconto finanziario delle spese pertinenti, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che le spese ivi dichiarate sono correlate all'attività in oggetto,

da inviarsi entrambi entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività (resta inteso che le somme non rendicontate non saranno ritenute ammissibili);

7. di stabilire che i pagamenti avverranno nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa;
8. di stabilire che la Direzione Regionale Istruzione provvederà ad effettuare la verifica tenendo conto delle disposizioni previste nella DGR n. 2912 del 3/12/2010, relativamente alla modalità di pagamento del soggetto beneficiario, anche tramite campionamento delle spese effettivamente sostenute dalla Fondazione, subordinandola all'invio di una dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui il beneficiario dichiara che tutte le spese esposte a rendiconto ed oggetto di verifica sono state effettivamente sostenute;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011;
10. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/istruzione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1564 del 31 luglio 2012

Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Contributo regionale. Anno Accademico 2012 - 2013. Concessione - Impegno di spesa. [Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (articolo 82)].

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Viene assegnato un contributo regionale alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, per sostenere, per l'Anno Accademico 2012-2013, i corsi di Laurea magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del prodotto" ed in "Ingegneria Meccatronica".

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'articolo 82, comma 1, della LR n. 1/2008, stabilisce che "la Giunta regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio sostenitore, alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, al fine di favorire l'attivazione e il sostegno di due nuovi corsi di laurea magistrale in Innovazione del prodotto e in Meccatronica".

Il comma 2, del medesimo articolo sopra citato, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra, quantificati in € 250.000,000 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si faccia fronte con le risorse allocate nell'Unità Previsionale di Base (in breve U.P.B.) U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del Bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

La Fondazione Studi Universitari di Vicenza, costituita nel 2002, è un ente senza fini di lucro, che si propone di favorire nel territorio della provincia di Vicenza lo sviluppo dell'attività universitaria ed, in generale, dell'istruzione superiore, nonché della ricerca scientifica.

In data 15/05/2008 la Fondazione Studi Universitari di Vicenza ha assegnato alla Regione del Veneto la qualifica di Socio Sostenitore, in base allo Statuto della Fondazione stessa ed in base al succitato art. 82, comma 1, della LR n. 1/2008.

La DGR n. 1648 del 17/06/2008 ha nominato l'Assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione (ora Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro), quale membro rappresentante della Regione del Veneto nel Consiglio di amministrazione della Fondazione in argomento.

Nell'ottica di garantire la continuità dell'attività di istruzione universitaria avviata dalla Fondazione, anche nel bilancio regionale esercizio 2012 (Capitolo di Uscita n. 101129 ad oggetto "Partecipazione alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza"), per effetto della DGR n. 884 del 22/05/2012 di variazione di competenza, è stato previsto un apposito stanziamento di € 200.000,00, per l'Anno Accademico (in breve A.A.) 2012-2013.

Con nota del 29/06/2012, pervenuta presso la Direzione Istruzione in data 10/07/2012 prot. n. 318129, la Fondazione in oggetto ha presentato la domanda per la concessione del contributo regionale di cui sopra, nonché le linee programmatiche dei corsi di Laurea magistrale che intende avviare nel prossimo A.A. oltre al relativo programma di spesa.

In particolare, per l'A.A. 2012-2013, i corsi previsti sono i seguenti:

1) Laurea Magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del prodotto";
2) Laurea Magistrale in "Ingegneria Meccatronica".

Premesso quanto sopra, si ritiene che il contributo regionale a sostegno delle attività sopra descritte possa essere di € 200.000,00.

Tale somma potrà essere ridotta in sede di verifica rendicontale, qualora risulti che la Fondazione non abbia portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quanto indicato nel programma di spesa e nelle linee programmatiche di cui sopra; in ogni caso il contributo pubblico riconosciuto non potrà superare l'aliquota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla Direzione regionale competente.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, si ritiene che vada effettuato secondo le seguenti modalità e tempi:

a) 50% a titolo di anticipo, successivamente al ricevimento della comunicazione e della documentazione comprovante l'avvio dei corsi di Laurea magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del prodotto" ed in "Ingegneria Meccatronica" per l'A.A. 2012-2013, da inviarsi entro il 31/12/2012;
b) 50% a titolo di saldo, successivamente al ricevimento di:
b1) idonea relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta, attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa (consistente in adeguate informazioni in ordine agli aspetti didattici, gestionali ed economico/finanziari correlati allo svolgimento delle medesime attività);
b2) idoneo rendiconto finanziario delle spese pertinenti, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che le spese ivi dichiarate sono correlate all'attività in oggetto,

da inviarsi entrambi entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività (resta inteso che le somme non rendicontate non saranno ritenute ammissibili).

La Regione provvederà ai pagamenti nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa.

In analogia con quanto è previsto per altri progetti formativi finanziati dalla Direzione regionale Istruzione, in particolare riguardanti il Fondo Sociale Europeo, per costi effettivamente sostenuti s'intendono quelli pertinenti ed imputabili, direttamente o indirettamente, all'operazione eseguita dal beneficiario. Per i costi indiretti la quota massima ammissibile è il 20% del valore complessivo dei costi diretti.

La Direzione regionale Istruzione provvederà ad effettuare la verifica tenendo conto delle disposizioni previste nella DGR n. 2912 del 3/12/2010, relativamente alla modalità di pagamento del soggetto beneficiario, anche tramite campionamento delle spese effettivamente sostenute dalla Fondazione, subordinandola all'invio di una dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui il beneficiario dichiara che tutte le spese esposte a rendiconto ed oggetto di verifica sono state effettivamente sostenute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 82 della LR n. 1/2008;

Viste le Leggi regionali n. 13/2012 (art. 2, comma 1) e n. 14/2012;

Visto lo Statuto della Fondazione Studi Universitari di Vicenza;

Vista la LR n. 39/2001;

Vista la DGR n. 2912 del 3/12/2010;

Vista la DGR n. 884 del 22/05/2012;

Viste la domanda e la documentazione inviate dalla Fondazione con nota del 29/06/2012, pervenute presso la Direzione Istruzione in data 10/07/2012 prot. n. 318129;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di assegnare alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza il contributo regionale di € 200.000,00, per lo svolgimento dei corsi di laurea magistrale indicati in narrativa;
3. di stabilire che il contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale, qualora risulti che la Fondazione non abbia portato a compimento le attività formative/specialistiche dichiarate e/o quando le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quanto indicato nel programma di spesa e nelle linee programmatiche dei corsi specialistici trasmesse con nota del 29/06/2012, pervenute presso la Direzione Istruzione in data 10/07/2012 prot. n. 318129, e che in ogni caso il contributo pubblico riconosciuto non potrà superare l'aliquota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla Direzione regionale competente;
4. di stabilire che per costi effettivamente sostenuti s'intendono quelli pertinenti ed imputabili, direttamente o indirettamente, all'operazione eseguita dal beneficiario e che, per i costi indiretti la quota massima ammissibile sarà il 20% del valore complessivo dei costi diretti;
5. di impegnare a favore della Fondazione Studi Universitari di Vicenza la spesa di € 200.000,00, sul Capitolo di Uscita n. 101129 ad oggetto "Partecipazione alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
6. di disporre che il pagamento del contributo vada effettuato secondo le seguenti modalità e tempi:
   a) 50% a titolo di anticipo, successivamente al ricevimento della comunicazione e della documentazione comprovante l'avvio dei corsi di Laurea magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del prodotto" ed in "Ingegneria Meccatronica" per l'A.A. 2012-2013, da inviarsi entro il 31/12/2012;
   b) 50% a titolo di saldo, successivamente al ricevimento di:
   b1) idonea relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta, attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa (consistente in adeguate informazioni in ordine agli aspetti didattici, gestionali ed economico/finanziari correlati allo svolgimento delle medesime attività);
   b2) idoneo rendiconto finanziario delle spese pertinenti, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che le spese ivi dichiarate sono correlate all'attività in oggetto,

   da inviarsi entrambi entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività (resta inteso che le somme non rendicontate non saranno ritenute ammissibili);
7. di stabilire che i pagamenti avverranno nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa;
8. di stabilire che la Direzione Regionale Istruzione provvederà ad effettuare la verifica tenendo conto delle disposizioni previste nella DGR n. 2912 del 3/12/2010, relativamente alla modalità di pagamento del soggetto beneficiario, anche tramite campionamento delle spese effettivamente sostenute dalla Fondazione, subordinandola all'invio di una dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui il beneficiario dichiara che tutte le spese esposte a rendiconto ed oggetto di verifica sono state effettivamente sostenute;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011;
10. di incaricare la Direzione Regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/istruzione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1565 del 31 luglio 2012

Deliberazione n. 769 del 2 maggio 2012. Ente Veneto Lavoro: autorizzazione al rinnovo di contratto a tempo determinato e all'attivazione di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Vengono autorizzati il rinnovo di un contratto a tempo determinato e l'attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in relazione alla richiesta trasmessa da Veneto Lavoro per la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", nel disciplinare le funzioni di Veneto Lavoro (Capo IV - articoli da n. 13 a n. 19), stabilisce l'obbligo per l'Ente di formulare un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale.

Con DGR n. 1112 del 12 giugno 2012 (BUR n. 51 del 3 luglio 2012), la Giunta regionale, preso atto dei pareri favorevoli espressi all'unanimità dalla Terza commissione consiliare (parere alla Giunta regionale n. 224 espresso nella seduta del 10 maggio 2012), e dagli organi consultivi di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n. 3/09, ha approvato il piano annuale delle attività relativo all'anno 2012.

Si ricorda che con DGR n. 769 del 2 maggio 2012 è stata disposta la proroga, sino al 31 dicembre 2012 delle direttive impartite con DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, relativa alla necessità di preventiva autorizzazione della Giunta regionale per assunzioni da parte di enti strumentali.

Tutto ciò premesso, al fine di dare piena attuazione alle linee programmatiche del piano così come approvato con la citata Deliberazione n. 1112 di Giunta, in particolare per quanto attiene alle attività dell'Unità Progetti Speciali dell'Ente strumentale Veneto Lavoro, si rende necessaria la prescritta autorizzazione per poter procedere con l'attivazione dei contratti necessari a mantenere continuativa l'azione dell'Unità Progetti Speciali.

L'Ente strumentale, a tal fine, ha presentato la prevista richiesta in data 6 luglio 2012 prot. 3580/12, depositata agli atti della Direzione Lavoro, con la quale evidenzia l'indifferibile necessità di attivare i contratti al fine di garantire continuità all'azione intrapresa dall'Ente stesso tramite la propria Unità nell'avvio e sperimentazione di nuove attività ed approcci al mercato del lavoro, utilizzando le politiche di coesione offerte dall'Europa.

In questa prospettiva si rende pertanto necessario procedere al seguente piano assunzioni:

- rinnovo di un contratto a tempo determinato, di durata triennale, con qualifica di esperto nel campo della ricerca, progettazione e gestione di programmi e progetti complessi, con ruolo di responsabile dell'Unità Progetti Speciali in Staff alla Direzione di Veneto Lavoro;
- attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di durata triennale, per esperto con consolidata esperienza in ambito di progettazione europea.

Le assunzioni non comportano alcuna variazione nell'attuale dotazione organica di Veneto Lavoro e non incrementano le spese di personale, in quanto già previste nel bilancio di previsione pluriennale dell'Ente.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude il proprio intervento sottoponendo all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011;
- Vista la DGR n. 769 del 2 maggio 2012;
- Viste le note del Segretario regionale per la Cultura del 10 gennaio 2012 prot. 26257/61.00 e del 15 maggio 2012 prot. 223407/61.00;
- Considerate le motivazioni e le proposte esposte in premessa dal Relatore.

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, la richiesta dell'Ente strumentale Veneto Lavoro di rinnovare n. 1 contratto a tempo determinato, di durata triennale e di attivare n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di durata triennale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare, in qualità di responsabile del procedimento, il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro all'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1566 del 31 luglio 2012

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Vicenza per attività di formazione nell'ambito del progetto integrato di Alternanza Scuola-Lavoro. (D.lgs 112/1998, art. 138).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva uno schema di Protocollo d'Intesa tra la regione del Veneto e l'ATER della Provincia di Vicenza finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sia offrendo la possibilità a giovani diplomati di svolgere presso l'ATER il tirocinio obbligatorio valido per l'accesso alle professioni regolamentate, sia attraverso l'integrazione del mondo didattico con quello lavorativo, con la previsione di cicli di lezioni vertenti in particolare sulla materia specifica della normativa sui Lavori Pubblici, da effettuarsi presso Istituti Tecnici per Geometri della Provincia di Vicenza.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 1675 del 18/10/2011 la Giunta regionale ha tracciato le linee di intervento in tema di "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto", individuando nel modello dell'Alternanza Scuola-Lavoro uno degli asset prioritari per favorire l'occupazione giovanile.

A seguito di tale provvedimento, la Regione del Veneto ha convocato un tavolo di concertazione per ridefinire gli elementi distintivi delle azioni di Alternanza Scuola-Lavoro, approvando, con la DGR n. 1885 del 15/11/2011 "Approvazione schema Protocollo d'Intesa in materia di Alternanza Scuola-Lavoro. Anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013", un Protocollo d'Intesa che conferma la validità della metodologia didattica e attribuisce alla Regione un ruolo più diretto nella promozione di percorsi formativi.

Conseguentemente sono state avviate le procedure per l'attivazione di dette misure con DGR n. 1954 del 22/11/2011, e di seguito con DGR n. 336 del 6/03/2012.

Tra gli obiettivi perseguiti dalla Regione del Veneto attraverso l'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro riveste, quindi, particolare significato, quello di attivare misure che favoriscano la transizione tra istruzione, formazione e mondo del lavoro, mediante l'inserimento di giovani studenti dei Licei e degli Istituti Tecnico-Professionali Veneti in progetti formativi/operativi alternativi o complementari a quelli istituzionali, per facilitare il dialogo tra scuola e impresa.

Quindi, nel progetto volto a promuovere azioni per favorire l'occupazione, avviate con la richiamata DGR n. 1675/2011, s'inserisce anche l'iniziativa pilota che si sottopone all'approvazione della Giunta regionale con il presente provvedimento.

Infatti, in quest'ottica è ragionevole istituzionalizzare, con la stipula, in via sperimentale, di una convenzione in cui sia parte anche la Regione del Veneto, il modello di cooperazione che è stato portato avanti con successo nell'ambito vicentino tra l'Istituto Tecnico per Geometri e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Vicenza e che ha consentito agli studenti di svolgere presso l'ATER sei mesi di stage presso la propria Area Tecnica.

Si ritiene pertanto di promuovere, con la stipula del presente accordo, il progetto avanzato dall'ATER di Vicenza in data 22 maggio 2012, che prevede di far svolgere a quattro giovani neo diplomanti tutto il tirocinio professionale, che attualmente è previsto della durata di 18 mesi, richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di geometra. Ciò considerato anche il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza, sulla base del conforme parere espresso dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ha riconosciuto la validità ai fini legali del tirocinio professionale svolto presso gli Uffici Tecnici dell'ATER.

Si precisa anche che l'ATER è un Ente Pubblico Economico deputato al settore dell'edilizia residenziale pubblica e che in organico possiede le professionalità tecniche altamente qualificate, esperte nella normativa relativa ai Lavori Pubblici e, nello specifico, all'edilizia residenziale pubblica, tali da garantire il conseguimento dei livelli di formazione tecnica stabiliti dalla Legge 7 marzo 1985 n. 75.

Da queste premesse discende l'opportunità di collaborare con l'ATER di Vicenza mediante la stipula di un Protocollo d'Intesa che consenta al sistema scolastico di integrare la formazione degli studenti avvalendosi del supporto di una struttura qualificata.

Si ritiene inoltre di dover implementare la formazione degli studenti, in particolare di quelli che frequentano il 4° e 5° anno, attivando un programma di lezioni frontali di approfondimento da inserire nell'ambito del normale programma di studi, e che presti particolare attenzione alla normativa sui Lavori Pubblici. Per lo svolgimento di questa attività didattica integrativa, si ritiene congrua l'attivazione di un ciclo di cinque lezioni da due ore ciascuna per ogni Istituto, con l'eventuale possibilità di prevedere anche visite guidate a cantieri dell'edilizia residenziale pubblica.

Si sottopone pertanto all'approvazione della Giunta regionale lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'ATER della Provincia di Vicenza (Allegato A) che produrrà i propri effetti con le seguenti tempistiche:

a) per quanto concerne la possibilità di espletamento presso l'ATER di tirocini obbligatori per giovani diplomati geometri dalla data di sottoscrizione e sino a luglio 2013;
b) relativamente all'attività formativa per studenti degli Istituti Superiori per Geometri organizzata dall'Azienda con riferimento all'anno scolastico 2012/2013.

L'amministrazione regionale monitorerà l'impatto del presente progetto sperimentale rispetto agli obiettivi di politica del lavoro fissati e, in caso di esito positivo, valuterà l'opportunità di concludere analoghe convenzioni con altre Aziende Territoriali.

Si evidenzia che il presente atto non prevede alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto il D.lgs. 112/1998, art. 138 (Deleghe alle Regioni in materia di istruzione scolastica);
- Vista la LR 11/2001 e, in particolare, l'art. 138 (Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di istruzione scolastica);
- Vista la nota inviata dalla Presidenza dell'ATER di Vicenza in data 22/05/2012;
- Vista la DGR n. 1675 del 18 ottobre 2011 che ha approvato il piano di interventi per l'occupazione e l'occupabilità;
- Viste le DGR n. 1954 del 22/11/2011 (Avviso pubblico per la presentazione di progetti di Alternanza Scuola-Lavoro) e n. 336 del 6/03/2012 (Riapertura dei termini per la presentazione di progetti di Alternanza Scuola-Lavoro);
- Visto l'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 (Trasparenza);
- Vista la LR 1/1997 e successive modifiche;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Presidente o suo delegato a sottoscrivere in nome e per conto della Regione del Veneto, il Protocollo d'Intesa il cui schema viene approvato con il presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto assumendo, se necessario i provvedimenti che risultassero utili ai fini della stessa esecuzione, ivi comprese le attività di verifica e monitoraggio degli obiettivi;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 1566 del 31 luglio 2012 pag. 1/4

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
PER LO SVILUPPO DI MISURE CHE INCENTIVINO L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

tra

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella persona del Presidente della Giunta o suo delegato;

e

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Vicenza, con sede in Vicenza, via Btg. Framarin, 6, codice fiscale n. 00165800244, in persona del Direttore che ne ha la rappresentanza legale.

PREMESSO CHE

- la Regione del Veneto ha da sempre sostenuto interventi tesi al superamento della visione autoreferenziale della scuola, intendendola come parte del sistema territoriale con cui essa è chiamata ad interagire e riconoscendo e valorizzando di conseguenza il ruolo formativo delle imprese e degli enti pubblici, che si affiancano e si integrano con i sistemi istituzionali di formazione ed istruzione;
- dal 2005 al 2010 la Regione del Veneto ha dato seguito a diversi protocolli d'intesa, finanziando le azioni di sistema, progettate a sostegno dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, distinguendo ambiti e titolarità degli interventi;
- con l'approvazione da parte della Giunta Regionale del Veneto della DGR n. 1675 del 18/10/2011, sono state tracciate le linee di intervento in tema di "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto", individuando nel modello dell'Alternanza Scuola-Lavoro uno degli asset prioritari per favorire l'occupazione giovanile;
- a seguito di tale provvedimento, la Regione del Veneto ha convocato un tavolo di concertazione per ridefinire gli elementi distintivi delle azioni di Alternanza Scuola-Lavoro, approvando un nuovo Protocollo d'Intesa che conferma la validità della metodologia didattica e attribuisce alla Regione un ruolo più diretto nella promozione di percorsi formativi;
- in coerenza con le linee guida dettate, è stato approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 1954 in data 22/11/2011 l'avviso pubblico "Laboratori della conoscenza – Percorsi

integrati di Alternanza Scuola-Lavoro", per la presentazione di progetti integrati di Alternanza Scuola-Lavoro rivolti agli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti di Istruzione secondaria di II° grado;

- in quest'ottica, tra gli obiettivi generali sostenuti dalla Regione del Veneto attraverso l'Assessorato alI'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro vi è quello di fungere da raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro, favorendo l'inserimento di giovani studenti dei Licei e degli Istituti Tecnico-Professionali Veneti in progetti formativi/operativi alternativi o complementari a quelli istituzionali, per facilitare il dialogo tra scuola e impresa;
- l'ATER di Vicenza, Ente Pubblico Economico deputato al settore dell'edilizia residenziale pubblica, ha al suo interno professionalità tecniche altamente qualificate, particolarmente esperte nella normativa relativa ai Lavori Pubblici e, nello specifico, all'edilizia residenziale pubblica;
- sempre nell'ottica di una sinergia tra enti per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani diplomati, l'ATER di Vicenza e il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza hanno già dato vita ad una convenzione per lo svolgimento di stage di 6 mesi in Azienda, inseriti all'interno dell'espletamento del tirocinio professionale obbligatorio necessario ai fini dell'ammissione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra, riservati a giovani diplomati regolarmente iscritti al Registro dei Praticanti del Collegio stesso, con il fine di consentire loro di implementare ed approfondire le conoscenze nel settore dei Lavori Pubblici, quale iniziativa formativa specialistica che consente ai neo diplomati di acquisire una specifica professionalità e capacità lavorativa da poter "spendere" immediatamente dopo il conseguimento della predetta abilitazione;
- recentemente è stata riconosciuta dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza la possibilità, condivisa anche dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, di svolgere l'intero tirocinio professionale, ora fissato in 18 mesi, presso gli Uffici Tecnici dell'ATER di Vicenza disponendo la stessa all'interno della propria Area Tecnica di dirigenti in possesso dei necessari requisiti stabiliti dalla Legge 7 marzo 1985 n. 75;
- l'ATER si è resa disponibile ad ospitare presso la propria Area Tecnica 4 giovani neo-diplomati come praticanti per l'espletamento dell'intero tirocinio professionale;
- a seguito di un incontro svoltosi tra l'ATER di Vicenza ed alcuni Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici per Geometri della Provincia di Vicenza, organizzato per il tramite del Collegio stesso, è emersa l'esigenza di implementare la formazione degli studenti, in particolare di quelli che frequentano il 4° e 5° anno, organizzando delle lezioni vertenti su materie oggetto di approfondimento all'interno del normale programma di studi, con particolare attenzione alla normativa sui Lavori Pubblici, anche in vista di una più consapevole scelta dell'indirizzo professionale o universitario da intraprendere;
- per tale attività didattica, si rende necessario un ciclo di 5 lezioni da 2 ore ciascuna (una delle lezioni verrà svolta in un cantiere dell'ATER in corso di realizzazione) per ogni Istituto.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Il presente schema di Protocollo d'Intesa disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e l'ATER relativamente alla programmazione e allo svolgimento delle iniziative formative di cui sopra, avendo come fine precipuo quello di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sia offrendo la possibilità a giovani diplomati, previa regolare iscrizione al Registro dei Praticanti del Collegio dei Geometri di Vicenza, di svolgere presso l'ATER il tirocinio obbligatorio, valido per l'accesso alle professioni regolamentate, sia attraverso l'integrazione del mondo didattico con quello lavorativo, con la previsione di cicli di lezioni vertenti in particolare sulla materia specifica della normativa sui Lavori Pubblici, da effettuarsi presso Istituti Tecnici per Geometri della Provincia di Vicenza.

Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere aggiornato, anche sulla base di indicazioni che perverranno dalla Giunta Regionale, a seguito di eventuali variazioni di normative comunitarie, nazionali e/o regionali, di futura emanazione.

Articolo 2

L'ATER di Vicenza s'impegna ad ospitare presso i propri Uffici Tecnici, previa selezione comparativa tra i candidati da effettuarsi, anche sulla base di valutazione dei curricula, con le modalità che verranno definite dall'ATER di Vicenza, e successivamente comunicate alla Regione del Veneto, quattro giovani diplomati geometri per lo svolgimento dell'attività valida ai fini dell'espletamento del tirocinio obbligatorio della durata di 18 mesi, richiesto per l'ammissione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra, permettendo loro di svolgere la pratica formativa in un settore di alto interesse sociale ed economico qual è l'edilizia residenziale pubblica.

Articolo 3

L'ATER s'impegna ad individuare, tra il proprio personale in servizio, un dipendente appartenente all'Area Tecnica con la qualifica di dirigente e in possesso del diploma di Geometra ovvero della laurea in Architettura o in Ingegneria civile e regolarmente iscritto all'albo professionale di competenza da almeno un quinquennio, cui affidare l'incarico di *tutor* per lo svolgimento del tirocinio.

Il tutor, come sopra individuato, ai sensi della Legge 7 marzo 1985 n. 75, dovrà predisporre un programma formativo, teorico e pratico per il periodo di tirocinio, dovrà assicurare il regolare svolgimento delle attività e delle mansioni che verranno affidate ai tirocinanti sorvegliando sull'effettivo svolgimento del periodo di pratica.

Articolo 4

L'ATER di Vicenza s'impegna ad organizzare un ciclo di cinque lezioni teoriche, rivolte in particolare agli studenti del 4° e dl 5° anno, che si svolgeranno presso le sedi di cinque Istituti Tecnici per Geometri della Provincia di Vicenza, da individuarsi d'accordo tra le parti, pianificando, d'intesa con i Dirigenti scolastici,

l'offerta tecnico-formativa delle lezioni, inserendo tale iniziativa armonicamente all'interno del programma di studi per l'anno scolastico 2012/2013.

Il ciclo di lezioni avrà ad oggetto la normativa nazionale e regionale sui Lavori Pubblici e le recenti riforme recentemente intervenute. Le lezioni frontali potranno essere integrate da una visita guidata ad un cantiere in corso di realizzazione.

Le lezioni saranno tenute da personale dell'ATER appartenente all'Area Tecnica, secondo il programma come sopra stabilito di concerto con i Dirigenti Scolastici dei singoli Istituti Tecnici.

Gli Istituti Tecnici metteranno a disposizione per lo svolgimento delle lezioni , senza ulteriori oneri per la parti, le aule e ogni altro supporto o dispositivo tecnologico che si rendesse necessario per l'espletamento delle attività, autorizzando gli studenti alla visita formativa presso il cantiere che verrà individuato dall'ATER.

Articolo 5

Il presente Protocollo d'Intesa sarà efficace dal giorno della sottoscrizione e sino al 31 luglio 2013 per quanto riguarda l'espletamento presso l'ATER di tirocinio obbligatorio e per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività formativa organizzata dall'ATER presso gli Istituti Superiori per Geometri limitatamente al periodo corrispondente all'Anno Scolastico 2012/2013.

Articolo 6

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa saranno devolute alla competenza del Foro di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, lì_____

Per la Regione del Veneto	Per l'ATER della Provincia di Vicenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1567 del 31 luglio 2012

"Agri 15 Società agricola s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Lonigo (VI). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate). Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 16 gennaio 2012 la società "Agri 15 Società agricola s.r.l.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Lonigo (VI) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 2 aprile 2012 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 21 giugno 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica);
- trascrizione degli atti di disponibilità delle superfici interessate dall'insediamento produttivo proposto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di diritto di superficie e gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la società "Agri 15 Società agricola s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di

servizi (protocollo n. 304770 del 2/07/2012 e n. 311646 del 5/07/2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Vicenza, con nota acquisita a protocollo regionale n. 291194 del 21/06/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 9/05/2012, del 30/05/2012 e del 21/06/2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 304770, del 2/07/2012 e n. 311646 del 5/07/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:
- con diritto di superficie registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza 2 il 23/03/2012 al n. 1420, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Vicenza in data 11/04/2012, al Registro generale n. 6575 e Registro particolare n. 4905, come da atto notarile del 15 marzo 2012 a firma del dott. Franco Golin, notaio in Lonigo (Rep. n. 55.124 e Racc. n. 14.742), risulta che la società "Agri 15 Società agricola s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere al medesimo connesse (elettrodotto) da realizzarsi nel territorio del Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, foglio 34, particella n. 18 (sino al 15/03/2032);
- con atto di servitù, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza 2 il 29/05/2012 al n. 2419, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Vicenza in data 01/06/2012, al Registro generale n. 9731 e al Registro particolare n. 7237, come da atto notarile del 25/05/2012 a firma del dott. Franco Golin, notaio in Lonigo (Rep. n. 55.409 e Racc. n. 14.920),la società "Agri 15 Società agricola s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento da realizzarsi nel territorio del Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, foglio 34, particelle nn. 6, 18 (sino al 25/05/2027);
- con atto definitivo di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato e cabina di connessione/trasformazione, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Vicenza 2 il 25/06/2012 al n. 2923, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio

- Ufficio provinciale di Vicenza in data 28/06/2012, al Registro generale n. 11819 e Registro particolare n. 8882, come da atto notarile del 30/05/2012 a firma del dott. Franco Golin, notaio in Lonigo (Rep. n. 55.407 - 55.430 e Racc. n. 14.932), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica della cabina elettrica e linee elettriche afferenti da realizzarsi nel territorio del Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, foglio 34, particella n. 18;
- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0302661 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (liquame bovino), registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verona - Ufficio Locale di Soave, il 28/06/2012, al registro n. 2076, serie 3, la società "Agri 15 Società agricola s.r.l." ha la disponibilità delle biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;
- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Vicenza, con nota acquisita a protocollo regionale n. 291194 del 21/06/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 236588 del 22/05/2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. Walter Simonini, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Bologna al n. 200 e giurata presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna il 17/05/2012, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 160.488,00 (centosessantamilaquattrocentottantotto/00);

Preso atto, altresì, che con nota protocollo n. 280300 del 15/06/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto in argomento, con prescrizioni;

Considerato che alla data del 9 luglio 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di origine extra - aziendale (28 % in peso);
- prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 72 % in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca MWM, modello TCG 2016B V12) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,310 MW associato a un generatore (marca Marelli, modello MJB 400 LA4) di potenza elettrica utile di 0,537 MW (potenza termica utile di 1,016 MW);

4. di autorizzare la società "Agri 15 Società agricola s.r.l." (CUAA 03722370248), con sede legale e operativa in via Ranare, n. 15 - Comune di Lonigo (VI), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 34, mappale n. 18, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 21122 del 16/01/2012, n. 38617 del 25/01/2012, n. 156496 del 2/04/2012, n. 236588 del 22/05/2012, n. 274289 del 12/06/2012 e n. 304770 del 2/07/2012;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "De Pieri Bio", da ubicarsi in Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 34, mappale n. 18, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 38617 del 25/01/2012;

6. di autorizzare la società "Agri 15 Società agricola s.r.l." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 308,19 kW, a servizio:
- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (177,43 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo - produttive (Azienda agricola De Pieri Angelo) (130,76 kW),

pari a complessivi 2.463 MWh/anno (30 % della producibilità termica media impegnata, pari a 8.120 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 34, mappali nn. 6 e 18, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 236588 del 22/05/2012;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "De Pieri Bio"

in derivazione dalla linea MT sotterranea esistente denominata “Arcole”, da ubicarsi in Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 34, mappale n. 18, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 38617 del 25/01/2012;

8. di approvare l’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6. inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 34, mappali n. 18, perdono efficacia e quindi decadono il 15 marzo 2032, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto;

10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società “Società agricola Agri 15 s.r.l.”;

11. di approvare l’importo di € 160.488,00 (in lettere centosessantamilaquattrocentottantotto/00) quale ammontare necessario per l’esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;

14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1567 del 31 luglio 2012 pag. 1/4

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALLA "AGRI 15 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI LONIGO (VI):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere e infrastrutture ad esso connesse, espresso in sede di Conferenza di servizi da parte del Comune di Lonigo (VI), ossia:
   a. rispettare il punto n. 4 del prontuario per gli interventi nelle aree rurali allegato alle N.T.A. vigenti, per quanto riguarda il tipo di materiale costituente la pavimentazione esterna;
   b. tinteggiare i manufatti tecnologici dell'impianto con colorazioni tenui, in maniera tale da ridurre l'impatto visivo;
2. Rispettare l'Atto Unilaterale d'obbligo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 19/06/2012.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (prot. Ministeriale n. 5464 del 03/05/2012), in allegato alla nota prot. n. 236588 del 22/05/2012, ossia:
   a. preliminarmente alla costruzione dell'impianto di produzione di energia da biogas e delle opere ed infrastrutture ad esso connesse, vengano effettuate adeguate verifiche archeologiche preventive con oneri a carico della committenza;
   b. eventuali ritrovamenti di beni archeologici (appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 42/2004) durante la fase di costruzione dell'impianto e delle opere ed infrastrutture ad esso connesse siano tempestivamente denunciati ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, trasmesso con nota prot. n. 280300 del 15/06/2012, ossia garantire che le specie arboree, inerenti le opere di mitigazione forestale, siano disposte in modo irregolare dal punto di vista planimetrico ed altimetrico, evitando rigidi allineamenti geometrici.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/2270/15018/RA), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 183819 del 18/04/2012, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da

quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;

h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

6. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.418 MWh/anno);
   b. strutture agricolo - produttive (1.045 MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione dell'ex regolamento n. 1774/2002 (Reg. Ce 1069/2009) […] qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati" (articolo 13 dell'accordo 1 luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – G.U. n. 172/2004), rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
11. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.: materiale fecale non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Soave il 28/06/2012, al n. 2076, serie 3-atti privati).
12. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui: materiale fecale non palabile di origine bovina pari a 2.730 t/anno.
13. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti 15. e 16., comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Lonigo (VI), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza) e all'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
14. Rispettare le condizioni contenute nel contratto di approvvigionamento idrico (rif. pratica n. 2012/11045) con la Società "Acque del Chiampo s.p.a.".
15. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
16. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Lonigo (VI).
17. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

18. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
19. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Lonigo (VI) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
20. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 5.657 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
21. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari. Adottare gli interventi preliminari di bonifica sugli apparati dell'impianto.
22. Effettuare un'indagine olfattometrica post-operam in conformità con le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725/2004.
23. In riferimento al precedente punto, concordare con ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Vicenza) le modalità operative d'indagine.
24. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
25. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
26. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
27. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
28. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
29. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza).
30. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
31. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
32. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.

33. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e succ. modif. e integraz..
34. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
35. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
36. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno (D.G.R. 1391/2009) debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
37. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
38. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Lonigo (VI) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza) la data di messa in esercizio dell'impianto.
39. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Vicenza) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
40. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Vicenza), la visura camerale aggiornata.
41. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
42. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Lonigo (VI) la data di dismissione dell'impianto.
43. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
44. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 160.488,00 (centosessantamilaquattrocentottantotto/00), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza (riferimento pratica VV.F n. 47572, protocollo n. 9527 del 11/05/2012).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1568 del 31 luglio 2012

"Aptenia s.r.l. - società agricola". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - Comune di Pincara (RO).
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento in oggetto approva la variante sostanziale del progetto presentato dall'"Azienda agricola Minella Maurizio" e contestuale subentro al titolo abilitativo da parte della società "Aptenia s.r.l. - società agricola", ai sensi del D. lgs. n. 387/03, prevedendo nel contempo la revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1490 del 17 giugno 2008 - "Comune di Pincara (RO) - ditta "Azienda agricola Minella Maurizio". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse vegetali e zootecniche non costituenti rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387."

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1490 del 17 giugno 2008 l'"Azienda agricola Minella Maurizio" (C.U.A.A. MNLMRZ45B23L937Z) con sede legale e operativa in via Castellana, n. 1531 - Comune di Pincara (RO) ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluenti di allevamento) e biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 17 agosto 2009 l'Amministrazione comunale di Pincara (RO) ha chiesto la riapertura del procedimento amministrativo motivato dal mancato rispetto delle modalità di esercizio dell'impianto (manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di accesso all'impianto); successivamente il 3 agosto 2010 il titolare dell'Azienda agricola ha comunicato l'intenzione di cedere il ramo d'azienda inerente la produzione di energia ad altro soggetto.

Avviate le procedure amministrative per concludere, con atto espresso, il procedimento avviato dal Comune di Pincara e contestualmente autorizzare il nuovo soggetto (Aptenia s.r.l. - società agricola) al completamento della costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia dalla combustione di biogas di origine agricola, in data 29 giugno 2011 l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Sportello Unico Agricolo di Rovigo) comunicava alla Direzione Agroambiente la non conformità plani-volumetrica dei manufatti già realizzati dall'"Azienda agricola Minella Maurizio" con quelli autorizzati con D.G.R. n. 1490/2008.

Il responsabile del procedimento regionale, preso atto della comunicazione di AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Rovigo e acquisita la documentazione di variante di progetto in data 17 novembre 2011, avviava le procedure per la indizione (atto di indizione della Conferenza di servizi, prot. n. 558894 del 29/11/2011) e convocazione della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003.

A seguito della favorevole conclusione del procedimento amministrativo in data 3 aprile 2012, le Amministrazioni e Enti pubblici hanno approvato il progetto di variante, in sanatoria, inerente l'impianto di produzione di energia alimentato a biogas in Comune di Pincara, prevedendo contestualmente la revoca della precedente autorizzazione (D.G.R. n. 1490/2008) e l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 44 del D. Lgs. n. 28/2011 per il mancato rispetto da parte dell'"Azienda agricola Minella Maurizio" di talune prescrizioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in argomento, approvate con l'allegato A alla D.G.R. n.

1490/2008. In particolare la Conferenza di servizi ha preso atto che i manufatti già costruiti e approvati con D.G.R. n. 1490/2008 sono stati realizzati in modo difforme da quanto autorizzato con il titolo abilitativo. Con l'occasione sono state, altresì, rimodulate le prescrizioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in argomento, con riferimento all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative (allegato A).

In attesa di formulare dei criteri oggettivi per quantificare la sanzione prevista a seguito di violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione unica - D.G.R. n. 1490/2008 (articolo 44 del D. Lgs. n. 28/2011 - Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio), la Conferenza di servizi ha chiesto alla società "Aptenia s.r.l. - società agricola" la stipula di una fideiussione a favore della Regione del Veneto a garanzia del pagamento della sanzione prevista; garanzia che sarà svincolata dalla Regione del Veneto non appena la società "Aptenia s.r.l. - società agricola" avrà quietanzato l'importo della sanzione amministrativa.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante, in sanatoria, alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla società "Aptenia s.r.l. - società agricola" una nuova autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 282230 del 18/06/2012, n. 305184 del 2/07/2012 e n. 328586 del 16/07/2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Rovigo, con nota acquisita a protocollo regionale n. 136036 del 21 marzo 2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali della Conferenza di servizi, rispettivamente del 2 settembre 2009, 13 gennaio e 3 aprile 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 282230 del 18/06/2012, n. 282230 del 16/06/2012, 305184 del 2/07/2012 e n. 328586 del 16/07/2012, la società "Aptenia s.r.l. - società agricola" ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi nonché quella utile al proprio subentro dell'autorizzazione unica rilasciata all'"Azienda agricola Minella Maurizio" con D.G.R. n. 1490/2008;

Preso atto che:

- con il contratto di costituzione del diritto di superficie, registrato con M.U.I. il 07/03/2012 al n. 363, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Rovigo in data 13/03/2012, al Registro generale n. 1954/1955 e Registro particolare n. 1383/1384, come da atto notarile del 2/03/2012 a firma del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria -RO- (Rep. n. 117933 e Racc. n. 32543), risulta che la società "Aptenia s.r.l. - società agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Pincara -RO- catasto terreni, sezione unica foglio 18, particella n. 173), nonché le opere accessorie (teleriscaldamento in Comune di Pincara -RO- catasto terreni, sezione unica foglio 19, particella n. 51), sino al 02/03/2042;

- con il contratto di costituzione del diritto di superficie, registrato con M.U.I. il 30/05/2010 al n. 1999, serie 1T, e trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Rovigo in data 17/08/2010, al Registro generale n. 7845 e Registro particolare n. 4795, come da atto notarile del 29/07/2011 a firma del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria -RO- (Rep. n. 115307 e Racc. n. 30563), risulta che la società "Aptenia s.r.l. - società agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, nonché le opere accessorie (teleriscaldamento e elettrodotto), sino al 29/07/2040 (Comune di Pincara -RO- catasto terreni, sezione unica foglio 18, particella n. 174);

- con atto di rettifica del contratto di costituzione del diritto di superficie di cui al precedente punto, registrato con M.U.I. il 14/02/2011, al n. 287, serie 1, a firma del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (RO) (Rep. n. 116247 e Racc. n. 31343), risulta che la società "Aptenia s.r.l. - società agricola" ha effettivamente la disponibilità delle aree per realizzare un impianto di produzione di energia alimentato a biogas, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;

- con accordo di cessione di energia termica, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo il 11/05/2012, al n. 1618, Serie 3, l'"Azienda agricola Minella Maurizio" ha una disponibilità massima di 2.709 $MWh_{termici}$ all'anno;

- la Provincia di Rovigo con Determinazione n. 1746 del 30/05/2012 ha rilasciato l'autorizzazione alla società "Enel - Divisione Infrastrutture e reti Macro Area Territoriale NORD EST Sviluppo Triveneto" alla costruzione e all'esercizio delle opere connesse con l'impianto di produzione di energia in argomento;

- il Comune di Pincara (RO), con Permesso di Costruire n. 06/2012, ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere realizzate in difformità a quelle autorizzate con D.G.R. n. 1490/2008;

- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Rovigo, con nota protocollo n. 136036 del 21/03/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 282230 del 18/06/2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. Walther Simonini, iscritto all'Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Bologna al n. 200 e giurata presso il Giudice di Pace di Bologna il 3 maggio 2012, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 191.960,00 (centonovantunmilanovecentosessanta/00);

Preso atto, altresì, che il Comune di Pincara (RO) con atto espresso del 5 luglio 2012 (Permesso di Costruire n. 06/2012) ha attestato la conformità urbanistica delle opere in variante di progetto, in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.;

Dato atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la conclusione dei lavori di costruzione e esercizio di un impianto di produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, pari al 52 % in peso tal quale del totale biomasse avviate a fermentazione anaerobica), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di origine extra-aziendale (effluente suinicolo pari al 48 % in peso tal quale del totale biomasse avviate a fermentazione anaerobica);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (Marca GE Jenbacher, modello J 416 GS-A25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di 2,403 MW, associato a un generatore (Marca Stamford, modello PE 734 E2 e) di potenza elettrica in uscita di 0,999 MW (potenza termica utile residua di 1,179 MW);

4. di autorizzare la società "Aptenia s.r.l. - società agricola" (CUAA 04425520287), con sede legale in via Primo maggio, n. 24 - Comune di Stanghella (PD) e operativa in via Castellana, n. 1531 - Comune di Pincara (RO), alla conclusione dei lavori di costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Pincara (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 18, mappali nn. 173 e 174 e foglio n. 19, mappali nn. 20 e 51, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 539643 del 17/11/2011, n. 608323 del 30/12/2011, n. 123419 del 14/03/2012, n. 282230 del 18/06/2012;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto di rete elettrica privato, connesso con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Aptenia", da ubicarsi in Comune di Pincara (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 18, mappale n. 174, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 123419 del 14/03/2012;

6. di autorizzare, altresì, la società "Aptenia s.r.l. - società agricola" alla conclusione dei lavori di costruzione e all'esercizio di un impianto di trattamento biologico del digestato attraverso un processo biologico di nitrificazione e denitrificazione (ossigenatore di marca Jet Aerator, modello M 3202 LT), con capacità impianto di depurazione pari a 2.210 Abitanti Equivalenti (A.E.), da ubicarsi nel territorio del Comune di Pincara (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 19, mappale n. 51, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 123419 del 14/03/2012 e n. 305184 del 2/07/2012;

7. di autorizzare la medesima Società agricola a concludere i lavori di costruzione e a esercire l'impianto di teleriscaldamento di una potenza termica impegnata di 777 kW, a servizio:

a. della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (283 kW);
b. delle strutture agricolo-produttive del socio intestatario dell'"Azienda agricola Minella Maurizio" (MNLMRZ45B23L937Z) - 465 kW;
c. delle strutture abitative del socio Minella Maurizio (MNLMRZ45B23L937Z) - 29 kW,

pari a complessivi 2.811 MWh/anno (30 % della producibilità termica potenziale, pari a 9.620 MWh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Pincara (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 18, mappale n. 174 e foglio n. 19, mappale n. 51, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 123419 del 14/03/2012;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7. perdono efficacia e quindi decadono, per effetto della durata più breve del contratto di costituzione del diritto di superficie, registrato con M.U.I. il 30/05/2010 al n. 1999, serie 1T, e trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Rovigo in data 17/08/2010, al Registro generale n. 7845 e Registro particolare n. 4795, come da atto notarile del 29/07/2011 a firma del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria -RO- (Rep. n. 115307 e Racc. n. 30563), il 29 luglio 2040;

10. di comunicare alla società "Aptenia s.r.l. - società agricola", (CUAA 04425520287), con sede legale in via Primo maggio n. 24 - Comune di Stanghella (PD) e operativa in via Castellana, n. 1531 - Comune di Pincara (RO), nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui ai punti 2., 3., 5., 6. e 7., avviato su istanza di variante presentata dall'"Azienda agricola Minella Maurizio" e contestuale richiesta di subentro all'autorizzazione unica - D.G.R. n. 1490/2008;

11. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1490 del 17 giugno 2008 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'"Azienda agricola Minella Maurizio" (CUAA MNLMRZ45B23L937Z) alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente all'esecuzione del presente atto;

14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1568 del 31 luglio 2012 pag. 1/4

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE DI ORIGINE ZOOTECNICA (LIQUAME SUINO) E BIOMASSE VEGETALI NON COSTITUENTI RIFIUTO, PRESENTATO DALLA SOCIETA' "APTENIA S.R.L. – SOC. AGR." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI PINCARA (RO):

1. Rispettare i contenuti della "Convenzione per l'esecuzione di interventi conseguenti alla realizzazione di un impianto a biomasse per la produzione di energia della potenza termica nominale di 2,783 MW, di cui 1 elettrico", registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Rovigo il 20/01/2011.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole dell'Azienda ULSS 18 – Rovigo (prot. n. 18332 del 02/04/2012) e trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 163444 del 05/04/2012.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmesso alla Regione del Veneto allegato alla nota protocollo n. 196106/48.24 del 31/03/2008, ossia:
   a. effettuare delle indagini geofisiche preventive sull'area interessata dall'insediamento al fine di verificare la consistenza archeologica con personale specializzato e con oneri a carico del soggetto istante;
   b. l'indagine geofisica dovrà riguardare tutte le aree interessate dai manufatti, impiegando il metodo della prospezione magnetica (misure lungo i profili tra loro paralleli distanziati di non più di un metro con un passo di campionamento di 0,5 m);
   c. effettuare l'indagine con gradiometro o con magnetometro in configurazione di radiometro;
   d. trasmettere i risultati delle indagini (su supporto cartaceo e digitale) alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto sotto forma analitica (Relazione finale) e grafica (mappa del gradiente in scala 1:500).
4. Rispettare le prescrizioni contenute nella dichiarazione di nulla osta alla costruzione di linee elettriche rilasciato dal Ministero delle Sviluppo Economico – Comunicazioni (ex Ministero delle Comunicazioni) e trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 230235/48.24 del 02/05/2008, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
   h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

5. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, a servizio di:
   a. della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (2.262 MWh);
   b. delle strutture agricolo-produttive adibite ad uso uffici aziendali e ricovero animali (520 MWh/anno);
   c. delle strutture abitative del socio (31 MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare l'impianto di depurazione biologica della frazione liquida del "digestato" conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. A tale proposto si precisa che l'impianto è stato dimensionato per 2.210 abitanti equivalenti (A.E.) e qualora il suo dimensionamento subisse delle modifiche tali da farlo ricadere nelle procedure di Valutazione Impatto Ambientale l'autorizzazione al suo esercizio perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
9. Registrare le ore di funzionamento dell'impianto di trattamento biologico delle acque e relativo consumo elettrico (kWh) annuo in modo da evidenziare i quantitativi di azoto trasformato sotto forma molecolare. Il tutto dovrà essere evidenziato da relazione tecnica, firmata da professionista di settore abilitato, in grado di evidenziare, con rapporti a cadenza trimestrale, l'abbattimento dei quantitativi di azoto secondo quanto previsto dal progetto e nel rispetto dei limiti agronomici previsti dall'allegato A alla DGRV n. 2439/2007.
10. Rispettare le modalità di esercizio dell'impianto per la produzione di energia alimentato a biogas secondo la documentazione progettuale fornita e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e qualora la ditta decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'autorizzazione unica perderà automaticamente di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
11. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di pozzo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
12. Prevedere una copertura alle due nuove vasche di stoccaggio in progetto.
13. Comunicare, ai fini dell'istruttoria in corso relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Provincia di Rovigo (Area Ambiente), l'avvenuta autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto a biogas, compreso l'impianto di trattamento della frazione liquida del "digestato".
14. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del regolamento n. 1069/2009 (ex Reg. Ce n. 1774/2002) agli "impianti a biogas […] qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati" (articolo 13 dell'accordo 1 luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – G.U. n. 172/2004), rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e biosicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle eventuali modalità di trasporto delle materie fecali.
15. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali, ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e ii., ossia: effluente zootecnico suino non palabile (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Treviso il 22/11/2010 al n. 10447).

16. L'approvvigionamento delle materie fecali di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui: effluente zootecnico suino non palabile pari 12.209 tonnellate t.q. all'anno.
17. In riferimento al contratto di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Pincara (RO), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e all'Azienda ULSS n. 18 Rovigo (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
18. Comunicare, ai fini dell'istruttoria in corso relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Provincia di Rovigo (Area Ambiente), l'avvenuta autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto a biogas, compreso l'impianto di trattamento della frazione liquida del "digestato".
19. Esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
20. Per i termini di inizio e fine lavori, il riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica è il DPR 380/2001, art. 15. La ditta è tenuta a comunicare l'inizio e la fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Pincara (RO), per gli eventuali adempimenti legislativi in materia di edilizia.
21. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere e nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
22. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore a due. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (energia termica disponibile 6.609 MW) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale
23. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Pincara la dichiarazione sostitutiva di collaudo ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, in ogni caso non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
24. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
25. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
26. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2, sezione 6, parte II dell' allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
27. Rispettare le condizioni di utilizzo del biogas di cui punto 3, sezione 6, parte II dell' allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
28. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
29. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).

30. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo).
31. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
32. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
33. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
34. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
35. Rispettare le disposizioni amministrative regionale in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori, con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007.
36. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
37. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Pincara e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) la data di messa in esercizio dell'impianto.
38. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'AVEPA (Sportello unico agricolo di Rovigo) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
39. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'AVEPA (Sportello unico agricolo di Rovigo), la visura camerale aggiornata.
40. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
41. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Pincara la data di dismissione dell'impianto.
42. Mettere in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto.

Viene prescritto, altresì, di rispettare le prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo (prot. n. 2388 del 28/02/2012) e trasmesso alla Regione del Veneto in allegato alla nota protocollo n. 123419 del 14/03/2012 .

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1569 del 31 luglio 2012

"Azienda agricola Fosca s.s. di Nicolin Giorgio, Gianfranco e Gianpaolo". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Lonigo (VI). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate). Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 16 agosto 2011 l'"Azienda agricola Fosca s.s. di Nicolin Giorgio, Gianfranco e Gianpaolo", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Lonigo (VI) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 2 dicembre 2011 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 9 febbraio 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica);
- contratti di proprietà, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che l'"Azienda agricola Fosca s.s. di Nicolin Giorgio, Gianfranco e Gianpaolo" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia;
- registrazione e trascrizione degli atti di costituzione di servitù di elettrodotto e di passaggio inerenti le opere e infrastrutture connesse all'impianto di produzione di energia;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di proprietà e

gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che l'"Azienda agricola Fosca s.s. di Nicolin Giorgio, Gianfranco e Gianpaolo" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- l'Azienda agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 247479 del 29/05/2012, n. 267100 del 7/06/2012, n. 279786 del 15/06/2012, n. 291186 del 22/06/2012 e 307096 del 3/07/2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Vicenza, con nota acquisita a protocollo regionale n. 118268 del 12/03/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto del verbale della seduta della Conferenza di servizi, del 9 febbraio 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 247479 del 29/05/2012, n. 267100 del 7/06/2012, n. 279786 del 15/06/2012, n. 291186 del 22/06/2012 e 307096 del 3/07/2012, l'Azienda agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con il contratto di compravendita registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza 2 il 10/05/2012 al n. 2115, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Vicenza in data 14/05/2012, al Registro generale n. 8390/8391 e Registro particolare n. 6241/6242, come da atto notarile del 4 maggio 2012 a firma del dott. Franco Golin, notaio in Lonigo (Rep. n. 55.309 e Racc. n. 14.859), risulta che l'"Azienda agricola Fosca s.s. di Nicolin Giorgio, Gianfranco e Gianpaolo" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, foglio 37, particelle nn. 65, 86 "ex 24 parte", 88 "ex 83 parte"), di rete elettrica privato (Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, foglio 37, particelle nn. 85 "ex 22 parte"), nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, foglio 37, particella n. 65, 88 "ex 83 parte");

- con atto costitutivo di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato e di passaggio, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza 2 il 11/05/2012 al n. 2149, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Vicenza in data 23/05/2012, al Registro generale n. 9111/9112 e al Registro particolare n. 6790/6791, come da atto notarile del 13 aprile 2012 a firma del dott. Franco Golin, notaio in Lonigo (Rep. n. 55.231 e Racc. n. 14.813), l'"Azienda agricola Fosca s.s. di Nicolin Giorgio, Gianfranco e Gianpaolo" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica privato (Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, foglio 37, particelle nn. 35, 65, 84 "ex 22 parte", 85 "ex 22 parte", 86 "ex 24 parte", 87 "ex 24 parte");

- con atto costitutivo di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato e passaggio, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza 2 il 28/06/2012 al n. 2971, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Vicenza in data 29/06/2012, al Registro generale n. 11911/11912 e al Registro particolare n. 8954/8955, come da atto notarile del 26 giugno 2012 a firma del dott. Franco Golin, notaio in Lonigo (Rep. n. 55.229/55.555 Racc. n. 15.028), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, foglio 38, particella n. 12);

- con atto costitutivo di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato e passaggio, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza 2 il 28/06/2012 al n. 2972, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Vicenza in data 29/06/2012, al Registro generale n. 11913/11914 e al Registro particolare n. 8956/8957, come da atto notarile del 26 giugno 2012 a firma del dott. Franco Golin, notaio in Lonigo (Rep. n. 55.230/55.556 Racc. n. 15.029), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, foglio 37, particella n. 85 "ex 22 parte");

- con atto costitutivo di servitù inamovibile di rete per teleriscaldamento interrata e di passaggio, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza 2 il 11/05/2012 al n. 2150, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Vicenza in data 23/05/2012, al Registro generale n. 9114 e al Registro particolare n. 6793, come da atto notarile del 13 aprile 2012 a firma del dott. Franco Golin, notaio in Lonigo (Rep. n. 55.232 e Racc. n. 14.814), l'"Azienda agricola Fosca s.s. di Nicolin Giorgio, Gianfranco e Gianpaolo" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della rete di teleriscaldamento (Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, foglio 37, particella n. 79, 88 "ex 83 parte");

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0220153 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Vicenza, con nota acquisita a protocollo regionale n. 118268 del 12/03/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 386954 del 16/08/2011, la medesima Azienda agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. Alberto Benincà, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Verona al n. 454 e giurata presso il Tribunale di Verona - Sezione staccata di Soave (VR) il 3 agosto 2011, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 168.905,15 (centosessantaottomilanovecentocinque/15);

Preso atto, altresì, che con nota protocollo n. 734429 del 15/02/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto in argomento, con prescrizioni;

Considerato che alla data del 18 giugno 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di origine aziendale (35% in peso);
- prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 65% in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Jenbacher, modello JGS 316 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,091 MW associato a un generatore (marca Stamford E, modello PE 734 B2 E) di potenza elettrica utile di 0,834 MW (potenza termica utile di 1,023 MW);
4. di autorizzare l'"Azienda agricola Fosca s.s. di Nicolin Giorgio, Gianfranco e Gianpaolo" (CUAA 00849630249), con sede legale e operativa in via Ronchi n. 2 - Comune di Lonigo (VI), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 37, mappale n. 65, 86, 88, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 386954 del 16/08/2011, n. 566137 del 2/12/2011, n. 247479 del 29/05/2012;

5. di autorizzare la medesima Azienda agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Bio Fosca", da ubicarsi in Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 37, mappali nn. 35, 65, 84, 85, 86, 87, 88 il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 247479 del 29/05/2012;

6. di autorizzare l'"Azienda agricola Fosca s.s. di Nicolin Giorgio, Gianfranco e Gianpaolo" alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 217, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (207 KW)
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (riscaldamento abitazione - 10 KW);

pari a complessivi 1.738 MWh/anno (20% della producibilità termica media impegnata, pari 8.568 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 37, mappali nn. 79, 88, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 247479 del 29/05/2012;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Bio Fosca" in derivazione rigida a T su linea MT esistente denominata "Atr Lon Ve", da ubicarsi in Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 37, mappale n. 85, foglio 38, mappali nn. 11, 12 compreso parallelismo e attraversamento della strada comunale via Ronchi, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 247479 del 29/05/2012;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. di comunicare, all'Azienda agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata all'"Azienda agricola Fosca s.s. di Nicolin Giorgio, Gianfranco e Gianpaolo";

10. di approvare l'importo di € 168.905,15 (centosessantaottomilanovecentocinque/15) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1569 del 31 luglio 2012 pag. 1/4

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALLA "AZIENDA AGRICOLA FOSCA S.S. DI NICOLIN GIORGIO, GIANFRANCO E GIANPAOLO" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI LONIGO (VI):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza peri i Beni Archeologici del Veneto, trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 520339 del 08/11/2011 ossia:
   a. predisporre adeguate verifiche archeologiche preventive preliminarmente alla realizzazione delle opere;
   b. eventuali ritrovamenti di beni archeologici, appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D.lgs 42/2004, dovranno essere, in ogni caso, tempestivamente denunciati ai sensi del'art. 90 dello stesso decreto e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza peri i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 73429 del 15/02/2012, e modificata dalla Direzione Agroambiente con nota protocollo Regionale n. 295629 del 26/06/2012, ossia: le opere agroforestali previste lungo il perimetro dell'impianto siano messe a dimora prima della messa in esercizio dell'impianto.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Snam Rete Gas, trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 66325 del 09/02/2012 ossia:
   a. riportare il tracciato dei metanodotti sulle tavole progettuali al fine di verificare esattamente il rispetto delle fasce di in edificabilità nel caso specifico risultano essere:
      - Met. Allacciamento Lonigo 1° presa DN 100 m. 11,00 per parte dall'asse della condotta;
      - Met. Alfonsine – San Bonifacio DN 300 m 10,70 per parte dell'asse della condotta;
   b. tutti i lavori di scavo in prossimità delta condotta, dovranno essere eseguiti alla presenza del personale Snam Rete Gas; si dovrà provvedere ad avvisare - con congruo anticipo - l'unità Snam Rete Gas di Vicenza in merito alla data di inizio dei lavori;
   c. per i punti interferenti con le strutture Snam Rete Gas, al fine di garantire l'incolumità del servizio delle persone e delle cose, è indispensabile richiedere assistenza della nostra unità Snam Rete Gas di Vicenza;
   d. eventuali parallelismi tra canalizzazioni chiuse con adduttori gas dovranno essere realizzati mantenendo una distanza minima di rispetto di 2,00 m dalla superficie affacciata delle condotte;
   e. al di sopra dei servizi non sono ammessi depositi di materiali, mezzi e sbancamenti anche temporanei; dovranno essere sempre rispettate le quote di copertura delle tubazioni;
   f. eventuali attraversamenti di cavi in corrispondenza dei metanodotti dovranno essere realizzati con la posa degli stessi su adeguato letto di sabbia e successiva copertura in mattoni. La posa del cavo in sabbia dovrà iniziare e terminare ad una distanza non inferiore a m 6,00 dalla superficie affacciata delle condutture. Eventuali cavi di guardia utilizzati per impianti di messa a terra dovranno essere opportunamente isolati per la lunghezza totale della posa sotto sabbia e mattoni.
   g. nei punti d'attraversamento delle condutture non è ammessa la posa di canalizzazioni chiuse, messe a terra e quant'altro che sia in contrasto con quanto indicato dal D.M. 17/04/2008.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/6258/15192/RA), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 309945 del 04/07/2012, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;

b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

5. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.659 MWh/anno);
   b. strutture agricolo-produttive (riscaldamento abitazione) (79 MWh/anno).
   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
10. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione dell'ex regolamento n. 1774/2002 (Reg. Ce 1069/2009) […] qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati" *(articolo 13 dell'accordo 1 luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – G.U. n. 172/2004),* rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
11. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
12. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Lonigo (VI).

13. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
14. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
15. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Lonigo (VI) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
16. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - *Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 6.830 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
17. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
18. Effettuare un'indagine olfattometrica post-operam in conformità con le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725/2004.
19. In riferimento al precedente punto, concordare con ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Vicenza) le modalità operative d'indagine.
20. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
21. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – *Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici*.
24. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
25. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza).
26. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
27. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
28. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione

dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.

29. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni.
30. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
31. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
32. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
33. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
34. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Lonigo (VI) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Vicenza) la data di messa in esercizio dell'impianto.
35. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Vicenza) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
36. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Vicenza), la visura camerale aggiornata.
37. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
38. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Lonigo (VI) la data di dismissione dell'impianto.
39. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
40. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 168.905,15 (centosessantaottomilanovecentocinque/15), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza (riferimento pratica VV.F n. 47364, protocollo n. 26881del 16/12/2011).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1570 del 31 luglio 2012

"Azienda Agricola Mea s.s. - Società Agricola". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Porto Viro (RO). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate). Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 2 aprile 2012 l'"Azienda Agricola Mea s.s. - Società Agricola", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Porto Viro (RO) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 2 maggio 2012 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 28 giugno 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse;
- trascrizione degli atti di disponibilità delle superfici interessate dall'insediamento produttivo proposto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- registrazione e trascrizione degli atti di costituzione di servitù di elettrodotto e di passaggio inerenti le opere e infrastrutture connesse all'impianto di produzione di energia;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto e gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che l'"Azienda Agricola Mea s.s. - Società Agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 335971 del 19/07/2012, n. 340164 del 23/07/2012 e n. 344111 del 25/07/2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Rovigo, con nota acquisita a protocollo regionale n. 236590 del 22/05/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 6 giugno e 28 giugno 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 335971 del 19/07/2012, n. 340164 del 23/07/2012 e n. 344111 del 25/07/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con la ripetizione in atto notarile di contratto di affitto di fondo rustico con integrazione registrato con M.U.I il 30/12/2010 al n. 3518, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia, sezione staccata di Chioggia in data 31/12/2010, al Registro generale n. 7530 e Registro particolare n. 4736, come da atto notarile del 29 dicembre 2010 a firma del dott. Lido Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 116068 e Racc. n. 31218), risulta che l'"Azienda Agricola Mea s.s. - Società Agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Porto Viro (RO), catasto terreni, sezione Contarina, foglio 19, particelle n. 122 e 139) nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Porto Viro (RO), catasto terreni, sezione Contarina, foglio 19, particelle nn. 122 e 139) sino al 11 novembre 2030;
- con contratto di affitto di fondo rustico con integrazione registrato con M.U.I il 30/12/2010 al n. 3519, serie 1T, e trascritto

all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia, sezione staccata di Chioggia in data 31/12/2010, al Registro generale n. 7531 e Registro particolare n. 4737, come da atto notarile del 29 dicembre 2010 a firma del dott. Lido Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 116069 e Racc. n. 31219), risulta che l'"Azienda Agricola Mea s.s. - Società Agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Porto Viro (RO), catasto terreni, sezione Contarina, foglio 19, particella n. 460) nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Porto Viro (RO), catasto terreni, sezione Contarina, foglio 19, particella n. 460) sino al 11 novembre 2030;

- con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato con M.U.I il 19/07/2012 al n. 1275, serie 1T, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia, sezione staccata di Chioggia, in data 23/07/2012, al Registro generale n. 3395/3396 e al Registro particolare n. 2445/2446, come da atto notarile del 18/07/2012 a firma del dott. Lido Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 118.468 e Racc. n. 32.916), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica, nonché servitù di passaggio (Comune di Porto Viro (RO), catasto terreni, sezione Contarina, foglio 19, particelle nn. 112 e 227);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0229525 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Rovigo, con nota acquisita a protocollo regionale n. 236590 del 22/05/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 283626 del 19/06/2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall'ing. Alessandro Grandin, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 3349 e giurata presso il Tribunale di Treviso - Sezione staccata di Conegliano (TV) il 8 febbraio 2011, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 199.959,70 (centonovantanovemilanovecentocinquantanove/70);

Preso atto, altresì, che con nota protocollo n. 302917 del 29/06/2012, la Soprintendenza per i Beni Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto in argomento, con prescrizioni;

Considerato che, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 37% in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di origine aziendale (63% in peso);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Jenbacher, modello JGS 320GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,40 MW associato a un generatore (marca Stamford E, modello PE 734 C2 E) di potenza elettrica utile di 0,999 MW (potenza termica utile di 1,245 MW);

4. di autorizzare l'"Azienda Agricola Mea s.s. - Società Agricola" (CUAA 00299710293), con sede legale in via Mea, n. 12 - Porto Viro (RO) e operativa in via Ca' Giustinian, n. 14 - Porto Viro (RO), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Porto Viro (RO), catasto terreni, sezione Contarina, foglio 19, mappali n. 122, 139, 460, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 283626 del 19/06/2012;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Cab. Mea", da ubicarsi in Comune di Porto Viro (RO), catasto terreni, sezione Contarina, foglio 19, mappali n. 122 e 139, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 156450 del 2/04/2012 e n. 283626 del 19/06/2012;

6. di autorizzare l'"Azienda Agricola Mea s.s. - Società Agricola" alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 402,5 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (300 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (riscaldamento acqua ad uso zootecnico, abitazione, locale guardiania e ufficio aziendale) - 102,5 kW;

pari a complessivi 2.200 MWh/anno (22% della producibilità termica media impegnata, pari 9.960 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Porto Viro (RO), catasto terreni, sezione Contarina, foglio 19, mappali n. 122, 139 e 460, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 283626 del 19/06/2012;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica

(impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Cab. Mea" alla linea MT esistente denominata "Ca_Pisani", da ubicarsi in Comune di Porto Viro (RO), catasto terreni, sezione Contarina, foglio 19, mappale n. 122, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 156450 del 2/04/2012 e n. 283626 del 19/06/2012;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Porto Viro (RO), catasto terreni, sezione Contarina, foglio 19, mappali n. 122, 139 e 460, perdono efficacia e quindi decadono il 11 novembre 2030, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto;

10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dall'"Azienda Agricola Mea s.s. - Società Agricola";

11. di approvare l'importo di € 199.959,70 (centonovantanovemilanovecentocinquantanove/70) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1570 del 31 luglio 2012 pag. 1/4

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALL'"AZIENDA AGRICOLA MEA S.S. – SOCIETÀ AGRICOLA" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI PORTO VIRO (RO):

1. Rispettare la prescrizione espressa in sede di conferenza di servizi da parte dell'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo), ossia realizzare il setto di separazione nella concimaia di cui alla Tavola 2.1.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere positivo del Consorzio di Bonifica Delta del Po, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 300874 del 28/06/2012, ossia:
   a. presentare, prima dell'inizio dei lavori, regolare richiesta di autorizzazione per lo scarico nella rete di scolo consorziale, attraverso la fossalazione privata, delle acque meteoriche provenienti dall'area interessata all'intervento;
   b. per lo scarico nel fosso privato aziendale delle acque meteoriche provenienti dall'area interessata, la ditta dovrà utilizzare una tubazione (bocca tarata) dal diametro massimo di 100 mm;
   c. la bocca tarata di scarico dovrà essere dotata di clapet di non ritorno per evitare rigurgiti.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere positivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 302917 del 29/07/2012, ossia:
   a. la mitigazione perimetrale del nuovo impianto dovrà essere realizzata mettendo a dimora essenze arboree autoctone e comunque tipiche della zona deltilzia, di idonea altezza, già adeguatamente sviluppate, così da rendere immediatamente efficace la mitigazione dei manufatti;
   b. la disposizione dì tali apparati vegetazionali non dovrà essere eccessivamente lineare e rigida, ma dovrà avere disposizione irregolare così da evitare l'eccessiva geometrizzazìonc della quinta arborea, rendendo il più naturale possibile l'inserimento nella pianura polesana;
   c. la cabina Enel dovrà parimenti essere mitigata mediante la messa a dimora, lungo il perimetro dell'area di pertinenza, di essenze arbustive autoctone secondo le modalità sopra descritte.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole dell'Autorità di Bacino Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 292108 del 25/06/2012, ossia siano adottate adeguate misure di protezione degli impianti tecnologici nei casi di mal funzionamento delle idrovore.
4. Rispettare le prescrizioni, contenute nel parere positivo della Provincia di Rovigo - Area lavori Pubblici, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 261867 del 05/06/2012, ossia in relazione alle misure previste di mitigazione ambientale deve essere mantenuta o ripristinata la funzionalità della rete ecologica.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/7381715244/RA del 18/07/2012), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 343933 del 25/07/2012, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);

e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra;
i. prima di eseguire interventi di scavo o trivellazioni, si dovrà interpellare il settore III – Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, a mezzo fax/mail nonché il servizio assistenza scavi di Telecom, al fine di pianificare il sopralluogo per le verifiche delle protezioni adottate.

6. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.800 MWh/anno);
   b. strutture agricolo-produttive (riscaldamento acqua ad uso zootecnico, abitazione, locale guardiania e ufficio aziendale 400MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione dell'ex regolamento n. 1774/2002 (Reg. Ce 1069/2009) […] qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati" (articolo 13 dell'accordo 1 luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – G.U. n. 172/2004), rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
11. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
12. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
13. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Porto Viro (RO).
14. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

15. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
16. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Porto Viro (RO) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
17. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 7.760 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
18. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
19. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
20. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
21. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
23. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
24. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo).
25. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
26. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
27. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
28. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni.

29. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
30. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
31. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
32. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
33. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Porto Viro (RO) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) la data di messa in esercizio dell'impianto.
34. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Rovigo) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
35. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Rovigo), la visura camerale aggiornata.
36. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
37. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Porto Viro (RO) la data di dismissione dell'impianto.
38. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
39. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 199.959,70 (centonovantanovemilanovecentocinquantanove/70), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 11312, protocollo n. 3794 del 22/03/2011).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1571 del 31 luglio 2012

"San Giorgio Biogas - società agricola consortile a.r.l.". Subentro nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Caorle - località San Giorgio di Livenza (VE).

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento in oggetto approva il subentro nell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. D.G.R. n. 29 del 17 gennaio 2012 - "Azienda agricola Sincielli di Andrea Ciani Bassetti". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Caorle - località San Giorgio di Livenza (VE).

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 17 gennaio 2012, l'"Azienda agricola Sincielli di Andrea Ciani Bassetti" (C.U.A.A. CNBNDR54C28L736O) con sede legale in Viale Vittorio Veneto, 8 - Comune di Treviso e sede operativa in Comune di Caorle, località San Giorgio di Livenza (VE), ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Successivamente alla comunicazione di inizio lavori (19 marzo 2012), la società "San Giorgio Biogas - società agricola consortile a.r.l." (CUAA 040098960273) con sede legale in via Strada Sincielli, 4 - Comune di Caorle (VE), località San Giorgio, ha comunicato alla Giunta regionale (29 maggio 2012) la richiesta di subentro nell'autorizzazione unica rilasciata con la citata D.G.R. n. 29/2012 a favore dell'"Azienda agricola Sincielli di Andrea Ciani Bassetti", allegando all'istanza idonea documentazione.

Il Responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi della D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010, ha richiesto ad AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, di verificare il rispetto della connessione dell'impianto all'attività agricola, ai sensi L.R. n. 11/2004 - art. 44 e per gli effetti dell'articolo 1, comma 423 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e s. m. e i.

Con nota protocollo n. 309922 del 4 luglio 2012, il dirigente dello Sportello unico agricolo di Venezia competente, ha comunicato l'approvazione del Piano Aziendale, ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004 e sm. e i., a favore della società "San Giorgio Biogas - società agricola consortile a.r.l.", confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola in argomento, ai sensi del terzo comma, articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j)", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Acquisito il titolo di possesso, registrato a Treviso il 27 giugno 2012, n. 8262, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio di Venezia, Registro Particolare ai nn. 13027, 13028, 13029, 13030 e 13031 e Registro generale ai nn. 18364, 18365, 18366, 18367 e 18368, come da atto notarile del 25 giugno 2012, a firma del notaio dottor Ada Stiz, notaio in Treviso (repertorio n. 93812 - fascicolo n. 27942) dal quale risulta che la società "San Giorgio Biogas - società agricola consortile a.r.l." ha la disponibilità, condizionata al subentro a favore della medesima Società dell'autorizzazione unica precedentemente rilasciata alla "Azienda agricola Sincielli di Andrea Ciani Bassetti", delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere e delle infrastrutture connesse al medesimo (Comune di Caorle catasto terreni, sezione unica, foglio 13 mappali n. 152, 154 e 160, Comune di Caorle, catasto fabbricati, foglio 13, mappali n. 136, 157, 163 e 164) sino al 31 dicembre 2029;

Preso atto che la Direzione regionale Affari Legislativi, con nota del 23 dicembre 2011, protocollo n. 599361, ha confermato che "un contratto condizionato al rilascio dell'autorizzazione può ritenersi titolo idoneo a dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto";

Preso atto, inoltre, che l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, con nota protocollo n. 309922 del 4 luglio 2012, ha approvato il Piano aziendale ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 11/2004 e s. m. e i.;

Dato atto che con nota protocollo n. 308562 del 4 luglio 2012, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione integrativa di progetto;

Dato atto, altresì, che non sono pervenute osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi della D.G.R. 19 maggio 2009, n. 1391, allegato A (paragrafo "Gestione Casi particolari - subentri") il procedimento relativo al cambio di intestatario dell'autorizzazione unica, che subentra in tutti i diritti e obblighi del precedente beneficiario;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la conclusione dei lavori di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J320 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,462 MW

associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 C2) di potenza elettrica utile di 0,999 MW (potenza termica utile di 1,245 MW);

4. di autorizzare la società "San Giorgio Biogas - società agricola consortile a.r.l." (CUAA 040098960273), con sede legale in via Strada Sincielli, 4 - Comune di Caorle (VE), località San Giorgio alla conclusione dei lavori di costruzione e all'esercizio delle opere, degli impianti e delle attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Caorle - località San Giorgio di Livenza (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 13, mappali nn. 152, 154 e 160, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 307322 del 28 giugno 2011, n. 366161 del 1 agosto 2011, n. 408131 del 2 settembre 2011, n. 449327 del 29 settembre 2011 e 483208 del 18 ottobre 2011;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto di una rete elettrica privato, connesso con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Biogas Sincielli", da ubicarsi in Comune di Caorle - località San Giorgio di Livenza (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 13, mappali nn. 160, catasto fabbricati, foglio 13, mappali n. 136, 157, 163 e 164, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 408131 del 2 settembre 2011;

6. di autorizzare, altresì, la società "San Giorgio Biogas - società agricola consortile a.r.l." alla conclusione dei lavori di costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, di una potenza termica impegnata di 1.166 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (210 kW);
- delle strutture agricolo-produttive, serre (956 kW)

pari a complessivi 2.809 MWh/anno (32 % della producibilità termica media impiegata di 8.876 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Caorle - località San Giorgio di Livenza (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 13, mappali nn. 152 e 154, catasto fabbricati, foglio 13, mappale 136, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 408131 del 2 settembre 2011;

7. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., e 6..;

8. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Caorle - località San Giorgio di Livenza (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 13, mappali n. 152, 154, e 160, Comune di Caorle, catasto fabbricati, foglio 13, mappali n. 136, 157, 163 e 164, perdono efficacia e quindi decadono il 31 dicembre 2029, termine ultimo di validità dell'atto di costituzione del diritto di superficie (atto registrato a Treviso il 27 giugno 2012, n. 8262, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio di Venezia, Registro Particolare ai nn. 13027, 13028, 13029, 13030 e 13031 e Registro generale ai nn. 18364, 18365, 18366, 18367 e 18368, come da atto notarile del 25 giugno 2012, a firma del notaio dottor Ada Stiz, notaio in Treviso (repertorio n. 93812 - fascicolo n. 27942);

9. di comunicare alla società "San Giorgio Biogas - società agricola consortile a.r.l.", (CUAA 040098960273), con sede legale in via Strada Sincielli, 4 - Comune di Caorle (VE), località San Giorgio di Livenza, nonché alle Amministrazioni pubbliche, Enti e Società interessati l'avvenuto cambio di intestazione dell'autorizzazione unica - D.G.R. n. 29/2012, da "Azienda agricola Sincielli di Andrea Ciani Basetti" alla società "San Giorgio Biogas - società agricola consortile a.r.l.";

10. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 17 gennaio 2012 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'"Azienda agricola Sincielli di Andrea Ciani Bassetti" (C.U.A.A. CNBNDR54C28L736O) alla costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse;

11. di approvare l'importo di € 248.000,00 (duecentoquarantaottomila/00) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1571 del 31 luglio 2012 pag. 1/4

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA FERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE VEGETALI NON COSTITUENTI RIFIUTO, DELLA SOCIETÀ "SAN GIORGIO BIOGAS – SOCIETÀ AGRICOLA CONSORTILE A.R.L.", DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CAORLE – LOCALITA' SAN GIORGIO DI LIVENZA (VE):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere urbanistico edilizio favorevole del Comune di Caorle (VE), pervenuto in data 30 settembre 2011, protocollo n. 451845, ossia:
   a. le essenze arboree piantumate quale opere di mitigazione previste dalle norme PAT (una superficie pari a 3 volte quella occupata dall'impianto) siano mantenute per tutta la durata dell'impianto, come rappresentate nelle tavole c58.A, c59.A e c54.C.
2. Rispettare la condizione indicata nel parere della Provincia di Venezia – Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, pervenuto con nota protocollo n. 383887, dell'11 agosto 2011, ossia:
   a. non siano previsti abbassamenti permanenti del piano di campagna mediante asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) nelle porzioni di territorio poste a quota inferiore a + 2,00 m.s.l.m., ad eccezione degli interventi contestuali a quelli di riallagamento o per intereventi con funzionalità idraulica e/o naturalistica riconosciuta dalle Autorità competenti. Ai sensi per gli effetti del punto 14 dell'art. 16 – Prescrizioni delle NTA allegate al PTCP.
3. Rispettare le indicazione contenute nel parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, espresso con nota protocollo n. 433743 del 20 settembre 2011, ossia:
   a. "gli interventi che implichino scavi del suolo siano effettuati con assistenza specializzata continua, con oneri a carico della committenza e sotto la sorveglianza della medesima Soprintendenza".
4. Rispettare le prescrizioni espresse in sede di conferenza di servizi da parte di ARPAV, dipartimento di Venezia, ossia:
   a. garantire che il camino di espulsione dei fumi del cogeneratore sia attrezzato, nel rispetto delle norme di sicurezza degli operatori, in modo da consentire il controllo delle emissioni in atmosfera.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere del Consorzio di bonifica Veneto Orientale, pervenuto con nota protocollo n. 442366, del 26 settembre 2011, ossia:
   a. mantenere libera da ogni manufatto la fascia di rispetto, della larghezza di 10 metri, ricadente in sinistra del canale consorziale denominato Collettore Primo "Sencielli";
   b. incrementare il volume di invaso giù contemplato, aumentando la superficie dei laghetti previsti tra le serre e il silos postfermentatore, di una quantità pari a 302 mc.;
   c. al fine di evitare rilasci di liquame nella rete di scolo consorziale, siano posate delle chiaviche di chiusura in caso di emergenza, in corrispondenza dei pozzetti posti a valle delle condotte da 60, collocate a sud del nuovo intervento e sulle scoline ai bordi delle aree oggetto di intervento.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, pervenuto con nota del 28 giugno 2011, prot. n. 307322, ossia:
   a. gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, e in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
   b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. i dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Ministero P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Ministero P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);

e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero P.T. prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.

7. Inoltrare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), entro 30 giorni dalla data di approvazione delle delibera autorizzativa, l'atto ricognitivo con il quale si rendono definitivi gli effetti dell'atto di costituzione di diritto di superficie e costituzione di servitù registrato a Treviso il 27 giugno 2012, n. 8262, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio di Venezia, Registro Particolare ai nn. 13027, 13028, 13029, 13030 e 13031 e Registro generale ai nn. 18364, 18365, 18366, 18367 e 18368, come da atto notarile del 25 giugno 2012, a firma del notaio dottor Ada Stiz, notaio in Treviso (repertorio n. 93812 – fascicolo n. 27942), come se la clausola risolutiva di cui all'articolo 6 non fosse mai stata apposta. In caso contrario l'autorizzazione unica rilasciata in sede di Conferenza di servizi perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
8. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
9. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario l'autorizzazione unica perderà automaticamente di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
10. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28..
11. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
    a. della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica, pari ad una producibilità termica media di 1.266 MWh/anno;
    b. del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive – serre, pari ad una producibilità termica media di 1.543 MWh/anno.

    In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
13. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
14. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Caorle (VE).
15. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

16. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
17. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Caorle (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
18. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (potenza termica disponibile pari a 6.067 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
19. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 1 marzo 1991 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
20. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
21. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
24. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
25. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
26. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento e analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
27. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
28. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
29. Limitatamente agli impianti alimentati da sola biomassa vegetale (PAE), rispettare le disposizioni regionali previste per l'utilizzo agronomico delle acque reflue (vedi allegato A alla D.G.R. n. 2439/2007 e succ. modif. e integraz.) ivi compresa l'effettuazione delle analisi trimestrali del materiale in uscita dai fermentatori anaerobici; adeguare il piano di utilizzo agronomico del "digestato" sulla base dei risultati

analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella A del Codice di Buona Pratica Agricola DM 19.04.1999).

30. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
31. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
32. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
33. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
34. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Caorle (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell'impianto.
35. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello Unico Agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
36. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello Unico Agricolo di Venezia), la visura camerale aggiornata.
37. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
38. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Caorle (VE) la data di dismissione dell'impianto.
39. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
40. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010, ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi.

Si prescrive altresì di rispettare le indicazioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia; pervenuto con nota loro protocollo n. 24558 del 21 settembre 2011;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1572 del 31 luglio 2012

"Società agricola Donola Aldo e figli". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Bovolenta (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate). Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 9 febbraio 2012 la "Società agricola Donola Aldo e figli", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Bovolenta (PD) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 2 aprile 2012 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 20 giugno 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- trascrizione dell'atto di disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia e delle opere connesse;
- registrazione e trascrizione degli atti di costituzione di servitù di elettrodotto e di passaggio inerenti le opere e infrastrutture connesse all'impianto di produzione di energia.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto e gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la "Società agricola Donola Aldo e figli" ha la disponibilità, fino alla data del 22 maggio 2033, delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e

infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 302293 del 29/06/2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova, con nota acquisita a protocollo regionale n. 289653 del 21/06/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 22 maggio e del 20 giugno 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con nota protocollo n. 302293 del 29/06/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Dato atto, altresì, che con nota protocollo n. 304715 del 2/07/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'integrazione della documentazione relativa ad eventuali provvedimenti limitativi e vincolistici derivanti dalla sussistenza delle fattispecie di cui alla lettera h) dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04, con particolare riferimento alle aree sottoposte ad uso civico nel territorio comunale nell'area oggetto dell'intervento, chiesta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con nota protocollo n. 291650 del 25/06/2012;

Preso atto che:

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 2 il 30/05/2012 al n. 7961, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 04/06/2012, al Registro generale n. 18951 e Registro particolare n. 13528, come da atto notarile del 23 maggio 2012 a firma del dott. Adriano Francesco Marcon, notaio in Piove di Sacco (Rep. n. 25093 e Racc. n. 5952), risulta che la "Società agricola Donola Aldo e figli" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Bovolenta - PD, catasto terreni, foglio 2, particella n. 7, 77,

78, 396 e 397) nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Bovolenta - PD, catasto terreni, foglio 2, particelle nn. 7, 77, 78, 396 e 397) sino al 22 maggio 2033;

- con atto di costituzione di servitù di elettrodotto in cavo interrato, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 2 il 19/06/2012 al n. 9124, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 21/06/2012, al Registro generale n. 21161 e al Registro particolare n. 15088, come da atto notarile del 18/06/2012 a firma del dott. Adriano Francesco Marcon, notaio in Piove di Sacco (Rep. n. 25130 e 25137, Racc. n. 5988), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Bovolenta - PD, catasto terreni, foglio 2, particella n. 189);

- con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 2 il 19/06/2012 al n. 9120, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 21/06/2012, al Registro generale n. 21160 e Registro particolare n. 15087, come da atto notarile del 18/06/2012 a firma del dott. Adriano Francesco Marcon, notaio in Piove di Sacco (Rep. n. 25129 e 25136, Racc. n. 5987), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Bovolenta - PD, catasto terreni, foglio 2, particelle nn. 396 e 398);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0346437 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Padova, con nota acquisita a protocollo regionale n. 289653 del 21/06/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 92261 del 27/02/2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo - Sezione staccata di Adria (RO) il 23 aprile 2012, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 127.245,80 (centoventisettemiladuecentoquarantacinquemila/80);

Considerato che alla data del 4 luglio 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di origine aziendale (23% in peso);
- prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 77% in peso), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca motore MAN, modello 2842 LE 322) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 0,946 MW associato a un generatore (marca MARELLI modello MJB 355 SB 4) di potenza elettrica utile di 0,360 MW (potenza termica utile di 0,399 MW);
4. di autorizzare, altresì, la produzione di energia elettrica tramite l'installazione di un modulo a Ciclo Rankine (ORC) dotato di espansore volumetrico a pistoni (marca Piglet, modello PG - 75), alimentato dal cascame termico del motore di cui al precedente punto (1.533 MWh/anno termici), per una potenza elettrica nominale di 18,7 kW (41 % della producibilità termica potenziale risultata pari a 3.780 MWh/anno);
5. di autorizzare la "Società agricola Donola Aldo e figli" (CUAA 04620820284), con sede legale in via Giotto, n. 7 - Comune di Ponte San Nicolò e operativa in via San Gabriele - Comune di Bovolenta (PD), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2., 3. e 4., su terreni censiti in Comune di Bovolenta (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 2, mappali n. 7, 77 e 78, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 66321 del 9/02/2012, n. 75399 del 15/02/2012, n. 156463 del 2/04/2012, n. 221675 del 14/05/2012, n. 262126 del 5/06/2012;
6. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui ai precedenti punto 3. e 4., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Bio Donola", da ubicarsi in Comune di Bovolenta (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 2, mappali nn. 7, 77, 78 e 396, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 156463 del 2/04/2012 e n. 262126 del 5/06/2012;
7. di autorizzare la "Società agricola Donola Aldo e figli" alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 390 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (40 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (abitazione, locali tecnici ed uffici) - 40 kW;

pari a complessivi 818 MWh/anno (22 % della producibilità termica media impegnata, pari 3.780 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Bovolenta (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 2, mappali nn. . 7, 77, 78, 396 e 397, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 66321 del 9/02/2012;

8. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Bio Donola" collegata in antenna con O.d.M. lungo linea MT esistente denominata "Casalserugo", da ubicarsi in Comune di Bovolenta (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 2, mappali nn. 189, 396, 398 compreso tratto lungo strada provinciale SP n. 35 e suo attraversamento, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 66321 del 9/02/2012, n. 156463 del 2/04/2012 e n. 221675 del 14/05/2012;

9. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., 6., 7. e 8.;

10. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., 6. e 7., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Bovolenta (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 2, mappali n. 7, 77, 78, 396 e 397, perdono efficacia e quindi decadono il 22 maggio 2033, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto;

11. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla "Società agricola Donola Aldo e figli";

12. di approvare l'importo di € 127.245,80 (in lettere centoventisettemiladuecentoquarantacinquemila/80) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4., 6. e 7., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1572 del 31 luglio 2012 pag. 1/4

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA DONOLA ALDO E FIGLI" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI BOVOLENTA (PD):

1. Rispettare la prescrizione contenuta nel parere favorevole della Provincia di Padova – Settore Viabilità, trasmessa alla Regione del Veneto (protocollo n. 87454 del 19/06/2012), ossia che l'area della strada provinciale SP n. 35 interessata dalla posa del cavidotto per linea elettrica MT venga attraversata mediante perforazione orizzontale teleguidata.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, trasmesse alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 287361 del 20/06/2012, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
   h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
3. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
5. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (608 MWh/anno);
   b. strutture agricolo-produttive (210 MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

6. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
8. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione dell'ex regolamento n. 1774/2002 (Reg. Ce 1069/2009) […] qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati" (articolo 13 dell'accordo 1 luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – G.U. n. 172/2004), rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
9. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
10. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Bovolenta (PD).
11. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
12. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
13. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Bovolenta, all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) e alla Provincia di Padova - Settore Ambiente - Servizio Ecologia, la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
14. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 1.429 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
15. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
16. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
17. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
18. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

19. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
20. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
21. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova).
22. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
23. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
24. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
25. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni.
26. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
27. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
28. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
29. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
30. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Bovolenta, all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) e alla Provincia di Padova (Settore Ambiente - Servizio Ecologia), la data di messa in esercizio dell'impianto.
31. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
32. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova), la visura camerale aggiornata.
33. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
34. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Bovolenta la data di dismissione dell'impianto.
35. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale

dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

36. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 127.245,80 (centoventisettemiladuecentoquarantacinque/80).

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia (pratica VV.F. n. 53087, protocollo n. 4656/2012 del 26/03/2012).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1573 del 31 luglio 2012

"Azienda agricola La Colombara di Tosetto Walter". Variante non sostanziale all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Camisano Vicentino (VI) e contestuale rettifica della D.G.R. n. 121 del 31 gennaio 2012. "Enel - Divisione Infrastrutture e Reti". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento in oggetto approva la variante non sostanziale del progetto presentato dall'"Azienda agricola La Colombara di Tosetto Walter" ai sensi del D. lgs. n. 387/03, prevedendo nel contempo la rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 31 gennaio 2012 - "Azienda agricola La Colombara di Tosetto Walter". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Camisano Vicentino (VI). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.".

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 31 gennaio 2012, l'"Azienda agricola La Colombara di Tosetto Walter" (CUAA TSTWTR57D16B564P), con sede legale in via Provinciale n. 12 - Comune Campo San Martino (PD) e operativa in via Malspinoso, n. 17 - Comune di Camisano Vicentino (VI), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Camisano Vicentino (VI) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino), sottoprodotti di origine animale (cat. 2 e 3), siero di latte e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 22 maggio 2012, con nota protocollo n. 236193, la medesima Azienda agricola ha presentato richiesta di variante non sostanziale al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 121/2012, riguardante principalmente:

- l'installazione di un unico cogeneratore in luogo dei due previsti, fermo restando la potenza termica e elettrica precedentemente autorizzata (0,999 $MW_{elettrici}$);
- uno spostamento planimetrico del punto di connessione dell'impianto di rete elettrica pubblica alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente.

Precedentemente, in data 12 aprile 2012, l'Azienda agricola aveva segnalato che, contrariamente a quanto previsto dall'accettazione del Testo Integrato delle Connessioni Attive - T.I.C.A. n. T0297637 - inerente le modalità di costruzione e esercizio dell'impianto di rete elettrica pubblica connessa con l'impianto di produzione di energia in argomento - l'autorizzazione unica rilasciata con D.G.R. n. 121/2012 non autorizzava la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000) a costruire il medesimo impianto di rete pubblico.

Premesso quanto sopra, il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, in data 4 giugno 2012 ha avviato, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1391/2009, le procedure amministrative per l'acquisizione degli atti di assenso alla variante non sostanziale del progetto approvato e autorizzato con D.G.R. n. 121 del 31 gennaio 2012.

Dato atto che alla data del 7 giugno 2012 tutte le Amministrazioni e Enti pubblici avevano acquisito la variante non sostanziale al progetto autorizzato con D.G.R. n. 121/2012 e che, trascorsi i previsti dieci (10) giorni all'Amministrazione procedente (Regione del Veneto - Direzione Agroambiente) non sono stati trasmessi motivi ostativi all'accoglimento degli elaborati tecnici a supporto della variante non sostanziale di progetto, il responsabile del procedimento regionale ha avviato a definitiva conclusione il pro-

cedimento amministrativo riconoscendo all'"Azienda agricola La Colombara di Tosetto Walter" una modifica all'autorizzazione unica - D.G.R. n. 121/2012, in quanto:

- l'Azienda agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta (protocollo n. 253795 del 31/05/2012 e n. 274284 del 12/06/2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Vicenza, con nota acquisita a protocollo regionale n. 284995 del 19/06/2012 ha confermato la precedente attestazione relativa al Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 121/2012;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'"Azienda agricola La Colombara di Tosetto Walter" (CUAA TSTWTR57D16B564P), con sede legale in via Provinciale n. 12 - Comune Campo San Martino (PD) e operativa in via Malspinoso, n. 17 - Comune di Camisano Vicentino (VI), alla produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (motore GE Jenbacher, modello JMS 320 GS-C25) della potenza termica nominale unitaria di 2,462 MW, finalizzati a produrre complessivamente 0,999 MWelettrici (1,350 MW potenza termica utile) associato ad un generatore (marca Stamford, modello PE 734 C2e);
3. di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, il dispositivo numero 9. della deliberazione della Giunta Regionale del 31 gennaio 2012, n. 121, secondo quanto sotto riportato:

ERRATA: "di autorizzare la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, all'esercizio […]",

CORRIGE: "di autorizzare la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio […]";

4. di sostituire i seguenti elaborati progettuali inerenti l'impianto di produzione di energia precedentemente individuati nelle seguenti tavole e/o allegati:

- Tav. U-Compatibilità idraulica (agg. OTT 2011)
- Tav. U-Tavola vincoli;
- Tav. 1-Planimetrie;
- Tav. 4-Locali tecnici;
- Tav. 6-Schema condotte;
- Tav. 7-Sistemazione esterna e mitigazione agro-forestale;
- Tav. U-Percorso trasporto sottoprodotti - Nuova recinzione

con:

- Tav. U-Compatibilità idraulica (aggiornamento maggio 2012)
- Tav. U-Tavola vincoli (aggiornamento maggio 2012);
- Tav. 1-Planimetrie (aggiornamento maggio 2012);
- Tav. 4-Locali tecnici (aggiornamento maggio 2012);

- Tav. 6-Schema condotte (aggiornamento maggio 2012);
- Tav. 7-Sistemazione esterna e mitigazione agro-forestale (aggiornamento maggio 2012);
- Tav. U-Percorso trasporto sottoprodotti - Nuova recinzione (aggiornamento maggio 2012);

5. di sostituire i seguenti elaborati progettuali inerenti l'impianto di rete elettrica energia precedentemente individuati nelle seguenti tavole e/o allegati:

- Relazione tecnico-illustrativa collegamento linea rete MT privata;
- Tav. U-Collegamento linea elettrica MT - Privata;
- Relazione tecnico-illustrativa collegamento impianto di rete per la connessione;
- Elaborato 01 (aggiornamento 10/08/2011);

con:

- Relazione tecnico-illustrativa collegamento linea rete MT privata (Variante non sostanziale D.G.R. n. 121/2012);
- Tav. U-Collegamento linea elettrica MT - Privata (aggiornamento maggio 2012);
- Relazione tecnico-illustrativa collegamento impianto di rete per la connessione (Variante non sostanziale D.G.R. n. 121/2012);
- Elaborato 01 (aggiornamento ottobre 2011);

6. di sostituire i seguenti elaborati progettuali inerenti l'impianto di teleriscaldamento precedentemente individuati nella seguente tavola grafica:

- Tav. U- Progetto minirete di teleriscaldamento (aggiornamento maggio 2011)

con:

- Tav. U- Progetto minirete di teleriscaldamento (aggiornamento maggio 2012)

7. di integrare la precedente documentazione di progetto con.

- Relazione integrativa tecnico-descrittiva dell'impianto (Variante non sostanziale - D.G.R. n. 1211 del 31/01/2012);
- Tavola U - Comparativa locali tecnici;

8. di revocare il punto 7. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale del 31 gennaio 2012, n. 121;

9. di confermare ogni altro contenuto o dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2012, n. 121 non modificato o in contrasto con il presente provvedimento;

10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società "Azienda agricola La Colombara di Tosetto Walter";

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1575 del 31 luglio 2012

Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 in data 29 febbraio 2012. Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 16 marzo 2012, pubblicato nella G.U. del 15 giugno 2012. (L. 77/2009, art. 11).

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Approvazione delle graduatorie conseguenti al bando approvato con D.G.R. 655 del 17/04/2010, per indagini di micro zonazione sismica ed interventi di rafforzamento strutturale o di miglioramento sismico su edifici pubblici, ai fini dell'ottenimento degli atti di assenso da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

Le graduatorie relative agli interventi strutturali su edifici privati verranno approvate con successivo provvedimento.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

l'art. 11 della Legge 24.06.09, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", stabilisce l'istituzione di un fondo per la prevenzione del rischio sismico, quantificato nell'importo complessivo di 960 milioni di Euro, così ripartiti:

- 44 milioni per l'anno 2010;
- 145,1 milioni per l'anno 2011;
- 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;
- 145,1 milioni per l'anno 2015;
- 44 milioni per l'anno 2016.

L'iniziativa di cui sopra, relativa all'annualità statale 2010, è stata avviata con O.P.C.M. 3907 del 13 novembre 2010, che ha chiamato le Regioni ad adottare un bando, nei territori in cui, in tutto o in parte, l'accelerazione sismica al suolo è superiore a 0,125g, per l'esecuzione di:

- indagini di micro zonazione sismica;
- interventi di rafforzamento/miglioramento sismico negli edifici pubblici ed opere definiti strategici e rilevanti, nonché in quelli privati.

Con Decreto del 10 dicembre 2010 (pubblicato nella G.U. n. 42 del 21 febbraio 2011), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha conseguentemente assegnato a questa Regione risorse per complessivi Euro 1.464.680,82, relativi all'annualità 2010, così suddivisi:

- Euro 154.176,93 per indagini di micro zonazione sismica;
- Euro 1.310.503,89 per interventi su edifici ed opere strategiche e rilevanti, sia pubbliche, sia private.

Tale iniziativa, relativa al 2010, è stata avviata dal Veneto con DGR 3533 del 30 dicembre 2010.

Con DGR 359 del 29 marzo 2011 e con D.G.R. 1496 del 20 settembre 2011, sono state quindi approvate le graduatorie di merito, con l'assegnazione di risorse, previo trasferimento statale, di complessivi Euro 1.464.682,82 per l'esecuzione di indagini di micro zonazione sismica ed interventi su edifici ed opere strategiche e rilevanti pubbliche, escludendo gli edifici privati.

Ora, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4007 del 29 febbraio 2012 (di seguito 'Ordinanzà), è stata avviata analoga iniziativa, relativa all'annualità statale 2011, il cui bando è stato approvato da questa Regione con D.G.R. 655 del 17 aprile 2012 (B.U.R. n. 35 del 4/05/2012), per le seguenti fattispecie:

- indagini di micro zonazione sismica;
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della citata Ordinanza (edifici pubblici);
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della citata Ordinanza (edifici privati);

Con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 16 marzo 2012, pubblicato nella G.U. del 15 giugno 2012 (di seguito 'Decretò), è stato pubblicato il riparto dei finanziamenti, per l'annualità statale 2011, che ha assegnato a questa Regione risorse per complessivi Euro 5.668.789,76.

Stabilito di riservare agli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera c) (edifici privati), in coerenza con quanto disposto dal comma 1 art. 2 dell'Ordinanza, la percentuale minima del 20% della somma, pari ad Euro 5.263.876,21, destinata complessivamente agli interventi strutturali sugli edifici, le quote relative all'annualità statale 2011 sono così definitivamente stabilite:

1. Euro 404.913,55 per indagini di micro zonazione sismica (lettera a) del comma 1 art. 2 dell'Ordinanza);
2. Euro 4.238.100,97 per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera b) del comma 1 art. 2 dell'Ordinanza (edifici pubblici);
3. Euro 1.025.775,24 per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera c) del comma 1 art. 2 dell'Ordinanza (edifici privati).

Con la citata D.G.R. 655/2012, sono state inoltre previste le seguenti modalità e tempistiche:

1. indagini di micro zonazione sismica (lett. a)): scadenza per l'invio delle istanze il 04.06.2012 (30 giorni dalla pubblicazione del Decreto); le eventuali istanze trasmesse dal 4 al 30 giugno sono ritenute ammissibili, ma sono inserite in graduatoria di seguito alle precedenti. I Comuni beneficiari, entro il 14 settembre 2012 devono affidare gli incarichi di redazione degli studi

di microzonazione sismica. In coerenza al suddetto Decreto di riparto, pubblicato successivamente al bando, tale termine viene ristabilito al 12/11/2012;

2. interventi strutturali su edifici pubblici (lett. b)): scorrimento delle graduatorie già approvate con D.G.R. 359/11, e 1496/11, previa "comunicazione di interesse al contributo" dei beneficiari, da far pervenire alla Struttura Regionale Competente entro il 31.05.12;
3. interventi strutturali su edifici privati (lett. c)): l'acquisizione delle domande, e la relativa istruttoria sono demandate ai Comuni, che devono far pervenire alla Struttura Regionale competente, entro il 14 settembre 2012, gli elenchi delle domande e l'apposito software compilato.

Per le indagini di cui al precedente punto 1, entro le date prestabilite dalla D.G.R. 655/2012, sono pervenute alla Struttura Regionale competente n. 92 istanze per indagini di micro zonazione sismica, come elencato nell'Allegato A "Iniziative di cui all'O. P.C.M. 4007/12. Indagini di micro zonazione sismica relative all'Annualità 2011: Elenco delle domande pervenute, ammesse e non ammesse.

In seguito alle risultanze istruttorie, sono state ritenute ammissibili n 87 domande, come elencate nell'Allegato B "Iniziative di cui all'O.P.C.M. 4007/12. Indagini di micro zonazione sismica relative all'Annualità 2011. Graduatoria delle domande ammesse".

Considerate le risorse a disposizione per le suddette indagini di micro zonazione sismica, che ammontano ad Euro 404.913,55, risultano ora finanziabili n. 27 interventi, per un importo complessivo di Euro 404.913,55, come evidenziato nel medesimo Allegato B.

Agli ultimi due beneficiari, i Comuni di Bassano del Grappa (VI) e Montebelluna (TV), che sono risultati a pari merito in graduatoria, sia in termini di punteggio, nonché di entità del contributo finanziabile, viene assegnato un contributo ridotto, rispetto ai 23.250,00 Euro previsti, fatta salva la possibilità di integrazione, in fase di assestamento del presente programma.

La suddetta graduatoria, di cui all'Allegato B, potrà essere utilizzata per i contributi che si rendessero disponibili per le annualità statali successive al 2011, a seguito di appositi provvedimenti di Giunta Regionale.

Acquisite inoltre le "dichiarazioni di interesse al contributo" dei Comuni posizionati utilmente nella graduatoria di cui all'Allegato B della D.G.R. 1496/11, per l'esecuzione di interventi su edifici pubblici (lett. b), ad esclusione dei Comuni di Oppeano (VR) e di Nove (VI), che pertanto risultano esclusi, è possibile effettuare lo scorrimento della citata graduatoria, ammettendo a contributo n. 12 Comuni beneficiari, per un importo complessivo di Euro 4.238.100,97, come indicato nell'Allegato C "Iniziative di cui all'O.P.C.M. 4007/12. Interventi strutturali su edifici pubblici (lett. b), relative all'Annualità 2011. Graduatoria delle domande ammesse".

A seguito della pubblicazione del Decreto, è ora possibile definire in dettaglio modalità e tempistiche finali per la corretta gestione amministrativa dei contributi:

a) indagini di microzonazione sismica:
   - Entro il 12/11/2012 (120 gg dal 15/06/12, data di pubblicazione del Decreto): affidamento, da parte dei Comuni beneficiari, degli incarichi di redazione degli studi di microzonazione sismica;
   - Entro il 11/05/13 (180 giorni successivi), la Regione acquisisce dai Comuni, gli elaborati finali. Gli studi devono essere redatti dal Comune secondo le specifiche e le modalità, anche informatiche, previste dall'Ordinanza; nonché approvati dallo stesso Comune con apposito provvedimento;
   - Entro il 10/07/13 la Regione attesta il rispetto delle indagini acquisite riguardo alle specifiche regionali, e provvede alla trasmissione degli elaborati alla Commissione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza.

Acquisito il parere della commissione, la regione provvede all'approvazione definitiva da parte delle Regioni e al saldo del contributo.

b) interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico:
   - Entro il 12/11/2012, i Comuni sono tenuti a comunicare l'avvenuto affidamento delle attività di progettazione;
   - Entro il 15/06/2013, i Comuni assegnatari sono tenuti a comunicare l'avvenuto affidamento dei lavori;
   - Entro il 15/06/2014, i Comuni assegnatari sono tenuti a trasmettere alla Regione gli atti di contabilità finale, unitamente ai valori degli indici di rischio risultanti in seguito agli interventi di miglioramento sismico.

Eventuali richieste di proroga, adeguatamente motivate, saranno valutate ed autorizzate dalla Struttura Regionale competente.

La Regione eroga il contributo ai Comuni con le modalità di cui all'art. 54 della L.R. 7.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione delle Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Strutture competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista l'O.P.C.M. n. 4007 del 29/02/2012;

Vista la D.G.R. n. 655 del 17/04/2012;

Visto il D.P.C.M. del 16/03/2012 (G.U. 15/06/2012);

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento, e di approvare gli elenchi e le graduatorie delle iniziative di cui alla OPCM 4007/12, da comunicare al Dipartimento della Protezione Civile per l'accesso al fondo straordinario di cui all'oggetto, in conformità ai seguenti allegati:

- Allegato A “Iniziative di cui all’O.P.C.M. 4007/12. Indagini di microzonazione sismica relative all’Annualità 2011: Elenco delle domande pervenute, ammesse e non ammesse”;
- Allegato B “Iniziative di cui all’O.P.C.M. 4007/12. Indagini di microzonazione sismica relative all’Annualità 2011. Graduatoria delle domande ammesse”;
- Allegato C “Iniziative di cui all’O.P.C.M. 4007/12. Interventi strutturali su edifici pubblici (lett. b), relative all’Annualità 2011. Graduatoria delle domande ammesse”.

2. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici:

- della comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delle graduatorie di cui al primo alinea, ottenendone gli eventuali atti di assenso necessari;
- dell’assegnazione formale dei contributi a seguito dell’effettivo trasferimento alla Regione della somma complessiva di Euro 4.643.014,52 (Euro 404.913,55 per indagini di micro zonazione sismica ed Euro 4.238.100,97 per interventi strutturali su edifici pubblici), da accertare previamente nel bilancio regionale di previsione, assumendo i relativi impegni di spesa;
- di ogni ulteriore incombenza derivante dall’attuazione di quanto previsto nei precedenti alinea;

3. di prendere atto che la graduatoria dell’iniziativa di cui alla OPCM 4007/12, relativa agli interventi su edifici privati, verrà approvata con successivo provvedimento di Giunta Regionale;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

O.P.C.M. n. 4007 del 29 febbraio 2012

D.G.R. n. 655 del 17 Aprile 2012

INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA (lett. a)

Elenco Domande Pervenute

(ordinato per Provincia e Comune)

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 2/4

N.	Fascicolo		Amministrazione Comunale	Data Domanda	Ammesso	Punteggio (ag+cofin+pop)	Cause di esclusione
1	BL	001	**ALANO DI PIAVE**	31/05/2012	Sì	2	
2	BL	005	**ARSIE'**	04/06/2012	Sì	1	
3	BL	011	**BELLUNO**	01/06/2012	Sì	4,1	
4	BL	002	**CESIOMAGGIORE**	01/06/2012	Sì	2	
5	BL	009	**LA VALLE AGORDINA**	01/06/2012	Sì	1	
6	BL	004	**LAMON**	30/05/2012	Sì	1	
7	BL	006	**LIMANA**	01/06/2012	Sì	3	
8	BL	007	**MEL**	31/05/2012	Sì	3	
9	BL	003	**S. GIUSTINA**	29/05/2012	Sì	3	
10	BL	010	**S. GREGORIO NELLE ALPI**	04/06/2012	Sì	2	
11	BL	008	**TRICHIANA**	01/06/2012	Sì	3	
12	PD	001	**CAMPODORO**	04/06/2012	Sì	0	
13	TV	008	**ALTIVOLE**	17/05/2012	Sì	2,2	
14	TV	014	**ASOLO**	01/06/2012	Sì	3	
15	TV	009	**CAPPELLA MAGGIORE**	31/05/2012	Sì	5	
16	TV	006	**CISON DI VALMARINO**	23/05/2012	Sì	3	
17	TV	003	**CODOGNE'**	01/06/2012	Sì	2	
18	TV	015	**FARRA DI SOLIGO**	16/05/2012	Sì	3	
19	TV	002	**FOLLINA**	24/05/2012	Sì	3	
20	TV	004	**FREGONA**	01/06/2012	Sì	5	
21	TV	001	**MASER**	30/05/2012	Sì	2	
22	TV	012	**MASERADA SUL PIAVE**	04/06/2012	Sì	2	
23	TV	016	**MONTEBELLUNA**	31/05/2012	Sì	3	
24	TV	007	**ODERZO**	30/05/2012	Sì	2	
25	TV	011	**ORMELLE**	01/06/2012	Sì	1	
26	TV	017	**PEDEROBBA**	04/06/2012	Sì	3	
27	TV	013	**PONZANO VENETO**	04/06/2012	Sì	6	
28	TV	010	**REVINE LAGO**	31/05/2012	No	0	mancanza planimetria
29	TV	005	**S. LUCIA DI PIAVE**	01/06/2012	Sì	3	
30	TV	018	**VALDOBBIADENE**	29/06/2012	Sì	4	
31	TV	019	**VAZZOLA**	01/06/2012	No	0	non allegata planimetria area di indagine
32	VI	028	**ARCUGNANO**	01/06/2012	Sì	0	
33	VI	020	**BASSANO DEL GRAPPA**	30/05/2012	Sì	3	
34	VI	025	**BROGLIANO**	04/06/2012	Sì	1	
35	VI	002	**CASSOLA**	30/05/2012	Sì	3	
36	VI	009	**CASTELGOMBERTO**	30/05/2012	Sì	1	
37	VI	010	**CHIUPPANO**	30/05/2012	Sì	1	
38	VI	004	**CORNEDO VICENTINO**	31/05/2012	Sì	2	
39	VI	008	**COSTABISSARA**	28/05/2012	Sì	1	

N.	Fascicolo		Amministrazione Comunale	Data Domanda	Ammesso	Punteggio (ag+cofin+pop)	Cause di esclusione
40	VI	027	**CREAZZO**	05/06/2012	Sì	2	
41	VI	001	**CRESPADORO**	01/06/2012	Sì	1	
42	VI	018	**DUEVILLE**	31/05/2012	Sì	2	
43	VI	023	**ENEGO**	30/05/2012	Sì	1	
44	VI	022	**GRANCONA**	30/05/2012	Sì	0	
45	VI	013	**LONIGO**	25/05/2012	Sì	1	
46	VI	030	**LUSIANA**	04/06/2012	Sì	1	
47	VI	011	**MAROSTICA**	31/05/2012	Sì	3	
48	VI	012	**MONTE DI MALO**	23/05/2012	Sì	1	
49	VI	026	**NOGAROLE VICENTINO**	31/05/2012	Sì	1	
50	VI	021	**ROMANO D'EZZELINO**	01/06/2012	Sì	3	
51	VI	017	**S. VITO DI LEGUZZANO**	31/05/2012	Sì	1,5	
52	VI	019	**SANDRIGO**	04/06/2012	Sì	1	
53	VI	016	**SCHIO**	04/06/2012	Sì	4	
54	VI	024	**SOLAGNA**	31/05/2012	Sì	2	
55	VI	005	**SOVIZZO**	31/05/2012	Sì	2	
56	VI	006	**TEZZE SUL BRENTA**	01/06/2012	Sì	3	
57	VI	015	**TORRI DI QUARTESOLO**	31/05/2012	Sì	1	
58	VI	029	**TRISSINO**	01/06/2012	Sì	3	
59	VI	014	**VALDASTICO**	01/06/2012	Sì	0	
60	VI	003	**VICENZA**	31/05/2012	Sì	3	
61	VI	007	**VILLAVERLA**	25/05/2012	Sì	1	
62	VR	027	**BADIA CALAVENA**	01/06/2012	Sì	4	
63	VR	010	**BELFIORE**	04/06/2012	Sì	0	
64	VR	007	**BOVOLONE**	22/05/2012	Sì	4	
65	VR	021	**BRENZONE**	04/06/2012	Sì	2	
66	VR	025	**CALDIERO**	04/06/2012	Sì	1	
67	VR	016	**CAPRINO VERONESE**	04/06/2012	Sì	1	
68	VR	006	**CASTELNUOVO DEL GARDA**	28/05/2012	Sì	2	
69	VR	015	**CAVAION VERONESE**	31/05/2012	Sì	1,6	
70	VR	003	**CAZZANO DI TRAMIGNA**	01/06/2012	Sì	1	
71	VR	005	**COLOGNOLA AI COLLI**	23/05/2012	Sì	1	
72	VR	017	**GARDA**	04/06/2012	Sì	1	
73	VR	031	**GREZZANA**	01/06/2012	No	0	la richiesta riguarda microzonazione sismica di livello 2, non oggetto del bando.
74	VR	018	**LAVAGNO**	01/06/2012	Sì	1	
75	VR	020	**MALCESINE**	01/06/2012	Sì	1	
76	VR	024	**MARANO DI VALPOLICELLA**	04/06/2012	Sì	3	
77	VR	012	**NOGAROLE ROCCA**	29/05/2012	Sì	0	
78	VR	029	**PALU'**	13/06/2012	Sì	2	

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 4/4

N.	Fascicolo		Amministrazione Comunale	Data Domanda	Ammesso	Punteggio (ag+cofin+pop)	Cause di esclusione
79	VR	001	**PESCANTINA**	24/05/2012	Sì	2	
80	VR	019	**POVEGLIANO VERONESE**	30/05/2012	Sì	2	
81	VR	011	**RONCO ALL'ADIGE**	04/06/2012	Sì	0	
82	VR	009	**ROVERE' VERONESE**	31/05/2012	Sì	1	
83	VR	014	**S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA**	04/06/2012	Sì	2	
84	VR	032	**S. BONIFACIO**	31/05/2012	No	0	la richiesta riguarda microzonazione sismica di livello 2, non oggetto del bando.
85	VR	022	**S. GIOVANNI LUPATOTO**	04/06/2012	Sì	2	
86	VR	013	**S. ZENO DI MONTAGNA**	04/06/2012	Sì	3	
87	VR	002	**SOAVE**	01/06/2012	Sì	2	
88	VR	028	**SOMMACAMPAGNA**	01/06/2012	Sì	2,5	
89	VR	008	**SONA**	04/06/2012	Sì	4	
90	VR	004	**TORRI DEL BENACO**	17/05/2012	Sì	1	
91	VR	030	**VERONA**	26/06/2012	No	0	mancanza planimetria
92	VR	023	**VILLAFRANCA DI VERONA**	30/05/2012	Sì	2	
93	VR	026	**ZIMELLA**	04/06/2012	Sì	1	

O.P.C.M. n. 4007 del 29 febbraio 2012

D.G.R. n. 655 del 17 Aprile 2012

INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA (lett. a)

Graduatoria delle Domande Ammesse

(ordinato per Punteggio e Importo Contributo)

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 2/4

N.	Fascicolo		Amministrazione Comunale	ag	Punteggio	cofin %	Contributo	Progressivo Contributi
1	TV	013	**PONZANO VENETO**	0,189188	6	40	€ 11.700,00	€ 11.700,00
2	TV	009	**CAPPELLA MAGGIORE**	0,247	5	20	€ 10.800,00	€ 22.500,00
3	TV	004	**FREGONA**	0,253349	5	20	€ 10.800,00	€ 33.300,00
4	BL	011	**BELLUNO**	0,250392	4,1	1	€ 23.017,50	€ 56.317,50
5	VR	027	**BADIA CALAVENA**	0,164524	4	60	€ 5.400,00	€ 61.717,50
6	VR	007	**BOVOLONE**	0,125449	4	60	€ 7.800,00	€ 69.517,50
7	VR	008	**SONA**	0,160994	4	20	€ 15.600,00	€ 85.117,50
8	VI	016	**SCHIO**	0,162392	4	20	€ 18.600,00	€ 103.717,50
9	VR	013	**S. ZENO DI MONTAGNA**	0,164508	3	20	€ 7.800,00	€ 111.517,50
10	VR	024	**MARANO DI VALPOLICELLA**	0,165155	3	20	€ 10.800,00	€ 122.317,50
11	VI	029	**TRISSINO**	0,161965	3	20	€ 13.200,00	€ 135.517,50
12	TV	006	**CISON DI VALMARINO**	0,252136	3	0	€ 13.500,00	€ 149.017,50
13	TV	002	**FOLLINA**	0,248886	3	0	€ 13.500,00	€ 162.517,50
14	BL	008	**TRICHIANA**	0,248869	3	0	€ 13.500,00	€ 176.017,50
15	TV	014	**ASOLO**	0,213393	3	10	€ 14.850,00	€ 190.867,50
16	BL	006	**LIMANA**	0,249426	3	0	€ 16.500,00	€ 207.367,50
17	BL	003	**S. GIUSTINA**	0,225233	3	0	€ 16.500,00	€ 223.867,50
18	TV	017	**PEDEROBBA**	0,230006	3	0	€ 16.500,00	€ 240.367,50
19	BL	007	**MEL**	0,247157	3	0	€ 16.500,00	€ 256.867,50
20	TV	015	**FARRA DI SOLIGO**	0,253889	3	0	€ 16.500,00	€ 273.367,50
21	TV	005	**S. LUCIA DI PIAVE**	0,22514	3	0	€ 16.500,00	€ 289.867,50
22	VI	011	**MAROSTICA**	0,17581	3	0	€ 19.500,00	€ 309.367,50
23	VI	006	**TEZZE SUL BRENTA**	0,176201	3	0	€ 19.500,00	€ 328.867,50
24	VI	021	**ROMANO D'EZZELINO**	0,187043	3	0	€ 19.500,00	€ 348.367,50
25	VI	002	**CASSOLA**	0,186789	3	0	€ 19.500,00	€ 367.867,50
26	VI	020	**BASSANO DEL GRAPPA**	0,185	3	0	€ 18.523,03	€ 386.390,53
27	TV	016	**MONTEBELLUNA**	0,222925	3	0		
28	VI	003	**VICENZA**	0,15905	3	0		
29	VR	028	**SOMMACAMPAGNA**	0,157106	2,5	5		
30	TV	008	**ALTIVOLE**	0,208299	2,2	2		
31	VI	024	**SOLAGNA**	0,179833	2	0		
32	BL	010	**S. GREGORIO NELLE ALPI**	0,218716	2	0		
33	VR	021	**BRENZONE**	0,161761	2	10		
34	VR	019	**POVEGLIANO VERONESE**	0,146411	2	20		
35	BL	001	**ALANO DI PIAVE**	0,221102	2	0		
36	BL	002	**CESIOMAGGIORE**	0,218989	2	0		
37	VI	005	**SOVIZZO**	0,158407	2	10		
38	VR	002	**SOAVE**	0,154817	2	10		
39	TV	012	**MASERADA SUL PIAVE**	0,175056	2	0		
40	TV	001	**MASER**	0,223208	2	0		

N.	Fascicolo		Amministrazione Comunale	ag	Punteggio	cofin %	Contributo	Progressivo Contributi
41	TV	003	**CODOGNE'**	0,210773	2	0		
42	TV	007	**ODERZO**	0,160866	2	0		
43	VR	022	**S. GIOVANNI LUPATOTO**	0,152388	2	0		
44	VR	014	**S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA**	0,165083	2	0		
45	VI	004	**CORNEDO VICENTINO**	0,163038	2	0		
46	VI	018	**DUEVILLE**	0,163336	2	0		
47	VR	001	**PESCANTINA**	0,163916	2	0		
48	VR	006	**CASTELNUOVO DEL GARDA**	0,16116	2	0		
49	VR	023	**VILLAFRANCA DI VERONA**	0,154246	2	0		
50	VR	015	**CAVAION VERONESE**	0,164582	1,6	6		
51	VI	017	**S. VITO DI LEGUZZANO**	0,162734	1,5	5		
52	VR	003	**CAZZANO DI TRAMIGNA**	0,160517	1	0		
53	BL	005	**ARSIE'**	0,173675	1	0		
54	VI	026	**NOGAROLE VICENTINO**	0,162719	1	0		
55	VI	001	**CRESPADORO**	0,164	1	0		
56	BL	009	**LA VALLE AGORDINA**	0,169888	1	0		
57	VI	023	**ENEGO**	0,164931	1	0		
58	VR	009	**ROVERE' VERONESE**	0,165088	1	0		
59	VR	026	**ZIMELLA**	0,128708	1	10		
60	VI	012	**MONTE DI MALO**	0,163057	1	0		
61	VR	017	**GARDA**	0,163746	1	0		
62	BL	004	**LAMON**	0,155447	1	0		
63	VR	020	**MALCESINE**	0,157121	1	0		
64	VI	030	**LUSIANA**	0,166674	1	0		
65	VR	004	**TORRI DEL BENACO**	0,163306	1	0		
66	TV	011	**ORMELLE**	0,171458	1	0		
67	VI	010	**CHIUPPANO**	0,160008	1	0		
68	VI	025	**BROGLIANO**	0,162397	1	0		
69	VR	025	**CALDIERO**	0,150466	1	0		
70	VR	018	**LAVAGNO**	0,15787	1	0		
71	VR	016	**CAPRINO VERONESE**	0,164762	1	0		
72	VI	007	**VILLAVERLA**	0,164202	1	0		
73	VI	009	**CASTELGOMBERTO**	0,162273	1	0		
74	VI	019	**SANDRIGO**	0,165429	1	0		
75	VR	005	**COLOGNOLA AI COLLI**	0,154723	1	0		
76	VI	008	**COSTABISSARA**	0,16157	1	0		
77	VI	013	**LONIGO**	0,139995	1	0		
78	VI	015	**TORRI DI QUARTESOLO**	0,143749	1	0		
79	VI	022	**GRANCONA**	0,132545	0	0		
80	VI	014	**VALDASTICO**	0,139876	0	0		

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 4/4

N.	Fascicolo		Amministrazione Comunale	ag	Punteggio	cofin %	Contributo	Progressivo Contributi
81	PD	001	**CAMPODORO**	0,127605	0	0		
82	VR	010	**BELFIORE**	0,145327	0	0		
83	VR	012	**NOGAROLE ROCCA**	0,1307	0	0		
84	VI	028	**ARCUGNANO**	0,146076	0	0		
85	VR	011	**RONCO ALL'ADIGE**	0,136219	0	0		
86	TV	018	**VALDOBBIADENE**	0,239968	4	0		
87	VR	029	**PALU'**	0,134606	2	20		
88	VI	027	**CREAZZO**	0,153899	2	0		

O.P.C.M. 4007 del 29/02/2012

D.G.R. 655 del 17-04-2012

INTERVENTI DI RAFF. LOCALE O MIGLIORAM. SISMICO SU EDIFICI PUBBLICI (Lett. b)

Graduatoria delle Domande Ammesse

ALLEGATOC alla Dgr n. 1575 del 31 luglio 2012 pag. 2/2

Progr	Comune beneficiario	Provincia	Denominazione_Immobile	Descrizione_Intervento	Zona sismica	Volume (mc)	Contributo (€)	Progressivo contributo (€)
1	CIMADOLMO	TV	SEDE MUNICIPALE	Raff. Locale/migl. sismico	3	2743	210.000,00	210.000,00
2	FOLLINA	TV	COMPL. S. GIUSEPPE: SOGGIORNO PER ANZIANI E BIBLIO	Raff. Locale/migl. sismico	2	20418	959.000,00	1.169.000,00
3	PIEVE DI SOLIGO	TV	SCUOLA PRIMARIA "DEL CONTA'"	Raff. Locale/migl. sismico	2	9000	280.980,00	1.449.980,00
4	REVINE LAGO	TV	SEDE MUNICIPALE	Raff. Locale/migl. sismico	2	2500	262.500,00	1.712.480,00
5	VILLA DEL CONTE	PD	EX SEDE MUNICIAPALE ORA SEDE ASSOCIAZ. E BIBLIOT.	Raff. Locale/migl. sismico	3	2268	155.584,80	1.868.064,80
6	COSTERMANO	VR	SCUOLA DELL'INFANZIA DON ATTALO ZAMPERIOLI	Raff. Locale/migl. sismico	3	2111,60	148.281,28	2.016.346,08
7	COSTERMANO	VR	SCUOLA INFANZIA "COLLODI"	Raff. Locale/migl. sismico	3	3208,67	109.975,18	2.126.321,26
8	ILLASI	VR	IMPIANTI SPORTIVI "GIUSEPPE VENTURI"	Raff. Locale/migl. sismico	3	-	28.480,00	2.154.801,26
9	PIANEZZE	VI	SCUOLA ELEMENTARE "DON BOSCO"	Raff. Locale/migl. sismico	3	5189	200.000,00	2.354.801,26
10	POVE DEL GRAPPA	VI	SCUOLA ELEMENTARE "G. LEOPARDI"	Raff. Locale/migl. sismico	2	8187	585.000,00	2.939.801,26
11	GREZZANA	VR	I.C. "G. PASCOLI" - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	Raff. Locale/migl. sismico	3	16000	1.120.000,00	4.059.801,26
12	GREZZANA	VR	I.C. "G. PASCOLI" - SCUOLA "D. DA LUGO"	Raff. Locale/migl. sismico	3	4500	178.299,71	4.238.100,97

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1577 del 31 luglio 2012

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica. Provvedimenti. (L.R. n. 02/01, L.R. n. 3/03, art. 52 e L.R. 44/87).
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone alcune modifiche alle condizioni relative ad una serie di finanziamenti concessi, ai sensi delle normative in oggetto, con DGR 2878/08, DGR 1760/08, DGR 1770/09 e DGR 2056/2011.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di edilizia pubblica riguardanti molteplici tipologie di opere. In particolare, con i provvedimenti di seguito elencati, sono stati approvati i relativi programmi di riparto dei contributi:
- DGR 2878 del 7/10/08 - Interventi regionali a favore dei centri storici dei comuni minori. Secondo programma di riparto per l'esercizio finanziario 2008 (L.R. n. 2/2001);
- DGR 1760 del 1/07/08 - Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica". Riparto per l'esercizio finanziario 2008 (L.R. n. 3/2003, art. 52);
- DGR 1770 del 16.06.2009 - Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica". Primo piano di riparto per l'esercizio finanziario 2009. (LR n° 3/03 art. 52);
- DGR 2056 del 7.12.2011 - Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione: interventi regionali a favore dell'edilizia per il culto e per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro. Primo Piano di Riparto dei contributi per l'anno 2011. (L.R. n. 44/87, art. 3; art. 53, comma 7, L.R. 27/2003).

Si intende ora dare riscontro alle istanze pervenute da parte di alcuni dei beneficiari di contributi assegnati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta regionale, elencati nell'Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Modifiche interventi finanziati con DGR 2878/08, DGR 1760/08, DGR 1770/09 e con DGR 2056/2011", volte ad ottenere, per le motivazioni riportate nell'allegato stesso, una serie di modifiche alle condizioni poste alla base del finanziamento assegnato.
Ritenuto infatti che le modifiche proposte siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso, tenuto conto inoltre del permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative graduatorie, si ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere ritenute meritevoli di approvazione.
Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario, che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte.
Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 2/2001;
Vista la L.R. 03/2003 n. 3, art. 52;
Vista la L.R. n. 44/1987;
Visti i seguenti provvedimenti: DGR 2878/08, DGR 1760/08, DGR 1770/09 e DGR 2056/2011.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le modifiche alle condizioni poste alla base dei finanziamenti elencati nell'Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Modifiche interventi finanziati con DGR 2878/08, DGR 1760/08, DGR 1770/09 e con DGR 2056/2011";
2. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al punto 1, le disposizioni riportate nei provvedimenti originari di finanziamento, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo, che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte;
3. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1577 del 31 luglio 2012

REGIONE DEL VENETO

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica

Modifiche interventi finanziati con DGR 2878/08, DGR 1760/08, DGR 1770/09 e DGR 2056/2011

N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richiesta di modifica	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza al netto di Iva ammesso a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza al netto di Iva modificato	Importo contributo
1	Comune di Badia Calavena Piazza Mercato, 1 37030 Badia Calavena (VR) C.F. 83002470231	Restauro conservativo e recupero funzionale di una porzione di edificio lato est del complesso monasteriale dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia ala sud	Verona (VR)	2878/2008	Con nota n. 3892 in data 16/05/12, il Comune chiede che il contributo di € 69.173,42 assegnato, con DGR 2878/2008 ai sensi della LR n° 02/01, per l'intervento di restauro conservativo e recupero funzionale di una porzione di edificio lato est del complesso monasteriale dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia - ala sud, della spesa ammissibile di € 172.933,54, possa essere utlizzato per l'intervento di riqualificazione urbana della Piazza Mercato, dell'importo ammissibile di € 188.433,42, essendo venuta meno la disponibilità al cofinanziamento del primo intervento da parte della Parrocchia. La richiesta si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condzioni poste a base dell'assegnazione del contributo	€ 172.933,54 (1)	€ 188.433,42 (1)	€ 69.173,42
2	Comune di Cornedo Vicentino Piazza Aldo Moro, 33 36073 Cornedo Vicentino (VI) C.F. 00295160246	Realizzazione della nuova scuola materna in località Riobonello	Vicenza (VI)	1760/2008 1770/2009	Con DGR n° 1760/08 e n° 1770/09, è stato assegnato al Comune, ai sensi dell'art. 52 della LR n° 3/03, un contributo di€ 1.203.400,00, ripartito negli esercizi finanziari 2008 e 2009, in relazione alla realizzazione della nuova scuola materna in località Riobonello, a fronte di una spesa ammissibile per lavori pari ad€ 3.008.500,00. Con DGR n° 1924/10, è stata autorizzata la rilocalizzazione l'intervento in un'area centrale situata in via Don Bosco, ed è stato altresì rideterminato in € 728.800,00 il contributo spettante, a fronte della riduzione ad€ 1.957.000,00 del costo ammissibile dei lavori. Con nota n° 9586 del 30/05/12, il Comune manifesta ora l'esigenza di apportare un'ulteriore variazione alla collocazione dell'intervento, che verrebbe pertanto posizionato, utilizzandi il medesimo progetto edilizio, in una nuova area limitrofa alla precedente, interamente di proprietà comunale, che peraltro consentirebbe una migliore interazione con l'esistente asilo nido risultando infatti più razionale la gestione del servizio mensa nonché una migliore viabilità di accesso. Il costo ammissibile dei lavori risulta pari ad€ 2.017.000,00, al netto della spesa prevista per la certificazione LEED pari ad € 15.000,00, non ammissibile ai sensi della legge regionale di finanziamento. Ravvisata l'ammissibilità della richiesta presentata dal Comune, tenuto conto che la stessa non altera i criteri in base ai quali l'intervento è stato ammesso a contributo con le già citate DGR n° 1760/08, n° 1770/09 e n° 1924/10, si ritiene di autorizzare il Comune, a soli fini dell'ammissibilità dell'intervento al contributo in oggetto, a realizzare la nuova scuola materna nel nuovo sito proposto. Rimane in capo al Comune ogni responsabilità circa il rispetto della legislazione vigente in ordine alla realizzazione dell'opera.	€ 1.957.000,00	€ 2.017.000,00	€ 728.800,00
3	Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli Via Gritti, 54 31050 Visnadello (TV) C.F. 80007550264	Intervento di restauro e risanamento conservativo della chiesa	Spresiano (TV)	2956/11	Con nota in data 19/06/12, la Parrocchia chiede che il contributo di € 51.000,00 assegnato, con DGR 2056/2011 ai sensi della LR n° 44/87, per l'intervento di restauro e risanamento conservativo della chiesa, della spesa ammissibile di € 348.160,40, possa essere utlizzato per l'intervento di restauro e consolidamento statico del campanile, dell'importo ammissibile di € 133.612,73, resosi necessario ed urgente a seguito dei gravi problemi strutturali riscontrati, che possono compromettere l'incolumità pubblica. La richiesta si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condzioni poste a base dell'assegnazione del contributo, tenuto conto che la Diocesi di Treviso ha autorizzato il mutamento di destinazione con nota n. 1050/12/PG del 27.06.2012.	€ 348.160,40	€ 133.612,73	€ 51.000,00

(1) importo IVA compresa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1578 del 31 luglio 2012

Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Primo programma di riparto 2012. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7).

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone l'assegnazione, ai sensi dell'art. 53, comma 7, della L.R. 27/2003, di alcuni contributi destinati ad interventi di particolare interesse od urgenza di competenza di soggetti pubblici e privati.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

La Legge regionale 07.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di Lavori Pubblici d'interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" definisce al Capo IX, articoli da 50 a 54, le modalità dell'intervento finanziario regionale per lavori di interesse regionale, da attuarsi di norma secondo programmi di riparto previsti da specifiche leggi di settore.

All'art. 53, comma 7, si dispone, in particolare, che l'elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la Giunta Regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza.

Con il presente provvedimento, si intende ora dare attuazione, per l'anno 2012, a quanto stabilito dal sopra citato comma 7 dell'art. 53 della L.R. 27/2003, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sui sotto elencati capitoli di spesa, rispettivamente destinati a soggetti pubblici e a soggetti privati:

- n. 44021 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica (D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, artt. 89 - 94)", nell'ambito dell'Unità Previsionale di Base U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del Bilancio regionale di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso;
- n. 100628 "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica (D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, att. 89 - 94)" dell'UPB U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del Bilancio di previsione dell'anno in corso.

Si individuano pertanto nell'Allegato A "Intervento regionale straordinario per lavori di interesse regionale - Primo elenco 2012 contributi assegnati ai sensi dell'art. 53, comma 7, della L.R. 27/2003 - SOGGETTI PUBBLICI" e nell'Allegato B "Intervento regionale straordinario per lavori di interesse regionale - Primo elenco 2012 contributi assegnati ai sensi dell'art. 53, comma 7, della L.R. 27/2003 - SOGGETTI PRIVATI", gli interventi di cui si propone il finanziamento, in quanto ritenuti di particolare interesse od urgenza per le

motivazioni esplicitate negli allegati stessi, dell'importo complessivo di € 3.319.500,00, dei quali € 2.176.000,00 relativi a soggetti pubblici ed € 1.143.500,00 relativi a soggetti privati.

I contributi sono stati calcolati in misura non inferiore all'80% della spesa ammissibile, indicando nel sopra richiamato allegato il conseguente importo minimo da rendicontare al fine dell'intera corresponsione del finanziamento. Alle relative liquidazioni si darà corso compatibilmente con la disponibilità di cassa.

Per quanto riguarda le modalità di gestione dei contributi, si richiamano le disposizioni di cui all'Allegato C alla DGR n. 1829 del 8.11.2011 "Schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il beneficiario dei contributi regionali per lavori di particolare interesse od urgenza", con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) nell'affidamento dei lavori, verranno osservate, per importi inferiori ad € 1.000.000,00 le procedure di cui all'art. 122, comma 7, del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal n. 1) della lettera 1) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con Legge 12 luglio 2011, n. 106;
b) il contributo sarà confermato in via definitiva successivamente alla sottoscrizione della convenzione sopra richiamata, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR della delibera che assegna il contributo, pena la revoca dello stesso, solo a seguito della trasmissione alla Regione della seguente documentazione:
   1) relazione, quadro economico e principali allegati grafici del progetto a livello esecutivo dell'intervento;
   2) provvedimento di approvazione/autorizzazione del progetto;
   3) dichiarazione che il costo del progetto è stato determinato mediante l'applicazione del Prezzario Regionale vigente (eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e dettagliatamente giustificati in rapporto alle particolari caratteristiche dell'edificio e/o delle aree).
c) l'utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d'opera, potrà essere autorizzato limitatamente alle varianti di cui all'art. 132, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE";
d) il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi, conformemente a quanto disposto dall'art. 54, comma 6, della L.R. 07.11.2003, n. 27, è fissato improrogabilmente a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento che ha disposto il relativo impegno di spesa;
e) ai fini di un'adeguata pubblicazione dell'iniziativa regionale, nel cantiere dovrà risultare esposto un cartello conforme allo schema approvato con DGR n. 201 del 3.02.2010, Allegato C.

Per ciò che attiene, in particolare, ai contributi contraddistinti da un richiamo nelle note a specifiche disposizioni normative o provvedimenti regionali, fermo restante quanto stabilito alle lettere precedenti, si applicano, nella gestione dei finanziamenti, le modalità espressamente riferibili agli stessi.

Per le finalità di cui ai punti precedenti, in relazione ai contributi destinati ai beneficiari di cui agli Allegati A e B, pari ad un importo complessivo di € 3.319.500,00, si ritiene di poter far ricorso:

- per i soggetti pubblici di cui all'Allegato A ai fondi disponibili sul capitolo n. 44021 "Trasferimenti alle amministrazioni pub-

bliche per interventi in materia di edilizia pubblica" dell'UPB U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del Bilancio di previsione dell'anno in corso, per l'importo di € 2.176.000,00;

- per i soggetti privati di cui all'Allegato B ai fondi disponibili sul capitolo n. 100628 "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica (D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, att. 89 - 94)" dell'UPB U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del Bilancio di previsione dell'anno in corso, per l'importo di € 1.143.500,00.

La spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, riguardante contributi assegnati a Enti comunali ed a soggetti privati, per l'esecuzione di lavori di interesse regionale, non rientra nelle tipologie di spesa soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, che riguardano la riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi.

Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 7.11.2003 n. 27;

Vista la L.R. 39/2001.

delibera

1. di assegnare, ai beneficiari individuati nell'Allegato A "Intervento regionale straordinario per lavori di interesse regionale - Primo elenco 2012 contributi assegnati ai sensi dell'art. 53, comma 7, della L.R. 27/2003 - SOGGETTI PUBBLICI" e nell'Allegato B "Intervento regionale straordinario per lavori di interesse regionale - Primo elenco 2012 contributi assegnati ai sensi dell'art. 53, comma 7, della L.R. 27/2003 - SOGGETTI PRIVATI", per le motivazioni negli stessi individuate, contributi evidenziati per un importo complessivo di € 3.319.500,00, dei quali € 2.176.000,00 relativi a soggetti pubblici ed € 1.143.500,00 relativi a soggetti privati. I contributi sono stati calcolati in misura non inferiore all'80% della spesa ammissibile, indicando negli Allegati il conseguente importo minimo da rendicontare al fine dell'intera corresponsione del finanziamento. Alle relative liquidazioni si darà corso compatibilmente con la disponibilità di cassa;
2. di richiamare, per quanto riguarda le modalità di gestione dei contributi, le disposizioni di cui all'Allegato C alla DGR n. 1829 del 8.11.2011 "Schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il beneficiario dei contributi regionali per lavori di particolare interesse od urgenza";
3. di impegnare, a favore dei beneficiari di cui all'Allegato A, la spesa di € 2.176.000,00 sul capitolo n. 44021 ad oggetto "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica" del Bilancio annuale di previsione dell'Esercizio Finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di impegnare, a favore dei beneficiari di cui all'Allegato B la spesa di € 1.143.500,00 sul capitolo n. 100628 ad oggetto "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica (D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, att. 89 - 94)" del Bilancio annuale di previsione dell'Esercizio Finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di individuare, ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento approvato con DGR n. 1029 del 18.03.2005 in materia di verifiche a campione, quale Responsabile del Programma di Riparto, il Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici.
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Intervento regionale straordinario per lavori di interesse regionale

Primo elenco 2012 contributi assegnati ai sensi dell'art. 53, comma 7, della L.R. 27/2003

SOGGETTI PUBBLICI

N°	Prov.	Anagrafica Beneficiario	Denominazione opera	Comune	Ragioni di necessità ed urgenza e descrizione dell'intervento	Importo Lavori al lordo di Iva ed oneri per la sicurezza	Importo contributo	Importo minimo da rendicontare	Note	Fasc.
1	PD	Comune di Camposampiero C.F. 80008970289 P.zza Castello 35 - 35012 Camposampiero	Riqualificazione impianti sportivi Don Bosco	Camposampiero	Con note n° 2729 del 21/02/12 e n° 2934 del 24/02/12, il Comune richiede un contributo straordinario per la realizzazione di un nuovo corpo spogliatoi e la costruzione di una pista di atletica nonchè l'adeguamento delle piste di salto in lungo, salto in alto e lancio del peso. Gli interventi descritti si ritengono di particolare interesse in quanto sono attesi da molto tempo dai cittadini ed hanno l'obiettivo di colmare l'assenza di strutture sportive del territorio comunale	€ 257.086,50	€ 150.000,00	€ 187.500,00		9
2	TV	Comune di Cimadolmo C.F. 8001210260 via Roma 2 - 31010 Cimadolmo	Realizzazione di percorso ciclopedonale sul lato nord di via Roncadelle (lotti 1 e 2)	Cimadolmo	Con nota n° 1855 del 12/03/12, Il Comune richiede un contributo straordinario per la realizzazione dell'ultimo tratto della pista ciclabile sulla S. P. 33. L'intervento è particolarmente importante in quanto consentirebbe di alleggerire il traffico veicolare sun un tratto di strada particolarmente pericoloso e funestato da numerosi incidenti, favorendo una mobilità in sicurezza da parte dell'utenza "debole" (bambini in età scolare, anziani, servizio pedibus, ecc.)	€ 943.500,00	€ 150.000,00	€ 187.500,00		15
3	BL	Comune di Pieve d'Alpago C.F. 00206340259 via Roma 31 - 32010 Pieve d'Alpago	Lavori di completamento della struttura coperta adibita al gioco del tennis e del calcetto (impianto di riscaldamento ed opere accessorie)	Pieve d'Alpago	Con note n° 4135 del 20/08/11 e n° 2009 del 26/04/12, il Comune richiede un contributo integrativo a quello di € 23.295,22, assegnato con DGR n°2487/10, ai sensi della LR n° 5/2000, art. 91, per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento del campo da tennis e calcetto coperto in Loc. Palier, a fronte di una spesa di € 58.792,80. Ciò in quanto, per migliorare la funzionalità dell'impianto, al fine di una migliore gestione della struttura ed el contenimento dei consumi, ha ritenuto necessario apportare alcune modifiche al progetto originario con aumento della spesa ammissibile ad € 78.540,00, con una differenza di € 19,747,20	€ 78.540,00	€ 19.000,00	€ 78.540,00	Contributo integrativo a quello di € 23.295,22 assegnato, ai sensi dell'art. 91 della LR 05/00, con DGR n° 2487/10	18
4	VR	Comune di Velo Veronese C.F. 00658400239 P.zza Vittoria 8 - 37030 Velo Veronese	Realizzazione dellla nuova Sede Municipale - I° Stralcio	Velo Veronese	Con nota n° 1080 dell'11/05/12, il Comune evidenzia la particolare situazione di inadeguatezza funzionale e strutturale della sede municipale, che ha reso necessaria la predisposizione di un progetto che prevede le demolizione della sede attuale e la costruzione di una nuova, in luogo della prevista ristrutturazione, non più attuata in quanto il necessario adeguamento alle norme in materia di antisismica di cui al DM 14/1/08, avrebbe comportato sia la perdita di spazi che la limitata agibilità di alcuni locali. In considerazione delle limitate risorse finanziarie il Comune chiede pertanto un contributo straordinario per consentire la realizzazione del primo dei quattro stralci funzionali previsti.	€ 791.895,70	€ 200.000,00	€ 250.000,00		27
5	BL	Comune di Pieve di Cadore C.F. 00206500258 P.zza Municipio 17 - 32044 Pieve di Cadore	Rifacimento e sistemazione dei servizi igienici della scuola media	Pieve di Cadore	Con nota n° 4718 del 14/05/12, il Comune, già impegnato nell'intervento di sistemazione della copertura della scuola media (le cui infiltrazioni hanno portato alla chisura di quattro aule) richiede un contributo straordinario per il rifacimento e la sistemazione dei servizi igienici della medesima scuola. L'opera risulta particolarmente necessaria in considerazione del notevole numero di alunni frequentanti che provengono da tre Comuni limitrofi.	€ 135.300,00	€ 100.000,00	€ 125.000,00		29
6	VI	Comune di Roana C.F. 00256400243 via Milano 32 - 36010 Canove di Roana	Lavori di completamento della "Ex-Colonia Rossi" a Treschè Conca	Roana	Con nota n° 1290 del 02/02/11, il Comune manifesta l'esigenza di realizzare il completamento dell'ex Colonia Rossi, di proprietà comunale, al fine di dare vita ad una struttura polivalente da destinare prioritariamente all'accorpamento degli asili comunali. Il Comune richiede pertanto un contributo straoridnario in considerazione della necessità dell'intervento e della limitatezza delle risorse finanziare disponibili.	€ 396.000,00	€ 150.000,00	€ 187.500,00		31
7	BL	Comune di Rocca Pietore C.F. 00145870259 loc. Capoluogo 2 - 32020 Rocca Pietore	Messa in sicurezza e riqualificazione dell'area sportivo-riccreativa in frazione di Calloneghe - località Masarè di Rocca	Rocca Pietore	Con nota n° 3045 del 15/06/12, il Comune segnala la fatiscenza della strutture sportivo - ricreative della frazione Calloneghe di Masarè Rocca, che non le rende di fatto utilizzabili dalla collettività. Richiede pertanto un contributo straordinario al fine di consentire la messa in sicurezza e la riqualificazione delle strutture, prevedendo anche l'inserimento di un'area parco giochi per bambini e cosentendo quindi la piena fruizione dell'area (posta a ridosso del Lago di Alleghe), sia da parte degli abitanti di Masarè che dei turisti che frequentano la zona tutto l'anno.	€ 262.350,00	€ 230.000,00	€ 262.350,00		38
8	VR	Comune di Bussolengo C.F. 00268250230 P.zza Nuova 14 - 37012 Bussolengo	Rifacimento pista atletica presso gli impianti sportivi comunali	Bussolengo	Con nota n° 22560 del 12/06/12, il Comune segnala il pessimo stato di alcune strutture degli impianti sportivi comunali, con particolare riferimento alla pista di atletica ed al relativo cordolo perimetrale nonchè alla pedana del salto in alto, le cui condizioni precarie possono causare infortuni agli atleti. Richiede pertanto un contributo straordinario al fine di consentire la piena fruizione dell'impianto.	€ 314.721,00	€ 100.000,00	€ 125.000,00	Rideterminata d'ufficio IVA 21%	40
9	VR	Comune di Fumane C.F. 00658120230 v.le Roma 2 - 37022 Fumane	Adeguamento sismico della Scuola Primaria "F. Pellegrini"	Fumane	Con nota n° 4862 del 13/07/12, il Comune, segnala che a seguito degli eventi sismici del mese di maggio u.s., ha dovuto procedere alla chiusura della scuola primaria "F. Pellegrini", che presenta diffuse lesioni strutturali, come peraltro evidenziato dal verbale di sopralluogo dei VV.FF di Verona in data 30/05/12. Richiede pertanto un contributo straordinario al fine di consentire l'adeguamento antisismico del fabbricato.	€ 660.000,00	€ 450.000,00	€ 562.500,00		45
10	RO	Comune di Rosolina C.F. 81001580296 v.le Marconi 24 - 45010 Rosolina	Realizzazione dei marciapiedi e sistemazione area verde in loc. Norge	Rosolina	Con nota n° 10134 del 19/06/12, Il Comune chiede un contributo straordinario per la sistemazione dell'area centrale della frazione Norge che risulta fortemente degradata. L'intervento, che prevede la realizzazione di marciapiedi, parcheggi e la riqualificazione di un'area a verde pubblico, consentirebbe di migliorare la viabilità esistente (con l'allargamento della strada), nonchè la sicurezza e consentirebbe inoltre la creazione di un punto di aggregazione per la comunità.	€ 44.000,00	€ 35.000,00	€ 43.750,00		46

Allegato A alla Dgr n. 1578 del 31 luglio 2012 **pag. 3/3**

N°	Prov.	Anagrafica Beneficiario	Denominazione opera	Comune	Ragioni di necessità ed urgenza e descrizione dell'intervento	Importo Lavori al lordo di Iva ed oneri per la sicurezza	Importo contributo	Importo minimo da rendicontare	Note	Fasc.
11	BL	Comune di Longarone C.F. 00206890253 via Roma 60 - 32013 Longarone	Sistemazione delle pavimentazioni e delle cordonate in Piazza J. Tasso e realizzazione di una rampa sul sagrato della chiesa parrocchiale	Longarone	Con nota n° 6558 del 27/06/12, il Comune segnala la grave situazione di degrado della Piazza Jacopo Tasso, prospiciente la chiesa eretta in memoria delle vittime del Vajont, che rappresenta un luogo particolarmente simbolico per i superstiti, per i cittadini e per i visitatori dei "Luoghi della Memoria del Vajont". Richiede pertanto un contributo straordinario al fine di consentire il ripristino dell'area entro il 9 ottobre 2013, ricorrenza del 50° anniversario della tragedia, alla cui commemorazione sarà presente anche il Presidente della Repubblica.	€ 142.278,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00		48
12	RO	Comune di Pincara C.F. 82000530293 via Matteotti 287 - 45020 Pincara	Realizzazione di un parcheggio coperto per il ricovero degli automezzi comunali	Pincara	Con nota n°3961 del 21/06/12, il Comune richiede un contributo straordinario per la realizzazione di un parcheggio coperto per il ricovero degli automezzi comunali, in quanto attualmente sono collocati in luoghi non sicuri ed esposti agli agenti atmosferici.	€ 27.500,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	IVA stimata 10%	50
13	VR	Comune di Isola Rizza C.F. 00660940230 via Marconi 187 - 37050 Isola Rizza	Adeguamento antisismico e ristrutturazione della scuola primaria "C. Rizzi"	Isola Rizza	Con nota n° 4045 del 16/07/12, il Comune segnala che, a seguito degli eventi sismici del 29 maggio, ha dovuto procedere alla chiusura della scuola primaria "C. Rizzi" che presenta diffuse lesioni strutturali, peraltro evidenziate anche dai VV.FF di Verona durante il sopralluogo compiuto in pari data. Richiede pertanto un contributo straordinario al fine di consentire l'adeguamento antisismico del fabbricato. L'importo ammissibile di tale intervento di € 112.499,00 si riferisce ai soli lavori di ripristino delle lesioni strutturali non compresi nell'intervento finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Delib. CIPE n° 3 del 06/03/09).	€ 112.499,00	€ 100.000,00	€ 112.499,00		55
14	TV	Comune di Follina C.F. 840008110261 via Martiri Libertà 5 - 31051 Follina	Adeguamento sismico dell'Istituto Comprensivo - scuola primaria e secondaria "A. Fogazzaro" di Follina - II° Stralcio	Follina	Con nota n° 5099 del 12/06/12, il Comune richiede un contriuto straordinario per la realizzazione del II° stralcio dell'adeguamento sisimico dell'istituto comprensivo "Fogazzaro", che accoglie anche gli alunni provenienti dai Comuni di Cison di Valmarino e Miane. La realizzazione dell'intervento completerebbe l'adeguamento complessivo dell'edificio, consentendo la fruizione in piena sicurezza da parte dell'utenza scolastica e l' utilizzo come ricovero per la popolazione in caso di calamità. L'intervento è finanziato, con DGR n° 775 del 07/06/11, a valere sui fondi statali stanziati con OPCM 3728 del 29/12/08, per l'importo di € 186,579,60, a fronte di una spesa complessiva del quadro economico di € 385.000,00.	€ 300.855,17	€ 150.000,00	€ 187.500,00		56
15	VR	Comune di Sant'Anna d'Alfaedo C.F. 00796760239 via Roma 4 - 37020 Sant'Anna d'Alfaedo	Lavori di manutenzione palestra comunale	S. Anna d'Alfaedo	Con nota n° 3655 del 29/06/12, il Comune richiede un contributo straordinario per il rifacimento della pavimentazione della palestra, ormai sconnessa, realizzata con materiali plastici datati e senza certificazione delle relative caratteristiche, nonché per l'adeguamento della centrale termica, (mai sostistuita dagli anni '80), e dell'impianto termico. L'intervento è indispensabile per ottimizzare il servizio offerto sia agli alunni delle scuole comunali che ai numerosi gruppi che utilizzano la palestra durante l'anno	€ 67.052,77	€ 40.000,00	€ 50.000,00		51
16	VR	Comune di Sorgà C.F. 80010830232 P.zza Gen. Murari Brà 1 - 37060 Sorgà	Consolidamento strutturale della scuola primaria di Bonferraro	Sorgà	Con nota n° 4848 del 13/07/12, il Comune segnala che, a seguito degli eventi sismici del mese maggio u.s., ha dovuto procedere alla chiusura della scuola primaria di Bonferraro. Richiede pertanto un contributo straordinario per l'adeguamento antisismico del fabbricato e consentire pertanto l'inizio dell'anno scolastico in sicurezza, non risultando peraltro possibile il trasferimento degli alunni in altre strutture (anche extracomunali) dato il loro elevato numero.	€ 87.395,00	€ 80.000,00	€ 87.395,00		57
17	PD	Comune di Ponso C.F. 82002950283 via Vittorio 33 - 35040 Ponso	Messa in sicurezza della viabilità comunale in corrispondenza dell'Istituto Comprensivo di Ponso e di via Granza di Sopra	Ponso	Con nota n° 2830 del 18/06/12 , il Comune chiede un contributo straordinario per la messa in sicurezza della viabilità comunale nell'incrocio tra via Calmana e via Rosselle, (dove sono peraltro ubicati l'Istituto Comprensivo di Ponso ed il cimitero) posto in un'area centrale particolarmente delicata per la viabilità urbana e caratterizzato da una segnaletica stradale insufficiente, nonchè per la sistemazione via Granza di Sopra il cui manto stradale risulta fortemente degradato e quindi pericoloso per l'utenza	€ 200.200,00	€ 160.000,00	€ 200.000,00		39
					TOTALE	**€ 4.821.173,14**	**€ 2.176.000,00**	**€ 2.719.034,00**		

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Intervento regionale straordinario per lavori di interesse regionale

Primo elenco 2012 contributi assegnati ai sensi dell'art. 53, comma 7, della L.R. 27/2003

SOGGETTI PRIVATI

Allegato B Dgr n. 1578 del 31 luglio 2012 pag. 2/2

N°	Prov.	Anagrafica Beneficiario	Denominazione opera	Comune	Ragioni di necessità ed urgenza e descrizione dell'intervento	Importo Lavori al lordo di Iva ed oneri per la sicurezza	Importo Contributo	Importo minimo da rendicontare	Note	Fasc.
1	PD	Parrocchia di S. Giustina V. M. C.F. 920295110283 P.zza Martiri 16 - 35010 Santa Giustina in Colle	Ristrutturazione del Patronato Parrocchiale	Santa Giustina in Colle	Con nota in data 18/07/11, la Parrocchia chiede un contributo straordinario per avviare l'intervento di ristrutturazione del patronato, che si rende necessario in considerazione del grave degrado dell'immobile e dell'inadeguatezza degli impianti, che rappresentano un costante pericolo per l'incolumità dei fruitori	€ 362.757,29	€ 90.000,00	€ 112.500,00		4
2	VR	Parrocchia di S. Floriano M. C.F. 80009970239 via d. Pieve 49 - 37029 S. Pietro in Cariano	Opere di messa in sicurezza e restauro della Pieve parrocchiale	S. Pietro in Cariano	Con nota del 04/03/12, la Parrocchia richiede un contributo straordinario per la messa in sicurezza della Pieve di S. Floriano, attualmente inagibile. L'avvio celere dell'intervento consentirebbe la ripresa delle funzioni religiose che attualmente sono svolte nel teatro parrocchiale, con notevole disagio per i fedeli, essendo questo molto più piccolo della chiesa.	€ 97.581,00	€ 50.000,00	€ 62.500,00	IVA stimata 10%	5
3	VR	Comitato di Quartiere San Vito - Frescà - Faval P.IVA 04031460233 via Ferramosche 37 - 37053 Cerea	Realizzazione di un centro di aggregazione in località Fontanelle	Cerea	Con nota in data Aprile 2012, il Comitato chiede un contributo straordinario per i lavori di completamento del centro di aggregazione che costituirà, nel immediato, un importante ritrovo per gli abitanti del quartiere e potrà ospitare rilevanti inziative sociali, quali ad esempio , il centro diurno per anziani ed il doposcuola per i giovani.	€ 132.495,00	€ 60.000,00	€ 75.000,00		8
4	BL	U.S.D. Juventina Mugnai P. IVA 01086310255 via Scuole - 32032 Feltre	Sistemazione dell'area sportiva in frazione Mugnai	Feltre	Con nota del 28/05/12 l'Unione Sportiva richiede un contributo straordinario per la sistemazione dell'area sportiva della frazione Mugnai. Il contributo si rende necessario per consentire la prosecuzione dell'attività della Società, organizzatrice, peraltro, di eventi sportivi ai quali hanno spesso partecipato importanti personaggi del calcio professionistico	€ 255.200,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	IVA stimata 10%	14
5	VR	IPAB Colonie Alpine Veronesi C.F. 80003690239 via Righi 8A - 37135 Verona	Ristrutturazione della sede dell'Istituto	Verona	Con nota n° 103 del 25/05/12, l'Istituto richiede un contributo straordinario per consentire l'urgente avvio di alcuni lavori di ristrutturazione della sede, con particolare riferimento al tetto (in pessimo stato di conservazione e con presenza di infiltrazioni) ed ai bagni. L'intervento consente di adeguare l'edificio alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di abbattimento delle barriere architettoniche	€ 71.500,00	€ 71.500,00	€ 71.500,00	IVA stimata 10%	15
6	VE	A.s.d. Cesarolo 1958 P. IVA 0309300275 via Bregadina - 30028 S. Michele Tagliamento	Riqualificazione del campo sportivo di Cesarolo	S. Michele al Tagliamento	Con nota in data 19/06/12, l'Associazione richiede un contributo straordinario per la riqualificazione del campo sportivo al fine di consentire di realizzare alcuni lavori urgenti. In particolare la demolizione della tribuna esistente e la ristrutturazione degli spogliatoi, in assenza dei quali non risulta possibile fruire pienamente ed in sicurezza della struttura sportiva	€ 508.501,51	€ 350.000,00	€ 437.500,00		16
7	VR	Parrocchia di S.Girolamo e Maria Immaccolata C.F. 80050930231 via Bertini 68 - 37050 Oppeano	Restauro della Casa Canonica - III° Stralcio	Oppeano	Con nota in data 21/06/12, la Parrocchia chiede un contributo straordinario per il complemento del recupero della Casa Canonica, immobile settecentesco inadeguato dal punto di vista funzionale e pericoloso per la pubblica incolumità, al fine di ricavare al piano terra dello stesso delle aule per la catechesi e le attività culturali e sociali della frazione	€ 127.743,76	€ 127.000,00	€ 127.743,76		18
8	TV	Parrocchia S. Maria del Rovere C.F. 01968640266 v.le Brigata Treviso 22 - 31100 Treviso	Lavori di consolidamento statico della torre campanaria	Treviso	Con nota in data 08/06/12, la Parrocchia segnala il grave dissesto del campanile, già da tempo transennnato per motivi di sicurezza, ulteriormente aggravatosi a seguito degli eventi sismici del mese di maggio u.s. Richiede pertanto un contributo straordinario per consentire celermente di mettere in sicurezza e consolidare il manufatto	€ 86.104,70	€ 60.000,00	€ 75.000,00	IVA stimata 10%	21
9	TV	Parrocchia Annunciazione in Col S. Martino C. F. 01969420262 via Canonica 5 - 31010 Col San Martino	Lavori di restauro della copertura della Chiesa Arcipretale di Col S. Martino	Farra di Soligo	Con nota in data 09/07/12, la Parrocchia segnala la grave situazione di degrado della copertura della chiesa parrocchiale, interessata da fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche che hanno parzialmente rovinato gli affreschi di Guido Cadorin e rischiano di compromettere l'incolumità dei fedeli in quanto provocano distacchi d'intonaco. La Parrocchia richiede pertanto un contributo straordinario al fine consentire il celere avvio dei lavori per la salvaguardia del patrimonio artistico della chiesa nonchè per garantire l'accesso in sicurezza ai fedeli	€ 305.120,38	€ 50.000,00	€ 62.500,00		22
10	TV	Parrocchia di S. Maria Assunta C.F. 01968440261 via Piva 2 - 31049 Valdobbiadene	Consolidamento del Duomo di S. Maria Assunta	Valdobbiadene	Con nota in data 11/07/12, la Parroccchia richiede un contributo straordinario in quanto, a seguito dei fenomeni sismici del mese di maggio u.s., nel Duomo sono stati rilevati alcuni gravi dissesti, in particolare fessurazioni radiali sul soffitto della cupola del Presbiterio ed una lunga crepa in corrispondenza dell'angolo N.E. della navata. Tali dissesti possono compromettere la stabilità dell'edificio nonchè l'incolumità dei fedeli, risulta pertanto necessario provvedere con urgenza all'intervento consolidamento.	€ 55.000,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00		23
11	RO	Parrocchia SS. Cuore di Gesù C.F. 90002530294 P.zza Milite Ignoto 9 - 45018 Porto Tolle	Riordino edilizio dell'area ludica del patronato della Parrocchia del SS. Cuore di Gesù	Porto Tolle	Con nota in data 28/07/11, la Parrocchia richiede un contributo straordinario per il recupero e riordino edilizio dell'area del patronato mediante la creazione di un campo polivalente, la sistemazione della recinzione e la dotazione di un impianto di illuminazione, ciò al fine di consentire alla comunità parrocchiale, particolarmente numerosa (circa 3000 abitanti), di usufruire in piena sicurezza di un ambiente per l'intrattenimento ludico-sociale, come avveniva in passato.	€ 44.000,00	€ 35.000,00	€ 43.750,00	IVA stimata 10%	24
						€ 2.046.003,64	**€ 1.143.500,00**	**€ 1.372.993,76**		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1579 del 31 luglio 2012

Istituto per la Trasparenza, l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti - ITACA - di Roma. - Quota associativa comprensiva del contributo integrativo per la gestione del Servizio Legge 109/1994 nell'anno 2012. Impegno di spesa € 12.000,00=.

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:

Adesione della Regione Veneto all'Istituto per la Trasparenza l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti - ITACA - di Roma ed impegno di spesa della quota associativa per l'anno 2012.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 4321 in data 22 dicembre 2000, la Giunta Regionale ha aderito all'Istituto per la Trasparenza l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti - ITACA - di Roma, partecipando alle iniziative promosse dall'Istituto, ivi compreso il "Servizio www.legge109-94.it".

Con nota del 4 maggio 2012, n. 888/12/NF, ITACA comunica ora ai soci la quota annuale dovuta per l'anno 2012, è stata deliberata dall'Assemblea nella seduta del 19 aprile 2012, che ha approvato il bilancio consuntivo 2011 e quello preventivo 2012. In conformità a quanto previsto dall'art. 11, punto d) dello Statuto, la quota annuale ordinaria per l'anno 2012, nella medesima Assemblea è stata confermata in € 12.000,00=.

Anche quest'anno, come negli anni precedenti l'importo è comprensivo delle spese di gestione del servizio legge 109/94, ora "www. Servizio contratti pubblici.it - supporto giuridico" mediante il quale viene coordinato un servizio gratuito di consulenza in materia di LL.PP. a favore delle stazioni appaltanti, così come stabilito nell'apposito Protocollo d'intesa sottoscritto in data 25 gennaio 2001 tra la Conferenza dei Presidenti della Regioni e Province autonome, ed il Ministero per le Infrastrutture ed ITACA.

Con nota del Segretario Generale della Programmazione n. 258705 del 4 giugno 2012 viene comunicata la disponibilità della somma necessaria nel capitolo cogestito 3030 "Spese per adesione ad associazioni".

Si propone pertanto di procedere all'impegno di spesa della somma di € 12.000,00=, a valere sulla disponibilità del capitolo di spesa n. 3030 (UPB U0009) "Spese per adesione ad associazioni" del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, al fine di consentire la liquidazione, a favore di ITACA, della quota associativa relativa all'anno 2012 in argomento.

La spesa di cui si propone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni come previsto dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e recepite dall'ordinamento regionale con L.R. 1/2011.

Vista la nota della Segreteria regionale della Programmazione del 13 giugno 2012 n. 276306 con la quale vengono comunicate le nuove "Modalità applicative dell'art. 6, commi 7, 8, 9,12, 13 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e degli articoli 12 e 15 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1" di cui alla D.G.R. 987/2012.

Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Convenzione in data 25.01.2001 tra l'ex Ministero LL.PP. e la Conferenza dei Presidenti;

Vista la Convenzione in data 01.08.2002 tra il Ministero per le Infrastrutture e ITACA,

Vista la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 - art. 43;

Vista la Legge Regionale n. 27/2003 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 13 del 6.04.2012

Vista la L.R. n. 14 del 6.04.2012;

Vista la D.G.R. 05.06.2012 n. 987;

delibera

1. di corrispondere all'Associazione ITACA la quota per l'adesione associativa 2012, così come indicato nelle premesse;
2. di impegnare a favore di ITACA - Istituto per la Trasparenza, l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti di Roma la somma di € 12.000,00= per le finalità di cui al primo alinea, sul capitolo n. 3030 (UPB U0009) "Spese per adesione ad associazioni", del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
4. di incaricare la Direzione regionale Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1581 del 31 luglio 2012

Organizzazione della IX Conferenza Regionale per la Polizia locale e sulla Sicurezza Urbana. Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2002, art. 2, comma 1 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza" - Dgr. n. 3810 del 5. 12. 2006 e successive modifiche.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La proposta di delibera è afferente l'organizzazione della IX Conferenza Regionale per la Polizia Locale e sulla sicurezza urbana mediante adesione, senza spese a carico del bilancio regionale, a quanto proposto da Fiera di Vicenza.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

I nuovi aspetti della sicurezza, in particolare il peso della globalizzazione in ordine ai riflessi circa la gestione della stessa in termini di nuove problematicità che le realtà locali e territoriali sono chiamate ad affrontare, rendono sempre più auspicabili le occasioni di confronto e raccordo tra gli attori coinvolti: tra questi le Polizie locali, e, con specifico riferimento alla realtà regionale, le Polizie locali del Veneto - con il loro insostituibile e specifico apporto poliziale-, rivestono ormai un ruolo di indubbia importanza nella regolazione di tutti gli aspetti del quotidiano accadere delle comunità di riferimento.

In considerazione di quanto precede la Conferenza Regionale sulla Polizia locale e sulla sicurezza urbana costituisce, oltre che momento di scambio e confronto sulle tematiche pertinenti, occasione per ringraziare gli appartenenti alle Polizie locali e rendere evidenti presso la cittadinanza i diuturni sforzi e sacrifici degli operatori di Polizia locale in direzione di una maggiore sicurezza nel e del territorio regionale: anche per tale motivo, in occasione della Conferenza regionale suddetta, è previsto che si dia corso alla consegna degli attestati e delle medaglie afferenti le onorificenze per meriti speciali riconosciute dal Presidente della Regione del Veneto.

Come per la passata edizione della Conferenza regionale, anche per l'anno in corso è pervenuta proposta, sottoscritta dal Presidente di Fiera di Vicenza, tesa a ospitare la nona edizione della Conferenza regionale sulla Polizia locale e sulla sicurezza urbana in occasione della giornata inaugurale del 23 novembre 2012 della " Security Exhibition - Rassegna sulla sicurezza della persona, della casa, del negozio, dell'azienda e della città".

In particolare, Fiera di Vicenza metterà a disposizione una sala convegni di 720 posti, si farà carico degli aspetti organizzativi, farà stampare ed invierà gli inviti agli attori istituzionali interessati, pubblicizzerà l'evento attraverso i propri canali promozionali, e quanto senza nessuna spesa a carico del bilancio regionale.

Dunque, l'adesione a quanto articolato da Fiera di Vicenza consentirebbe alla regione di pervenire, senza oneri, al raggiungimento di analogo risultato cui si è pervenuti nella realizzazione delle precedenti Conferenze Regionali, attesa, a tal fine, l'assenza di spese a carico del bilancio regionale in quanto sostenute in via esclusiva dell'Ente Fiera di Vicenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

Vista la Lr n. 9 del 7 maggio 2002

Vista la Lr n. 1 del 7 gennaio 2011

Vista la Dgr n. 3810 del 5. 12. 2006 e successive modifiche

Vista la documentazione in atti

delibera

1. Di approvare con le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la realizzazione della IX Conferenza Regionale sulla Polizia Locale e sulla Sicurezza Urbana nell'ambito della giornata inaugurale di "Security Exhibition - Rassegna sulla sicurezza della persona, della casa, del negozio, dell'azienda e della città" organizzata da Fiera di Vicenza S.p.A. per il giorno 23 novembre 2012 secondo la proposta organizzativa illustrata in premessa e senza oneri a carico del bilancio regionale;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza Urbana e Polizia Locale dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1582 del 31 luglio 2012

Ditta Arcarino Immobiliare srl (ex Archeo Real Estate S.p.A.) di Arzignano (VI) - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale puro di potenza elettrica pari a 408 kWe, da realizzarsi presso l'insediamento produttivo in Comune di Castelgomberto (VI) in via dell'Economia sn. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza: Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato da fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 è stata attribuita all'Unità Complessa Tutela Atmosfera la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), qualora la procedura stessa richieda altre autorizzazioni oltre a quella comunale e la cui istanza sia presentata da soggetti non imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le citate Linee Guida ai punti 12.3 e 12.4 hanno delineato gli interventi considerati "attività ad edilizia libera", realizzabili previa comunicazione e quelli invece realizzabili mediante "denuncia di inizio attività (DIA)" prevedendo la facoltà per il proponente di optare in alternativa alla DIA per il procedimento unico.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 18/10/2011 la società Archeo Real Estate S.p.a., ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia con potenza elettrica pari a 450 kW, con potenza termica nominale di 998 kW da realizzarsi in via dell'Economia sn in comune di Castelgomberto (VI).

La ditta con nota del 31/01/2012, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 02/02/2012 n. 51775 ha comunicato il subentro nella procedura di autorizzazione unica della ditta Arcarino Immobiliare S.r.l. di Arzignano (VI) nonché nel contratto di locazione dell'immobile all''interno del quale sarà realizzato l'impianto in oggetto;

L'impianto sarà costituito da un motore endotermico a ciclo Diesel con relativo sistema di scarico fumi in atmosfera, alimentato da olio vegetale, derivato dalla spremitura dei semi di culture cerealicole - oleose quali girasole, colza e soia, nel rispetto delle condizioni previste nell'Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006, dal sistema di raffreddamento ad aria, dagli impianti posizionato all'interno di un fabbricato industriale.

Il capannone oggetto dell'installazione dell'impianto è un fabbricato industriale in corrispondenza dei lotti n. 19 e n. 20 nel P.D.L. "Poscole" del Comune di Castelgomberto.

L'area è censita catastalmente:

- al catasto terreni prima della costruzione al Foglio 1 Mappale 428 del Catasto terreni
- il fabbricato urbano allinterno del quale sarà installato l'impianto è stato dichiarato all'Agenzia del Territorio in data 31 agosto 2011 al Foglio 1 Mappale 819 sub 3 del Catasto Fabbricati;

  L'area nella quale sarà installata la cabina di consegna è invece identificata al Foglio 1 Mappale 819 sub 5 (area di pertinenza del fabbricato).

È previsto il funzionamento dell'impianto per 7.500 ore all'anno, con un utilizzo di combustibile pari a 738 t/anno e con una produzione netta di energia elettrica annua pari a 3.060 GWh/anno.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 387/2003, accertata la procedibilità dell'istruttoria ha convocato per il giorno 27 marzo 2012 la Conferenza di servizi istruttoria alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Castelgomberto e della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono stati resi noti i seguenti pareri:

- nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, del 26/03/2012 prot. n. 8249, anticipata via fax in pari data, registrata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera il 27/03/2012 n. 143603, con la quale ha espresso parere favorevole in merito al progetto in parola;

- nota della società Enel Distribuzione S.p.A. trasmessa a mezzo mail in data 27/03/2012 e successivamente formalizzata con nota del 2/04/2012 prot. n. 0474278, registrata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 03/04/2012 n. 156790, ha informato che "il progetto di connessione proposto risulta, come da elaborati prodotti e vidimati, conforme alla soluzione tecnica da noi prospettata".

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 15.000 obbligo previsto dal DLgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilità in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 16 maggio 2012 si sono aperti i lavori, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, della Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte oltre ai rappresentanti della Ditta proponente con i propri progettisti, solo i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha esposto i sottoelencati pareri pervenuti per l'approvazione dell'intervento:

- nota della società Enel Distribuzione S.p.A. del 28/04/2012 prot. n. 0656501, trasmessa a mezzo fax, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 30/04/2012 n. 198059, con la quale ha informato di non partecipare alla Conferenza di servizi e contestualmente ha comunicato che "Il produttore ha provveduto preliminarmente a sottoporci il progetto di connessione alla rete, che risulta conforme alla soluzione tecnica da noi prospettata";
- nota della Provincia di Vicenza del 15/05/2012, prot. n. 36741, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 16/05/2012 con n. 225102, con la quale ha comunicato di aver "rilasciato ad Enel-Distribuzione S.p.A. l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del relativo tratto di linea elettrica MT a 20 kV in cavo interrato per collegamento nuova cabina di consegna "BIO NEGRO MARC" in Comune di Castelgomberto";
- nota del Comune di Castelgomberto del 15/05/2012 prot. n. 4911/12, trasmessa via fax, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 16/05/2012 con n. 225200, con la quale ha comunicato che "Viste le normative vigenti con la presente si esprime parere favorevole alla realizzazione degli impianti sopracitati";
- comunicazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno Padova e Treviso del 26/03/2012 prot. n. 8249, già citata nella Conferenza di Servizi del 27/03/2012, con cui la Soprintendenza "esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, lettera n) del DPR 91/2009, subordinandone l'efficacia al rispetto delle condizioni di seguito elencate: dovranno essere rispettate le condizioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (con nota pervenuta alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in data 26.03.2012 n. 8095), riportate testualmente in premessa, che devono ritenersi pare integrante del presente provvedimento autorizzativo" ovvero "Nell'area oggetto di intervento non sussistono provvedimenti di tutela né procedimenti in itinere. Tuttavia si segnala che l'area risulta a rischio archeologico per la presenza nel territorio comunale di aree vincolate e segnalate per la presenza di insediamenti a carattere abitativo e funerario databili tra l'età del bronzo ed il periodo longobardo. Per quanto sopra detto, si ravvisa l'opportunità che preliminarmente alla realizzazione delle opere siano effettuate adeguate verifiche archeologiche preventive, secondo prescrizioni e direttive che la scrivente, a norma di legge, provvederà a comunicare"
- nota prot. 224251 del 15/05/2012 con cui l'U.P. Coordinamento Commissioni VAS - VINCA - NUVV ha trasmesso la propria relazione istruttoria tecnica N. 86/2012 del 15/05/2012, agli atti dell'Ufficio, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza per il progetto di realizzazione dell'impianto e che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006;
- nota del Dipartimento Arpav di Vicenza 16/05/2012 prot. n. 0055861, anticipata in data 16/05/2012 e registrata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 22/05/2012 con n. 234531, con la quale ha trasmesso osservazioni e richieste di prescrizioni:
  1) limiti nelle emissioni per gli ossidi di azoto;
  2) autocontrollo sui fumi con frequenza annuale;
  3) indagine olfatto metrica;
  4) tipologia della biomassa impiegata;
  5) collocazione dei due serbatoi di carburante.

Il Responsabile del procedimento in merito alle sopra citate osservazioni sottolinea che l'art. 272 "impianti e attività in deroga" del D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 128/2010 prevede che impianti di queste caratteristiche non siano sottoposti ad autorizzazione, mentre la richiesta di ARPAV di fatto costituirebbe autorizzazione alle emissioni e richiederebbe richiederebbe quindi adempimenti non previsti dalla vigente normativa; ulteriore onere in particolar modo sarebbe poi la richiesta di un'indagine olfattometrica considerato che detti impianti non presentano particolari criticità sotto questo aspetto. Relativamente alla provenienza della biomassa da impiegare, ricorda che tale opzione è in capo alla ditta ed è motivata da ragioni di ordine fiscale e non ha rilievo sotto l'aspetto ambientale. Infine la collocazione dei serbatoi è già stata inserita nel progetto e prevista dal certificato antincendio dei VV.FF. In sostanza per le motivazioni sopra espresse il Responsabile del procedimento propone di rigettare in toto le osservazioni espresse da Arpav.

In merito alle osservazioni di Arpav in riferimento alla valutazione di impatto acustico nelle quali si dichiara "le conclusioni riportate alle pagine 26-27-28 e 29 della relazione, non sono da ritenersi totalmente esaustive; non vi è infatti alcuna considerazione sull'impatto acustico determinato presso le unità produttive, site nello stesso fabbricato, adiacenti ai locali di istallazione dell'impianto; è bene precisare che, data la classe acustica considerata (VA), anche presso tali unità è applicabile il criterio differenziale e pertanto la valutazione necessità di una integrazione" il Responsabile del procedimento propone che sia prescritto un controllo post operam che tenga conto anche del clima acustico interno dell'azienda e non solo con riferimento ai recettori esterni.

Pertanto la Conferenza, preso atto dei pareri favorevoli espressi dagli enti competenti, approva la realizzazione dell'impianto di cui all'allegato A - parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;

Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010 ;

Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta Arcarino Immobiliare di Arzignano (VI) l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale puro di potenza elettrica pari a 408 kWe e con potenza termica nominale minore di 1 MW da realizzarsi in via dell' Economia in comune di Castelgomberto (VI), conformemente alla documentazione progettuale di cui all'allegato A, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle premesse;
4. di autorizzare la società Enel Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione il quale entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione;
5. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 15.000,00;
6. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Castelgomberto(VI).
7. di prescrivere alla Ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della L. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
8. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Arcarino Immobiliare S.r.l, al Comune di Castelgomberto, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV di Vicenza, alla Direzione Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla società Enel Distribuzione S.p.A., all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1582 del 31 luglio 2012 pag. 1/3

Numerazione	Nome elaborato	Descrizione
ARC00	All1_Istanza387_Archeo	Domanda autorizzazione
ARC02	Accastamento Fabbricato Archeo	Dichiarazione accastamento e documentazione catastale con visura
ARC03	CDU Archeo	Copia certificato di destinazione urbanistica
ARC04	Dichiarazione Sussistenza Vincoli Archeo	Dichiarazione Sussistenza Vincoli rilasciata dal Comune di Castelgomberto
ARC05	Richiesta a sopr Archeologica Archeo	Copia Richiesta di verifica di sussistenza di beni archeologici inoltrata
ARC06	Dichiarazione VINCA Archeo	Dichiarazione per la valutazione di incidenza ambientale
ARC07	Impegno Cauzione Archeo	Impegno a corrispondere cauzione per dismissione e messa in pristino
ARC10	Contratto Locazione Archeo	Contratto preliminare registrato di locazione attestante la disponibilità dei locali in cui sarà realizzato l'impianto
ARC11	Visura Camerale Archeo Spa	Visura Camerale Aprili Francesco e Davide
ARC12	Tavola Inquadramento Territoriale Archeo	Tavola Inquadramento Territoriale
ARC13	Relazione Descrittiva Intervento	Relazione generale descrittiva dell'intervento
ARC14	Planimetria Punti di Emissione Archeo	Planimetria Punti di Emissione
ARC15	Schema A Blocchi Archeo	Schema a blocchi dell'impianto con indicazione flussi di massa ed energia
ARC16	Tavola Elettrodotto Archeo	Tavola elettrodotto vistata da Enel Distribuzione Spa
ARC17	Relazione Elettrodotto Archeo	Relazione tecnica relativa alle opere di connessione
ARC18	Valutazione Impatto Acustico Archeo	Valutazione previsionale di impatto acustico
ARC19	Relazione tecnica Impianto Produzione Energia Archeo	Relazione tecnica di progetto definitivo dell'impianto di produzione di energia elettrica

ALLEGATOA alla Dgr n. 1582 del 31 luglio 2012 pag. 2/3

ARC20	Schema Unifilare Archeo	Schema unifilare impianto di produzione energia elettrica (prog. Definitivo)
ARC21	Relazione tecnica impianti elettrici Archeo	Relazione tecnica impianti elettrici
ARC22	Valutazione rischio fulminazione Archeo	Valutazione rischio fulminazione
ARC23	Layout Gruppo Motore e Cabina Archeo	Layout loc. gruppo di cog. E cabina - percorso cavidotti
ARC24	Layout Locale Generatore Imp Elettrici Archeo	Layout loc. generatore - impianti elettrici
ARC25	Posizionamento App Archeo	Layout loc. generatore posizionamento apparecchiature
ARC26	Sezioni Archeo	Layout loc. Generatore - Sezioni
ARC27	Piano di Manutenzione Archeo	Piano di Manutenzione
ARC28	Piano dismissione e messa in pristino Archeo	Piano dismissione e messa in pristino
ARC29	Richiesta UNMIG Archeo	Nulla osta SNAM rete gas (metanodotto)
ARC30	Preventivo di connessione Archeo	Preventivo di connessione e relativa accettazione (rilasciato da Enel Distribuzione Spa)
ARC31	Relazioni Paesaggistiche Archeo	Relazione paesaggistiche presentate da EMI S.p.A. costruttore del fabbricato per il permesso di costruire del fabbricato e per la cabina di consegna (3, una originaria e 2 per le due varianti di p.c.)
ARC32	Oneri Istruttori + Quadro Economico	Ricevuta versamento oneri istruttori e relativo quadro economico di sintesi dell'investimento
	Voltura pratica autorizzazione unica	
	Subentro contratto locazione	
	Subentro pratica connessione ENEL Distribuzione S.p.A.	
	Visura camerale ARCARINO IMMOBILIARE S.r.l.	

	Parere di conformità rilasciato dai VV.FF	
	Dichiarazione di rettifica potenza elettrica nominale impiantodi produzione di energia elettrica ad olio vegetale	
	Progetto definitivo – Lay Out Loc. Gruppo di cog. E cabina – Impianti elettrici	
	Documentazione tecnica di calcolo e verifica della “Distanza di prima approssimazione (DPA)” ai sensi del D.M.A. del 29.05.2008. Integrazione	
	Parere Agenzia Demanio	
	Nulla osta Ministero Sviluppo Economico – Direzione Risorse minerarie	
	Nulla osta Ministero Sviluppo Economico – Ispettorato Comunicazioni	
	Autorizzazione paesaggistica fabbricato con variante comprendente cabina di consegna	
	Dichiarazione rispetto valori di emissione	
	Precisazioni utilizzo dell’energia termica	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1583 del 31 luglio 2012

Ditta Comast S.p.A. di Vicenza - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale puro di potenza elettrica pari a 408 kWe, da realizzarsi presso l'insediamento produttivo in Comune di Castelgomberto (VI) in via dell'Economia sn. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza: Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato da fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 è stata attribuita all'Unità Complessa Tutela Atmosfera la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), qualora la procedura stessa richieda altre autorizzazioni oltre a quella comunale e la cui istanza sia presentata da soggetti non imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le citate Linee Guida ai punti 12.3 e 12.4 hanno delineato gli interventi considerati "attività ad edilizia libera", realizzabili previa comunicazione e quelli invece realizzabili mediante "denuncia di inizio attività (DIA)" prevedendo la facoltà per il proponente di optare in alternativa alla DIA per il procedimento unico.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 18/10/2011 la società Comast S.p.A., con sede legale in Contrà Santa Lucia 69 -Vicenza, ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia con potenza elettrica pari a 450 kW, con potenza termica nominale pari a 998 da realizzarsi in via dell'Economia sn. in comune di Castelgomberto (VI).

Con nota del 31/01/2012, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 02/02/2012 n. 51819, la società Comast S.p.A. ha comunicato che la reale potenza elettrica è da intendersi pari a 408 kW, come confermato dal costruttore nella Dichiarazione di potenza gruppo Cummings C825D5.

L'impianto sarà costituito da un motore endotermico a ciclo Diesel con relativo sistema di scarico fumi in atmosfera, alimentato da olio vegetale, derivato dalla spremitura dei semi di culture cerealicole - oleose quali girasole, colza e soia, nel rispetto delle condizioni previste nell'Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006, dal sistema di raffreddamento ad aria, dagli impianti posizionato all'interno di un fabbricato industriale, in corrispondenza dei lotti n. 19 e n. 20 nel P.D.L. "Poscole" del Comune di Castelgomberto.

L'area è censita catastalmente:

- al catasto terreni prima della costruzione al Foglio 1 Mappale 428 del Catasto terreni
- il fabbricato urbano allinterno del quale sarà installato l'impianto è stato dichiarato all'Agenzia del Territorio in data 31 agosto 2011 al Foglio 1 Mappale 819 sub 2 del Catasto Fabbricati; l'area nella quale sarà installata la cabina di consegna è invece identificata al Foglio 1 Mappale 819 sub 5 (area di pertinenza del fabbricato).

È previsto il funzionamento dell'impianto per 7.500 ore all'anno, con un utilizzo di combustibile pari a 738 t/anno e con una produzione netta di energia elettrica annua pari a 3.060 GWh/anno.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 387/2003, accertata la procedibilità dell'istruttoria ha convocato per il giorno 27 marzo 2012 la Conferenza di servizi istruttoria alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Castelgomberto e della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono stati resi noti i seguenti pareri:

- nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, del 26/03/2012 prot. n. 8245, anticipata via fax in pari data, registrata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera il 27/03/2012 n. 143607, in cui si esprime parere favorevole in merito al progetto in parola
- nota della società Enel Distribuzione S.p.A. in data 23/03/2012 prot. 0413363, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 23/03/2012 n. 139235, con cui si informa che "il progetto di connessione proposto risulta, come da elaborati prodotti e vidimati, conforme alla soluzione tecnica da noi prospettata";

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 15.000 obbligo previsto dal DLgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilità in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 16 maggio 2012 si sono aperti i lavori, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, della Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte oltre ai rappresentanti della Ditta proponente con i propri progettisti, solo i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha esposto i sottoelencati pareri pervenuti per l'approvazione dell'intervento:

- nota della società Enel Distribuzione S.p.A. del 28/04/2012 prot. n. 0656503, trasmessa a mezzo fax, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 30/04/2012 n. 198046, con la quale ha informato di non partecipare alla Conferenza di servizi e contestualmente ha comunicato che "Il produttore ha provveduto preliminarmente a sottoporci il progetto di connessione alla rete, che risulta conforme alla soluzione tecnica da noi prospettata";
- nota della Provincia di Vicenza del 15/05/2012, prot. n. 36744, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 16/05/2012 con n. 225110, con la quale ha comunicato che "l'Organo Consultivo Provinciale ha espresso parere favorevole in merito alla costruzione ed all'esercizio del relativo tratto di linea elettrica MT a 20 kV in cavo interrato per inserimento nuova cabina di consegna "BIO COMAST" in Comune di Castelgomberto";
- nota del Comune di Castelgomberto del 15/05/2012 prot. n. 4911/12, trasmessa via fax, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 16/05/2012 con n. 225200, con la quale ha comunicato che "Viste le normative vigenti con la presente si esprime parere favorevole alla realizzazione degli impianti sopracitati";
- nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, del 4/05/2012 prot. n. 11977, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera il 17/05/2012 n. 227379, con la quale ha espresso parere favorevole in merito al progetto in parola confermando quanto già precedentemente dichiarato con nota del 26/03/2012 prot. n. 8245 allegata al verbale della Conferenza di Servizi del 27/03/2012;
- nota prot. 224302 del 15/05/2012 con con cui l'U.P. Coordinamento Commissioni VAS - VINCA - NUVV ha trasmesso la propria relazione istruttoria tecnica N. 84/2012 del 15/05/2012, agli atti dell'Ufficio, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza per il progetto di realizzazione dell'impianto e che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006;
- nota del Dipartimento Arpav di Vicenza 16/05/2012 prot. n. 0055860, anticipata in data 16/05/2012 e registrata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 22/05/2012 con n. 234559, con la quale ha trasmesso osservazioni e richieste di prescrizioni:
  1) limiti nelle emissioni per gli ossidi di azoto;
  2) autocontrollo sui fumi con frequenza annuale;
  3) indagine olfatto metrica;
  4) tipologia della biomassa impiegata;
  5) collocazione dei due serbatoi di carburante.

Il Responsabile del procedimento in merito alle sopra citate osservazioni sottolinea che l'art. 272 "impianti e attività in deroga" del D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 128/2010 prevede che impianti di queste caratteristiche non siano sottoposti ad autorizzazione, mentre la richiesta di ARPAV di fatto costituirebbe autorizzazione alle emissioni e richiederebbe richiederebbe quindi adempimenti non previsti dalla vigente normativa; ulteriore onere in particolar modo sarebbe poi la richiesta di un'indagine olfattometrica considerato che detti impianti non presentano particolari criticità sotto questo aspetto. Relativamente alla provenienza della biomassa da impiegare, ricorda che tale opzione è in capo alla ditta ed è motivata da ragioni di ordine fiscale e non ha rilievo sotto l'aspetto ambientale. Infine la collocazione dei serbatoi è già stata inserita nel progetto e prevista dal certificato antincendio dei VV.FF. In sostanza per le motivazioni sopra espresse il Responsabile del procedimento propone di rigettare in toto le osservazioni espresse da Arpav.

In merito alle osservazioni di Arpav in riferimento alla valutazione di impatto acustico nelle quali si dichiara "le conclusioni riportate alle pagine 26-27-28 e 29 della relazione, non sono da ritenersi totalmente esaustive; non vi è infatti alcuna considerazione sull'impatto acustico determinato presso le unità produttive, site nello stesso fabbricato, adiacenti ai locali di istallazione dell'impianto; è bene precisare che, data la classe acustica considerata (VA), anche presso tali unità è applicabile il criterio differenziale e pertanto la valutazione necessità di una integrazione" il Responsabile del procedimento propone che sia prescritto un controllo post operam che tenga conto anche del clima acustico interno dell'azienda e non solo con riferimento ai recettori esterni.

Pertanto la Conferenza, preso atto dei pareri favorevoli espressi dagli enti competenti, approva la realizzazione dell'impianto di cui all'allegato A - parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;

Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010 ;

Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta Comast S.p.A., con sede legale in Contrà Santa Lucia 69 - Vicenza, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale puro di potenza elettrica pari a 408 kWe e con potenza termica nominale minore di 1 MW da realizzarsi in via dell'Economia sn. in comune di Castelgomberto (VI), conformemente alla documentazione progettuale di cui all'allegato A, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle premesse;
4. di autorizzare la società Enel Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione il quale entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione;
5. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 15.000,00;
6. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Castelgomberto(VI).
7. di prescrivere alla Ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della L. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
8. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Comast S.p.A., al Comune di Castelgomberto, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV di Vicenza, alla Direzione Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla società Enel Distribuzione S.p.A., all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1583 del 31 luglio 2012 pag. 1/2

Numerazione	Nome elaborato	Descrizione
COM00	All1_Istanza387_Comast	Domanda autorizzazione
COM02	Accastamento Fabbricato Comast	Dichiarazione accastamento e documentazione catastale con visura
COM03	CDU Comast	Copia certificato di destinazione urbanistica
COM04	Dichiarazione Sussistenza Vincoli Comast	Dichiarazione Sussistenza Vincoli rilasciata dal Comune di Castelgomberto
COM06	Dichiarazione VINCA Comast	Dichiarazione per la valutazione di incidenza ambientale
COM07	Impegno Cauzione Comast	Impegno a corrispondere cauzione per dismissione e messa in pristino
COM10	Contratto Locazione Comast	Contratto preliminare registrato di locazione attestante la disponibilità dei locali in cui sarà realizzato l'impianto
COM11	Visura Camerale Comast Spa	Visura Camerale Aprili Francesco e Davide
COM12	Tavola Inquadramento Territoriale Comast	Tavola Inquadramento Territoriale
COM13	Relazione Descrittiva Intervento	Relazione generale descrittiva dell'intervento
COM14	Planimetria Punti di Emissione Comast	Planimetria Punti di Emissione
COM15	Schema A Blocchi Comast	Schema a blocchi dell'impianto con indicazione flussi di massa ed energia
COM16	Tavola Elettrodotto Comast	Tavola elettrodotto vistata da Enel Distribuzione Spa
COM17	Relazione Elettrodotto Comast	Relazione tecnica relativa alle opere di connessione
COM18	Valutazione Impatto Acustico Comast	Valutazione previsionale di impatto acustico
COM19	Relazione tecnica Impianto Produzione Energia Comast	Relazione tecnica di progetto definitivo dell'impianto di produzione di energia elettrica
COM20	Schema Unifilare Comast	Schema unifilare impianto di produzione energia elettrica (prog. Definitivo)
COM21	Relazione tecnica impianti elettrici Comast	Relazione tecnica impianti elettrici
COM22	Valutazione rischio fulminazione Comast	Valutazione rischio fulminazione

ALLEGATOA alla Dgr n. 1583 del 31 luglio 2012 pag. 2/2

COM23	Layout Gruppo Motore e Cabina Comast	Layout loc. gruppo di cog. E cabina - percorso cavidotti
COM24	Layout Locale Generatore Imp Elettrici Comast	Layout loc. generatore - impianti elettrici
COM25	Posizionamento App Comast	Layout loc. generatore posizionamento apparecchiature
COM26	Sezioni Comast	Layout loc. Generatore - Sezioni
COM27	Piano di Manutenzione Comast	Piano di Manutenzione
COM28	Piano dismissione e messa in pristino Comast	Piano dismissione e messa in pristino
COM29	Richiesta UNMIG Comast	Nulla osta SNAM rete gas (metanodotto)
COM30	Preventivo di connessione Comast	Preventivo di connessione e relativa accettazione (rilasciato da Enel Distribuzione Spa)
COM31	Relazioni Paesaggistiche Comast	Relazione paesaggistiche presentate da EMI S.p.A. costruttore del fabbricato per il permesso di costruire del fabbricato e per la cabina di consegna (3, una originaria e 2 per le due varianti di p.c.)
COM32	Oneri Istruttori + Quadro Economico	Ricevuta versamento oneri istruttori e relativo quadro economico di sintesi dell'investimento
COM34	Parere conformità VVFF	Copia parere di conformità rilasciato dai VVFF al progetto
	Dichiarazione di rettifica della potenza elettrica dell'impianto	
	Parere Agenzia Demanio	
	Nulla osta Ministero Sviluppo Economico – Direzione Risorse minerarie	
	Nulla osta Ministero Sviluppo Economico – Ispettorato Comunicazioni	
	Autorizzazione paesaggistica fabbricato con variante comprendente cabina di consegna	
	Dichiarazione rispetto valori di emissione	
	Precisazioni utilizzo dell'energia termica	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1584 del 31 luglio 2012

Ditta Mc Energy Snc. di Negro Marcigaglia e Bruttomesso Monica di Castelgomberto (VI) - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale puro di potenza elettrica pari a 408 kWe, da realizzarsi presso l'insediamento produttivo in Comune di Castelgomberto (VI) in via della Scienza 25. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza: Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato da fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 è stata attribuita all'Unità Complessa Tutela Atmosfera la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), qualora la procedura stessa richieda altre autorizzazioni oltre a quella comunale e la cui istanza sia presentata da soggetti non imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le citate Linee Guida ai punti 12.3 e 12.4 hanno delineato gli interventi considerati "attività ad edilizia libera", realizzabili previa comunicazione e quelli invece realizzabili mediante "denuncia di inizio attività (DIA)" prevedendo la facoltà per il proponente di optare in alternativa alla DIA per il procedimento unico.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 31/01/2012 la società Mc Energy Snc., con sede legale in via della Scienza snc, Castelgomberto -Vicenza, ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia con potenza elettrica pari a 408 kW, con potenza termica nominale inferiore a 1 MW da realizzarsi in via della Scienza 25. in comune di Castelgomberto (VI).

L'impianto sarà costituito da un motore endotermico a ciclo Diesel con relativo sistema di scarico fumi in atmosfera, alimentato da olio vegetale, derivato dalla spremitura dei semi di culture cerealicole - oleose quali girasole, colza e soia, nel rispetto delle condizioni previste nell'Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006, dal sistema di raffreddamento ad aria, dagli impianti posizionato all'interno di un fabbricato industriale.

L'area oggetto di intervento è parte del P.D.L. "Poscole" del Comune di Castelgomberto e attualmente in attesa del completamento del fabbricato presenta una Destinazione Urbanistica secondo il vigente P.R.G. D1BE "Insediamenti Artigianali Commerciali all'Ingrosso di Espansione".

È previsto il funzionamento dell'impianto per 7.500 ore all'anno, con un utilizzo di combustibile pari a 738 t/anno e con una produzione netta di energia elettrica annua pari a 3.060 GWh/anno.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 387/2003, accertata la procedibilità dell'istruttoria ha convocato per il giorno 27 marzo 2012 la Conferenza di servizi istruttoria alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Castelgomberto e della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono stati resi noti i seguenti pareri:

- nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota del 26/03/2012 prot. n. 8242, anticipata via fax in pari data, registrata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera il 27/03/2012 n. 143162, con la quale ha informato che visto il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto: "per quanto agli atti di questa Soprintendenza non risulta pervenuta la documentazione progettuale relativa ai lavori in oggetto specificati, necessari ai fini delle valutazioni di competenza" chiede "ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 della legge 241/90, si chiede di mantenere aperta la riunione in questione garantendo la tempestiva trasmissione del parere di competenza di questa amministrazione non appena acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto non ancora pervenuto alla scrivente";
- nota della società Enel Distribuzione S.p.A. trasmessa a mezzo mail in data 26/03/2012 prot. n. 0423209, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 26/03/2012 n. 141944, ha informato che "l'impianto di rete per la connessione risulta autorizzato con provvedimento n. 124 (prot. 64973 del 21/09/2011) della Provincia di Vicenza. Il richiedente infatti all'atto di

accettazione del preventivo, ha richiesto ad Enel Distribuzione di svolgere le pratiche autorizzative necessarie per tale porzione di impianto".

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 15.000 obbligo previsto dal DLgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilità in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 16 maggio 2012 si sono aperti i lavori, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, della Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte oltre ai rappresentanti della Ditta proponente con i propri progettisti, solo i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha esposto i sottoelencati pareri pervenuti per l'approvazione dell'intervento:

- nota della società Enel Distribuzione S.p.A. del 28/04/2012 prot. n. 0656501, trasmessa a mezzo fax, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 30/04/2012 n. 198059, con la quale ha informato di non partecipare alla Conferenza di servizi e contestualmente ha comunicato che "Il produttore ha provveduto preliminarmente a sottoporci il progetto di connessione alla rete, che risulta conforme alla soluzione tecnica da noi prospettata";
- nota della Provincia di Vicenza del 15/05/2012, prot. n. 36741, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 16/05/2012 con n. 225102, con la quale ha comunicato di aver "rilasciato ad Enel-Distribuzione S.p.A. l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del relativo tratto di linea elettrica MT a 20 kV in cavo interrato per collegamento nuova cabina di consegna "BIO NEGRO MARC" in Comune di Castelgomberto";
- nota del Comune di Castelgomberto del 15/05/2012 prot. n. 4911/12, trasmessa via fax, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 16/05/2012 con n. 225200, con la quale ha comunicato che "Viste le normative vigenti con la presente si esprime parere favorevole alla realizzazione degli impianti sopracitati";
- nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, del 14/05/2012 prot. n. 112740, anticipata via fax il 14/05/2012, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in pari data con n. 221713, con la quale ha espresso parere favorevole in merito al progetto in parola;
- nota prot. 224199 del 15/05/2012 con cui l'U.P. Coordinamento Commissioni VAS - VINCA - NUVV ha trasmesso la propria relazione istruttoria tecnica N. 87/2012 del 15/05/2012, agli atti dell'Ufficio, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza per il progetto di realizzazione dell'impianto e che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006;
- nota del Dipartimento Arpav di Vicenza 16/05/2012 prot. n. 0055861, anticipata in data 16/05/2012 e registrata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 22/05/2012 con n. 234531, con la quale ha trasmesso osservazioni e richieste di prescrizioni:
  1) limiti nelle emissioni per gli ossidi di azoto;
  2) autocontrollo sui fumi con frequenza annuale;
  3) indagine olfatto metrica;
  4) tipologia della biomassa impiegata;
  5) collocazione dei due serbatoi di carburante.

Il Responsabile del procedimento in merito alle sopra citate osservazioni sottolinea che l'art. 272 "impianti e attività in deroga" del D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 128/2010 prevede che impianti di queste caratteristiche non siano sottoposti ad autorizzazione, mentre la richiesta di ARPAV di fatto costituirebbe autorizzazione alle emissioni e richiederebbe richiederebbe quindi adempimenti non previsti dalla vigente normativa; ulteriore onere in particolar modo sarebbe poi la richiesta di un'indagine olfattometrica considerato che detti impianti non presentano particolari criticità sotto questo aspetto. Relativamente alla provenienza della biomassa da impiegare, ricorda che tale opzione è in capo alla ditta ed è motivata da ragioni di ordine fiscale e non ha rilievo sotto l'aspetto ambientale. Infine la collocazione dei serbatoi è già stata inserita nel progetto e prevista dal certificato antincendio dei VV.FF. In sostanza per le motivazioni sopra espresse il Responsabile del procedimento propone di rigettare in toto le osservazioni espresse da Arpav.

In merito alle osservazioni di Arpav in riferimento alla valutazione di impatto acustico nelle quali si dichiara "le conclusioni riportate alle pagine 26-27-28 e 29 della relazione, non sono da ritenersi totalmente esaustive; non vi è infatti alcuna considerazione sull'impatto acustico determinato presso le unità produttive, site nello stesso fabbricato, adiacenti ai locali di istallazione dell'impianto; è bene precisare che, data la classe acustica considerata (VA), anche presso tali unità è applicabile il criterio differenziale e pertanto la valutazione necessità di una integrazione" il Responsabile del procedimento propone che sia prescritto un controllo post operam che tenga conto anche del clima acustico interno dell'azienda e non solo con riferimento ai recettori esterni.

Pertanto la Conferenza, preso atto dei pareri favorevoli espressi dagli enti competenti, approva la realizzazione dell'impianto di cui all'allegato A - parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;

Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010 ;

Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta Mc Energy snc., con sede legale in via della Scienza snc, Castelgomberto -Vicenza, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale puro di potenza elettrica pari a 408 kWe e con potenza termica nominale minore di 1 MW da realizzarsi in via della Scienza 25. in comune di Castelgomberto (VI), conformemente alla documentazione progettuale di cui all'allegato A, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle premesse;
4. di autorizzare la società Enel Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione il quale entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione;
5. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 15.000,00;
6. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Castelgomberto(VI).
7. di prescrivere alla Ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della L. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
8. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Mc Energy snc., al Comune di Castelgomberto, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV di Vicenza, alla Direzione Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla società Enel Distribuzione S.p.A., all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1584 del 31 luglio 2012

Numerazione	Nome elaborato	Descrizione
MC00	All1_Istanza387_MC	Domanda autorizzazione
MC02	Planimetria e visura catastale MC	Dichiarazione accastamento e documentazione catastale con visura
MC03	CDU MC	Copia certificato di destinazione urbanistica
MC04	Dichiarazione Sussistenza Vincoli MC	Dichiarazione Sussistenza Vincoli rilasciata dal Comune di Castelgomberto
MC07	Dichiarazione VINCA MC	Dichiarazione per la valutazione di incidenza ambientale
MC08	Impegno Cauzione MC	Impegno a corrispondere cauzione per dismissione e messa in pristino
MC11	Contratto Locazione MC	Contratto di locazione attestante la disponibilità dei locali in cui sarà realizzato l'impianto
MC12	Visura Camerale MC Energy	Visura Camerale MC Energy Snc
MC13	Tavola Inquadramento Territoriale MC	Tavola Inquadramento Territoriale
MC14	Relazione Descrittiva Intervento	Relazione generale descrittiva dell'intervento
MC15	Planimetria Punti di Emissione MC	Planimetria Punti di Emissione
MC16	Schema A Blocchi MC	Schema a blocchi dell'impianto con indicazione flussi di massa ed energia
MC17	Valutazione Impatto Acustico MC	Valutazione previsionale di impatto acustico
MC18	Relazione tecnica Impianto Produzione Energia MC	Relazione tecnica di progetto definitivo dell'impianto di produzione di energia elettrica
MC19	Schema Unifilare MC	Schema unifilare impianto di produzione energia elettrica (prog. Definitivo)
MC20	Relazione tecnica impianti elettrici MC	Relazione tecnica impianti elettrici
MC21	Valutazione rischio fulminazione MC	Valutazione rischio fulminazione
MC22	Layout Gruppo Motore e Cabina MC	Layout loc. gruppo di cog. E cabina - percorso cavidotti
MC23	Layout Locale Generatore Imp Elettrici MC	Layout loc. generatore - impianti elettrici

ALLEGATOA alla Dgr n. 1584 del 31 luglio 2012

MC24	Posizionamento App MC	Layout loc. generatore posizionamento apparecchiature
MC25	Sezioni MC	Layout loc. Generatore - Sezioni
MC26	Piano di Manutenzione MC	Piano di Manutenzione
MC27	Piano dismissione e messa in pristino MC	Piano dismissione e messa in pristino
MC28	Preventivo di connessione MC + elaborati relativi all'elettrodotto realizzati da ENEL DISTRIBUZIONE Spa	Preventivo di connessione e relativa accettazione (rilasciato da Enel Distribuzione Spa)
MC29	Oneri Istruttori + Quadro Economico	Ricevuta versamento oneri istruttori e relativo quadro economico di sintesi dell'investimento
MC30	Copia Autorizzazione Elettrodotto	Copia Autorizzazione Elettrodotto rilasciata dalla Provincia di Vicenza ad Enel Distribuzione S.p.A.
MC31	Copia Dichiarazione Cummins	Copia Dichiarazione potenza elettrica e potenza primaria targata da parte del produttore del motore
MC32	Parere di conformità VVFF MC Energy	Parere di conformità VVFF
MC33	Autorizzazione Proprietario sito	Autorizzazione proprietario
MC34	Layout e sezioni cabina di consegna	
	Scheda per la presentazione di richiesta di autorizzazione paesaggistica	Copia relazione paesaggistica semplificata e documentazione fotografica
	Progetto Definitivo – Lay Out loc. generatore – posizionam. apparecchiature	
	Dichiarazione rispetto valori di emissione	
	Precisazioni utilizzo dell’energia termica	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1585 del 31 luglio 2012

Ditta Merlara Biogas Soc. Agricola arl. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di effluenti zootecnici e biomasse di origine vegetale con potenza elettrica pari a 999 kW da realizzarsi in Comune di Merlara (PD). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato da fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 è stata attribuita all'Unità Complessa Tutela Atmosfera la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), qualora la procedura stessa richieda altre autorizzazioni oltre a quella comunale e la cui istanza sia presentata da soggetti non imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le citate Linee Guida ai punti 12.3 e 12.4 hanno delineato gli interventi considerati "attività ad edilizia libera", realizzabili previa comunicazione e quelli invece realizzabili mediante "denuncia di inizio attività (DIA) prevedendo per quest'ultima la facoltà per il proponente di optare in alternativa alla DIA per il procedimento unico.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 26 luglio 2011 la ditta Merlara Biogas Soc. Agricola arl, con sede legale a Sommacampagna, via Bussolengo n. 8/C, ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia con potenza elettrica pari a 999 kW, con potenza termica nominale pari a 2.461 kW e con potenza termica recuperata pari a circa 549 kW da realizzarsi in via Torino in comune di Merlara (PD).

L'area oggetto dell'intervento è situata nella parte centrale del territorio di Merlara in corrispondenza ai mappali n. 9 e n. 11 del foglio 23 del Comune.

L'impianto sarà alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di materiale organico di origine agricola e zootecnica. Le biomasse necessarie alla produzione energetica saranno 13.801 t/a di insilato di mais, 5.345 t/a di insilato di triticale e 1.000 t/a di liquami bovini provenienti da terreni in affitto all'azienda proponente e aziende agricole ubicate nella zona.

Le biomasse solide, conferite all'impianto mediante opportuni mezzi di trasporto saranno stoccate in tre trincee affiancate alte m 6,00, due delle quali avranno dimensioni in pianta m 80,00 x m 20,10 mentre in una porzione della terza verrà ricavata una platea di stoccaggio di dimensione m 20,00 x m 20,10. Dalle trincee le biomasse verranno trasportate, ogni 2-3 giorni circa, in una tramoggia di carico, situata all'interno di un edificio di dimensioni in pianta m 22,70 x m 15,40, e dalla tramoggia, mediante coclee e tappeti mobili, giungeranno ai serbatoi di miscelazione.

I liquami bovini saranno trasportati all'impianto mediante autobotte e verranno scaricati in una vasca di ricezione cilindrica avente diametro di circa m 8,00 e alta m 5,00 dalla quale verranno poi pompati anch'essi verso i serbatoi di miscelazione.

In questi, costituiti da due unità ubicate nell'edificio sopracitato, la miscela verrà omogeneizzata e sminuzzata con apporto di acqua di processo per diluizione (200 t/a) proveniente da acquedotto e da digestato liquido di ricircolo dal processo di digestione.

La miscela così preparata potrà quindi essere convogliata a due digestori cilindrici del diametro di circa m 25,50 e alti circa m 5,90 nei quali avverranno i processi degradativi che portano alla formazione del biogas che verrà sospinto tramite soffiante verso il motore ubicato in un locale dotato di pannelli fonoassorbenti all'interno dell'edificio tecnico sopracitato.

Il motore endotermico in accoppiamento con un generatore, produrrà energia elettrica che verrà immessa in rete ed energia termica che verrà utilizzata per il riscaldamento dei digestori garantendo le condizioni di mesofilia. In occasione di attività di manutenzione prolungate o di situazioni di emergenza il biogas potrà essere bruciato in torcia.

Il digestato sarà diviso in due frazioni a seconda del contenuto di sostanza secca e la componente palabile verrà stoccata nella trincea pavimentata più sopra citata, mentre quella liquida sarà pompata a due vasche di stoccaggio cilindriche del diametro di circa m 27,50 e alte circa m 5,90 che verranno scaricate periodicamente da autobotti.

Le acque di dilavamento saranno gestite attraverso l'accumulo della prima pioggia in apposito manufatto e lo scarico di quelle

di seconda pioggia nella rete di raccolta consortile, predisponendo un'opportuna vasca di invaso per la laminazione delle portate.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs 387/2003, accertata la procedibilità dell'istruttoria ha convocato per il giorno 9 dicembre 2011 la Conferenza di servizi istruttoria alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Merlara, della Provincia di Padova, dell'Arpav, della società Enel Distribuzione SPA, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato.

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 150.464,20; obbligo previsto dal DLgs 387/2003 art 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilità in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta Regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 16 marzo 2012 si sono aperti i lavori, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, della Conferenza di Servizi - convocata come decisoria ma conclusasi come istruttoria - alla quale, invitate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Merlara, della provincia di Padova, dell'Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha esposto i sottoelencati pareri pervenuti per l'approvazione dell'intervento:

1)- Provincia di Padova - giusta nota del 15.03.2012 prot. n. 40212 con la quale "esprime parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio del tratto di linea elettrica 20 kV in cavo interrato e di una cabina elettrica denominata "V. Minotte" per la connessione dell'impianto in comune di Merlara subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   a) tutte le raccomandazioni, condizioni e prescrizioni formulate dagli enti interessati e presenti agli atti dovranno essere osservati dalla ditta "Merlara Biogas Soc. Agricola a r.l." di Sommacampagna (VR);
   b) le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto, nonché in conformità a quanto previsto dalla L. n. 339 del 28.06.1986, dal DM 21.03.1988, dal DM 16.01.1991 e dal DPCM 08.07.2003;
   c) la data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere prontamente comunicata alla Provincia di Padova;
   d) a norma dell'art. 14 della L.R. n. 24/1991 le linee elettriche e relative opere accessorie dovranno essere collaudate non prima di un anno e non oltre tre anni dall'inizio del loro esercizio".

2)- Enel Distribuzione S.p.A. - giusta nota del 12.03.2012 prot. n. 0344601 con la quale precisa che "l'autorizzazione all'esercizio, dell'impianto per la connessione alla rete elettrica esistente, dovrà essere rilasciata a favore di Enel Distribuzione SPA in quanto detta parte di impianto diverrà, a tutti gli effetti, parte della Rete di Distribuzione Elettrica Nazionale. Dovrà essere richiesta anche la non messa in pristino dell'impianto di connessione (linea e cabina) in caso di dismissione dell'impianto di produzione. Il produttore in oggetto ha accettato il nostro preventivo n. T0170632 nel quale sono prescritti gli adempimenti necessari, a suo carico per la connessione alla rete esistente, come ad esempio: l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni previste nella legislazione di riferimento al progetto. Per quanto sopra si conferma che, nel rispetto di quanto indicato nella delibera AEEG 99/08 e successive modifiche e integrazioni (TICA), potremo connettere il produttore solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte vostra e la verifica positiva di tutti gli adempimenti/prescrizioni previsti".

3)- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (trasmesso dalla proponente) con nota del 5.05.2011 prot. n. 6461 ha comunicato che "l'area oggetto d'intervento non è gravata da vincoli archeologici né sussistono procedimenti di tutela ovvero procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza. Poiché nelle zone contermini in passato si sono verificati ritrovamenti archeologici dell'età del bronzo, si reputa opportuno, al fine di limitare i rischi derivanti da rinvenimenti fortuiti, che i lavori siano svolti con assistenza archeologica continuativa. A tal fine, poichè questo ufficio per carenza di risorse, non può provvedere a dette indagini, la committenza potrà rivolgersi ad operatori archeologici con adeguata professionalità con oneri non a carico di questo Ufficio. Resta inteso che a questa Soprintendenza compete la direzione scientifica di dette indagini e quindi modalità e tempi di esecuzione delle opere di scavo dovranno essere preventivamente concordati con questo Ufficio a cui dovrà essere consegnata, a cura dell'operatore o ditta, la documentazione finale dello scavo che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico. Va precisato inoltre che l'eventuale rinvenimento di strutture antiche di importante interesse potrà condizionare la realizzabilità delle opere in progetto".

4)- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo il quale con nota del 26.01.2012 prot. n. 820/31.1.1 esprime parere positivo con prescrizione sotto il solo aspetto idraulico e per quanto di competenza secondo quanto indicato nella "relazione idraulica", "subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni appresso riportate specificando che le opere di mitigazione idraulica relative agli interventi in oggetto riguardano esclusivamente l'area perimetrata nelle planimetrie di progetto e non coinvolgono o recepiscono le acque meteoriche di aree ad essa limitrofa come espressamente dichiarato dal professionista con nota prot. n. 9481/31.1.1 in data 14.10.11".

Prescrizioni di carattere particolare:

- lo scarico delle acque meteoriche dell'intervento in parola verrà regolato da n. 1 apposito manufatto, "bocca tassata" così come valutato nella relazione idraulica, che confluisce più a valle in un affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, affluente dello scolo consortile "Fossalonga";
- l'ubicazione e le quote di fondo del manufatto di scarico sopra citato dovranno obbligatoriamente essere stabilite, all'atto esecutivo, alla presenza di personale tecnico del Consorzio; la luce di scarico dell'intervento, di cui all'oggetto, non dovrà tassativamente superare l'area di un foro circolare avente diametro pari a 10 cm, così come valutato nella "Relazione idraulica" allegata; di conseguenza, la portata scaricata attraverso la "bocca tassata", in corrispondenza all'affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che confluisce più a valle nello scolo consortile "Fossalonga", verrà regolata dalle dimensioni della stessa luce di scarico;
- il volume minimo di invaso da ricavare a servizio dell'intervento in parola dovrà tassativamente essere non inferiore a 932 metri cubi, così come valutato nella "Relazione idraulica" facente parte integrante del presente parere, poiché il volume di accumulo delle acque per la mitigazione idraulica degli interventi in oggetto è stato previsto con ubicazione su sedime di proprietà privata (come evidenziato negli elaborati prodotti) e precisamente posizionata nella parte sud-ovest dell'area oggetto d'intervento conseguentemente detto "bacino di invaso" dovrà essere vincolato all'esclusivo uso ed utilizzo delle opere di progetto come invaso di mitigazione idraulica assicurandone la corretta manutenzione e funzionalità; resta inteso che qualsiasi danno dovesse essere provocato a terzi dai livelli idrometrici di piena delle acque di mitigazione adibite all'invaso, sarà a qualunque titolo a carico del richiedente;
- l'affossatura di natura privata ed i tratti in condotta, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che collegano il manufatto di scarico controllato dell'intervento in oggetto con lo scolo consortile "Fossalonga" dovranno essere verificati e correttamente dimensionati al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d'acqua od allagamenti in corrispondenza alle zone limitrofe a quelle delle opere in oggetto; è altresì prioritario generare lungo la stessa affossatura e tratti in condotta una fascia di rispetto tale da vincolarne la posizione e garantirne la funzionalità;
- tutti gli attraversamenti dell'affossatura di cui al punto precedente, se necessario dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito considerando eventi di piena critici con tempo di ritorno di 50 anni; inoltre le quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate al risezionamento delle stesse affossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio;
- in corrispondenza allo scarico delle acque meteoriche (bocca tassata), in sponda destra e sinistra dell'affossatura laterale di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, si consiglia l'esecuzione di idonee opere di presidio per una estesa non inferiore a metri 5 a monte e valle della "bocca tassata", secondo l'allegato tipologico, al fine di prevenire scoscendimenti di scarpata;
- ogni attraversamento o parallelismo (recinzioni, alberature, tombinature, ponti, sottoservizi. ecc.) relativo agli scoli consortili "Argine Storto"e "Manteo", entro una fascia di 10 m dal ciglio in sinistra e destra idraulica, dovrà essere singolarmente concessionato da codesto Consorzio;
- lo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dai nuovi piazzali, essendo acque trattate, dovrà essere singolarmente concessionato da codesto Consorzio.

Prescrizioni di carattere generale:

- è assolutamente vietato il tombinamento o l'eliminazione di affossature private esistenti, non in gestione al Consorzio, interne l'area oggetto del presente parere se non preventivamente autorizzate dal Consorzio; l'eventuale consenso al tombamento di dette affossature necessita di un ripristino del loro volume d'invaso attraverso la realizzazione di dispositivi idraulici equivalenti; resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di deflusso ed in particolare, il percorso delle acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle opere in oggetto: pertanto il Consorzio non potrà ritenersi responsabile, in virtù del presente parere qualora vi fosse un'alterazione del regime di sgrondo delle aree limitrofe causata dalla realizzazione degli interventi previsti nel presente progetto, essendo gli stessi eseguiti su affossature non in gestione dello scrivente Consorzio bensì di natura privata;
- è vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti nello scolo consortile "Fossalonga";
- l'inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato al Consorzio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche previste, con particolare riferimento alla "bocca tassata" sarà a totale carico del richiedente;
- per un corretto e funzionale scarico a gravità delle acque meteoriche si sconsiglia di prevedere fabbricati aventi quote di calpestio inferiori alla quota della soglia sfiorante posta in corrispondenza al manufatto "bocca tassata" aumentata di un adeguato franco di sicurezza;
- eventuali danni causati a terzi, in conseguenza dei lavori di cui all'oggetto, saranno ad ogni titolo a carico del richiedente;
- il richiedente dovrà tenere sollevato ed indenne il Consorzio di Bonifica da qualsiasi molestia di terzi e/o danni prodotti a terzi in dipendenza dei lavori di cui all'oggetto.

A fine lavori dovrà essere consegnata al Consorzio (in duplice copia) una dichiarazione di conformità e rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere unitamente agli elaborati di quanto realizzato relativamente alle opere idrauliche, debitamente sottoscritte dalla Committenza.

Si pone in evidenza, infine, che il presente parere non implica valutazioni sulle scelte progettuali circa l'ubicazione e la tipologia delle opere di mitigazione idraulica e la loro modalità di evacuazione delle acque meteoriche all'interno dell'area oggetto d'intervento rientrando queste nelle competenze specifiche del progettista."

5)- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, la quale con nota del 15.03.2012 prot. n. 6916 rileva carenze di ordine procedurale e documentali relative all'intervento di cui all'oggetto richiedendo la trasmissione di specifica documentazione.

A seguito di quanto richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, la conferenza di Servizi, acquisito l'assenso della Ditta a fornire la documentazione necessaria per l'istruttoria, decide di rinviare la valutazione definitiva del progetto ad una successiva riunione, al fine di consentire al alla proponente di ottemperare alle esigenze espresse dall'Ente medesimo.

Successivamente in data 23 aprile 2012, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, si è svolta la conferenza decisoria alla presenza dei rappresentanti del Comune di Merlara, dell'Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In tale seduta il responsabile del procedimento dà conto:

1)- della comunicazione della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno Padova e Treviso prot. n. 10264 del 13/04/2012, con la quale esprime quanto segue: "valutate le integrazioni fornite in merito all'edificio oggetto del suddetto vincolo, dalle quali risulta che l'immobile, ancorché di proprietà di un soggetto di cui all'art. 10, co. 1 del D.Lgs 42/2004, non risulta possedere i requisiti di culturalità di cui all'art. 12, co. 1 del citato decreto. Considerato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 14.9, lett. a), vista la nota n. 6461 del 2/08/2011 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto dalla quale si evince che "nell'area oggetto di intervento non è gravata da vincoli archeologici né sussistono procedimenti di tutela ovvero procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza" e considerato inoltre che, in riferimento all'oggetto e alla nota del 10-05-2011 pervenuta il 29-04-201 riguardante la verifica della sussistenza di procedimenti di tutela relativa ai casi in cui l'impianto di produzione di elettricità da fonti rinnovabili non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs 42 del 2004 (punto 13.3 delle Linee Guida del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12.09.2010), nell'area di progetto dell'impianto in argomento, alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, non risultano, per quanto di competenza, procedimenti di tutela in itinere ai sensi del D. Lgs 42/2004, restando comunque salvi eventuali procedimenti di tutela ai sensi del medesimo D. Lgs non noti alla scrivente, eventualmente avviati da altri soggetti competenti, questo ufficio comunica la propria non competenza per l'espressione del parere relativo all'intervento in oggetto";

2)- della comunicazione dell'Enel distribuzione S.p.A. del 19.04.2012 - 0594503 con la quale conferma il parere indicato nella precedente riunione del 16.03.2012.

L'esame del progetto si conclude con l'intervento del rappresentante dell'Arpav il quale propone di prescrivere alla Ditta di dotare i pozzetti per l'acqua piovana di una copertura a tenuta stagna.

A conclusione dei lavori, la Conferenza, sulla scorta degli elaborati progettuali presentati dalla Ditta, dei pareri favorevoli espressi dagli Enti coinvolti nonché delle prescrizioni indicate dagli stessi, approva la realizzazione dell'impianto in esame di cui all'allegato A - parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate ed accoglie la richiesta del comune di indicare nell'autorizzazione le misure compensative pattuite con la proponente (giusta verbale del 9.12.2011).

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge 241 del 7.08.1990;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;
Visto il Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010;
Vista la DGRV n. 2204 del 8.08.2008;
Vista la DGRV n. 1192 del 5.05.2009;
Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010 ;
Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta Merlara biogas Soc. agricola arl, con sede legale in Sommacampagna (VR), via Bussolengo n. 8/C, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di effluenti zootecnici e biomasse di origine vegetale con potenza elettrica pari a 999 kW e con potenza termica pari a 2.461 kW da realizzarsi in Comune di Merlara (PD), conformemente alla documentazione progettuale di cui all'allegato A, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle premesse;
4. di dare atto delle misure compensative a favore del Comune di Merlara, assunte dalla ditta Merlara biogas Soc. agricola a r.l.;
5. di autorizzare la società Enel Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione il quale entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione;
6. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta re-

gionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 150.464,20;

7. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Merlara (PD).

8. di prescrivere alla Ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della legge del 27.02.09 n. 13, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;

9. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Merlara biogas - Soc. agricola arl, al Comune di Merlara, alla Provincia di Vicenza, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, all'ARPAV di Padova, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla società Enel Distribuzione S.p.A., all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 1585 **del** 31 luglio 2012 pag. 1/2

Progetto approvato in Conferenza di Servizi del 23 aprile 2012 – costituito dai seguenti elaborati:

1) 1.01 – Domanda di autorizzazione (prot. 02/08/2011 n. 367567)
2) 1.02 – Documentazione allegata:
- Riepilogo catastale delle aree interessate dall'impianto biogas ed opere connesse;
- Contratto preliminare di compravendita;
- Certificato di destinazione urbanistica del 06/05/2011 prot. n. 0002377;
- Accettazione preventivo Enel per la connessione dell'impianto sottoscritto il 20/12/2010
- Visura camerale storica della ditta
- Tavola n. 13/A – P.R.G. – Sistema - quadro d'unione
- N. 2 cd-rom progetto

3) 2.0 Elaborati cartografici:
- All. 2.01 – inquadramento territoriale dell'impianto
- All. 2.02 – vincoli territoriali (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816)
- All. 2.03 – planimetrie dell'impianto in progetto (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816)
- All. 2.04 – sezioni e prospetti (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816)
- All. 2.05 – processo di flusso dei materiali
- All. 2.05 – planimetrie dell'impianto in progetto e individuazione dei punti di emissione (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816);
- All. 2.06 – misure preventive e protettive per l'accesso in quota in condizioni di sicurezza (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816);

4) 3.0 Relazioni tecniche e dichiarazioni
- All. 3.01 – relazione tecnica (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816)
- All. 3.02 – relazione preliminare - relazione geotecnica sui suoli di fondazione
- All. 3.05 – valutazione di compatibilità idraulica – relazione tecnica
- All. 1 – tavola valutazione di compatibilità idraulica (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816)
- All. 3.06 – valutazione di impatto acustico (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816);
- All. 3.16- relazione tecnica illustrativa sull'assenza di vincoli (integrazione del 26/03/2012 prot. n. 143052);
- Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006;

5) 4.0 Progetti impianti tecnologici connessi
- Relazione tecnica elettrodotto, cabina di consegna in progetto (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816);
- Tavola 1 – stralcio P.R.G., stralcio C.T.E. – estratto mappale particolare posizionamento cabina
- Tavola 2 – cabina elettrica planimetria, prospetti e sezioni - scala 1:50
- All. 4.05 – progetto impianto rete teleriscaldamento
- All. 4.05.a – planimetria impianto teleriscaldamento
- All. 4.05.b – particolari impianto teleriscaldamento
- Tavola – cabina in progetto – integrazione ubicazione cabina elettrica (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816);
- Tavola – cabina in progetto – pianta, prospetti e sezioni (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816);
- Tavola E01 Nuova cabina elettrica V Torino DG702070259 (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816);
- Tavola E03 Schema planimetrico impianto di terra (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816);
- Tavola E04 Schema planimetrico impianto elettrico di illuminazione, forza motrice e di terra del locale tecnico (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816);

ALLEGATO A Dgr n. 1585 **del** 31 luglio 2012 pag. 2/2

- Elaborato di descrizione tecnica impianto di cogenerazione JMS 320 GS-B.L

6) N. 2 accordi per la fornitura di biomassa sottoscritti in data 27/01/2012 (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816);
7) Documento di integrazione e chiarimento su relazione tecnica (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816);
8) Perizia giurata di stima dei costi di dismissione dell'impianto (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816);
9) Calcoli illuminotecnici di progetto (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 57816);
10) Dichiarazione di previsione data messa in esercizio e tempo di avviamento impianto (integrazione del 13/03/2012 prot. n. 119662);
11) Dichiarazione determinazione costo di intervento e documentazione attestante avvenuto pagamento oneri istruttori relativi (integrazione del 13/03/2012 prot. n. 119662);
12) Certificato camerale con dicitura antimafia (integrazione del 13/03/2012 prot. n. 119662);
13) Dichiarazione di conformità delle copie dei contratti di fornitura biomassa agli originali depositati e registrati presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale di Verona 1 (integrazione del 13/03/2012 prot. n. 119662);

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1586 del 31 luglio 2012

Ditta Midal Srl. di Chiampo (VI) - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale puro di potenza elettrica pari a 408 kWe, da realizzarsi presso l'insediamento produttivo in Comune di Chiampo (VI) in via Strada dei Laghi sn. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato da fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 è stata attribuita all'Unità Complessa Tutela Atmosfera la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), qualora la procedura stessa richieda altre autorizzazioni oltre a quella comunale e la cui istanza sia presentata da soggetti non imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le citate Linee Guida ai punti 12.3 e 12.4 hanno delineato gli interventi considerati "attività ad edilizia libera", realizzabili previa comunicazione e quelli invece realizzabili mediante "denuncia di inizio attività (DIA)" prevedendo la facoltà per il proponente di optare in alternativa alla DIA per il procedimento unico.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 27/10/2011 la società Midal Srl, con sede legale in Chiampo (VI)), via Arso n. 26 ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia con potenza elettrica pari a 450 kW, con potenza termica nominale pari a 998 da realizzarsi in via Strada dei Laghi in comune di Chiampo (VI).

Con nota del 31/01/2012 la società Midal Srl ha comunicato che la reale potenza elettrica è da intendersi pari a 408 kW, come confermato dal costruttore nella Dichiarazione di potenza gruppo Cummings C825D5.

L'impianto sarà costituito da un motore endotermico a ciclo Diesel con relativo sistema di scarico fumi in atmosfera, alimentato da olio vegetale, derivato dalla spremitura dei semi di culture cerealicole - oleose quali girasole, colza e soia, nel rispetto delle condizioni previste nell'Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006, dal sistema di raffreddamento ad aria, dagli impianti posizionato all'interno di un fabbricato industriale.

L'area dell'intervento è censita catastalmente al Foglio12 Mappali 1001,673 e 903 del Catasto terreni Comune di Chiampo, ricadenti nel Piano di lottizzazione n. 16 all'interno del lotto 6.

La cabina di consegna sarà realizzata sulle pertinenze del fabbricato e anche il trasformatore d'utenza sarà collocato nella cabina esterna.

È previsto il funzionamento dell'impianto per 7.500 ore all'anno, con un utilizzo di combustibile pari a 738 t/anno e con una produzione netta di energia elettrica annua pari a 3.060 GWh/anno.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 387/2003, accertata la procedibilità dell'istruttoria ha convocato per il giorno 27 marzo 2012 la Conferenza di servizi istruttoria alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Chiampo e della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono stati resi noti i seguenti pareri:

- parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (nota del 12/01/2012 prot. n. 401, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 17/01/2012 n. 21657), con cui si comunica che "nell'area oggetto di intervento non sussistono procedimenti di tutela, né procedimenti in itinere. Tuttavia si segnala che l'area risulta a rischio archeologico, trovandosi in prossimità dei siti di epoca pre-protostorica di Monte Parnese (soggetto a vincolo archeologico ai sensi dell'art. 142, lett. m del Codice dei Beni Culturali e dei Paesaggio) e di Monte Crocetta. Per quanto sopra detto, si ritiene opportuno che le opere di scavo previste dai lavori in progetto siano eseguite con assistenza archeologica continuativa di operatori archeologici di adeguata esperienza, il cui nominativo dovrà essere preliminarmente comunicato a questa Soprintendenza";
- parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza del 26/03/2012 prot. n. 8251, registrata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera il 27/03/2012 n. 143592, con il quale, visto il parere della So-

printendenza per i Beni Archeologici del Veneto del 23/03/2012 n. 3805, si "esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, lettera n) del D.P.R. 91/2009, subordinandone l'efficacia al rispetto delle condizioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto con nota pervenuta alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in data 26.03.2012 ed acquisita al prot. 8093;

- nota della società Enel Distribuzione S.p.A. trasmessa a mezzo fax in data 12/03/2012 prot. n. 0413360, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 23/03/2012 n. 139216, con la quale informa che "il progetto di connessione proposto dalla ditta MI.DAL S.r.l. risulta conforme alla soluzione tecnica da noi prospettata"

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 15.000 obbligo previsto dal DLgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilità in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 16 maggio 2012 si sono aperti i lavori, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, della Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Chiampo, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha esposto i sottoelencati pareri pervenuti per l'approvazione dell'intervento:

- nota della società Enel Distribuzione S.p.A. del 28/04/2012 prot. n. 0656502, trasmessa a mezzo fax, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 30/04/2012 n. 198035, con la quale ha informato di non partecipare alla Conferenza di servizi e contestualmente ha comunicato che "Il produttore ha provveduto preliminarmente a sottoporci il progetto di connessione alla rete, che risulta conforme alla soluzione tecnica da noi prospettata";
- nota della Provincia di Vicenza del 15/05/2012, prot. n. 36747, acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 16/05/2012 con n. 225105, con la quale ha comunicato che "l'Organo Consultivo Provinciale ha espresso parere favorevole in merito alla costruzione ed all'esercizio del relativo tratto di linea elettrica MT a 20 kV in cavo interrato per collegamento nuova cabina di trasformazione "BIO MIDAL" in Comune di Chiampol";
- comunicazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza nella quale si "esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, lettera n) del DPR 91/2009, subordinandone l'efficacia al rispetto delle condizioni di seguito elencate: dovranno essere rispettate le condizioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (con nota pervenuta alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in data 26.03.2012 n. 8093), riportate testualmente in premessa, che devono ritenersi pare integrante del presente provvedimento autorizzativo" ovvero "Nell'area oggetto di intervento non sussistono provvedimenti di tutela né procedimenti in itinere. Tuttavia si segnala che l'area risulta a rischio archeologico, trovandosi in prossimità dei siti di epoca pre-protostorica di monte Parnese (soggetto a vincolo archeologico ai sensi dell'art. 142. lett. m. del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e di Monte Crocetta.

Per quanto sopra detto, si ritiene opportuno che le opere di scavo previste dai lavori in progetto siano eseguite con assistenza archeologica continuativa di operatori archeologici di adeguata esperienza, il cui nominativo dovrà essere preliminarmente comunicato a questa Soprintendenza.

Il preventivo controllo archeologico, da effettuare con modalità da concordare, andrebbe garantito anche nell'area in cui verrà realizzato l'impianto, al fine di limitare i rischi derivanti da rinvenimenti fortuiti e la conseguente interruzione dei lavori ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 42/2004.

Qualora, infine, si rinvenissero depositi o strutture di interesse archeologico sarà necessario procedere ad un'indagine stratigrafica accurata, sempre ad opere di operatori specializzati, in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela".

- nota con prot. 224271del 15/05/2012 con cui l'U.P. Coordinamento Commissioni VAS - VINCA - NUVV ha trasmesso la propria relazione istruttoria tecnica N. 85/2012 del 15/05/2012, agli atti dell'Ufficio, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza per il progetto di realizzazione dell'impianto e che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006;
- nota del dipartimento Arpav di Vicenza del 16/05/2012 prot. n. 0055868, pervenuta in data 16/05/2012 e acclarata al protocollo della U.C. Tutela Atmosfera in data 22/05/2012 al n. 234547, con la quale ha trasmesso osservazioni e richieste di prescrizioni;
  1) limiti nelle emissioni per gli ossidi di azoto;
  2) autocontrollo sui fumi con frequenza annuale;
  3) indagine olfattometrica;
  4) tipologia della biomassa impiegata;
  5) collocazione dei due serbatoi di carburante.

Il Responsabile del procedimento in merito alle sopra citate osservazioni sottolinea che l'art. 272 "impianti e attività in deroga" del D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 128/2010 prevede che impianti di queste caratteristiche non siano sottoposti

ad autorizzazione, mentre la richiesta di ARPAV di fatto costituirebbe autorizzazione alle emissioni e richiederebbe richiederebbe quindi adempimenti non previsti dalla vigente normativa; ulteriore onere in particolar modo sarebbe poi la richiesta di un'indagine olfattometrica considerato che detti impianti non presentano particolari criticità sotto questo aspetto. Relativamente alla provenienza della biomassa da impiegare, ricorda che tale opzione è in capo alla ditta ed è motivata da ragioni di ordine fiscale e non ha rilievo sotto l'aspetto ambientale. Infine la collocazione dei serbatoi è già stata inserita nel progetto e prevista dal certificato antincendio dei VV.FF. In sostanza per le motivazioni sopra espresse il Responsabile del procedimento propone di rigettare in toto le osservazioni espresse da Arpav.

In merito alle osservazioni di Arpav in riferimento alla valutazione di impatto acustico nelle quali si dichiara "le conclusioni riportate alle pagine 26-27-28 e 29 della relazione, non sono da ritenersi totalmente esaustive; non vi è infatti alcuna considerazione sull'impatto acustico determinato presso le unità produttive, site nello stesso fabbricato, adiacenti ai locali di istallazione dell'impianto; è bene precisare che, data la classe acustica considerata (VA), anche presso tali unità è applicabile il criterio differenziale e pertanto la valutazione necessità di una integrazione" il Responsabile del procedimento propone che sia prescritto un controllo post operam che tenga conto anche del clima acustico interno dell'azienda e non solo con riferimento ai recettori esterni.

Pertanto la Conferenza, preso atto dei pareri favorevoli espressi dagli enti competenti, approva la realizzazione dell'impianto di cui all'allegato A - parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;

Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010 ;

Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta Midal srl, con sede legale Chiampo (VI), via Arso n. 26, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale puro di potenza elettrica pari a 408 kWe e con potenza termica nominale minore di 1 MW da realizzarsi in Comune di Chiampo (VI) in via Strada dei Laghi sn.), conformemente alla documentazione progettuale di cui all'allegato A, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle premesse;
4. di autorizzare la società Enel Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione il quale entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione;
5. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 15.000,00;
6. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Chiampo (VI).
7. di prescrivere alla Ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della L. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
8. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Midal Srl, al Comune di Chiampo, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV di Vicenza, alla Direzione Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla società Enel Distribuzione S.p.A., all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1586 del 31 luglio 2012 pag. 1/2

Numerazione	Nome elaborato	Descrizione
MID00	All1_Istanza387_MIDAL	Domanda autorizzazione
MID02	Dichiarazione Proprietà MIDAL	Dichiarazione proprietà del sito di installazione con visure catastali e copia n. 4 atti di compravendita
MID03	CDU MIDAL	Copia certificato di destinazione urbanistica con descrizione vincoli paesaggistici inclusa
MID05	Dichiarazione VINCA MIDAL	Dichiarazione per la valutazione di incidenza ambientale
MID06	Impegno Cauzione MIDAL	Impegno a corrispondere cauzione per dismissione e messa in pristino
MID09	Visura Camerale MIDAL Spa	Visura Camerale Aprili Francesco e Davide
MID10	Tavola Inquadramento Territoriale MIDAL	Tavola Inquadramento Territoriale
MID11	Relazione Descrittiva Intervento	Relazione generale descrittiva dell'intervento
MID12	Planimetria Punti di Emissione MIDAL	Planimetria Punti di Emissione
MID13	Schema A Blocchi MIDAL	Schema a blocchi dell'impianto con indicazione flussi di massa ed energia
MID14	Tavola Elettrodotto MIDAL	Tavola elettrodotto vistata da Enel Distribuzione Spa
MID15	Relazione Elettrodotto MIDAL	Relazione tecnica relativa alle opere di connessione
MID16	Valutazione Impatto Acustico MIDAL	Valutazione previsionale di impatto acustico
MID17	Relazione tecnica Impianto Produzione Energia MIDAL	Relazione tecnica di progetto definitivo dell'impianto di produzione di energia elettrica
MID18	Schema Unifilare MIDAL	Schema unifilare impianto di produzione energia elettrica (prog. Definitivo)
MID19	Valutazione Rischio Fulminazione MIDAL	Relazione tecnica valutazione rischio fulminazione diretta
MID20	Relazione tecnica impianti elettrici MIDAL	Relazione tecnica impianti elettrici
MID21	DistrInt Quadri Elettrici MIDAL	Schemi quadri elettrici distribuzione interna impianto elettrico
MID22	Posizionamento Apparecchiature MIDAL	Layout locale cogeneratore - posizionamento apparecchiature
MID23	Sezioni MIDAL	Sezioni locale cogeneratore

ALLEGATOA alla Dgr n. 1586 del 31 luglio 2012 pag. 2/2

MID24	Layout Impianti Elettrici PTMZ MIDAL	Layout piano terra e mezzanino impianti elettrici
MID25	Layout Imp Elettrici Locale Cog MIDAL	Layout impianti elettrici locale cogeneratore
MID26	Percorso Cav e Imp Terra Cog MIDAL	Layout locali e cabina, percorso cavidotti e impianto di terra
MID27	Progetto Def Cabina MIDAL	Progetto definitivo Cabina
MID28	Piano di Manutenzione MIDAL	Piano di Manutenzione
MID29	Piano dismissione e messa in pristino MIDAL	Piano dismissione e messa in pristino
MID31	Preventivo di connessione MIDAL	Preventivo di connessione e relativa accettazione (rilasciato da Enel Distribuzione Spa)
MID32	Relazione Paesaggistica MIDAL	Relazione paesaggistica presentata alla Soprintendenza per l'autorizzazione della cabina di consegna
MID34	Atto di sottomissione MIDAL	Copia atto di sottomissione Aprili da inviare a Ispettorato Comunicazione
MID35	Autorizzazione paesaggistica impianto MIDAL	Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Chiampo per le modifiche prospettiche introdotte dall'impianto ad olio vegetale
MID36	Autorizzazione paesaggistica cabina MIDAL	Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Chiampo per le la cabina Enel
MID37	Parere conformità VVFF	Parere di conformità dei VVFF relativo al progetto
	DPA MIDAL	Integrazione planimetria DPA
	Dichiarazione di impegno all'utilizzo dell'energia termica	Impegno all'impiego e all'autoconsumo dell'energia termica da parte della stessa società proprietaria dell'impianto
	Dichiarazione rispetto valori di emissione	
	Parere Agenzia Demanio	
	Nulla osta Ministero Sviluppo Economico – Direzione Risorse Minerarie	
	Nulla osta Ministero Sviluppo Economico – Ispettorato Comunicazioni	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1587 del 31 luglio 2012

Ditta NATCOR S.r.l.. Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da circa 989 kWe, alimentato a olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Malo (VI). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001; D.Lgs 42/2004.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La società NATCOR S.r.l. con sede legale in via Fondo Muri 43, località San Tomio di Malo (VI), in data 24.02.2011 ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs 387/2003, alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile.

L'impianto, alimentato a olio vegetale che verrà realizzato in comune di Malo, all'interno di un complesso agroindustriale, è costituito da un motore endotermico con potenza termica nominale di 2550 kW accoppiato ad un alternatore per la produzione lorda di 989 kWe.

La proposta persegue la finalità di produrre energia elettrica da cedere totalmente in rete e di cedere l'energia derivante dal recupero termico, detratta la quota necessaria per il mantenimento del combustibile ad idonea temperatura, alle attività dell'azienda stessa in parziale sostituzione dell'utilizzo di fonti fossili.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 5.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso in data 13.09.2011 si è svolta presso la sede regionale di palazzo Linetti in Venezia, una prima conferenza di servizi istruttoria con la partecipazione - previa convocazione degli Enti competenti - dei rappresentanti del Comune di Malo, della Provincia di Vicenza, dell'Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono state rese note le seguenti comunicazioni:

- Direzione regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - giusta nota del 23.08.2011 prot. n. 22942 con la quale ha espresso quanto segue:" questa Soprintendenza, per quanto di competenza, informa che sull'area non sussistono procedimenti di tutela perfezionati o in itinere di cui alla Parte II (beni culturali) del D.Lgs 42/2004 e smi, nonché procedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico di immobili o aree di cui alla Parte III (beni paesaggistici) ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 e smi, avviati ai sensi dei successivi artt. 138,139 e 141 recante Codice dei beni Culturali e del Paesaggio; Restano salve le competenze della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto";- Società - - Enel Distribuzione S.p.A.- giusta nota prot. 1398629 del 8.09.2011 con la quale ha precisato che "l'impianto di rete per la connessione non prevede infatti opere soggette ad autorizzazione, comprendendo solo interventi in cabina esistente".

Il progetto è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 19.04.2012, la quale con parere n. 3780 si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 7.022,00, obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 30 maggio 2012 si è svolta, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Malo, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro sono stati resi noti i seguenti pareri:

- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza del 29/05/2012 prot. n. 14409, con la quale esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in parola pur nel rispetto delle condizioni espresse dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto ovvero: "Nell'area oggetto di intervento non sussistono provvedimenti di tutela, né procedimenti in itinere. Tuttavia l'area è da considerare ad alto rischio archeologico per la vicinanza ai siti di epoca romana delle località San Tomio-Loghetto e Fondo Muri contrada Mercante, dove sono documentati rinvenimenti relativi ad un insediamento rustico e ad aree funerarie (cfr Carta Archeologico del Veneto, II, n. 123-124, p. 122). Per quanto sopra detto, si ritiene opportuno che le eventuali opere di scavo necessarie per il previsto adeguamento della cabina siano effettuate con assistenza archeologica continuativa di operatori archeologici di provata esperienza, con oneri a carico della committenza. Inoltre, al fine di limitare i rischi derivanti da rinvenimenti fortuiti, nonché al fine di evitare l'eventuale sospensione degli interventi, a norma dell'art. 28, comma 2 del D. Lgs 42/2014, si ritiene opportuno che preliminarmente alla realizzazione dell'impianto in progetto siano effettuate adeguate verifiche archeologiche preventive, sempre ad opera di operatori specializzati, secondo prescrizioni e direttive che la Scrivente, a norma di legge, provvederà a comunicare. Qualora si rinvenissero depositi o strutture di interesse archeologico sarà necessario procedere ad un'indagine stratigrafica accurata, sempre ad opera di operatori specializzati, in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela. Al termine dell'indagine archeologica dovrà essere consegnata la documentazione tecnico-scientifica di rito, che è parte integrante dell'intervento. Nel ribadire, infine, che eventuali ritrovamenti di beni archeologici, appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D.Lgs 42/2004, dovranno essere, in ogni caso, tempestivamente denunciati ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato, si rimane in attesa di conoscere con congruo anticipo la data di inizio lavori ed il nome della ditta selezionata".
- Arpav la quale con nota del 24.02.2012 prot. 0021975, ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate e agli interventi migliorativi per la mitigazione del rumore, aggiungendo le seguenti indicazioni:
- il camino di scarico delle emissioni in atmosfera del generatore venga realizzato in conformità alla norma UNI 10169.2001 per quanto riguarda la sezione di campionamento.
- Siano adottati gli "opportuni elementi filtranti" così come puntualizzato nella perizia asseverata ...omissis ….del 28 ottobre 2011 per il rispetto della concentrazione delle polveri in emissione inferiore a 20 mg/Nm3.

A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione integrativa presentata dalla ditta, tenuto conto de pareri favorevoli degli Enti coinvolti la Conferenza ha approvato la realizzazione dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3780 del 19.04.2012, di cui all'allegato A.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge 241 del 7.08.1990;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;
Visto il Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006;
Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la Legge regionale 11 del 13.04.2001;
Vista la DGRV n. 2166 del 11.07.2006;
Vista la DGRV n. 1192 del 5.05.2009;
Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010;
Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;
Visto il Parere n. 3780 espresso dalla CTRA nella seduta del 19.04.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta "Natcor Srl", con sede legale in via Fondo Muri 43, località San Tomio di Malo (VI), l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da circa 989 kWe alimentato a olio vegetale da realizzarsi in comune di Malo (VI), in conformità alla documentazione progettuale agli atti della struttura regionale competente e nel rispetto delle prescrizioni espresse nel parere della CTRA (Commissione Tecnica Regionale Ambiente) n. 3780 in data 19 aprile 2012 (allegato A);
4. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Malo (VI).
5. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 7.022,00;

6. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di Progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della legge n. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
7. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Natcor Srl., al Comune di Malo (VI), alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, all'Enel Distribuzione S.p.A., alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

ALLEGATO A

ALLA DGR N. 1587 del 31 luglio 2012

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 19 APRILE 2012

PARERE N. 3780

OGGETTO: ditta NATCOR S.r.l.
Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 989 kWe alimentato ad olio vegetale, in via Fondo Muri 43, località San Tomio in Comune di Malo (VI).
D.Lgs 387/2003 - D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001 – D.Lgs 42/2004

PREMESSE:

La ditta NATCOR S.r.l., con sede legale e stabilimento in Via Fondo Muri 43, località San Tomio di Malo (VI), ha presentato domanda per l'autorizzazione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, alla Regione del Veneto, Segreteria Regionale per l'Ambiente, dove è stata assunta in data 24/02/2011 con protocollo n. 92582 e trasferita per competenza all'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ....." la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi.

La procedura autorizzativa si concluderà, all'interno della Conferenza di Servizi, solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, convocata dagli uffici regionali in data 13 settembre 2011, al quale sono state invitati il Comune, la Provincia di Vicenza, il dipartimento provinciale dell'ARPAV di Vicenza, l'ENEL Distribuzione SpA e la ditta.

All'incontro non ha preso parte l'ENEL che con nota del 8/09/11 ha comunicato che l'impianto di rete per la connessione non prevede opere soggette ad autorizzazione, comprendendo solo interventi nella cabina già esistente.

35

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

In seguito alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti alla riunione in Conferenza di Servizi, la ditta ha trasmesso, con nota del 10/01/12, acquisita al protocollo dell'U.C. Atmosfera con n. 45560 del 30/01/12, integrazioni relativamente all'impatto acustico, alla cessione di energia termica, agli inquinanti in emissione, al costo d'investimento e al costo di dismissione.

L'immobile presso cui è previsto l'intervento ricade entro la fascia di rispetto di 150 metri dal Torrente Giara su cui sussiste il vincolo ambientale paesaggistico di cui all'art. 142 lett. C del D.Lgs 42/2004, la Soprintendenza competente sarà dunque convocata alla prossima conferenza di servizi, nel frattempo la relazione Paesaggistica allegata al progetto è stata trasmessa alla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione che ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere con nota prot. 162346 del 5/04/11.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

La realizzazione dell'impianto, che sarà alimentato da fonte rinnovabile, olio vegetale, persegue la finalità di produrre energia elettrica da cedere totalmente in rete e di cedere l'energia derivante dal recupero termico, detratta la quota necessaria per il mantenimento del combustibile ad idonea temperatura, alle attività dell'azienda stessa in parziale sostituzione dell'utilizzo di fonti fossili.

L'impianto verrà realizzato in Comune di Malo, via Fondo Muri 43, all'interno del complesso agroindustriale denominato Mangimificio Fanin ricadente, secondo il PRG vigente, interamente nella zona di territorio omogeneo D4 "attività produttive agroindustriali".

Il cogeneratore, racchiuso in un container fonoassorbente, sarà collocato all'interno di una porzione di edificio attualmente adibito a magazzino e dedicato a locali tecnici, di proprietà della ditta istante, individuato catastalmente sul fg. 30 mapp. 707.

Nell'area esterna, sempre di proprietà della NATCOR, lungo il lato Sud dell'edificio saranno posizionati i serbatoi di stoccaggio combustibile e urea, mentre la marmitta silenziatrice e un serbatoio da 5 mc per il gasolio da utilizzare nelle fasi di avvio e spegnimento del motore saranno sistemati lungo il lato Nord.

La parte terminale dell'edificio sul lato Ovest ospita già una cabina elettrica, per cui ENEL dovrà solamente predisporre un nuovo punto di consegna.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto nel suo insieme si compone di:

- motore endotermico a quattro tempi ciclo diesel modello Cummins KTA50-G8 con potenza termica nominale di 2550 kW accoppiato ad un alternatore Stamford P7 per la produzione lorda di 989 kWe.
- impianto di recupero energia termica dai circuiti HT ed LT del motore e dai fumi di scarico per mezzo di scambiatore a piastre Hintec e scambiatore a fascio tubiero MTM Energia;
- unità di trattamento fumi esausti con sistema di catalizzazione SCR DeNox e catalizzatore per il monossido di carbonio;
- impianti ausiliari del gruppo elettrogeno (aria compressa, aerodissipatori, quadri elettrici);

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

- sistema di riscaldamento e filtrazione dell'olio vegetale;
- parco serbatoi di stoccaggio olio vegetale combustibile, soluzione di urea (necessaria al dispositivo SCR), serbatoio esterno per gasolio, serbatoi bordo macchina per l'olio lubrificante, per gasolio, urea in soluzione e olio vegetale.

Nella figura seguente è illustrata la disposizione schematica dell'impianto.

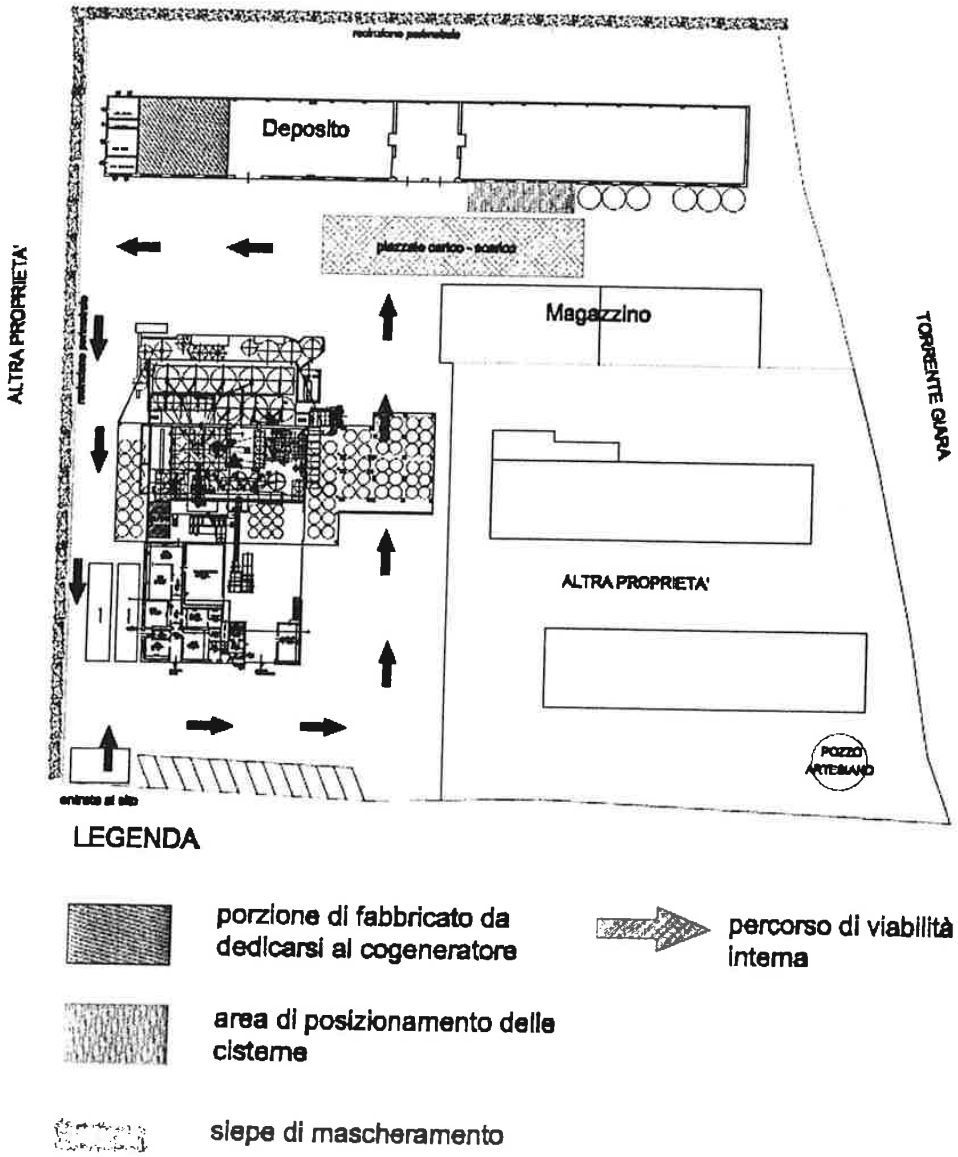

CTRA del 19 APRILE 2012
PARERE N. 3780

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

L'impianto funzionerà a ciclo continuo, per circa 7.800 ore/anno, con una produzione elettrica di 940 kWe immissibili in rete, ed annua stimata in 7.332 MWh. Il sistema di recupero termico rende disponibili circa 1240 kWt per una produzione annua di circa 9.670 MWh. Viene stimato un fabbisogno annuo di bioliquidi di circa 2.328 tonnellate per un consumo orario di combustibile di circa 298 kg.

Per lo stoccaggio del combustibile sono previsti tre serbatoi fuori terra da 25 mc, che consentono un'autonomia di circa 10 giorni, essendo previsto il funzionamento in continuo dell'impianto. Il combustibile sarà approvvigionato a mezzo autobotte, viene dunque stimato un traffico indotto di 6-7 mezzi al mese più 4 furgoni al mese per la fornitura di prodotti ausiliari intermedi e ritiro di rifiuti generati.

I serbatoi dell'olio vegetale, come pure il serbatoio per la soluzione reagente per il trattamento dei fumi (soluzione di urea al 32,5%) con capacità di circa 10 mc, saranno installati all'interno di un bacino di contenimento in c.a. con capacità superiore al 50% della capacità complessiva dei serbatoi.

EMISSIONI ACUSTICHE

Secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Malo, l'area in cui sorgerà l'impianto ricade in classe III (aree di tipo misto) con i seguenti valori limite:

- immissione 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) in quello notturno;
- emissione 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) in quello notturno;
- differenziale 5 dB(A).

Sono state effettuate misurazioni del clima acustico ante operam in fascia diurna e notturna lungo il lato Nord dell'edificio che ospiterà l'impianto ed individuati i possibili ricettori sensibili (abitazioni) più prossimi. La previsione dei tecnici estensori che "*l'intervento è compatibile con i livelli di rumore ambientale della zona e con i più vicini ricettori*" é stata condivisa dall'ARPAV. Tuttavia essendo riscontrabili allo stato attuale nei terreni agricoli situati a nord dell'insediamento, livelli di pressione sonora eccedenti i valori fissati per la classe di riferimento, in seguito alle richieste avanzate in conferenza di servizi, la ditta ha fornito una relazione integrativa nella quale vengono previste opere di mitigazione acustica quali:

1. attenuazione dell'emissione tramite silenziatore nella marmitta;
2. installazione di una barriera fonoassorbente nell'area di influenza del cogeneratore, lungo il confine settentrionale per una lunghezza di metri 16 ed altezza di m 2;
3. infittimento della barriera vegetale mediante realizzazione di una seconda siepe a Ligustro e posa di alcuni esemplari di pioppo.

INCIDENZA AMBIENTALE

Al progetto è stata allegata una dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, che in seguito all'esame della competente struttura regionale UP Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUVV è stata rielaborata in quanto non risultava conforme alla DGR 3173/2006 "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*".

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

Nella dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ripresentata e assunta al protocollo U.C. Tutela Atmosfera con n. 556650 del 29/11/11 viene affermato che il progetto sarà realizzato all'esterno di SIC e ZPS e che l'impianto è compreso nella fattispecie di cui all'allegato A della DGR 3173/2006, § 3, lettera B, punto VI, ovvero "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

La dichiarazione è stata inoltrata alla UP Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUVV per le verifiche di competenza, la quale ne ha constatato la conformità alla summenzionata DGR, con l'istruttoria tecnica n. 13/2012 del 27/01/12.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I fumi saranno emessi in atmosfera tramite un camino con sbocco posto a metri 5 sul piano campagna, secondo quanto riportato nella tavola sostitutiva "planimetria generale con individuazione punti di emissione"; la portata dei fumi sarà di 13.842 mc/h con una temperatura di circa 368 °C, a monte del recupero termico, e 120 °C a valle dello stesso.

Relativamente agli inquinanti in emissione, tenuto conto del sistema adottato di abbattimento inquinanti consistente in

- sistema DeNO$_x$ del tipo SCR, con aggiunta nei fumi combusti di un agente riducente gli ossidi di azoto (soluzione di acqua e urea);
- catalizzatore ossidante a nido d'ape per la riduzione del CO;
- presenza di opportuni elementi filtranti per riduzione polveri;

nella perizia giurata datata 28/10/11, viene previsto il rispetto dei valori che seguono riferiti ad un tenore d'ossigeno del 5% nell'effluente:

NO$_x$	< 450 mg/Nmc
CO	< 300 mg/Nmc
Polveri	< 20 mg/Nmc
NH3	< 30 mg/Nmc

I valori della concentrazione degli inquinanti soddisfano i limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 ed anche quelli più restrittivi, consigliati per tale tipologia dal Ministero della Sanità alle Regioni, su parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità, sessione XLII, sezione III^ , seduta del 22 gennaio 1997.

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

all'unanimità dei presenti

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta della ditta NATCOR S.r.l. con sede legale e stabilimento in Via Fondo Muri 43, località San Tomio di Malo (VI) per la realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 989 kWe alimentato ad olio vegetale, presso lo stabilimento in via Fondo Muri 43, località San Tomio in Comune di Malo (VI), vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Il combustibile utilizzato abbia le caratteristiche della biomassa combustibile conformemente a quanto riportato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006, dovrà inoltre essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del combustibile stesso, fornendo le informazioni necessarie a ricostruire il percorso delle biomassa attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e trasporto e specificando l'ubicazione dei siti di produzione;
2) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 5%, di 450 mg/Nmc per gli NO_x, di 300 mg/Nmc per il CO, 20 mg/Nmc per le polveri e di 20 mg/Nmc per NH_3. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
3) Vengano eseguite le analisi dei fumi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione dei catalizzatori;
4) Le analisi sui fumi effettuate all'avvio dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
5) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
6) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
7) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla U.C. Tutela Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni;
8) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi uno;
9) Vengano realizzati gli interventi di mitigazione previsti nella relazione previsionale di impatto acustico integrativa; la ditta dovrà predisporre, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico con metodologia di esecuzione concordata con ARPAV, da inviare al Comune stesso per attestare il rispetto delle norme sul rumore;
10) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
11) Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono

REGIONE VENETO GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;

12) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle Direttive Europee 2006/32/CE e 2009/28/CE relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia;

13) La Ditta dovrà presentare prima della conclusione del procedimento una dichiarazione sulla quantità di calore recuperato.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 19 APRILE 2012

PARERE N. 3780

ELENCO ELABORATI

1.	istanza di autorizzazione	prot. n. 92582 del 24/02/11;
2.	relazione tecnica generale	prot. n. 92582 del 24/02/11;
3.	relazione tecnica sulla qualità e quantità delle emissioni inquinanti e perizia giurata	prot. n. 92582 del 24/02/11;
4.	perizia giurata sulle emissioni inquinanti (integrativa)	prot. n. 45560 del 30/01/12;
5.	relazione previsionale di impatto acustico	prot. n. 92582 del 24/02/11;
6.	relazione previsionale di impatto acustico (integrativa)	prot. n. 45560 del 30/01/12;
7.	planimetria generale con individuazione punti di emissione e altezze edifici più prossimi (sostitutiva)	prot. n. 45560 del 30/01/12;
8.	tav 01 – inquadramento dell'area	prot. n. 92582 del 24/02/11;
9.	tav 02 – particolari costruttivi	prot. n. 92582 del 24/02/11;
10.	tav 03 – pianta e prospetti	prot. n. 92582 del 24/02/11;
11.	tav 04 – documentazione fotografica	prot. n. 92582 del 24/02/11;
12.	schema a blocchi impianto (sostitutivo)	prot. n. 45560 del 30/01/12;
13.	progetto elettrico e schemi elettrici	prot. n. 92582 del 24/02/11;
14.	dichiarazione di disponibilità del sito	prot. n. 92582 del 24/02/11;
15.	dichiarazione per la valutazione di incidenza ambientale (sostitutiva)	prot. n. 556650 del 29/11/11;
16.	relazione paesaggistica	prot. n. 92582 del 24/02/11;
17.	integrazione alla relazione con cronoprogramma lavorazioni	prot. n. 45560 del 30/01/12;
18.	stima costo di investimento per pagamento oneri istruttori	prot. n. 45560 del 30/01/12;
19.	stima costi di dismissione impianto	prot. n. 45560 del 30/01/12;
20.	schema idraulico collegamento cogeneratore – caldaie esistenti	prot. n. 45560 del 30/01/12.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1588 del 31 luglio 2012

Ditta Valore Ambiente Srl - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas da discarica, di potenza pari a 300 kWe da realizzarsi in Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato da fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008 n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 è stata attribuita all'Unità Complessa Tutela Atmosfera la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), qualora la procedura stessa richieda altre autorizzazioni oltre a quella comunale e la cui istanza sia presentata da soggetti non imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le citate Linee Guida ai punti 12.3 e 12.4 hanno delineato gli interventi considerati "attività ad edilizia libera", realizzabili previa comunicazione e quelli invece realizzabili mediante "denuncia di inizio attività (DIA)" prevedendo la facoltà per il proponente di optare in alternativa alla DIA per il procedimento unico.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di Servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 06.07.2011 la società Valore Ambiente Srl, con sede legale in Grumolo delle Abbadesse (VI), via Quadri, ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica con potenza pari a 300 kWe, da realizzarsi presso la propria sede, ed alimentato dal biogas prodotto dalla discarica per rifiuti non pericolosi/RSU di Grumolo delle Abadesse per la quale la Giunta della Provincia di Vicenza con deliberazione n. 149 del 27.04.2010 ha rilasciato, unitamente al giudizio di compatibilità ambientale, l'approvazione e l'autorizzazione integrata ambientale.

La discarica è dotata di pozzi per la raccolta del biogas e di una rete per la collettazione interna collegata ad un'unità di trattamento che alimenta un gruppo di autoproduzione di energia elettrica della potenza pari a 605 kWe. Poiché la produzione attuale di biogas è superiore a quella consumata dal gruppo di autoproduzione, la società Valore Ambiente intende installare un nuovo motore endotermico a ciclo Otto a quattro tempi con potenza termica nominale pari a 810 kWt. La potenza termica nominale immessa con il combustibile nei due impianti sarà pari a 2.360 kWt mentre quella elettrica sarà pari a circa 905 kWe.

Il nuovo motore verrà alloggiato all'interno di un modulo costituito da un container insonorizzato avente dimensioni in pianta pari a m 6,058 x m 2,438 e alto m 2,591. Tale modulo sarà completo, tra l'altro, di bocchette di aspirazione ed espulsione aria silenziate, marmitta gas di scarico, rampa di alimentazione conforme alla norma UNI EN 298, catalizzatore ossidante, dispositivo di sincronismo, generatore sincrono a n. 4 poli ad elevata efficienza, quadri elettrici di comando e controllo, elettrodissipatore alloggiato sul tetto, batterie di avviamento.

Nel sito è già presente la cabina di consegna dell'energia elettrica e tutto l'apparato di connessione alla rete di media tensione per l'impianto precedentemente installato, che per altro risulta adeguatamente dimensionato anche per la potenza prodotta dal nuovo impianto.

Il biogas utilizzato, proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica dei rifiuti in discarica, possiede le caratteristiche conformi a quanto stabilito dal DM 5.02.1998 riassunte nella tabella seguente:

Caratteristica	U.M.
Metano	min 30 % volume
H2S	Max 1,5 % volume
p.c.i. sul tal quale	Min 12.500 kJNm3

È previsto il funzionamento del motore per 8.000 ore all'anno con una produzione di energia elettrica lorda pari a 2.440 MWhe/anno.

Nel caso dovesse venir prodotta una quantità di biogas in eccesso o nei casi di fermo impianto, lo stesso fluirà all'apposita torcia di combustione.

Al fine della ottimizzazione del processo di combustione e le relative emissioni in atmosfera, verrà installato un sistema di regolazione della combustione per la limitazione degli ossidi di azoto e un catalizzatore ossidante per il contenimento delle emissioni di monossido di carbonio.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 387/2003, accertata la procedibilità dell'istanza ha convocato per il giorno 15 novembre 2011 la Conferenza di Servizi istruttoria alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Grumolo delle Abbadesse, dell'Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono stati resi noti i seguenti pareri:

a) del Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio (C.I.A.T.) il quale in data 15.11.2011 ha espresso il nulla osta al rilascio dell'autorizzazione;

b) dell' Arpav la quale con nota del 20.09.2011 prot. n. 0107460 ha espresso parere in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico, condividendo quanto indicato nel documento progettuale presentato dalla ditta.

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 1.304,50, obbligo previsto dal DLgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilità in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta Regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 22 marzo 2012 si sono aperti i lavori, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, della Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Grumolo delle Abbadesse, dell'Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha esposto i sottoelencati pareri pervenuti per l'approvazione dell'intervento:

1)- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - giusta nota del 13.01.2012 prot. n. 1032 con la quale"per quanto di competenza informa che sul sito non sussistono procedimenti di tutela perfezionati o in itinere di cui alla Parte II (beni culturali) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché procedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico di immobili o aree di cui alla parte III (beni paesaggistici) ex art. 136 del DLgs 42/2004 e s.m.i. avviati a sensi dei successivi artt. 138,139 e 141 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; restano salve le competenze della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto"

2)- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto - acquisito per il tramite del proponente - la quale, con nota del 27.12.2011 prot. n. MBAC-SBA-VEN SERV 0017976, precisa che " relativamente ai lavori in oggetto questa Soprintendenza, per quanto di competenza, comunica che nel sito dove sorgerà l'impianto previsto, non sussistono procedimenti di tutela in corso né procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici".

È intervenuta alla discussione l'Arpav, la quale relativamente alle emissioni ha osservato che "la Provincia, in sede di AIA, ha già dato l'autorizzazione alle emissioni e che la Ditta ha dichiarato di rispettare i limiti per i biogas di discarica".

Pertanto la Conferenza, sulla scorta del progetto presentato, preso atto dei pareri favorevoli espressi dagli enti competenti, approva la realizzazione dell'impianto di cui all'allegato A - parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;

Visto il Decreto 5 febbraio 1998 del Ministero dell'Ambiente;

Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010 ;

Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta Valore Ambiente Srl, con sede legale in Grumolo delle Abbadesse (VI), via Quadri, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da discarica di potenza pari a 300 kWe da realizzarsi in Comune di Grumolo delle Abadesse (VI), conformemente alla documentazione progettuale di cui all'allegato A, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle premesse;
4. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 1.304,50;
5. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI);
6. di prescrivere alla Ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della L. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
7. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Valore Ambiente Srl, al Comune di Grumulo delle Abbadesse, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV di Vicenza, alla società Enel Distribuzione S.p.A., all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1588 del 31 luglio 2012 pag. 1/1

Progetto approvato in Conferenza di Servizi del 22 marzo 2012 costituito dai seguenti elaborati:

1) 01.01 – Tavola di inquadramento generale;
2) 01.02 – Planimetria impianto di captazione biogas e impianto di produzione energia elettrica;
3) 01.03 - Planimetria e prospetti impianto di produzione energia elettrica originario;
4) 01.04 - Planimetria e prospetti impianto di produzione energia elettrica ampliato;
5) 01.05 - Planimetria di prospetto relativo alla dismissione dell'impianto;
6) 01.06 - Planimetria impianto e percorso cavidotti;
7) 01.07 - Cabina consegna energia – piante e prospetti – layout impianto elettrico;
8) 01.08 - Schema elettrico unifilare;
9) 0A.01 - Relazione tecnica generale;
10) 0A.02 - Relazione impianti elettrici;
11) 0A.03 - Relazione di inquadramento territoriale;
12) 0A.04 - Relazione fotografica;
13) 0A.05 - Relazione di dismissione e ripristino del sito – integrata in data 06.12.2012 prot. n. 569504;
14) 0A.06 - Calcolo del valore degli interventi;
15) Documentazione attestante la disponibilità dell'area di installazione dell'impianto;
16) Tavola Altezza punti di emissione ed edifici circostanti l'impianto (tav 01.10);
17) Perizia giurata sulla qualità e quantità delle emissioni;
18) Dichiarazione per la valutazione di incidenza ambientale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1589 del 31 luglio 2012

Ditta ESE Castelguglielmo S.r.l. Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,65 MWp nei Comuni di Castelguglielmo (RO) e Bagnolo di Po (RO), località Boaria Burato. D.P.R. 380/2001.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Proroga dei termini per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 1145 del 26.07.2011, la Giunta Regionale ha autorizzato alla Ditta Elettrostudio Energia S.p.A., la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 5,65 MWp, nei Comuni di Castelguglielmo e Bagnolo di Po (RO);

con decreto del dirigente la Direzione Urbanistica e Paesaggio, n. 53/2012, si è preso atto del conferimento del ramo d'azienda dell'iniziativa fotovoltaica denominata "Castelguglielmo" dalla ditta Elettrostudio Energia S.p.A, alla ditta ESE Castelguglielmo S.r.l. con sede legale in via Lavaredo 44/52, 30174 Venezia - Mestre P.I. 04055980272;

con nota 27.06.2012 prot. 297594, la ditta ESE Castelguglielmo S.r.l., ora titolare dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in questione, chiede la proroga del termine dell'inizio dei lavori, la richiesta è motivata dall'impossibilità di dare inizio ai lavori di costruzione dell'impianto di produzione, in quanto:

- l'iter del procedimento di esproprio, ai sensi del DPR 08.06.2001, n. 327, per i terreni interessati dalla linea elettrica di connessione non si è ancora concluso;
- l'attuale congiuntura economica, caratterizzata da una grave crisi del comparto delle costruzioni in generale, comporta notevoli problematicità di accesso ai finanziamenti bancari, in particolare, il settore fotovoltaico versa in un momento di difficoltà generale e di incertezza, la situazione normativa attuale sull'incentivazione degli impianti fotovoltaici è in fase di revisione;

il momento di grave crisi economico-finanziaria impone la necessità di dare sostegno alle imprese e l'istituto della proroga è uno strumento in conformità a quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001, secondo il quale la posticipazione può essere disposta per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.07.08.1990, n. 241 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 06.06.2001, .n. 380 e s. m. e i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Vista la D.G.R. n. 2204 del 8.08.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192 del 5.05.2009 e dalla DGR n. 2373 del 4.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

Vista la D.G.R. n. 453 del 2.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Vista la D.G.R. n. 1145 in data 26.07.2011;

Visto il decreto del dirigente la Direzione Urbanistica e Paesaggio, n. 53 del 26.06.2012;

Vista la richiesta di cui alla nota prot. 297594 del 27.06.2012 della ditta, ESE Castelguglielmo S.r.l.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare alla ditta ESE Castelguglielmo S.r.l. con sede legale in via Lavaredo 44/52, 30174 Venezia - Mestre la proroga dell'inizio lavori di mesi 12 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,65 MWp, nonché la costruzione dell'impianto di connessione, nei Comuni di Castelguglielmo (RO) e Bagnolo di Po (RO), località Boaria Burato, di cui alla D.G.R. 1145/2011 e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo contenute nella delibera stessa. I lavori dovranno pertanto iniziare entro la data del 25.07.2013;
3. di dare comunicazione di tale provvedimento alla ditta ed a tutti gli altri Enti interessati;
4. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1590 del 31 luglio 2012

Ditta ESE Dosso S.r.l. Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 4,99 MWp nei Comuni di Este (PD) ed Ospedaletto Euganeo (PD). D.P.R. 380/2001.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Proroga dei termini per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 1146 del 26.07.2011, la Giunta Regionale ha autorizzato alla ditta Elettrostudio Energia S.p.A., la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 4,99 MWp nei Comuni di Este (PD) ed Ospedaletto Euganeo (PD);

con decreto del dirigente la Direzione Urbanistica e Paesaggio, n. 52/2012, si è preso atto del conferimento del ramo d'azienda dell'iniziativa fotovoltaica denominata "Il Dosso" dalla ditta Elettrostudio Energia S.p.A, alla ditta ESE Dosso S.r.l. con sede legale in via Lavaredo 44/52, 30174 Venezia - Mestre P.I. 04055990271;

con nota 27.06.2012 prot. 297606, la ditta ESE Dosso S.r.l., ora titolare dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in questione, chiede la proroga del termine dell'inizio dei lavori, la richiesta è motivata dall'impossibilità di dare inizio ai lavori di costruzione dell'impianto di produzione, in quanto:

- l'iter del procedimento di esproprio, ai sensi del DPR 08.06.2001, n. 327, per i terreni interessati dalla linea elettrica di connessione non si è ancora concluso;
- l'attuale congiuntura economica, caratterizzata da una grave crisi del comparto delle costruzioni in generale, comporta notevoli problematicità di accesso ai finanziamenti bancari, in particolare, il settore fotovoltaico versa in un momento di difficoltà generale e di incertezza, la situazione normativa attuale sull'incentivazione degli impianti fotovoltaici è in fase di revisione;

il momento di grave crisi economico-finanziaria impone la necessità di dare sostegno alle imprese e l'istituto della proroga è uno strumento in conformità a quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001, secondo il quale la posticipazione può essere disposta per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.07.08.1990, n. 241 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 06.06.2001, .n. 380 e s. m. e i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Vista la D.G.R. n. 2204 del 8.08.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192 del 5.05.2009 e dalla DGR n. 2373 del 4.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

Vista la D.G.R. n. 453 del 2.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Vista la D.G.R. n. 1146 in data 26.07.2011;

Visto il decreto del dirigente la Direzione Urbanistica e Paesaggio, n. 52 del 26.06.2012;

Vista la richiesta di cui alla nota prot. 297606 del 27.06.2012 della ditta, ESE Dosso S.r.l..

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare alla ditta ESE Dosso S.r.l. con sede legale in via Lavaredo 44/52, 30174 Venezia - Mestre la proroga dell'inizio lavori di mesi 12 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 4,99 MWp, nonché la costruzione dell'impianto di connessione, nei Comuni di Este (PD) ed Ospedaletto Euganeo (PD), di cui alla D.G.R. 1146/2011 e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo contenute nella delibera stessa. I lavori dovranno pertanto iniziare entro la data del 25.07.2013;
3. di dare comunicazione di tale provvedimento alla ditta ed a tutti gli altri Enti interessati;
4. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1591 del 31 luglio 2012

Ditta Società Bisciola s.r.l.. Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 997,94 MWp nel Comune di Pramaggiore (VE). D.P.R. 380/2001.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Proroga dei termini per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1346 del 3.08.2011 la Giunta Regionale ha autorizzato la ditta Giuseppe Filippin, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 997,94 Kwp, nel Comune di Pramaggiore (Ve);

con successivo decreto del dirigente la Direzione Urbanistica e Paesaggio, n. 35/2012, è stata disposta la volturazione dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell' impianto di cui alla DGR 1346/2011 ed il subentro in tutti i diritti e obblighi da essa derivanti, dalla ditta Filippin Giuseppe, CF: FLPGPP51H17D426Z, residente in Trento località Martignano, via per Martignano n. 66/b, alla Società Bisciola s.r.l. con sede legale in Trento, via Grazioli n. 85;

con nota 18.06.2012 pervenuta il 26.06.2012 prot. 292661, la ditta Società Bisciola s.r.l., ora titolare dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in questione, chiede la proroga del termine dell'inizio dei lavori. La richiesta è motivata dall'impossibilità di dare inizio ai lavori di costruzione dell'impianto di produzione, in quanto:

- il D.L. 1/2011 all'art. 65 "Impianti fotovoltaici in ambito agricolo" prevede che per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al D. Lgs. 03.03. 2011, n. 28. Tale principio non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (24.09.2012). Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- l'iter del procedimento di riconoscimento dello stato di abbandono dei terreni agricoli di proprietà del signor Giuseppe Filippin, ai sensi del dell'art. 4 della L. 440/1978 non si è ancora concluso. L'attestazione è infatti requisito necessario per l'accesso agli incentivi previsti dal D. Lgs. 28/2011 nonché ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 all' art.8 per l'Iscrizione al "registro grandi impianti",
- l'attuale congiuntura economica, caratterizzata da una grave crisi del comparto delle costruzioni in generale, comporta notevoli problematicità di accesso ai finanziamenti bancari, in particolare, il settore fotovoltaico versa in un momento di difficoltà generale e di incertezza, la situazione normativa sull'incentivazione degli impianti fotovoltaici è in fase di revisione;

il momento di grave crisi economico-finanziaria impone la necessità di dare sostegno alle imprese e l'istituto della proroga è uno strumento in conformità a quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001 secondo il quale la posticipazione può essere disposta per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L. 04.08.1978, n. 440 "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate";

Vista la L.07.08.1990, n. 241 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 06.06.2001, .n. 380 e s. m. e i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il D. Lgs. 03.03.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

Visto il D.M. 05.05.2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.L. 24.01.2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

Vista la D.G.R. n. 2204 del 8.08.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192 del 5.05.2009 e dalla DGR n. 2373 del 4.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

Vista la D.G.R. n. 453 del 2.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Vista la D.G.R. n. 1346 in data 03.08.2011;

Visto il decreto del dirigente la Direzione Urbanistica e Paesaggio, n. 35 del 19.04.2012;

Vista la richiesta del 18.06.2012 ns. prot. 292661 del 26.06.2012 del sig Giuseppe Filippin legale rappresentante della ditta Società Brisciola s.r.l.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare alla ditta Società Bisciola s.r.l. con sede legale in Trento, via Grazioli n. 85, la proroga dell'inizio lavori di mesi 12 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 997,94 MWp, nonché la costruzione dell'impianto di connessione, nel Comune di Pramaggiore (VE), di cui alla D.G.R. 1346/2011, secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo contenute nella delibera stessa. I lavori dovranno pertanto iniziare entro la data del 2.08.2013;
3. di dare comunicazione di tale provvedimento alla ditta ed a tutti gli altri Enti interessati;
4. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1592 del 31 luglio 2012

richiedente: Comune di Ariano nel Polesine - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 999,36 kWp in comune di Ariano nel Polesine (RO), e opere funzionali in comune di Adria (RO), ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

autorizzazione a costruire ed esercire un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) in comune di Ariano nel Polesine e opere funzionali in comune di Adria (RO).

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 2204 del 8.08.2008, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica e Paesaggio la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con DGR 2373/ 2009 e con DGR 453/ 2010.

Con nota prot. regionale 323164 del 6.07.2011, il Sindaco del comune di Ariano nel Polesine, sede legale Piazza Garibaldi n°1 - Ariano nel Polesine (RO) - P.I. 00197150295 ha presentato domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico collocato a terra, con potenza di 999,36 kWp, collocato nel territorio comunale di Ariano nel Polesine, presso un'area di completamento della Zona Artigianale del "Botteghino".

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.Lgs. 387/03 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. 241/1990.

In data 09.02.2012 prot. regionale 65847, il comune di Ariano nel Polesine ha trasmesso la documentazione integrativa indispensabile ai fini dell'avvio del procedimento di autorizzazione unica.

In data 04.04.2012 si è svolta la prima Conferenza di Servizi istruttoria (Allegato A), convocata dal responsabile del procedimento della struttura regionale competente e nella quale è emersa la necessità di integrare ulteriormente il progetto presentato anche a seguito delle note della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e del comune di Adria. Quest'ultimo interessato al procedimento in quanto nel proprio territorio comunale è previsto l'ampliamento di una centrale elettrica di Enel Distribuzione, nonché la costruzione di una nuova cabina AT 132 kV di Terna S.p.a., entrambe funzionali all'impianto fotovoltaico previsto in comune di Ariano nel Polesine.

Con nota acquisita dalla Regione Veneto il 20.04.2012 prot.187623, il Comune ha trasmesso le integrazioni progettuali a seguito delle indicazioni emerse in Conferenza di Servizi.

Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari al rilascio del provvedimento unico e in data 24.05.2012 si è tenuta la conferenza di servizi decisoria, che ha fatto proprie le osservazioni, le prescrizioni e raccomandazioni formulate dai soggetti ed enti partecipanti; detti pareri, fanno parte integrante del verbale della conferenza decisoria (Allegato A1).

A conclusione della Conferenza di Servizi del 25.05.2012, le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti presenti, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, richiamate altresì le prescrizioni imposte in sede di conferenza e nei pareri di cui alle note degli enti sopracitati allegate ai verbali delle Conferenze di Servizio, hanno espresso il proprio assenso all'unanimità dei presenti, al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in comune di Ariano nel Polesine, nonché delle opere ad esso funzionali da realizzare in comune di Adria, relative all'ampliamento di una centrale elettrica di Enel Distribuzione, e alla costruzione di una nuova cabina AT 132 kV di Terna S.p.a., entrambe funzionali all'impianto fotovoltaico previsto in comune di Ariano nel Polesine.

Si rileva, inoltre, che le opere previste in comune di Adria, relative alla costruzione della nuova Stazione AT Terna Spa, hanno reso indispensabile l'avvio delle necessarie procedure per la formazione e approvazione di specifica variante urbanistica, data l'attuale destinazione di zona che colloca il terreno oggetto dell'intervento in "Zona Agricola E2".

La Conferenza ha adottato la variante urbanistica così come richiesta dal comune di Adria, ne ha disposto l'invio al comune medesimo e alla Provincia di Rovigo, ai fini della pubblicazione e della presentazione di eventuali osservazioni. La variante ai sensi dell'art.50, comma 4 della L.R. 61/85, così come previsto dall'art.48 della L.R. 11/2004 è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 29.05.2012 all'08.06.2012, e all'Albo Pretorio Provinciale dal 30.05.2012 al 09.06.2012. Il comune di Adria ha successivamente certificato che nei successivi venti giorni non sono pervenute opposizioni od osservazioni.

La deliberazione di Giunta Regionale di autorizzazione unica costituisce altresì approvazione della variante urbanistica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio";

Vista la L. 07.08.1990, n. 241 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la L.R. 06.09.1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

Visto il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 06.07. 2002, n. 137";

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 22.01.2010, n. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

Vista la DGR 2204 del 16.09.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR 1192 del 5.05.2009 e dalla DGR 2373 del 4.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

Vista la DGR 453 del 2.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Vista la DGR 253 del 22.02.2012 "Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)";

Preso atto dei verbali delle sedute delle Conferenze di servizi tenutesi il 04.04.2012 e 24.05.2012, che si allegano per completezza (Allegati A, A1);

Preso atto della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il comune di Ariano nel Polesine (RO), alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 999,36,00 kWp, nel comune medesimo, come previsto dagli elaborati di progetto elencati all'Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui ai pareri allegati alle conferenze (Allegati A, A1) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, compreso l'obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi della DGR n. 453/2010 e DGR 253/2012;
3. di autorizzare il Comune di Ariano nel Polesine alla costruzione di una nuova cabina AT 132 kV di Terna S.p.a. in comune di Adria, e di autorizzare Terna S.p.a. all'esercizio della cabina medesima;
4. di autorizzare Enel Distribuzione S.p.a., Divisione Infrastrutture e Reti, con sede in Roma, via Ombrone 2, alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica di media tensione, compresi gli interventi in cabina primaria denominata "Adria" situata in comune di Adria, dando atto che l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi. Di prevedere, inoltre, la non rimessa in pristino dell'impianto di rete per la connessione e degli interventi di competenza di Enel distribuzione nel caso di dismissione dell'impianto di produzione;
5. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, compresa l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis della L. 241/1990 e che il medesimo è rilasciato anche ai sensi della L.R. 24/1991;
6. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati elencati nell'allegato B costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti, nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010;
7. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell' art. 12, comma 1 del D.Lgs. 387/2003 dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;
8. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dal comune di Ariano nel Polesine;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo gli allegati A, A1, B, i quali sono consultabili presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio.

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1593 del 31 luglio 2012

Richiedente: Ditta PETRA Srl - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 122,92 MWp nei Comuni di Trecenta e Bagnolo di Po (RO) ai sensi dell'articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Diniego dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 122 MWp nel Comune di Trecenta e Bagnoli di Po (RO) ai sensi dell'articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione di Giunta Regionale 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione di Giunta Regionale 453 del 2.03.2010.

Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto al n. 1690 del 4.01.2011, la ditta PETRA Srl, con sede legale in Viale Combattenti Alleati d'Europa - Rovigo (RO) - Partita IVA 00816230296, in persona del suo legale rappresentante, ha presentato domanda, ai sensi del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 affinché sia attivata la procedura di valutazione di impatto ambientale per la costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 122,92 MWp nei comuni di Trecenta e Bagnolo di Po in provincia di Rovigo.

In data 24.02.2011 - prot. n. 93570 la ditta Petra S.r.l., in riferimento alla richiesta prot. n. 1690 del 4.01.2011 ha trasmesso documentazione intesa a perfezionare ed integrare gli elaborati già depositati presso gli uffici, e contestuale richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 29.12.2003 n. 387.

La Regione Veneto - Direzione Urbanistica e Paesaggio con proprio prot. n. 301365 del 23.06.2011 ha trasmesso alla ditta Petra S.r.l. una comunicazione di carenza di documentazione essenziale ai sensi della DGR n. 2373/2009 e delle linee guida del D.M.10/2010, chiedendo l'integrazione della documentazione mancante e interrompendo i termini di 180 giorni per la conclusione del procedimento il quale sarebbe stato riavviato dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.

La ditta Petra Srl con prot. n. 348955 del 21.07.2011 ha trasmesso parziale documentazione integrativa in riferimento al prot. n. 301365 del 23.06.2011 e in data 18.08.2011 con prot. n. 390160, a seguito di chiarimenti intervenuti con gli uffici regionali, ha comunicato che avrebbe provveduto quanto prima a trasmettere la documentazione non ancora perfezionata.

La Regione Veneto - Direzione Urbanistica e Paesaggio in data 08.05.2012, con nota prot. 210873, rilevato che la ditta Petra S.r.l. non ha provveduto, nel frattempo, a trasmettere la documentazione mancante, ha comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare osservazioni e ulteriore documentazione.

La ditta Petra S.r.l., nei tempi previsti, non ha presentato osservazioni nel merito né ulteriore documentazione, pertanto, quella prodotta è risultata ancora carente degli elementi essenziali e quindi ritenuta improcedibile ai fini dell'eventuale rilascio di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003.

Il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L. 07.08.1990, n. 241 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Vista la L.R. 06.09.1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

Visto il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Vista la L.R. 23.04.2004, n. . 11 e s. m. e i. "Nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 22.01.2010, n. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

Visto il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili",

Vista la DGR n. 2204 del 8.08.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192 del 5.05.2009 e dalla DGR n. 2373 del 4.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.L gs. 29.12 2003, n. 387)";

Vista la propria DGR n 45 del 2.03.2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

Preso atto della incompletezza della documentazione presentata.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di negare l’autorizzazione alla ditta Petra Srl, con sede legale in Viale Combattenti Alleati d’Europa - Rovigo (RO) - Partita IVA 00816230296, in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 122 MWp, nei comuni di Trecenta e Bagnolo di Po (RO);
3. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla ditta Petra Srl;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
6. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1594 del 31 luglio 2012

Adesione della Regione Veneto in qualità di struttura di supporto per i Comuni del Veneto al "Patto dei Sindaci" promosso dall'Unione Europea per la predisposizione di "Piani d'Azione per l'energia sostenibile" finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea al 2020. Sottoscrizione Accordo di Partenariato con la Commissione Europea - Direzione Generale dell'Energia.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento è relativo all'adesione della Regione del Veneto al "Patto dei Sindaci" in qualità di "Struttura di Supporto" per fornire una guida strategica e un supporto tecnico a quei Comuni che, pur avendo la volontà politica di aderire all'iniziativa, non siano dotati di un apparato amministrativo adeguato alla concreta realizzazione degli impegni derivanti dall'adesione al Patto stesso. Quest'ultimo consiste in un'iniziativa della Commissione Europea che impegna le città europee, su base volontaria, a predisporre "Piani d'Azione per l'energia sostenibile" finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea al 2020.

L'Assessore Massimo Giorgetti, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La Commissione Europea il 29 Gennaio 2008, nell'ambito della seconda edizione della Settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW 2008), ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), un'iniziativa su base volontaria che impegna le città europee a predisporre "Piani d'Azione per l'energia sostenibile" finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea al 2020, riducendo del 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche locali che migliorino l'efficienza energetica degli usi finali, aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile fino al 20% e stimolino l'uso razionale dell'energia.

Il Comitato delle Regioni dell'UE ha posto in evidenza l'importanza della sinergia tra Regioni ed Enti Locali quale strumento idoneo a promuovere azioni contro il cambiamento climatico, e conseguentemente stimola il coinvolgimento delle Regioni nel Patto dei Sindaci in qualità di "Strutture di Supporto" per fornire una guida strategica e un supporto tecnico a quei Comuni che pur avendo la volontà politica di aderire all'iniziativa non siano dotati di un apparato amministrativo adeguato alla concreta realizzazione degli impegni derivanti dall'adesione al Patto.

Si ritiene utile rammentare che l'ordinamento italiano attribuisce alle Regioni la competenza normativa concorrente con quella dello Stato in materia di energia e che, pertanto, il ruolo delle Regioni è fondamentale e strategico per il perseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza energetica e di maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili al raggiungimento dei quali le Regioni sono tenute per gli impegni assunti a livello nazionale ed europeo.

I piani d'Azione per l'energia sostenibile devono prevedere iniziative nei seguenti settori:

- ambiente urbanizzato;
- infrastrutture urbane (teleriscaldamento, illuminazione pubblica, reti elettriche intelligenti, ecc..);
- pianificazione urbana e territoriale;
- fonti di energia rinnovabile decentrate;
- politiche per il trasporto pubblico e privato e mobilità urbana;
- coinvolgimento dei cittadini e, più in generale, partecipazione della società civile;
- comportamenti intelligenti in fatto di energia da parte di cittadini, consumatori e aziende.

L'Unione Europea riconosce le Regioni tra gli enti che agiscono in qualità di "Strutture di Supporto" le quali svolgono le seguenti attività:

- diffondere i concetti e i valori alla base del Patto dei Sindaci nei Comuni del proprio territorio;
- fornire assistenza a quei Comuni che intendono aderire al Patto nella predisposizione dell'inventario delle missioni e del Piano di Azione Energetico Sostenibile;
- eseguire il follow up dell'implementazione dei piani di azione nei Comuni del proprio territorio;
- fungere da collegamento con i servizi ella Commissione Europea, inclusa l'organizzazione di eventi congiunti.

La Regione del Veneto, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento e d'indirizzo nei confronti degli enti locali del suo territorio così come previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dalla Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, intende promuovere il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, aderendo al Patto in qualità di "Struttura di Supporto", per essere di ausilio ai Comuni per il raggiungimento delle condizioni che consentano a questi ultimi l'adesione al Patto, anche attraverso lo stimolo alla predisposizione di Piani di Azione per l'Energia Sostenibile a livello comunale.

Per svolgere tale attività di supporto è necessario sottoscrivere un Accordo di Partenariato con la Commissione Europea - Direzione Generale dell'Energia, il cui schema si allega alla presente deliberazione in lingua italiana (Allegato A) ed in lingua inglese (Allegato B), il quale prevede che la Regione si impegni:

- a promuovere l'adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni fornendo supporto e il coordinamento a quei Comuni che firmano il Patto;
- a provvedere ai finanziamenti per i firmatari, in forma di supporto finanziario diretto (sovvenzioni, sussidi, etc.) o attraverso personale adibito al supporto tecnico per la preparazione e l'implementazione dei Piani di Azione per la Sostenibilità Energetica;
- a definire gli obiettivi e la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i rapporti di verifica e aiutando l'implementazione dei Piani di Azione;
- a fornire supporto tecnico per l'organizzazione di eventi pubblici (giornate per l'energia) per aumentare la presa di coscienza di pubblico da conseguire sotto l'egida del Patto;
- a relazionare regolarmente alla Direzione Generale dell'Energia della Commissione dell'Unione europea sui risultati ottenuti

nella regione e a partecipare alle discussioni sulle implementazioni strategiche del Patto proposte dalla Commissione.

Per contro, lo schema di Accordo, prevede che la Commissione Europea - Direzione Generale dell'Energia si impegni:

- a fornire visibilità e relatori per le principali conferenze ed eventi che la Regione del Veneto organizza in collegamento con il Patto dei Sindaci;
- a condividere e dibattere le informazioni disponibili al fine del raggiungimento di obiettivi comuni;
- a fornire tempestivamente le informazioni sui nuovi sviluppi del Patto.

Si evidenzia che il suddetto Accordo non comporta nessun impegno di bilancio e si rinnoverà annualmente in modo automatico, salvo che non venga deciso diversamente da una delle due parti.

Considerato che la Regione del Veneto si è già attivamente avviata nel perseguire gli indirizzi della Commissione Europea in materia di politica energetica indicata, in particolare con la redazione di documenti per il piano energetico regionale, si propone di approvare e sottoscrivere l'allegato accordo di partenariato e di individuare l'Unità di Progetto Energia quale struttura preposta all'attuazione delle iniziative legate al Patto dei Sindaci, demandando al dirigente della stessa l'attuazione del relativo programma.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

delibera

1. di aderire al Patto dei Sindaci, promosso dall'Unione Europea per lo sviluppo delle politiche energetiche, in qualità di "Struttura di Supporto" per i Comuni veneti;
2. di approvare gli schemi di accordo, in lingua italiana (Allegato A) ed in lingua inglese (Allegato B), tra la Regione del Veneto e la Direzione Generale dell'Energia della Commissione Europea che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che alla firma dell'Accordo di cui al punto 2 provvederà il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato;
4. di individuare nell'Unità di Progetto Energia la struttura preposta all'attuazione delle iniziative legate al Patto dei Sindaci, demandando al dirigente l'attuazione del programma stesso;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1594 del 31 luglio 2012 pag. 1/2

ACCORDO DI PARTENARIATO TRA
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA
DELLA COMMISSIONE EUROPEA

e

La REGIONE VENETO

Patto dei Sindaci della Regione Veneto

QUESTO ACCORDO SI STIPULA TRA

La Direzione Generale dell'Energia della Commissione Europea (d'ora in poi chiamata DG ENER), con sede a Bruxelles - BE-1049, rappresentata da Jean-Arnold Vinois, Direttore facente funzione per il mercato interno dell'energia, e la Regione Veneto (di seguito indicata come la REG.VE), rappresentata da Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto con sede in Venezia 30123 Dorsoduro 3901.

PREMESSO CHE

Nel 2008 la Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci, aperto alle città europee di ogni dimensione, con la finalità di coinvolgere le città e i cittadini nello sviluppo della politica energetica dell'Unione europea. Il Patto consiste nell'impegno delle città firmatarie di andare oltre gli obiettivi della UE per ridurre le emissioni di CO2 con misure di efficienza energetica e azioni collegate allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;
la Commissione riconosce gli enti che agiscono in qualità di "Coordinatori Territoriali del Patto" come i suoi principali alleati per trasmettere il messaggio e aumentare l'impatto del Patto. Queste sono definite come quei Governi locali che sono capaci di fornire una guida strategica e un supporto tecnico a quei Comuni che hanno la volontà politica di firmare il Patto dei Sindaci, ma che non hanno la capacità e/o le risorse per ottemperarne i requisiti, principalmente la preparazione e l'adozione di Piani di Azione per l'Energia Sostenibile;
uno dei principali scopi della REG.VE è la cooperazione con i Comuni per sviluppare le loro politiche e i programmi di gestione;
fin dall'inizio la REG.VE ha considerato il Patto dei Sindaci e i suoi potenziali risultati estremamente positivi e che per questo motivo è stato deciso di rafforzare il supporto ai Comuni che decidono di formalizzare il proprio impegno nel Patto. Per ottenere questo, la REG.VE ha intenzione di lanciare un programma specifico per aiutare i Comuni a raggiungere le condizioni per l'adesione al Patto dei Sindaci, promuovendo, tra l'altro la preparazione di Piani di Azione per l'Energia Sostenibile a livello comunale.

SI CONCORDA CHE

I

La DG ENER riconosce pubblicamente la REG.VE come un attore principale del Patto con il ruolo di Struttura di Supporto della Commissione europea per il territorio della Regione Veneto.

II

La REG.VE si impegna, nel territorio di sua competenza:

a) a promuovere l'adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni fornendo supporto e il coordinamento a quei Comuni che firmano il Patto;
b) a provvedere ai finanziamenti per i firmatari, in forma di supporto finanziario diretto (sovvenzioni, sussidi, etc.) o attraverso personale adibito al supporto tecnico per la preparazione e l'implementazione dei Piani di Azione per la Sostenibilità Energetica;
c) a definire gli obiettivi e la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i rapporti di verifica e aiutando l'implementazione dei Piani di Azione;
d) a fornire supporto tecnico per l'organizzazione di eventi pubblici (giornate per l'energia) per aumentare la presa di coscienza di pubblico da conseguire sotto l'egida del Patto;
e) a relazionare regolarmente alla DG ENER della Commissione dell'Unione europea sui risultati ottenuti nella regione e a partecipare alle discussioni sulle implementazioni strategiche del Patto proposte dalla Commissione.

III

La DG ENER si impegna:
a) a fornire visibilità e relatori per le principali conferenze ed eventi che la REG.VE organizzerà in collegamento con il Patto dei Sindaci;
b) a condividere e dibattere le informazioni disponibili al fine del raggiungimento di obiettivi comuni;
c) a fornire tempestivamente le informazioni sui nuovi sviluppi del Patto.

IV

Il presente accordo non comporta nessun impegno legale e/o di bilancio tra la Commissione e per la REG.VE.

Il presente accordo verrà rinnovato annualmente in modo automatico a meno che non venga deciso diversamente da una delle due parti.

Le parti coopereranno e lavoreranno insieme in pari condizioni per il reciproco vantaggio verso il raggiungimento degli obiettivi qui sintetizzati. Nel caso in cui quanto previsto dovesse dimostrarsi impraticabile, le parti convengono di predisporre nuove alternative per contribuire alle finalità del Patto.

Questo Accordo è firmato in duplice copia e tradotto in entrambe le lingue. Le parti convengono che in caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Commissione Europea Direzione Generale dell'Energia	Regione del Veneto
Jean-Arnold Vinois	Luca Zaia
Direttore facente funzione per il mercato interno dell'energia	Presidente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1595 del 31 luglio 2012

D.G.R. 769/2012 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni ". Applicazione ai provvedimenti trasmessi sino alla data del 13/07/2012 dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione 02 maggio 2012, n. 769, relativamente ai provvedimenti trasmessi sino alla data del 13/07/2012 per la preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale per l'affidamento di incarichi da parte dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

In data 8 novembre 2011, è stata adottata la D.G.R. n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." che ha assoggettato all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i quali l'Azienda regionale Veneto Agricoltura:

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Il termine temporale di applicazione della predetta disposizione, inizialmente previsto per i sei mesi successivi alla data di pubblicazione della DGR n. 1841/2011, è stato prorogato al 31 dicembre dell'anno in corso con DGR 2 maggio 2012 n. 769 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni".

Le direttive adottate con la DGR n. 1841/2012, confermate e prorogate dalla successiva DGR n. 769/2012 nelle more del riordino degli enti, aziende ed agenzie regionali previsto dall'articolo 10 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", si pongono come obiettivo il controllo della spesa per il personale, che costituisce una parte rilevante della spesa correlata al trasferimento di risorse economiche della Regione a favore di detti enti.

Peraltro, l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ha introdotto importanti modifiche alla normativa in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, in particolare per le collaborazioni a progetto, per le prestazioni di lavoro somministrato e in regime di lavoro autonomo.

Pertanto, si ritiene opportuno evidenziare che le autorizzazioni rilasciate con la presente deliberazione si riferiscono unicamente a contratti a tempo determinato che trovano copertura finanziaria in risorse del corrente esercizio 2012 che non devono dar luogo in ogni caso ad ipotesi compatibili con una trasformazione dei medesimi in contratti a tempo indeterminato.

Sono pervenute da parte dell'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura le seguenti richieste di autorizzazione di acquisizione di personale a vario titolo, compresa la somministrazione di lavoro interinale:

- nota prot. n. 16898 del 26 giugno 2012;
- nota prot. n. 18337 del 11 luglio 2012;
- nota prot. n. 18663 del 13 luglio 2012.

Risulta opportuno precisare che l'Amministratore Unico dell'Azienda regionale ha motivato le richieste richiamando la necessità di supplire alla carenza di organico o la specificità delle competenze in merito ad alcune professionalità, essenziali per la realizzazione dei progetti.

Pertanto, le richieste sono state esaminate dalle Strutture regionali in merito alla coerenza dei progetti con il Programma di attività di Veneto Agricoltura, approvato con DGR CA n. 31 del 22 febbraio 2012, con gli eventuali provvedimenti di Giunta con i quali è stata affidata la realizzazione delle attività all'Azienda regionale e alla sussistenza della relativa copertura finanziaria.

Con il presente provvedimento si propone quindi l'approvazione dell'Allegato A "Azienda regionale Veneto Agricoltura - Autorizzazione di assunzione e/o conferimenti di incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 769/2012", secondo le modalità, i termini e per la motivazione in esso indicati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l'Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10;

Vista la DGR n. 984 del 5 luglio 2011, ad oggetto Enti regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in materia di contenimento della spesa per il personale;

Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

Vista la DGR n. 769 del 2 maggio 2012, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni";

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

Vista la nota dell'Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, prot. n. 16898 del 26 giugno 2012 ad oggetto "Affidamento incarico di lavoro autonomo. Richiesta autorizzazione preventiva";

Vista la nota dell'Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura prot. n. 18337 del 11 luglio 2012 ad oggetto "Affidamento incarico (CoCoPro). Richiesta autorizzazione preventiva. Proroghe assunzioni operai (OTD). Richiesta autorizzazione preventiva";

Vista la nota dell'Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura prot. n. 18663 del 13 luglio 2012 ad oggetto "Affidamento incarico (CoCoPro). Richiesta autorizzazione preventiva";

delibera

1. di approvare l'Allegato A "Azienda regionale Veneto Agricoltura - Autorizzazioni di assunzione e/o conferimenti incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 769/2012", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni, le richieste dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura di assunzione e/o affidamento di incarichi professionali come specificate nell'Allegato A e per le motivazioni ivi riportate;
3. di prescrivere a Veneto Agricoltura di contenere le spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di previsione per il 2012;
4. di ribadire che i contratti di lavoro a tempo determinato autorizzati con il presente provvedimento non devono dare luogo in ogni caso ad ipotesi compatibili con una trasformazione dei medesimi in contratti a tempo indeterminato;
5. di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Agricoltura;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1595 del 31 luglio 2012

Azienda regionale Veneto Agricoltura – Autorizzazioni di assunzione e/o conferimenti incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 769/2012.

Richiesta Prot.n.	Data	Sezione/Settore	Tipo di contratto (*)	Numero/Unità	Ore/ giornate	Durata	Motivazione	Copertura finanziaria (**)
16898	26/06/2012	Settore Economia Mercati e Competitività	LAUT	1		12 mesi	Mancanza della professionalità richiesta e carenza di organico per lo svolgimento dell'incarico.	2
18337	11/07/2012	Struttura Centri Sperimentali	COCOPRO	1		15 mesi	Progetto "Sostenibilità e valorizzazione dei sistemi di coltivazione degli areali viticoli veneti: il caso dei rossi internazionali (DGRV n.3302 del 21/12/2010). Progetto "Sostenibilità e valorizzazione dei sistemi di coltivazione degli areali viticoli veneti: I passiti del Veneto (DGRV n.3302 del 21/12/2010).	1
		Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali - Settore Centri Sperimentali - Centro "Po di Tramontana"	OTD - qualifica specializzato super CCNL operai agricoli	13	715 giornate		Assicurare continuità alle attività del centro ed ai progetti in corso.	1
			OTD - qualifica specializzato CCNL operai agricoli	8	440 giornate			
			OTD - qualifica qualificato CCNL operai agricoli	1	55 giornate			

18663	13/07/2012	Direzione Generale	COCOPRO	1		6 mesi	Proroga incarico di collaborazione a progetto motivata da carenza di organico presso la Direzione Generale e finalizzata ad implementare e perfezionare il progetto di elaborazione di indicatori di attività e risultato sulla complessiva attività aziendale e di monitoraggio delle specifiche attività progettuali in corso, al fine di perfezionare il sistema di verifica sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.	1

LEGENDA

(*)
ITI= Impiegato a Tempo Indeterminato
ITD= Impiegato a Tempo Determinato
SLI = Somministrazione Lavoro Interinale
OTI= Operaio a Tempo Indeterminato
OTD= Operaio a Tempo Determinato
LAUT= Incarico di lavoro autonomo (art.2222 Cod. Civ.)
COCOPRO= Collab. Coordinata e Continuativa a Progetto (art. 61 e ss. D.lgs. n. 276/2003)

(**)
1 = Competenza bilancio di previsione 2012
2 = Impegno su progetto specifico finanziato
3 = Residui impegni anni precedenti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1596 del 31 luglio 2012

Partecipazione regionale all'invito a presentare proposte della Commissione Europea, nell'ambito del programma LIFE + 2012. Progetto "Helping enhanced soil functions and adaptation to climate change by sustainable agricultural techniques"- HelpSoil.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto la Giunta Regionale approva la partecipazione all'invito a presentare proposte della Commissione Europea nell'ambito del programma Life + 2012 con il progetto dal titolo: "Helping enhanced soil functions and adaptation to climate change by sustainable agricultural techniques" che consente di procedere nella individuazione delle tecniche agricole più idonee a migliorare la resilienza del suolo e l'adattamento agli impatti del cambiamento climatico in aree di pianura e collina della pianura padana.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La Commissione Europea ha lanciato un invito a presentare proposte per la procedura di selezione nell'ambito del programma LIFE+ del 2012 sui temi "Natura e biodiversità", "Politica e governance ambientali" ed "Informazione e comunicazione".

In proposito, la Regione Lombardia ha inteso condividere alle regioni della Pianura Padana la proposta di un progetto dal titolo "Helping enhanced soil functions and adaptation to climate change by sustainable agricultural techniques" - HelpSoil - finalizzato a fornire strumenti per l'implementazione a livello locale della Strategia tematica europea per la protezione del suolo e di azione sul clima, in accordo con la Strategia "UE 2020". Ciò avviene principalmente attraverso la definizione di schemi e di protocolli agroambientali di gestione sostenibile dei suoli agricoli, adattati alle diverse condizioni pedoclimatiche e ai sistemi colturali interessati. Inoltre, finalità della proposta progettuale è quella di verificare "sul campo" tecniche gestionali innovative che possano - in un prossimo futuro - essere individuate come Best Available Techniques (BAT) per una agricoltura in grado di produrre più ampi e duraturi servizi ecosistemici.

In tale contesto va peraltro rilevato che la promozione di una gestione ambientalmente compatibile dei terreni agricoli riveste un ruolo di primaria importanza nel raggiungimento di importanti obiettivi per l'attività del Settore Primario nella Regione del Veneto, finalizzandolo, in primo luogo, al miglioramento della qualità delle risorse idriche, al contrasto al cambiamento climatico e alla tutela della biodiversità, garantendo comunque il rispetto della sostenibilità economica delle azioni promosse.

Non va, infatti, dimenticato che nell'ambito della riforma "Health Check" della PAC, attivata con l'approvazione del Reg. (CE) n. 74/2009, il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto ha per la prima volta proposto in ambito europeo una misura agroambientale finalizzata a promuovere l'adozione di tecniche di agricoltura conservativa, che risultano caratterizzate sia dalla possibilità di conseguire un risparmio energetico - e dunque una riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera - sia dalla salvaguardia della qualità delle acque superficiali, attraverso l'adozione di tecniche colturali di ottimizzazione nell'utilizzo e maggiore assorbimento dei fitonutrienti.

In questo contesto si presenta ora l'opportunità di concorrere alla realizzazione del progetto denominato "Helping enhanced soil functions and adaptation to climate change by sustainable agricultural techniques" con acronimo "HelpSoil" che intende sviluppare modalità di coltivazione senza aratura per la riduzione del fabbisogno idrico e di concimazione chimica nelle diverse condizioni ambientali della Pianura Padana. Ulteriore obiettivo della proposta LIFE in argomento è quello di attuare concrete modalità agronomiche di coltivazione finalizzate alla riduzione delle emissioni climalteranti in agricoltura, riducendo al contempo i costi della produzione in agricoltura e salvaguardando gli standard ambientali previsti dall'Unione Europea.

Si punterà anche alla realizzazione di alcune azioni e attività dimostrative del nuovo approccio. Una di queste, in particolare, punta a promuovere i risultati progettuali anche alle regioni contermini al bacino padano, fino alle Marche, laddove siano presenti condizioni pedoclimatiche e sistemi colturali similari.

Il progetto viene sviluppato su alcuni siti di pianura delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Il partenariato previsto è così composto: Regione Lombardia (partner capofila), Regione del Veneto, Regione Emilia Romagna, Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA di Reggio Emilia e Università Cattolica di Piacenza. È inoltre prevista la partecipazione, in qualità di cofinanziatori, di alcune ditte operanti nel settore della meccanizzazione agricola.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'invito della Commissione Europea a presentare proposte per la procedura di selezione LIFE + del 2012;

Vista la Comunicazione della Commissione del 22 settembre 2006: "Strategia tematica per la protezione del suolo" [COM(2006) 231 def.];

Visto il documento di lavoro della Commissione Ambiente, cambiamenti climatici ed energia del Comitato delle Rgioni UE del 28 giugno 2012 [ENVE - V - 026];

delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la partecipazione della Regione del Veneto all'invito a presentare proposte della Commissione Europea con il progetto dal titolo "Helping enhanced soil functions and adaptation to climate change by sustainable agricultural techniques", che consente di procedere nella individuazione delle tecniche agricole più idonee a migliorare la resilienza del suolo e l'adattamento agli impatti del cambiamento climatico in aree di pianura e collina della pianura padana;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di demandare alla Direzione Agroambiente la predisposizione e la presentazione degli atti necessari presso gli uffici competenti con le modalità previste dall'invito della Commissione europea entro il termine fissato del 26.09.2012;
4. di rinviare a un successivo provvedimento l'adozione degli atti conseguenti e l'iscrizione delle pertinenti UPB e capitoli di entrata ed uscita del Bilancio regionale, nel caso di favorevole accoglimento della proposta da parte della Commissione che presumibilmente avverrà nel corso del 2013;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1598 del 31 luglio 2012

Azienda regionale Veneto Agricoltura. Attività di trasferimento dell'innovazione in materia di conservazione del patrimonio ittico autoctono regionale. Approvazione progetto. Art. 1, c. 1 e art. 3 c. 1 della L.R. n. 19/1998.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si autorizza il trasferimento all'Azienda regionale Veneto Agricoltura delle risorse necessarie per la realizzazione di attività di supporto tecnico-scientifico in grado di valorizzare le iniziative in materia ittiogenica poste in essere da Amministrazioni provinciali, Bacini di pesca ed Associazioni di pesca sportivo-amatoriale.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La salvaguardia del patrimonio ittico autoctono regionale ed il mantenimento delle sue linee genetiche originarie rivestono un'importanza fondamentale per gli ecosistemi e gli ambienti umidi del Veneto. Da molti anni la Giunta Regionale persegue questi obiettivi avvalendosi del Centro Ittico di Valdastico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, il quale sta consolidando il suo ruolo di centro ittico di riferimento per la tutela delle specie salmonicole e in particolare per la trota marmorata (Salmo trutta marmoratus).

Il Centro Ittico di Valdastico ha avviato, già da alcuni anni, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Giunta Regionale, un progressivo potenziamento del parco riproduttori di trota marmorata selezionato geneticamente per i ceppi presenti nei principali bacini idrografici, promuovendo parallelamente forme di collaborazione tecnico-gestionale con le Province, i Bacini di pesca e le Associazioni dei pescatori sportivi concessionarie di acque pubbliche, con particolare riferimento alle attività ittiogeniche aventi per oggetto proprio la trota marmorata.

La suddetta attività, apprezzata a livello territoriale e da ritenersi di riferimento a livello nazionale, deve essere sostenuta e potenziata, considerato il fatto che, grazie anche a contributi regionali, alcune Associazioni e alcuni Bacini di pesca hanno appunto realizzato propri incubatoi ittici dove poter avviare esperienze di attività ittiogenica per il recupero della trota marmorata e degli altri salmonidi nelle acque regionali.

Si prospetta quindi l'opportunità di mantenere in vita il sostegno regionale al complessivo sistema di gestione ittio-faunistica delle acque interne, funzione strategica che dovrà valorizzare la disponibilità dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura a fornire tutta la necessaria assistenza per l'ottimizzazione e l'integrazione delle attività ittiogeniche realizzate nei vari incubatoi gestititi da Province/Bacini di pesca/Associazioni di pescasportivi, il tutto in un contesto volto al contenimento dei costi a carico del bilancio pubblico e alla valorizzazione del volontariato espresso dalle componenti associazionistiche.

In quest'ottica è stata predisposta da Veneto Agricoltura una proposta progettuale avente sicuro rilievo sotto i profili della conservazione dei ceppi autoctoni di trota marmorata e grande interesse per il mondo della pesca sportivo-amatoriale. Detta proposta, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A unitamente alla correlata richiesta di finanziamento a carico del bilancio regionale, prevede l'erogazione di assistenza di carattere tecnico-scientifico nonché la fornitura di piccole quantità di uova embrionate di trota marmorata o di trota fario sterile sulla base di specifici protocolli di intesa tra l'Azienda regionale (Centro Ittico di Valdastico) e le diverse realtà di "incubatoi di valle" distribuite sul territorio, chiamate a contribuire al rafforzamento di un "sistema veneto" per la riqualificazione e valorizzazione delle popolazioni salmonicole pregiate, anche in linea con i vincoli imposti a livello comunitario in tema di gestione degli ambienti e della biodiversità.

Il costo complessivo delle azioni contemplate dalla suddetta proposta ammonta ad Euro 70.000,00=. Detto costo appare congruo rispetto al valore delle specifiche azioni programmate e alle ricadute positive attese.

Tutto ciò premesso si propone con il presente atto di autorizzare la concessione di un contributo regionale pari ad Euro 70.000,00= a beneficio dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura per la copertura degli oneri relativi alla proposta progettuale di cui trattasi, con contestuale assunzione del correlato impegno di spesa a carico del capitolo 75206 del bilancio annuale per l'esercizio 2012 che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che la gran parte delle pertinenti attività in capo all'Azienda regionale Veneto Agricoltura si realizzano nel corso del corrente anno 2012.

Al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca compete la liquidazione del finanziamento concesso sulla base di idonea rendicontazione da prodursi a cura di Veneto Agricoltura entro il 31.07.2013 salvo proroghe formalizzate a cura della competente Struttura regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art.53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

PRESO atto della proposta formulata dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura con sede in Viale dell'Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) Cod. Fiscale 92121320284, con nota prot. n. 13972 del 28.05.2012, in ordine all'avvio di un'attività di supporto tecnico-scientifico rivolta alle Amministrazioni provinciali e alle Associazioni di pescasportivi, per una ottimizzazione e miglioramento nella gestione degli "incubatoi di valle" a diretto beneficio del patrimonio ittico regionale;

Richiamati gli articoli 1, c.1 e art.3, c.1 della Legge Regionale n. 19/1998;

Vista la Legge Regionale n. 14 del 6/04/2012 - "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014";

Preso atto delle disponibilità recate dal capitolo n. 75206 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per favorire la pesca e l'acquacoltura" del bilancio regionale di previsione per l'anno 2012;

Vista la D.G.R. n. 710 del 2 maggio 2012 "Direttive per la gestione del bilancio 2012";

Riassunte le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1) di autorizzare la concessione di un contributo regionale pari ad Euro 70.000,00= a beneficio dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura con sede in Viale dell'Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) Cod. Fiscale 92121320284 per la copertura degli oneri relativi alla proposta progettuale facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, avente per oggetto attività di supporto tecnico-scientifico rivolte alle Amministrazioni provinciali, ai Bacini di pesca e alle Associazioni di pescasportivi per l'ottimizzazione e l'integrazione della gestione degli "incubatoi di valle" presenti sul territorio veneto;

2) di impegnare a favore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura la somma di Euro 70.000,00= a carico del capitolo 75206 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per favorire la pesca e l'acquacoltura" del bilancio regionale per l'esercizio 2012 che presenta sufficiente disponibilità dando atto che la gran parte delle attività progettuali in capo all'Azienda regionale medesima si realizzano nel corso dell'anno 2012;

3) di dare atto che compete al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca la liquidazione del contributo concesso all'Azienda regionale Veneto Agricoltura sulla base di idonea rendicontazione, da prodursi a cura della medesima Azienda regionale entro il 31.07.2013 salvo proroghe formalizzate a cura della competente Struttura regionale;

4) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;

5) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, alle Amministrazioni provinciali, ai Bacini di pesca e alle Associazioni di pescatori sportivi-amatoriali concessionarie di acque pubbliche;

6) di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1598 del 31 luglio 2012 pag. 1/3

VENETO AGRICOLTURA
Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

UNITÀ DI PROGETTO CACCIA E PES
Pervenuto il 31 MAG. 2012

Protocollo n. 13972 ***Centro Ittico Valdastico*** **Legnaro,** 28 MAG. 2012
(si prega citare nella risposta)

risp. a foglio del

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
U.P. CACCIA E PESCA
01 GIU. 2012
254831
Raccomandata A.R.

Spett.le
REGIONE VENETO
Unità di Progetto Caccia e Pesca
Alla c.a. Dott. Mario Richieri
Via Torino, 110
30172 M E S T R E (VE)

Oggetto: Proposta di Progetto: "Trasferimento dell'innovazione a supporto della pesca sportiva a salvaguardia della trota marmorata"- Centro Ittico Valdastico.

Il Centro Ittico di Valdastico continua a consolidare il suo ruolo come Centro Regionale di riferimento per la produzione e la salvaguardia della specie autoctona *Salmo (trutta) marmoratus.*

In questi anni, grazie all'utilizzo dei finanziamenti regionali, ha concentrato i suoi sforzi sulla caratterizzazione morfologico-genetica di diversi lotti di trota marmorata, appartenenti ai bacini idrografici del Brenta, Adige e Piave, sulla salvaguardia della variabilità genetica dei riproduttori e non per ultimo, sul perfezionamento delle tecniche di produzione di novellame, sia di trota marmorata, sia di trota fario sterile.

Dette attività hanno permesso di ottenere materiale ittico di qualità, idoneo ai ripopolamenti delle acque pubbliche su tutto il territorio veneto.

Nel contempo, molte Associazioni di Pesca Sportiva hanno cominciato a dotarsi di *Incubatoi di Valle,* la cui funzione prevalente è quella di sostenere ed incrementare le popolazioni di trota marmorata selvatica presenti nelle acque in gestione, attraverso la produzione di quantitativi limitati di novellame, idonei alla semina.

Attualmente, la complessità nella corretta gestione del pesce selvatico recuperato e prodotto nelle strutture sopraccitate, trovano gli operatori del settore per lo più impreparati a tali compiti e sprovvisti di sostegno tecnico scientifico.

Si intende perciò, dopo le esperienze da noi maturate negli anni e per l'impellente necessità di mantenere rinvigoriti i lotti di riproduttori puri presenti nel Centro Ittico di Valdastico, sensibilizzare e coinvolgere, in sinergia con le provincie, le diverse Associazione di Pesca, che gestiscono *Incubatoi di Valle*, ad una corretta conduzione delle strutture stesse e della produzione del pesce, dando inizio ad uno scambio di materiale ittico e di informazioni con il nostro Centro.

A tal proposito, si ritiene d'interesse la proposta qui di seguito esplicitata.

Obiettivi generali

- promuovere una corretta gestione delle popolazioni selvatiche a supporto della pesca sportiva;
- contribuire alla conservazione genetica e all'incremento della specie nelle acque della Regione Veneto.

Obiettivi specifici

- promuovere la cooperazione fra Veneto Agricoltura e gli *Incubatoi di Valle*;

VENETO AGRICOLTURA
Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

- promuovere, sia lo sviluppo tecnico, con il trasferimento delle innovazioni tecnologiche verso gli *Incubatoi di Valle* presenti nel territorio veneto, sia la formazione del personale addetto alla produzione del materiale ittico.

Risultati attesi

I principali risultati che si intendono ottenere sono:

- corretta applicazione delle buone pratiche di gestione nella produzione della trota marmorata negli *Incubatoi di Valle*;
- incrementare la produzione di novellame di trota marmorata di qualità da seminare nel territorio regionale;
- salvaguardare ed incrementare la variabilità genetica dei lotti allevati nel Centro Ittico di Valdastico;
- incrementare la produzione di trota fario triploide da immettere nelle fasce di sovrapposizione con la trota marmorata.

Descrizione progettuale

Si propongono due modalità d'intervento per promuovere una corretta gestione delle popolazioni selvatiche a supporto della pesca sportiva.

Innanzitutto, si intende mettere a punto un protocollo d'intesa fra Veneto Agricoltura-Centro Ittico di Valdastico e le Associazioni di Pesca che siano dotate d'*Incubatoi di Valle*, impegnate nella produzione di trota marmorata.

Tenendo conto che gli aspetti prettamente operativi e gestionali (sia delle strutture, sia del pesce) necessitano di continuo aggiornamento tecnico/conoscitivo, Veneto Agricoltura metterà a disposizione personale qualificato a tale scopo, in funzione dell'esigenze degli *Incubatoi di Valle* che ne faranno richiesta.

Le Associazione che aderiranno potranno contare, inoltre, sul sostegno tecnico scientifico durante le diverse fasi produttive del novellame.

Come contropartita Veneto Agricoltura chiederà ai diversi *Incubatoi di Valle* coinvolti, appartenenti ai diversi bacini idrografici, un contributo in novellame di trota marmorata prodotto.

Oggi purtroppo, tutte le strutture risiedono in zone non indenni da malattie virali SEV e NEI. Il Centro Ittico di Valdastico, soltanto attraverso l'unità di quarantena, potrà trasferire al proprio interno il materiale selvatico di trota marmorata cosi prodotto, cercando di aumentare in tal modo la variabilità genetica degli individui allevati.

I lotti appartenenti ai diversi ceppi di trota marmorata selvatica, dopo accurati studi fenotipici e genetici volti a confermarne la purezza degli individui, saranno svezzati e contribuiranno, attraverso ripopolamenti mirati, alla tutela della specie nell'intera Regione.

In una seconda fase per salvaguardare le popolazioni naturali di trota marmorata dalla progressiva introgressione dei caratteri della trota fario, con la quale si incrocia naturalmente, dando progenie ibrida fertile, si intende promuovere la produzione di materiale da semina di trota fario, reso sterile tramite triploidizzazione e, quindi, non in grado di produrre progenie.

Nel 2007 presso il Centro Ittico di Valdastico, è stata messa a punto la metodica per ottenere con la massima efficienza soggetti triploidi, sia a mezzo di shock termico, sia di shock pressorio, da utilizzare nei programmi di semina delle acque pubbliche. La metodica tramite shock pressorio ha dimostrato di poter offrire le maggiori garanzie di sterilità del pesce prodotto.

VENETO AGRICOLTURA
Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

Negli ultimi anni le Amministrazioni provinciali hanno incrementato la richiesta d'immissione di materiale triploide, da seminare nelle aree con vocazione a marmorata.

Per ottemperare alle richieste a noi pervenute dalle Associazioni e dai Bacini di Pesca imposte dalle Amministrazioni Provinciali ed offrire un servizio di qualità a livello regionale, assicurando la massima percentuale di triploidia, il Centro Ittico di Valdastico intende potenziare la produzione.

A tal riguardo, diventa necessario l'acquisto di una macchina pressoria idonea.

Si prevede, infine, un momento comune di confronto delle esperienze maturate, riguardanti le tematiche e tecniche relative ad una buona gestione dell'incubatoio.

PIANO FINANZIARIO

Di seguito si riporta la stima economica preliminare prevista:

CONVENZIONI E CONSULENZA PROFESSIONALI	
Convenzione con "Gen-Tech Tecnologie Innovative in Biologia Animale"-Università degli Studi di Parma. Caratterizzazione genetica di esemplari selvatici, ecc.	€ 10.000,00
Consulenza professionale specialistica sia con funzioni di consulenza presso gli incubatoi di valle per le attività produttive e monitoraggio sanitario dei lotti allevati, sia di supporto e raccordo con il referente del progetto per le attività ivi svolte.	€ 20.000,00
SERVIZI VARI gestione aree quarantena, produzione trota fario sterile, ecc.	€ 5.000,00
MATERIALE DUREVOLE macchina pressoria per produzione di trota fario sterile	€ 30.000,00
DIVULGAZIONI	€ 5.000,00
TOTALE	**€ 70.000,00**

RIPARTIZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO

ATTIVITÀ 2012-13	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIUN	LUG
Produzione trota fario sterile							■	■	■	■	■	■	■
Messa a punto protocollo d'intesa con gli Incubatoi di valle	■	■	■	■	■	■							
Consulenza Incubatoi di Valle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Caratterizzazione genetica dei lotti selvatici	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Divulgazione												■	■

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, invio cordiali saluti.

Sezione Innovazione e Sviluppo
Il Direttore
-Luigino Disegna-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1599 del 31 luglio 2012

Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca - FEP (Reg. CE n. 1198 del 27.7.2006). Approvazione delle graduatorie delle istanze di finanziamento acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 1590 del 4 ottobre 2011 a valere sulle Misure: "2.2 - Pesca acque interne", "3.2 - Protezione e sviluppo fauna e flora acquatica" e "3.4 - Sviluppo di nuovi mercati".

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento dispone, in esecuzione della Programmazione 2007-2013 cofinanziata dal FEP, l'approvazione delle graduatorie relative alle istanze di finanziamento acquisite dalla competente Unità Progetto Caccia e Pesca a seguito del bando approvato con DGR. n. 1590/2011. Dette istanze sono inserite in graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato a conclusione della fase di istruttoria.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1590 del 4 ottobre 2011 la Giunta regionale, in sede di esecuzione della programmazione 2007-2013 cofinanziata dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) di cui al Reg. CE n. 1198/2006, ha disposto l'approvazione di un bando a valere sulle Misure: 2.2 - "Pesca acque interne", 3.2 - "Protezione e sviluppo fauna e flora acquatica" e 3.4 - "Sviluppo di nuovi mercati".

Le istanze pervenute alla competente Unità di Progetto Caccia e Pesca, in qualità di Autorità di Gestione regionale, sono state istruite secondo i punteggi ed i criteri di valutazione fissati dal bando approvato.

Dato atto della conclusione delle fasi d'istruttoria delle istanze di cui trattasi, si è ora in grado di procedere, con il presente provvedimento, all'approvazione delle pertinenti graduatorie, articolate per ciascuna delle richiamate Misure, nei termini di cui all'Allegato A (Misura 2.2 - "Pesca acque interne"), all'Allegato B (Misura 3.2 "Protezione e sviluppo fauna e flora acquatica") e all'Allegato C (Misura 3.4 "Sviluppo di nuovi mercati"), facenti parte integrante del provvedimento medesimo.

Si evidenzia che ciascuna graduatoria si articola, nel rispetto delle posizioni acquisite dalle istanze di contributo in virtù del punteggio acquisito, nei seguenti "segmenti di graduatoria":

a) istanze ammissibili a contributo e finanziabili a valere sulle risorse disponibili in corrispondenza delle annualità 2011 e 2012 del pertinente piano finanziario FEP messe a bando (Misure 2.2 "Pesca acque interne", Misura 3.2 "Protezione e sviluppo fauna e flora acquatica" e Misura 3.4 "Sviluppo nuovi mercati");
b) istanze ammissibili a contributo ma non finanziabili a valere sulle risorse disponibili in corrispondenza delle annualità 2011 e 2012 del pertinente piano finanziario (Misura 2.2 - "Pesca acque interne" e Misura 3.2 - "Protezione e sviluppo fauna e flora acquatica");
c) ove esistenti, istanze non ammissibili per mancanza dei requisiti fissati dal bando.

Le graduatorie di ciascuna misura riportano, altresì, per ciascuna delle istanze poste in ordine decrescente di punteggio, i seguenti dati:

- numero progressivo riferito alla posizione di graduatoria occupata;
- numero identificativo dell'istanza;
- denominazione del soggetto beneficiario;
- punteggio complessivo assegnato al progetto;
- importo della spesa richiesta e di quella ammissibile a contributo;
- percentuale di contributo, importo del contributo ammesso e sua ripartizione tra i Fondi interessati (FEP, FdR, Regione);
- descrizione sintetica dell'iniziativa.

Stante l'approssimarsi della conclusione della programmazione 2007-2013, si dispone di approvare l'utilizzo delle risorse recate dall'annualità 2013 del Piano Finanziario FEP a beneficio dei progetti utilmente inseriti nelle graduatorie delle Misure: "2.2 - Pesca acque interne" (Allegato A) e "3.2 - Protezione e sviluppo fauna e flora acquatica" (Allegato B) ma non finanziabili a valere sulle annualità 2011 e 2012 messe a bando.

A tal fine si dà atto che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale dell'U.P. Caccia e Pesca in esecuzione al presente provvedimento, risulta pari a complessivi Euro 935.460,84=. Detto importo risulta così suddiviso per ciascuna Misura, annualità e capitoli di spesa del bilancio di previsione regionale:

a) Misura 2.2 - Pesca acque interne (Allegato A):

Annualità 2011 e 2012 del piano finanziario FEP:

Quota FEP (50%) per €. 113.235,92= sul capitolo 101263 "Asse 2 - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - Quota comunitaria";

Quota statale (40%) per €. 90.588,74= e regionale (10%) per €. 22.647,18= per complessivi Euro 113.235,92= sul capitolo 101191 "Asse 2 - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura";

Annualità 2013 del piano finanziario FEP:

Quota FEP (50%) per €. 25.000,00= sul capitolo 101263;

Quota statale (40%) per €. 20.000,00= e regionale (10%) per €. 5.000,00= per complessivi Euro 25.000,00= sul capitolo 101191

b) Misura 3.2 - Protezione e sviluppo fauna e flora acquatica (Allegato B):
Annualità 2011 e 2012 del piano finanziario FEP:
Quota FEP (50%) per €. 109.150,00= sul capitolo 101262 "Asse 3 - Misure di interesse comune - Quota comunitaria";
Quota statale (40%) per €. 87.320,00= e regionale (10%) per €. 21.830,00= per complessivi Euro 109.150,00= sul capitolo 101192 "Asse 3 - Misure di interesse comune";
Annualità 2013 del piano finanziario FEP:
Quota FEP (50%) per €. 72.200,00= sul capitolo 101262;
Quota statale (40%) per €. 57.760,00= e regionale (10%) per €. 14.440,00= per complessivi Euro 72.200,00= sul capitolo 101192;

c) Misura 3.4 - Sviluppo di nuovi mercati (Allegato C):
Annualità 2011 e 2012 del piano finanziario FEP:
Quota FEP (50%) per €.148.144,50= sul capitolo 101262;
Quota statale (40%) per €. 118.515,60= e regionale (10%) per €. 29.628,90= per complessivi Euro 148.144,50= sul capitolo 101192.

Gli impegni di spesa saranno assunti con decreti del dirigente regionale dell'U.P. Caccia e Pesca secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato a ogni singola domanda ammissibile a contributo di ciascuna graduatoria e nei limiti delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa del Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Reg. (CE) n. 1198 del 27.07.2006, relativo al Fondo Europeo Pesca (FEP) ed in particolare l'art. 40 dello stesso;

Visto il Reg. (CE) n. 498 del 26.03.2007, che reca modalità applicative del Reg. (CE) 1198/2006;

Visto il Vademecum FEP emanato dalla Commissione Europea in data 26.03.2007;

Visto il Programma Operativo del FEP (PO) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6792 del 19.12.2007 e successive integrazioni;

Preso atto che la Conferenza Permanente Stato - Regioni e Province Autonome, nella seduta del 20 marzo 2008 (Atto repertorio n. 101/CSR), ha sancito l'intesa circa la ripartizione finanziaria tra Stato e Regioni delle risorse del FEP per il periodo 2007-2013;

Preso atto degli esiti delle riunioni della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni;

Vista la Legge Regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;

Vista la DGR n. 3858 del 15 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha disposto in merito all'organizzazione degli Uffici responsabili dell'attuazione della programmazione FEP a livello regionale attribuendo le funzioni di Autorità di Gestione regionale all'U.P. Caccia e Pesca;

Vista la L.R. 1/2011;

Richiamata la DGR n. 1590 del 4 ottobre 2011 (pubblicata sul BUR n. 77 del 14/10/2011) con la quale la Giunta Regionale ha approvato una specifica procedura di selezione, mettendo a bando quota parte delle risorse finanziarie disponibili sulla programmazione FEP;

Richiamate le valutazioni di opportunità di cui alle premesse, che fanno parte integrante del presente provvedimento;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le graduatorie facenti parte integrante del presente provvedimento quali Allegato A (Misura 2.2 - Pesca acque interne), Allegato B (Misura 3.2 - Protezione e sviluppo fauna e flora acquatica) e Allegato C (Misura 3.4 - Sviluppo di nuovi mercati) relative alle istanze di contributo acquisite ed istruite dalla competente U. P. Caccia e Pesca della Regione Veneto a seguito dell'attivazione della procedura di selezione approvata con la DGR. n. 1590 del 4 ottobre 2011;
2. di dare atto che ciascuna graduatoria è suddivisa, nel rispetto delle posizioni acquisite dalle istanze di contributo in virtù del punteggio assegnato, nei seguenti "segmenti di graduatoria":

a) istanze ammissibili a contributo e finanziabili a valere sulle risorse disponibili in corrispondenza delle annualità 2011 e 2012 del pertinente piano finanziario FEP (Misure 2.2 "Pesca acque interne", Misura 3.2 "Protezione e sviluppo fauna e flora acquatica" e Misura 3.4 "Sviluppo nuovi mercati";
b) istanze ammissibili a contributo ma non finanziabili a valere sulle risorse disponibili in corrispondenza delle annualità 2011 e 2012 del pertinente piano finanziario messe a bando (Misura 2.2 - Pesca acque interne e Misura 3.2 - "Protezione e sviluppo fauna e flora acquatica");
c) ove esistenti, istanze non ammissibili per mancanza dei requisiti fissati dal bando;

3. di dare atto che le richiamate graduatorie riportano, per ciascuna delle istanze poste in ordine decrescente di punteggio, i seguenti dati:

- numero progressivo riferito alla posizione di graduatoria occupata;
- numero identificativo dell'istanza;

- denominazione del soggetto beneficiario;
- punteggio complessivo assegnato al progetto;
- importo della spesa richiesta e di quella ammissibile a contribuzione;
- percentuale di contribuzione, importo del contributo ammesso e sua ripartizione tra i Fondi interessati (FEP, FDR, Regione);
- descrizione sintetica dell'iniziativa;

4. di disporre, stante l'approssimarsi della conclusione della programmazione 2007-2013 nonché in applicazione di espressa previsione recata dalla richiamata DGR n. 1590 del 4 ottobre 2011, l'utilizzo delle risorse recate dall'annualità 2013 del Piano Finanziario FEP a beneficio dei progetti utilmente inseriti nelle graduatorie delle Misure: "2.2 - Pesca acque interne" (Allegato A) e "3.2 - Protezione e sviluppo fauna e flora acquatica" (Allegato B), tenuto conto che l'importo complessivo dei contributi ammissibili facenti capo a dette graduatorie risultano superiori alle risorse finanziarie messe a bando a valere sulle annualità 2011 e 2012;

5. di determinare in Euro 935.460,84= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale dell'U.P. Caccia e Pesca a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione regionale le cui risorse risultano così suddivise per ciascuna Misura e annualità:

Misura	Capitolo	Annualità PF FEP	Contributo FEP	Contributo FdR	Contributo Regione	Totale contributo
2.2	101263	2011/2012	113.235,92	0,00	0,00	113.235,92
2.2	101191	2011/2012	0,00	90.588,74	22.647,18	113.235,92
2.2	101263	2013	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2	101191	2013	0,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
3.2	101262	2011/2012	109.150,00	0,00	0,00	109.150,00
3.2	101192	2011/2012	0,00	87.320,00	21.830,00	109.150,00
3.2	101262	2013	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00
3.2	101192	2013	0,00	57.760,00	14.440,00	72.200,00
3.4	101262	2011/2012	148.144,50	0,00	0,00	148.144,50
3.4	101192	2011/2012	0,00	118.515,60	29.628,90	148.144,50
Totali			467.730,42	374.184,34	93.546,08	935.460,84

6. di dare atto che il dirigente regionale dell'U.P. Caccia e Pesca procederà, a favore dei beneficiari di cui alle allegate graduatorie, agli impegni di spesa nei limiti delle annualità del piano finanziario FEP di cui al precedente punto 5, nel rispetto dei vincoli fissati dalla richiamata DGR n. 1590/2011 nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa del Bilancio regionale;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1599 del 31 luglio 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Reg. (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006
Fondo Europeo Pesca
D.G.R. apertura termini n .1590 del 04/10/2011
Misura 2.2 - Pesca acque interne
Graduatoria dei progetti pervenuti

Progressivo in graduatoria	N° Progetto	Data spedizione	Data protocollo domanda	Protocollo domanda	Ditta	Codice fiscale	C.A.P.	Comune	Provincia	Punteggio complessivo assegnato	Importo preventivi	Spesa ammissibile	Contributo U.E. (FEP)	Contributo Stato (FDR)	Contributo Regione	Totale contributo	Partecipazione beneficiario	Descrizione iniziativa
Istanze ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando per le annualità 2011 e 2012																		
1	**13/AI/2011**	14/11/2011	23/11/2011	548058	**Ferro Mattia**	FRRMTT87E04C967R	45018	PORTO TOLLE	RO	5,02	16.187,52	16.187,50	3.237,50	2.590,00	647,50	**6.475,00**	9.712,50	Costruzione passerella e pontile per ricovero attrezzature ed acquisto attrezzature per molluschicoltura
2	**04/AI/2011**	12/11/2011	18/11/2011	541709	**Astolfi Lorenzo**	STLLNZ71S04G923K	45018	PORTO TOLLE	RO	4,87	17.026,91	17.026,90	3.405,38	2.724,30	681,08	**6.810,76**	10.216,14	Costruzione cavana ricovero imbarcazione da pesca
3	**14/AI/2011**	14/11/2011	23/11/2011	548136	**Kadena Asqeri**	KDNSQR47D26z100C	45018	PORTO TOLLE	RO	4,72	21.741,98	21.741,90	4.348,38	3.478,70	869,68	**8.696,76**	13.045,14	Costruzione passerella e pontile per ricovero attrezzature ed acquisto motore fuoribordo ed attrezzature per molluschicoltura
4	**10/AI/2011**	14/11/2011	23/11/2011	547853	**Toninello Verdiano**	TNNVDN79H28C967Q	45018	PORTO TOLLE	RO	4,56	17.335,77	17.335,70	3.467,14	2.773,71	693,43	**6.934,28**	10.401,42	Costruzione passerella e pontile per ricovero attrezzature ed acquisto motore fuoribordo
5	**01/AI/2011**	12/11/2011	18/11/2011	541660	**Marangon Stefano**	MRNSFN86T08C967V	45018	PORTO TOLLE	RO	4,48	19.822,00	19.822,00	3.964,40	3.171,52	792,88	**7.928,80**	11.893,20	Costruzione cavana ricovero barca ed acquisto attrezzature per attività di pesca
6	**06/AI/2011**	12/11/2011	18/11/2011	541722	**Banin Roberto**	BNNRRT73M15C967T	45018	PORTO TOLLE	RO	4,33	30.983,33	30.233,30	6.046,66	4.837,33	1.209,33	**12.093,32**	18.139,98	Ammodernamento cavana e pontile ed acquisto attrezzature per la pesca e la molluschicoltura
7	**03/AI/2011**	12/11/2011	18/11/2011	541693	**Sturaro Simone**	STRSMN70D17C967U	45012	ARIANO NEL POLESINE	RO	4,19	18.470,45	18.470,40	3.694,08	2.955,26	738,82	**7.388,16**	11.082,24	Acquisto attrezzature per la molluschicoltura e la pesca
8	**05/AI/2011**	12/11/2011	18/11/2011	541712	**Trombetta Tiziano**	TRMTZN64A20C967R	45010	ROSOLINA	RO	4,15	17.604,96	17.604,90	3.520,98	2.816,78	704,20	**7.041,96**	10.562,94	Acquisto attrezzature per la molluschicoltura e la pesca.
9	**12/AI/2011**	14/11/2011	23/11/2011	548006	**Pregnolato Massimo**	PRGMSM73D11H620U	45014	PORTO VIRO	TO	3,83	16.244,65	16.244,60	3.248,92	2.599,14	649,78	**6.497,84**	9.746,76	Acquisto motore fuoribordo ed attrezzature per molluschicoltura e pesca
10	**11/AI/2011**	14/11/2011	23/11/2011	547877	**Cestari Silvano**	CSTSVN62H04H573Z	45010	ROSOLINA	RO	3,50	16.512,40	16.512,40	3.302,48	2.641,98	660,50	**6.604,96**	9.907,44	Acquisto n. 2 motori fuoribordo
11	**08/AI/2011**	14/11/2011	22/11/2011	544007	**Comune di Cavallino-Treporti**	03129420273	30010	CAVALLINO-TREPORTI	VE	3,45	50.000,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	**50.000,00**	0,00	Costruzione punto di sbarco molluschi in loc. Cavallino
12	**02/AI/2011**	14/11/2011	18/11/2011	541680	**Comune di Venezia**	00339370272	30124	VENEZIA	VE	3,36	50.000,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	**50.000,00**	0,00	Costruzione punto di sbarco molluschi in Pellestrina
13	**07/AI/2011**	14/11/2011	22/11/2011	543846	**Comune di Chioggia**	00621100270	30015	CHIOGGIA	VE	3,27	100.000,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	**50.000,00**	0,00	Costruzione punto di sbarco molluschi in Chioggia
										Subtotale		**341.179,60**	**113.235,92**	**90.588,74**	**22.647,18**	**226.471,84**	**114.707,76**	
Istanze ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando per l'annualità 2013																		
14	**09/AI/2011**	14/11/2011	23/11/2011	546756	**Comune di Porto Tolle**	00201720299	45018	PORTO TOLLE	RO	3,19	125.000,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	**50.000,00**	0,00	Ammodernamento e potenziamento porto peschereccio di Scardovari V° stralcio
										Subtotale		**50.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**50.000,00**	0,00	
										Totale complessivo		**391.179,60**	**138.235,92**	**110.588,74**	**27.647,18**	**276.471,84**	**114.707,76**	

ALLEGATOB alla Dgr n. 1599 del 31 luglio 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Reg. (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006
Fondo Europeo Pesca
D.G.R. apertura termini n .1590 del 04/10/2011
Misura 3.2 - Protezione e sviluppo fauna e flora acquatica
Graduatoria dei progetti pervenuti

Progressivo in graduatoria	N° Progetto	Data spedizione	Data protocollo domanda	Protocollo domanda	Ditta	Codice fiscale	C.A.P.	Comune	Provincia	Punteggio complessivo assegnato	Importo preventivi	Spesa ammissibile	Contributo U.E. (FEP)	Contributo Stato (FDR)	Contributo Regione	Totale contributo	Partecipazione beneficiario	Descrizione iniziativa
Istanze ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando per le annualità 2011 e 2012																		
1	**04/BA/2011**	11/11/2012	16/11/2011	536816	**Provincia di Venezia**	80008840276	30124	VENEZIA	VE	0,90	50.000,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	**50.000,00**	0,00	Gestione risorsa anguilla europea nelle acque della provincia: ripopolamento e monitoraggi
2	**06/BA/2011**	14/11/2011	17/11/2011	538712	**Veneto Agricoltura**	92121320284	35020	LEGNARO	PD	0,77	54.450,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	**50.000,00**	0,00	Prove di riproduzione artificale dell'anguilla europea ed accrescimento di giovanili in bacini chiusi
3	**02/BA/2011**	11/11/2012	16/11/2011	535943	**Provincia di Padova**	80006510285		PADOVA	PD	0,68	47.400,00	47.400,00	23.700,00	18.960,00	4.740,00	**47.400,00**	0,00	Gestione risorsa anguilla europea nelle acque della provincia: ripopolamento e monitoraggi
4	**09/BA/2011**	11/11/2012	22/11/2011	544146	**Provincia di Treviso**	80008870265	31100	TREVISO	TV	0,63	47.400,00	47.400,00	23.700,00	18.960,00	4.740,00	**47.400,00**	0,00	Gestione risorsa anguilla europea nelle acque della provincia: ripopolamento e monitoraggi
5	**05/BA/2011**	11/11/2012	16/11/2011	536850	**Comune di Caorle**	00321280273	30021	CAORLE	VE	0,61	23.500,00	23.500,00	11.750,00	9.400,00	2.350,00	**23.500,00**	0,00	Gestione risorsa anguilla europea nelle acque con diritti esclusivi del comune: ripopolamento e monitoraggi
										Subtotale		218.300,00	109.150,00	87.320,00	21.830,00	**218.300,00**	0,00	
Istanze ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando per le annualità 2013																		
6	**03/BA/2011**	11/11/2012	16/11/2011	536287	**Provincia di Rovigo**	93006330299	45100	ROVIGO	RO	0,36	47.400,00	47.400,00	23.700,00	18.960,00	4.740,00	**47.400,00**	0,00	Gestione risorsa anguilla europea nelle acque della provincia: ripopolamento e monitoraggi
7	**08/BA/2011**	11/11/2012	18/11/2011	540856	**Provincia di Verona**	00654810233	37121	VERONA	VR	0,32	47.000,00	47.000,00	23.500,00	18.800,00	4.700,00	**47.000,00**	0,00	Gestione risorsa anguilla europea nelle acque della provincia: ripopolamento e monitoraggi
8	**10/BA/2011**	11/11/2012	18/11/2011	540897	**Provincia di Vicenza**	00496080243	36100	VICENZA	VI	0,27	50.000,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	**50.000,00**	0,00	Gestione risorsa anguilla europea nelle acque della provincia: ripopolamento e monitoraggi
										Subtotale		144.400,00	72.200,00	57.760,00	14.440,00	**144.400,00**	0,00	
										Totale complessivo		362.700,00	181.350,00	145.080,00	36.270,00	**362.700,00**	0,00	
Istanze non ammissibili a contributo																		
9	**07/BA/2011**	10/11/2011	17/11/2011	538824	**Provincia di Belluno**	93005430256	32100	BELLUNO	BL	0,00	47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	Provincia nella quale non risulta presente la specie "anguilla anguilla".
10	**01/BA/2011**	14/11/2011	18/11/2011	541714	**AQUATEC S.r.l.**	02652590270	30172	MESTRE	VE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	Soggetto richiedente non ammissibile a contributo.

ALLEGATOC alla Dgr n. 1599 del 31 luglio 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Reg. (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006
Fondo Europeo Pesca
D.G.R. apertura termini n .1590 del 04/10/2011
Misura 3.4 - Sviluppo di nuovi mercati
Graduatoria dei progetti pervenuti

Progressivo in graduatoria	N° Progetto	Data spedizione	Data protocollo domanda	Protocollo domanda	Ditta	Codice fiscale	C.A.P.	Comune	Provincia	Punteggio complessivo assegnato	Importo preventivi	Spesa ammissibile	Contributo U.E. (FEP)	Contributo Stato (FDR)	Contributo Regione	Totale contributo	Partecipazione beneficiario	Descrizione iniziativa
Istanze ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando per le annualità 2011 e 2012																		
1	**06/PRO/2011**	14/11/2011	18/11/2011	541579	Camera di Commercio di Venezia	80008190276	30124	VENEZIA	VE	1,85	130.000,00	58.000,00	29.000,00	23.200,00	5.800,00	58.000,00	0,00	Campagna promozionale e di sviluppo nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura
2	**02/PRO/2011**	14/11/2011	29/11/2011	546406	Co.Ge.Vo. di Venezia	02854320278	30021	CAORLE	VE	1,6	52.000,00	32.000,00	6.400,00	5.120,00	1.280,00	12.800,00	19.200,00	Campagna di promozione e valorizzazione di vongole di mare, cannolicchi e fasolari
3	**09/PRO/2011**	11/11/2011	16/11/2011	536769	Co.Ge.Vo. di Chioggia	02854340276	30015	CHIOGGIA	VE	1,55	50.000,00	34.000,00	6.800,00	5.440,00	1.360,00	13.600,00	20.400,00	Campagna di promozione e valorizzazione di vongole di mare, cannolicchi e fasolari
4	**03/PRO/2011**	14/11/2011	23/11/2011	546261	O.P, Bivalvia Veneto s.c.	03525260273	30172	MESTRE	VE	1,50	58.000,00	38.000,00	7.600,00	6.080,00	1.520,00	15.200,00	22.800,00	Progetto di sviluppo di nuovi mercati per i cannolicchi e le vongole di mare
5	**08/PRO/2011**	11/11/2011	18/11/2011	540996	Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po	9008170293	45012	ARIANO NEL POLESINE	RO	1,34	100.000,00	54.000,00	27.000,00	21.600,00	5.400,00	54.000,00	0,00	Qualificazione della filiera dei produttori ed operatori economici locali e valorizzazione delle specie eccedentarie o sottoutilizzate
6	**04/PRO/2011**	14/11/2011	18/11/2011	541721	O.P. della pesca dei Fasolari dell'Alto Adriatico s.c.	03402620276	30015	CHIOGGIA	VE	1,25	69.461,09	30.000,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	12.000,00	18.000,00	Valorizzazione dei prodotti ittici
7	**11/PRO/2011**	10/11/2011	15/11/2011	533073	Comune di Chioggia	00621100270	30015	CHIOGGIA	VE	1,16	80.689,00	80.689,00	40.344,50	32.275,60	8.068,90	80.689,00	0,00	Prosecuzione campagna "I love fish"
8	**07/PRO/2011**	14/11/2011	18/11/2011	541191	Comune di Rosolina	81004580296	45010	ROSOLINA	RO	1,15	60.000,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	Specializzazione filiera della pesca e riqualificazione delle eccedenze
											Totali	376.689,00	148.144,50	118.515,60	29.628,90	**296.289,00**	80.400,00	
Istanze non ammissibili a contributo																		
9	**01/PRO/2011**	14/11/2011	23/11/2011	546666	Comune di Porto Tolle	00201720299	45018	PORTO TOLLE	RO	0,00	90.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Progetto non pertinente le attività istituzionali del Comune.
10	**05/PRO/2011**	14/11/2011	18/11/2011	541719	Comune di Chioggia	00621100270	30015	CHIOGGIA	VE	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Iniziative già attuate da altre organizzazioni di produttori. Eccede il limite di spesa per soggetto richiedente.
11	**10/PRO/2011**	11/11/2011	15/11/2011	536506	Provincia di Rovigo	93006330299	45100	ROVIGO	RO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Progetto non valutabile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1602 del 31 luglio 2012

Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi): adesione anno 2012. Cap. 3030 - Esercizio finanziario 2012. L.R. 16.08.1984, n. 40.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

L'adesione alla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali consente alla Regione di dare maggiore visibilità e conoscenza al settore Parchi a livello nazionale e internazionale.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Nel dare attuazione ai principi contenuti nell'articolo 5 dello Statuto, la Regione del Veneto è da sempre impegnata anche nella promozione delle attività culturali che formano il necessario corollario all'azione regionale nei settori di competenza.

Un attento interesse è rivolto a quelle associazioni di carattere nazionale che sono impegnate nella realizzazione di iniziative di elevato valore culturale e scientifico, finalizzate, alla tutela dell'ambiente e delle aree protette.

In particolare, la Regione del Veneto ha aderito fin dal 1998 all'associazione Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, con sede a Roma, Via Nazionale 230, che opera, in sintonia e d'intesa con le Istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, con le associazioni e con gli organismi che agiscono nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente naturale, per promuovere la creazione del sistema nazionale delle aree protette. L'associazione, pubblica una rivista "Parchi", valido periodico dedicato ai temi della politica e della gestione delle aree protette.

Con nota prot. n. 2012/12 del 18 gennaio 2012, pervenuta al protocollo regionale in data 27 giugno 2012, Federparchi ha richiesto il versamento della quota associativa per l'anno 2012.

L'adesione annuale (che comporta una quota associativa pari ad € 6.800,00), consente alla Regione del Veneto di disporre delle pubblicazioni, dei servizi (amministrativi - giuridici in materia ambiente e aree protette) e degli incontri che Federparchi organizza con le altre realtà delle aree protette, che risultano essere un confronto interessante per gli addetti del settore.

Con il presente provvedimento si propone di rinnovare l'adesione all'associazione denominata "Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali" per l'anno 2012, impegnando la somma di € 6.800,00 sul capitolo cogestito 3030 denominato "Spese per adesione ad associazioni" così come assegnato con il Budget 2012 dalla Segreteria Generale della Programmazione con nota del 4.6.2012, prot. n. 257947.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 16.08.1984, n. 40;
Vista la L.R. 10.1.1997, n. 1;
Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39;
Viste le leggi istitutive dei Parchi;
Vista la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
Vista la L.R. n. 13 del 6 aprile 2012, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";
Vista la L.R. n. 14 del 6 aprile 2012, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014";
Vista la DGR n. 710 del 2 maggio 2012 "Direttive per la gestione del bilancio 2012";
Vista la nota della Federparchi prot. n. 2012/12 del 18.01.2012;
Vista la nota prot. 257947 del 4.6.2012 a firma del Segretario Generale della Programmazione;

delibera

1. di confermare per l'anno 2012, per le motivazioni in premessa, l'adesione alla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, con sede a Roma, Via Nazionale 230, con una quota di adesione pari a € 6.800,00;
2. di impegnare a favore della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, con sede a Roma, Via Nazionale 230, l'importo di € 6.800,00 sul cap. 3030 ad oggetto "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi a liquidare l'importo complessivo di € 6.800,00 a favore della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, con sede a Roma, Via Nazionale 230;
5. di affidare all'Unità di Progetto Foreste e Parchi i compiti generali di collegamento con la Federazione di cui al punto 1. della presente deliberazione;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1603 del 31 luglio 2012

Partecipazione regionale all'invito a presentare proposte della Commissione Europea, nell'ambito del programma LIFE + 2012. Progetto "Contratto Natura 2000".

[Foreste]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto la Giunta Regionale approva la partecipazione all'invito a presentare proposte della Commissione Europea nell'ambito del programma Life + 2012 con il progetto dal titolo: "Contratto Natura 2000" che consenta di procedere con una reale implementazione delle misure di conservazione proponendo di attivare una modalità nuova di gestione dei siti Natura 2000 che coinvolga pienamente tutti i diversi attori presenti nei singoli territori, mediante l'individuazione di strumenti e nell'applicazione di soluzioni funzionali all'attuazione delle azioni ritenute prioritarie per la tutela della biodiversità e la conservazione delle attività economiche.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La Commissione Europea ha lanciato un invito a presentare proposte per la procedura di selezione nell'ambito del programma LIFE+ del 2012 sui temi "Natura e biodiversità", "Politica e governance ambientali" ed "Informazione e comunicazione". La aree della rete Natura 2000 in Veneto sono caratterizzate da una rilevante presenza delle attività agro-silvo-pastorali che svolgono un ruolo decisivo nel quadro della Strategia Nazionale sulla Biodiversità per la quantità e la complessità delle comunità vegetali ed animali presenti.

Con D.G.R. 2371 del 27 luglio 2006 la Giunta Regionale ha adottato le misure di conservazione per sessantasette ZPS (Zone di Protezione Speciale) in accordo con quanto previsto all'art. 4 del D.P.R. 357/97 e secondo gli indirizzi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, contenuti nel D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000".

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 4572 del 28 dicembre 2007 sono stati individuati, tra le Provincie, le Comunità Montane e gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette, gli Enti a cui affidare la redazione dei Piani di gestione per le ZPS individuate con D.G.R. n. 441/07.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 4241 del 30 dicembre 2008, sono state successivamente fornite le indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione dei siti di rete Natura 2000 nonché delineate le procedure di formazione e approvazione dei piani stessi così come indicato all'art. 18 della Legge regionale n. 4 del 26 giugno 2008. Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n. 316/2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione regionale creando di fatto un vuoto legislativo che è stato solo recentemente colmato con l'approvazione della Legge regionale n. 24 del 6 luglio 2012 (Legge regionale europea). La formulazione dell'art. 2 "Piani di gestione dei siti Natura 2000" tiene conto dei rilievi espressi dalla Corte prevedendo espressamente che i Piani di gestione debbano rispettare i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione di cui al D.M. 17 ottobre 2007. Spetterà ora alla Giunta regionale nel rispetto delle norme di riferimento, dettare le disposizioni per la gestione dei siti Natura 2000.

Allo stato attuale, per le motivazioni sopra esposte, sono stati adottati dai soggetti individuati con la D.G.R. 4572/2007 solamente quattro Piani di gestione sui ventisei attivati.

Gli ingenti sforzi finora profusi hanno portato all'identificazione delle misure di conservazione contenute e approfondite nei Piani di gestione, senza però avviare la fase successiva dell'applicazione delle strategie e delle azioni in essi contenuti, come invece avvenuto in molti Paesi europei.

Una delle ragioni di tale gap è certamente da ricercarsi nella difficoltà di progettazione e realizzazione di interventi in ambiti in cui insistono una molteplicità di interessi e attori, questi ultimi a volte poco o per nulla consapevoli dell'importanza della rete Natura 2000, della necessità di integrazione tra tutela della biodiversità e salvaguardia delle attività produttive, delle opportunità offerte da rete Natura 2000. La necessità di un maggiore coinvolgimento di tali attori e della risoluzione dei conflitti generati alla scala locale, ovvero di alcune delle cause principali della mancata gestione "attiva" della rete Natura 2000, rende necessaria l'identificazione di un differente modello di governance dei siti, che passi da un approccio esclusivamente dirigistico (di un'autorità pubblica o di un soggetto gestore incaricato) ad un'ottica di reale partecipazione alle scelte degli attori locali, pur mantenendo la responsabilità finale delle decisioni in capo al soggetto pubblico preposto, cioè la Regione.

In questo contesto c'è l'opportunità di presentare un progetto dal titolo "Contratto Natura 2000" che consenta di procedere con una reale implementazione delle misure di conservazione proponendo di attivare una modalità nuova di gestione dei siti Natura 2000, che coinvolga pienamente tutti i diversi attori presenti nei singoli territori già nell'individuazione di strumenti e nell'applicazione di soluzioni funzionali all'attuazione delle azioni ritenute prioritarie per la tutela della biodiversità e la conservazione delle attività economiche.

Si tratta di creare un modello di programmazione negoziata in grado di prendere spunto ed adattare alla realtà italiana alcune esperienze positive realizzate in altri Paesi europei e anche in altri settori della pianificazione territoriale che regolano la promozione di accordi volontari per la riqualificazione e la valorizzazione ambientale. In particolare il progetto si propone di arrivare a un "Contratto di sito" (o "Contratto di rete" in caso di gruppi di siti con caratteristiche analoghe sotto il profilo ambientale o delle problematiche gestionali), inteso come un accordo formale stretto tra diversi soggetti pubblici e privati che porterà alla costituzione di un vero e proprio comitato di gestione del sito, a cui parteciperanno i rappresentanti dei diversi portatori d'interesse. Il comitato individuerà un percorso ben delineato di attuazione delle azioni, definendo fin dal principio responsabilità, possibili fonti di finanziamento e strumenti attuativi.

Si punterà anche alla realizzazione di alcune azioni e attività dimostrative del nuovo approccio. Una di queste, in particolare, punta alla formazione di una serie di soggetti preferenziali in grado di svolgere anche successivamente al progetto una corretta

attività di formazione di soggetti che saranno gli autentici protagonisti delle future attività di monitoraggio, svolte nell'ambito di precisi accordi con gli Enti di gestione. Ciò avrà inoltre l'effetto di aumentare la conoscenza di rete Natura 2000 e, non da ultimo, getterebbe le basi per la realizzazione di una capillare attività di monitoraggio che al momento appare di difficile realizzazione se dipendente esclusivamente dalle risorse degli enti gestori.

L'attuazione del progetto potrebbe verificare concretamente anche una prima applicazione del PAF (Quadro di Priorità d'Azione) Veneto che verrà predisposto con le modalità ed i tempi previsti dalla D.G.R. 1297 del 3/07/2012.

Il progetto viene sviluppato su alcuni siti di pianura delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con particolare attenzione a quelli legati agli ambienti acquatici, scelta giustificata da caratteristiche comuni quali un'articolata presenza di attori territoriali portatori di interessi contrapposti (proprietari terrieri, agricoltori, pescatori, fruitori fluviali, etc…), la significativa incidenza della componente agricola, di particolare importanza sia sotto il profilo della conservazione che relativamente alle sinergie con la nuova PAC e alla possibilità di sostegno di rete Natura 2000.

Alcuni degli obiettivi individuati dalla proposta progettuale sono implementare un nuovo modello gestionale intersettoriale e partecipato che consenta un significativo passo in avanti nello sviluppo di rete Natura 2000 in Veneto, modificare l'approccio e il comportamento di alcuni stakeholder chiave in modo da ottenere vantaggi diretti e indiretti sullo stato di conservazione dei siti, identificare gli strumenti finanziari per la futura realizzazione delle azioni e il sostentamento delle attività di gestione dei Siti interessati, migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat d'interesse comunitario con particolare riguardo agli habitat associati alle attività agricole e alle zone umide e la connessione tra i siti di pianura, avviare l'attività di monitoraggio, incrementare la conoscenza di rete Natura 2000 tra i portatori d'interesse e tutta la comunità locale.

Il partenariato previsto è così composto: Regione del Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Lombardia, MIPAF, Federparchi e Legambiente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'invito della Commissione Europea a presentare proposte per la procedura di selezione LIFE + del 2012.

Vista la Direttiva 79/409/CEE, detta Uccelli;

Vista la Direttiva 2009/147/CE;

Vista la Direttiva 92/43/CEE, detta Habitat;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007;

Vista la Legge regionale n. 24 del 6 luglio 2012;

delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la partecipazione della Regione del Veneto all'invito a presentare proposte della Commissione Europea con il progetto dal titolo "Contratto Natura 2000" che consenta di procedere con una reale implementazione delle misure di conservazione proponendo di attivare una modalità nuova di gestione dei siti Natura 2000, che coinvolga pienamente tutti i diversi attori presenti nei singoli territori mediante l'individuazione di strumenti e nell'applicazione di soluzioni funzionali all'attuazione delle azioni ritenute prioritarie per la tutela della biodiversità e la conservazione delle attività economiche;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di demandare all'Unità di Progetto Foreste e Parchi la predisposizione e la presentazione degli atti necessari presso gli uffici dell'autorità nazionale competente con le modalità previste dall'invito della Commissione europea entro il termine fissato del 26.09.2012;
4. di rinviare a un successivo provvedimento l'adozione degli atti conseguenti e l'iscrizione delle pertinenti UPB e capitoli di entrata ed uscita del Bilancio regionale, nel caso di favorevole accoglimento della proposta da parte della Commissione che presumibilmente avverrà nel corso del 2013;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1605 del 31 luglio 2012

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DGR n. 1355 del 3 agosto 2011 e s.m.i..Misura 511 - Assistenza tecnica - Programma Operativo 2011. Affidamento ad Agriconsulting S.p.A. del "Servizio di valutazione ex ante del programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020", art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone di affidare ad Agriconsulting S.p.A. il "Servizio di valutazione ex ante del programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020", attraverso una estensione del contratto in essere con la Regione del Veneto relativo alla valutazione in itinere del PSR 2007-2013 (art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006). L'attività è inserita nell'ambito dell'Azione 4 - Valutazione, del Programma Operativo di Assistenza tecnica del PSR 2007-2013 approvato con DGR n. 1355 del 3 agosto 2011 e s.m.i.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La Commissione Europea ha presentato il 12 ottobre 2011 un insieme di proposte di Regolamenti comuni e specifici relativi ai Fondi FESR, FSE, FEASR, FEAMP e Fondo di Coesione (denominati "Fondi del Quadro Strategico Comune") per il periodo di programmazione 2014-2020.

In particolare:

- la proposta di Regolamento COM(2011) 615 del 6 ottobre 2011 -Regolamento "ombrello"- che, nella prima parte, detta disposizioni comuni riguardanti, tra gli altri aspetti, i principi generali del sostegno, gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica tra i quali gli obiettivi tematici comuni basati sulla strategia Europa 2020 e disposizioni sul Quadro Strategico Comune a livello di Unione
- la proposta di Regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno (COM(2011) 625 final);
- la proposta di Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (COM(2011) 627 final);
- la proposta di regolamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628 final);
- la proposta di Regolamento sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011) 626 final).

L'impostazione delle proposte regolamentari è ferma sui seguenti principi:

- ciascun programma di sviluppo rurale comprende la Valutazione ex ante, per migliorare la qualità e l'elaborazione di ciascun Programma, e per verificare che gli obiettivi generali e specifici possano essere conseguiti;
- la valutazione ex ante identifica e valuta i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e l'adeguatezza delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria;
- gli Stati Membri provvedono a nominare il Valutatore ex ante, che deve essere un esperto funzionalmente indipendente dall'Autorità responsabile dell'attuazione del Programma;
- la Valutazione ex ante è effettuata sotto la responsabilità dell'Autorità competente per la preparazione del Programma e deve essere presentata alla Commissione contemporaneamente al Programma, unitamente ad una sintesi.

Rispetto alla valutazione ex ante condotta nel precedente periodo di programmazione (2007 - 2013), ci sono alcune differenze notevoli:

- gli aspetti da valutare nella valutazione ex ante sono più ampi e includono gli elementi che vanno oltre la strategia e il contenuto del programma, come l'adeguatezza delle risorse umane e la capacità amministrativa per la gestione del programma. Inoltre, la valutazione della complementarità con altri Fondi del Quadro strategico comune (Fondi del QCS) ha guadagnato in importanza;
- la Valutazione ex ante è diventata più profondamente integrata nel processo di progettazione del programma coinvolgendo il valutatore ex ante da una fase iniziale di sviluppo del programma. Mentre nel periodo 2007 - 2013 la valutazione ex ante, in molti casi è stata effettuata solo dopo lo sviluppo del documento di programma, nel nuovo periodo si dovrà istaurare un processo iterativo tra valutatore e Autorità di Gestione. Ciò dovrebbe portare a un processo più efficiente, e un migliore risultato finale, anche se ciò comporta una sfida sia per Autorità di Gestione che per il valutatore;
- il processo di pianificare e condurre la valutazione ex ante è diventato maggiormente connesso ai processi paralleli (Programmazione, contratto di partenariato, ecc.).

Risulta così necessario attivare quanto prima la Valutazione ex ante in modo che fin dalle prime fasi della programmazione il valutatore sia in grado di seguire il processo di formazione del nuovo programma 2014-2020. L'attività, a seguito di quanto specificato nella proposta di modifica del PSR 2007-2013, notificata alla Commissione in data 21 dicembre 2011 e successivamente integrata il 1 giugno 2012 (DGR n. 34/CR del 7 maggio 2012), rientra fra quelle finanziabili dalla Misura 511- Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Veneto, ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005, una volta accolta la modifica da parte della Commissione.

In particolare, è stato modificato il capitolo 16 - Interventi di assistenza tecnica, dove è stata inserita la dicitura: "…Da ultimo, tenuto conto dell'orientamento favorevole della Commissione europea espresso nel corso dei lavori del Comitato per lo sviluppo rurale del 13 marzo 2012, per garantire una efficace transizione della programmazione attuale nella prossima programmazione si prevede che le spese per le attività preparatorie connesse alla programmazione dello sviluppo rurale 2014 - 2020, siano sostenute a valere sulle spese per attività di assistenza tecnica 2007 - 2013...".

L'attuazione della Misura 511 - Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Veneto avviene sulla base dello specifico Piano di attività dell'Assistenza tecnica al PSR 2007-2013, approvato con deliberazione n. 3005 del 21 ot-

tobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, che individua la Direzione Piani e Programmi Settore Primario, quale Autorità di Gestione, responsabile della sua attuazione e gestione finanziaria. Il Piano di attività descrive gli interventi che si intendono attivare nell'ambito della Misura 511 nel periodo di programmazione 2007-2013, le risorse impegnate e le relative modalità attuative, che prevedono un'articolazione annuale della fase attuativa, sviluppata attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla Giunta regionale.

Il Programma Operativo per l'anno 2011 (PO 2011), con riferimento al quadro generale definito dal Piano di attività, è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1355 del 3 agosto 2011 e s.m.i.. Il PO 2011 definisce il quadro degli interventi previsti a supporto dell'attuazione del PSR, attraverso la realizzazione di azioni di (1) preparazione e programmazione, (2) supporto amministrativo e gestionale, (3) sorveglianza, (4) valutazione, (5) informazione e (6) controllo degli interventi finanziati.

Le modalità e le procedure di attuazione (formule e procedure di attuazione, tipologie di intervento, categorie di spese ammissibili, attività di controllo, monitoraggio, ecc.) sono previste e descritte nell'ambito del suddetto Piano di attività, mentre il PO 2011 individua in maniera dettagliata le attività e iniziative da attivare, sulla base delle risorse disponibili per l'annualità 2011. Gli interventi sono finanziati nella misura del 100% della spesa ammissibile, con una partecipazione del FEASR pari al 44%. Qualora non diversamente specificato dal PO.2011, gli interventi sono attivati a cura dell'Autorità di Gestione, Direzione regionale Piani e Programmi Settore Primario, che avvia le procedure necessarie nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni attuative generali stabilite dal Piano di attività.

In particolare, l'azione 4 "Valutazione" del PO 2011 è stata modificata negli interventi proposti dal Programma operativo (DGR 1297 del 3 luglio 2012), al fine di incrementare la dotazione dell'azione 4 "Valutazione" per attivare la valutazione ex ante richiesta nelle proposte di regolamento a supporto della nuova programmazione sullo sviluppo rurale 2014-2020.

Tuttavia fino ad intervenuta approvazione da parte della Commissione, la Regione può assumere solo atti condizionati.

Attualmente è in esecuzione il servizio di Valutazione in itinere del Programma di Sviluppo rurale della Regione del Veneto 2007-2013 (CIG: 0235990919) che è stato acquisito dalla ditta Agriconsulting S.p.A. di Roma in esito all'espletamento di procedura aperta indetta con DGR n. 3259 del 4 novembre 2008 e sulla base dell'aggiudicazione al medesimo disposta dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1507 in data 26 maggio 2009, resa efficace con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi n. 15 in data 6 luglio 2009, per un importo netto di euro 1.343.000,00.

Il contratto, sottoscritto dalle parti in data 7 agosto 2009 e registrato a Venezia l'8 agosto 2009 al n. 1108 atti pubblici autenticati, prevede all'art. 3, la facoltà per la Regione di ricorrere entro i tre anni successivi alla stipula, alla ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati, ai sensi e nei limiti dell'art. 57, comma 5, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

Dato atto che in servizio di valutazione ex ante non è oggetto di convenzione CONSIP, con nota n. 329558 del 17 luglio 2012, la Direzione Piani e Programmi settore Primario ha provveduto a:

- comunicare alla predetta società l'intenzione di procedere all'acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto in essere tra le parti consistenti nella "Valutazione ex ante del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020", per un periodo decorrente dalla stipula fino alla data di approvazione definitiva, con apposita decisione, da parte della Commissione Europea del PSR 2014-2020, alle medesime condizioni e per i medesimi costi unitari esposti nell'originario accordo, per un corrispettivo di euro 260.000,00 più IVA di legge;
- condizionare imprescindibilmente l'efficacia dell'affidamento all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche proposte con deliberazione della Giunta regionale sopra richiamate, facendo ricadere l'onere connesso all'alea dell'approvazione comunitaria sull'affidatario;
- condizionare, altresì l'efficacia dell'affidamento alla verifica positiva dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- condizionare, altresì l'efficacia dell'affidamento all'accettazione incondizionata delle clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- rendere noto all'affidatario che s'intenderanno inserite di diritto nel contratto le specifiche tecniche che la Commissione europea richiederà in sede di approvazione, purché non implichino una modifica sostanziale dell'oggetto delle prestazioni originarie;

È stata acquisita agli atti della Direzione Piani e Programmi settore Primario, al prot. 335804 del 19 luglio 2012, la nota con la quale Agriconsulting S.p.A. ha confermato la disponibilità a svolgere le attività richieste a tutte le condizioni proposte.

Tutto ciò considerato poiché si ritiene indispensabile ed urgente affidare il servizio e che la ditta Agriconsulting S.p.A. di Roma si è resa disponibile alla realizzazione del servizio concernente "La Valutazione ex ante del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020", si ritiene opportuno ricorrere ai sensi e nei limiti della lettera b), comma 5, art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, alla ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati con l'originario contratto, per euro 260.000,00 più IVA. L'importo individuato è valutato rispetto ai costi del servizio già in essere, e in relazione al maggiore impegno che è previsto nelle proposte di regolamento 2014-2020 rispetto alle corrispondenti disposizioni regolamentari del periodo 2007-2013.

Resta in ogni caso inteso che l'efficacia dell'affidamento è imprescindibilmente condizionata all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche proposte con deliberazione della Giunta regionale n. 34/CR del 7 maggio 2012 (che modificava la proposta inviata il 21 dicembre 2012). L'efficacia dell'affidamento è altresì condizionata alla verifica positiva dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche.

Si fa inoltre presente che s'intendono inserite di diritto nel contratto le specifiche tecniche che la Commissione europea richiederà in sede di approvazione, purché non implichino una modifica sostanziale dell'oggetto delle prestazioni originarie.

L'affidamento sarà efficace solo dopo il completamento con esito positivo delle procedure di verifica dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di offerta (articolo 11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06).

I provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione e la successiva sottoscrizione del contratto, sono demandati al Dirigente della Direzione Piani e Programmi, mentre la stipula del contratto all'Ufficiale rogante della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 182 della L.R. n. 12/1991.

Alla spesa pubblica connessa con l'attuazione degli interventi previsti dal suddetto progetto di monitoraggio ambientale si farà fronte attraverso le risorse assegnate alla Misura 511 - Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, secondo le modalità e le formule stabilite dalla DGR n. 3005/2008 e sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione del Programma Operativo 2011 - Misura 511-Assistenza tecnica al PSR approvato con la DGR n. 1355 del 3 agosto 2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito, si conferma che la Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale e responsabile dell'attuazione del presente provvedimento, nell'ambito dell'attuazione del Programma operativo 2011 relativo alla Misura 511-Assistenza tecnica al PSR, ha già provveduto all'impegno del corrispondente cofinanziamento regionale sul capitolo 101048 del Bilancio di Previsione 2011 "Attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013", a favore dell'Organismo pagatore regionale AVEPA.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Vista la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Viste le seguenti proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio:

- la proposta di Regolamento COM(2011) 615 del 6 ottobre 2011 -Regolamento "ombrello"- che, nella prima parte, detta disposizioni comuni riguardanti, tra gli altri aspetti, i principi generali del sostegno, gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica tra i quali gli obiettivi tematici comuni basati sulla strategia Europa 2020 e disposizioni sul Quadro Strategico Comune a livello di Unione
- la proposta di Regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno (COM(2011) 625 final);
- la proposta di Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (COM(2011) 627 final);
- la proposta di regolamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628 final);
- la proposta di Regolamento sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011) 626 final).

Vista la deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo del PSR 2007-2013, la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Vista la Deliberazione 9 giugno 2009, n. 1616, con la quale la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006;

Vista la Deliberazione 29 dicembre 2009, n. 4082, con la quale la Giunta regionale ha approvato la modifica del PSR ed il riparto percentuale delle risorse aggiuntive, in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito dell'Health Check e del Recovery Package;

Vista la Deliberazione 18 ottobre 2011, n. 1681, con la quale la Giunta regionale ha approvato le ulteriori modifiche del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006, di cui alle DGR n. 373 del 23 febbraio 2010 e n. 559 del 2 marzo 2010;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/CR del 7 maggio 2012 relativa a modifiche alla Deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2011, n. 54/CR "Approvazione proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) e c) del regolamento (CE) n. 1974/2006;

Vista la Deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 della Giunta regionale, e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'approvazione del Piano di attività per l'assistenza tecnica al PSR - Misura 511 e del Programma Operativo 2008-2009;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1355 del 3 agosto 2011 e sue successive modifiche ed integrazioni, relativa all'approvazione del Programma Operativo 2011 per l'Assistenza tecnica al PSR - Misura 511;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e relative norme applicative;

Vista la Deliberazione n. 193 del 22 febbraio 2011 della Giunta regionale relativa al Protocollo di legalità tra Regione del Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto e ulteriori Stazioni appaltanti del Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Vista la Deliberazione n. 537 del 3 aprile 2012 della Giunta regionale relativa all'approvazione delle clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti di attuazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 9/01/2012 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici territoriali del Governo del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010, LR 27/2003);

Visto il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 ed aggiornate da ultimo il 18 novembre 2010;

Considerato che il Piano di attività per l'assistenza tecnica al PSR approvato con DGR n. 3005/2008 definisce il quadro delle Azioni e degli interventi attivabili, le formule e le procedure per la relativa attuazione, anche ai fini di garantire il regolare flusso amministrativo, finanziario e contabile delle spese connesse con i suddetti interventi, che vengono programmati e realizzati sulla base di apposito Programma Operativo annuale;

Considerato che il Programma Operativo 2011 per l'attività di Assistenza tecnica al PSR, approvato con DGR n. 1355 del 3 agosto 2011 e s.m.i. prevede una serie di azioni ed iniziative a supporto dell'attuazione del PSR medesimo, per le quali si rende necessario provvedere alla immediata attivazione;

Confermato che per quanto riguarda la spesa connessa con l'attuazione degli interventi previsti dal suddetto Progetto, si farà fronte attraverso le risorse assegnate alla Misura 511 - Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, secondo le modalità e le formule stabilite dalla DGR n. 3005/2008 e sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione del Programma operativo 2011 - Misura 511-Assistenza tecnica al PSR approvato con la DGR n. 1355/2011 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 329558 del 17 luglio 2012, della Direzione Piani e Programmi settore Primario, con la quale si invitava la ditta Agriconsulting SpA l'intenzione di procedere all'acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto in essere tra le parti consistenti nella "Valutazione ex ante del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020" secondo il capitolato tecnico economico;

Vista la nota prot. n. 695/2012 del 19 luglio 2012 di Agriconsulting S.p.A. con la quale ha confermato la disponibilità a svolgere le attività richieste a tutte le condizioni proposte;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, ad Agriconsulting S.p.A, con sede legale in Roma, lo svolgimento di un servizio analogo a quello oggetto del contratto sottoscritto dalle parti in data in data 7 agosto 2009 e registrato a Venezia l'8 agosto 2009 al n. 1108 atti pubblici autenticati, avente ad oggetto la "Valutazione ex ante del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020", così come specificato nel capitolato tecnico inviato con nota n. 329558 del 17 luglio 2012, per un corrispettivo di euro 260.000,00 più IVA di legge;
3. di condizionare imprescindibilmente l'efficacia di detto affidamento all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche proposte con deliberazione della Giunta regionale n. 34/CR del 7 maggio 2012;
4. di condizionare, altresì l'efficacia dell'affidamento alla verifica positiva dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
5. di stabilire che s'intenderanno inserite di diritto nel contratto le specifiche tecniche che la Commissione europea richiederà in sede di approvazione, purché non implichino una modifica sostanziale dell'oggetto delle prestazioni originarie;
6. di demandare al Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario l'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
7. di demandare all'Ufficiale rogante della Regione del Veneto la stipula del contratto ai sensi dell'art. 182 della L.R. n. 12/1991;
8. di dare atto che il servizio non è soggetto a convenzione CONSIP;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1610 del 31 luglio 2012

Programma sperimentale di difesa fitosanitaria biotecnologica sulla Mosca dell'olivo (Bactrocera oleae Gelmin). Impegno di spesa.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Attività di sperimentazione e verifica di metodi di difesa fitosanitaria. Convenzione con AIPO - Associazione Interregionale Produttori Olivicoli- per l'attuazione del progetto di sperimentazione di difesa contro la Mosca dell'olivo, Bactrocera oleae Gelmin.

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il Parlamento e il Consiglio Europeo con la Direttiva 2009/128/CE "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", hanno dato indicazioni sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e biocidi, allo scopo di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente.

In particolare, al punto 18, la Direttiva impegna a rendere operanti i principi e gli orientamenti della lotta biologica e della lotta integrata, attuando un appropriato impiego di contrasto ai parassiti che, pur non escludendo l'uso di agrofarmaci, ne limita l'utilizzo a quando strettamente necessario, oltre che impiegarli in modo mirato.

Gli Stati membri dovranno promuovere dei sistemi di difesa fitosanitaria, dove l'impiego di agrofarmaci sia limitato all'essenziale, stabilendone anche le condizioni e i metodi d'applicazione.

In aggiunta, il Parlamento ed il Consiglio Europeo ritengono fondamentale porre in atto tutte quelle iniziative che dimostrino la validità della lotta biologica e della lotta integrata, favorendo e realizzando attività dimostrative e applicative.

La Regione Veneto, nel merito della Direttiva 2009/128/CE, ha già proposto l'adozione di appropriate misure di tutela dell'ambiente, di prevenzione dei rischi, di sorveglianza e monitoraggio delle malattie professionali derivate anche dal non corretto impiego dei prodotti fitosanitari.

Con tali finalità si intende realizzare un'attività sperimentale applicata su metodi di contrasto a parassiti di colture agrarie, in grado di valutare l'efficacia di criteri di difesa che privilegino minimi interventi di agro farmaci e che promuovano meccanismi naturali di contenimento di parassiti stessi.

Considerata la valenza ambientale, storica, paesaggistica e produttiva d'eccellenza, si è individuato nel comparto olivicolo il settore cui è possibile finalizzare una parte della ricerca, applicandola alla lotta contro la Mosca olearia, Bactrocera oleae Gelmin.

La Mosca olearia è, infatti, il più pericoloso fitofago dell'olivo e l'intensità dei suoi attacchi è variabile in relazione alla posizione geografica, all'orientamento degli oliveti e all'andamento meteorologico annuale.

Nel Veneto, dove sono investiti ad oliveto circa 5.000 ettari, che impegnano, a vario titolo, circa 7.500 unità lavorative, la perdita annuale di prodotto causata dalla Mosca dell'olivo è ragguardevole; nella scorsa campagna produttiva, nell'areale dell'alto lago di Garda, questo parassita ha sottratto oltre il 70% della produzione media d'olive.

La Mosca dell'olivo è il parassita chiave dell'agro ecosistema olivicolo e il cui controllo, con metodi ecocompatibili, è un tema di ricerca estremamente attuale, considerando anche che l'oliveto è particolarmente adatto alla conduzione con tecniche di agricoltura biologica.

Il contrasto alla Mosca dell'olivo si avvale di metodi che seguono i canoni della lotta integrata e della lotta biologica e uno dei sistemi di difesa, con possibilità di raggiungere gli obiettivi della Direttiva 2009/128/CE, è la "cattura massale" degli individui di Mosca dell'olivo.

La "cattura massale" è una biotecnica, che si basa sulla possibilità di poter catturare il maggior numero d'insetti tramite l'impiego di trappole, ma tale metodo, anche se di ampia bibliografia, richiede ancora verifiche per definire l'esatto numero di trappole da collocare per ettaro, il periodo e la durata di efficacia, il grado di azione contro la Mosca, la sua competitività economica.

L'attività di ricerca applicata sarà, pertanto, orientata a testare questo metodo di difesa, che utilizza la trappola a cattura massale, o mass trapping, per catturare il maggior numero di adulti di Mosca olearia, di entrambi i sessi, riducendone così la sua popolazione nell'oliveto e il suo potenziale riproduttivo.

La verifica di questo sistema va attuata su ampie e significative superfici olivicole, e il posizionamento delle trappole va eseguito in prossimità della fase d'indurimento del nocciolo, seconda decade di luglio.

Tale attività verrà svolta in convezione con l'AIPO, Associazione Interregionale Produttori Olivicoli, che ha fornito la propria disponibilità e la sua compagine sociale rappresenta circa il 90% degli olivicoltori veneti.

Il lavoro avrà un costo onnicomprensivo di Euro 28.000,00 e il rapporto è disciplinato dalla convenzione il cui schema è proposto negli allegati A e A1 del presente provvedimento.

Le prove affidate all'AIPO fanno riferimento al capitolo 101404 "Azioni Regionali di Profilassi Fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40)", del bilancio di previsione 2012, per un importo complessivo di €. 28.000,00, capitolo che presenta le necessarie disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista Direttiva 2009/128/CE "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la L.R. 10 giugno 1991, n. 12 "organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" ed in particolare gli articoli 184 e seguenti;

Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "ordinamento del bilancio e della contabilità della regione ";

Vista la L.R. 6 aprile 2012, n. 14 "bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014";

delibera

1. di approvare il "Progetto di sperimentazione e verifica di metodi di difesa fitosanitaria" (allegato A1), per un costo complessivo di €. 28.000,00, affidando l'incarico all'AIPO, Associazione Interregionale Produttori Olivicoli, per lo studio di ricerca e sperimentazione relativo alla Mosca olearia, Bactrocera oleae Gelmin. Il rapporto è disciplinato dalla convenzione il cui schema si approva come da allegato A;
2. di incaricare il Dirigente dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari a sottoscrivere la convenzione di cui agli allegati A e A1, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di impegnare a favore dell'AIPO la somma complessiva di Euro 28.000,00 sul capitolo 101404 ad oggetto: "Azioni Regionali di Profilassi Fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO _A_ Dgr n. 1610 del 31 luglio 2012 pag. 1/3

Attività di verifica di metodi di difesa fitosanitaria biotecnologici sulla *Mosca dell'olivo*, *Bactrocera oleae Gelmin*.

CONVENZIONE

TRA

- …….. domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, (di seguito denominata "Regione"), nella sua qualità di Dirigente dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, in forza di quanto stabilito dalla L.R. n.1/97 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. ____ in data _____;

E

- Pezzini Albino domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto dell'Associazione interregionale produttori olivicoli, P. IVA 02593060235 (di seguito denominata "AIPO"), nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del _____.

PREMESSO

- che l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari - Regione Veneto – nel dare applicazione alla Direttiva 2009/128/CE "*che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi*", può avvalersi di collaborazioni scientifiche;
- che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. del ha approvato un programma di attività di difesa fitosanitaria proposto dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari Regionale, nell'ambito del quale è previsto un "Progetto di sperimentazione e verifica di metodi di difesa fitosanitaria a limitato impatto ambientale contro la *Mosca dell'olivo- Bactrocera oleae Gelmin*", il cui programma è meglio descritto nell'allegato A1 che ne è parte integrante della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente scrittura,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione

La Regione e l'AIPO stipulano la presente convenzione ai fini della realizzazione delle attività indicate in dettaglio nel Progetto allegato, collaborano alla ricerca e sperimentazione al fine di approfondire le migliori tecniche di difesa a limitato o nullo impatto ambientale a contrasto della Mosca olearia, al fine di mettere a punto un'adeguata strategia di difesa.

ARTICOLO 2 – Realizzazione dell'attività

L'AIPO provvede alla realizzazione delle iniziative indicate nel Progetto allegato, prevedendo a tale scopo anche i necessari apporti di professionalità qualificate ed adeguate.

ARTICOLO 3 – Compiti dell'AIPO

L'AIPO si impegna ad espletare i compiti, derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2, in collaborazione con l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari.
Lo svolgimento delle principali fasi operative dovrà garantire il rispetto delle modalità e delle scadenze precisate dal Progetto.

ARTICOLO 4 - Obblighi dell'AIPO

L'AIPO si impegna a redigere una relazione da consegnare, anche su supporto informatico, all'U. Per. Servizi Fitosanitari entro 60 giorni dalla scadenza della presente convenzione, in cui andranno riportati i risultati conseguiti.

La relazione sarà accompagnata da un testo di sintesi "summary", descrittivo delle caratteristiche della prova, delle modalità di svolgimento e dei risultati finali, utilizzabili a finalità divulgative su scritti e/o pubblicazioni edite dall'U. Per. Servizi Fitosanitari.

ARTICOLO 5 – Proprietà risultati

I risultati delle attività oggetto della presente convenzione sono da intendersi di proprietà della Regione Veneto e potranno essere utilizzati dall'AIPO, previo assenso da parte della Regione Veneto – U. Per. Servizi Fitosanitari, con la citazione dei soggetti che vi hanno collaborato.

ARTICOLO 6 - Durata

La convenzione avrà la durata di 1 anno dalla data della relativa sottoscrizione, salvo proroga concordata con atto scritto tra le parti.

ARTICOLO 7 – Responsabilità progetto

Il responsabile del progetto è il presidente e legale rappresentante dell'AIPO Albino Pezzini.

ARTICOLO 8 – Modalità di finanziamento e di erogazione

Ai fini della realizzazione dell'attività di cui all'art. 2, la Regione provvede a riconoscere all'AIPO un contributo per le tipologie di spesa previste dal Progetto, pari a €. 28.000,00 onnicomprensive per la realizzazione del progetto.

Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- 80% ad avvio dell'attività, come certificata da apposita dichiarazione del responsabile scientifico;
- 20% entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale dell'attività svolta, anche su supporto informatico, e presentazione di richiesta di saldo unitamente alla rendicontazione finanziaria.

ARTICOLO 9 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti convengono di fare riferimento alle norme previste in materia dalle vigenti leggi regionali e dal Codice Civile.

ARTICOLO 10 – Inadempienze e controversie

In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti e agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Regione, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, segnala l'irregolarità, con comunicazione a.r., chiedendone la regolarizzazione entro un termine adeguato alla singola situazione, e comunque non superiore a 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dalla convenzione, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analoga procedura, non seguita da esecuzione entro il medesimo termine.

Le eventuali controversie che potessero insorgere e che non risultino risolvibili in via amministrativa, saranno deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno individuato dalla Regione, uno designato dall'Università ed il terzo designato di comune accordo, ovvero in carenza di accordo, da parte del Presidente della Tribunale di Venezia. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme del diritto.

ARTICOLO 11 - Responsabilità

La Regione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi e alle persone impegnate nelle attività previste dalla presente convenzione.

ALLEGATO _A_ Dgr n. del	pag. 3/3	

ARTICOLO 12 – Informativa trattamento dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 30/06/2003, n. 196 le parti dichiarano di essere a conoscenza circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati, o cartacei di dati, ai fini dell'esecuzione del presente atto.

In conformità del D. Lgs indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

ARTICOLO 13 – Oneri fiscali e contrattuali

La convenzione non è soggetta all'imposta di registro, ai sensi dell'art.1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

L'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione sono a carico dell'Università.

La presente convenzione, dattiloscritta in n. fogli, è composta di n. 13 articoli, nonché di n. 1 allegato (Progetto) parte integrante, e redatta in triplice copia.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Buttapietra (VR),

Regione Veneto
U.P. per i Servizi Fitosanitari Regionale
Il Dirigente

Associazione Interregionale Produttori Olivicoli
AIPO
Il Presidente
Albino Pezzini

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1610 del 31 luglio 2012 pag. 1/3

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE APPLICATA

ANNO: 2012

TITOLO: attività di verifica di metodi di difesa fitosanitaria biotecnologica e biologica sulla *Mosca dell'olivo*, *Bactrocera oleae* Gelmin

PAROLA CHIAVE: *Bactrocera oleae* Lotta biotecnologica

ENTE CONVENZIONATO PER IL PROGETTO: Associazione Interregionale Produttori Olivicoli -AIPO

COORDINATORE DEL PROGETTO: Giovanni Zanini – Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari

RESPONSABILI SCIENTIFICI: dott.ssa Sonia Ziviani - entomologa

DURATA PREVISTA PER IL PROGETTO: 1 anni

INTRODUZIONE:

La *Mosca dell'olivo*, *Mosca delle olive* o *Mosca olearia*, *Bactrocera oleae Gelmin*, è un insetto appartenente alla sottofamiglia dei Dacinae, è una specie carpofaga, e la larva è una minatrice della drupa dell'olivo, è l'avversità più grave a carico dell'olivo. Questa specie è presente in tutto il bacino del Mediterraneo, nel Sudafrica, in California e, probabilmente, si è diffusa in tutto l'areale di coltivazione dell'olivo nella regione neartica

I suoi attacchi tendono ad accentuarsi nelle regioni più umide e più fresche dell'areale di coltivazione, come il Veneto, con una notevole variabilità secondo la varietà coltivata, è meno marcata nelle zone a estati calde e siccitose.

Lo svolgimento del ciclo è legato alle condizioni ambientali, in particolare l'andamento climatico e le caratteristiche delle olive. La successione delle generazioni di Bactrocera oleae non è distinta per la scalarità delle ovideposizioni e la longevità degli adulti. In un anno si hanno in genere da tre a cinque generazioni. L'entità della popolazione varia nel corso dell'anno, ma si riscontrano due picchi:

1. in piena primavera, in corrispondenza degli sfarfallamenti degli adulti della generazione svernante,
2. in settembre quando le olive presentano il massimo grado di recettività, le temperature si abbassano leggermente e il clima diventa più piovoso.

I danni della *Mosca dell'olivo* sono di due tipi: quantitativo e qualitativo.

Sotto l'aspetto quantitativo il danno è dalla sottrazione di una parte considerevole della polpa con conseguente riduzione della resa in olio e della cascola precoce dei frutti attaccati. Sotto l'aspetto qualitativo si ha un peggioramento della qualità dell'olio estratto da olive bacate, con elevata acidità e una minore conservabilità.

La lotta biologica, effettuata finora in ambito sperimentale con lanci di *Opius concolor*, per il momento offre solo risultati parziali e in ogni modo si rivela particolarmente onerosa a causa degli elevati costi. Recentemente sono state effettuate prove di controllo biologico con il Bacillus turingensis, ma anche in questo caso la lotta biologica ha mostrato una scarsa efficacia, principalmente a causa della difficoltà di raggiungere la larva in profondità.

Più efficace è l'adozione della lotta integrata in quanto sfrutta l'azione di controllo svolta in natura da parte degli agenti climatici, alte temperature estive, e degli antagonisti naturali.

Ricorso a metodi di lotta biotecnica, praticata coadiuvante della lotta integrata con l'uso delle trappole che, secondo la funzione, si distinguono in due tipi:

- trappole per monitoraggio (trap-test): sono impiegate per rilevare l'andamento della popolazione di adulti allo scopo di stimare la soglia di intervento. La loro densità dipende dal tipo di trappola e di

attrattivo usato. Le trappole sono in materiale plastico cosparse di vischio entomologico.

- trappole per cattura massale, mass trap, impiegate per catturare in massa gli adulti in modo da abbatterne la popolazione fino a livelli tali da mantenere le infestazioni sotto la soglia di intervento.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

1.Valutazione dell'efficacia dell'attività del metodo "Attract and Kill" per il controllo della Mosca dell'olivo;
2. valutazione dell'efficacia dell'attività di utilizzo, congiuntamente all'azione delle "Attract and Kill", di altre sostanze attive per il controllo della *Mosca dell'olivo*, con Spinosad e *Beauveria bassiana* prodotti utilizzati in agricoltura biologica;
3. valutazione della qualità degli oli provenienti da appezzamenti di cui al punto 2 con altri trattati con prodotti convenzionali.

METODOLOGIA APPLICATIVA

In un'ottica di tutela dell'ecosistema, ma anche di competitività economica, è necessario verificate tecniche di contrasto alla Mosca dell'olivo alternative all'uso delle sostanze chimiche, attivando prove di tipo biotecnico consistente mediante l'utilizzo di trappole a cattura massale, o mass trapping , di popolazioni del dittero. Tali prove possono dare risultati equiparabili a quelli della lotta chimica solo se attuati con attrattori sensoriali e realizzati su vasta scala. Si presta perciò per programmi di lotta su vasti comprensori. La trappola che sarà utilizzata nel progetto di lotta biotecnica si avvarrà del metodo Attract & Kill, ossia sono congiungati due metodi, quello attrarre sessualmente con l'utilizzo di feromoni e quello nutrizionale avvalendosi di sali d'ammonio. In questo modo le mosche si posano sulla trappola, vengono in contatto con i principi attivi che impregnano il cartoncino, pre-trattato con Lambda-Cialotrina, ne subisce l'effetto e muoiono.
Il posizionamento delle trappole va eseguito alla comparsa delle prime infestazioni, posizionando una trappola ogni due piante, circa 150 per ettaro. I pannelli vanno disposti alla maggiore altezza raggiungibile da terra da una persona in piedi, dal lato maggiormente soleggiato, e agganciati ad un ramo sufficientemente robusto, in modo che il pannello stesso assuma la forma di un cono con il lato aperto verso l'esterno.
Gli obiettivi della prova dimostrativa sono:
1.Valutazione dell'efficacia dell'attività del metodo "Attract and Kill" per il controllo della Mosca dell'olivo;
2. valutazione dell'efficacia dell'attività di utilizzo, congiuntamente all'azione delle "Attract and Kill", di altre sostanze attive per il controllo della *Mosca dell'olivo*, con Spinosad e *Beauveria bassiana* prodotti utilizzati in agricoltura biologica;
3. valutazione della qualità degli oli provenienti da appezzamenti di cui al punto 2 con altri trattati con prodotti convenzionali.
Per il punto 1 si effettueranno prove di monitoraggio sulla presenza di Mosca determinando le soglie d'intervento, e di contrasto distribuendo sul territorio olivicolo veneto circa 15.000 trappole "Attract and Kill", valutandone l'efficacia rispetto alle aree venete non coperte.

Per il punto due si utilizzeranno unitamente alle *Beauveria bassiana* l'esca proteica a base di Spinosad, una sostanza attiva ad azione insetticida formata dalla miscela di due metaboliti ottenuti durante il processo di fermentazione innescato da un batterio naturalmente presente in alcuni terreni, la *Saccharopolyspora* spinosa, e la *Beauveria bassiana* un fungo che nella Mosca provoca una malattia conosciuta come Calcino, non infetta l'uomo né gli animali ed è pertanto considerato un insetticida naturale. Le prove saranno attuate con la presenza di testimone non trattato e con sostanze attive convenzionali. Si approfondiranno così le verifiche per comprendere le possibilità di integrare la difesa mediante l'utilizzo della trappole a cattura massale con prodotti di contrasto utilizzati in agricoltura biologica.
Per il punto 3 saranno valutati i parametri organolettici tra gli oli derivati da appezzamenti trattati con prodotti convenzionali e quelli delle prove dimostrative.
I risultati ottenuti nel corso del progetto saranno divulgati per una maggiore ricaduta della ricerca sul territorio veneto, verranno anche organizzati degli incontri specifici, aventi lo scopo di aggiornare olivicoltori e tecnici del settore.

PERSONALE IMPIEGATO E ATTIVITA' DA SVOLGERE

L'AIPO fornirà il personale necessario, comprensivo di ogni onere inclusi le spese di trasferta e rimborso chilometrici, per attuare:

1. la scelta delle aziende su cui posizionale le trappole,
2. il posizionamento delle trappole,
3. i monitoraggi territoriali,
4. la sperimentazione applicata sull'utilizzo della trappole e delle sostanze attive Spinosad e *Beauveria bassiana,*
5. redigere le relazioni finali.

FABBISOGNO FINANZIARIO	
Descrizione spese	Importo onnicomprensivo
Acquisti di trappole	**28.000,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1612 del 31 luglio 2012

Autorizzazione al rinnovo della nomina di Direttore ad interim del funzionario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po, Marco Gottardi. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1841, L.R. 18 marzo 2011, n. 7, art. 10. D.G.R. 2 maggio 2012, n. 769.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si autorizza a procedere al rinnovo della nomina del funzionario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po, Marco Gottardi, titolare di posizione organizzativa di tipo A, quale Direttore ad interim, secondo quanto previsto dalle disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto, emanate con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 novembre 2011, n. 1841 e prorogate con Deliberazione di Giunta Regionale del 2 maggio 2012, n. 769.

L'Assessore Franco Manzato di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" la Regione del Veneto è stata chiamata a svolgere un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende e agenzie della Regione al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli Enti strumentali nonché di ridurre le spese di funzionamento.

La D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011 avente ad oggetto: "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva", elenca tra gli Enti strumentali oggetto dell'indagine anche i Parchi regionali del Veneto e tra essi l'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po.

La citata D.G.R. n. 1841/2011 dispone al punto 2 che gli enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva ex art. 10 L.R. n. 7/2011, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione dell'atto (B.U.R. n. 85 del 15.11.2011), debbano essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale in relazione ad assegnazione di incarichi dirigenziali e alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo.

Con D.G.R. n. 2480 del 29 dicembre 2011, la Regione del Veneto, preso atto che il Parco Naturale Regionale del Delta del Po a far data dal 1° gennaio 2012 risultava carente del Direttore nominato dal Consiglio dell'Ente stesso, ha autorizzato l'Ente stesso a nominare Direttore ad interim un funzionario, nelle more delle procedure per l'individuazione del nuovo Direttore dell'Ente Parco, avviate con D.C.E. n. 47 del 25 luglio 2011.

La D.G.R. n. 2480/2011 stabiliva che l'incarico ad interim avrebbe avuto una durata di tre mesi (1° gennaio 2012 - 31 marzo 2012); il Comitato Esecutivo nella seduta del 23 febbraio 2012 ha individuato il nuovo Direttore.

Al fine di consentire il regolare funzionamento dell'Ente Parco, il Presidente dell'Ente stesso, con nota prot. 984 del 9 marzo 2012, ha chiesto all'Unità di Progetto Foreste e Parchi, competente per materia, l'autorizzazione al rinnovo dell'incarico di Direttore ad interim del funzionario dell'Ente, Marco Gottardi, con decorrenza 1° aprile 2012 - 30 giugno 2012, concessa con D.G.R. n. 553 del 3 aprile 2012.

L'Ente Parco Delta del Po con Deliberazione del Consiglio n. 5 del 29 marzo 2012, nomina il direttore e trasmette l'atto, con nota prot. 1705 del 17.4.2012, all'Unità di Progetto Foreste e Parchi per l'autorizzazione di cui alla D.G.R. 1841/2011.

Nelle more del procedimento in data 7 giugno 2012 l'Unità di Progetto Foreste e Parchi con nota prot. 265871 ha chiesto al Segretario Generale della Programmazione un parere circa l'applicazione della D.G.R. 1841/2011, proprio con riguardo alla richiesta di stipulazione del contratto del Direttore da parte dell'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po.

Inoltre in data 3 luglio 2012, la Giunta Regionale ha approvato il D.D.L. n. 17 recante "Norme per la tutela della rete ecologica regionale" che, una volta concluso l'iter di approvazione, andrà ad incidere sull'organizzazione degli Enti Parco, apportando delle modifiche, nell'ottica della razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa degli enti strumentali della Regione di cui alla L.R. 7/2011.

Con D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012 avente ad oggetto: "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni" la Giunta Regionale ha ritenuto necessario prorogare l'efficacia delle direttive di cui alla D.G.R. 1841/2011 fino al 31 dicembre 2012.

Si è ritenuto, pertanto, di non concedere l'autorizzazione all'assunzione del nuovo Direttore dell'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po; conseguentemente, con nota prot. 2874 del 25 giugno 2012 il Presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po, chiede il rinnovo dell'incarico di direttore ad interim al funzionario dell'Ente Marco Gottardi, titolare di posizione organizzativa di tipo A, per il periodo 1° luglio 2012 - 30 settembre 2012, al fine di consentire il regolare funzionamento dell'Ente. Tale attribuzione non comporta maggiorazioni di spesa per il personale in quanto non si procede alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro.

Considerate le motivazioni sopraelencate di urgenza, in relazione alla necessità di assicurare la continuità della gestione amministrativa dell'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po, si propone di autorizzare il rinnovo della nomina di Direttore ad interim del funzionario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po, Marco Gottardi, titolare di posizione organizzativa di tipo A, per il periodo 1° luglio 2012 - 30 settembre 2012; inoltre, nelle more dell'approvazione del D.D.L. si autorizza, fin d'ora, l'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po a rinnovare l'incarico di Direttore ad interim al funzionario Marco Gottardi, alle stesse condizioni dettate per tale rinnovo, dal 1° ottobre 2012 al 30 giugno 2013 e di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali";

Vista la legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 concernente "Norme per l'istituzione del Parco Regionale Delta del Po";

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, art. 10;

Vista la D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva.";

Vista la D.G.R. n. 2480 del 29 dicembre 2011;

Vista la D.G.R. n. 553 del 3 aprile 2012;

Vista la D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012;

Vista la nota del Parco Naturale Regionale Delta del Po prot. n. 2874 del 25 giugno 2012;

Visto il D.D.L. n. 17 del 3 luglio 2012;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte e con riguardo all'applicazione della D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva.", nonché della D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012 recante "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011' art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni", il rinnovo della nomina di Direttore ad interim del funzionario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po, Marco Gottardi, titolare di posizione organizzativa di tipo A, per il periodo 1° luglio 2012 - 30 settembre 2012;
2. di autorizzare l'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po a procedere al rinnovo dell'incarico da Direttore ad interim al funzionario Marco Gottardi, titolare di posizione organizzativa di tipo A, per il periodo 1° ottobre 2012 - 30 giugno 2013, nelle more dell'approvazione del D.D.L. n. 17 del 3 luglio 2012 e nell'ottica del riordino e razionalizzazione degli enti strumentali della Regione del Veneto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1613 del 31 luglio 2012

Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, CONTAGRAF e ARPA del Veneto di cui alla DGR 29 dicembre 2011, n. 2482. Programma delle attività di studio, controllo e monitoraggio agroambientale degli effetti dell'applicazione di direttive e regolamenti comunitari per le zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva n. 91/676/CEE ricadenti nell'ambito del territorio del Bacino Scolante in Laguna di Venezia.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene aggiornato il programma delle attività svolte nell'ambito dell'Accordo di collaborazione approvato con DGR n. 2216/2008 e prorogato per ulteriori 24 mesi con DGR n. 2482/2011.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Renato Chisso e l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

Con la deliberazione del 29 dicembre 2011, n. 2482, la Giunta Regionale ha prorogato per ulteriori ventiquattro mesi la vigenza temporale dell'Accordo di collaborazione, di cui alla DGR 8 agosto 2008, n. 2216, tra Giunta Regionale, Direzione Regionale Agroambiente, l'Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) ed il Centro Interuniversitario di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale, Ambientale (CONTAGRAF).

Il suddetto accordo, attivato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, ha avviato una collaborazione tra Enti che per natura, compiti istituzionali e finalità intendono condividere percorsi di lavoro finalizzati allo studio delle problematiche connesse ad un progressivo sviluppo delle attività agricole in costante e, ove necessario, maggiore armonia con le risorse ambientali, naturali e del territorio rurale.

In particolare il "Programma delle attività" approvato con l'allegato B alla delibera n. 2216/2008 ha individuato gli obiettivi e le modalità operative in grado di fornire alla Regione del Veneto un quadro di riferimento metodologico per la rilevazione, analisi e valutazioni delle informazioni concernenti gli effetti ambientali dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE, in correlazione con la restante regolamentazione comunitaria e nazionale di settore.

L'opportunità di avviare su tali tematiche una collaborazione con CONTAGRAF e ARPAV, enti con specifiche competenze in campo agroambientale, economico e statistico, deriva dalla necessità istituzionale della Regione di predisporre uno specifico "Piano di controllo" per il monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'applicazione della disciplina comunitaria così come stabilito dalla DGR n. 2439/2007, allegato A, che recepisce le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 4 della direttiva 91/676/CEE, nonché in applicazione dell'art. 30 del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

La proroga temporale concessa alle attività previste dalla DGR n. 2216/2008, oltre a rispondere alle esigenze di operare interventi per stralci e fasi successive e complementari, anche in virtù della disponibilità di risorse finanziarie che possono essere di volta in volta mobilitate, è funzionale ad implementare nelle attività previste opportune nuove valutazioni per la misurazione dei cambiamenti indotti dall'attuazione del "Secondo programma d'Azione 2012-2015" e dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 2 novembre 2011 in materia di "Deroga nitrati", ma anche dalla imminente entrata in vigore di ulteriori contestuali regolamentazioni cogenti, quali, ad esempio la Direttiva 2009/128/CE o il D.Lgs. 128/2010.

Gli effetti sinergici derivanti dall'applicazione di diversi ambiti normativi, infatti, generano modifiche alle pratiche agricole, che devono necessariamente essere monitorate con l'applicazione di opportune metodologie di indagine e di analisi al fine di stimare gli effetti sulla qualità delle acque e, più in generale, sulle risorse ambientali.

Si rende necessario pertanto un aggiornamento delle attività previste dalla DGR n. 2216/2008, alla luce delle considerazioni dei risultati raggiunti con le attività fin d'ora svolte, nonché della necessità di approfondimenti resesi necessari per una migliore puntualizzazione dei medesimi e delle nuove istanze emerse in seguito all'evoluzione della normativa su richiamata.

Per quanto sopra esposto, risulta ora opportuno integrare il programma delle attività già oggetto dell'Accordo di collaborazione con CONTAGRAF e ARPAV [Allegato B alla DGR 2216/2008] con il Programma di Attività che costituisce "Allegato A" al presente provvedimento.

Ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la direttiva del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (91/676/CEE);

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

Vista la DGR n. 2439 del 7 agosto 2007 - "DGR 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

Vista la DGR n. 1150 del 26 luglio 2011 -"Adempimenti regionali obbligatori in attuazione della direttiva 91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Strategica Ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/CE e del Programma d'Azione regionale aggiornato.

Vista la DGR n. 2216 del 8 agosto 2008 - "Accordo di collaborazione fra la Regione del Veneto, l'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) ed il Centro Interuniversitario di Contabilità e Gestione Agraria (CONTAGRAF) per attività di studio ed analisi concernenti l'applicazione della "direttiva nitrati" nell'ambito del Bacino Scolante in Laguna di Venezia";

Vista la DGR n. 3941 del 22 dicembre 2009 - "Interventi nel settore agricolo e zootecnico previsti dal "Piano per la prevenzione dell'inquinamento delle acque nel bacino scolante nella laguna di Venezia". DGR 22.7.2008, n. 1988; DGR 8.8.2008, n. 2216. Impegno di spesa a favore di ARPAV e CONTAGRAF per l'avvio dell'accordo di collaborazione nell'ambito del bacino scolante nella laguna di Venezia";

Vista la DGR n. 2482 del 29 dicembre 2011 - "Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, CONTAGRAF e ARPA del Veneto, di cui alla DGR 8 agosto 2008, n. 2216. Proroga temporale delle attività di studio, controllo e monitoraggio agroambientale degli effetti dell'applicazione di direttive e regolamenti comunitari per le zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva n. 91/676/CEE ricadenti nell'ambito del territorio del Bacino Scolante in Laguna di Venezia";

Considerato che la proroga dell'Accordo di collaborazione di cui alla DGR 8 agosto 2008, n. 2216 consente di riformulare un nuovo programma delle attività in grado di recepire le nuove istanze emerse dalle modifiche al quadro normativo in materia agroambientale e di fornire idonei strumenti per la redazione alla Commissione UE dei rapporti informativi richiesti sullo stato di applicazione della Direttiva nitrati e della deroga recentemente concessa con decisione 2011/721/UE;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A - Programma delle Attività, parte integrate e sostanziale al presente provvedimento, da svilupparsi nell'ambito dell'Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. 2482 del 29 dicembre 2011, tra la Giunta Regionale - Direzione Agroambiente, l'Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) ed il Centro Interuniversitario di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale, Ambientale (CONTAGRAF);
3. di incaricare il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Agroambiente al successivo eventuale perfezionamento dell'Allegato A, di cui al precedente punto 2, qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio riguardo all'accordo di collaborazione in oggetto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1613 del 31 luglio 2012 pag. 1/6

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

1. Premessa

Le attività di studio sono state individuate in considerazione della necessità di approfondire alcune tematiche affrontate nell'ambito del programma complementare delle attività di cui alla DGR 3711 del 2 dicembre 2008 e delle nuove istanze emerse in seguito all'evoluzione della normativa vigente ("Secondo programma d'Azione 2012-2015", Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 2 novembre 2011 in materia di "deroga nitrati", Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvata dalla Commissione con decisione n. C (2007) 4682 del 17 ottobre 2007.)
Per ciascun ambito di attività proposto sono state elaborate delle schede operative, strutturate per fornire il contesto di riferimento, le attività in programma e i risultati attesi.

2. Attività previste

2.1 Difesa fitosanitaria

2.1.1 Contesto di riferimento

La Direttive 2009/128/CE in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari si pone l'obiettivo di minimizzare i pericoli e i rischi per la salute umana e per l'ambiente, di promuovere l'adozione di tecniche di produzione integrata e biologico, di utilizzare principi attivi a basso rischio e di definire un sistema di indicatori funzionali ad un programma di monitoraggio.
In Regione del Veneto, a seguito della designazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (Consiglio regionale del 5 novembre 2009, n. 107 "Piano di Tutela delle acque" – Allegato 3 – art. 14), è stato istituito un gruppo di lavoro con la finalità di individuare le misure per la riduzione dei rischi e degli impatti nell'utilizzo dei fitofarmaci e la valutazione dell'applicabilità di sviluppo di tecniche non chimiche di difesa delle colture.
Le attività in programma, orientate a definire un quadro conoscitivo della materia e di fornire anche strumenti operativi e specifiche metodologie per la gestione e la stima degli impatti della difesa fitosanitaria, costituiscono un punto di riferimento per la programmazione delle attività in materia.

2.1.2 Attività

Sono previste per questo ambito tematico le seguenti attività:

- **stima dei carichi dei prodotti fitosanitari.** A tal fine dovranno essere sviluppate le seguenti fasi operative:
  - allestimento di un sistema informativo relativo all'uso dei prodotti fitosanitari; in particolare dovranno essere sistematizzate le operazioni di acquisizioni dati dagli enti competenti e le metodologie di elaborazioni dati al fine di fornire una serie temporale confrontabile dei quantitativi di fitofarmaci utilizzati;
  - allestimento di un quadro di riferimento delle tecniche di difesa fitosanitaria per le principali colture erbacee ed arboree: dovranno essere acquisite informazioni in merito al reale uso dei prodotti fitosanitari (principi attivi impiegati, numero ed epoca dei trattamenti, quantità utilizzate) nelle diverse colture e nelle diverse realtà territoriali (informazioni in merito potrebbero derivare dal quaderno di campagna: verificare la tempistica della sua realizzazione);
  - analisi della distribuzione territoriale delle colture: tali informazioni potranno essere ricavate da una lettura integrata della Carta di Copertura del Suolo della RV (ubicazione della SAU) e delle informazioni desunte dai fascicoli aziendali (ripartizione colturale);

- quantificazione dei carichi reali di principi attivi sulla base delle informazioni relative alla distribuzione delle colture e alla tecniche di difesa fitosanitaria.

- **stima del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari:** le informazioni ricavate nella fase precedente e implementate in un modello di valutazione del rischio ambientale (es metodologia EPRIP) consentono la stima del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari nel comparto delle acque;
- **verifica dello stato di qualità delle acque:** i risultati delle elaborazioni delle due fasi precedenti dovranno essere confrontati con i risultati del monitoraggio analitico della presenza di prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee condotto da ARPAV.

2.1.3 Risultati attesi

Le attività dovranno consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- allestimento banche dati strutturate in merito all'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari nelle diverse condizioni pedologiche, climatiche e di tecnica agronomica;
- definizione in funzione di specifiche situazioni di vulnerabilità ambientale di tecniche di difesa sostenibili.

2.2 Pianificazione Territoriale

2.2.1 Contesto di riferimento

L'attuazione della normativa in materia di pianificazione territoriale (Legge 11/2004, atti di indirizzi, circolari esplicative) ha evidenziato una parziale e carente lettura delle tematiche riguardanti il territorio agricolo: in particolare le problematiche relative all'edificazione diffusa in zona agricola, alla presenza di allevamenti intensivi, alla realizzazione della rete ecologica, alla modalità di attuazione degli interventi di trasformazione del territorio agricolo (miglioramenti fondiari, cambi colturali, nuove edificazioni, nuove infrastrutture) sono trattate marginalmente e in un quadro che evidenzia una parziale assenza di metodologie di analisi in grado di far emergere le criticità del territorio agricolo in aree ove l'agricoltura deve necessariamente configurarsi come attività particolarmente attenta alla difesa delle risorse territoriali.
La mancanza di un quadro di riferimento attuattivo, accentua la presenza sul territorio di trasformazioni puntuali non sempre valutate in termini di frammentazione degli spazi aperti, di riduzione degli spazi integri, di incremento di usi conflittuali con l'attività agricola.
In questo contesto le attività zootecniche, sono sensibilmente penalizzate, anche in termini economici, per la maggior difficoltà di reperire terreni utili per garantire il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in termini di azoto utilizzato agronomicamente e per il configurarsi di sempre più frequenti situazioni di conflittualità con altri usi (es. residenziali).
Una pianificazione territoriale poco attenta alle problematiche del territorio agricolo può d'altro canto non riuscire a governare ambiti territoriali caratterizzati da un'elevata concentrazione di insediamenti zootecnici ove più facilmente possono instaurarsi comportamenti non congruenti con le normali buone pratiche agricole (eccessivi apporti azotati alle colture, inadeguati periodi di stoccaggio ect) con conseguente incremento dell'emissione nell'aria di sostanze odorigene o di incrementi di rilasci di nutrienti nelle acque superficiali e/o sotterranee.

2.2.2 Attività

Sono previste per quest'ambito tematico le seguenti attività:
- definizione delle tematiche che necessariamente devono essere affrontate nella redazione del PAT e del PI al fine di fornire un quadro conoscitivo esauriente per la tematica in oggetto;
- definizione di metodologie di analisi del territorio agricolo volte ad evidenziare le caratteristiche insediative, produttive ed ambientali dei diversi contesti agricoli;
- valutazione quantitativa e qualitativa delle modifiche recentemente intercorse nell'uso del suolo

- individuazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) per una conduzione sostenibile dell'attività zootecnica con specifico riferimento alle diverse realtà territoriali regionali;
- definizione di metodologie per l'individuazione per ambiti sovracomunali, dei carichi insediativi zootecnici oltre i quali, si rende necessario incentivare per i nuovi insediamenti l'adozione di tecnologie BAT;
- allestimento di un database contenente le informazioni richieste per la classificazione degli allevamenti ai sensi della DGR n. 3178/2004, punto 5) a partire dalle informazioni, opportunamente elaborate, contenute nella banca dati delle "Comunicazioni nitrati" e integrate con altre informazioni desunte da altre banche dati (es CREV);
- ridefinizione dei criteri metodologici per la localizzazione degli allevamenti zootecnici al fine di ridurre la conflittualità con altri usi del territorio sulla base dei risultati del progetto "Emissioni in atmosfera di odori e gas inquinanti prodotti dall'attività zootecnica;
- individuazione di criteri per la stesura e la valutazione dei progetti di nuovi insediamenti.

2.2.3 Risultati attesi

Le attività dovranno consentire l'elaborazione di strumenti operativi (linee guida) per il governo delle attività zootecniche in aree vulnerabili e per la progettazione di nuovi insediamenti.

2.3 Emissioni in atmosfera di odori e gas inquinanti prodotti dall'attività zootecnica

2.3.1 Contesto di riferimento

Le attività di allevamento zootecnico danno origine ad emissioni di odori e di gas inquinanti che derivano sia dal metabolismo animale che dai processi di degradazione biologica delle sostanze organiche presenti nelle deiezioni; esse sono legate alle diverse fasi del processo produttivo: stabulazione, stoccaggio gestione e distribuzione dei reflui.
La progressiva espansione delle zone residenziali, congiuntamente al potenziamento e all'espansione delle attività zootecniche ha determinato frequenti conflitti fra residenti e allevatori a causa del fastidio reale o potenziale legato alle emissioni di sostanze odorigene; la risoluzione di tali conflitti necessita di una conoscenza approfondita delle quantità e qualità delle emissioni generate dall'allevamento e della loro diffusione sull'ambiente circostante.
Inoltre, il Decreto legislativo n. 128/2010, prevede che gli allevamenti che superano una determinata soglia di capi (che varia a seconda della specie allevata), siano sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; diversamente gli allevamenti sotto soglia sono interessati dalla sola autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carico dell'Amministrazione provinciale. Nella domanda di autorizzazione il gestore dello stabilimento deve indicare le tecniche adottate per limitare la quantità e la qualità delle emissioni.

2.3.2 Attività

Sono previste per questo ambito tematico le seguenti attività:
- individuazione delle caratteristiche tipologiche e della modalità di gestione degli allevamenti zootecnici nel territorio del bacino scolante;
- stima delle emissioni generate nelle diverse fasi del processo produttivo e di gestione degli effluenti: all'interno degli edifici, nelle operazioni di allontanamento delle deiezioni dai ricoveri, nella fase di stoccaggio e di trattamento delle deiezioni, nelle operazioni per il prelievo degli effluenti dagli stoccaggi per la distribuzione in campo, nei momenti successivi alle operazioni di spandimento;
- analisi dei fattori microclimatici in grado di favorire l'accumulo e il trasporto delle sostanze odorigene in atmosfera;
- individuazione dei modelli insediativi presenti nelle realtà territoriale ove insiste l'attività zootecnica;

- individuazione delle Migliori Tecniche di Gestione dell'allevamento ai fini della riduzione delle emissioni e ridefinizione delle metodiche per determinazione della distanza degli allevamenti dalle residenze e da altri usi del territorio.

2.3.3 Risultati attesi

Le attività dovranno consentire l'elaborazione di linee guida e protocolli operativi (Manuale di Gestione Agricola Integrata dell'Allevamento - Sistema di Autodiagnosi delle Aziende zootecniche) per una corretta gestione e valutazione del processo produttivo zootecnico al fine di ridurre le emissioni odorigene sull'ambiente circostante.

2.4 Frutticoltura e viticoltura sostenibile

2.4.1 Contesto di riferimento

La competitività sul mercato del settore viti-vinicolo dipende da molti fattori ma deve necessariamente basarsi su una dinamica produttiva che garantisca nel tempo la disponibilità delle risorse fisiche. La definizione pertanto di modelli gestionali sostenibili fornisce un valido strumento per garantire al produttore l'adozione di tecniche colturali in grado di ottenere risultati produttivi economicamente vantaggiosi, al consumatore la commercializzazione di prodotti di qualità e all'ambiente una presenza dell'uomo sul territorio in grado di conservare le risorse naturali.

2.4.2 Attività

Sono previste per quest'ambito tematico le seguenti attività:

- individuazione di criteri progettuali per l'ecosistema frutteto/vigneto funzionali alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della qualità delle acque di deflusso superficiale;
- individuazione delle modalità operative sostenibili per la conduzione del frutteto/vigneto in ordine ai seguenti aspetti:
  - sistemazioni idrulico-agrarie
  - densità e forme di allevamento
  - gestione agronomica (inerbimento concimazione, irrigazione, difesa fitosanitaria)
- valutazioni degli impatti economici della frutticolture e della viticoltura sostenibile.

2.4.3 Risultati attesi

Le attività dovranno consentire l'elaborazione di linee guida e protocolli operativi (Manuale di Gestione Agricola Integrata - Sistema di Autodiagnosi delle Aziende Agricole) per una corretta gestione e valutazione di un processo produttivo sostenibile in accordo con il codice EISA "A Common Codex for Integrated Farming" (riferimento FAO per la definizione delle buone pratiche agricole" da applicare nell'agricoltura sostenibile).

2.5 Rapporti informativi sullo stato dell'applicazione della direttiva nitrati (art. 10 Direttiva 91/676/CEE), monitoraggio delle acque di falda e dei suoli per la determinazione della presenza di azoto e fosforo e stima dei carichi e dei surplus (DM 7 aprile 2006 art. 30 – Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 novembre 2011" art. 10)

2.5.1 Contesto di riferimento

La normativa comunitaria e nazionale in materia di gestione dei nitrati di origine agricola prevede l'istituzione di un sistema informativo in grado di supportare la redazione di report informativi sullo stato di qualità delle risorse idriche e dell'efficacia dell'attuazione dei programmi d'azione.
In particolare:

- l'art. 10 della Direttiva Nitrati prevede che con cadenza quadriennale ciascun stato membro dell'Unione presenti una relazione concernente la qualità delle acque, la eventuale revisione delle zone vulnerabili, la stima dei carichi zootecnici e dei rilasci di nutrienti azotati nell'ambiente, la valutazione dell'attuazione e dell'impatto delle misure previste dai programmi d'azione nonché una previsione della futura evoluzione della qualità dei corpi idrici;
- l'art. 30 del Dm 7 aprile 2006 prevede la predisposizione di un piano di monitoraggio finalizzato alla verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
- l'art. 10 della Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 novembre 2011 (Deroga nitrati) prevede un'attività di monitoraggio degli effetti della deroga.

2.5.2 Attività

Le attività saranno strutturate su quattro livelli.

Livello 1: funzionale al mantenimento della rete di monitoraggio sulla qualità delle acque, fa riferimento alle attività implementate con l'accordo di collaborazione n° 1. In particolare si menziona la seguente attività in capo ad ARPAV: monitoraggio delle acque di falda e dei suoli a diverse profondità in loro corrispondenza, presenti nelle aree designate vulnerabili da nitrati di origine agricola ed in particolare nella zona di ricarica degli acquiferi per la ricerca di nutrienti, in particolare nitrati (Azione a).

Livello 2: attività strutturate a livello territoriale in grado di fornire le informazioni in merito ai carichi e ai surplus di azoto e fosforo generati dall'esercizio dell'attività agricola. Funzionale a questo livello è lo sviluppo di una metodologia consolidata e validata scientificamente nei singoli procedimenti di calcolo e nei procedimenti di stima delle variabili coinvolte nell'elaborazione che, utilizzando anche le valutazioni dei carichi inquinanti già elaborate nell'ambito del Piano Regionale di Tutela delle Acque, consenta di integrare tutte le informazioni contenute nelle banche dati regionali, e di restituire annualmente un quadro aggiornato degli indicatori ambientali chiesti dalla Commissione UE anche ai fini del monitoraggio della applicazione della decisione di deroga 2011/721/UE. La metodologia dovrà prevedere una definizione calibrata degli elementi di input (uso del suolo, rese colturali, apporti di fertilizzanti minerali e organici, caratteristiche dei suoli, dati climatici, ecc.) e sarà sviluppata di concerto tra gli uffici regionali (Direzione Agroambiente, Unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario), ARPAV (Servizio Suoli, Servizio Acque Interne, Servizio Centro Meteorologico Teolo) ed Università di Padova (DAFNAE - Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente). Dovranno essere anche sviluppati dei procedimenti di calcolo, integrati alla metodologia sopra indicata, finalizzati alla stima dei potenziali rilasci di Azoto e Fosforo verso i corpi idrici superficiali e sotterranei.

Livello 3: attività strutturate a scala aziendale per acquisire le informazioni sito specifiche (quali, fra le altre, le rese produttive, le tecniche agronomiche, le modalità distributive dei fertilizzanti, le efficienze della concimazione minerale, organica (compresi i materiali digestati), con riferimento ai diversi comparti produttivi della filiera [seminativi, ortofrutta, settore vitivinicolo, etc.], in grado di calibrare in funzione delle diverse caratteristiche agroambientali e pedologiche del territorio veneto gli algoritmi impiegati per la compilazione dei bilanci di Azoto e del Fosforo (PUA) ai sensi del secondo Programma di Azione (Allegato A – DGR 1150/2011) e della decisione di deroga 2011/721/UE. L'attività scientifica a supporto verrà condotta dal Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali dell'Università degli Studi di Padova in sinergia con ARPAV per gli aspetti correlati alla pedologia ed alla meteorologia, e sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Agroambiente con lo scopo di rispettare la congruità con gli strumenti amministrativi predisposti per l'attuazione della Direttiva 91/676/CEE e della decisione di deroga su richiamata.

Livello 4: implementazione dei quadri di monitoraggio richiesti dalla Commissione UE in merito agli standard informativi per i dati di monitoraggio ambientale dei Programmi d'Azione e del Codice di Buona Pratica Agricola, comprensivo anche dei dati di monitoraggio su infrazioni, sanzioni dei diversi enti soggetti al controllo regionale; implementazione delle informazioni di monitoraggio richieste dal DM 7.4.2006, dal Rapporto Ambientale VAS e dalla VInCA approvati con DGR 1150 del 26 luglio 2011.

2.5.3 Risultati attesi

Le attività dovranno consentire:

- l'aggiornamento delle banche dati delle pressioni puntuali e diffuse presenti sul territorio del bacino scolante;
- il monitoraggio a livello di bacino dello stato di qualità delle acque condotti su una rete di stazioni di campionamento rappresentative;
- la definizione e quantificazioni di un set di indicatori con la finalità di predisporre un bilancio dei nutrienti, a livello di aree omogenee;
- l'acquisizione di informazioni sperimentali di dettaglio in merito alle interazioni tra pratiche agricole convenzionali, input e perdite di nutrienti verso i corpi recettori.

3. Tempi di realizzazione

Il programma di lavoro avrà una durata complessiva di 24 mesi e prevede l'avvio contemporaneo delle diverse attività previste; in fase di realizzazione tuttavia sarà possibile intensificare specifiche linee di attività qualora si evidenziassero peculiari esigenze di priorità per l'acquisizione dei risultati attesi.

4. Qualificazione professionale dei soggetti coinvolti

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte si prevede l'impiego di personale in possesso di una Laurea specialistica o del vecchio ordinamento attinente ad una delle seguenti discipline interessate dal progetto: agronomia, zootecnia, economia agraria, architettura, statistica, diritto amministrativo locale, nazionale ed europeo; è richiesta inoltre una buona conoscenza dei programmi informatici di uso comune e una buona capacità di comprensione dei testi in inglese.
E' prevista inoltre, la presenza di un project manager, appositamente individuato, dotato di una conoscenza approfondita delle tematiche da trattare.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1615 del 31 luglio 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C1 Laboratorio Famiglia - Via Contrà Santa Croce n. 7 - Vicenza della Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale Via dell'Industria n. 51 - Vicenza. (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C1 Laboratorio Famiglia sito in Via Contrà Santa Croce n. 7 - Vicenza.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr. n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 305 del 11 novembre 2011 il Servizio Residenziale Tipo C1 Laboratorio Famiglia sito in Via Contrà Santa Croce n. 7 - Vicenza, risulta essere autorizzato all'esercizio per una capacità ricettiva di 15 posti e per la durata di 5 anni. Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 110693 del 7 marzo 2012, il Presidente della Fondazione San Gaetano Onlus, ha avanzato richiesta anche per l'accreditamento del medesimo Servizio Residenziale di Tipo C1.

L'Agenzia regionale socio sanitaria (A.R.S.S.), organo competente all'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del suddetto provvedimento, a seguito della richiesta di verifica e parere, da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), incaricandolo ad eseguire un sopralluogo.

Al termine della visita del G.T.M., effettuata in data 6 giugno, l'A.R.S.S., con nota recante prot. n. 4749 del 19 giugno 2012, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali la relazione di rispondenza e tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento.

Nel rapporto di verifica - prot. n. 4584 del 13 giugno 2012 - e nella relazione di rispondenza, trasmessi dall'Agenzia regionale socio-sanitaria, il Servizio Residenziale di Tipo C1 denominato Laboratorio Famiglia sito in Via Contrà Santa Croce n. 7 - Vicenza, ha riportato un giudizio finale "Positivo con punteggio pari al 100%", valido per il rilascio ai fini dell'accreditamento istituzionale.

Il procedimento di accreditamento del Servizio in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della L.R. n. 22/2002 con l'assegnazione di n. 14 posti da accreditare previsti dalla programmazione regionale.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;
- Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 305 del 11 novembre 2011;
- Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali.

delibera

1. di accreditare, ai sensi della L.R. n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Servizio Residenziale di Tipo C1 Laboratorio Famiglia sito in Via Contrà Santa Croce n. 7 - Vicenza, per n. 14 posti, previsti dalla programmazione regionale;
2. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica - al legale rappresentante

della Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale in Via dell'Industria n. 51 - Vicenza, al Comune di Vicenza, all'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1616 del 31 luglio 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale dei seguenti Centri di Servizi:

- **Centro Diurno per persone con disabilità "San Giuseppe 1" con sede in Padova 35137 Via Beato Pellegrini 155**
- **Centro Diurno per persone con disabilità "San Giuseppe 2" con sede in Padova 35137 Via Beato Pellegrini 155 (L.R. n. 22/2002).**

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale dei Centri di Servizio in oggetto identificati, la cui titolarità è ascritta alla Fondazione Irpea - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza con sede in Padova 35137 Via Beato Pellegrini 155.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Con DGR n. 1128 del 6 maggio 2008 i seguenti Centri di Servizio della Fondazione Irpea - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza, con sede in Padova 35137 Via Beato Pellegrini 155, a seguito della partecipazione alla sperimentazione di cui alla DGR n. 393/05, sono stati autorizzati all'esercizio e accreditati per la seguente capacità ricettiva:

· Centro Diurno per persone con disabilità "San Giuseppe 1" con sede in Via Beato Pellegrini 155, Padova: 30 posti;

· Centro Diurno per persone con disabilità "San Giuseppe 2" con sede in Via Beato Pellegrini 155, Padova: 30 posti.

Stante la durata triennale dell'accreditamento rilasciato con DGR n. 1128 del 6 maggio 2008, con nota acquisita agli atti al prot. 237016 del 17 maggio 2011 della Direzione Regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale in parola ha formulato richiesta per il relativo rinnovo.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 250421 del 24 maggio 2011, ha incaricato l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'A.R.S.S., a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 15 febbraio 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 145428 del 27 marzo 2012 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa dei Centri di Servizio in epigrafe indicati per la medesima capacità ricettiva per cui sono stati precedentemente accreditati.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 16 di Padova cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 114 del 31 maggio 2011 e successivo Decreto n. 335 del 28 novembre 2011.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento istituzionale dei Centri di Servizi in oggetto per la medesima capacità per cui sono stati precedentemente accreditati.

Come prescritto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale dalla verifica positiva delle condizioni di cui all'art. 16, determinata dall'acquisizione agli atti in data 27 marzo 2012, da parte della Direzione Regionale Servizi Sociali, della relazione di esito positivo, predisposta dall'A.R.S.S, circa la rispondenza alla normativa dei Centri di Servizio in epigrafe indicati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Vista la DGR n. 1128 del 6 maggio 2008;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento rilasciato con DGR n. 1128 del 6 maggio 2008 - ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002 - dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai seguenti Centri di Servizio della Fondazione Irpea - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza, con sede in Padova 35137 Via Beato Pellegrini 155:

- Centro Diurno per persone con disabilità "San Giuseppe 1" con sede in Padova 35137 Via Beato Pellegrini 155, per una capacità ricettiva pari a 30 posti;
- Centro Diurno per persone con disabilità "San Giuseppe 2" con sede in Padova 35137 Via Beato Pellegrini 155 per una capacità ricettiva pari a 30 posti;

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento rilasciato con DGR n. 1128 del 6 maggio 2008, il Centro di Servizio ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale a far data dal 27 marzo 2012 e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 16 di Padova, al Comune di Padova, all'A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 16 di Padova, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1617 del 31 luglio 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale dei seguenti Centri di Servizi:

- **Centro Diurno per persone con disabilità "Santa Rosa Nucleo 1" con sede in Padova 35134 Via Palladio 51**
- **Centro Diurno per persone con disabilità "Santa Rosa Nucleo 2" con sede in Padova 35134 Via Palladio 51 (L.R. n. 22/2002).**

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale dei Centri di Servizio in oggetto identificati, la cui titolarità è ascritta alla Fondazione Irpea - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza, con sede in Padova 35137 Via Beato Pellegrini 155.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 237 del 5 ottobre 2011 i seguenti Centri di Servizi della Fondazione Irpea - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza con sede in Padova 35137 Via Beato Pellegrini 155, sono stati autorizzati all'esercizio, per la seguente capacità ricettiva:

- Centro Diurno per persone con disabilità "Santa Rosa Nucleo 1" con sede in Via Palladio 51 Padova: 30 posti;
- Centro Diurno per persone con disabilità "Santa Rosa Nucleo 2" con sede in Via Palladio 51 Padova: 30 posti;

e successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 37457 del 25 gennaio 2012 della Direzione Regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale in parola ha avanzato richiesta anche di accreditamento per i medesimi Centri di Servizio.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 72709 del 14 febbraio 2012, ha poi incaricato l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'A.R.S.S., a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 15 febbraio 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 145449 del 27 marzo 2012 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa dei Centri di Servizi in epigrafe indicati per la medesima capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati all'esercizio.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 16 di Padova cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 114 del 31 maggio 2011 e successivo Decreto n. 335 del 28 novembre 2011.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si ritiene di proporre l'accreditamento dei Centri di Servizi in oggetto per la medesima capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati all'esercizio.

Come prescritto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale a far data dal 27 marzo 2012 - data di acquisizione agli atti, da parte della Direzione Regionale Servizi Sociali, della relazione di esito positivo, predisposta dall'A.R.S.S., circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR n. 237 del 5 ottobre 2011;

delibera

1. di accreditare - ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002 - dalla data di pubblicazione del presente provvedimento - i seguenti Centri di Servizio della Fondazione Irpea - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza con sede in Padova 35137 Via Beato Pellegrini 155:

- Centro Diurno per persone con disabilità "Santa Rosa Nucleo 1" con sede in Via Palladio 51 Padova: 30 posti;
- Centro Diurno per persone con disabilità "Santa Rosa Nucleo 2" con sede in con sede in Via Palladio 51 Padova: 30 posti;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale a far data dal 27 marzo 2012 e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 16 di Padova, al Comune di Padova, all'A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 16 di Padova, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1618 del 31 luglio 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Pio X" con sede in Via Londa 31/a Valstagna 36020 VI (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi in oggetto identificato, la cui titolarità è ascritta al Comune di Valstagna con sede in Piazza S. Marco 1 Valstagna 36020 VI.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 83 del 3 marzo 2010 il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Pio X" con sede in Via Londa 31/a Valstagna 36020 VI - Comune di Valstagna con sede in Piazza S. Marco 1 Valstagna 36020 VI, è stato autorizzato all'esercizio per una capacità ricettiva pari a 86 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale. Con nota acquisita agli atti al prot. 319764 del 14 giugno 2010 della Direzione Regionale Servizi Sociali il Comune di Valstagna ha avanzato richiesta anche di accreditamento per il medesimo Centro di Servizi.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 398909 del 21 luglio 2010, ha incaricato l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'A.R.S.S., a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 29 settembre 2010 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 606126 del 18 novembre 2010 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata per la medesima capacità ricettiva per cui è stata autorizzata all'esercizio. Dalla medesima documentazione sono risultati dei requisiti, di seguito elencati, valutati "coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento":

- CS-PNA.AC.4.1 È attuata la programmazione annuale del Servizio;
- CS-PNA.AC.4.3. È garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati;
- CS-PNA.AC.4.8.1. È definito un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI).

Successivamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 3 di Vicenza, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 141 del 28 giugno 2011, da cui risulta un'accreditabilità pari a 74 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L.R. n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si ritiene di proporre l'accreditamento della struttura in oggetto per una capacità ricettiva pari a 74 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale.

Come prescritto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale dalla verifica positiva delle condizioni di cui all'art. 16, determinata dall'acquisizione agli atti in data 18 novembre 2010, da parte della Direzione Regionale Servizi Sociali, della relazione di esito positivo, predisposta dall'A.R.S.S, circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 83 del 3 marzo 2010;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Pio X" con sede in Via Londa 31/a Valstagna 36020 VI - Comune di Valstagna con sede in Piazza S. Marco 1 Valstagna 36020 VI, per una capacità ricettiva pari a 74 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale a far data dal 18 novembre 2010 e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento vengano verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti:

- CS-PNA.AC.4.1 È attuata la programmazione annuale del Servizio;
- CS-PNA.AC.4.3. È garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati;
- CS-PNA.AC.4.8.1. È definito un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI);

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 3 di Vicenza, al Comune di Valstagna, all'A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 3 di Vicenza, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1619 del 31 luglio 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti con sede in Isola Vicentina 36033 VI Via San Marco 21/D (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi in oggetto identificato, la cui titolarità è ascritta alla Fondazione Luigia Gaspari Bressan Onlus con sede in Isola Vicentina 36033 VI Via San Marco 21/D.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

In ossequio alla disciplina sovra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 231 del 3 ottobre 2011 il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti con sede in Isola Vicentina 36033 VI Via San Marco 21/D - Fondazione Luigia Gaspari Bressan Onlus con sede in Isola Vicentina 36033 VI Via San Marco 21/D, è stato autorizzato all'esercizio per una capacità ricettiva pari a 106 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale.

Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 3967 del 4 gennaio 2012 della Direzione Regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale in parola ha formulato anche richiesta di accreditamento per il medesimo Centro di Servizi.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 50226 del 1 febbraio 2012, ha incaricato l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'A.R.S.S., a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 27 marzo 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 250366 del 30 maggio 2012 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata per la medesima capacità ricettiva per cui è stata autorizzata all'esercizio. Dalla medesima documentazione è risultato che il requisito CS-PNA.AC.4.8.1 "È definito un Progetto Assistenziale Individualizzato" è stato valutato "coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento".

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 6 di Vicenza cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 152 del 18 luglio 2011 e successivo Decreto n. 245 del 10 ottobre 2011.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro di Servizi in oggetto per la medesima capacità ricettiva per cui è stato autorizzato all'esercizio.

Come prescritto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale dalla verifica positiva delle condizioni di cui all'art. 16, determinata dall'acquisizione agli atti in data 30 maggio 2012, da parte della Direzione Regionale Servizi Sociali, della relazione di esito positivo, predisposta dall'A.R.S.S, circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;

- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 231 del 3 ottobre 2011;

delibera

1. di accreditare - ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002 - dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti con sede in Isola Vicentina 36033 Via San Marco 21/D - Fondazione Luigia Gaspari Bressan Onlus con sede in Isola Vicentina 36033 VI Via San Marco 21/D, per una capacità ricettiva pari a 106 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale a far data dal 30 maggio 2012 e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, vengano verificati i miglioramenti apportati al requisito CS-PNA.AC.4.8.1 "È definito un progetto assistenziale individualizzato";
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 6 di Vicenza, al Comune di Isola Vicentina, all'A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 6 di Vicenza, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1620 del 31 luglio 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità e Centro Diurno per persone con disabilità entrambi con sede in Taglio di Po 45019 RO, Via Manzoni (L.R. n. 22/2002)

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale dei Centri di Servizi in oggetto identificati, la cui titolarità è ascritta all'Azienda Ulss 19 di Adria con sede in Piazza degli Etruschi 9 Adria 45011 RO.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 249 del 14 ottobre 2011 sono stati autorizzati all'esercizio i seguenti Centri di Servizi dell' Azienda Ulss 19 di Adria con sede in Piazza degli Etruschi 9 Adria 45011 RO:

- Comunità Alloggio per persone con disabilità con sede in Taglio di Po Via Manzoni, per una capacità ricettiva pari a 8 posti;
- Centro Diurno per persone con disabilità con sede in Taglio di Po Via Manzoni, per una capacità ricettiva pari a 20 posti.

Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 605888 del 29 dicembre 2011, e al prot. 25125 del 18 gennaio 2012 della Direzione Regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale in parola ha formulato anche richiesta di accreditamento per i medesimi Centri di Servizi.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 50226 del 1 febbraio 2012 e con successiva nota emessa al prot. 101472 del 1 marzo 2012 ha incaricato l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'A.R.S.S., a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 14 maggio 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 273570 del 12 giugno 2012 e con nota acquisita al prot. 273582 del 12 giugno 2012 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa dei Centri di Servizi in epigrafe indicati per la medesima capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati all'esercizio. Dalla medesima documentazione è risultato altresì che, i requisiti di seguito elencati, per entrambi i Centri di Servizi, sono stati valutati "coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento":

- DIS.AC.0.1. "La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";
- DIS.AC.0.2. "Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia;
- CA-DIS.AC.4.7.2/CD-DIS.AC.4.7.2. "Il Progetto Personalizzato è documentato";
- CA-DIS.4.6./CD-DIS.AC.4.6 "È favorito l'utilizzo delle risorse del territorio da parte degli utenti";

elencazione cui, relativamente alla Comunità Alloggio deve aggiungersi il requisito CA-DIS.AC.4.8. "È stabilito un patto educativo con gli altri utenti della Comunità Alloggio" e relativamente al Centro Diurno il requisito CD-DIS.2.2. "Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato".

Risulta inoltre, per entrambi i Centri di Servizi, la non rispondenza ai requisiti CA-DIS.AC.4.2/CD-DIS.AC.4.2. - CA-DIS.AC.4.3/CD-DIS.AC.4.3. inerenti l'esistenza di un sistema di controllo di gestione e dei risultati.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 19 di Adria cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 147 del 6 luglio 2011.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si ritiene di proporre l'accreditamento dei Centri di Servizi in oggetto per la medesima capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati all'esercizio.

Come prescritto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale dalla verifica positiva delle condizioni di cui all'art. 16, determinata dall'acquisizione agli atti in data 12 giugno

2012, da parte della Direzione Regionale Servizi Sociali, della relazione di esito positivo, predisposta dall'A.R.S.S, circa la rispondenza alla normativa delle strutture in epigrafe indicate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 249 del 14 ottobre 2011;

delibera

1. di accreditare - ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002 - dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i seguenti Centri di Servizio dell'Azienda Ulss 19 di Adria con sede in Piazza degli Etruschi 9 Adria 45011 RO:

- Comunità Alloggio per persone con disabilità con sede in Taglio di Po 45019 RO Via Manzoni, per una capacità ricettiva pari a 8 posti;
- Centro Diurno per persone con disabilità con sede in Taglio di Po 45019 RO Via Manzoni, per una capacità ricettiva pari a 20 posti;

2. di dare atto che la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificata con periodicità triennale a far data dal 12 giugno 2012 e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, vengano verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti:

- DIS.AC.0.1. "La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"
- DIS.AC.0.2. "Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia;
- CA-DIS.AC.4.7.2/CD-DIS.AC.4.7.2. "Il Progetto Personalizzato è documentato";
- CA-DIS.4.6./CD-DIS.AC.4.6 "È favorito l'utilizzo delle risorse del territorio da parte degli utenti";
- CA-DIS.AC.4.8. "È stabilito un patto educativo con gli altri utenti della Comunità Alloggio";
- CD-DIS.2.2. "Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato";
- CA-DIS.AC.4.2/CD-DIS.AC.4.2. - CA-DIS.AC.4.3/CD-DIS.AC.4.3. "È garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione/dei risultati" (requisiti non conformi);

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'Azienda Ulss 19 di Adria, al Comune di Taglio di Po, all'A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 19 di Adria, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1621 del 31 luglio 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C della Comunità Terapeutica San Francesco con sede legale in Via Sottomonte n. 3 - Monselice (PD) (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C - Via Montericco n. 11 - Monselice (PD).

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Con legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi Sanitari, socio-sanitarie e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

Con deliberazione n. 3855/2004 la Giunta regionale ha inteso approvare la sperimentazione per il settore sociale e socio-sanitario di significative tipologie di unità di offerta, di alcune Aziende Ulss del Veneto, per verificare l'impatto, in termini economici, organizzativi e gestionali. Tra i soggetti ammessi a suddetta sperimentazione, fanno parte anche il Servizio Residenziale di Tipo C della Comunità Terapeutica San Francesco Onlus con sede legale in Via Sottomonte n. 3 - Monselice (PD).

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2624 del 16 settembre 2008, il Servizio sopra citato è stato autorizzato all'esercizio e all'accreditamento. L'accreditamento ha una durata di tre anni dalla data del citato provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata per la verifica del mantenimento dei requisiti.

Il Presidente della Comunità Terapeutica San Francesco Onlus, ha presentato domanda di rinnovo di accreditamento istituzionale con nota prot. n. 33417 del 23 gennaio u.s. per il Servizio Residenziale di Tipo C con sede in Via Montericco n. 11 - Monselice (PD).

L'Agenzia regionale socio sanitaria (A.R.S.S.), organo competente all'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del suddetto provvedimento, a seguito della richiesta di verifica e parere, da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), incaricandolo ad eseguire un sopralluogo.

Al termine della visita del G.T.M., effettuata in data 28 marzo 2012, l'A.R.S.S., con nota recante prot. n. 4059 del 24 maggio 2012, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali la relazione di rispondenza e tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento.

Nel rapporto di verifica - prot. n. 2558 del 2 aprile 2012 - e nella relazione di rispondenza, l'Agenzia regionale socio-sanitaria, esprime il giudizio finale relativo all'accreditamento "Positivo con punteggio pari al 100%" valido per il rilascio ai fini dell'accreditamento istituzionale" per il Servizio in parola.

Il procedimento di accreditamento del Servizio Residenziale di Tipo C della Comunità San Francesco Onlus in Via Montericco n. 11 - Monselice (PD), può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi della L.R. n. 22/2002 con l'assegnazione di n. 16 posti da accreditare, individuati dalla Dgr 3618/2007.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del titolo qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;
- Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;
- Vista la Dgr n. 2624 del 16/09/08;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi della L.R. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente

provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, il Servizio Residenziale di Tipo C della Comunità Terapeutica San Francesco Onlus in Via Montericco n. 11 - Monselice (PD) per n. 16 posti;

2. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica - alla Comunità Terapeutica San Francesco Onlus con sede legale in Via Sottomonte n. 3 - Monselice (PD) - al Comune di Monselice (PD), all'Azienda Ulss n. 17 e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'articolo 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali:

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1622 del 31 luglio 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C1 della Comunità Terapeutica Società Cooperativa Sociale Villa Renata con sede legale in Via Orsera n. 4 - Lido di Venezia (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C1 suddiviso in:

- Venezia - Cannaregio n. 2991
- Venezia - Cannaregio n. 3774

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Con legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi Sanitari, socio-sanitarie e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

Con deliberazione n. 3855/2004 la Giunta regionale ha inteso approvare la sperimentazione per il settore sociale e socio-sanitario di significative tipologie di unità di offerta, di alcune Aziende Ulss del Veneto, per verificare l'impatto, in termini economici, organizzativi e gestionali. Tra i soggetti ammessi a suddetta sperimentazione, fanno parte anche il Servizio Residenziale di Tipo C1 della Società Cooperativa Sociale Villa Renata con sede legale in Via Orsera n. 4 - Lido di Venezia.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 24 febbraio 2009, il Servizio Residenziale di Tipo C1 sopra citato è stato autorizzato all'esercizio e all'accreditamento. L'accreditamento ha una durata di tre anni dalla data del citato provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata per la verifica del mantenimento dei requisiti.

Il Presidente della Società Cooperativa Sociale Villa Renata, ha presentato domanda di rinnovo di accreditamento istituzionale con nota prot. n. 48134 del 31 gennaio u.s. per il Servizio Residenziale di Tipo C1 suddiviso in due strutture:

- Venezia - Cannaregio n. 2991
- Venezia - Cannaregio n. 3774.

L'Agenzia regionale socio sanitaria (A.R.S.S.), organo competente all'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del suddetto provvedimento, a seguito della richiesta di verifica e parere, da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), incaricandolo ad eseguire un sopralluogo.

Al termine della visita del G.T.M., effettuata in data 3 aprile 2012, l'A.R.S.S., con nota recante prot. n. 4208 del 30 maggio 2012, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali la relazione di rispondenza e tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento.

Nel rapporto di verifica - prot. n. 2827 del 11 aprile 2012 - e nella relazione di rispondenza, l'Agenzia regionale socio-sanitaria, esprime il giudizio finale relativo all'accreditamento "Positivo con punteggio pari al 97.50% valido per il rilascio ai fini dell'accreditamento istituzionale" per il Servizio in parola.

Il procedimento di accreditamento del Servizio Residenziale di Tipo C1 suddiviso in due strutture:

- Venezia - Cannaregio n. 2991
- Venezia - Cannaregio n. 3774,

può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi della L.R. n. 22/2002 con l'assegnazione di n. 15 posti da accreditare.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del titolo qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;
- Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;
- Vista la Dgr n. . 2067 del 3/07/07;
- Vista la Dgr n. 463 del 24/02/09;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi della L.R. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, il Servizio Residenziale di Tipo C1 della Comunità Terapeutica Villa Renata con sede legale in Via Orsera n. 4 - Lido di Venezia, per n. 15 posti suddiviso in due strutture:
   - Venezia - Cannaregio n. 2991
   - Venezia - Cannaregio n. 3774;
2. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica - alla Società Cooperativa Sociale Villa Renata - con sede legale in Via Orsera n. 4 - Lido di Venezia, al Comune di Venezia, all'Azienda Ulss n. 12 Veneziana e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'articolo 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali:
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1623 del 31 luglio 2012

Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano "…utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile" e successivamente con provvedimento della Giunta Regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28.2.2006.

In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia, con nota prot. n. 616 rif.to A2/1/3 (02/05) del 13 marzo 2012, ha presentato istanza per l'alienazione di molteplici cespiti immobiliari in gran parte appezzamenti di terreno, per un valore complessivo pari ad € 1.835.860,00, come da Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente n. 03 del 14 febbraio 2012, poiché rientrante nel criterio di cui alla lettera B) della D.G.R. n. 2307 del 9 agosto 2005, nel testo novellato con D.G.R. n. 455 del 28 febbraio 2006. L'Ipab aveva precisato che l'intenzione era quella di utilizzare il ricavato di tali vendite per adeguamenti strutturali al patrimonio esistente, ristrutturazioni delle abitazioni più fatiscenti ma ancora recuperabili, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica, completamenti fondiari e sistemazione dei fondi agricoli con interventi migliorativi e funzionali.

Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica si è riunita nella seduta del 4 maggio 2012, esprimendo il proprio parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione all'alienazione così come presentata da codesta I.P.A.B., disponendo contestualmente un vincolo formale sulla perizia.

Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, che vengono per completezza riportate in estratto nell'Allegato A, parte integrante della presente delibera, e di approvare l'istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
- Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
- Visto l'art. 45 comma 1 Legge Regionale 9 settembre 1999 n. 46;
- Vista la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
- Vista la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
- Vista la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
- Viste le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta del 4 maggio 2012, che vengono sintetizzate nell'Allegato A;

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia, come indicato nell'Allegato A;
2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1623 del 31 luglio 2012 pag. 1/2

Num. progr. *ex* verbale	Ente	Località	Criterio di alienazione *ex* DGR 2307/2005	note
9	ISTITUTO PROVINCIALE PER L'INFANZIA SANTA MARIA DELLA PIETA'	VENEZIA	lettera B)	richiesta presentata con nota prot. n. 616 rif.to A2/1/3 (02/05): immobile di tipo rurale censito al foglio 11 particella 225 C.F. cat F03 pianoT-1, superficie di pertinenza pari a mq. 800 e foglio 11 particella 44 parte C.T., superficie di circa mq. 921 del Catasto del Comune di San Donà di Piave; edificio di tipo residenziale censito al foglio 67 mapp. 54 Z. 3 cat. A/6 Cl.2 7 Vani di 149 mq. lordi del Catasto del Comune di San Donà di Piave; edificio di tipo residenziale censito al foglio 67 mapp. 51 Z.3 cat. A/4 Cl.2 4,5 Vani di 114 mq. lordi del Catasto del Comune di San Donà di Piave; edificio di tipo residenziale con relativo annesso agricolo censito al foglio 67 mapp. 46 Z.3 cat A/4 Cl.2 4,5 Vani di 114 mq. lordi, al foglio 67 mapp. 47 Z.3 cat C/6 Cl.2 Cons. 66mq e al foglio 67 mapp. 133 Q.2 Sem.Arb. Sup 00.39.70 RD € 35,54 R.A €23,58 del Catasto del Comune di San Donà di Piave; edificio di tipo residenziale di tipo agricolo censito al foglio 16 mapp. 229 Z.c. 9_Cat. A/3_Classe 3_Consist. 5,5_ Vani di 200 mq. lordi _ lotto 1.330 mq, al foglio 16 mapp. 228 Q. Vigneto Cl. 2 _ are16 ca60 _ C36 Rd 11.92 Ra 6.45_ lotto 1.560mq e al foglio 16 mapp. 227 Q. Seminativo Cl. 2 _ are26 ca70 _ C36 Rd 21.79 Ra 15.17_ lotto 2670mq del Catasto del Comune di Venezia; abitazione di tipo collabente censita alla Sez. A _ fg 5 Part. 639 Sub 3 _ Cat. Unità collabenti e alla Sez. A _ fg 5 Part. 639 Sub 2 _ Cat. Unità collabenti del Catasto del Comune di Villorba; reliquati di terreno censiti al fg. 20 mapp. 879 seminativo Cl. 2 _ are07 ca44 _ C36 Rd € 6,07 Ra € 4,23_ lotto 744mq e al fg. 20 mapp. 875 seminativo Cl. 3 _ are02 ca30_C36 Rd € 1,52 Ra € 1,07_ lotto 230mq del Catasto del Comune di Venezia; terreno censito al fg. 5 mappale 71 per mq 4974 e mappale 148 per mq 1498, del Catasto del Comune di Venezia; terreno censito al fg 44 mapp. 52 seminativo Cl. 3 _ are 18 ca 20 _ C36 Rd € 10,81 Ra € 7,05 del Catasto del Comune di Paese (TV); terreno censito al fg 5 mapp. 837 seminativo Cl. 1 _ are 11 ca 35 _ A42 Rd € 12,48 Ra €

ALLEGATOA alla Dgr n. 1623 del 31 luglio 2012

				7,03, al fg 5 mapp. 838 seminativo Cl. 1 _ are 01 ca 40 _ A42 Rd € 1,54 Ra € 0,87 e al fg 5 mapp. 839 seminativo Cl. 1 _ are 00 ca 45 _ A42 Rd € 0,49 Ra € 0,28, per una superficie complessiva dei tre mappali pari ad 1.320 mq ,del Catasto del Comune di Concordia Sagittaria (TV); unità immobiliare ad uso abitativo censita al fg. 23 mappali 1317-1320-1319-113 del Catasto del Comune di Cavallino Tre Porti; terreni censiti al fg. 32 mapp. 25 di 1.910 mq e mapp. 24 fab. Rurale di 310 mq per complessivi mq 2.220 del Catasto del Comune di S. Donà di Piave; per un valore complessivo pari ad € 1.835.860,00, come da Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente n. 03 del 14 febbraio 2012, poiché rientrante nel criterio di cui alla lettera B) della D.G.R. n. 2307 del 9 agosto 2005, nel testo novellato con D.G.R. n. 455 del 28 febbraio 2006. Il ricavato di tale vendita sarà utilizzato per adeguamenti strutturali al patrimonio esistente, ristrutturazioni delle abitazioni più fatiscenti ma ancora recuperabili, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica, completamenti fondiari e sistemazione dei fondi agricoli con interventi migliorativi e funzionali. La commissione ha stabilito che prima di avviare la procedura per la vendita dei beni, l'Istituto dovrà ottenere la congruità della perizia da parte dell'Agenzia del Territorio, atto che dovrà essere trasmesso alla Commissione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1624 del 31 luglio 2012

Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Casa di riposo "COMM. A. MICHELAZZO" di Sossano (VI).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano "…utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile" e successivamente con provvedimento della Giunta Regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28.2.2006.
In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab Casa di riposo "Comm. A. Michelazzo" di Sossano (VI), con lettera prot. n. 1469 del 7/12/2012, ha presentato istanza finalizzata ad ottenere lo svincolo della somma del 50% dei proventi ricavati dall'alienazione, già autorizzata con DGR 3900 del 9 dicembre 2008, e reinvestiti in titoli di debito pubblico, in conformità a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di amministrazione di codesto ente n. 23 del 5 dicembre 2011. L'Ipab intende utilizzare le somme svincolate per il finanziamento dei lavori di costruzione di un nuovo nucleo alta intensità/Alzheimer. Tale fattispecie rientra nel criterio di cui alla lettera A) della D.G.R. n. 2307 del 9 agosto 2005, nel testo novellato con D.G.R. n. 455 del 28 febbraio 2006.
La Commissione tecnica ha potuto esaminare la richiesta presentata da codesto ente, esprimendo parere favorevole allo svincolo delle somme così come indicato nella nota sopra menzionata.
Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione tecnica, che vengono per completezza riportate in estratto nell'Allegato A, parte integrante della presente delibera, e di approvare l'istanza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
-Vista la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
-Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
-Visto l'art. 45 comma 1 Legge Regionale 9 settembre 1999 n. 46;
-Vista la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
-Vista la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
-Vista la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
-Viste le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta del 4 maggio 2012, che vengono sintetizzate nell'Allegato A;

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab Casa di riposo "Comm. A. Michelazzo" di Sossano (VI) come indicato nell'Allegato A;
2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Region.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1624 del 31 luglio 2012

Num. progr. *ex* verbale	Ente	Località	Criterio di alienazione *ex* DGR 2307/2005	note
8	CASA DI RIPOSO "COMM. A. MICHELAZZO"	SOSSANO (VI)	lettera A)	Parere positivo su richiesta presentata con nota n. 1469 del 7 dicembre 2012 sull'importo già autorizzato con DGR n. 3900 del 9 dicembre 2008 e in allora vincolato poiché l'ente si era impegnato a reinvestire il 50% del ricavato in adeguamenti previsti dalla L.R. 22/2002, il restante 50% in titoli del debito pubblico; oggi, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 5 dicembre 2011 l'ente chiede lo svincolo delle predette somme per consentire il finanziamento dei lavori di costruzione di un nuovo nucleo alta intensità/Alzheimer, ipotesi rientrante nel criterio di cui alla lettera A) della D.G.R. n. 2307 del 9 agosto 2005, nel testo novellato con D.G.R. n. 455 del 28 febbraio 2006;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1625 del 31 luglio 2012

Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Ipab SPES Servizi alla Persona Educativi e Sociali di Padova

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano "…utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile" e successivamente con provvedimento della Giunta Regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28.2.2006.

In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab SPES Servizi alla Persona Educativi e Sociali di Padova, con nota prot. n. 3328 7/4 del 13 dicembre 2011, ha presentato istanza per l'alienazione di un terreno sito a Rubano (PD), come da Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente n. 48 del 2 dicembre 2011 poiché rientrante nel criterio di cui alla lettera A) della D.G.R. n. 2307 del 9 agosto 2005, nel testo novellato con D.G.R. n. 455 del 28 febbraio 2006. In qualità di partecipante al piano di lottizzazione della zona del comune di Rubano, all'interno della quale insiste anche il proprio terreno, l'Ipab intende cedere al comune di Rubano, per la realizzazione di spazio verde e parcheggi e all'Enel, per la realizzazione di una cabina di trasformazione, la parte di terreno indicata nella delibera del Consiglio di Amministrazione sopra menzionata precisando che la cessione dell'area, pur senza contropartita monetaria diretta, determina una valorizzazione patrimoniale della rimanente area di mq 2000,14, di proprietà dell'ente medesimo, ricompresa nel piano di lottizzazione.

La Commissione regionale per le alienazioni immobiliari delle IIPPAB riunitasi in data 4 maggio 2012 ha espresso il parere favorevole sulla richiesta di autorizzazione alla vendita così come presentata dalla su menzionata IPAB.

Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, che vengono per completezza riportate in estratto nell'Allegato A, parte integrante della presente delibera, e di approvare l'istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

- Vista la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
- Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
- Visto l'art. 45 comma 1 Legge Regionale 9 settembre 1999 n. 46;
- Vista la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
- Vista la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
- Vista la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
- Viste le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta del 4 maggio 2012, che vengono sintetizzate nell'Allegato A;

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab SPES Servizi alla Persona Educativi e Sociali di Padova, come indicato nell'Allegato A;
2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 1625 del 31 luglio 2012

Num. progr. *ex* verbale	Ente	Località	Criterio di alienazione *ex* DGR 2307/2005	note
10	SPES SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	PADOVA	lettera A)	richiesta presentata con nota prot. n. 3328 7/4 del 13 dicembre 2011: terreno a Rubano (PD) censito al Foglio 13 mapp. 17 per mq 623,69 (quota parte) del Catasto del Comune di Rubano, come da Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente n. 48 del 2 dicembre 2011 poiché rientrante nel criterio di cui alla lettera A) della D.G.R. n. 2307 del 9 agosto 2005, nel testo novellato con D.G.R. n. 455 del 28 febbraio 2006; l'Ipab in qualità di partecipante al piano di lottizzazione della zona del comune di Rubano, all'interno della quale insiste anche il proprio terreno, cede al comune di Rubano, per la realizzazione di spazio verde e parcheggi e all'Enel, per la realizzazione di una cabina di trasformazione, la parte di terreno indicata nella delibera del Consiglio di Amministrazione sopra menzionata precisando che la cessione dell'area, pur senza contropartita monetaria diretta, determina una valorizzazione patrimoniale della rimanente area di mq 2000,14, di proprietà dell'ente medesimo, ricompresa nel piano di lottizzazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1627 del 31 luglio 2012

Primo provvedimento applicativo contributi - Esercizio finanziario 2012. Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. L.R. 14.1.2003, n. 3 - art. 22.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Primo provvedimento applicativo per la distribuzione delle risorse regionali a sostegno dei progetti presentati da Enti e da Associazioni per la realizzazione di iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale su cui trova fondamento l'identità veneta, con assunzione del relativo impegno di spesa.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'art. 22 della legge regionale n. 3 del 14.1.2003 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003) autorizza la Giunta regionale, nell'attesa della definizione del nuovo quadro normativo per il settore cultura, a promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta. Le azioni previste dalla norma sono la promozione e il sostegno all'organizzazione di iniziative di ricerca, seminari, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l'espressione e i segni dell'identità veneta.

Con deliberazione n. 4087 del 30.12.2005, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 per l'anno 2006 e seguenti.

A seguito dell'espletamento dell'istruttoria delle istanze presentate per l'anno 2012, si ritiene di poter predisporre un primo provvedimento applicativo per la distribuzione delle risorse regionali a sostegno dei progetti presentati dagli Enti e Associazioni inclusi negli Allegati A e B che formano parte integrante del presente provvedimento, con il quale si propone di impegnare la spesa complessiva di euro 161.800,00 con imputazione al cap. 100626 "Iniziative regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell'identità veneta"di cui euro 61.500,00 a favore degli Enti indicati nell'Allegato A e euro 100.300,00 a favore delle Associazioni indicate nell'Allegato B, del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità.

Con questo provvedimento si propone, inoltre, l'approvazione del nuovo modulo di domanda da utilizzare per la presentazione delle richieste ai sensi della L.R. 3/2003 - art. 22, di cui all'Allegato C, parte integrante del presente atto, modificato a seguito delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi previste dal comma 2, art. 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 cui la Regione ha aderito con la L.R. n. 1/2011, con decorrenza 01.01.2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge 241/1990;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Visto l'art. 22 della legge regionale 14.1.2003, n. 3;
- Vista la deliberazione n. 4087 del 30.12.2005;

delibera

1. di approvare il primo provvedimento applicativo per la distribuzione delle risorse a sostegno dei progetti presentati dagli Enti di cui all'Allegato A per un importo di euro 61.500,00 e dalle Associazioni di cui all'Allegato B per un importo di euro 100.300,00, che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo modulo di domanda da utilizzare per la presentazione delle richieste di contributo ai sensi della L.R. 3/2003 - art. 22, di cui all'Allegato C, che forma parte integrazione del presente provvedimento;
3. di impegnare a favore degli Enti di cui all'Allegato A la spesa di euro 61.500,00 e a favore delle Associazioni di cui all'Allegato B la spesa di euro 100.300,00, sul capitolo 100626 ad oggetto "Iniziative regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell'identità veneta" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che i beneficiari dovranno documentare il contributo concesso secondo quanto previsto al punto 2.8 dell'allegato A alla D.G.R. n. 4087 del 30.12.2005 che approva i criteri e le modalità ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 per l'anno 2006 e seguenti e che l'importo da rendicontare dovrà essere di norma maggiore almeno del 50% rispetto al contributo concesso; tale documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 31.12.2013, pena la decadenza del contributo stesso;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1627 del 31 luglio 2012 pag. 1/3

L.R. 14.01.2003, n. 3 – art. 22 *"Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta"*
Esercizio finanziario 2012

Primo provvedimento applicativo contributi

SOGGETTI PUBBLICI

PROVINCIA DI PADOVA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI AGNA AGNA C.F. 80008770283	"Teatro e musica in piazza - Arte, suono e canto nella tradizione veneta".	Rappresentazioni teatrali classiche e commedie brillanti della cultura e tradizione venete, abbinate a forme di spettacolo musicale di tradizione veneta o eseguite da soggetti, formazioni e gruppi di provenienza regionale	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	1.000,00€
COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO CAMPO SAN MARTINO C.F. 01526860281	Pubblicazione volume di storia locale "I capitelli di Campo San Martino".	La pubblicazione illustra la storia locale vista sotto l'aspetto delle tradizioni religiose ed in particolare dei segni della religione sul territorio: oratori, capitelli, edicole ed immagini sacre che spesso identificano le varie contrade	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	1.500,00€
COMUNE DI CORREZZOLA CORREZZOLA C.F. 80009410285	Rievocazione medioevale "La Marciliana in territorio padovano" - 12^ edizione.	La manifestazione trae origine dalla storia veneta del XIV secolo, culminante con la Guerra di Chioggia e prevede una serie di iniziative legate alla rievocazione medievale delle guerre Veneto-Carraresi in territorio padovano	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€
COMUNE DI PIOVE DI SACCO PIOVE DI SACCO C.F. 80009770282	Premio di Poesia Diego Valeri.	Il Premio, giunto alla 12^ edizione, intitolato al poeta piovese Diego Valeri, è suddiviso in due sezioni: A) "Opera edita o inedita strutturata" alla quale sono ammesse le sillogi ovvero le cosiddette "raccolte" di poesie e B) "Certame Piovese" che consiste nella composizione di un testo a Tema e Forma obbligati	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€

TOTALE: 9.500,00€

ALLEGATOA alla Dgr n. 1627 del 31 luglio 2012 pag. 2/3

PROVINCIA DI ROVIGO

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI FRATTA POLESINE FRATTA POLESINE C.F. 82000450294	Rievocazione storica "La festa di San Martino nella Fratta austriaca" - 11^ edizione.	La manifestazione rievoca drammaticamente e spettacolarmente un alto momento storico-patriottico avvenuto agli albori del Risorgimento, che ebbe come protagonisti i "Carbonari di Fratta Polesine", durante il quale vennero arrestati alcuni esponenti locali illustri. E' prevista la realizzazione di un DVD	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€

TOTALE: 3.000,00€

PROVINCIA DI TREVISO

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI REFRONTOLO REFRONTOLO C.F. 82001670262	"Stupefatte visioni di natura 2012 - Teatro Arte Fotografia".	Rassegna teatrale che prevede la rappresentazione di commedie di grandi autori veneti quali Goldoni, Gallina, una serata dedicata al poeta Andrea Zanzotto e altri spettacoli collegati al Veneto	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	9.000,00€
COMUNE DI VEDELAGO VEDELAGO C.F. 00208680264	2^ Festa delle origini venete.	La manifestazione intende ricreare il modo di vivere rurale tipico del Veneto del secolo scorso, attraverso la riproposizione di antichi mestieri, il "filò", una sfilata di trattori d'epoca e di carrozze, il tutto arricchito dalla presenza di gruppi musicali e da un gruppo folcloristico che proporrà canti e balli ricostruiti attraverso tramandate tradizioni	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€

TOTALE: 12.000,00€

PROVINCIA DI VENEZIA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI TORRE DI MOSTO TORRE DI MOSTO C.F. 00617460274	Mostra "Terra Madre" .	La mostra si inserisce all'interno di una strategia mirante a far emergere l'importanza del pensiero, delle opere e delle ricerche delle artiste italiane nel secondo novecento sino ad arrivare ai nostri giorni. Il tema prescelto "Terra madre", vuole evidenziare come è oggi inteso nel mondo dell'arte il rapporto-uomo natura e, all'interno di questa relazione, la persistenza del pensiero mitico. La quasi totalità delle opere selezionate sono sculture e installazioni	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€

TOTALE: 4.000,00€

ALLEGATOA alla Dgr n. 1627 del 31 luglio 2012

PROVINCIA DI VERONA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI ARCOLE ARCOLE C.F. 83002270235	Fiera Nazionale di San Martino ed Arcole D.O.C. - Edizione 2012.	La fiera si propone come una festa di ringraziamento per il raccolto e festa propiziatoria per l'anno a venire e si rifà esplicitamente alla cultura contadina ed agli antichi cicli rurali, quando cioè l'anno agricolo terminava con la cosiddetta "Estate di San Martino". E' prevista la promozione di prodotti ortofrutticoli locali, oltre ad una rievocazione storica sui "Signori della terra d'Arcole" e sul "Cstrum de Arculis" e l'allestimento di una mostra su Arcole e il Veronese nel periodo veneziano	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€
PROVINCIA DI VERONA VERONA C.F. 00654810233	"Festival Veneto" edizione 2012.	Progetto di diffusione dell'arte e della cultura veneta attraverso la proposta di talenti della contemporanea espressione musicale e di spettacolo in lingua veneta, attraverso la formula del Festival e musica e spettacoli in lingua dialettale	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	25.000,00€

TOTALE: 30.000,00€

PROVINCIA DI VICENZA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI NOVE NOVE C.F. 00295870240	Medoacus, Festa degli antichi popoli. I veneti e l'antica lingua venetica.	La manifestazione vedrà la partecipazione di diverse associazioni che rievocheranno gli usi e costumi, la cultura e le guerre dei popoli europei nel 4° secolo A.C.. Celti, Greci, Romani e Veneti proporranno esibizioni, laboratori, conferenze, cerimonie didattiche per grandi e piccini. L'obiettivo della manifestazione 2012 è quello di far capire qual'era il contesto linguistico (Studio dell'Alfabeto Venetico e dei rapporti commerciali e militari fra i popoli alleati dei Veneti in età preromana)	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€

TOTALE: 3.000,00€

TOTALE GENERALE: 61.500,00€

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1627 del 31 luglio 2012 pag. 1/6

L.R. 14.01.2003, n. 3 – art. 22 *"Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta"*
Esercizio finanziario 2012

Primo provvedimento applicativo contributi

SOGGETTI PRIVATI

PROVINCIA DI BELLUNO

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
CENTRO ECOSTUDI ONLUS PEDAVENA C.F. 05338930968	"Voci, suoni, emozioni dal Massiccio del Grappa".	La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Consorzio delle Pro Loco del Massiccio del Grappa Orientale, prevede la realizzazione di mostre, lezioni tematiche, visite guidate, concerti e la degustazione di piatti tipici della tradizione, nell'intento di promuovere l'identità del territorio del Massiccio del Grappa	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€
CENTRO STUDI STORICI E SOCIO-RELIGIOSI IN PUGLIA-BARI - SEZIONE VENETA PONTE NELLE ALPI C.F. 93322010724	Pubblicazione atti del Convegno Internazionale Italia - Austria "La Presa del Castello di Botestagno, 1511".	La pubblicazione presenta gli atti del Convegno svoltosi a Cortina d'Ampezzo il 29-30 agosto 2011, organizzato per documentare la Battaglia di Ru Secco (Nebbiù) o del Cadore (1508) e per ricordare i 500 anni dallo scontro tra Massimiliano I d'Asburgo e la Serenissima. La pubblicazione sarà tradotta in doppia lingua (Italiano e Tedesco)	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€
SCHOLA CANTORUM DI SANTA GIUSTINA SANTA GIUSTINA C.F. 91004900253	"Le Lamentazioni di Geremia Profeta del compositore bellunese Antonio Miari".	Il progetto, volto alla riscoperta di musicisti e compositori veneti, prevede la trascrizione del quadro n. 3 dell'opera "Le Lamentazioni di Geremia Profeta" del compositore bellunese Antonio Miari e la realizzazione di alcuni concerti di presentazione nei luoghi dove egli visse e soggiornò. E' prevista, inoltre la registrazione di un CD	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettere a) e b) dei criteri	3.000,00€

TOTALE: 11.000,00€

ALLEGATOB alla Dgr n. 1627 del 31 luglio 2012 pag. 2/6

PROVINCIA DI PADOVA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE AMISSI DEA TREBIATURA CAMPODORO C.F. 92176930284	Festa della Trebbiatura - edizione 2012.	La manifestazione prevede la rievocazione di tutte le varie fasi legate alla lavorazione del frumento, la riproposizione dei vecchi mestieri e filò in stalle, la sfilata dei carri con quadri allegorici legati alla vita contadina , e altre attività collaterali di promozione e valorizzazione delle tradizioni contadine e venete in particolare	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATELIER CALICANTO TEOLO C.F. 03535750289	Debutto nazionale dell'Orchestra Popolare del Veneto (e delle Dolomiti).	L'associazione, in occasione dei suoi 30 anni di attività, intende farsi coordinatrice della costituzione di un'orchestra popolare del Veneto composta da circa 25 musicisti che utilizza strumenti strettamente legati alle tradizioni popolari venete (corni delle Alpi, cetre, pive, organetti, armoniche a bocca, percussioni popolari). Il repertorio è composto da centinaia di brani di musica e danze dell'area alpina non molto conosciuto, dove regna sovrano il valzer, accanto a balli di origine più antica come le manfrine, la quadriglia, il galop, la villotta, ecc.	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€
GRUPPO CULTURALE ALDOBRANDINO CONSELVE C.F. 92228700289	Rievocazione storica "Disfida di Aldobrandino".	La manifestazione rievoca un avvenimento accaduto nel 1177, quando il soldato conselvano Aldobrandino, al seguito dell'Imperatore Federico Barbarossa, in visita alla città di Conselve, si rese protagonista di un duello con un soldato tedesco che aveva offeso e denigrato il valore dei soldati italiani	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€
PRO S. MARTINO SAN MARTINO DI LUPARI C.F. 90000800285	"Se brusa a vecia".	Manifestazione che vede il coninvolgimento di famiglie con bambini ai quali le befane regaleranno la tradizionale calzetta, spettacolo di animazione e il tradizionale rogo della vecia		1.400,00€

TOTALE: 13.400,00€

ALLEGATOB alla Dgr n. 1627 del 31 luglio 2012 pag. 3/6

PROVINCIA DI ROVIGO

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
GRUPPO MANIFESTAZIONI VILLA D'ADIGE BADIA POLESINE C.F. 01129860290	11° Raduno Nazionale Polentari d'Italia.	La manifestazione, che si realizzerà a Badia Polesine, vedrà la partecipazione di 17 delegazioni aderenti all'Associazione Polentari d'Italia, che sfileranno nei costumi tradizionali e offriranno una degustazione del proprio prodotto regionale. A corollario della manifestazione è prevista anche una rappresentazione teatrale in dialetto veneto	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	9.000,00€

TOTALE: 9.000,00€

PROVINCIA DI TREVISO

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI ARCADE ARCADE C.F. 92001870267	Manifestazione "Panevin" 2012.	Il Panevin è una tradizione che ha origine nella notte dei tempi e ha interpretazioni diverse in ogni paese o borgata. Una famosa leggenda di origine cristiana fa derivare la tradizione del "Panevin" dai fuochi accesi dai pastori nelle campagne venete per rischiarare la Via ai Re Magi smarritisi nel loro viaggio a Betlemme. Il Panevin di Arcade è ritenuto il più famoso del Veneto con i suoi 10 metri di diametro e 9 metri di altezza	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.500,00€
ASSOCIAZIONE PRO LOCO ASOLO ASOLO C.F. 92000730264	Palio di Asolo e dei Cento Orizzonti 2012.	L'edizione 2012 del Palio di Asolo vede coinvolti nella corsa con le bighe romane, ricostruite fedelmente, le frazioni o località del Comune, che percorreranno il tragitto che Caterina Cornaro fece l'11 ottobre 1489. La manifestazione è arricchita dal Palio dei 100 Orizzonti, che prevede la partecipazione di 11 comuni del circondario e dalla tradizionale Sfilata Storica, in cui si ripercorrerà la storia di Asolo dall'epoca romana fino alla vita cittadina del '900	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€

TOTALE: 8.500,00€

ALLEGATOB alla Dgr n. 1627 del 31 luglio 2012 pag. 4/6

PROVINCIA DI VENEZIA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FIERA DEI OSEI ANNONE VENETO C.F. 02821510274	Mostra "Tra palude e laguna, ambienti e tradizioni venete".	La mostra, che si realizza nell'ambito della 28^ edizione della "Fiera dei Osei", presenta barche ed armi d'epoca, usate in particolar modo nella laguna veneta con la ricostruzione dell'ambiente palustre lagunare e la dimostrazione dal "vivo" della realizzazione degli stampi (Germano Reale, Folaga, ecc.), usati da cacciatori e pescatori	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€
ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL GALUPPI E DELLA MUSICA VENEZIA C.F. 94040750278	"I luoghi di Baldassare" Festival Galuppi e della musica - Edizione 2012.	L'edizione 2012 del Festival presenta un programma ricco e strutturato, con concerti in sedi come sempre insolite e di grande fascino. Il Festival svilupperà, anche nel 2012, le iniziative cui aveva dato il via nelle precedenti edizioni, come la "Linea Verde", dedicata ai giovani talenti, specialmente provenienti dai Conservatori della nostra regione, ma non solo	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€
ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO NOSTRO FOSSO' C.F. 90101220276	Festa dei Veneti - Nona edizione.	La manifestazione, che si svolge a Cittadella, prevede la realizzazione di un convegno, concerti di muica moderna e tradizonale, spettacoli teatrali, di danza, l'apertura di stand con la presentazione di mestieri ed arti tradizionali ed altre attività volte alla promozione e valorizzazione dell'identità veneta	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€
ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA VENETO ORIENTALE PORTOGRUARO C.F. 92003710271	1° Aves Expo Internazionale della Venezia Orientale.	L'esposizione ornitologica, che si svolge presso il PalaExpomar di Caorle, rappresenta un importante momento formativo per tutti gli allevatori degli uccelli indigeni del territorio veneto, ma anche un'occasione per proporre i valori del rispetto della natura	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€
ASSOCIAZIONE TURISTICA SANTO STEFANO CONCORDIA SAGITTARIA C.F. 92031820274	Gara dee Batee - XVIII edizione.	La manifestazione, che si svolgerà sul Fiume Lemene a Concordia Sagittaria, prevede la realizzazione di gare di voga alla veneta riservate sia alla categoria dei campioni del "remo veneziano" sia alla categoria "amatori", la sfilata di un corteo storico con figuranti in costume d'epoca e la "festa del pesce" con la degustazione di pesce fritto e polenta come nella tradizione del luogo	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€
CENTRO PER LO STUDIO E LA TUTELA DEI BENI CULTURALI VENEZIA LIDO C.F. 94015060307	Pubblicazione volume "ARTE (Documento). Rivista di storia e tutela dei Beni Culturali" n. 28.	Il volume corrispondente all'annata 2012 porta avanti le finalità istituzionali della testata, rivolte alla storia, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, prevalentemente di matrice veneta	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€

PRO LOCO MIRANO MIRANO C.F. 90073980279	Mostra: Carlo Preti.	La mostra viene organizzata per celebrare i 10 anni dalla scomparsa di Carlo Preti, insegnante, pittore, grafico pubblicitario, illustratore e creativo che nel 1974 disegnò e creò il "Zogo de l'Oca de Miran" e fu uno dei fondatori di serigrafia artistica "Studio 4" dove ha lavorato con grandi artisti come Capogrossi, Ceroli, Vedova e altri	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€

TOTALE: 29.000,00€

PROVINCIA DI VERONA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE FOLCLORISTICA I TROMBINI DI SAN BARTOLOMEO DELLE MONTAGNE SELVA DI PROGNO SAN BORTOLO C.F. 92003560239	Pubblicazione volume storico-fotografico sulla Lessinia.	La pubblicazione presenta una serie di illustrazioni, selezionate da un vasto archivio di oltre 3500 scatti realizzati tra il 1970 e il 1978 a San Bortolo delle Montagne e intende testimoniare gli usi e i costumi di questo territorio abitato da gente semplice e complicata al contempo	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€
ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI VERONA VERONA C.F. 93151950230	X Edizione campionato veronese di S-cianco.	Lo scopo del campionato è di riappropriarsi degli storici spazi cittadini promuovendo la riscoperta e la diffusione di giochi tradizionali in uso nei secoli passati. In particolare, il gioco dello S-cianco, conosciuto in italiano con il nome di lippa, che ha nel Veneto tradizione antichissima, consiste nel lanciare la lippa (un bastoncino di circa 12 cm di lunghezza) per mezzo di un bastone di circa 40 cm, inviandolo il più lontano possibile dalla mare (sasso circondato da un segno con il gesso che costituisce la base di partenza). Per l'edizione 2012 del campionato è prevista, inoltre una serata di spettacolo di apertura, incontri e convegni con ospiti provenienti da varie regioni italiane ed altre iniziative collaterali	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€
COMITATO PER LA CELEBRAZIONE DELLE PASQUE VERONESI VERONA C.F. 93105870237	Manifestazioni commemorative delle Pasque Veronesi nel 215° anniversario della grande sollevazione scaligera del 1797.	In occasione del 215° anniversario della grande sollevazione scaligera del 1797 il Comitato intende realizzare alcune iniziative commemoriative ed in particolare la rievocazione della battaglia avvenuta in Piazza Bra, il 17 aprile 1797 tra soldati transalpini e truppe austro-venete e popolani veronesi, che vedrà la partecipazione di circa 200 militi storici.	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	9.000,00€

CONSORZIO DI PRO LOCO BASSO VERONESE SAN PIETRO DI MORUBIO C.F. 03159140239	Pubblicazione volume "I nostri paesi a volo d'angelo, un viaggio tra arte e tradizioni della pianura veronese, mantovana e rodigina".	Il volume ripercorre le tradizioni della terra veronese, illustrando le mostre, i mercati, le bande musicali, le fiere, le leggende e i personaggi poco conosciuti che hanno fatto la storia dei piccoli centri	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	1.500,00€
UNIVERSITÀ POPOLARE DI LAVAGNO LAVAGNO C.F. 03937550238	Progetto "Vivere Lavagno". La voce della valle pretoriense.	Il progetto prevede l'implementazione di un "sito internet" che pubblicherà ricerche inedite, sul territorio di Lavagno e della Val di Mezzane, che saranno presentate in otto lezioni tematiche su: storia, musica, tradizioni culturali, arte e territorio, antichi mestieri, architettura militare, i paleoveneti e i fenomeni di emigrazione	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€

TOTALE: 21.500,00€

PROVINCIA DI VICENZA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE PERFAR-EVENTI FARA VICENTINO C.F. 93031070241	"Fara che spettacolo: piccola rassegna di teatro e cabaret in dialetto veneto - Sesta edizione".	La rassegna prevede la rappresentazione di tre spettacoli in dialetto veneto, realizzati da compagnie amatoriali del vicentino, con lo scopo di diffondere e mantenere viva la cultura veneta fra tradzione e attualità	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	900,00€
CONSORZIO DI PRO LOCO ASTICO-BRENTA SANDRIGO C.F. 80028950246	Convegno e pubblicazione del volume "Venezia e l'Oriente: un'eredità culturale".	Il progetto mira a riscoprire la presenza veneziana ad Oriente nel corso dei secoli e nasce dalla volontà di dare voce a quel "guardare oltre l'orizzonte" che fu una delle caratteristiche culturali della Serenissima Repubblica	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€
PRO LOCO DI VILLAGA VILLAGA C.F. 02264210242	Presepe vivente in grotta San Donato di Villaga.	La Sacra rappresentazione, che si svolge con cadenza biennale, si realizza all'interno delle grotte naturali site sui Colli Berici in uno scenario di grande fascino, dove si trovano anche i resti di un millenario monastero, e vede il coinvolgimento di circa 150 figuranti	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€

TOTALE: 7.900,00€

TOTALE GENERALE: 100.300,00€

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 1627 del 31 luglio 2012

Marca da bollo
Euro 14,62
Esenti Enti pubblici e Onlus certificate

Alla Regione del Veneto
Giunta Regionale
DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Cannaregio, 168
30121 VENEZIA

ENTE/ASSOCIAZIONE .....

CODICE FISCALE **(obbligatorio)** .....

DATA DI COSTITUZIONE _____ NATURA GIURIDICA (vedi tabella allegata) codice _____. _____. _____ descrizione .....

LEGALE RAPPRESENTANTE .....

SEDE LEGALE VIA ..... CAP .....

COMUNE DI ..... PROVINCIA .....

TELEFONO ..... TELEFAX ..... E-MAIL .....

SITO INTERNET .....

CHIEDE

di essere ammesso a fruire dei benefici di cui alla **L.R. 14.01.2003, n. 3 – art. 22** in relazione al seguente progetto:

.....

.....

.....

CONTRIBUTO RICHIESTO .....

LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA .....

DATA REALIZZAZIONE INIZIATIVA IL __/__/__ DAL __/__/__ AL __/__/__

A TAL FINE:

allega

- relazione illustrante finalità e modalità di realizzazione della proposta progettuale (se non già prodotta all'atto di precedente domanda, in data __/__/__)
- piano finanziario dettagliato con indicate le spese e le ipotesi di entrate (se non già prodotta all'atto di precedente domanda, in data __/__/__; se non sono previste entrate ciò deve essere espressamente indicato)
- solo per i soggetti privati, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata (se non già prodotta all'atto di precedente domanda, in data __/__/__)

dichiara

- che l'Ente richiedente non persegue finalità di lucro
- di impegnarsi a svolgere l'iniziativa indipendentemente dall'importo dell'eventuale contributo regionale

ALLEGATOC alla Dgr n. 1627 del 31 luglio 2012 pag. 2/2

☐ di non avere presentato domanda di contributo per la medesima iniziativa ai sensi di altre leggi regionali

☐ di avere presentato domanda per la medesima iniziativa ai sensi della/e L.R. n._____ del_____ in data _____

☐ di avere presentato analoga domanda di contributo ad altra/e Pubbliche Amministrazioni (specificare quale/i): _____

dichiara inoltre

(solo per i soggetti privati)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

☐ che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell'ente che rappresenta nonché la titolarità di organi del medesimo ente è onorifica e dà luogo esclusivamente ad eventuali rimborsi spese, come previsto dall'art. 6 comma 2 del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010

☐ che l'ente che rappresenta è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, in quanto trattasi di _____ ①

① sono escluse dall'applicazione della normativa citata le università, enti e fondazioni di ricerca, le camere di commercio, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale e altri elencati al comma dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010.

Data _____ firma

_____

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo Dott.ssa Maria Teresa De Gregorio. Competono all'interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003, che potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1628 del 31 luglio 2012

Acquisto e distribuzione gratuita di n. 500 copie del libro "Lupi e uomini. Il grande predatore è tornato" (Autore: Daniele Zovi), edita da Terra Ferma Edizioni srl (Crocetta del Montello - TV). Autorizzazione (art.1, 2° comma della L.R. n. 50/93).

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:

Vengono autorizzati l'acquisto e la distribuzione gratuita di n. 500 copie del libro "Lupi e uomini. Il grande predatore è tornato" personalizzate con il logo regionale. Detta opera, a carattere divulgativo, introduce il tema del ritorno del grande predatore nel territorio veneto, sia sotto i profili tecnico-gestionali, sia sotto i profili culturali.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

In materia faunistica si è andato sviluppando negli ultimi anni un dibattito ed un confronto sulle problematiche poste dal ritorno, nelle regioni del nord d'Italia, dei grandi carnivori. Trattasi di una dinamica che deve essere opportunamente assecondata nel rispetto dei regimi di protezione sanciti a livello comunitario e nazionale, in un contesto fortemente improntato:

- da trasparenza conoscitiva a beneficio della collettività (che deve essere sensibilizzata sul significato ecologico di detta presenza e sulla sussistenza, accanto alle problematiche gestionali, di opportunità di valorizzazione dell'immagine dei territori che ospitano la specie lupo);
- dall'apprestamento delle idonee strategie amministrativo-gestionali atte a prevenire/risolvere gli impatti che possono derivare dalla presenza di detti carnivori, oggi assolutamente sporadici ma in grado di consolidare la propria presenza.

La Regione Veneto già sta sperimentando, in stretta collaborazione con Provincie e Corpo Forestale dello Stato, la strategia gestionale assunta a livello nazionale avuto riguardo alla specie orso. Spiccano senza dubbio il sistema di monitoraggio/allerta e la "corsia preferenziale" riservata al pagamento sollecito ed integrale dei danni arrecati alle produzioni agro-zotecniche.

In questi ultimi tempi taluni avvistamenti ed alcune analisi biologiche hanno dimostrato la presenza del lupo nel nostro territorio regionale (almeno due soggetti, un maschio ed una femmina, nel Parco della Lessinia).

Per questa specie vanno senza dubbio riproposte le strategie sviluppate per la specie orso: garanzia del regime di protezione; azione di sensibilizzazione nei confronti delle comunità locali; apprestamento di un idoneo sistema gestionale.

Non v'è dubbio che il lupo, nell'immaginario collettivo, può ancora evocare, più d'ogni altra specie, situazioni di vulnerabilità nei confronti della predazione. Ne consegue che, per detta specie, si renderebbe senza dubbio un'azione di informazione che, attraverso una "lettura" del passato ed una conoscenza del fenomeno al giorno d'oggi, favorisca il diffondersi della curiosità più che lo svilupparsi di preoccupazioni infondate.

È sulla base di dette premesse che viene oggi valutata favorevolmente l'ipotesi di proporre un'iniziativa divulgativa consistente nella messa a disposizione degli "addetti ai lavori" e dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione faunistica del territorio del libro "Lupi e uomini. Il grande predatore è tornato" di Daniele Zovi, opera di interessante lettura adatta ad introdurre il delicato tema sulla base di profili tecnici e culturali.

L'offerta formalizzata da detta casa editrice, agli atti dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, prevede la fornitura alla Regione Veneto di numero 500 copie, "personalizzate" con logo della Regione Veneto, aventi caratteristiche tipografiche di adeguata qualità, con costo complessivo pari a Euro 5.625,00= (IVA assolta dall'Editore), corrispondente ad un costo unitario pari ad euro 11,25.

Si dispone quindi l'autorizzazione all'acquisto delle suddette copie, nonché, l'assunzione dell'impegno contabile per una somma complessiva pari ad Euro 5.625,00= a favore di Terra Ferma Edizioni srl, con sede A Crocetta del Montello (Treviso) Via delle Industrie, 1 (P.IVA 02762490247), a valere sul competente capitolo n. 100631 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012 che presenta sufficiente disponibilità.

Al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, in esecuzione di quanto sopra, competono:

- la trasmissione di copia del presente atto alla Ditta Terra Ferma Edizioni srl per l'avvio delle attività concernenti la fornitura che dovrà essere perfezionata nel corso del mese di settembre salvo proroghe concesse dal Dirigente dell'U. P. Caccia e Pesca;
- l'approvazione del piano di distribuzione gratuita delle copie acquisite, sentito il competente Assessorato regionale;
- la liquidazione del corrispettivo ad avvenuta consegna dei volumi.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Richiamato l'art.1, comma 2 della L.R. n. 50/93;

Riassunte le valutazioni di opportunità di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto delle disponibilità recate dal capitolo n. 100631 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012 che presenta sufficiente disponibilità:

delibera

1. Di autorizzare, ai sensi e per i fini di cui all'art.1, comma secondo della L.R. n. 50/93 l'acquisto e la distribuzione gratuita di n. 500 copie del libro "Lupi e uomini. Il grande predatore è tornato" di Daniele Zovi, edito da Terra Ferma Edizioni srl, con onere a carico del bilancio regionale, per un importo complessivo pari a euro 5.625,00= (IVA assolta dall'editore);

2. di disporre, a favore di Terra Ferma Edizioni srl con sede a Crocetta del Montello (Treviso) - Via delle Industrie, 1 (P.IVA 02762490247), il correlato impegno contabile per una somma pari ad € 5.625,00= a valere sul competente capitolo n. 100631 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012 che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, in esecuzione di quanto sopra, competono:

- la trasmissione di copia del presente atto alla Ditta Terra Ferma Edizioni srl per garantire l'avvio delle attività concernenti la fornitura, che dovrà essere perfezionata nel corso del mese di settembre salvo proroghe concesse dal Dirigente dell'U. P. Caccia e Pesca;
- l'approvazione del piano di distribuzione gratuita delle copie acquisite, sentito il competente Assessorato regionale;
- la liquidazione del corrispettivo ad avvenuta consegna dei volumi.

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5 di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1633 del 31 luglio 2012

Presentazione del progetto "STOP FOR-BEG - AgainST emerging fOrms of trafficking in Italy: exPloited immigrants in the international phenomenon of FORced BEGgging" a valere sul Programma di prevenzione e lotta contro il crimine 2007-2013 - Avviso pubblico "Trafficking in Human Beings - THB (HOME/2012/ISEC/AG/THB) annualità 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale dispone la partecipazione regionale all'avviso pubblico "Trafficking in Human Beings - THB (HOME/2012/ISEC/AG/THB)" annualità 2012, a valere sul Programma di prevenzione e lotta contro il crimine, con il progetto "STOP FOR-BEG -AgainST emerging fOrms of trafficking in Italy: exPloited immigrants in the international phenomenon of FORced BEGgging", dando mandato alla struttura competente, l'Unità di Progetto Flussi Migratori, a porre in essere tutti gli adempimenti formalmente necessari.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Il Programma di prevenzione e lotta contro il crimine è stato istituito con Decisione del Consiglio 2007/125/JUA del 12 febbraio 2007, e rientra nel programma generale Security and Safeguarding Liberties (ISEC) (Salvaguardia e Sicurezza delle Libertà).

Per il periodo 2007-2013 è previsto il finanziamento di interventi volti a prevenire e contrastare ogni tipo di crimine legato alla tratta di esseri umani, al terrorismo, allo sfruttamento minorile, al traffico illecito di armi, alla corruzione e alle frodi.

La dotazione finanziaria per l'intero periodo ammonta a 600 milioni di euro.

L'avviso pubblico Trafficking in Human Beings - THB (HOME/2012/ISEC/AG/THB), si propone di intensificare l'impegno dell'Unione europea nella lotta alla migrazione forzata a scopo di sfruttamento a cui sono costretti ogni anno migliaia di persone nel mondo e che nel Veneto, come in altri paesi europei, costituisce uno degli aspetti del fenomeno migratorio per il quale è necessario approntare efficaci forme di contrasto, prevedendo azioni e interventi in stretta collaborazione con i diversi soggetti del territorio operanti nell'ambito dell'immigrazione.

In particolare l'avviso per il 2012 prevede quali azioni prioritarie quelle di:

- stabilire partenariati che coinvolgano i vari attori del sistema, includendo i settori pubblico e privato;
- ridurre la richiesta di prodotti o servizi ai quali sono particolarmente esposte le vittime della migrazione forzata aumentando la consapevolezza tra i datori di lavoro;
- assistere le vittime di tale migrazione, attivando misure per proteggere in particolare i bambini;
- perseguire e indagare i trasgressori; aumentare una cooperazione fattiva tra agenzie delle forze dell'ordine;
- incentivare la ricerca sulle nuove forme di migrazione forzata, inclusa quella finalizzata all'accattonaggio forzato, i matrimoni imposti, la rimozione di organi etc.;
- formare gli operatori impegnati nel settore della lotta ad ogni forma di migrazione forzata, per una maggiore sensibilizzazione ed identificazione del fenomeno.

Il cofinanziamento totale a disposizione ammonta a 6 milioni di euro, e potrebbe aumentare nel caso di modifiche al Programma annuale ISEC 2012.

I progetti proposti possono essere o progetti transnazionali (che coinvolgono partner in almeno due Stati Membri o almeno uno Stato Membro e uno Stato candidato); oppure progetti nazionali, realizzati in un singolo Stato Membro.

Il termine per la presentazione dei progetti è fissato per il 28 agosto 2012.

Ciò premesso, l'Unità di progetto Flussi Migratori intende presentare, in qualità di coordinatore, una proposta progettuale a valenza nazionale dal titolo "STOP FOR-BEG -AgainST emerging fOrms of trafficking in Italy: exPloited immigrants in the international phenomenon of FORced BEGgging" (Stop all'accattonaggio - Contro forme emergenti di tratta in Italia: immigrati sfruttati e vittime di traffico nel fenomeno internazionale dell'accattonaggio forzato), con la quale, coerentemente con quanto previsto dall'avviso, si propone di promuovere e migliorare la cooperazione e il lavoro di rete tra Forze di Polizia, Enti Pubblici, Organizzazioni non governative (O.N.G.), al fine di attivare interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno della migrazione forzata e dell'immigrazione irregolare a scopo di accattonaggio e alla protezione delle vittime di tale forma di fenomeno migratorio. Si prevede, in particolare, lo sviluppo di un piano di azione volto a:

- implementare una ricerca-azione sulle nuove forme di migrazione forzata con particolare riferimento all'accattonaggio, volta alla conoscenza del fenomeno e al contatto della popolazione dedita alla mendicanza e finalizzato all'identificazione e tutela delle persone vittime di tratta a scopo di accattonaggio presenti sul territorio del Triveneto;
- formare gli operatori che si occupano del fenomeno nelle sue varie forme, della migrazione forzata e gli operatori di polizia per la codificazione di buone prassi in materia di segnalazione e invio, identificazione, assistenza e protezione delle vittime di tale fenomeno a scopo di accattonaggio al fine di costruire un modello operativo volto a far uscire i soggetti dal fenomeno dell'immigrazione clandestina e comunque dal circuito nel quale sono stati forzatamente inseriti e al contrasto alle reti criminali;
- favorire la costruzione di un network europeo sulla migrazione forzata a scopo di accattonaggio con soggetti delle reti nazionali antitratta dei paesi di destinazione delle vittime, rilevati attraverso la ricerca -azione. Il network sarà finalizzato allo sviluppo del monitoraggio del fenomeno, e mirerà a promuovere attività di prevenzione;
- Promuovere azioni di sensibilizzazione sul territorio in merito al fenomeno al fine di favorire atteggiamenti inclusivi della popolazione locale nei confronti dei cittadini oggetto di immigrazione forzata.

La proposta progettuale, della durata di 15 mesi, prevede una partnership, che potrebbe essere suscettibile di variazioni e che allo stato attuale coinvolge, oltre la Regione del Veneto, i seguenti soggetti: il Comune di Venezia, il Comune di Verona, il Comune di Padova, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano, il Centro Interdipartimentale di ricerca

e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, diverse associazioni di volontariato operanti nel territorio: Associazione Mimosa, Associazione Volontarius, Cooperativa Equolity, Caritas di Udine e Associazione Etnoblog.

Il costo totale della proposta progettuale ammonta a 275.000,00 euro e il contributo comunitario potrà coprire fino al 90% delle spese ammissibili. La restante quota del 10% verrà suddivisa tra il soggetto proponente e i partner di progetto.

Considerata dunque l'importanza dell'azione progettuale in parola entro le complessive politiche di gestione e governo dell'immigrazione della Regione del Veneto, si propone di autorizzare la presentazione del progetto "STOP FOR-BEG -AgainST emerging fOrms of trafficking in Italy: exPloited immigrants in the international phenomenon of FORced BEGgging", individuando nell'Unità di Progetto Flussi Migratori la struttura responsabile per l'implementazione del progetto, qualora la proposta progettuale superi le fasi di valutazione da parte dei competenti uffici della Commissione Europea.

Il relatore conclude l'intervento sottoponendo all'approvazione il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Decisione 2007/125/JUA della Consiglio europeo del 12 febbraio 2007 che ha istituito il Programma di prevenzione e lotta contro il crimine 2007-2013 (Prevention of and Fight against Crime 2007-2013);

- Visto l' Avviso pubblico Trafficking in Human Beings - THB (HOME/2012/ISEC/AG/THB), annualità 2012.

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che si danno qui per integralmente riportate, la partecipazione dell'Unità di Progetto Flussi Migratori, in qualità di coordinatore, al progetto titolato "STOP FOR-BEG -AgainST emerging fOrms of trafficking in Italy: exPloited immigrants in the international phenomenon of FORced BEGgging", di cui all'avviso Trafficking in Human Beings - THB (HOME/2012/ISEC/AG/THB), annualità 2012, pubblicato dalla Commissione Europea, nell'ambito del Programma di prevenzione e lotta contro il crimine 2007-2013;
2. Di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori, ai fini della partecipazione all'avviso di cui al punto precedente, alla presentazione della necessaria documentazione e alla firma dei documenti indispensabili al perfezionamento della candidatura in qualità di coordinatore di progetto, nonché all'assolvimento dei conseguenti adempimenti progettuali;
3. Di rinviare, ad avvenuta approvazione del progetto da parte dei competenti uffici della Commissione Europea, l'adozione dei necessari atti amministrativi;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1634 del 31 luglio 2012

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 e s.m.i.. Autorizzazione al rinnovo della convenzione annuale con ARPAV per le attività di supporto al funzionamento del Centro Funzionale Decentrato presso la Protezione Civile Regionale per il periodo dall'08 agosto 2012 al 07 agosto 2013.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) è la struttura tecnica regionale responsabile, sia nella fase di previsione che nella fase di monitoraggio e sorveglianza, della valutazione della rilevanza degli eventi meteorologici attesi, dei possibili conseguenti effetti al suolo e del livello di criticità complessivamente atteso nel territorio regionale e della diramazione delle allerta di protezione civile. La convenzione dell'importo di € 610.000,00 annui garantisce la presenza e la turnazione di personale ARPAV nella sala operativa del C.F.D. con presidio H8 nei giorni feriali e H6 nei giorni prefestivi e festivi e un servizio di pronta disponibilità diurna e notturna. Tale modello di presidio si applica in assenza di criticità oppure in condizioni di criticità idrogeologica o idraulica ordinaria, mentre con criticità moderata o elevata è previsto il presidio H24 della sala operativa del C.F.D.

L' Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La Giunta regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 2130 in data 29.07.2008, ha affidato all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) le attività di supporto al funzionamento del Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) e al presidio della sala operativa del Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.), presso la Struttura regionale di Protezione Civile.

Con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'ARPAV ed è stata autorizzata, l'Agenzia in parola, all'assunzione di personale tecnico per l'espletamento delle attività di supporto alle due sale operative.

Con successiva deliberazione n. 837 in data 31.03.2009, la Giunta regionale del Veneto ha dichiarato attivo e operativo il C.F.D. della Regione del Veneto per il rischio idrogeologico ed idraulico, a decorrere dal 2 aprile 2009.

Con deliberazione n. 1946 in data 27/07/2010, la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato il rinnovo della convenzione con ARPAV relativa all'affidamento delle attività di supporto del C.F.D. e della sala operativa del Co.R.Em. presso l'Unità di Progetto Protezione Civile regionale, per l'ulteriore periodo di anni uno (8 agosto 2010 - 7 agosto 2011).

Con deliberazione n. 1364 in data 03/08/2011, la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato il rinnovo della convenzione con ARPAV relativa all'affidamento delle attività di supporto del C.F.D. e della sala operativa del Co.R.Em. presso l'Unità di Progetto Protezione Civile regionale, per l'ulteriore periodo di anni uno (8 agosto 2011 - 7 agosto 2012).

In data 23/12/2011 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione del Veneto e l'ARPAV con validità dall'8 agosto 2011 al 7 agosto 2012. Come detto, infatti, la durata della stessa è prevista, ex art. 8, in anni uno ed è rinnovabile per "concorde ed espressa volontà delle parti e previa autorizzazione della Giunta Regionale".

Va ricordato che a far data dal 20 aprile 2009, data in cui è stata rilasciata dal Dipartimento della Protezione Civile, l'autorizzazione all'espletamento delle attività del Centro Funzionale regionale, l'ARPAV ha garantito il regolare funzionamento dello stesso, assicurando la presenza di personale tecnico specialistico con turnazioni in H12 tutti i giorni dell'anno ad eccezione dei sabati e dei giorni festivi per i quali era previsto il presidio in H6 e con la copertura, per il restante orario, attraverso il servizio di pronta disponibilità.

Nell'ambito del C.F.D., in accordo con quanto previsto nella convenzione sottoscritta in data 23/12/2011, all'ARPAV sono affidate le attività di supporto tecnico-operativo della terza area funzionale del Centro. Tra queste sono ricomprese, tra l'altro, la gestione, il controllo e la manutenzione degli apparati di comunicazione, la manutenzione della logistica della sala operativa, l'acquisizione e la presa visione quotidiana delle previsioni meteorologiche a scala sinottica e regionale e delle valutazioni delle condizioni di criticità idrogeologica, idraulica e valanghiva attese nelle rispettive zone di allerta, la predisposizione e l'invio dell'informativa giornaliera al Dipartimento della Protezione Civile.

L'ARPAV è tenuta, inoltre, alla gestione delle chiamate da e verso gli Enti esterni e alla gestione dello scambio informativo verso le altre strutture componenti il C.F.D., alla gestione e all'aggiornamento del sito internet regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile - Centro Funzionale Decentrato dedicato all'informazione degli utenti sia in condizioni ordinarie che in allerta e alla gestione e aggiornamento, in accordo con l'Unità di Progetto Protezione Civile, del database generale con i riferimenti e i recapiti telefonici e fax degli enti e degli utenti destinatari, rispettivamente, dei prodotti e dei servizi resi dal C.F.D.

Con nota n. 84815 in data 20/07/2011 il Direttore Generale di ARPAV ha inoltrato alla Regione del Veneto una proposta di riorganizzazione dell'attività di supporto di ARPAV presso la sala operativa del C.F.D., al fine del miglior utilizzo delle risorse disponibili di personale.

Con il presente provvedimento, in considerazione della necessità di garantire le attività di previsione e prevenzione svolte con il supporto necessario nelle specifiche materie di competenza da parte di ARPAV, si propone di procedere al rinnovo della convenzione annuale di cui trattasi, recependo la proposta formulata dal Direttore Generale di ARPAV per il periodo dall'8.08.2012 al 7.08.2013, e di darne comunicazione ad ARPAV per i provvedimenti di propria competenza,

Si propone pertanto di autorizzare il Dirigente dell'Unità di Progetto Protezione Civile alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione del Veneto e l'ARPAV avente validità dall'8.08.2012 al 7.08.2013 secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (allegato A), autorizzando altresì il Dirigente ad apportare al suddetto schema le modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione.

Visto la sussistenza del relativo residuo attivo sul corrispondente capitolo in entrata n. 100867 del bilancio annuale di previ-

sione dell'esercizio 2012, si rende necessario procedere all'impegno di spesa di euro 610.000,00 demandando al Dirigente l'individuazione dei capitoli del Bilancio regionale nei quali impegnare la somma complessivamente necessaria per ulteriori oneri che si rendessero necessari.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge N° 225/1992 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile" così come modificata dalla Legge N° 100/2012;

Vista la DPCM 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 1946 in data 27/07/2010;

Vista la D.G.R. n. 1364 in data 03/08/2011;

Vista la Legge regionale 1/1997;

Vista la Legge regionale 11/2001

delibera

1. Di autorizzare il rinnovo della convenzione con ARPAV relativa alle attività di supporto al funzionamento del Centro Funzionale Decentrato, presso l'Unità di Progetto Protezione Civile Regionale, per l'ulteriore periodo di anni uno (08 agosto 2012 - 07 agosto 2013) secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (allegato A);
2. Di impegnare a favore di ARPAV la spesa di euro 610.000,00 sul capitolo n. 100867 "Trasferimenti per azioni in materia di Protezione Civile a carico del Fondo regionale di Protezione Civile" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2012 che presenta sufficiente disponibilità.
3. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
4. Di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Protezione Civile individuato quale Responsabile del Centro Funzionale Decentrato, dell'esecuzione del presente atto, autorizzandolo altresì ad apportare allo schema di convenzione di cui all'art. 1 le modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione.
5. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1634 del 31 luglio 2012 pag. 1/11

DGR n. DEL . Direttiva del P.C.M. del 27 febbraio 2004.

Affidamento ad ARPAV delle attività di supporto al funzionamento del Centro Funzionale Decentrato presso la Protezione Civile Regionale

CONVENZIONE

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____, in Venezia-Marghera, via A. Paolucci n. 34, presso la sede regionale di Protezione Civile, sono presenti i signori:

- Ing. Roberto Tonellato, nato a Treviso, il 26/09/1953 domiciliato per la carica in Venezia, presso la Giunta Regionale del Veneto, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, in qualità di Dirigente dell'Unità di Progetto Protezione Civile e Responsabile del Centro Funzionale Decentrato, delegato alla sottoscrizione della presenta Convenzione, giusta Delibera di Giunta Regionale n.2340 in data 28/09/2010 esecutiva ai sensi di legge;
- Dr. Carlo Emanuele Pepe nato a Padova, il 10/01/1964, domiciliato per la carica in Padova, presso l'ARPAV – Direzione Generale, via Matteotti, 27, C.F. 92111430283, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'ARPAV, in qualità di Direttore Generale;

Le parti, come sopra convenute, **premettono che**:

- vista la legge N. 225/1992 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile" così come modificata dalla legge N. 100/2012, tutte le attività svolte dal Centro Funzionale Decentrato sono attività di Protezione Civile;
- con deliberazione n. 20 del 18 gennaio 2002, la Giunta Regionale del Veneto ha aderito all'iniziativa per la realizzazione del "Progetto Centri Funzionali per il monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, nonché per la previsione e l'allerta meteorologica ai fini di protezione civile", coordinata dalla Regione Basilicata sulla base delle specifiche tecniche concordate a livello nazionale, per consentire l'allertamento preventivo delle popolazioni sottoposte al rischio idrogeologico;

- con “Convenzione tra la Regione Basilicata, il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione del Veneto per la realizzazione del progetto dei Centri Funzionali”, sottoscritta in data 10 ottobre 2003, sono stati, tra l’altro, previsti alcuni obblighi a carico della Regione e in particolare l’impegno a garantire il funzionamento del Centro Funzionale su tutto l’arco delle 24 ore, a seconda delle modalità stabilite nei propri disciplinari di allertamento, ovvero, in mancanza dei disciplinari, su richiesta motivata del Dipartimento della Protezione Civile;
- sulla base delle direttive nazionali in materia di previsione del rischio, secondo le determinazioni del “tavolo politico” costituito dai referenti politici di settore di tutte le regioni e presieduto dall’assessore della Regione “capofila” Friuli Venezia Giulia, condivise in sede di confronto con i rappresentanti del Dipartimento e della compagine politica nazionale, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2012 in data 27 giugno 2006, è stato costituito il “Centro Funzionale Decentrato” (di seguito “C.F.D.”);
- al Gabinetto del Presidente – Unità di Progetto Protezione Civile compete, attraverso il C.F.D. l’onere di mantenere i rapporti con le altre strutture di protezione civile, regionali e statali, ivi compresi i restanti Centri Funzionali regionali, nonché l’emissione e la diffusione dell’avviso di criticità;
- per ottenere l’autorizzazione all’attivazione del C.F.D., così come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, è stato necessario dotare il centro stesso di un organigramma funzionale per l’espletamento dei compiti di sorveglianza e monitoraggio e sufficiente a garantire le attività conseguenti a un possibile stato di allerta regionale o nazionale (anche in H24);
- la Segreteria Regionale per l’Ambiente – Unità di Progetto Protezione Civile, nell’ambito delle competenze previste dalla succitata deliberazione n. 2012 in data 27/06/2006, ha provveduto all’assunzione di personale idoneo per l’espletamento delle attività inerenti al presidio e al funzionamento della sala operativa del C.F.D., con una serie di contratti a tempo determinato e attingendo da graduatorie utili già a disposizione dell’Amministrazione;
- stante le caratteristiche dei contratti di cui sopra, riferiti a personale non stabilizzabile a norma delle vigenti disposizioni statali e regionali, il personale impiegato non è più in servizio presso

l'Amministrazione Regionale; conseguentemente, con deliberazione della Giunta Regionale n. 4446 in data 28/12/2007, è stato affidato ad ARPAV la fornitura di prestazioni di servizi per garantire le attività del C.F.D., attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, rimanendo in capo all'Unità di Progetto Protezione Civile l'intera funzione decisionale, il coordinamento e il controllo;

- con nota n. 1438 in data 01/02/2008 l'ARPAV ha rilevato l'impossibilità di provvedere alla prestazione richiesta in quanto la Legge Finanziaria statale 2008 non consentiva l'assunzione di personale a tempo determinato, ma unicamente a tempo indeterminato;
- altra struttura fondamentale dell'Unità di Progetto Protezione Civile è la sala operativa del Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.) che viene presidiata secondo specifico protocollo;
- attualmente il funzionamento della terza area del C.F.D. e della sala operativa del Co.R.Em. è garantito con un modello di presenza giornaliera in H8 e programma di reperibilità per l'orario rimanente. Tale modello garantisce, sia in situazioni normali che in emergenza, la gestione del sistema di scambio informativo, il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di interscambio dati, la gestione dei sistemi HW e SW, la visualizzazione e interpretazione dei dati relativi a fenomeni in atto e la predisposizione degli avvisi, la relativa asseverazione e diffusione agli enti territoriali interessati;
- con deliberazione n. 2130 in data 29/07/2008, la Giunta Regionale ha affidato ad ARPAV le prestazioni di servizi per sostenere le attività di supporto al pieno funzionamento del C.F.D. e al presidio della sala operativa del Co.R.Em, attraverso l'assunzione di 17 specifiche figure professionali a tempo indeterminato e la messa a disposizione di ulteriori 4 unità per l'espletamento delle attività nell'ambito della terza area funzionale del C.F.D.;
- mediante apposite convenzioni, stipulate annualmente tra la Regione del Veneto ed ARPAV, sono stati, tra l'altro, concordati i compiti dell'ARPAV in relazione alle attività di supporto al pieno funzionamento del C.F.D. e al presidio della sala operativa del Co.R.Em.;
- con deliberazione n. 837 in data 31.03.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha dichiarato attivo e operativo il C.F.D. della Regione del Veneto per il rischio idrogeologico ed idraulico, a

decorrere dal 2 aprile 2009. A partire da novembre 2009 il C.F.D. svolge, inoltre, un servizio di previsione e monitoraggio della criticità valanghiva per il periodo da novembre a maggio.

- con lettera in data 20/07/2011 prot. n. 84815, il Direttore Generale di ARPAV ha proposto, al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile, un nuovo modello di presidio della sala operativa del C.F.D. al fine di un migliore utilizzo delle risorse di personale disponibili ed ha segnalato l'impossibilità di garantire, per l'annualità 2011-2012, il presidio della sala operativa del Co.R.Em. per la carenza di personale tecnico dedicato. Infatti a seguito della situazione di difficoltà economico finanziaria di ARPAV non è stato possibile dar seguito alla sostituzione di n. 3 unità di personale turnista, assunto a seguito della succitata deliberazione n. 2130 in data 29/07/2008 e cessato a vario titolo o in aspettativa alla data di rinnovo del presente contratto (8 agosto 2011);
- con la medesima nota, il Direttore Generale di ARPAV ha assicurato che con il nuovo modello organizzativo proposto e con le risorse di personale disponibili, è possibile garantire la copertura dei turni di pronta disponibilità descritti nel successivo articolo 2, nonché mettere a disposizione una maggiore quantità di ore lavoro di tecnici specializzati da dedicare a specifici programmi di sviluppo. Tra quest'ultimi è di rilevante importanza per l'Amministrazione Regionale e per l'aumento della funzionalità del C.F.D., l'implementazione, sviluppo e formazione nel settore della modellistica idrologica e idraulica;
- il costo stimato per il personale ARPAV e di struttura, necessario per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione per il periodo 2012-2013, è complessivamente valutato, forfettariamente, pari a 610.000,00 Euro annui.

Ciò premesso tra le parti contraenti, come sopra rappresentate, in conformità alle deliberazioni della Giunta Regionale già citate nelle premesse e, da ultima, alla deliberazione n. 1946 del 27/07/2010, **si conviene e si stipula quanto segue:**

Articolo 1 – Oggetto

La Regione del Veneto affida all'ARPAV le attività tecnico-operative di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4 relative alla terza area funzionale del Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) di cui alla

deliberazione della Giunta Regionale n. 2012 del 27 giugno 2006, al fine di garantire il pieno funzionamento del C.F.D., quale supporto tecnico-operativo al Gabinetto del Presidente – Unità di Progetto Protezione Civile.

Articolo 2 – Principali compiti dell' ARPAV (attività ordinaria)

L'ARPAV deve:

A. Garantire, in assenza oppure, di norma, in presenza di criticità idrogeologica o idraulica ordinaria, il presidio, nei giorni ferali, della sala operativa del C.F.D. in modalità H8 con n. 2 unità di personale nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 16.00. È previsto inoltre un turnista di supporto (sempre nella fascia oraria 8.00 – 16.00) che potrà entrare in servizio in caso di necessità particolari, imprevisti o altro. Tre turnisti saranno, inoltre, in pronta disponibilità dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

B. Garantire, in assenza oppure, di norma, in presenza di criticità idrogeologica o idraulica ordinaria, il presidio, nei giorni di sabato e festivi, della sala operativa del C.F.D. in modalità H6 con n. 2 unità di personale nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 14.00. È previsto inoltre un turnista di supporto (sempre nella fascia oraria 8.00 – 14.00) che potrà entrare in servizio in caso di necessità particolari, imprevisti o altro. Tre turnisti saranno, inoltre, in pronta disponibilità dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

C. Fornire supporto alle attività di Protezione Civile in Sala Operativa del Co.R.Em., mediante impiego del personale ARPAV in turno di pronta disponibilità CFD, su richiesta del responsabile del Centro Funzionale – Dirigente Regionale della U.P. Protezione Civile, in occasione di situazioni emergenziali che determinano l'apertura della Sala Operativa, secondo modalità da concordare tra le parti e approvare con atto del responsabile del Centro Funzionale.

D. Garantire, tutti i giorni dell'anno, un servizio di pronta disponibilità notturna nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo, assicurato da n. 3 unità di personale.

E. Garantire, tutti i giorni dell'anno, il servizio di risposta alle chiamate indirizzate al numero telefonico: 041-2794012 (recapito della sala operativa del C.F.D.), sia nelle fasce orarie presidiate, sia nelle

fasce orarie coperte con il servizio di pronta disponibilità, in quest'ultimo caso mediante deviazione verso il cellulare di reperibilità del capo turno.

F. Garantire il presidio H24 della sala operativa del C.F.D. in caso di criticità idrogeologica o idraulica moderata o elevata, anche in funzione delle quote idrometriche rilevate, con la presenza costante di n. 3 unità di personale.

G. Effettuare le seguenti attività della Terza Area Funzionale del Centro stesso a supporto tecnico-operativo del Gabinetto del Presidente – Unità di Progetto Protezione Civile:

1) la predisposizione degli atti relativi al procedimento per l'individuazione e successivo affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria, integrativa e correttiva delle dotazioni hardware e software del C.F.D.;
2) la gestione e il controllo delle dotazioni hardware e software del C.F.D.;
3) la manutenzione ordinaria della logistica della sala operativa del C.F.D.;
4) l'acquisizione e presa visione quotidiana delle previsioni meteorologiche a scala sinottica e regionale adottate rispettivamente dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dall'ARPAV – Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio – Centro Meteorologico di Teolo (ARPAV – DRST – CMT) e delle valutazioni degli effetti al suolo attesi e delle criticità previste per le diverse zone di allerta, predisposte dalla componente della seconda area funzionale preposta alla determinazione degli scenari di rischio idrogeologico e idraulico;
5) l'acquisizione e la presa visione quotidiana delle previsioni di criticità valanghiva adottate dall'ARPAV – Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio – Centro Valanghe di Arabba (ARPAV – DRST – CVA) per le diverse zone di allerta;
6) la predisposizione per l'Unità di Progetto Protezione Civile dell'informativa giornaliera da inviare al Dipartimento della Protezione Civile che riporterà le previsioni sulla situazione meteorologica regionale e sugli effetti al suolo attesi, sulla base delle valutazioni effettuate e trasmesse dall'ARPAV-DRST-CMT e/o CVA e dalla componente della seconda area funzionale preposta alla determinazione degli scenari di rischio idrogeologico e idraulico;

7) l'invio al Dipartimento della Protezione Civile dell'informativa giornaliera asseverata dal Responsabile del C.F.D. o del soggetto da questi delegato.;
8) la gestione delle chiamate da e verso gli enti esterni e la gestione dello scambio informativo verso le altre strutture componenti il C.F.D.

H. Garantire i servizi sopraindicati con un numero complessivo di almeno 18 operatori adeguatamente qualificati nelle procedure operative previste per il funzionamento della sala operativa del C.F.D.

I. Garantire la gestione e l'aggiornamento dei siti internet regionali della Protezione Civile – C.F.D., dedicato all'informazione per gli utenti sia in situazioni ordinarie, sia in allerta.

J. Garantire, in accordo con l'Unità di Progetto Protezione Civile, la gestione e l'aggiornamento del database generale con i riferimenti e i recapiti telefonici e fax degli enti e degli utenti destinatari rispettivamente dei prodotti e dei servizi resi dal C.F.D.

K. Ottemperare alle richieste formulate dal Responsabile del C.F.D.

L. Assicurare per quanto di competenza l'operatività e l'efficienza dei sistemi che forniscono i dati necessari al C.F.D. per il sistema di allertamento regionale, nei limiti delle risorse messe a disposizione dalla Regione del Veneto per lo scopo specifico.

M. Fornire annualmente alla Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile apposita relazione sul lavoro svolto per l'attività ordinaria (Art. 2, 3) e straordinaria (Art. 4) e rendicontazione dei costi sostenuti.

Articolo 3 – Ulteriori compiti dell'ARPAV (attività ordinaria)

In caso di proposta di emissione di avvisi di criticità, l'ARPAV dovrà inoltre:

A. Sottoporre gli avvisi stessi all'asseverazione da parte del Responsabile del C.F.D. o del soggetto da questi formalmente delegato.

B. Inviare i documenti ai soggetti individuati nelle liste di distribuzione predisposte e aggiornate con le modalità specificate nell'art. 2, comma 1, lettera I.

C. Gestire i controlli di invio e recepimento della messaggistica.

D. Gestire le chiamate da e verso gli enti esterni e lo scambio informativo verso le altre strutture componenti il C.F.D.

E. Gestire le comunicazioni e lo scambio informativo tra la sala operativa del C.F.D. e il Dipartimento della Protezione Civile e le altre sale operative dei C.F.D. limitrofi.

F. Gestire le comunicazioni con il referente reperibile dell'Unità di Progetto Protezione Civile.

G. Gestire la registrazione di tutti gli scambi informativi relativamente all'evento.

H. Predisporre l'analisi a posteriori dell'attività svolta dal C.F.D., a seguito di un evento verificatosi e dichiarato concluso, mediante la redazione di una relazione in collaborazione con le altre Strutture componenti il C.F.D.

I. Inviare mensilmente all'Unità di Progetto Protezione Civile e alla Direzione Difesa del Suolo il calendario con i nominativi del personale in presidio presso la sala operativa del C.F.D. e in pronta disponibilità.

J. Inviare mensilmente al Responsabile del C.F.D. una breve nota sulla attività svolta da ARPAV.

Articolo 4 – Ulteriori compiti dell'ARPAV (attività straordinaria)

L'ARPAV, d'intesa con la Regione del Veneto – Unità di Progetto Protezione Civile, predispone un piano annuale delle attività da sviluppare a favore della funzionalità del C.F.D. da presentare entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione.

Tra le attività che ARPAV è tenuta a svolgere si individuano le seguenti:

A. Effettuazione di misure di portata e di rilievi topobatimetrici sui corsi d'acqua, propedeutici allo sviluppo e formazione della modellistica idrologica e idraulica.

B. Implementazione e formazione della modellistica idrologica ed idraulica e sua utilizzazione nella sala operativa del C.F.D. per la valutazione degli effetti al suolo attesi. In particolare dovrà essere implementato il modello idrologico e idraulico afferente ad almeno un bacino idrografico di un corso d'acqua principale.

C. Sviluppo e formazione del Bollettino Multirischio per un suo utilizzo nel sistema di allertamento regionale.

Tra le attività che ARPAV potrà svolgere si individuano le seguenti:

A. Attività di formazione e aggiornamento di personale di altre strutture su indicazione dell'Unità di Progetto di Protezione Civile.

B. Partecipazione a gruppi di lavoro e/o ad incontri sia a livello regionale che nazionale, per trattare tematiche di interesse per la protezione civile in riferimento al C.F.D. sia per i rischi idrogeologico-idraulico-valanghivo, sia per altri rischi naturali.

C. Predisporre rapporti e note tecniche in relazione alla precedente lettera B.

D. In caso di sismi di una certa rilevanza sul territorio regionale (magnitudo superiore a 3,5 ML Richter), aggiornare il sito internet regionale del C.F.D. con apposita informativa da inviare anche ai territori interessati.

Articolo 5 – Compiti della Regione del Veneto – Unità di Progetto Protezione Civile

La Regione del Veneto, attraverso il Dirigente della U.P. Protezione Civile o dal soggetto dallo stesso formalmente delegato, garantisce la supervisione, la funzione decisionale e il controllo delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Il Responsabile del C.F.D., in particolare:

A. Bilancia e coordina tutte le attività anche tramite il coinvolgimento diretto delle figure professionali del C.F.D. stesso presenti in sala operativa;

B. Svolge le funzioni di indirizzo e controllo delle attività del C.F.D.;

C. Mantiene i rapporti con le Strutture del Sistema di Protezione Civile quali principalmente Prefetture, Comuni, Province, Regioni, Dipartimento della Protezione Civile ivi compresi il Centro Funzionale Centrale e i restanti Centri Funzionali Decentrati.

D. Assevera i prodotti emessi dal C.F.D. (bollettini informativi giornalieri, avvisi di condizioni meteorologiche avverse e relativi aggiornamenti, avvisi di criticità e relativi aggiornamenti, avvisi di cessata criticità, ecc.).

E. Approva la relazione annuale di cui all'art. 2, comma 1, lettera L.

Articolo 6 – Compensi

Il compenso annuale forfettario e omnicomprensivo, previsto a favore di ARPAV, pari ad € 610.000,00 (ogni onere incluso), deve intendersi costituito da due importi distinti, pari a € 510.000,00 ed € 100.000,00 riferiti, rispettivamente, ad attività di supporto di natura ordinaria (Art. 2 e 3) e straordinaria (Art. 4). I maggiori costi derivanti ad ARPAV per il supporto di cui

all'Art.2 comma C. verranno liquidati a consuntivo previa rendicontazione analitica da parte di ARPAV.

Articolo 7 – Liquidazione compensi

Per la liquidazione dei compensi annui di cui all'art. 6 si procederà nel seguente modo:

- 30% (pari a € 183.000,00) entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della presente convenzione e a seguito della presentazione di relazione metodologica del servizio che dovrà essere presentata da ARPAV entro 30 giorni dalla sottoscrizione stessa;
- 60% per la voce attività ordinarie (pari a € 306.000,00) in rate trimestrali (ciascuna pari a € 76.500,00);
- i compensi per l'espletamento delle attività straordinarie saranno erogati ad avanzamento lavori, su richiesta motivata di ARPAV, e fino alla concorrenza del 90%.
- il saldo, entro 90 giorni dall'approvazione della relazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera L.

Articolo 8 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni uno dall'8/08/2012 al 7/08/2013 ed è rinnovata al termine di tale periodo per concorde ed espressa volontà delle parti e previa autorizzazione della Giunta Regionale.

Articolo 9 – Cessazione della convenzione

La presente convenzione è risolta qualora non siano rispettati, senza giustificato motivo, i termini previsti e gli adempimenti stabiliti per ciascuno degli Enti sottoscrittori.

L'Ente sottoscrittore è considerato inadempiente quando, sollecitato per iscritto dall'altro Ente, non riprende a svolgere i propri compiti e/o non presenta adeguate giustificazioni, entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della notifica d'inadempimento ovvero di ritardo ingiustificato.

Articolo 10 – Spese

Sono a carico dell'ARPAV le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ogni onere incluso.

Articolo 11 – Foro competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 12 – Normativa

A tutti gli effetti e per quanto non previsto nel presente atto valgono le norme in materia analoghe per le Pubbliche Amministrazioni e in particolare la Legge e il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 13 – Registrazione

La presente convenzione è fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72 in quanto regola attività istituzionali proprie di enti pubblici non in regime di impresa e comunque non verrà registrata in quanto esente in forza di quanto previsto dall'art. 3, lett. A della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Venezia,……..

Per la Regione del Veneto
Il Dirigente dell'Unità di Progetto
Protezione Civile
Ing. Roberto Tonellato

Per l'ARPAV
Il Direttore Generale
Dr. Carlo Emanuele Pepe

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1635 del 31 luglio 2012

Protezione Civile. L.R. 13/2012 articolo 14 "Contributo straordinario per i Comuni della provincia di Padova colpiti da calamità naturali". Individuazione dei criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi, per un importo complessivo di €. 500.000,00 a favore dei Comuni e per gli eventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Provvedimento previsto dalla norma in oggetto e finalizzato all'erogazione di contributi a seguito degli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito il padovano il 6-7 luglio 2008 ed il 23 luglio 2010.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La legge Finanziaria regionale 2012, n. 13, con l'articolo (art.) 14 individua un contributo straordinario per i Comuni della provincia di Padova colpiti da calamità naturali, per un importo complessivo di €. 500.000.00.

Tale contributo è concesso per i danni ai beni immobili di privati, ivi compresi i fabbricati rurali, alle attività produttive, ai beni mobili registrati, nonché alle infrastrutture ed edifici pubblici causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito negli anni 2008 e 2010 i territori dei Comuni di Abano Terme, Albignasego, Casalserugo, Due Carrare, Legnaro, Maserà di Padova, Montegrotto Terme, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo e Torreglia.

Vari eventi calamitosi hanno colpito il territorio della provincia di Padova, nel corso dell'anno 2008, senza interessare seriamente i Comuni individuati dalla legge regionale (LR) n. 13/2012, fatta eccezione per l'evento meteorico eccezionale del 6-7 luglio 2008.

Considerata l'intensità dell'evento del 6-7 luglio 2008, l'estensione territoriale e i danni segnalati dalle varie Amministrazioni comunali, che ammontano a circa 24 milioni di euro, era stato ritenuto indispensabile richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 2270 in data 10 novembre 2008 a firma del Presidente della Regione, il riconoscimento dello "Stato di emergenza", nonchè un adeguato sostegno economico.

Tale richiesta non ha avuto esito favorevole, in quanto non è stato ritenuto, dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. DPC/CG/0073270, in data 14/11/2008, che l'evento presenti caratteri tali da legittimare il ricorso a poteri straordinari.

Con delibera di Giunta regionale (DGR) n. 1869, in data 23 giugno 2009, si è provveduto comunque, ai sensi della LR n. 11/2001, alla individuazione definitiva dei territori danneggiati dall'evento in argomento.

Successivamente, con nota del Presidente della Regione n. 692/GP.52.00000.200, in data 28/07/2010, è stata sollecitata, al Dipartimento della Protezione Civile, la rivisitazione delle determinazione assunte a suo tempo per l'evento del luglio 2008.

Al riguardo, il Dipartimento ha confermato, con nota n. DPC/CG/0061697, in data 05/08/2010, la determinazione già assunta a suo tempo con nota n. DPC/CG/0073270, in data 14/11/2008.

Nel caso, invece, del 2010, sono due gli eventi che hanno colpito il padovano, più precisamente:

- l'evento meteorico del 23 luglio 2010, caratterizzato da forti raffiche di vento e tromba d'aria che hanno causato i maggiori danni a Montegrotto Terme, nel padovano, e nell'isola di Pellestrina, nel veneziano;
- l'alluvione dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre che ha interessato gran parte del territorio del Veneto.

Per quest'ultimo evento è stato dichiarato lo "Stato di emergenza", ai sensi della legge 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè finanziato con apposite risorse di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906/2010.

A seguito della dichiarazione dello "Stato di emergenza", il suddetto evento alluvionale non è di competenza regionale, pertanto si ritiene che possa essere escluso dai benefici previsti dall'art. 14 della LR 13/2012.

Invece, in merito all'evento del 23 luglio 2010 sopra citato, è stato dichiarato lo "Stato di crisi" con decreto del Presidente della Regione (DPR) n. 168 del 3 agosto 2010, ai sensi della LR 11/01, per i territori della provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Conseguentemente è stata attivata la consueta attività di censimento dei danni che ha evidenziato valori pari a 39 milioni di euro.

Contestualmente il Presidente della Regione con nota n. 692/GP.52, in data 28/07/2010, ha chiesto la dichiarazione dello "Stato di emergenza" alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto del 30/07/2010 ha dichiarato lo "Stato di Emergenza" fino al 31 luglio 2011 (G.U. n. 186 del 11 agosto 2010).

Successivamente il Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota n. DPC/CG/0061063, in data 03/08/2010, ha chiesto al Ministero delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di assicurare la disponibilità ad integrare il Fondo della protezione Civile al fine di poter dare seguito alla dichiarazione emergenziale e consentire il soddisfacimento delle esigenze manifestate dalla Regione del Veneto.

Con DGR n. 3572 del 30 dicembre 2010, sono stati individuati, in via definitiva ai sensi della LR 11/2001, i territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche citate in oggetto.

Il Presidente della Giunta Regionale, con propria nota n. 190972/63.00.11 in data 19/04/2011, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la proroga dello "Stato di emergenza" e l'emanazione di una apposita Ordinanza che individui il Commissario delegato per l'emergenza, nonché lo stanziamento di risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza stessa.

La risposta del Dipartimento della Protezione Civile, con nota n. DPC/DIP/0029272 in data 09/05/2011, è stata favorevole alla concessione di una proroga dello "Stato di emergenza" qualora la Regione individui adeguate risorse finanziarie, secondo quanto disposto dalle intervenute modifiche legislative di cui alla legge n. 10/2011 e, più precisamente, al combinato disposto dei commi 5-quater e 5-quinquies dell'art. 5 della legge 225/1992, introdotti dall'art. 2, comma 2.quater, del decreto-legge n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011, il quale stabiliva che anche in presenza della dichiarazione dello "Stato di emergenza"

da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, fosse affidata alla Regione interessata, il reperimento delle risorse necessarie per far fronte all'emergenza.

Tali articoli, allo stato attuale, sono stati nuovamente modificati e sostituiti dal decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, art. 1, comma 1, lettera C), punti 9 e 10, che stabiliscono che "Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile".

Attualmente, per il suddetto evento del 23 luglio 2010 lo "Stato di emergenza" risulta scaduto il 31 luglio 2011, poichè non più prorogato.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone, pertanto, di utilizzare la somma di cui all'articolo 14 della legge regionale 13/2012, pari ad €. 500.000,00, per il ristoro dei danni, individuati dal comma 2 del medesimo articolo, verificatisi nei territori comunali citati nell'articolo 14 in argomento e colpiti esclusivamente dagli eventi del 6-7 luglio 2008 e dagli eventi del 23 luglio 2010.

Si precisa che per gli eventi sopraddetti, sono stati censiti nell'immediatezza, i seguenti danni.

In particolare, per l'evento del 6-7 luglio 2008 sono stati censiti danni per un totale di €. 11.907.373,23, così articolati:

- danni ad immobili e mobili registrati di privati: €. 6.830.904,58;
- danni ad immobili, mobili registrati, impianti ed attrezzature per le attività produttive: €. 4.368.134,87;
- danni ad infrastrutture ed edifici pubblici: €. 708.333,78.

Per l'evento del 23 luglio 2010 sono stati censiti danni per un totale di €. 22.302.504,03, così articolati:

- danni ad immobili e mobili registrati di privati: €. 6.181.833,56;
- danni ad immobili, mobili registrati, impianti ed attrezzature per le attività produttive: €. 9.611.750,92;
- danni ad infrastrutture ed edifici pubblici: €. 6.508.919,55.

Considerato quanto stabilito dall'art. 14 della LR 13/2012 si ritiene di chiedere alle Amministrazioni di estrapolare dal censimento effettuato a suo tempo i danni riconducibili nelle seguenti tipologie e criteri, suddivisi per i due eventi:

1) le tipologie di danni ammissibili sono quelli individuate di cui all'art. 14 della LR 13/2012 alle quali vanno applicati i criteri previsti dalla LR 4/1997 con l'art. 1, comma 2, e successiva circolare esplicativa n. 14/2002:
   a) per i privati: beni immobili, fabbricati rurali (da equiparare ai fabbricati di civile abitazione), beni mobili registrati;
   b) per le attività produttive: beni immobili e beni mobili registrati, destinati al ciclo produttivo dell'azienda;
2) saranno ammesse solo le domande dei cittadini privati o titolari di impresa che risultano depositate presso i propri Comuni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) della DGR di individuazione definitiva dei territori colpiti, termine fissato dalla art. 3 della LR 4/1997, più specificatamente:
   - entro il 13 agosto 2009, relativamente all'evento del 6-7- luglio 2008, in quanto la DGR di individuazione definitiva dei territori è stata pubblicata sul BUR n. 57 del 14/07/2009;
   - entro il 3 marzo 2011, relativamente all'evento del 23 luglio 2010, in quanto la DGR di individuazione definitiva dei territori è stata pubblicata sul BUR n. 9 del 1/02/20011;
3) potranno essere ristorati nella percentuale che verrà stabilita con successivo provvedimento solamente i danni ripristinati e supportati da apposita documentazione fiscale che dovrà essere depositata presso il proprio Comune entro 90 giorni dalla data del presente atto;
4) nel caso di interventi, di privati o di attività produttive, non ancora eseguiti, i soggetti interessati dovranno presentare presso i propri Comuni, entro 90 giorni dalla data del presente atto, apposito preventivo di spesa da parte di una ditta qualificata nonché specifica autocertificazione che attesti che il ripristino del danno e la presentazione della documentazione finale attestante la spesa relativa, saranno depositati, successivamente, entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data del presente atto;
5) considerata l'esiguità della somma a disposizione, si propone di non procedere all'individuazione di contributi per il ripristino dei danni alle infrastrutture ed edifici pubblici.

A seguito di tale verifica, le Amministrazioni comunali dovranno inviare alla Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile, un prospetto riepilogativo riportante il nuovo censimento dei danni suddivisi per tipologia, per ogni singolo evento, entro 120 giorni dalla data del presente atto.

Sulla base del suddetto censimento la Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile provvederà a ripartire tra le Amministrazioni comunali la somma di 500 mila euro, di cui all'art. 14 della LR 13/2012, nonché provvederà alla redazione degli atti amministrativi conseguenti al seguente provvedimento, compreso l'atto di impegno per ciascun Comune beneficiario. La successiva attività di liquidazione a favore di soggetti privati e imprese saranno posti in capo ai Comuni ai sensi della LR 11/2001.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la LR n. 13/2012;

Vista la LR n. 4/1997;

Vista la legge regionale n. 58/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 11/2001;

Vista la circolare n. 14 del 18 novembre 2002, del Presidente della Giunta regionale

delibera

1. di utilizzare la somma di €. 500.000,00 di cui all'articolo 14 della legge regionale 13/2012 avente per oggetto "Contributo straordinario per i Comuni della provincia di Padova colpiti da calamità naturali", per il ristoro dei danni causati dagli eventi del 6-7 luglio 2008 e dagli eventi del 23 luglio 2010, a favore dei territori comunali del padovano e individuati nel medesimo articolo;
2. di approvare, per l'individuazione degli importi dei danni ammissibili a contributo, i criteri e le modalità espresse nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di determinare in euro 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101715 del bilancio 2012 denominato "Contributo ai Comuni della Provincia di Padova colpiti dalle calamità naturali del 2008 e 2010";
4. il Dirigente dell'Unità di Progetto Protezione Civile è incaricato dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1636 del 31 luglio 2012

Protezione Civile - Contributo al Centro Regionale Veneto di Protezione Civile per sviluppo di attività dirette a veicolare i concetti di previsione, prevenzione in materia di Protezione Civile - Anno 2012.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Appare evidente quale maggiore interesse la popolazione mostri e manifesti per i molteplici contenuti di una materia strettamente connessa con i quotidiani comportamenti e abitudini di quelle comunità costrette a convivere con pericoli e rischi insiti del territorio di residenza. Parimenti, sempre più numerosi sono i soggetti che si "avvicinano", con svariate motivazioni e interessi, alla materia Protezione Civile. Tali evidenze suggeriscono di dare maggiore incisività alle iniziative regionali in materia di "Previsione e Prevenzione" e, soprattutto, di procedere secondo una "regia" regionale che individui, programmi e coordini apposite attività di informazione e sensibilizzazione, che perseguano gli obiettivi, i compiti e le competenze che le norme di settore Protezione Civile trasferiscono alla Regione. L'obiettivo è le finalità sono quelle di rafforzare l'azione formativa, informativa, comunicativa, culturale e di presa coscienza dei cittadini della Regione del Veneto, in materia di Protezione Civile diffondendo i principali temi di tutela e di auto protezione.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue:

La legge 24 febbraio 1992, n. 225 - "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", all'art.12, individua le competenze regionali in materia di Protezione civile e, in particolare al comma I, dispone che le Regioni partecipino all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile in materia di previsione, prevenzione, soccorso alle popolazioni e superamento delle emergenze.

La complessità e la stretta correlazione tra le suddette attività hanno indotto le preposte Strutture regionali ad affrontare la problematica in questione attraverso una specifica pianificazione e programmazione delle azioni di competenza, anche alla luce di quanto stabilito alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 17. Tale legge, di modifica alla l.r. n. 58/1984 - "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione civile", individua gli obiettivi della Giunta regionale in materia ed esplicita le attività connesse. In particolare, alla lettera g), del punto 3., dell'art.2, viene individuata una attività di fondamentale importanza quale la "formazione, informazione ed educazione per la promozione e la diffusione di una specifica cultura di protezione civile".

La Giunta regionale, mediante propri provvedimenti, ha intrapreso numerose iniziative per il conseguimento dell'obiettivo sopra citato.

In particolare, nel campo della formazione, individuando e adottando le "Direttive regionali per la formazione di tutte le compagini operanti in materia di protezione civile", indicando i percorsi formativi necessari e sufficienti per il raggiungimento di una omogenea e uniforme preparazione di base e avanzata di tutti gli operatori facenti parte del Sistema regionale di protezione civile, affidandone l'organizzazione e la gestione al "Centro regionale Veneto di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile" di Longarone (BL), cui la Regione aderisce con legge regionale n. 5/l994 giusto l'art.104, del Capo VIII - Protezione Civile della legge regionale 13 aprile 2001, n. l 1.

Analogo sforzo e impegno la Giunta Regionale ha dimostrato, nell'ambito della informazione, procedendo alla produzione di opuscoli, manuali informativi e iniziative multimediali, dirette ai vari soggetti "sensibili" della società veneta.

Merita ricordare che l'azione informativa della Giunta nella materia in questione si esplicita con concreti ed edificanti risultati, anche di immagine, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di iniziative ludico-educative indirizzate agli alunni della scuola dell'obbligo e attraverso il coordinamento delle manifestazioni di settore organizzate anche da altri enti e organizzazioni, nonché dell'organizzazione e della partecipazione diretta a quelle manifestazioni di maggior prestigio; si fa riferimento, ad esempio, agli appuntamenti annuali del Meeting regionale di Protezione Civile e alle presenze fieristiche specifiche di settore.

Da queste esperienze, appare evidente quale sempre maggiore interesse la popolazione mostri e manifesti per i molteplici contenuti di una materia strettamente connessa con i quotidiani comportamenti e abitudini di quelle comunità costrette a convivere con pericoli e rischi insiti del territorio di residenza. Parimenti, sempre più numerosi sono i soggetti che si "avvicinano", con svariate motivazioni e interessi, alla specifica materia della Protezione Civile.

Tali evidenze suggeriscono di dare maggiore incisività alle già illustrate iniziative regionali in materia di informazione e, soprattutto, di procedere secondo una "regia" regionale che individui, programmi e coordini apposite attività di informazione e sensibilizzazione, che perseguano gli obiettivi, i compiti e le competenze che le norme di settore trasferiscono alla Regione.

L'occasione di concretizzare tale presupposto si offre cogliendo l'analogo intento che ha manifestato il "Centro Regionale Veneto di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile" di Longarone (BL).

Il Centro, costituito nell'agosto 1994 come associazione di Enti, nasce dalla tragedia del Vajont con lo scopo, tra gli altri, di un forte segnale e contributo alla divulgazione delle idee e dei programmi che sono alla base di quel complesso di strutture e di attività che costituiscono la Protezione Civile.

Tale scopo è perseguito dal Centro con l'organizzazione di eventi, convegni, seminari, corsi di formazione ai vari livelli, anche i più impegnativi e selettivi, pubblicazioni di rilievo scientifico e divulgativo, mediante mezzi informatici multimediali unitamente al proprio sito web (www.centroprociv.it) che, per contenuti e numero di accessi medi giornalieri, costituisce uno dei principali siti di riferimento in campo nazionale nel settore di riferimento.

Esempio concreto e di recente attuazione, va ricordato che, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, a seguito degli eventi emergenziali che hanno e stanno interessato il nostro territorio regionale in particolare la Provincia di Rovigo, il Centro Regionale ha coordinato l'iniziativa, attraverso la realizzazione e diffusione di materiale divulgativo e promozionale, riferita alla conoscenza e consapevolezza dei rischi dell'ambiente in cui viviamo, con lo scopo di imparare a convivere con essi adottando comportamenti

corretti. In tale ottica, il Centro, in stretta sinergia con la Struttura regionale competente, ha inteso procedere alla redazione di un progetto finalizzato agli scopi esposti ed ha puntualmente individuato le azioni da intraprendere, strutturando e declinando lo stesso progetto in una sezione grafica.

Lo sviluppo dell'iniziativa in questione, unitamente ad una più ampia pianificazione e programmazione di attività come in premessa riportate, si articolano lungo un congruo arco temporale e necessitano di un adeguato budget finanziario che risulta variabile in funzione dei livelli di attuazione dei vari programmi.

Si ritiene, altresì utile ricordare, il proficuo ruolo svolto complessivamente dal citato Centro Regionale Veneto di Protezione Civile, grazie all'azione della Regione del Veneto, nei seguenti compiti d'istituto:

- Centro studi: l'intensa attività nell'organizzare giornate di studio su argomenti di pertinenza della materia indirizzate alle varie compagini di protezione civile; nell'organizzazione di convegni a livello nazionali su argomenti di attualità e di settore; nell'organizzazione di seminari di studio per operatori e addetti del settore;
- Centro di Formazione: l'attuazione dei corsi di formazione di cui alle "direttive regionali" ha comportato un ulteriore impegno nell'attività specifica della formazione delle varie compagini di Protezione civile. L'attività si è particolarmente sviluppata arrivando a compiere sessioni multiple di formazione diretta ai volontari; a questi va aggiunta una sessione del corso D.O.G.E. (Direttori Operatori Gestione Emergenza) e almeno una sessione annuale di formazione/aggiornamento per dipendenti e per amministratori pubblici. È stata altresì avviata, l'attivazione dei percorsi formativi dedicati alla scuola, al personale docente e iniziative indirizzate agli allievi delle scuole dell'obbligo nonché alla recente normativa sulla "Sicurezza" dei Volontari durante l'attività che svolgono in Protezione Civile;
- Centro documentazione: è stata implementata la sessione del Centro che si dedica più specificatamente alla documentazione e alla divulgazione, concerta i propri sforzi sulla pubblicazione degli atti dei convegni e dei seminari, giornate di studio di cui è promotore il Centro, sulla pubblicazione dei contenuti didattici dei percorsi formativi attivati, sulla redazione e diffusione del bollettino semestrale del Centro. Inoltre, al Centro Documentazione, compete l'acquisizione di volumi, filmati e ogni altro supporto divulgativo sulla materia in questione edito da altri soggetti da annoverare nelle teche del medesimo Centro Documentazione.

Strettamente connessa a quest'ultimo si è sviluppata e incrementata la gestione del "sito web" del Centro che oggi rappresenta uno dei principali siti di riferimento sul territorio nazionale in materia di protezione civile, forte di una media di connessione di oltre 350 contatti quotidiani, con punte di oltre 500 contatti.

Per lo svolgimento delle attività sovra esposte, si è ricorsi all'impiego e al contributo di qualificate professionalità esterne che hanno garantito un servizio, in ciascun campo sopra rappresentato, di qualità non riscontrabile in analoghe strutture di altre realtà territoriali, nonché all'acquisizione di specifiche dotazioni utili al raggiungimento degli obiettivi prefissi.

Per tali motivazioni, al fine di garantire un immediato riscontro alle elencate attività, si ritiene opportuno assegnare al Centro di Longarone un contributo straordinario una-tantum, quantificabile in € 75.000,00, a valere sul capitolo 100867, denominato "Trasferimenti per azioni in materia di protezione civile a carico del fondo regionale di Protezione Civile - art. 138, L. 27/12/2000, n. 388" per l'esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, destinato al coordinamento del complesso delle iniziative regionali in materia di protezione civile delegate al Centro e comunque subordinato alla presentazione di un piano di sviluppo del progetto in questione che si articoli in un arco temporale di almeno 24 mesi, con indicazione dei relativi costi e metodologie di attuazione.

In proposito, forma quadro di riferimento l'apposita convenzione, Allegato A, nella quale viene regolato il rapporto di collaborazione tra la Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile ed il Centro Regionale Veneto di Protezione Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge 24.02.1992, n. 225;

Visto il Decreto Legislativo 31.12.1998 n. 112;

Vista la L.R. 27.11.1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 158;

Vista la L.R. 13.04.2001, n. 11;

delibera

1. di approvare l'iniziativa di cui in premesse, quale attività strettamente connessa alla azione di informazione e divulgazione in materia e per la promozione e la diffusione di una specifica cultura di protezione civile.
2. di individuare il "Centro regionale veneto di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile" quale soggetto attuatore dell'iniziativa oggetto del presente provvedimento, con particolare riferimento alle diverse fasi di ideazione, progettazione e realizzazione della stessa.
3. di assegnare al "Centro regionale veneto di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile" un contributo straordinario di € 75.000,00 vincolato all'iniziativa, che farà carico sul capitolo 100867, denominato "Trasferimenti per azioni in materia di protezione civile a carico del fondo regionale di Protezione Civile - art. 138, L. 27/12/2000, n. 388" per l'esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, al fine di sostenere l'iniziativa di cui in premessa

esposta, riconoscendo per lo stesso Centro una percentuale del 20% dell'importo totale per "spese generali" di coordinamento e gestione della realizzazione delle iniziative.

4. di incaricare il Dirigente responsabile della U.P. Protezione Civile dell'adozione dei provvedimenti necessari e inerenti la conseguente attività amministrativa nonché il controllo per il corretto ed efficace impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione.

5. di impegnare la somma di € 75.000,00, sul capitolo di spesa n. 100867 "Trasferimenti per azioni in materia di protezione civile a carico del fondo regionale di Protezione Civile - art. 138, L. 27/12/2000, n. 388" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, che presenta sufficiente disponibilità.

6. di attestare che la corrispondente somma, di cui l'impegno riferito al precedente punto 5., è stata interamente riscossa.

7. di liquidare l'importo indicato nei precedenti punti 3 e 5, secondo le modalità indicate nell'apposita convenzione, Allegato A, sottoscritta tra la Regione del Veneto, Unità di Progetto Protezione Civile ed il Centro Regionale Veneto di Protezione Civile, stabilendo i termini della rendicontazione, entro la data del 31.12.2013.

8. di dare atto che la spesa a carico dei sopracitati capitoli di spesa non è soggetta alle limitazioni dei cui alla L.R. 1/2001.

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1636 del 31 luglio 2012 pag. 1/6

ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Gabinetto del Presidente della Regione
Unità di Progetto Protezione Civile

L. R. 27/11/1984, N. 58

CONVENZIONE di riferimento tra
Unità di Progetto Protezione Civile della Regione del Veneto
e
"CRPC - Centro Regionale di Protezione Civile"

ALLEGATOA alla Dgr n. 1636 del 31 luglio 2012 pag. 2/6

OGGETTO: L.R. n.58 del 1984

Beneficiario: Protezione Civile - Contributo al Centro Regionale Veneto di Protezione Civile per sviluppo di attività dirette a veicolare i concetti di previsione, prevenzione in materia di Protezione Civile - Anno 2012

Attività di sviluppo: Progetto inerente lo sviluppo di attività ed iniziative in materia di previsione e prevenzione sulla protezione civile.

Contributo regionale una-tantum: euro 75.000,00.

Convenzione regolante i rapporti
tra

Regione del Veneto
e
"Centro Regionale Veneto di Protezione Civile"
(di seguito denominato "Beneficiario")

L'anno duemiladodici, oggi, …….. del mese di ……., in Venezia-Marghera, Via Paolucci n. 34, presso la Struttura Regionale di Protezione Civile, son presenti i signori:

-- Dott. lng. Roberto Tonellato, nato a Treviso il 26 settembre 1953, domiciliato per la carica a Marghera - Venezia, Via Paolucci, 34 che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale: 80007580279, nella sua qualità di Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile ai sensi del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto n. 2340 in data 28 settembre 2010, esecutivo ai sensi di legge;

---- ……., noto ……, domiciliato per la carica in Longarone (BL), presso il Centro Regionale Veneto di Protezione Civile, via ……., C.F. e P.I. 93015180255, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto del Centro Regionale Veneto di Protezione Civile in qualità di ……..;

Le parti, contraenti, come sopra rappresentate, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. …….. del ……., si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione del Veneto, Giunta Regionale, rappresentata dalla Struttura Regionale competente in materia di Protezione Civile e il Beneficiario, con riguardo all'assegnazione del contributo una-tantum regionale in oggetto, disposta con

provvedimento della Giunta Regionale n. ……..., che ha impegnato la relativa spesa, per Lo sviluppo delle iniziative di seguito descritte.

Art. 2 - Finalità dell' iniziativa

La somma complessiva destinata per lo sviluppo delle iniziative è desumibile dal seguente atto: DGRV n. …… approvato dal Beneficiario in data …… e ammonta ad un totale di € 75.000,00 per il programma biennale che sviluppi e realizzi, in base e nei limiti, delle citate disponibilità finanziarie, i contenuti di seguito riportato:

SVILUPPO ATTIVITA' DI PREVISIONE E PREVENZIONE CRPV 2012/2013	75.000,00

Con il presente progetto, ci si prefigge di sviluppare, con la diretta e attiva partecipazione fornita dal Centro Regionale Veneto di Protezione Civile, i seguenti i temi e iniziative, fino all'esaurimento dei fondi disponibili:

- accrescere le iniziative in materia di informazione e comunicazione, secondo una "regia" regionale che individui, programmi e coordini una "campagna di informazione" che persegua gli obiettivi, i compiti e le competenze che la norma di settore trasferisce alla Regione;

- procedere, nell'ambito della informazione, alla produzione e fornitura di opuscoli e materiali promozionali, manuali informativi, iniziative multirnediali, riviste di settore, dirette ai vari soggetti di settore e "sensibili" della società veneta;

- promuovere l'organizzazione e la realizzazione di iniziative ludico-educative indirizzate agli alunni della scuola dell'obbligo;

- partecipare e intervenire, attraverso il coordinamento regionale, alle manifestazioni di settore organizzate anche da altri enti e organizzazioni, nonché all'organizzazione e partecipazione diretta a quelle manifestazioni di maggior prestigio; ad esempio, agli appuntamenti annuali del Meeting regionale di Protezione Civile e alle presenze fieristiche e specifiche di settore di livello nazionale;

- organizzare eventi, convegni, seminari, giornate di studio e corsi di formazione ai vari livelli, anche i più impegnativi e selettivi, coinvolgendo le varie compagini di Protezione Civile;

- procedere e sviluppare eventuali pubblicazioni di rilievo scientifico e divulgativo, anche mediante mezzi informatici multimediali unitamente al proprio sito web (www.centroprociv.it), interfacciando i prodotti nella recente realizzazione del sito regionale (www.protezionecivileveneto.it);

Art. 3 - Contributo una-tantum assegnato e spese ammissibili a finanziamento regionale

L'acquisizione dell'attività è assistita da un contributo una-tantum regionale a fondo perduto pari a € 75.000,00, assegnato ai sensi della legge regionale citata in oggetto, e si intende riferito alle spese di cui al provvedimento citato ai precedenti art. 1 e 2. Si riconosce, nella totale somma del contributo una-tantum assegnato, la quota massima del 20% rendicontata a fronte di spese generali e di coordinamento, sostenute dal medesimo CRVPC.

Art. 4 - Cumulabilità del contributo una-tantum

Il Beneficiario può avvalersi di ulteriori contributi pubblici finalizzati ad espandere maggiormente l'attività oggetto di contributo regionale, fino alla concorrenza dell'importo della spesa effettivamente dichiarata da programma. Qualora la somma del contributo regionale e dei contributi pubblici superino l'importo totale della spesa effettivamente sostenuta, il relativo contributo regionale assegnato verrà conseguentemente rideterminato.

Art. 5 - Impegni e obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario si impegna:

- ad acquisire le prestazioni dell'iniziativa nel rispetto della vigente normativa e a sottoscrivere il relativo contratto entro il 31/07/2012, salvo motivata proroga;
- a sostenere le spese di cui all'art. 3 rendicontandola alla Regione, entro la data del 31/12/2013, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, fatto salvo motivate proroghe;
- a far fronte, con oneri a proprio carico, alla differenza eventualmente intercorrente fra l'importo complessivo di cui all'art. 3 e pari a € 75.000,00 e l'entità dedotta a consuntivo a seguito di una maggior spesa derivante da attività integrative e implementative che il medesimo Beneficiario ha ritenuto di sviluppare;
- a trasmettere dettagliata Relazione illustrativa delle iniziative sviluppate, inviandola alla Struttura Regionale competente in materia di Protezione Civile per finalità di pubblicizzazione dell'intervento finanziario attuato con i contributi di cui alla L. R. 58/1984 e s. m. i.

  Nel caso di trasformazione o estinzione del Beneficiario originario, lo stesso si obbliga a previamente notificare i relativi atti alla Giunta Regionale - per il tramite della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile - al fine di consentire la riassegnazione del contributo una-tantum per le medesime finalità di cui alla presente fattispecie.

Art. 6 - Erogazioni del contributo

Il Beneficiario, stipulato il contratto per l'acquisizione delle iniziative, richiede alla Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile l'erogazione del contributo regionale nei seguenti limiti, previa la presentazione di progetto dettagliato e relative fasi di esecuzione, e nella fase finale copia delle fatture autenticate recanti la chiara dimostrazione dell'afferenza di quanto svolto con l'oggetto del contributo regionale assegnato:

- anticipazione del 50% del contributo previa presentazione e asseverazione da parte dell'U.P. Protezione Civile, del Progetto e della relazione metodologica delle attività che si intendono sviluppare;
- erogazione di un'ulteriore 40% del contributo previa presentazione di una dichiarazione asseverata relativa allo svolgimento del 50% dell'attività prevista supportata da apposita

documentazione di spesa, proveniente dal soggetto Beneficiario, che dimostri e attesti la conformità delle attività con le specifiche di cui all'art. 1 della presente convenzione nonché degli altri contributi pubblici eventualmente acquisiti;

- 10% a saldo, previa presentazione della Relazione Finale di quanto svolto, proveniente dal soggetto Beneficiario, attestante la conformità dell'iniziativa alle specifiche di cui all'art. 1 della presente convenzione nonché degli altri contributi pubblici eventualmente acquisiti, nonché previo riepilogo asseverato degli impegni di spesa assunti e liquidati.

La richiesta del Beneficiario deve essere presentata entro il termine fissato dal provvedimento di concessione eventualmente prorogato sulla base di espressa richiesta motivata, in forma scritta.
Ai fini dell'ottenimento dell'intero ammontare del contributo il Beneficiario è pertanto tenuto a rendicontare una spesa almeno pari a quella ritenuta ammissibile come sopra evidenziato.

Art. 7 - Rispetto dei termini di acquisizione dell'iniziativa

Il Beneficiario acquisisce e formalmente accetta l'iniziativa entro i termini di cui all'art. 5; lo stesso Beneficiario può richiedere, prima della scadenza fissata, una proroga dei termini.

Art. 8 - Monitoraggi e verifiche

La Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile si riserva di verificare l'acquisizione di quanto prevede l'iniziativa con riguardo alla rispondenza di quanto ammesso a contributo regionale e alla rispondenza degli impegni contrattuali assunti con la presente convenzione.

Art. 9 - Responsabilità

Il Beneficiario è unico responsabile dell'operato riferito all'iniziativa oggetto del contributo regionale e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto specificato.

Art. 10 - Revoca del contributo

La Giunta Regionale, previa notifica di contestazione formale e acquisite le eventuali giustificazioni, procede alla revoca del contributo concesso e al recupero delle eventuali somme anticipate, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, in ogni caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti dal Beneficiario con la presente convenzione.

Art. 11 - Normative di riferimento

Il Beneficiario si obbliga ad osservare le disposizione comunitarie, statali e regionali vigenti nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta Regionale per il tramite della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile.

Art. 12 - Controversie

Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale e Beneficiario che non si siano potute definire in via amministrativa sono deferite al Giudice Ordinario.
A tal fine è competente il Foro di Venezia.

Art. 13 - Clausole onerose
Il beneficiario , ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articolo 10.

Art. 14 - Registrazione
Il presente Protocollo d'intesa sarà soggetto a registrazione solo in **caso d'uso, a cura e** spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione.

***

Il presente Protocollo d'intesa viene redatto in triplice originale, dei quali ognuno fa fede.

Letto, approvato e sottoscritto in data ……..

Per il Beneficiario Per la Giunta Regionale